IL MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

QUINTA SERIE - Vol. X

ANNO 63°

(50° della Collezione)

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II, 7.

Direzione-Amministrazione: Via Pompeo Magno 21 - Roma

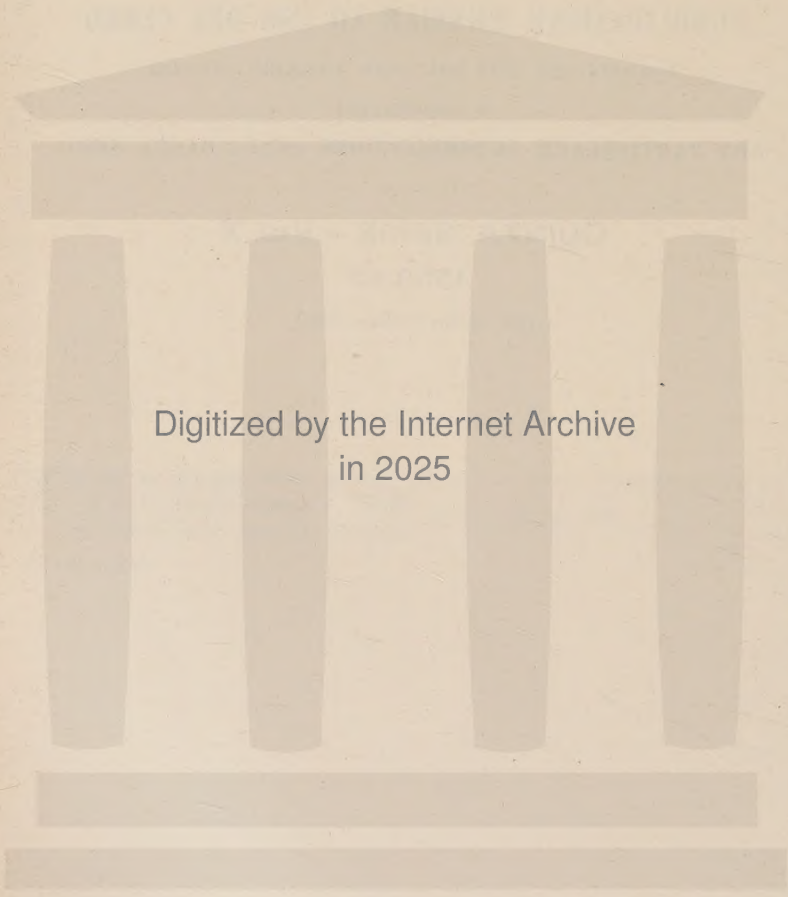

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/monitor-ecclesiasticus_1938_10

CONTINUANDO.....

Nel fascicolo di dicembre il «Monitore Ecclesiastico» annunziava il suo passaggio (Amministrazione e Direzione) ai Preti della Missione della Provincia di Roma.

Il gesto col quale il Direttore della Casa editrice Desclée ce l'ha offerto e le parole scritte dal chiarissimo Direttore Mons. S. Romani nel darne l'annunzio ci onorano e lusingano.

Ma il nostro braccio, nello stendersi alla «bella, gloriosa bandiera», trema. Potranno gli alfieri di oggi tenerla alta e ferma ai venti e alle tempeste, od alle pacifiche conquiste, come hanno fatto quelli di ieri? Conosciamo abbastanza: noi, loro e il tempo nel quale avviene il passaggio, per non dubitarne e preoccuparcene.

Tuttavia a bene sperare c'invita la coscienza che ad accettare non altro fine ci ha indotti che la venerazione e l'ossequio grande che abbiamo ai Cardinali C. Gennari e L. Lavitrano ed ai loro continuatori; e la gioia di potere, col salvarne e proseguirne l'opera, condurre in atto il programma di S. Vincenzo de' Paoli «ad cleri disciplinam» nel nuovo campo che ci si apre inaspettatamente dinanzi.

E appunto perchè il nuovo lavoro ci è venuto inatteso, abbiamo un motivo di più per levare lo sguardo al Signore, principio, fine e ragione d'ogni cosa buona e soccorritore di chi lavorando per lui, solo in lui confida...

E anche uno sguardo intorno, davanti a noi.

Nel calore di benevolenza che speriamo trovare nella famiglia dei lettori e collaboratori, nella luce del bicentenario vincenziano che si sta svolgendo mentre raccogliamo la grave eredità, ricambiamo il cordiale saluto a Mons. S. Romani e al Comm. Zucconi, e al «Monitore Ecclesiastico» ripetiamo: *Vivat, crescat, floreat.*

Festa della Purificazione di Maria.

La Direzione.

ATTI DELLA SANTA SEDE

S. Congregazione del S. Uffizio

DUBBIO

Validità dell'ordinazione del suddiacono e del sacerdote con calice non consacrato

(Rescritto 28 gennaio 1937)

Si tratta di questa fattispecie. Giacomo neomista si ricorda che nella sua ordinazione sacerdotale gli fu presentato un calice e una patena non consacrati; così pure suo fratello Giovanni nella sua ordinazione a suddiacono avvenuta lo stesso giorno. Su tale fatto S. E. Ludovico Le Hunsec, Sup. Gen. della C. d. Spirito Santo presentò questi dubbi:

I. Utrum ordinatio ad s. presbyteratum in casu sit valida, ita ut Iacobus possit continuare celebrationem Missae.

II. Utrum valida sit ordinatio Ioannis ad subdiaconatum.

La S. C. del S. Uffizio rispose: *Oratores acquiescant.*

ANNOTAZIONI

Gli autori di morale ritenevano comunemente che la *traditio instrumenti* nell'ordinazione del suddiacono e del sacerdote dovesse farsi col calice e patena consacrati. Quanto alla validità dell'ordinazione, se sia salva anche se il calice e la patena non fossero consacrati, c'era tra loro divergenza d'opinione. La presente risposta taglia corto alle loro esitazioni. La *traditio instrumentorum* è d'istituzione certamente ecclesiastica; ora la Chiesa dichiara nel presente caso di non richiedere per la validità dell'ordinazione che gli strumenti siano consacrati. E del resto non esigono di più il Pontificale Romano nel rito dell'ordinazione e i decreti della S. C. dei Riti.

S. Congregazione dei Sacramenti

I

LETTERA CIRCOLARE

circa l'adempiere rettamente l'ufficio di difensore del vincolo

(15 gennaio 1937)

Questa Lettera è stata emessa (come si legge nella stessa) per aver osservato che « non paucos nec semel vinculi defensores ab Exc.mis Ordinariis deputatos in processibus super matrimonio rato et non consummato, munus

sibi commissum haud recte explere ». Il difetto e l'abuso consiste in questo: « Ipsi enim opinari videntur, licet sint matrimoniali tuendo vinculo designati, ius sibi aliquoties esse non pro matrimonii consummatione, sed pro rei veritate positive scribendi; quod quidem quantum sit a iuris praescriptis alienum, non est cur in dubium vocetur ». E la Lettera cita il can. 1968, n. 3 e le Regole emesse dalla stessa S. C. il 7 maggio 1923, n. 28.

Ecco ora il dispositivo della S Congregazione:

« Quapropter ad eiusmodi defectum atque abusum penitus in posterum amovendos, valde quidem magni Sacramenti dignitati perniciosos, opportunum haec S. C. duxit ea communicare Exc.mis locorum Ordinariis quae iidem E.mi Patres animadverterunt, ut ipsi eadem super re Curiarum vinculi defensores, vel iam constitutos vel in posterum deputandos in processibus eiusmodi, doceant, ius et officium eisdem esse ea omnia, inter processum deducere, quae ad matrimonium tuendum necessaria vel utilia censuerint et, processu expleto, animadversiones *pro matrimonii consummatione* adstruenda sedulo conficere, sive ex actorum forma sive ex horum substantia educendas, quin de causae merito mentem suam pandant. Sciant siquidem ad solos Episcopos, non ad alios spectare votum *pro rei veritate* promere, antequam omnia acta ad hanc eamdem S. C. pro definitivo iudicio mittantur ».

II

Quesito

Senso della parola « impedimento » nelle facoltà quinquennali

Limburgen.

Ad quaesitum, utrum verbum « impedimentum » in textu facultatum matrimonialium quinquennalium sub n. 4: « Sanandi in radice matrimonia nulliter contracta ob aliquod ex impedimentis iuris ecclesiastici etc. » intelligendum sit sensu strictissimo de iis tantum impedimentis, de quibus in cann. 1067-1080 C. I. C.; an potius, latiori sensu, de omnibus impedimentis iuris ecclesiastici, uti e. g. in can. 1971, § 1, n. 1; S. Congregatio de discipl. Sacram. respondet:

Affirmative ad primum, *negative* ad secundum, contrariis quibuscumque nonobstantibus.

Datum Romae ex aedibus eiusdem S. C. die 10 martii 1937.

L. ✠ S.

D. Card. Jorio, *Praef.*

ANNOTAZIONI

In virtù di questa risposta nelle facoltà quinquennali la parola « impedimento » va presa in senso di stretto impedimento dirimente, come ai canoni 1067-1080. Quanto al can. 1971, § 1, n. 1, la stessa S. C. dei Sacram. nella sua Istruzione del 15 agosto 1936 [1] così ne dichiarò la disposizione: « Coniux inhabilis est ad accusandum matrimonium, si fuit ipse causa culpabilis sive impedimenti, sive nullitatis matrimonii (art. 37, § 1) ».

S. Congregazione dei Riti

DUBBIO

Benedizione della gola nella festa di S. Biagio

(16 gennaio 1936)

L'odierno Vescovo di Limburgo propone alla S. C. dei R. il seguente dubbio:

« In nova editione typica Ritualis Romani in ritu benedictionis candelarum in festo S. Blasii Ep. et M. exstare rubricam: " Deinde sacerdos duos cereos in modum crucis aptatos apponit sub mento gutturi singulorum... ", dum in veteribus Rit. Rom. editionibus praescriptum erat ut cerei in casu essent accensi. Iamvero ex hoc alii dicunt cereos non esse accendendos, propter incommoda cum tali modo benedicendi coniuncta; alii e contra tenent veterem ritum ex sola omissione verbi « accensos » non esse mutatum. Quare Episcopus orator ab eadem S. C. benignam propositi dubii petiit solutionem ».

La S. Congregazione rispose:

« In nova editione typica Ritualis Romani verbum « *accensos* » consulto omissum fuisse ».

ANNOTAZIONI

Quindi, conforme a quanto già scrissero le *Ephem. lit.* 1925, p. 346 e 1926, p. 139, e il *Monitore eccles.* 1926, p. 180, il senso dell'attuale rubrica del rituale Romano per la benedizione della gola è che i ceri benedetti si debbono mettere sotto il mento ed applicare alla gola « in modum crucis aptati »; ma non si richiede che siano accesi (cf. *Ephem. lit. IP,* 1937, p. 130).

---

[1] Cfr. *Monitore eccles.*, 1936, p. 297.

Sacra Penitenzieria Apostolica

DUBBIO

I. *Indulgenze per la recita del divino Ufficio*

II. *Indulgenze annesse alle feste trasferite*

(Rescritto 14 dicembre 1937)

I dubbi, proposti da A. P., Sac. d. Congr. della Miss., sono i seguenti:

I. An per decretum S. Paenitentiariae Ap. d. 31 martii 1937, Indulgentias, pro divini Officii coram SS.mo Sacramento recitatione concessas, etiam novitiae et studentes Communitatum muliebrium acquirere valeant [1].

II. Utrum ad lucrandas Indulgentias alicui festo translato adnexas necessaria sit sollemnitas ac celebratio ecclesiastica, etsi extraliturgica, an sufficiat civilis tantum sollemnitas et externa celebratio [2].

La S. Penitenzieria Ap. rispose:

Ad I. — *Negative.*

Ad II. — *Affirmative* ad primam partem; *Negative* ad secundam.

ANNOTAZIONI

I. La S. Penitenzieria il 23 ottobre 1930 concedeva l'Indulgenza plenaria e Indulgenze parziali ai chierici maggiori che recitassero l'Ufficio davanti al SS.mo Sacramento. Le stesse Indulgenze, il 5 dicembre 1930, estese « ad moniales aliasque pias mulieres in Communitate viventes, quae ad Officium tenentur ». Il 31 marzo 1937 poi, le estese ancora più, vale a dire « Ad clericos omnes, inde a prima tonsura, necnon ad novitios et studentes quorumcumque Ordinum ». Queste parole « ad novitios et studentes *quorumcumque Ordinum* » fecero nascere il presente dubbio; se cioè la detta concessione, per quello che riguarda i novizi e gli studenti, avesse quella estensione che ebbe la prima del 1930 e potessero come in quella usufruire del favore anche gli istituti femminili. La S. C. ha autorevolmente risposto di no.

II. Questa seconda risposta è relativa al can. 922 C. I. C., che da parte sua riproduce completandolo o chiarendolo, il decr. gener. della S. C. delle Indulgenze del 9 agosto 1852. Alla sua maggiore intelligenza gioverà ricordare

---

[1] Cfr. *Monitore eccles.*, 1937, p. 261.

[2] Cfr. can. 922 C. I. C.

che la celebrazione ecclesiastica liturgica esige la recita dell'Ufficio e la celebrazione della Messa della festa che si sta facendo. Invece l'estraliturgica consiste in altre funzioni religiose, come canti, litanie, preghiere, discorso, benedizione col SS.mo Sacramento, Messa che non sia della festa ecc. Ora, dato che in qualche luogo la festa trasferita venga celebrata solo civilmente, si domanda se s'intendono trasferite anche le Indulgenze in modo che i pii fedeli possano acquistarle andando in chiesa e ponendo le solite condizioni, anche se in chiesa non vi sia alcuna solennità e celebrazione esterna religiosa (come in certi luoghi quando v'è il ballo pubblico), ma solamente manifestazioni civili di solennità. La S. Penit. con la presente risposta ha detto che no ed ha stabilito il «minimum» dei requisiti per l'acquisto delle Indulgenze, che cioè abbia luogo almeno qualche solenne funzione religiosa. Ciò sembra rilevarsi anche dal contesto del can. 922; ma il presente rescritto mette fine a qualunque dubbio.

Doveri parrocchiali

Nella Diocesi *** fu proposto questo caso morale:

«Sempronius Parochus, nulla infirmitate nulloque impedimento detentus, mandat et disponit, ut de suis Vicariis unus pueros, populum alter catechesim doceat. Aliquando vero evenit, ut, dum Parochus attendit ministerio verbi Dei in aliena paroecia, suis Vicariis confisus, in propria vel homilia vel catechesis omittatur, aliquo impedimento superveniente.

Quaeritur:

I. — *Quaenam sint Parochi officia?*
II. — *An in casu Parochus iure suo utatur?*
III. — *An Parochus in casu inciderit in poenas?*».

* * *

Richiesti di una soluzione ampia ed esauriente per quanto più ci è possibile, ben volentieri ci sobbarchiamo al lavoro non tanto facile, poichè l'argomento è uno di quelli, che non si possono esaurire con poche battute, non solo, ma anche perchè ci troviamo dinanzi ad una faccenda, che tocca da vicino la vita pratica del Clero Curato, faccenda molto... infiammabile e scottante.

I — Questione di diritto

« *Onus diei et aestus* »

1. — Tra tutti gli operai, che lavorano nella vigna del Signore, senza alcun dubbio, il maggior peso del lavoro, non che la maggior responsabilità gravano sul Parroco. Con tutta verità e senza la minima ombra di esagerazione, i RR. Curati possono fare proprie le parole di quei tali operai evangelici, che, con accento accorato, dicevano: *portavimus pondus diei et aestus* [1].

Come se i lavori comuni e ordinari fossero pochi e non bastassero già ad impegnare tutta l'operosità del Parroco, eccovi la posta a portargli, di tanto in tanto, l'annunzio d'uno... *straordinario!*

Urge la necessità di dare un nuovo e più potente impulso all'istruzione religiosa? L'ordine partito dall'alto, per la trafila del Vescovo, va a finire ai Parroci. Questi debbono mettersi all'opera e attuare le disposizioni emanate in proposito.

Dilaga il malcostume, la bestemmia: impressiona l'immoralità del giornale o del cinema? I provvedimenti escogitati per fronteggiare la situazione, a mezzo della Circolare o del Bollettino Diocesano, giungono alla stazione di arrivo: alla Canonica. Qui sostano per l'immediata e definitiva esecuzione.

Bisogna sostenere il « Giornale Cattolico », provvedere alle « Missioni », alle « Vocazioni ecclesiastiche? » C'è il Parroco, che deve studiare come risolvere questi problemi.

Vengono e, come le onde di un mare agitato, si incalzano le varie « Giornate »? Il Parroco penserà; il Parroco sarà pure il gerente responsabile dell'Azione Cattolica.

Residenza

2. — Sul canovaccio dei doveri pastorali di primo piano: amministrazione dei Sacramenti, assistenza degli infermi e dei moribondi, omelia, catechismo, catechesi e funzioni sacre. disponete in bell'ordine, come altrettante applicazioni, i fiori e i fiorellini sopra citati, e avrete... una *grossa gomena,* che fortemente lega il Parroco alla sua Cura. Questa *gomena si chiama*: *Residenza.*

Essa tutti gli altri doveri, piccoli e grandi, assomma e racchiude in sè e sta alla vita pastorale, come le fondamenta alla casa.

Infatti con questa parola: Residenza, si vuole significare *non una di-*

---

[1] MATT., XX-12.

mora puramente e semplicemente materiale, ma formale, cioè fattiva. In tanto il Parroco è tenuto a risiedere, in quanto è obbligato ad assolvere *come e quando conviene et «quidem personaliter»* tutti i doveri del suo ufficio.

Cooperatori

3. — Con ciò non si vuole affatto significare, che nel disimpegno di tante e tante mansioni non si possa cercare ed avere un qualche aiuto. In certi casi anzi, come quando la parrocchia è vasta, è obbligatorio farlo [2].

Però si noti:

1) Vi sono delle mansioni, alle quali, salvo il caso di vera necessità fisica o morale, il Parroco non può abdicare, scaricandole abitualmente su altri. Così il Parroco non può esimersi del tutto dal confessionale, specialmente quando è *nominativamente richiesto,* e peccherebbe, se pur andando *«praeberet se morosum ac difficilem»*, borbottando cioè e mostrando segni di impazienza, perchè, in tal caso, distoglierebbe i fedeli dai Sacramenti, e sarebbe lo stesso che non andarci; nè ai suoi Vicari darebbe buono esempio.

In modo particolare la predicazione è un officio riservato al Parroco: *«Parochus huic obligationi nequit per alium habitualiter satisfacere, nisi ob iustam causam ab Ordinario probatam»* [3].

2) Il vero e proprio Pastore delle anime, in tutti i casi, è e rimane sempre il Parroco; egli *«per se et non per alium debet pascere et cognoscere oves suas»*. Onde non può stare tranquillo in coscienza quel Parroco, che, a detta di Benedetto XIV, riversa sopra gli Economi i lavori più onerosi e importanti, e per sè riserba solo le faccende di poco conto [4].

Non meno biasimevole sarebbe quel Parroco, che rimettesse tutta la cura ai Vicari, ed esclusivamente a sè riservasse il battesimo e il matrimonio aristocratico, le funzioni più solenni dell'anno, qualche cerimonia religiosa-civile, ecc. Tanto e tanto sarebbe una residenza materiale o giù di lì. Ammonisce lo stesso Benedetto XIV: *«Certum est parochos lethali crimini obnoxios esse, qui praesentia solum assident, nullaque causa impediti, otio marcescunt»* [5]. E ciò naturalmente anche quando i Vicari fossero idonei non solo, ma forse meglio di lui corrispondessero alle aspettative del pubblico [6].

---

[2] A norma dei cc. 475 e 476, ogni Vicario deve avere una conveniente remunerazione, falcidiandola dai frutti del Beneficio, anzichè racimolarla qua e là, ricorrendo a dei ripieghi poco corretti, quasi del tutto inadatti a raggiungere il fine desiderato.

[3] Can. 1344 § 2.

[4] Pres. CAPPELLO, *Summa I. C.*, vol. II, n. 526.

[5] Pres. TANQUEREY, *Brevior Synopsis Th. M.*, n. 714.

[6] Cfr. BUCCERONI, *Institutiones Theol. M.*, vol. II, n. 229.

Deficienze dei Vicari

4. — Naturalmente possono i Vicari venir meno ai loro doveri. Chi ne risponde? Di ogni eventuale deficienza dei Vicari, piccola o grande che sia responsabile è sempre il Parroco [7], poichè la missione, che essi svolgono, è sempre sotto la diretta e immediata sorveglianza e responsabilità del Parroco. E ciò va detto anche se la causa fosse da attribuirsi non a mala volontà, ma a deficienza intellettuale. Avvengano le omissioni per incapacità o per pigrizia, il Parroco non deve ignorarle; onde l'una delle due: o li dimette o supplisce lui, il Parroco. Nella peggiore delle ipotesi li deputi a uffici meno importanti.

5. — Mai a sua discolpa potrà dire: Ma il Vescovo me li ha approvati, quindi posso fidarmi di loro.

L'approvazione del Vescovo richiedesi per il retto governo della Diocesi; egli deve sapere chi sono coloro, che vanno a lavorare nella sua vigna, e per concedere le convenienti facoltà, esclusa *la intellettuale,* che non è in suo potere comunicare a chicchessia. Onde se il Parroco presenta un cotal soggetto, ovvero, offerto, se ne contenta, è suo stretto dovere supplire dove scorge e sospetta manchevolezze.

In tutti i casi, se pure, l'approvazione dell'Ordinario può costituire una cotal garanzia dell'idoneità del Cooperatore, non mai della diligenza e dell'attaccamento al proprio dovere. Su ciò deve invigilare il superiore immediato: il Parroco [8].

II — Questione di fatto

Diritto del Parroco

6. — In questa cornice di doveri, nè pochi nè lievi, inquadriamo la condotta del Parroco, così come ci è prospettata dal caso.

Senza alcun dubbio il Parroco *utitur iure suo,* nel chiedere i due Vicari e servirsi dell'opera loro, nel miglior modo possibile, nello svolgimento del ministero pastorale. Per quanto il Codice [9] abbia specificato le varie fonti, dalle quali i Vicari possono derivare le loro attribuzioni, e cioè: *a*) gli Statuti diocesani; *b*) le Lettere di deputazione dell'Ordinario; *c*) la Commissione del Parroco; nel fatto è sempre il Parroco che decide tutto e ordina tutto. Il Vescovo lascia fare e approva. Ed è logico: nessuno può

---

[7] Can. 476 § VII.
[8] Can. 476 § 7.
[9] Ivi § 6.

meglio conoscere i bisogni del suo popolo, come il Pastore immediato e diretto. Quindi che abbia Sempronio affidato a un Sacerdote il catechismo ai piccoli, e ad un altro la catechesi agli adulti, nulla di male, presupposta l'idoneità sopratutto per la catechesi. In nessun modo però sarebbe lodevole la sua condotta, se, durante il catechismo ai fanciulli, non distratto altrove, in altro ufficio pastorale, egli se ne stesse a contemplare il tempo che fa.

Mobilitazione generale

7. — Sanno tutti, che, mentre per la catechesi basta uno a cavarsela con onore, per il catechismo viceversa sono necessari molti. Se dietro le varie e pressanti istruzioni della S. Sede, gli Ecc.mi Vescovi hanno ordinato classi distinte, e, possibilmente, separate anche per sesso, fa d'uopo di maestri e maestre su larga scala. A ragion veduta il Codice [10] dà facoltà agli Ordinari di potere obbligare, come di fatto hanno obbligato, tutti i Sacerdoti secolari e regolari, che si trovano nell'ambito della parrocchia, a prestare l'opera loro in aiuto del Parroco. Infine un'Istruzione della S. Congregazione dei Religiosi un eguale dovere lo estende anche alle Suore [11].

Ora se ciò si è fatto. è stato non per esonerare il Parroco; ma per trovargli aiuti nel maggior numero possibile. Ma se il Parroco si mette in disparte, gli effetti salutari, che si attendono dal provvedimento straordinario, verrebbero inesorabilmente frustrati dalla ostentata inerzia del Capo. Poichè è logico: tutti i lavoratori, sia di ruolo: i Vicari, sia avventizi: Sacerdoti, Religiosi e Suore, nel vedere o notare, che mentre essi lavorano, colui, che *ex stricto officio* dovrebbe essere all'avanguardia, se ne sta indebitamente assente, mormorano, e, se pure non abbandonano il campo, rallentano le briglie alla volontà, e riducono al minimo la loro attività.

Predicazione

8. — Veniamo al nocciolo della questione. Il lamento di cui sopra, con il relativo rilassamento nel lavoro si accentuerebbe, quando i cooperatori vedessero il Parroco allontanarsi a scopo di lucro.

Passi pure nella ipotesi di un caso sporadico; ma nella nostra fattispecie, apparisce una certa ripetizione, e fanno pure capolino le conseguenze dannifiche: omissione del catechismo agli adulti e dell'omelia.

9. — La predicazione in parola non entra nel novero delle cause canoniche. che legittimano l'assenza del Parroco: nè poteva esserlo, poichè essa,

---

[10] Can. 483 § 1°.

[11] 25 nov. 1929.

se mai, costituisce un vantaggio economico del Parroco, non una utilità o necessità del suo gregge; anzi, come si è notato, il gregge ne patisce danno.

« *De micis* »

10. — Nessun Parroco, per diritto divino o ecclesiastico, può dire: *Et alias oves habeo, quae non sunt ex hoc ovili, et illas oportet me adducere* [12].

Sulla sua bocca invece starebbero bene queste altre: *Non sum missus nisi ad oves... Domus Israel* [13]. Questa *Domus Israel,* ognuno lo comprende facilmente, è la propria parrocchia.

Che se poi... se poi si volesse vedere se sia o non sia il caso di permettere, *ut catelli edant de micis, quae cadunt de mensa* [14]; dato e non concesso, che per davvero ci fossero briciole di tempo disponibili per l'ovile altrui, dovrebbe giudicarlo l'Ordinario.

Presupposto necessario

11. — Onde, ritornando al caso, se il Parroco, non alla chetichella, ma con il debito permesso, si è recato a predicare altrove, può stare tranquillo in coscienza; dato, come inoppugnabile, un necessario presupposto.

Il Vescovo, nel dare un permesso di tal genere, anche se non lo dice esplicitamente, lo subordina sempre alla « *conditio sine qua non* » *che lo svolgimento del servizio religioso,* nella propria parrocchia non abbia a soffrirne ristagno alcuno. Il che dolorosamente avviene nel nostro caso: è venuta a mancare l'omelia, è mancata pure la catechesi. Evidentemente le cose non furono esposte al Superiore come stavano nella loro realtà. Che se pure il Parroco in questione, in coscienza, potrà essere scusato una prima volta, quando, fidando nella buona volontà dei suoi Vicari, non sospettava le lamentate omissioni, questa attenuante non avrà più valore, se si vorrà accampare in seguito, allorchè le omissioni, divenute alquanto frequenti, forse anche in altri campi, non potevano essere ignorate, in buona fede, dal Parroco. Rientrando esso in sede, è ammissibile che qualcuno non renda edotto il Capo di quanto non hanno fatto i cooperatori? Indubbiamente ci saranno di quelli, che, senza esserne richiesti, informeranno il Parroco di tutto ciò che è avvenuto durante la sua assenza.

---

[12] JOAN., X, 16.
[13] MATT., XV, 24.
[14] Ivi, 27.

Azione Cattolica

12. — E l'Azione Cattolica dove si lascia? Tutti ormai sanno che essa fa parte del ministero pastorale; se non sorpassa, certo condivide con la catechesi, il catechismo, l'amministrazione dei Sacramenti ecc. l'importanza e la necessità. Nè alcuno si scandalizzi, se affermiamo, che essa richiede braccia, lavoro e tempo non indifferente!

Ora le riunioni dei vari Gruppi, le assemblee, i consigli parrocchiali ecc. nella quasi totalità dei nostri paesi, a fondo rurale, debbono aver luogo assolutamente in giorno festivo. Poichè di essa Azione Cattolica il Parroco deve essere l'anima e il cervello, a curarla come si conviene, in esso dovremmo avere il moto perpetuo, o per dirla con una frase nuova: un dinamismo eccezionale.

Nè dobbiamo dimenticare, che la Domenica, per molti altri rispetti, è per il Parroco sempre una giornata campale: le confessioni, i battesimi, le carte matrimoniali ecc. dai fedeli sono sempre accumulati e riservati per la Domenica. Protesti pure il Parroco, il popolo non ci sente, e per non causare un qualche arresto alle sue faccende rurali, anche di Domenica va a chiamare il Parroco per gli ultimi Sacramenti!

Con un lavoro così intenso e vario come può il Parroco lasciare il suo posto? Se mi togliete il capo, con certezza matematica, avverrà il trauma... spirituale.

Obiezione

10. — Si dirà: E quando il Parroco è ammalato?... La malattia o altro accidente simile potrà colpire anche i Vicari; anzi in qualche caso eccezionale, e Parroco e Vicari possono essere simultaneamente e legittimamente impediti. E allora? Si fa quel che si può: necessità non ha legge.

Diciamo ancora di più. Anche all'infuori di malattia o di altro incomodo proprio, data la vastità della parrocchia, può benissimo darsi, che vengano chiamate di urgenza per opposti luoghi e proprio nell'ora della Messa solenne o del catechismo o della catechesi. Si dovrebbe chiedere a Domineddio il dono della ubiquità o della bilocazione?

Non c'è questo bisogno di forzare la mano a Domineddio per far miracoli. Semplicemente c'è da ricordare e applicare il noto principio morale: nel conflitto di due leggi prevale quella, che è d'ordine superiore. Così la legge naturale la vince sulla positiva; la legge divina prevale su quella umana; la ecclesiastica sulla civile. Nel fatto nostro il viatico e la confessione del moribondo passano avanti alla catechesi e al resto.

11. — Si tenga però presente che nessuna affinità può mettersi avanti

della malattia, dell'epidemia ecc. con la predicazione. Chi vorrà riconoscere ad essa la natura di forza maggiore?

Le vacanze

12. — Potrebbe il Parroco ancora sussumere: Il Diritto mi accorda due mesi di vacanze; ed è in mio potere prendermele come voglio: di seguito o a intervalli [15].

Scegliendo il secondo metodo, posso benissimo farvi cadere qualche domenica; almeno sino alla concorrenza da otto a dieci; quante ciò nè potrebbero contare i due mesi continuativi. È logico?

Logico fino a un certo punto.

13. — *Il diritto alle vacanze non è assoluto,* per una giusta e grave causa, l'Ordinario può restringerlo, come pure allargarlo. In tutti i casi è indispensabile, in antecedenza, provvedere a un sostituto nel governo della Parrocchia. Tale sostituto spetta al Vescovo approvarlo, ma non trovarlo. Onde, nell'impossibilità di averlo, almeno per quella circostanza, il Parroco non può muoversi; e, se data l'urgenza del caso, non ci fosse altro mezzo, che avvalersi dell'opera del Parroco viciniore, è chiaro che allora l'assenza dovrà ridursi ai minimi termini: cioè al puro necessario.

Al riguardo il Codice è molto esplicito: « *Si Parochus repentina et gravi de causa discedere atque ultra hebdomadam cogatur abesse, quam primum per litteras Ordinarium commonefaciat, ei indicans causam discessus et Sacerdotem supplentem, eiusque stet mandatis* ».

« *Etiam pro tempore brevioris absentiae Parochus debet fidelium necessitatibus providere, maxime si id peculiaria rerum adiuncta postulent* » [16].

Da questi due commi apparisce chiaramente, che l'assicurazione del servizio religioso è indispensabile, assoluto, tantochè mentre si può passare sopra il permesso dell'Ordinario, quando l'assenza non oltrepassa la settimana, non è mai lecito passare sopra l'assitenza religiosa del popolo. Questa bisogna assicurarla preventivamente, anche quando il Parroco è costretto ad allontanarsi per un solo giorno!

14. — Ciò posto, domandiamo: in questo regime di rigore come potrà il Parroco rompere la consegna o abbandonare la sua trincea.

a) per una causa non legittima:

b) con la prescienza del danno, che ne deriva alle anime?

Che se talvolta il Vescovo chiude un occhio, quando è in giuoco, non dico la salute delle anime; ma un certo svantaggio, al sopraggiungere di

---

[15] Can. 465 § II.

[16] Can. 465 §§ V e VI.

una causa proporzionatamente grave, quale sarebbe, ad esempio, un bisogno fisico o morale proprio o della famiglia o della stessa parrocchia; questo «occhio» non può, nè, deve chiuderlo, quando si mette avanti una pura e semplice utilità economica. Si suppone e, fino a prova in contrario, dobbiamo ritenerlo come inconcusso: *al necessario del Parroco provvede la dote del Beneficio, provvedono gli avventizi, che derivano dal ministero pastorale medesimo.*

Il Canone 1427

15. — Sotto voce vorremmo dire al Parroco: Non insista troppo nella sua tesi, non spinga le cose agli estremi, nel suo stesso interesse!

Se i fatti sopra lamentati accadessero con una certa frequenza, quando pure Parroco e Vicari lavorassero indefessamente, la conseguenza legittima da tirarsene, sarebbe questa: «*messis quidem multa, operarii autem pauci*» [17]. E allora una delle due: o si chiede un altro aiuto stabile, o bisogna prepararsi a subire un prossimo smembramento della Parrocchia, a norma del Can. 1427.

Si vuole evitare questo provvedimento estremo? rinunzi il Parroco alla... predicazione, raddoppi il suo zelo, lavorando in silenzio.

Il silenzio anche qui è una gran bella cosa. Cerchi di essere parco nel far presente al Superiore certi... eroismi di zelo pastorale; parli assai poco della molteplicità dei lavori straordinari, cui deve attendere. Autopanegirici di tal genere potrebbero produrre nell'animo del Superiore idee diverse da quelle, che frullano nella nostra testa.

Si vuole che si dica: pane, pane? Eccolo. Il Parroco magnifica, ad ogni piè sospinto il suo grande zelo, nell'intento di averne lode, plauso; l'Ordinario, stanco di udire, in tante edizioni, la medesima canzone, potrà, nella sua mente, maturare un'idea un po' diversa: rincrescendogli di oberare più a lungo di un lavoro tanto improbo il povero Parroco, ricorrerà al Can. 1427.

Perciò... perciò acqua in bocca. Se del caso, penserà il Signore a far conoscere e apprezzare il lavoro, che si compie nel silenzio.

(*continua*).

Can. Dr. Luigi Cozza

---

[17] S. Matt., IX, 37.

La nomina del Vicario Sostituto

È difficile vi sia un parroco che una o più volte all'anno non debba allontanarsi per qualche tempo dalla sua parrocchia e lasciarvi un sostituto durante la sua assenza. Per questo motivo ho creduto conveniente e utile esporre le disposizioni canoniche riferentisi alla nomina del Vicario Sostituto, disposizioni contenute nel canone 465, §§ 4, 5, 6, e dalle quali si inferisce chiaramente che spetta al Parroco il diritto di nominare il Vicario Sostituto. Ecco lo scopo di questo articolo.

Il canone citato stabilisce che « semprecchè il parroco si assenti per più di una settimana, oltre la legittima causa, deve avere licenza scritta dall'Ordinario, e lasciare in suo luogo un vicario sostituto che deve essere approvato dall'Ordinario. Se una causa grave e improvvisa lo obbliga ad assentarsi per più di una settimana, notifichi, quanto prima per lettera all'Ordinario la causa della sua assenza, il supplente che ha lasciato e si attenga ai suoi ordini. Anche per assenze minori il parroco deve provvedere alle necessità dei suoi parrocchiani massimamente se lo esigono circostanze speciali ».

1) Dalla semplice lettura del canone si deduce che appartiene al parroco nominare il vicario sostituto, perchè questo e non altro può significare la frase « lasciare un vicario sostituto », rimanendo all'Ordinario il diritto di approvarlo o disapprovarlo, e dovendo il parroco in quest'ultima ipotesi nominare un altro sacerdote. Se il Vescovo nominasse il sostituto, sarebbe Lui e non il parroco che lascierebbe il vicario sostituto nella parrocchia. Di più, nel caso del § 5 (assenza improvvisa) il sostituto lasciato e nominato dal parroco esercita validamente e lecitamente le funzioni parrocchiali prima dell'approvazione dell'Ordinario, e pertanto senza l'approvazione dell'Ordinario. Sebbene, quindi, il parroco sia obbligato a notificare all'Ordinario la causa dell'assenza e il sostituto; l'adempimento o il non adempimento di tale obbligo non tocca la validità della nomina.

Anche per l'assenza di una settimana (§ 6) il parroco nomina il suo sostituto senza bisogno di alcuna approvazione episcopale. E non si obbietti che nei §§ 5 e 6 il codice chiama il luogotenente del parroco *supplente* e non *sostituto;* perchè nel c. 474 il supplente viene chiamato sostituto, e i canonisti, in maggioranza, continuano a chiamarlo sostituto, e con ragione, poichè essendo le sue facoltà le stesse, « non vi è nessuna differenza sostanziale tra il supplente e il sostituto » (« Mon. Eccl. » Nov. 1936, p. 352).

Tutto questo vuol dire che l'approvazione dell'Ordinario è una condizione estrinseca del costituirsi il vicario sostituto, quantunque *conditio sine*

qua non, e imposta per giuste ragioni di gerarchia e buon governo; la nomina del parroco invece ne è la causa efficiente.

Si ha una conferma di quanto si è detto nel caso del parroco religioso, poichè il Codice esige allora l'approvazione dell'Ordinario e del Superiore. Se si pretende quindi dire che spetta all'Ordinario la nomina del sostituto per l'unica ragione che il Codice gli riserva il diritto di approvarlo, dovremmo concludere per la stessa ragione e a filo di logica che anche il Superiore ha uguale diritto e si avrebbe l'enormità giuridica di una doppia nomina per la stessa carica. È vero che l'approvazione dell'Ordinario è più necessaria che quella del Superiore, ma come atti giuridici appartengono tutt'e due alla stessa specie di semplice approvazione.

2) La disposizione del Codice è presa quasi letteralmente dal Conc. Tridentino Sess. XXIII Cap. I: « Quandocumque eos (parochos) abesse contigerit vicarium idoneum ab ipso Ordinario approbandum relinquant »; e per conseguenza secondo il c. 6 deve essere giudicata d'accordo con la interpretazione data dalle autorità e commentatori del Diritto antico. Che insegnano essi?

Innocenzo XIII nella Const. Apost. Ministerii, 13 Maggio 1723, dice: « Et nihilominus ubi praedicti vicarii temporarii a parochis nominati vel assumpti fuerint... » Giraldi nella « Expos. J. Pontif. » è categorico: « Si noti che il vicario sostituto che il parroco deve lasciare nella sua assenza non deve nominarlo il Vescovo ma lo stesso parroco previo esame e approvazione del Vescovo, come lo dichiarò la S. C. del Concilio in *Zamorensi* 29 Set. 1591, e 23 luglio 1622 ».

Non meno espliciti sono i commentatori del Codice. Il P. Regatillo in « Questioni Canoniche » p. 603 sostiene che « le parole del canone paiono chiaramente significare che si concede al parroco la facoltà di nominare il Vicario Sostituto, e maggiormente si dilucida questa sentenza alla luce dei documenti e risposte emanati dalla S. Sede interpretando il Tridentino, da cui è preso il nostro canone ».

Chelodi, « De Pers. » p. 354 dice « Vicarius substitutus dicitur cum parochus abest a paroecia. Quod in duplici casu contingit: 1) si parochus ultra hebdomadam discedit; 2) si remotus est, a causa nondum finita quia ad S. Sedem appellavit. In primo casu parochus Vicarium constituere debet, in altero Ordinarius ». L'autore usa una sola volta il verbo « constituere » riferendolo tanto al parroco quanto all'Ordinario, dunque, in tutti i due casi, significa lo stesso; e come il dire che l'Ordinario « constituit vicarium » è dire che lo nomina, lo stesso deve significare il dire che il parroco « constituit vicarium ».

La stessa dottrina insegnano Vermeersch *Epit. J. Can.* t. I, p. 286; Blat L. II, p. 514; Bonnaert *Jus Pont.* 1927, p. 72, e il P. Vidal il quale

nel libro « De Personis », p. 794 afferma: « Nominatio (vicarii substituti) in primo casu (cum parochus est absens ob quamcumque causam) pertinet ad parochum, qui tamen, si absentia debet durare ultra hebdomadam, debet approbari ab Ordinario ».

Questa approvazione dell'Ordinario prescritta dal c. 465 è necessaria per la liceità della nomina; ma, si esige anche per la validità?

Prima dell'anno 1922 gli autori discutevano e non pochi (fra questi il P. Muñiz, *Diritto Parrocchiale*, n. 268) basandosi sul § 5 del can. 465 e sul can. 11, sostenevano che la nomina del sostituto senza l'approvazione dell'Ordinario era illecita ma valida. La commissione Canonica nel luglio del 1922 rispose a una consultazione che il sostituto prima dell'approvazione vescovile non poteva assistere validamente e lecitamente ai matrimoni. In seguito a questa risposta gli autori esigono l'approvazione dell'Ordinario per la validità della nomina, quantunque dice il P. Regatillo, l. c., « questo non si raccoglie chiaramente da detta risposta ».

3) Non mi sarei trattenuto si a lungo a dimostrare che spetta al parroco il diritto di nominare il vicario sostituto dato che gli autori sono unanimi in questa dottrina; ma mi vi ha obbligato il fatto che nella *Rivista Ecclesiastica* di Buenos Aires, Marzo 1937, p. 136, si afferma e si pretende dimostrare che « non è il parroco ma l'Ordinario che nomina il Vicario Sostituto », e che « l'unico diritto del parroco è quello di presentare un candidato all'Ordinario perchè questi lo nomini vicario sostituto ».

Questa dottrina nuova attribuisce al parroco un diritto di presentare che non s'accorda col concetto del « ius praesentationis » in Diritto Canonico. Difatti tale diritto si esercita unicamente nel caso di un ufficio vacante (can. 1455) e se si tratta del titolare definitivo. Il sostituto invece si incarica di una parrocchia non vacante e transitoriamente. Di più il « ius praesentationis » conferisce al presentato e approvato un semplice « ius ad rem » (can. 1466), mentre il sostituto lasciato dal parroco e approvato dall'Ordinario può esercitare tutte le funzioni parrocchiali senza necessità di altra provvisione canonica.

In seguito la detta Rivista citò la risoluzione della P. Commissione per l'interpretazione del C., luglio 1922, per argomentare così: « Da questa risoluzione deduciamo che se il Vicario Sostituto non può assistere nè validamente nè lecitamente ai matrimoni prima dell'approvazione dell'Ordinario, non è valido sostituto senza la sua approvazione, e per conseguenza chi lo nomina non è il parroco ma l'Ordinario ». Quest'ultima conseguenza non è logica perchè non contenuta nelle premesse, giacchè in queste si parla soltanto della necessità dell'approvazione vescovile, la quale non ha nulla che vedere con la nomina. Approvare e nominare sono concetti completamente

distinti. Tutti i canonisti da Innocenzo XIII in poi, insegnano che il parroco nomina e il Vescovo approva o disapprova.

Finalmente la medesima Rivista raccomanda la lettura del P. Muñiz, opera cit., numeri 267, 268; raccomandazione che fa meraviglia perchè Muñiz, questo esimio Auditore di Rota della Nunziatura di Madrid, negli stessi numeri citati comincia i paragrafi insegnando una dottrina diametralmente opposta a quella della Rivista. Nel n. 267 dice: « Al parroco assente appartiene d'ordinario nominare il sostituto, che deve essere approvato dall'Ordinario »; e nel numero seguente afferma che « la nomina del sostituto senza l'approvazione dell'Ordinario è valida quantunque illecita ».

Si domanda: ogni qualvolta il parroco si assenta deve nominare un sostituto? Rispondo. Se si assenta per una settimana o meno, può nominarlo, ma non è obbligato. Può incaricare il parroco più vicino o altro sacerdote perchè assistano i suoi fedeli nei ministeri più urgenti: Estrema Unzione, Battesimi, etc. Se si assenta per più di una settimana ed ha un vicario cooperatore, non è necessario che lo nomini particolarmente vicario sostituto, perchè fra le sue facoltà vi è anche quella di supplire il parroco nelle sue assenze, « parochi vicem supplere », c. 476,·6; « Perfice Munus », febbraio 1933, p. 155. Stocchiero, « Jus Pont. », 1931, p. 224 dice: « Si in paroecia adest unus Vicarius cooperator, parocho quacumque ex causa absente, ipse cooperator efficitur substitutus, quin opus sit approbationis explicitae Ordinarii. Si plures sunt cooperatores, ipso jure efficitur Vicarius substitutus ille qui primus ».

Sac. Rodolfo Colombo

DUBBI

1

Elemosina della messa binata

Un sacerdote in giorno festivo celebra due Messe; tanto nella prima Messa quanto nella binata ritiene l'offerta giustificandosi contro il can. 824 § 2 col fatto che applicherà « ad mentem Episcopi » in un giorno qualunque della settimana senza riceverne offerta. Quel sacerdote agisce in conformità del Diritto?

La risposta che riteniamo più probabile e quasi certa è quella negativa.

Infatti il can. 824 § 2 vieta assolutamente al sacerdote che, celebrando due o più messe nello stesso giorno, ne applica una per titolo di giustizia, di ricevere l'elemosina per l'applicazione dell'altra o delle altre, eccettuato il giorno del santo Natale.

Se un indulto apostolico permette di ricevere per tale applicazione l'elemosina perchè sia devoluta a favore di scopi indicati nell'indulto stesso, questa dispensa dal diritto comune va interpretata come applicabile solo entro l'ambito delimitato dalla concessione pontificia. Sicchè non è lecita la sostituzione fatta dal sacerdote del quale parla il caso, come non agirebbe lecitamente chi, dove non esiste l'indulto apostolico, accettasse l'elemosina per la messa binata dopo averne applicata una per titolo di giustizia, celebrandone poi una durante la settimana senza ricevere elemosina.

LEGISLAZIONE CIVILE

R. D. L. 5 novembre 1937-XVI, n. 2009 *(in Gazz. Uff. 11 dicembre 1937, n. 286)* **concernente il Prestito redimibile 5 % e l'imposta straordinaria immobiliare.**

Omissis

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 3, *n.* 6, *del Regio Decreto Legge* 5 *ottobre* 1936, n. 1743, *si applicano agli Enti Ecclesiastici del culto cattolico ed a qualsiasi altro Ente di culto ammesso nello Stato, per i beni loro regolarmente intestati quando la personalità giuridica sia stata debitamente riconosciuta.*

Gli Enti Ecclesiastici del culto cattolico che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e la regolarizzazione di atti contemplati nell'art. 29, *lett.* f) *del Concordato con la S. Sede, ed abbiano effettuato il trasferimento dei beni dagli attuali intestatari entro il termine del* 6 *giugno* 1938, *stabilito dalla legge* 2 *aprile* 1936, *n.* 618, *sono esenti dall'imposta straordinaria immobiliare con effetto dal* 1° *gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno perfezionato detto trasferimento.*

Art. 4

All'art. 4 *del R. Decreto Legge* 5 *ottobre* 1936, *n.* 1743, *vengono aggiunti i seguenti comma:*

« Gli sgravi delle normali imposte dipendenti da cause di carattere per-« manente hanno effetto anche nei riguardi dell'imposta straordinaria im-« mobiliare con la stessa decorrenza.

« Agli effetti dell'imposta medesima si tiene conto, con decorrenza dal

« 1° *gennaio successivo, degli atti traslativi della proprietà, nonchè dei tra-*
« *sferimenti a favore di enti esenti* ».

Omissis.

ANNOTAZIONI

Questo Decreto Legge negli articoli sopra riprodotti affronta e risolve alcuni dubbi che si erano presentati nell'interpretazione del R. D. L. 5 ottobre 1936, n. 1743, relativo al Prestito redimibile 5 % e all'imposta straordinaria immobiliare; nel quale Decreto all'art. 3, n. 6, si stabiliva un'esenzione a favore degli Enti Ecclesiastici *aventi scopo di culto e di beneficenza,* esenzione che il R. D. 10 novembre 1936, n. 1933, contenente norme complementari integrative, chiariva riferirsi anche agli Enti Ecclesiastici *aventi fine di istruzione.*

Nell'interpretazione di queste due disposizioni, mentre era chiaro che l'esenzione doveva ritenersi estesa a tutti gli Enti Ecclesiastici legalmente riconosciuti a norma dell'art. 29 del Concordato, era sorto dubbio circa il trattamento spettante agli Enti Ecclesiastici che al 5 ottobre 1936 (data del predetto R. Decreto) non avessero ancora ottenuto o non avessero ancora chiesto al Governo italiano il riconoscimento della personalità giuridica, ed a quegli altri che, pur avendo conseguito il riconoscimento della personalità giuridica, non avessero ancora chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione governativa per il trasferimento a nome dell'Ente dei beni posseduti a mezzo di interposta persona.

Con gli articoli 3 e 4 del R. D. 19 novembre 1937 vengono chiariti alcuni degli accennati dubbi, e precisamente viene chiarito (art. 3) che l'esenzione di cui all'art. 3 n. 6 del R. D. 5 ottobre 1936 si applica soltanto agli Enti Ecclesiastici « *per i beni loro regolarmente intestati quando la personalità giuridica sia stata debitamente riconosciuta* », e non può quindi essere invocata se non quando l'Ente abbia ottenuto il riconoscimento ed abbia effettuato il formale trasferimento dei beni.

Tale norma — che sarebbe stata eccessivamente rigorosa poichè molte Comunità soltanto in epoca recente hanno iniziato le pratiche per la regolarizzazione della loro posizione agli effetti civili — viene però temperata dalla norma del successivo articolo 4, in cui si dispone che l'esenzione dell'imposta, negata fino a che i beni siano posseduti da interposta persona, possa però sempre essere invocata allorchè i beni vengano trasferiti all'Ente legalmente riconosciuto. Nel qual caso l'esenzione spetterà a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il trasferimento si è perfezionato.

Un altro dubbio è stato invece prospettato. Poichè l'art. 3 sopra trascritto parla di un termine fissato al 6 giugno 1938, è necessario, per poter

beneficiare dell'esenzione dalla imposta, che il trasferimento dei beni si perfezioni entro tale termine ?

Riteniamo che occorra distinguere.

Il termine del 6 giugno 1938, fissato già dalla legge 2 aprile 1936, n. 618, riguardava tassativamente l'ipotesi contemplata dall'art. 29 lettera *f*) del Concordato, ossia la sanatoria di atti compiuti da Enti Ecclesiastici sotto l'impero della legislazione pre-concordataria senza l'osservanza delle leggi civili (Associazioni di fatto che abbiano acquistato a proprio nome: Enti riconosciuti che abbiano acquistato beni immobili contrariamente a qualche norma di legge o senza l'autorizzazione dell'Autorità Governativa; ecc.). Nessun termine era invece stabilito per l'altra ipotesi — connessa, ma diversa — contemplata dal secondo comma dell'art. 29 lettera *b*), ossia il trasferimento all'Ente giuridicamente riconosciuto di beni già effettivamente posseduti a mezzo di interposta persona.

Riteniamo quindi che, malgrado la dizione letterale non troppo chiara usata nel secondo comma dell'art. 3 sopra trascritto — dizione che potrebbe lasciar adito a qualche perplessità —, il termine del 6 giugno 1938, ivi richiamato, debba riferirsi alla regolarizzazione degli atti contemplati dall'articolo 29 lett. *f*) del Concordato, e non al trasferimento dei beni effettuato a norma dell'art. 29 lett. *b*) del Concordato stesso; e che pertanto tale trasferimento, ancorchè perfezionato dopo il 6 giugno 1938, dia sempre diritto all'esenzione, con decorrenza beninteso dal 1° gennaio successivo.

Varie altre questioni potrebbero ancora prospettarsi al riguardo; ma la ristrettezza dello spazio non ci consente di svolgerle compiutamente. Ci riserviamo tuttavia di ritornare, occorrendo, sull'argomento per risolvere i dubbi che ci venissero formulati dai lettori.

Avv. Giulio Merlini

RECENSIONI

Emile Mersch, S. J., *Le corps mystique du Christ*. Études de théologie historique. Paris, Desclée de Brouwer, 1936. Ed. II, 2 voll., pag. 860.

Quest'opera costituisce il vol. 28° e 29° della Sezione Teologica nel *Museum Lessianum*. Opera, e non solo per la mole (più di mille pagine complessivamente), davvero imponente: se il recensore può facilmente dire dell'importanza eccezionale di essa, come quella che, attraverso un esame minuto, diligentissimo e documentatissimo studi l'organismo misterioso e pur reale per il quale ogni cristiano è unito al Cristo e agli altri cristiani, non può parimenti seguire nei dettagli (che speso sono interessantissimi) l'A., perchè ciò equivarrebbe a dover citare pagine e pagine.

È uno dei libri che (a nostra conoscenza) più a fondo penetra nel capolavoro del soprannaturale cristiano. Se pensiamo brevemente al tremendo ondeggiamento che attualmente sconvolge folle e folle di coscienze, anche cristiane, possiamo e dobbiamo piangere con esse e per esse su questa dolorosa verità: la realtà più unificatrice fra individui, città, nazioni, è quasi totalmente e universalmente misconosciuta! La maggior parte dei cristiani — ci si chiude il cuore a scrivere queste parole — non conosce il corpo mistico del Cristo.

L'argomento è d'altra parte così misterioso che pur essendone noi certissimi per fede (quale sicurezza maggiore?) pure, nella nostra non so se debolezza o legittima ansia di conoscere tesori nostri, desideriamo di sentirci ripetere dalla bocca della Chiesa, dalla sua tradizione, codesta dolcissima verità. Al legittimo desiderio di studiosi e di persone che vogliano, secondo la bella parola cristiana, edificarsi, viene incontro l'A., e ci conduce con marcia lenta ma sicura attraverso le affermazioni di Gesù stesso, di Paolo (« cor Christi »), di Giovanni; dei Padri, dalla Didaché, da Ignazio, a Giovanni Grisostomo, Cirillo Alessandrino — al quale sono dedicate più di 100 pagine — i teologi dell'alto medioevo, gli scolastici e, fra i moderni, la scuola francese: De Bérulle, Condren, Olier. La marcia persegue, attraverso gli innumerevoli scorci, l'unica mèta: l'affermazione ininterrotta del Corpo Mistico. È commovente vedere la continuità della tradizione, pure attraverso le differenze e peculiarità singolari, degli autori e dei tempi nei quali vissero, sì che più luminosa brilla luminosa la verità.

Ciò che rende sommamente utile la lettura meditativa (consideriamo quest'opera un impareggiabile libro di meditazione per ogni cristiano che la coltura sua sviluppi anzitutto sui tesori suoi) dell'opera, è il poter mettere in relazione, ad ogni tratto, qualche punto di dottrina (o dogma o morale) con il Corpo mistico.

L'alto valore scientifico dell'opera, non tocca a noi dirlo; ma questo dobbiamo assolutamente affermare: la scienza qui, poichè non è disgiunta dalla carità, davvero edifica.

Il libro è di piacevolissima — per chi, s'intende, vi sia un po' ferrato — lettura. L'A. ha scritto con il cervello, con la dottrina, ma anche col cuore. Cosa purtroppo, non comune, specie in trattazioni teologiche.

Ogni capitolo è seguito da un'abbondante e aggiornata — per quel che abbiamo notato in più d'un caso — bibliografia. Alla fine del II vol. sono due tavole importantissime: quella dei testi scritturali (una semplice occhiata alla frequenza dei rimandi convincerà il lettore della frequenza con cui è adombrato il mistero augusto) e quella, alfabetica delle materie. La quale ultima è prezioso strumento di lavoro per chi voglia approfondire questo o quel punto di dottrina in relazione e in funzione del Corpo mistico.

Orizzonti davvero sconfinati e dovizia di consolantissime ricerche.

È vero, come dice il Lebreton — nella succosa prefazione all'opera — che le realtà più profonde della nostra vita spirituale sono anche quelle che meno conosciamo. Quanti — anche non teologi di professione — avranno la fortuna di leggere tutta questa trattazione, potranno dire d'aver davvero fatto un bel passo avanti nella conoscenza (a cui dovrebbe seguire la meditazione) d'un mistero basilare per la vita e la pietà cristiana.

Siamo grati all'A. che con questa opera d'importanza fondamentale per chiunque si occupi del problema, ci ha offerto con maestria, chiarezza e amore, il risultato di molti e molti anni di lavoro.

PAOLO ROASENDA

UGO LATTANZI, *Il primato universale di Cristo secondo le S. Scritture.* Roma, Lateranum. Nova Series, an. III, n. 1, 1937, p. VIII-146 - L. 15.

Leggevamo mesi fa uno scritto del P. Leonardo Bello: *De universali Christi primatu atque regalitate* (Romae, ap. Colleg. S. Antonii, 1933), e, sfogliando ancora una volta la mirabile enciclica « Quas Primas » di Pio XI, sentivamo il bisogno d'uno studio che ci presentasse i dati delle scritture sull'argomento così affascinante.

Quanti cristiani, purtroppo, anche dotti, ignorano che s'intenda per primato universale di Cristo!

E l'ignoranza è tanto più dolorosa quando si tratti di studiosi che potrebbero e dovrebbero orientare la loro attività attorno a quest'idea madre, vedere le vicende tutte del creato e della storia in funzione di questa idea primigenia.

Dio nell'economia della creazione, della redenzione, della santificazione, ha subordinato l'esistenza di tutte le opere divine *ad extra,* alla regalità di Gesù Cristo. Nel Verbo Incarnato di Dio si può vedere la causa finale ed esemplare della creazione di tutti gli esseri.

Questo il tema che tratta il Lattanzi nel suo agile studio, diviso in 2 libri: I. Il Primato Universale della sapienza: Cristo nel Vecchio Testamento; II. Il Primato Universale di Cristo nel Nuovo Testamento.

Sopratutto convincenti sono le pagine che l'A. dedica all'esame dei testi paolini (ai Romani, agli Ebrei, agli Efesini) nei quali è in germe la teoria

È inutile dire che la concezione della tesi come viene presentata dal L. del primato nella storia dell'umanità come in quella della Chiesa è francescana: merito della ricerca è quello di fornire, acutamente vagliati, un'insieme di testi scritturali sui quali saldamente poggia il concetto che Duns Scoto formulò, e che molti e molti studiosi (in parte sono citati dal Lattanzi in appendice, una più completa rassegna si potrà trovare nell'opuscolo sopraricordato del P. Bello: fecero oggetto di severe meditazioni.

È bello, oggi che l'umanità pare vada perdendo il senso della provvidenza nella storia, leggere le conclusioni stringenti alle quali giunge l'A. (p. 127): « Così Cristo ci si rivela, dopo Dio, come il principale Artefice della storia e non solo attraverso la sua immediata, diretta, perenne azione; ma anche attraverso il dominio che egli esercita sopra gli artefici secondarî della storia: gli uomini; nè soltanto gli uomini buoni ma anche i cattivi ». E ancora (pag. 218): « La storia ha un senso ed una finalità: essa fu voluta da Dio per la glorificazione del Suo Cristo, perchè Egli apparisca a tutti, ciò che per divino beneplacito è diventato: primo in tutte le cose ».

Siamo grati all'A. che ci ha dato una pietra di paragone per il nostro lavoro di studiosi e sulla salda base della Scrittura ha difeso uno dei fulgori — il più bello e il più luminoso — che brillano sul volto di Cristo Signore.

PAOLO ROASENDA

P. Matthaeus Conte Carlo a Coronata, O. M. C. — *Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. Vol. V. Index rerum et appendices.* — Taurini, Marietti, 1936. In-8°, VIII-388 p.

Totius praecell. A. operis de Institutionibus Iuris canonici ornamentum dignumque complementum hoc ultimum volumen efformat. Tribus constat partibus nempe:

I^a^ pars. *Index rerum totius operis* p. 1-57 ad melioris methodologiae normam concinnatum.

II^a^ pars. Appendix I. *Bibliographia iuris canonici,* quae separatim enumerat auctores qui ante C. I. C. de eo scripserunt. Optima bibliographia et quae satis et « ad hoc » videtur pro institutionibus quas vocant.

III pars. Appendix II. *Aliqua documenta* S. Sedis p. 189-887. Longum esset omnia referre ideoque in utilitatem lectoris praecipua enumerabimus Index facultatum quinquennalium quae concessae sunt ab Apostolica Sede Ordinariis Italiae. De relationibus dioecesanis. Instructio ad Ordinarios locorum de scrutinio alumnorum peragendo antequam ad ordines promoveantur (omissis quamplurimis de religiosis). Formulae facultatum quas S. C. de Prop. Fide ad Episcopos, Vicarios, Praefectosque Apostolicos ac Missionum Superiores.

Normae Sacrae Romanae Rotae Tribunalis.

Desideratur tantum S. C. de discipl. Sacramentorum Instructio, diei 10 septem. 1936, servanda a tribunalibus dioecesanis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum, cum vol. V illis enim ipsis diebus, quibus cl. P. Matthaei a Coronata opus, prodibat. Ex dictis iam patet volumen valde commendandum quam pluribus lectoribus cl. A. operis.

M. Cartini

Diario della Curia Romana

Benedizione del nuovo Ateneo Lateranense

Il giorno 3 novembre 1937, vigilia di S. Carlo Borromeo, la Santità di N. S. Pio Pp. XI, alla presenza di trentun Cardinali e di moltissimi Vescovi e Prelati, ha personalmente benedetto il nuovo edificio del P. Ateneo Lateranense.

Solenni udienze

Il 24 febbraio 1937, Sua Em. R.ma il Sig. Card. Eugenio Pacelli ha ricevuto in solenne udienza, per incarico speciale del Sommo Pontefice, S. E. il Sig. Raul Contreras, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di El Salvador, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

Il 31 marzo 1937, Sua Em.za Rev.ma il Sig. Card. Eugenio Pacelli ha ricevuto in solenne Udienza, per mandato speciale del Sommo Pontefice, S. E. il Sig.

Dott. Niko Nirosevic-Sorgo, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re di Jugoslavia, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

Il 3 giugno 1937, Il Santo Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Sig. Dott. Dario Echandia, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di Colombia, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

Il 14 ottobre 1937, Sua Santità ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Sig. Dott. Costantino Herdveia, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica del Nicaragua, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

Comunicato

Si vanno pubblicando commenti intorno alle *Norme per l'Amministrazione delle Mense vescovili in Italia*, emanate dalla S. C. Concistoriale.

Si stima opportuno avvertire che essi non sono autorizzati e pertanto non hanno in caso valore di sicura interpretazione.

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Nomine

24 novembre 1936. Il R.mo Mons. Leonida Perrin, *membro della P. Opera della Propagazione della Fede per il Canada.*

24 novembre 1936. Il R.mo Sac. Enrico Cheramy, *membro della stessa P. Opera per la Francia.*

9 dicembre 1936. Il R.mo Sac. Enrico Chappoulie, *Presidente del Consiglio centrale in Parigi della stessa P. Opera.*

23 febbraio 1937. Il R.mo Marco Alaupovic, *Presidente nazionale della stessa P. Opera per la Jugoslavia.*

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

Il 5 gennaio 1937, Congregazione *preparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù del Ven. Servo di Dio Giovanni Nepomuceno de Tschiderer, Vescovo di Trento.

Il 19 gennaio 1937, Congregazione *ordinaria*, nella quale è stata presa in esame la introduzione della Causa del Servo di Dio Adolfo Petit, dei PP. Gesuiti.

Il 16 febbraio 1937, Congregazione *antepreparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù del Ven. Servo di Dio Bartolomeo Canale, dei PP. Barnabiti.

Il 23 febbraio 1937, Congregazione *ordinaria* per trattare:

La riassunzione della Causa di canonizzazione della B. Anna di S. Bartolomeo, Carmelitana Scalza, e della B. Vincenza Gerosa, Confondatrice delle Suore della Carità della B. Capitanio.

L'introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Vitale Giustino Grandin, Vesc. di S. Alberto, della C. degli Oblati di M. Immacolata.

Il 9 marzo 1937, Congregazione *ordinaria* per la discussione di due miracoli, proposti per la canonizzazione del B. Salvatore da Horta, laico professo dell'Ordine dei Frati Minori.

Il 16 marzo 1937, Congregazione *generale*, in cui fu emesso il voto sopra due miracoli, i quali vengono proposti per la canonizzazione del B. Andrea Bobola Martire, sacerd. prof. della C. di Gesù.

Il 6 aprile 1937, Congregazione *preparatoria* per discutere il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dalla Serva di Dio Francesca Saveria Cabrini, fondatrice delle Suore Missionarie del S. Cuore di Gesù.

Il 20 aprile 1937, Congregazione *generale*, nella quale si è discusso e dato il voto sul dubbio delle virtù in grado eroico esercitate dal Ven. Servo di Dio Domenico della Madre di Dio, sacerd. prof. della Congr. dei PP. Passionisti.

Il 27 aprile 1937, Congregazione *antepreparatoria*, nella quale si è discusso il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dalla Serva di Dio Placida Viel, dell'Istit. delle Scuole Cristiane della Misericordia.

L'11 maggio 1937, Congregazione *generale* per discutere e dare il voto:

1° sul dubbio detto del « Tuto » per la canonizzazione del B. Andrea Bobola, della Compagnia di Gesù;

2° sul dubbio delle virtù in grado eroico esercitate dalla Ven. Serva di Dio Anna Maria Javouhey, fondatrice delle Suore di S. Giuseppe di Cluny.

Il 25 maggio 1937, Congregazione *preparatoria* per discutere sopra due miracoli proposti per la canonizzazione del B. Giovanni Leonardi, Conf., fondatore dei Chierici Regolari della Madre di Dio.

Il 1° giugno 1937, seduta *antepreparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù esercitate dalla Serva di Dio Suor Teresa Haze, fondatrice delle Figlie della Croce.

Ill 15 giugno 1937, seduta *generale* per dare il voto su due miracoli, propsti per la canonizzazione del B. Salvatore da Horta, Conf., dell'Ordine dei Frati Minori.

Il 22 giugno 1937, Congregazione *antepreparatoria* per discutere sopra due miracoli, nella causa di beatificazione della Ven. Serva di Dio Maria Giuseppa Rossello, fondatrice delle Figlie della Misericordia.

Il 6 luglio 1937, seduta *preparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù della Serva di Dio Maria Soledad Torres Acosta, fondatrice delle Serve di Maria per la cura degli infermi.

Il 20 luglio 1937, seduta *antepreparatoria* per discutere sopra due miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Domenica Mazzarello, confondatrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Il 26 ottobre 1937, Congregazione *generale* per dare il voto:

1° sul « Tuto » per la canonizzazione del B. Salvatore da Horta, O. F. M.;

2° sulla eroicità delle virtù della Serva di Dio Francesca Saveria Cabrini, fondatrice delle Suore Missionarie del S. C. di Gesù.

Il 9 novembre, seduta *antepreparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù del Servo di Dio Giovanni Battista da S. Michele Arcangelo, fratello di S. Paolo della Croce e suo confratello nella Congreg. dei Passionisti.

Il 23 novembre, Congregazione *generale* per dare il voto sulla eroicità delle virtù del Ven. Carlo Giacinto di Santa Maria, sacerdote professo dell'Ordine degli Eremitani Scalzi di S. Agostino.

Il 7 dicembre, Congregazione, *antepreparatoria* per la discussione dei miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Emilia de Vialar, fondatrice delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione.

Il 21 dicembre, Congregazione *antepreparatoria* per la discussione di due

miracoli proposti per la beatificazione del Venerabile Giustino De Jacobis, Vescovo titlare di Nilopoli e primo Vicario Apostolico dell'Abissinia, della Congregazione della Missione di S. Vincenzo de' Paoli.

SEGRETERIA DI STATO

Nomine

Con Brevi apostolici il Santo Padre Pio XI si è degnato di nominare:

10 luglio 1936. L'E.mo Card. Federico Tedeschini, *Protettore della Pia Unione Primaria dell'Istit. di Madrid.*

28 ottobre 1936. L'E.mo Card. Eugenio Pacelli, *Protettore dell'Istit. delle Suore Adoratrici del SS.mo Sacramento di Buenos Aires.*

28 novembre 1936. S. E. R.ma Mons. Antonio Drapier, Arciv. tit. di Neocesarea del Ponto, *Delegato Apost. dell'Indocina.*

2 dicembre 1936. L'E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni, *Protettore dell'Istit. della B. V. M. (Loreto Nuns) di Rathfarham* (Dublino).

2 dicembre 1936. L'E.mo Card. Luigi Maglione, *Protettore dell'Istit. delle Piccole Suore dei Malati di Mauriac* (Saint-Flour).

5 dicembre 1936. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore della Congreg. delle Oblate dell'Assunzione* (Parigi), *e dell'Istit. delle Suore di S. Tommaso di Villanova.*

6 dicembre 1936. L'E.mo Card. Pietro Boetto, *Protettore dell'Istit. delle Suore di S. Andrea* (Tournai), *e dell'Istit. dei Fratelli della S. Famiglia di Belley.*

13 dicembre 1936. L'E.mo Card. Federico Tedeschini, *Protettore dell'Istit. delle Suore della Carità dell'Ospedale Generale di Montréal, e della Congreg. di N. S. di Montréal.*

13 dicembre 1936. S. E. Rev.ma Mons. Federico Lunardi, Arcivesc. tit. di Side, *Nunzio Apostol. in Bolivia.*

14 dicembre 1936. S. E. Rev.ma Mons. Filippo Cortesi, Arcivesc. di Sirace, *Nunzio Apostol. in Polonia.*

19 dicembre 1936. L'E.mo Card. Eugenio Tisserant, *Protettore delle Religiose della Presentazione di M. di Bourg-Saint Andéol* (Viviers).

21 dicembre 1936. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *protettore dell'Istit. delle Suore di Nostra Signora di Namur e dell'Ist. delle Suore di Nostra Signora della Carità del Rifugio* (Caen).

21 dicembre 1936. S. E. R.ma Mons. Luigi Traglia, Arciv. tit. eletto di Cesarea di Palestina, *Vicegerente di Roma.*

23 dicembre 1936. L'E.mo Card. Domenico Jorio, *Protettore dell'Istit. delle Suore Sacramentine di Maria Ausiliatrice* (Roma).

29 dicembre 1936. L'E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni, *Protettore dell'Ist. delle Suore Benedettine della Divina Provvidenza di Voghera* (Tortona).

4 gennaio 1937. L'E.mo Card. Luigi Maglione, *Protettore della Congregaz. di Gesù e Maria* (Eudisti).

4 gennaio 1937. L'E.mo Card. Eugenio Tisserant, *Protettore dell'Istit. dei Fratelli dell'Istruzione Cristiana di S. Gabriele.*

20 gennaio 1937. L'E.mo Card. Eugenio Pacelli, *Protettore dell'Istit. delle Suore Scolari di S. Francesco* (Milwaukee).

25 gennaio 1937. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore del Monastero*

di Nazareth nella città di Bruges; del Monastero della B. V. del Buon Consiglio in Haiward's Heath e del Monastero di S. Monica in Hoddesdon, tutti dell'Ordine delle Canonichesse Regolari di S. Agostino.

25 dicembre 1937. L'E.mo Card. Nicola Canali, *Protettore delle Suore del Terz'Ordine di S. Domenico (Congr. di S. Caterina da Siena) in Portogallo.*

30 gennaio 1937. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore della Congr. dei Missionari Figli del Cuore Imm. di Maria.*

30 gennaio 1937. L'E.mo Card. Camillo Caccia Dminioni, *Protettore delle Suore Domenicane di S. Sisto Vecchio* (Roma).

2 febbraio 1937. L'E.mo Card. Egenio Tisserant, *Protettore della Congr. delle « Gardiennes-Adoratrices de l'Eucharistie » di Orleans.*

2 febbraio 1937. L'E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni, *Protettore delle Suore della Carità di S. Paolo Apostolo, di Selly Park* (Birmingham).

8 febbraio 1937. L'E.mo Card. Luigi Maglione, *Protettore della Congr. dei fratelli di Carità di Gand.*

9 febbraio 1937. L'E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni, *Protettore delle Suore di S. Giuseppe di Orange* (Los Angeles).

12 febbraio 1937. L'E.mo Card. Pietro Boetto, *Protettore delle Suore « Marianitas » di Lima.*

12 febbraio 1937. I Sigg. Avvocati Lamberto Vignoli e Michele Zacchi, *Avvocati Concistoriali.*

15 febbraio 1937. Il R.mo Mons. Augusto Fidecicchi, *Prelato Uditore della Sacra R. Rota.*

5 marzo 1937. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore delle Suore del S. Cuore di Ragusa* (Siracusa).

9 marzo 1937. L'E.mo Card. Eugenio Tisserant, *Protettore delle Suore di Nostra Signora del Calvario di Gramat* (Cahors), *delle Suore di Carità di Bourges, e dell'Istit. delle Suore di S. Cristiana* (Metz).

25 marzo 1937. S. Ecc. R.ma Mons. Giovanni M. Castellani, Arciv. tit. di Perge, *Delegato Apostolico nell'Africa Orientale Italiana.*

1 aprile 1937. L'E.mo Card. Pietro Fumasoni Biondi *Protettore delle Suore del T. O. di S. Francesco di Oldeuburg* (Indianopolis),; *delle Suore della Provvidenza « ad Nemus »* (Indianapolis).

2 aprile 1937. L'E.mo Card. Eugenio Tisserant, *Protettore delle Suore Bernardine d'Esquermes di Ollignies* (Tournai), *e dell'Istit. delle Suore di S. Carlo* (Lione).

4 aprile 1937. L'E.mo Card. Eugenio Pacelli, *Protettore dell'Istit. delle Suore della Provvidenza di Portieux* (Saint-Dié).

8 aprile 1937. L'Emo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore delle Monache del SS.mo Sacramento.*

21 aprile 1937. L'E.mo Card. Nicola Canali, *Protettore della Congreg. del T. O. R. di S. Francesco d'Assisi di Graymoor* (Nuova York).

21 aprile 1937. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore dell'Istit. delle Suore della Provvidenza di Gorizia.*

28 aprile 1937. L'E.mo Card. Alessio Ascalesi, *Protettore della Confraternita di S. Leonardo in Foligno.*

28 aprile 1937. L'E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni, *Protettore della Congreg. delle Suore di S. Giuseppe di Annecy.*

1 maggio 1937. L'E.mo Card. Pietro Boetto, *Protettore dell'Istit. delle Suore di S. Maria Verdine* (S. Ippolito).

7 maggio 1937. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore della Congreg. dei Missionari dello Spirito Santo nel Messico.*

12 maggio 1937. L'E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni, *Protettore dell'Istit. delle Suore della SS. Addolorata* (Roma).

12 maggio 1937. L'E.mo Card. Luigi Maglione, *Protettore dell'Istit. delle Religiose dell'Adorazione Riparatrice* (Parigi).

14 maggio 1937. L'E.mo Card. Eugenio Tisserant, *Protettore dell'Istit. delle Suore di S. Marta* (Périgueux).

20 maggio 1937. L'E.mo Card. Carlo Salotti, *Protettore dell'Istit. del Divino Amore* (Roma).

31 maggio 1937. L'E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni, *Protettore della Confraternita e Pie Fondazioni di S. Gio. Batt. dei Genovesi in Roma.*

8 giugno 1937. L'E.mo Card. Alessandro Verde, *Protettore dell'Istit. delle Suore dei SS. Cuori di Gesù e Maria* (Paramé, Rennes).

14 giugno 1937. L'E.mo Card. Eugenio Tisserant, *Protettore della Congreg. delle Figlie della S. Vergine della « Retraite » di Vannes.*

15 giugno 1937. L'E.mo Card. Luigi Maglione, *Protettore della Congreg. delle Piccole Suore dei Poveri.*

3 luglio 1937. L'E.mo Card. Pietro Fumasoni Biondi, *Protettore dell'Istit. delle Suore del T. O. di S. Francesco dell'Imm. Concezione della B. V.* (Clinton Jowa, Davenport).

11 luglio 1937. L'E.mo Card. Eugenio Tisserant, *Protettore delle Suore di Carità di N. S. del Buono e Perpetuo Soccorso.*

11 luglio 1937. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore della Società dei Poveri Fratelli di S. Francesco Serafico* (Aachem, Aquisgrana).

12 luglio 1937. L'E.mo Card. Eugenio Tisserant, *Protettore delle Suore di San Paolo* (Chartres).

15 luglio 1937. L'E.mo Card. Federico Tedescrini, *Protettore della Congreg. delle Suore Terziarie Domenicane di Sèvres* (Amillis, Meaux).

6 agosto 1937. L'E.mo Card. Nicola Canali, *Protettore delle Suore del T. O. di S. Francesco di Maria Imm.* (Chicago).

7 agosto 1937. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore della Congreg. delle Religiose Domenicane del S. Cuore di Gesù* (Catania).

18 agosto 1937. L'E.mo Card. Carlo Cremonesi, *Protettore dell'Istit. di N. Signora della Mercede* (Aix-en-Provence)

20 agosto 1937. S. E. R.ma Mons. Alfonso Camillo De Romanis, Vesc. tit. di Porfireone, *Suo Sacrista e Suo Vicario Generale per la Città del Vaticano.*

25 settembre 1937 L'E.mo Card. Pietro Fumasoni Biondi, *Protettore dell'Istit. delle Suore del Preziosissimo Sangue di Cincinnati.*

3 novembre 1937. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore dell'Istit. Suore di N. S. della Carità del Buon Pastore di Angers.*

8 novembre 1937. L'E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni, *Protettore dell'Istit. delle Suore Marcelline di Milano, e dell'Istit. delle Suore Orsoline di S. Carlo* (Milano).

11 novembre 1937. L'E.mo Card. Pietro Boetto, *Protettore delle Figlie dei SS.mi Cuori di G. e M. (Istit. Ravasco) di Genova.*

15 novembre 1937. Il R.mo Mons. Virgilio Dalpiaz, *Canonista della Penitenzieria Apostolica.*

16 novembre 1937. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore dell'Istit. delle Suore del Divin Salvatore.* (Roma).

24 novembre 1937. L'E.mo Card. Pietro Boetto, *Protettore dell'Istit. delle Suore Orsoline di Gesù di Chavaques-en-Paillers* (Luçon).

26 novembre 1937. S. E. R.ma Mons. Efrem Forni, Arciv. tit. di Darni, *Nunzio Apost. nella Repubblica dell'Equatore.*

30 novembre 1937. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore delle Suore Francescane Alcantarine* (Roma).

30 novembre 1937.L'E. L'E.mo Card. Pietro Boetto, *Protettore della Società delle Figlie del Cuore di Maria* (Parigi).

16 dicembre 1937. S. E. R.ma Mons. Domenico Tardini, *Segretario della S. C. degli Affari Eccles. Straordinari.*

Con Biglietti della Segr. di Stato il S. Padre si è degnato nominare:

15 gennaio 1937. S. E. R.ma Mons. Luigi Traglia, Arciv. tit. di Cesarea di Palestina e Viceg. di Roma, *Consultore della S. C. del S. Offizio.*

15 gennaio 1937. Il R.mo P. Mariano Cordovani, O. P., Maestro del Sacro Palazzo Ap., *Consultore della Commiss. Biblica per gli Studi Biblici.*

3 febbraio 1937. Il R.mo P. Giovanni de Matha Hudecek, C. SS. R., *Consultore della S. C. del Sant'Offizio.* — Il R.mo Mons. Pietro Parente e i R.mi Padri M. Reginaldo Garrigou-Lagrange, O. P., e M. Giacomo Garcìa, Erem. S. Agost., *Qualificatori della S. C. del Sant'Offizio.*

27 febbraio 1937. Il R. o P. Agostino Darmanin, O. P., *Consultore della S. C. del Concilio.* — I R.mi Padri Angelico da Alessandria, Min. Capp., e Ludovico Fanfani, O. P., *Consultori della S. C. dei Religiosi.*

23 aprile 1937. Il R.mo P. Reginaldo Garrigou-Lagrange, O. P., *Consultore della S. C. dei Seminari.*

7 maggio 1937. I R.mi Padri Cosma Sartori, O. F. M., e Agostino Tesio, S. I., *Consultori della S. C. dei Religiosi.*

17 maggio 1937. S. E. R.ma Mons. Alessandro Evreinoff, Vesc. tit. di Pionia, e i R.mi Padri Arnoldo Lantschoot, O. Premonstr., e Simone Vailhé, Agost. Assunz., *Consultori della S. C. per la Chiesa Orientale.*

22 maggio 1937. L'E.mo Card. Eugenio Tisserant, *Membro della S. C. dei Riti.*

31 maggio 1937. S. E. R.ma Mons. Angelo M. Perez y Cecilia, Arciv. tit. di Neopatrasso e il R.mo P. Lopinot, Min. Capp., *Consultore della S. C. di Prop.*

10 agosto 1937. Il R.mo P. D. Anselmo Albareda, O. S. B., *Consultore della S. C. dei Riti* (Sezione Storica).

20 agosto 1937. Gli E.mi Cardinali Francesco Marmaggi e Luigi Maglione, *Membri della S. C. di Propaganda Fide.*

28 agosto 1937. Gli E.mi Cardinali Federico Todeschini e Eugenio Tisserant, *Membri della S. C. dei Seminari.*

16 settembre 1937. Il R.mo Mons. Paolo Savino, *Pro-Presidente della P. Accademia dei Nobili Ecclesiastici.*

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XI

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — 1. *Urbis.* Con la Costituzione Apostolica « Romani Pontifices » viene giuridicamente eretto in Roma il Pontificio Collegio Romeno, avvenimento di somma importanza per la vita religiosa e per la Chiesa di Romania. Nel documento pontificio si accennano le origini della religione cattolica e le vicende di quella Chiesa prima, durante e dopo la sua separazione dalla Chiesa Romana, fino alla recentissima della nuova circoscrizione delle diocesi e ordinamento gerarchico avvenuto nel 1930. Il pensiero e il proposito di costruire materialmente e di erigere giuridicamente il nuovo Collegio è stato mosso nel S. Padre dall'amore verso la « illustrem Romenorum gentem » e dall'intento di provvedere più adeguatamente alle necessità religiose sempre crescenti di quella nazione. Ecco le frasi più salienti dell'importante documento: « In praesens vero, ut paternum animum nostrum dilectissimae Romenorum genti luculentius pandamus... ad maiorem Dei gloriam et ad catholicae rei incrementum, Seminarium seu Collegium Romenorum in Urbe apostolica auctoritate Nostra constituimus eidemque Pontificii Collegii nomen et iura atrribuimus ». 6 maggio 1937.

II. *De Hankow.* Il Vicariato Apostolico di Hankow (Cina) è smembrato e viene eretta la nuova Prefettura Ap. « de Suihsien ». 17 giugno 1937.

III. *Osakahënsis.* La diocesi di Osaka (Giappone) è smembrata e viene eretta la nuova Prefettura Ap. « de Kyoto ». 17 giugno 1937.

IV. *De Changsha.* Il Vicariato Apostolico di Changsha (Cina) è smembrato e viene eretta la nuova Prefettura Ap. « de Siangtan ». 1 luglio 1937.

V. *De Loangwa.* La Missione « sui iuris » di Loangwa (Africa) è innalzata al grado e dignità di Vicariato Ap., con confini cambiati. 1 luglio 1937.

VI. *De Tsingtao.* Il Vicariato Apostolico di Tsingtao (Cina) è smembrato e viene eretto il nuovo Vicariato Ap. « de Ichowfu ». 1 luglio 1937.

LETTERE APOSTOLICHE — I. *Romanorum Pontificum.* Il tempio in onore di S. Antonio dei Frati Minori in Milano è insignito del titolo e dei privilegi di Basilica Minore. 18 luglio 1937.

II. *Romanum Pontificem.* S. Patrizio, V. Conf. è costituito Patrono della diocesi di Bathurst. 1 settembre 1937.

III. *Historicis constat documentis.* La chiesa cattedrale di Baltimora dedicata a M. V. Assunta è innalzata al grado di Basilica Minore con i relativi diritti e privilegi. 1 settembre 1937.

EPISTOLE. — I. *Laetanti animo.* All'E.mo Card. Verdier, Arcivescovo di Parigi nell'inviarlo come Legato al Congresso Mariano nazionale francese tenuto nel monastero di Aiguebelle dell'Ordine Cistercense Riformato. 7 settembre 1937.

II. *Iucundus profecto.* All'Ecc.mo Mons. Tito Trocchi, Arcivesc. Tit. di Lacedemonia nel cinquantesimo della sua sacerdotale ordinazione. 8 settembre 1937.

S. Congregazione del S. Uffizio

Opera messa all'indice

Der Katholizismus. Sein Stirb und Werde. Von katholischen Theologen und Laien. Herausgegeben von Gustav Mensching. Lipsia. (decr. 22 gennaio 1938).

L'autore, nell'intenzione di fondere insieme cattolicismo e protestantesimo, propone una riforma generale della dottrina, del culto, della disciplina della Chiesa, eliminando dal cattolicismo tutto ciò che, secondo lui, è alieno dal cristianesimo fondato da G. C., e aggiungendovi nuovi elementi di cristianesimo genuino, che la Chiesa cattolica avrebbe trascurato o corrotto. Nella prima parte (distruttiva) dell'opera tenta di scalzare ogni base filosofica e storica della Fede cattolica, ritenendo la filosofia tomistica una depravazione del cristianesimo e la teologia dogmatica scolastica un travisamento della figura di Gesù e de' suoi insegnamenti, donde « un Cristo della fede » che non è « il Cristo della storia » (concetto modernistico). La filosofia, la religione e l'etica non permette più all'uomo moderno quanto la dottrina cattolica insegna intorno a Dio, al peccato e alle sue pene, alla grazia e a' suoi effetti. La Chiesa è il risultato naturale di una evoluzione storica e, nella sua forma attuale, non è nè il Regno di Dio nè il regno di Cristo sulla terra.

Nella seconda parte (ricostruttiva) l'autore propone, come elementi da introdursi nel cattolicismo riformato, la liturgia in lingua volgare, l'autonomia religiosa dei laici e la loro emancipazione dalla tutela del Clero, al quale attribuisce un campo strettamente liturgico ed etico, negandogli l'ingerenza nell'applicazione pratica dei principi, specialmente nel campo sociale, economico e politico; finalmente l'abolizione del celibato ecclesiastico obbligatorio.

Come appare da questi cenni, si rinnovano in quest'opera gli errori e la tattica del vecchio modernismo.

Doveri parrocchiali

(Continuazione e fine: v. fasc. 1, p. 8 ss.)

III — Pene canoniche

Pene di dritto comune

16. — In riferimento alle pene, di cui può essere passibile il suddetto Parroco, è necessario distinguere tra pene comuni e pene particolari.

Circa le prime facciamo notare, che le assenze per la predicazione esulano dal novero delle cause legittime, come già abbiamo fatto osservare. Onde, se accumulate insieme ad altre, ugualmente illegittime, varcano il limite legale delle vacanze conciliari, portano per direttissima, *pro rata absentiae*, alla privazione dei frutti del Beneficio. Il can. 2381 è molto chiaro ed esplicito, e non ha bisogno di alcuno schiarimento.

17. — È opportuno notare e far notare:

a) Giorno incominciato vale per giorno intero;

b) la pena è *latae sententiae* [18]. Per questo senza altro preavviso il Parroco negligente *deve consegnare all'Ordinario le quote parti, corrispondenti ai singoli giorni di illegittima assenza.*

Se ad onta di questo provvedimento preliminare, si continuasse a mancare gravemente contro la residenza, dopo le debite ammonizioni del Vescovo, rimaste senza effetto, allora sono in pronto i cc. 2168 e seguenti, che spogliano il contumace del Beneficio.

Pene particolari

18. — «*Episcopi suis legibus id accuratius definire valent, quod legibus universalibus Ecclesiae tantum quoad substantiam est determinatum, relicta Episcopis potestate modum, locum, tempus aliasque circumstantias singulatim definiendi*» [19]. Conseguentemente «*legislativam habentes potestatem, possunt intra limites suae iurisdictionis, non solum legem a se vel a decessoribus latam, sed etiam, ob peculiaria rerum adiuncta, legem tam divinam, quam ecclesiasticam a superiore potestate latam, in territorio vigentem, congrua poena munire aut poenam lege statutam aggravare*» [20].

---

[18] Can. 2217 § II.

[19] WERNZ-VIDAL, *De Personis*, n. 599, I, a.

[20] Can. 2221.

Ciò posto, non vi ha luogo a reclamare, se Concili particolari e Vescovi abbiano aggravato la mano per ottenere una più esatta ed accurata osservanza di quella legge, v. gr., che riguarda l'insegnamento religioso al popolo. Pienamente consono al Diritto è quindi il provvedimento dell'Ordinario, che impone, due volte la settimana, il catechismo ai fanciulli, e all'omelia, come alla catechesi astringe tutto il Clero secolare e regolare della Diocesi.

Altrettanto consona al Dritto è pure la sanzione penale, con cui munisce la sua legge.

« *Suspensio a divinis* »

19. — Di specifico vi è la sospensione a divinis, *ipso facto incurrenda,* da colui, che omette, per sei volte anche non consecutive, la catechesi, quando nessuna causa legittima l'abbia determinata.

Ora il caso proposto dice: « *aliquo impedimento superveniente* » fu, qualche volta, omessa anche la catechesi.

Esaminiamo per parti, prima l'inciso « *aliquando* » e poi l'altro inciso « *aliquo impedimento superveniente* ».

In questo « *aliquando* » si è caduti almeno sei volte, durante un anno? Poichè la censura include anche le omissioni discontinue, raggiunto tal numero, certamente s'incorre la pena. Potrebbe salvare la situazione l'intervento di una causa giusta e grave. Passiamo perciò all'analisi del secondo inciso.

« *Aliquo impedimento superveniente* ». La dicitura lascia sospettare o intravedere non una causa grave, ma un qualche ostacolo, per non dire un pretesto. Ad esempio: si sono presentati due-tre battesimi inattesi; è capitato un esame di testimoni per un atto notorio, una richiesta di matrimonio; ci è stata in Municipio una riunione; si è dovuto andare all'incontro di una personalità politica o civile; si era un po' stanchi e via dicendo.

In questi e simili motivi fa capolino una certa negligenza; se non sempre, nella maggior parte di tali casi, si sarebbe potuto trovare il modo di... salvare capra e cavoli. Non si è fatto nulla, colpevole è il Parroco ed egli paga con la sospensione, che incorre; poichè *qui est causa causae, est causa causati.*

La sua assenza infatti produce la trascuranza dei suddetti uffici pastorali. Per cui se è vero, che « *quis potest facere per alium, quod potest facere per seipsum* » [21], onde « *qui facit per alium, est perinde ac si faciat per seipsum* » [22], deve essere vero anche il contrario; e cioè quando nulla fa il mandatario, nulla fa il mandante.

---

[21] Reg. Juris, 58.
[22] Reg. Juris, 72.

Un esempio

20. — Traduciamo il principio in un esempio. Il padrone dà incarico al fattore di saldare un debito; se il fattore storna il denaro ricevuto, il debito certamente rimane qual era, e il creditore, nell'avanzare i suoi reclami, si rivolge al padrone, non al servo infedele; e quello, non questi, è tenuto a rispondere del debito insoddisfatto. A pari: se la cura delle anime lascia poco o molto a desiderare, al rendiconto è chiamato sempre il Parroco.

Nè questi, secondo il caso, potrà, a sua discolpa, accampare l'ignoranza «*non enim potest esse pastoris excusatio, si lupus oves comedit et pastor nescit*»[23]. Tuttavia potrebbe l'ignoranza ammettersi una prima volta, ma non in seguito. Rientrando in parrocchia, come, il Parroco, non può sapere che sia mancata l'omelia, la catechesi o altro? Prima di tutto, sarebbe stato suo dovere informarsi come siano andate le cose durante la sua assenza; secondariamente, in difetto della sua diligenza, in simili circostanze, non suole mancare chi, da sè, si prenda il fastidio di farglielo sapere, prima di mettere piede nella canonica. Onde se viene a conoscenza che, quando egli è lontano, le faccende della parrocchia s'imbrogliano, perchè si assenta?

Il padrone, che una volta ha sperimentato infedele il suo fattore, se pure non lo dimette dal suo servizio, non mancherà di rivalersi del danno patito, non solo, ma si guarderà bene dal fidarsene una seconda volta. E lui, il Parroco, non farà nulla, al sapere l'imperizia o l'indolenza dei cooperatori suoi? Continuerà a sonnecchiare, a lasciar correre, come se nulla fosse? E allora chi oserà perorare la sua causa?

Pena... eccessiva

21. — Certamente è colpevole, si risponderà da tutti, ed è meritevole di castigo; ma... ma la sospensione *a divinis*, susurrerà qualcuno è indubbiamente eccessiva. La censura, si argomenta, è di per sè una pena gravissima, e non può infliggersi che per una colpa grave[24]; ma l'omissione della catechesi, per sei volte consecutive, secondo i Teologi, non costituisce colpa grave. Ergo?

Infatti S. Alfonso[25] e con lui tutti i Moralisti, che vengono dopo, affer-

---

[23] Reg. 10 delle Decretali.

[24] Can. 2242.

[25] Lib. III n. 269. *N. B.* L'Autore parla dell'omissione dell'omelia; ma per analogia bisogna ritenere lo stesso criterio per il catechismo, come per la catechesi. Cf. FERRERES, *Compendium Th. M.*, vol. II, n. 134, e CAPPELLO, *Summa I. C.*, vol. II n. 534.

mano che si ha colpa grave, quando l'omissione, non giustificata da proporzionata causa, si estenda ad un mese, se continuativo; a tre, se discontinui.

Purtroppo anche gli Autori moderni sottoscrivono, senza alcuna riserva, alla sentenza di S. Alfonso [26].

L'opinione del Santo Dottore e i nostri tempi

22. — Le opinioni e sentenze dei Dottori, come dei Padri della Chiesa, non sono definizioni dommatiche e quindi irreformabili. Molte volte sono ispirate alle circostanze particolari dei tempi e delle persone, e per ciò stesso soggette a modificazioni e cambiamenti radicali; perchè « *tempora mutantur et nos mutamur in illis* ». Non è raro il caso che un Autore, in una seconda edizione di un suo scritto, modifichi o del tutto ritratti quanto aveva stampato nella prima. Lo stesso S. Alfonso ce ne dà l'esempio. Infatti nella seconda edizione della sua « *Theologia Moralis* », uscita a soli cinque anni di distanza dalla prima, riporta un elenco di *Novantanove Questioni Riformate.*

23. — Non sembri perciò soverchio ardire il nostro, se diciamo che la sentenza di S. Alfonso, relativa al nostro caso, ai nostri tempi, non può andare, senza la minima ombra di irriverenza e verso il S. Dottore e verso quanti Maestri condividono la sua idea.

La vita religiosa dell'Ottocento è, senza dubbio, molto diversa da quella che oggi viviamo noi. Basti il dire, che l'uragano dell'89 non si era abbattuto ancora sull'Europa, sconvolgendo le menti, le idee e le dottrine, in tutti i campi. Noi in particolare, per un buono sessantennio, siamo stati deliziati da una scuola apertamente contraria alla Fede Cattolica. Le sette anticristiane hanno profittato dei tempi nuovi per spargere a piene mani il disprezzo e l'odio contro la Chiesa e il suo Capo.

Se a tanto vandalismo è sopravvissuto un residuo di Fede, questa non è altro che un complesso di pratiche esteriori, dalle quali è assente la mente, assente il cuore. Si fa tutto per tradizione.

24. — Pio X, conscio dello sfacelo culturale religioso e del conseguente sfacelo morale, pensò anche lui... ad una bonifica integrale nel campo dell'insegnamento, ed emanò la memoranda Enciclica « *Acerbo nimis* » del 15 aprile 1905, entrata in gran parte, con le sue sapienti innovazioni nel nuovo Codice di Diritto Canonico. Con tutto ciò da Roma continuano a partire grida d'allarme e nuovi provvedimenti.

25. — Dal Decreto « Provido sane consilio », emanato dalla S. C. del Concilio, 12 gen. 1935, stralciamo i seguenti brani:

« Episcopi, pro iure et officio gravissimo sibi commisso, ad curam et

---

[26] FERRERES, *op. cit.*, vol. II n. 130; CAPPELLO, *op. cit.*, vol. II n. 531-8; TANQUEREY, *Synopsis Theol. Mor.*, n. 712 a.

diligentiam, quam antehac in rem catecheticam conferre consueverunt, *maiorem in eiusdem incrementum*, addant operam industriamque suam...

« Ordinarius quisque perpendat in Domino quid providendum, *quid praescribendum supersit pro opere hoc sanctissimo et maxime necessario*, quove pacto id quod vult facilius consequi et efficere possit, animadversurus, si casus ferat, in negligentes vel renuentes poenis ecclesiasticis ad normam can. 1333 § 11 e 2182...

« Parochi ceterique curam animarum habentes meminerint semper institutionem catecheticam *fundamentum esse totius vitae christianae*, ad eamque rite tradendam omnia eorum *consilia, studia, labores esse referenda*...

« *Totis viribus* parochi curionesque contendant ut pueri ad catechesim paroecialem frequentandam alacri animo alliciatur iis mediis quae aptiora videantur ».

Circa i provvedimenti suggeriti, ricordiamo: *a*) le gare catechistiche; *b*) la festa del catechismo; *c*) gli Ispettori di zona; *d*) i Maestri e le Maestre apposite; *e*) la giornata pro catechismo; *f*) distribuzione su larga scala di foglietti volanti, opuscoli e libri.

Conciliazione

26. — A quanti amano mantenere inalterata la sentenza di S. Alfonso, diciamo: Conciliatemi, se potete, con la benigna sentenza del Liguori le suddette pressanti raccomandazioni, per non dire *ordini* della S. Sede, e poi vedremo se sia il caso di seguirla ancora.

Aggiungasi che se andiamo di larghezza in larghezza, non sappiamo dove si finirà. Infatti:

a) tre mesi si accordano in virtù della sentenza in parola;

b) due mesi sono di vacanza, e durante le vacanze catechismo e il resto...

c) due mesi per dispensa, la catechesi si sospende in 15 solennità dell'anno;

d) un altro mese, e sarebbe l'*ottavo*, bisogna sottrarlo per malattie, raffreddori, indisposizioni ecc.;

per cui ognuno vede a che si ridurrebbe tutto l'insegnamento effettivo. Onde vorremmo domandarci: Con tale istruzione scheletrica ci è lecito ripromettere quella « bonifica integrale religiosa » che la Chiesa si aspetta?

Speranza della Chiesa

27. — « Si haec media et industriae adhibeantur, si huic muneri quo nihil est sanctius, nihil magis necessarium, omnes quibus onus est, strenuo constantique animo incumbant, sperandum iure est populum christianum, ab

errorum insectationibus sancta et incorrupta doctrina continenter munitum, populum acceptabilem sectatorem bonorum operum exstiturum esse atque salutares effectus percepturum, quos Romani Pontifices in salutem animarum non semel auspicati sunt ». *S. C. del Conc. Decr. citato.*

Se vogliamo andare incontro a questi desideri della Chiesa, è necessario cambiare strada, e incamminarsi per quella, che hanno tracciato i Vescovi.

Riprova

28. — Per combattere e vincere la deplorevole ignoranza religiosa la Chiesa, come sopra abbiamo ricordato, ha comandato una specie di mobilitazione generale: Parroci, Sacerdoti, Religiosi, Suore. Può sperarsi che l'esercito dei combattenti compia prodigi di valore, quando i capi emulano gli ozi di Capua?

È indubitato che un rallentamento anche minimo di zelo, notato nei Superiori, produce un generale collasso nei sudditi. Ciò avviene specialmente nel fatto nostro. Quando io Sacerdote semplice o Religioso, che non ho cura di anime e non mi pappo alcuna congrua, vedo il Parroco, che poca cura e poco zelo mostra per la cultura religiosa del suo popolo, molto meno me ne dò fastidio io.

Linguaggio severo

29. — D'altra parte il linguaggio, che usa oggi il Legislatore è molto categorico e grave.

Debet parochus... maximam curam adhibere in catholica institutione puerorum. Canone 467.

Proprium ac gravissimum officium, pastorum praesertim animarum, est catecheticam populi christiani institutionem curare. Can. 1329.

Peculiari omnino studio pueros instituere ecc. Can. 1331.

Il canone 2182 parla di « *strictam obligationem* ».

Tutte queste locuzioni non ammettono dubbio alcuno sulla gravità dell'obbligo, che i Parroci hanno di impartire l'istruzione religiosa al popolo in genere; e se il Codice esorta di avvalersi, all'uopo, dei cann. 483 e 1333, il primo dei quali parla proprio di *pene gravi*, nulla vi è da rimproverare ai Vescovi in quanto a rigori eccessivi.

Anche la Congregazione del Concilio, nel citato Decreto, perchè « i suoi nuovi stimoli » non cadano nel vuoto; ma al contrario abbiano la massima efficacia, si fa un dovere di ricordare ai Vescovi, che contro i « negligentes vel renuentes » possono adoperare le penalità sancite dai cc. 1333 e 2182.

Conclusione

Tutta la discussione la possiamo riepilogare nei seguenti inconfondibili principi:

I) Molti e molto gravi sono i doveri, che porta con sè la cura delle anime;

II) Il Parroco, che vuole assolverli a dovere, non ha, nè può trovare margine di tempo utile, per dedicarlo altrove, fuori della sua parrocchia;

III) In contrario, un pregiudizio, più o meno grande, nel ritmo ordinario della vita religiosa della parrocchia, non manca mai;

IV) Solo quindi una necessità proporzionatamente grave può scusare dalla colpa;

V) Tali punti di vista permangono del tutto identici, anche quando, nella cura delle anime, il Parroco abbia dei cooperatori;

VI) L'Ordinario, nel caso proposto, non ha fatto altro, che ubbidire alla legge, e seguire le istruzioni ricevute dall'alto;

VII) Giusta quindi e niente affatto eccessiva, sebbene grave, è la sanzione penale;

VIII) Conseguentemente il Parroco, responsabile diretto e unico della cura delle anime, se, in causa della sua assenza, dovuta alla predicazione o ad altro, o per altri motivi, la catechesi è stata omessa per sei volte, è incorso nella sospensione.

Can. Dottor Luigi Cozza

Il Concordato nelle Colonie Italiane

Il Concordato del 1929 ha creato in Italia una condizione del tutto nuova e quasi inaspettata. Non fa quindi meraviglia se nella prima applicazione di un complesso così vasto di norme si siano avute e si abbiano ancora incertezze e dissensi.

Alcune delle questioni controverse riguardano determinati articoli, altre l'indirizzo generale del Concordato. Tra queste ultime ve ne è una sulla applicabilità o non-applicabilità del Concordato nelle Colonie Italiane. Ci si domanda cioè se la S. Sede e l'Italia con il Concordato abbiano inteso regolare le condizioni della religione e della Chiesa per il solo territorio metropolitano, oppure anche per quello coloniale. Le risposte degli AA., come vedremo, non sono concordi.

Intendo qui esporre soltanto le linee principali della controversia, senza avere la pretesa di entrare nel merito della questione e tanto meno di darne una personale soluzione [1].

La posizione del Cicchitti

La questione è stata messa all'ordine del giorno, poco dopo la stipulazione del Concordato, dall'Avv. Arnaldo Cicchitti, con un articolo pubblicato sulla Rivista: « Diritto Ecclesiastico e Rassegna di diritto matrimoniale » (1929).

L'articolista sostiene che il Concordato non si estende *ipso iure et ex integro* alle colonie italiane, ed afferma che le due Alte Parti contraenti — S. Sede e Italia — hanno inteso determinare i loro rapporti soltanto relativamente al territorio metropolitano. Egli basa la sua asserzione innanzi tutto sull'esame critico del testo concordatario, e in secondo luogo su ragioni dedotte dalla prassi dei due contraenti come pure dai principi di diritto internazionale.

Esame del testo

a) *Dall'esame del testo* risulta che soltanto due volte i contraenti hanno menzionato il territorio coloniale distinguendolo da quello metropolitano. L'art. 29 lett. *b*, parlando del riconoscimento delle Provincie Religiose, dice: « Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica delle Pro-

---

[1] Mi limito ad elencare una volta per sempre gli studi, dei quali mi sono servito:

Cicchitti Avv. A.: *La S. Sede nelle Colonie italiane dopo il Concordato con il Regno* in *Diritto Ecclesiastico*, 40 (1929) 133-141.

Bertola Prof. A.: *Studi sopra il regime giuridico dei culti nelle isole italiane dell'Egeo.* Excursus: *Sulla efficacia della legislazione ecclesiastica e dei Patti Lateranensi nelle Colonie e nei Possedimenti italiani* in *Diritto Ecclesiastico*, 42 (1931) 369-406.

Cicchitti Avv. A.: *Chiesa e Stato nelle Colonie italiane dal 1894 al 1930* in *Diritto Ecclesiastico*, 44 (1933) 487-491.

— *Nuove considerazioni sull'applicabilità degli Atti Lateranensi nelle Colonie italiane* in *Diritto Ecclesiastico*, 44 (1933) 492-505.

— *Note circa la condizione giuridica dei cattolici nelle Colonie italiane* in *Diritto Ecclesiastico*, 46 (1935) 457-469.

— *Ancora circa l'applicabilità degli Atti Lateranensi nelle Colonie italiane* in *Diritto Ecclesiastico*, 48 (1937) 16-19.

— *Lo stato personale del clero indigeno nelle Colonie italiane* in *Diritto Ecclesiastico*, 48 (1937) 196-200.

vincie religiose italiane, nei limiti del *territorio dello Stato e sue colonie* ». L'art. 41, parlando delle onorificenze pontificie dice: « L'Italia autorizza l'uso, *nel Regno e nelle sue colonie,* delle onorificenze cavalleresche pontificie, mediante registrazione del breve di nomina da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell'interessato ».

Negli altri articoli, invece, si parla soltanto di: « Provincie dello Stato » « Regno » « territorio del Regno » « Italia ». — Ecco alcuni esempi:

Art. 16: « Le Alte Parti contraenti procederanno d'accordo, a mezzo di commissioni miste, ad una divisione della circoscrizione delle *diocesi,* allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella *delle provincie dello Stato* ». Art. 29 lett. *b*: « Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla S. Sede, che abbiano la loro sede principale *nel Regno* ». Art. 23: « È riservata alla S. Sede la disponibilità delle Catacombe esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del *territorio del Regno* ». Art. 22: « Non possono essere investiti di benefici esistenti *in Italia* ecclesiastici che non siano cittadini italiani ».

In tutte queste ed altre espressioni, secondo il Cicchitti, si tratta del solo territorio metropolitano, perchè quando le Alte Parti contraenti hanno voluto specificare anche il territorio coloniale lo hanno fatto *apertis verbis,* come nei due casi citati.

Egli inoltre adduce altri argomenti a sostegno della sua tesi.

Secondo lo Stato Italiano

b) Considerando la cosa sotto il punto di vista dello Stato Italiano afferma: Il Concordato (art. 1°) richiama l'art. 1° del Trattato, ove è riaffermato il principio consacrato dall'art. 1° dello Statuto del Regno (4 marzo 1848) per il quale « la religione Cattolica, Apostolica, Romana è la sola religione *dello Stato* ». Il Concordato quindi non vuole essere che una applicazione di questo principio statutario. Ora è indiscusso, dice il Cicchitti, che lo statuto ha valore soltanto per il territorio metropolitano: lo stesso deve dirsi perciò del Concordato.

Inoltre: il Concordato e gli altri Atti Lateranensi sono (da parte dello Stato Italiano) una sostituzione della Legge delle Guarentigie del 1871. Tale legge, dice ancora il Cicchitti, era rigorosamente metropolitana: tale sarà quindi anche il Concordato.

Inoltre: da parte sua il Governo Italiano ha per principio cardinale che le sue leggi abbiano valore per il solo territorio metropolitano. Il territorio coloniale è governato con apposite norme emanate attraverso il Ministero delle Colonie (oggi Ministero dell'Africa Italiana) o con decreti e disposizioni governatoriali. Se una legge metropolitana è creduta utile anche

in colonia, viene estesa *con provvedimento specifico anche alle Colonie*. In mancanza di tale provvedimento estensivo la disposizione è considerata esclusivamente metropolitana. — Per il Concordato (considerato nel suo complesso) è mancato un tale provvedimento estensivo, sia al momento della promulgazione che successivamente. Perciò è esclusivamente metropolitano.

Secondo la S. Sede

c) Anche considerando le cose dal punto di vista *della S. Sede* egli osserva che si deve venire alla medesima conclusione.

Esaminando i Concordati stipulati nell'ante-guerra dalla S. Sede con altri stati, troviamo che le questioni riguardanti il territorio coloniale furono regolate a parte, non nel testo concordatario, che si riferiva alla sola madrepatria.

I numerosi concordati del dopo-guerra (eccettuato quello italiano) furono tutti contratti con stati privi di territorio coloniale (Lettonia, Baviera, Prussia, Baden, Polonia, Rumenia, Austria, Germania e ultimamente Jugoslavia): essi perciò non possono far sorgere la questione che ci occupa, nè quindi essere addotti come argomento favorevole o contrario alla tesi. Soltanto nel 1926 ebbe luogo con la Francia un accordo per gli onori liturgici ai suoi rappresentanti nei paesi di Oriente e nel 1928-29 una Convenzione con il Portogallo per l'assetto religioso delle colonie portoghesi dell'India. Questi due atti, diciamo così, coloniali furono indipendenti da qualsiasi concordato con la rispettiva madrepatria.

Secondo il diritto internazionale

d) Alla stessa conclusione il Cicchitti perviene considerando il Concordato sotto l'aspetto del diritto internazionale.

I trattati internazionali sottoscritti dall'Italia con altre nazioni hanno valore per la sola madrepatria, ove non dispongano *categoricamente* il contrario.

Ora il Concordato (che essenzialmente è equiparabile a un trattato internazionale) non fa categoricamente menzione delle colonie (eccettuati i due casi ricordati) nè è stato mai specificatamente esteso alle colonie (cosa che non sarebbe neppure possibile unilateralmente, ma soltanto con previo consenso della S. Sede, almeno per le disposizioni ad essa gravose).

Quindi, conclude il Cicchitti, il Concordato non ha vigore nelle Colonie italiane, soprattutto perchè il senso letterale del testo non include le colonie e perchè non è stato mai formalmente ad esse esteso *ex integro*.

Il pensiero del Bertola

Questa conclusione ha trovato sostenitori e oppositori. Tra questi il Prof. Arnaldo Bertola, della R. Univ. di Torino, il quale nel 1931 in un articolo, confutati gli argomenti del Cicchitti, veniva ad una conclusione diversa, asserendo cioè, che *molte norme* del Concordato sono *ipso facto* vigenti in colonia.

Ammette anch'egli che in Italia non vige la vecchia teoria che la legislazione segua la bandiera e, di conseguenza, ammette che le leggi dello Stato *per se* hanno valore soltanto nel territorio metropolitano, a meno che *la volontà del legislatore* non intenda estenderle anche al territorio coloniale. Però diversamente dal Cicchitti ritiene che questa volontà del legislatore non solo esiste quando la legge è formalmente estesa, ma può esistere anche malgrado l'apparente silenzio del testo legislativo. In altre parole il Bertola oltre una estensione esplicita ammette la possibilità di una estensione implicita.

Nel suo articolo egli non enumera quali siano *tutti* i criteri da seguirsi nel ricercare tale volontà implicita del legislatore; per il fine del suo studio si limita ad esporne uno: quello cioè della materia della legge: « Vi sono delle leggi di natura tale, scrive, che una volta pubblicate nel Regno hanno efficacia anche nelle colonie ed in genere in tutti i territori soggetti alla sovranità dello Stato, senza necessità che vi siano espressamente estese e pubblicate. Tali sono le *norme di ordine generale,* che manifestamente debbono riferirsi all'intero Stato e non soltanto al territorio metropolitano ». E tra queste norme l'A. pone « innanzi tutto quelle... che... per loro natura determinano la *struttura costituzionale, i caratteri dello stato* e ne disciplinano le *fondamentali funzioni* e potestà ».

Secondo questo principio il Bertola sostiene che non bisogna dichiarare inapplicabili in blocco lo Statuto, la Legge delle Guarentigie, i Patti del Laterano perchè non estesi mai formalmente alle Colonie, ma è necessario esaminare in essi quali norme siano *costituzionali, fondamentali* e quali no: le prime saranno *ipso facto* applicate in colonia, le altre non lo saranno, a meno che non vengano esplicitamente estese dal legislatore.

Esemplificazioni

Il Bertola passa quindi ad una esemplificazione delle conclusioni che si possono dedurre dal suo principio.

a) Statuto. Proprio l'art. 1° dello Statuto è una di queste norme fondamentali, perchè tale articolo determina un modo di essere, una delle estrin-

secazioni principali dello Stato, quella relativa al suo carattere confessionale, che esso non perde mai, ovunque esplichi la sua attività.

b) *Legge delle Guarentigie.* Molte norme in essa contenute erano *ipso facto* applicabili in colonia, perchè fondamentali: tali tutte le disposizioni concernenti le prerogative del Sommo Pontefice e della S. Sede. Per esempio, l'art. 3° prescriveva: « Il Governo Italiano rende al Sommo Pontefice nel *territorio del Regno* gli onori sovrani e gli mantiene le preminenze di onore riconosciutegli dai sovrani cattolici ». Se per caso il Sommo Pontefice si fosse recato in una colonia italiana forse il Governo non si sarebbe sentito obbligato ad osservare questa legge? Nè giova osservare che si parla nel testo di *territorio del Regno.* Con tale espressione il legislatore intendeva comprendere tutto il territorio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, tanto più che nel 1871 nessuno poteva distinguere tra territorio metropolitano e colonie, perchè di colonie non esisteva che la sola baia di Assab, comperata due anni prima dal Sapeto ed alla quale certo nessuno pensava.

Accordi Lateranensi

c) *Accordi Lateranensi.* Il Bertola innanzi tutto mette in evidenza la debolezza di alcuni argomenti del Cicchitti, quindi passa alla applicazione del proprio principio.

L'argomentazione del Cicchitti, fondata sulla interpretazione letterale del testo, non gli sembra soddisfacente. Non approva che le espressioni: « territorio del Regno », « Italia », « Regno » debbano avere *sempre* un senso esclusivamente metropolitano: ciò *molte volte* contrasterebbe troppo con la presumibile volontà dei contraenti. Basta pensare, dice, alle norme che garantiscono la inviolabilità della persona del Sommo Pontefice e soprattutto al riconoscimento del matrimonio religioso. — La espressa menzione delle colonie fatta in due sole disposizioni del Concordato non prova la interpretazione restrittiva delle altre norme, nelle quali tale menzione non sia fatta, ma è soltanto una opportuna precisazione per la materie, cui tali disposizioni si riferiscono, cioè essa non vuole in nessun modo rappresentare un fatto da servire come fondamento per escludere la applicabilità al territorio coloniale di ogni e qualsiasi altra disposizione, in cui delle colonie non si parli espressamente. Quindi, conclude il Bertola, anche dalla interpretazione strettamente letterale non si può ritenere *sempre* esclusa l'applicabilità del Concordato alle Colonie.

Il Bertola combatte poi in pieno l'argomento del Cicchitti in favore della non-applicabilità, dedotto dal fatto che gli Accordi Lateranensi sono patti internazionali e sostiene che vige proprio il principio del tutto opposto, che cioè: « *nei rapporti di diritto internazionale* il territorio delle colo-

nie non si differenzia da quello metropolitano, ma entrambi si considerano normalmente alla stessa stregua. Quindi quando vi si parla di territorio italiano in genere, deve presumersi — a meno che resti escluso dal contesto e dal carattere della stessa norma — che le Alte Parti contraenti abbiano voluto riferirsi genericamente a tutto il territorio soggetto alla sovranità dello Stato italiano».

Prescindendo anche da queste debolezze di argomentazione, il Bertola ritiene che non sia questa la via da seguire, ma che anche per gli Atti Lateranensi debba prevalere il principio da lui propugnato: cioè per decidere della applicazione, o meno, in colonia non si deve partire da un principio aprioristico di avvenuta o mancata estensione espressa di tutto il Concordato ma il criterio deve desumersi dalla natura e dal carattere delle singole norme e ritenere *ipso facto* efficaci in colonia quelle norme che determinano uno dei *fondamentali* modi di essere dello Stato, anche quando non contengano nessun riferimento territoriale.

Passando ad esemplificare questo principio, dice che dovrebbero ritenersi applicabili *ipso facto*:

a) *L'art. 2* parte 1-2 circa la libera comunicazione dei Vescovi con il Sommo Pontefice e con i fedeli.

b) *L'art. 3* circa la esenzione dal servizio militare degli ecclesiastici, sia chierici che sacerdoti in cura di anime.

c) *L'art. 11* circa le feste riconosciute dallo Stato.

d) *L'art. 14* circa l'assistenza religiosa alle truppe.

e) *Gli art. 19-20* circa la nomina degli Arcivescovi e Vescovi e loro giuramento (non applicabile ai Vicari e Prefetti Apostolici).

f) In modo speciale è *ipso facto* applicabile l'art. 34 circa il matrimonio religioso, non solo in riguardo dei metropolitani residenti in Colonia, ma anche dei cattolici indigeni. Così pure è da ammettersi in colonia la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale.

Con questo principio — come si vede — quasi tutto il Concordato è applicabile *ipso facto* in Colonia, eccettuate quelle cose che non vi sono applicabili per loro natura.

Replica del Cicchitti

Come era da prevedersi, il Cicchitti non poteva restare indifferente alle demolizioni del Bertola e rispose con un articolo secco e schematico, nel quale ribadisce le sue idee e rinforza gli argomenti battuti dal Bertola: la esegesi letterale del concordato e la natura di patto internazionale.

Egli non trova esatta la critica fatta alla sua esegesi letterale del Concordato. Non pare verosimile, dice, che i due contraenti, che parlavano la

stessa lingua, durante le lunghe e laboriose trattative non siano riusciti ad esprimersi in modo congruo, concorde ed esplicito se non in due soli casi e che poi le espressioni « Italia » « Regno » abbiano negli altri casi ora un senso ampio, ora un senso stretto, come vorrebbe il Bertola.

Osserva inoltre che pur ammettendo che nei *rapporti di diritto internazionale* le colonie vengono considerate generalmente in una con la madrepatria, tuttavia gli *atti internazionali* sogliono ben determinare nel testo la applicabilità o no anche alle Colonie. Inoltre tali atti, per essere resi esecutivi debbono essere oggetto di un provvedimento interno dello Stato e la casistica nel suo complesso attesta che affinchè la estensione in colonia (eventualmente espressa nel testo del patto) venga resa efficace, è necessario che tale estensione sia *esplicitamente di nuovo* menzionata nel provvedimento esecutivo. Ora nel rendere esecutivo il Concordato non si è parlato affatto di estensione in Colonia. Ergo.

Il Cicchitti poi non trova esatto neppure il decantato principio del Bertola, per cui l'applicabilità in Colonia di ogni singola norma dipenda dalla sua natura « *costituzionale* » « *fondamentale* » per lo Stato. Prescindendo dalla sua intrinseca elasticità, questo principio, dice, è unilaterale: si basa sulla costituzionalità, fondamentalità del sistema giuridico di uno dei due contraenti. Nel Concordato invece noi siamo di fronte ad un patto bilaterale: quindi il principio di interpretazione deve essere basato sul coesistente *animus* di ambedue i contraenti di estendere il Concordato anche alle colonie. Ora è appunto questo *animus* bilaterale che manca. Manca perchè i documenti nel loro senso letterale tacciono: manca perchè il silenzio, già per sè espressivo, è reso ancor più tale da una serie di elementi negativi sia da parte dello Stato che della S. Sede, date soprattutto le diverse condizioni del territorio coloniale tanto sotto il punto di vista politico che religioso. E questo argomento, secondo il Cicchitti, è avvalorato dal fatto che anche negli atti provenienti unilateralmente dalle due parti (regolamenti, leggi, istruzioni in applicazione del Concordato, come pure nei pochi successivi atti bilaterali tra la S. Sede e l'Italia) non risulta che si sia voluto estendere il Concordato alle Colonie, se non in piccole cose di dettaglio, ove le colonie sono espressamente nominate: cosa che non esclude il principio della non-applicabilità del Concordato in genere.

Dopo questi ed altri argomenti di minore importanza il Cicchitti riassume così la sua argomentazione: Gli Atti Lateranensi (e quindi il Concordato) non sono efficaci nelle colonie del Regno d'Italia:

a) Perchè l'applicabilità non risulta dai singoli atti.

b) Perchè manca un posteriore e speciale protocollo *ex utroque*.

c) Perchè il diritto italiano e la rispettiva prassi non concedono la sua implicita estensione *ex iure*.

d) Perchè il diritto canonico e la prassi pontificia distinguono categoricamente territorio comune e territorio di missione, e li organizzano in modo diverso.

Il pensiero di altri studiosi

Per completare le nozioni già date sulla controversia mi permetto accennare alla posizione presa da alcuni altri studiosi sulla questione.

Il Morelli (almeno per quel che riguarda la cittadinanza), ritiene che le espressioni « Italia » ecc. equivalgono a « ordinamento giuridico italiano » comprendente Madrepatria e Colonie. Egli perciò sarebbe favorevole alla applicabilità.

Anche il Ravizza è favorevole ad una applicabilità almeno parziale, ossia eccettuate quelle disposizioni, la cui applicazione in colonia non potrebbe trovare concorde la volontà dei contraenti.

Il Cucinotta *opina* che la *maggior parte* dei patti sia vigente in colonia.

Il Bernardini invece ammette come *dubbia* la inclusione del territorio coloniale in quello italiano.

Le condizioni di fatto

Questo è quanto *scrivono* o quanto *dicono* sulla questione gli studiosi. Vediamo ora brevemente che cosa *fanno* il Governo Italiano e la S. Sede nelle colonie italiane.

Anche in colonia la religione cattolica ha preminenza di onore e lo Stato si serve del rito cattolico nelle cerimonie religiose sociali. Però va notato che nelle fonti legislative coloniali si parla solamente di comunità religiose maomettane, copte, israelite, mai di quelle cattoliche. La esistenza della religione cattolica è come *natura sua* presunta. Così pure non si parla mai dei tribunali ecclesiastici con giurisdizione matrimoniale, mentre si parla dei tribunali di altre fedi, i quali tribunali (va notato bene) hanno giurisdizione assai ampia per i loro adepti anche in materia di diritto familiare ed ereditario. Così, p. e. l'art. 31 del R. D. Legge 1° giugno 1936 n. 1019 sull'Ordinamento e Amministrazione dell'A. O. I. (l'unico che parla di materia religiosa), dice: « Nell'A. O. I. è garantito l'assoluto rispetto delle religioni. — Le istituzioni religiose dei cristiani monofisiti saranno regolate da leggi speciali e da accordi con le gerarchie ecclesiastiche. — Ai mussulmani è data piena facoltà in tutto il territorio dell'A. O. I. di ripristinare i loro luoghi di culto, le loro antiche istituzioni pie e le loro scuole religiose. — Le controversie tra sudditi mussulmani saranno giudicate dai Cadì secondo la legge islamica e le consuetudini locali delle popolazioni mussulmane. — È

garantito a tutti il rispetto delle tradizioni locali in quanto non contrastino con l'ordine pubblico e coi principi generali della civiltà ». Come si vede nessuna menzione è fatta della comunità cattolica, neppure indigena, che pure è abbastanza fiorente.

Tutte le offese alla religione cattolica sono punite come nel territorio metropolitano in forza del Codice penale italiano, il quale è *ipso iure* esteso a tutte le colonie, a norma dell'art. 4° dello stesso cod. pen.

Il matrimonio religioso celebrato davanti al ministro del culto cattolico è stato *ipso facto* riconosciuto valido agli effetti civili in *Libia,* poichè in seguito al Concordato è stato modificato il tit. V del libro I del Cod. civ. (riguardante il matrimonio) il quale codice civile sin dal 1927 era stato formalmente esteso alla Libia. Così pure con speciali leggi e decreti del 1931 e 1934 era stato estesa rispettivamente alla Eritrea ed alla Somalia quella parte del *Cod. civ.* che riguardava il matrimonio: quindi *da quella data* il matrimonio religioso cattolico era riconosciuto anche in quelle colonie, come era già riconosciuto quello delle altre religioni per particolari leggi coloniali.

Nel suaccennato R. D. Legge sull'Ordinamento e Amministrazione dell'A. O. I. sono stati estesi a quei territori tutti e cinque *i codici italiani* (civile, commerciale, penale, procedura civile, procedura commerciale) « per quanto è consentito dalle condizioni locali » (art. 53): quindi anche nelle nuove regioni dell'Impero è stato riconosciuto il matrimonio religioso cattolico (l'unico punto del Concord. che abbia modificato il Cod. civile).

Lo Stato, anche dopo il Concordato, *continua* a sussidiare i Vicari Apostolici, i quasi-parroci con provvedimenti determinati singolarmente in ogni singolo caso e che hanno territorio metropolitano.

I Vicari Apostolici, i quasi-parroci sono esentati dal servizio militare, con disposizioni analoghe a quelle della Madre Patria.

Le truppe residenti in Colonia hanno l'assistenza religiosa.

In tutto il resto la religione cattolica usufruisce della libertà religiosa lasciata alle altre religioni.

Da parte della S. Sede ultimamente è stata riordinata la circoscrizione religiosa dell'Etiopia conformandola alle cambiate condizioni politiche ed amministrative ed affidando le missioni a personale missionario italiano, con disposizioni analoghe a quelle concordatarie (senza però accennare se ciò fosse o no in ossequio agli impegni concordatari).

Dinanzi a questa condizione di fatto i giuristi si pongono una domanda: « Sia da parte della S. Sede che da parte dello Stato Italiano, sono state prese queste determinazioni in *applicazione del Concordato* oppure si è agito *unilateralmente* da ambedue le parti, sebbene con la massima armonia? » In questo ultimo caso la posizione della Chiesa Cattolica in colonia

resterebbe sempre *extra-concordataria*. — Come si è veduto, la risposta non è unanime e la condizione di fatto, diversamente interpretata, lascia sussistere la controversia di principio.

Certo, anche ammettendo con il Bertola una parziale applicazione *ipso iure* del Concordato, non si può non sottoscrivere alla seguente osservazione del Cicchitti: «La condizione giuridica dei cattolici nelle colonie non appare (dai testi legislativi) molto precisa. Il fatto indiscutibile che lo Stato dominatore è cattolico, se da un lato permette di *intuire* un trattamento di preferenza, dall'altro lascia nell'ombra molti rapporti, che si *potrebbero presumere regolabili* in analogia con il diritto concordatario... La legislazione coloniale ha un notevole numero di lacune, che lasciano perplessi, perchè non appare facile discernere se il legislatore omise volontariamente o no il regolamento di un determinato rapporto o istituto».

Non è quindi da escludere la possibilità che in seguito, con la buona volontà di ambedue le parti — S. Sede e Italia — non vengano più esplicitamente regolate — con un protocollo bilaterale annesso al Concordato —, anche nel campo giuridico quelle buone relazioni, che esistono già in pratica e che — molto probabilmente — si basano sulla sola attuale buona volontà unilaterale di ambedue le Autorità.

Il Clero indigeno

Termino accennando ad un particolare aspetto di questo vasto problema, sollevato ultimamente dallo stesso Cicchitti.

Tutti sanno come la S. Sede, per gravissime ragioni, favorisca l'incremento del clero indigeno e come in Eritrea vi sia già un ordinario indigeno, con proprio clero totalmente indigeno per i 27.000 cattolici di rito copto-unito. Da questo clero indigeno sono già tratti (e lo saranno ancor più in seguito) dei quasi-parroci, forse dei Vicari o Prefetti Apostolici. Esso esercita già il suo ministero sacro anche in favore dei nostri colonizzatori, dato che molti conoscono la lingua italiana (specialmente quelli educati in Roma od al Collegio etiopico annesso alla Abbazia Cistercense di Casamari); in seguito certamente la totalità parlerà anche l'italiano. Qualcuno di essi potrà benissimo un giorno essere assunto come cappellano militare per i cattolici delle truppe coloniali.

Sotto l'aspetto religioso quindi i sacerdoti indigeni non si differenziano dai missionari italiani: sotto l'aspetto culturale non sempre sono ad essi inferiori. Sotto l'aspetto civile invece essi sono *sudditi coloniali* dell'Italia (con limitatissimi diritti) non *cittadini italiani*.

Ora, domanda il Cicchitti, non si potrebbe elevare anche la loro posizione civile al grado di cittadini italiani? Attualmente la cittadinanza ita-

liana è concessa assai raramente ai sudditi coloniali particolarmente benemeriti e con le formalità del decreto reale. Non potrebbe il Governo essere più largo verso il clero cattolico indigeno in considerazione della sua cultura, della sua missione e del suo prestigio religioso? O addirittura non potrebbe intervenire un accordo con la Sede (ufficiale od ufficioso) per cui, *ipso facto* che venga notificata al Governo Italiano la elevazione di un indigeno al sacerdozio cattolico, gli venga concessa la cittadinanza italiana? L'idea è degna di essere presa in considerazione. Anche questa più elevata posizione civile potrebbe tornare utile al ministero sacro del sacerdote indigeno (specialmente presso i connazionali), come un giorno fu utile la cittadinanza romana al ministero sacro di Paolo di Tarso. Inoltre l'Italia acquisterebbe un titolo di più alla gratitudine di quei popoli, mostrerebbe di sapere apprezzare i valori spirituali dell'umanità e mostrerebbe di essere apportatrice di vera civiltà con la giustizia e l'equità delle sue leggi.

Giocondo Checconi, C. M.

DUBBI

2

Incompatibilità di ritenere due beneficii

Il Capitolo della Cattedrale Basilica di X, (sita in aperta campagna, circa 500 metri discosta dalle prime abitazioni del paese, e circa 900 dalla chiesa dedicata a San D. con cura di anime, entro l'abitato), che da oltre un decennio gode della dispensa corale *tantum festiva*, e de' vespri, ridotti appena a sedici festività annue, espone quanto segue:

1. *Ab antico* il Capitolo tiene la cura abituale della parrocchia del luogo, esercitandosi la cura attuale nella chiesa entro il paese di San D., come sopra è detto, da un Vicario Curato.

Nelle vecchie Costituzioni capitolari del 1610, la suddetta chiesa entro l'abitanto con cura attuale di anime di San D. è nominata « *grancia Cathedralis Ecclesiae, ibique adest animarum cura dependens ab ipso Capitulo...* ed in seguito... *deficiente Curato in Parochiali Ecclesia* (sic) *Sancti D., a Capitulo exerceatur animarum cura, sumenda per hebdomadam ab omnibus et singulis canonicis, sicut adhuc solitum est, approbante tamen Rev.mo D.no Episcopo... Verum si quis peculiaris canonicus voluerit eam sumere, ei potius quam toti capitulo relinquatur* ». Il fonte battesimale però trovasi tuttora solo nella Cattedrale, quantunque il Vescovo nella s. Visita abbia ordinato, da varii anni, che si faccia anche nella chiesa curata di San D.; e prima del nuovo Codice I. C. il Vicario Curato di San D., o altro mansionario che amministrava il battesimo in Cattedrale, lo registrava nel libro, con la clausola *administravi baptismum de licentia Rev.mi Capituli.* Pari-

menti la chiesa curata di San D., entro il paese, chiamata comunemente Vicaria curata o beneficiato curato di S. D. possiede diversi fondi rustici e censi enfiteutici a sè medesima sempre intestati, le cui rendite vengono esclusivamente introitate, senza nessuna ingerenza del Capitolo Cattedrale, dal Vicario Curato *pro tempore*, come un parroco vero e proprio, ancorchè non ne abbia il nome, mentre la stessa chiesa curata è di patronato della locale antichissima confraternita del SS.mo Sacramento, che anche vi officiava con cappellano proprio e ne sostiene con le proprie rendite tutta la manutenzione, le spese di culto con le relative sacre funzioni, — sempre deferente al Vicario curato.

2. Inoltre nell'incameramento de' beni della Chiesa Cattedrale e del Capitolo nel 1866, fatto dal Demanio dello Stato, il Capitolo sosteneva la tesi che il Demanio dovesse rilasciare una quota parte come dotazione di San D. entro l'abitato, asserendo essere il Capitolo il parroco del luogo, mentre colui che esercitava la cura in atto chiamasi Vicario Curato; ma il Demanio dall'altra parte sosteneva che la parrocchia di San D., già possedeva beni proprii, rispettati dallo stesso Demanio, e non incamerati. La vertenza, in piedi da 70 anni, si sta conciliando ora, e si chiederà poscia il supplemento di congrua dal Fondo Culto, a base delle rendite beneficiarie dal 1 luglio 1920, della surripetuta Vicaria curata di S. D.

(*Seguono i capi della transazione. N. D.*).

3. Di più ogni volta che il Capitolo per l'innanzi, prima del nuovo Cod. I. C., eleggeva un nuovo Vicario Curato, che poi veniva approvato e nominato dall'Ordinario, vi includeva la condizione: *amovibile ad nutum*, e se mansionario della Cattedrale, *che perdeva la puntatura quando era assente dal coro « ratione curae »*.

Quindi fu sempre prassi continua che tanto i mansionarii, quanto i canonici del Capitolo, che hanno esercitato la cura d'anime in S. D., perdessero i *punti nelle assenze*.

Dopo il nuovo C. I. C. nel 1921, il canonico teologo della Cattedrale, Vicario Curato *pro tempore* fin dal 1916, fece istanza al Vescovo per godere esenzione corale valendosi del can. 420 § 4. Ma il Capitolo con apposita deliberazione dell'11 agosto 1921 all'unanimità si oppose a che il Vescovo permettesse innovazioni a questo riguardo. Soltanto il 2 ottobre 1932 il detto teologo ottenne dalla S. C. del Concilio l'indulto per sole dodici festività all'anno, eccettuandone le solennissime, *consentiente capitulo*.

4. Ma nel novembre 1936 venne, previa elezione capitolare, con bolla dell'Amministratore Apostolico, *sede vacante*, (*richiesto il placito alla Dataria Apost.*) nominato Vic. Curato D. T. Ecco i termini della bolla: « Curia Vescovile di X. Al « molto R.ndo D. T... Vicario Curato di San D., in... — Vista la presentazione « fatta dal Capitolo della Cattedrale di X. in data... Tenuto presente che molto bene « può derivare ai fedeli di... In considerazione della sua idoneità a reggere la « parrocchia di tal paese, *nominiamo*. Per traslazione, la S. V. Vicario Curato della « Chiesa Parrocchiale di San D.; in... con la condizione apposta dal Capitolo della « Cattedrale di San... in..., da noi approvata, e da V. S. già accolta, che la S. V. non solleverà obbiezioni alla nuova sistemazione giuridica che verrà data alla parrocchia dall'autorità ecclesiastica, d'accordo col Capitolo, purchè tale sistemazione non deroghi o abroghi al diritto comune e non attribuisca al Capitolo alcun diritto che non sia giustificato da lodevole antica consuetudine, ai sensi del canone 471 § 4 — S... dalla Curia Vescovile Diocesana addì 10 novembre 1936. L'Amministrat. Apostol.: Mons.... Sacerd... Cancelliere ».

Nell'agosto 1937, a mezzo del nuovo Vescovo, il D. T. Vic. Curato di San D.

venne con bolla della Dataria nominato anche canonico della Cattedrale di X., e appena pochi giorni dopo aver preso canonico possesso mosse istanza per esser dispensato dal coro, (*tantum festivo*) come innanzi espresso, e mandò istanza urgente al Capit. e copia al Vescovo, *richiedendo dal Capitolo l'interpretazione a suo favore* del can. 420-1 § 4 adducendo come motivo l'obbligo dei doveri parrocchiali. Il Capitolo nel discutere l'istanza, venne a dubitare della validità della bolla canonicale a norma del can. 156 § 1-3.

Si domanda:

a) Può D. T. valersi della bolla canonicale contra la norma del can. 156 § 3?

b) È incompatibile la Vic. Curata con rendite separate, dal canonicato, e pel servizio?

c) Può invocare a suo favore il can. 420-1 § 4?

d) È conveniente pel Capitolo la transazione col Demanio dello Stato, come sopra è detto?

Dall'esposto inviato risulta che nella Chiesa di San D., dove si esercita la *cura animarum* in luogo della Chiesa Cattedrale, esiste un Vicario Curato che, a norma del can. 471-4 deve avere tutta la cura e tutti i diritti e doveri del Parroco.

Se la Vicaria curata, o Beneficiato curato, ha beni propri, a sè intestati, estranei ai beni del Capitolo, costituisce un vero Beneficio autonomo extra capitolare, tanto più che per la legge di fondazione il Vicario non deve essere *de gremio Capituli,* e quando fu Vicario un Capitolare, questo perdeva le distribuzioni, se era assente dal Coro per esercitare la *cura animarum.*

L'indulto accordato dalla S. Congregazione del Concilio il 2 ott. 1932 sanziona questa tesi, perchè se il Capitolare avesse esercitato la Vicaria e la cura, come rappresentante del Capitolo, non aveva bisogno di una facoltà speciale, bastando l'applicazione del can. 420-4.

Non si comprende poi perchè per la provvista del novembre 1936 sia stato chiesto un benestare alla Dataria Apostolica, competente per conferire i Beneficii riservati alla S. Sede: ma l'intervento della Dataria prova che la Vicaria è un vero Beneficio (cfr. can. 1435-4), quindi incompatibile col Canonicato senza una speciale facoltà o dispensa che « sembra » non sia stata concessa: « sembra » perchè alle volte è accordata con lettera, senza alcuna menzione nella Bolla.

Quindi: *a*) dalle premesse si deve dedurre che per legge di fondazione la Vicaria non è compatibile con un Beneficio Capitolare ed è un vero Beneficio con frutti proprii.

b) Se nell'atto di conferire al Vicario il Canonicato non fu accordata la dispensa per ritenere due Beneficii incompatibili, che richiedono servizio in due diverse Chiese, col conferimento del Canonicato cessò *ex iure* il diritto a ritenere la Vicaria, a norma del can. 156.

c) Il can. 420-4 potrebbe essere invocato quando per fondazione la

Vicaria fosse da conferirsi ad un Capitolare e da ritenersi insieme ad un Beneficio Capitolare.

Per il quesito circa la transazione col Fondo Culto occorre che il Capitolo si accordi coll'Ufficio Amministrativo Diocesano e non si hanno elementi sufficienti per giudicare i patti indicati: ma a prima vista questi fanno pensare che il Capitolo riconosce come l'azione del 1868 sia stata ingiustamente iniziata.

3

L'assistenza dei Vicarii Cooperatori ai matrimonii

Dopo il decreto o risposta della Pontif. Commissione per l'interpretazione del Codice di D. C. del 13 dicembre 1923 è stata emanata qualche altra disposizione per spiegar meglio i canoni 476, § 6, e 1096, § 1? Infatti il decreto suaccennato non risolve, a mio giudizio, la questione dell'assistenza dei Vicarii Cooperatori ai matrimoni, quando dopo aver risposto al quesito a proposito dell'assistenza ai matrimoni fatto dai Vicarii economi e coadiutori, in merito ai Vicari Cooperatori dice semplicemente: « *provisum in can. cit. 476 § 6* ».

In particolare desidererei sapere se i Vicarii Cooperatori hanno facoltà di assistere ai matrimoni anche *inscio parocho* e se le deleghe generali di cui al can. 1096 § 1 siano loro necessarie anche dal Parroco o le hanno dal Diritto.

Per quanto sia regola generale che si risponda ai quesiti trasmessi dai soli Abbonati al *Monitore*, pure in via eccezionale, s'inviano le informazioni desiderate.

Ma perchè Lei possa essere al corrente di tutte le interpretazioni autentiche circa il Codex, sarà bene che si procuri una delle raccolte che riportano queste interpretazioni, come quella del P. Cosma Sartori, *Enchiridion canonicum* (col supplemento al 1937), o quella di S. E. Mons. Giuseppe Bruno, *Codicis Juris Canonici Interpretationes authenticae*, ecc.

Nessuna risposta esiste al riguardo dei Vicarii Cooperatori sotto la data, da Lei ricordata, del 13 dicembre 1923: ma la interpretazione alla quale Lei allude è del 20 maggio 1923. Lei obietta che tale risposta non risolve la questione: ma invece il richiamo del canone 476-6 è esauriente, perchè questo paragrafo del canone sanziona come il Vicario Cooperatore ha quei diritti e doveri che gli sono conferiti o per gli statuti diocesani, o per l'atto di nomina da parte dell'Ordinario o per il mandato dato dal Parroco; quindi il Vicario Cooperatore può assistere ai matrimonii se ne ha avuto il diritto o potere.

Dopo questa risposta vi fu l'altra del 28 dicembre 1927 che riconosce come il Vicario Cooperatore, munito di delega generale dal Parroco o dall'Ordinario, per assistere ai matrimoni (can. 1096-I) può suddelegare un altro Sacerdote per un determinato matrimonio. A questo riguardo può leg-

gere quanto fu scritto sul *Monitore Ecclesiastico* a pag. 107 dell'anno 1928. Per il suo quesito « se un Vicario Cooperatore possa assistere ad un matrimonio *inscio parocho* », la risposta dipende dai diritti che ha per l'atto di nomina o del mandato, o per gli statuti diocesani o dall'avere o meno la delega generale (can. 1096). Perchè quando può assistere ad un matrimonio senza dover domandare al Parroco o Ordinario la delega, è naturale che possa farlo *inscio parocho*: ma deve pure ricordare che *subest parocho* (can. 476-7) e perciò non può assistere *contra voluntatem parochi.*

All'altra domanda « se il Vicario Cooperatore debba avere la delega generale (can. 1096) dal Parroco o dalll'Ordinario, o l'abbia già *ex jure* » la risposta è che se fosse la facoltà *ex jure*, non sarebbe una delega o licenza, mentre di queste parla il can. 1096. Del resto questo principio è confermato dal dubbio risolto dalla Commissione per l'interpretazione del Codice il 28 dicembre 1927 dove si legge: « An Vicarius Cooperator qui ad normam can. 1096-I a parocho vel loci Ordinario generalem obtinuit delegationem assistendi matrimoniis... ».

Se il Vicario Cooperatore per l'atto di nomina o per gli statuti diocesani non ha il diritto di poter assistere ai matrimonii, di sua autorità: o deve ricevere la delega per il singolo caso (can. 1095) o la delega generale (can. 1096): ma deve ben risultare quale delega ha avuto, per evitare ogni pericolo che possa essere invalida la sua assistenza ai matrimonii e questi, per conseguenza, possano essere nulli.

LEGISLAZIONE CIVILE

L'esenzione dei Seminari dall'imposta sui materiali da costruzione

Il 9 giugno 1933 il Ministero delle Finanze emanava la seguente circolare n. 5522: « A questo Ministero è stata sottoposta la questione dell'applicabilità della Imposta di Consumo sui materiali da costruzione per le Chiese, i *Seminari* e le Case di abitazione dei Parroci.

« Anche in relazione all'art. 54 del Regolamento Generale daziario che stabilisce essere tale imposta dovuta dal proprietario dell'edificio o dai suoi successori ed aventi causa, si ritiene che detta imposta non sia da applicarsi ai suindicati edifici per le gravi difficoltà che presenta l'accertamento della proprietà dei medesimi ai fini del pagamento della imposta. In conseguenza questo Ministero considera che la imposta di consumo di cui all'art. 39-98 del Testo Unico per la Finanza locale non debba applicarsi ai materiali

impiegati nella costruzione e nelle riparazioni delle Chiese aperte al culto pubblico Cattolico con le loro pertinenze, dei *Seminari* e delle Case destinate ad abitazione dei parroci.

« Prego le Loro Eccellenze i Prefetti di portare quanto sopra a conoscenza dei Comuni a provvedere che, per effetto della presente declaratoria, non siano anche applicate le imposte, anteriormente accertate, eccezione fatta per quelle imposte che risultassero già pagate ».

In tema di applicazione di questa chiara e provvidenziale norma interpretativa della legge, nessuna questione è sorta, nè potrebbe sorgere intorno alla portata delle espressioni « Chiese aperte al culto pubblico cattolico » e « Case destinate ad abitazioni dei parroci ». Non altrettanto dicasi dell'espressione « Seminari ». D'onde l'opportunità di precisare questo punto mediante una duplice indagine, l'una intesa a determinare secondo il Diritto canonico e la prassi ecclesiastica il significato della parola seminario, l'altra intesa a determinare, secondo lo spirito della circolare, quello che con tale parola si è voluto intendere, e per conseguenza esentare.

La prima indagine è compendiata in questo problema: alla distinzione terminologica per cui la parola « Seminario » è riservata, quasi per antonomasia, agli istituti diocesani, interdiocesani e regionali di istruzione del clero secolare, mentre per gli istituti delle Religioni clericali è d'uso la parola « scuola », e per gli istituti che raccolgono — in Roma specialmente — i chierici studenti di una determinata nazione è d'uso la parola « collegio », corrisponde ad una distinzione di sostanza o semplicemente di forma? E cioè, chi usasse promiscuamente detti termini, commetterebbe un errore di concetto o una semplice improprietà di linguaggio?

A suffragio della seconda ipotesi stanno varie considerazioni. Anzitutto di carattere storico.

La prima cellula, se così possiamo chiamarla, da cui hanno avuto origine le varie scuole e quindi i seminari in senso proprio, era una cellula monastica, e va ricercata, come è noto, nei cenobi istituiti da S. Agostino, diffusi poi in Africa e in Europa durante l'alto medioevo. Ancora sotto il regno Carolingio, all'istruzione del clero provvedevano indifferentemente le scuole episcopali e conventuali; e per merito di Crodegango e della sua Regola, ci fu anzi un momento in cui la coltura del clero secolare è stata affidata prevalentemente alle istituzioni monastiche. La famosa scuola fondata da Rabano Mauro nel monastero di Fulda nell'813, ed alla quale accorrevano persino dei laici, è un tipico esempio di questo stato di cose, il quale durò per tutto il medioevo. Poi venne il Concilio Tridentino, che nella sess. XXIII cap. 18 De Ref. diede ordine alla materia dei seminari e stabilì i principi, che oggi il *Codex* riproduce ai cann. 1356 seg. Ma quello che preme a noi di osservare è questo: che il decreto Tridentino sui seminari diocesani e regio-

nali ha preso a sua volta per modello tanto degli istituti che oggi non chiameremmo seminari quanto di quelli a cui forse tale qualifica ancora spetterebbe: e cioè il Collegio Germanico fondato da S. Ignazio nel 1552, il Seminario Romano condotto dai PP. Gesuiti, e il Seminario o Collegio del Cardinale inglese Pole. Successivamente al Tridentino, i Papi hanno fondato e qualificato Seminari numerosi collegi nazionali [cfr. Bolla di Gregorio XIII *Vice eius* 1577 per il Collegio dei Neofiti; *In Apostolicae* 1577 per il Collegio dei Greci; *Humana sic* 1584 per il Collegio dei Maroniti: *Romana ecclesia* 1584 per il Collegio armeno; *Quoniam divinae* 1579 per il Collegio inglese]; e Clemente VIII nella bolla *Cum ad sublevandum* del 10 ottobre 1597 autorizza nell'ordine di S. Basilio la erezione del « Seminarium *seu* novitiatus ». Ed altri esempi ancora si potrebbero citare di uso, diciamo così improprio, della parola « seminario » in documenti ufficiali.

Vi sono poi argomenti giuridici. Nel *Codex* la materia dell'istruzione del Clero ha la sua sede nei cann. 1352 seg. al titolo *De Seminariis*, tant'è che il canone dogmatico che sancisce nella Chiesa lo « ius proprium et exclusivum eos instituendi qui ecclesiasticis ministeriis sese devovere cupiunt », è appunto il primo di detto titolo. Ma non è chi non veda come tale canone non possa riferirsi ai soli seminari diocesani e regionali, ma debba invece riferirsi a tutta intera la disciplina canonica sulla istruzione del clero, non escluso dunque anche quello regolare. I can. 587-591 al titolo *De ratione studiorum in religionibus clericalibus* non fanno difatti che stabilire quelle particolari norme, che si addicono ai soli religiosi, riferendosi per il resto ai can. 1552-1571 [1]. Il can. 1356 § 1 poi, che esenta dal tributo seminaristico « quaelibet religiosa domus, etsi exempta » se « in ea collegium discentium vel docentium ad commune Ecclesiae bonum promovendum actu habeatur », ed il can. 587 § 3 che stabilisce che gli alunni religiosi, in mancanza di scuole nella propria religione, siano mandati « ad scholas Seminarii Episcopalis », dimostrano all'evidenza come identici siano sotto ogni punto di vista lo scopo e la sostanza degli istituti di istruzione regolari e secolari, e come il termine seminario possa comprendere, se pure in senso lato, qualsiasi scuola, collegio, istituto, dalla Chiesa eretto per la preparazione religiosa, morale e culturale delle giovani reclute delle sue milizie.

Se prendiamo ora in esame la Circolare n. 5522, dobbiamo in primo luogo osservare come essa non distingua fra i vari tipi di seminari o scuole; e dove la legge non distingue, non è lecito all'interprete introdurre distinzioni, massime quando siano gravemente restrittive della sua portata. Essa deve pertanto ritenersi comprensiva di qualsiasi istituto, secolare o regolare, di istruzione per il clero.

---

[1] Cfr. SCHÄFER, *De Religiosis*, n. 290.

Considerando poi lo spirito che ha suggerito detta circolare, ogni distinzione o limitazione apparirebbe del tutto arbitraria ed inammissibile.

Il Governo ha voluto difatti alleviare gli oneri fiscali gravanti determinati enti ecclesiastici, in conseguenza di una duplice considerazione: l'una prossima, e cioè la difficoltà pratica di determinare chi sia il proprietario degli edifici da tassare alla stregua dell'art. 34 reg. daziario (che pone a carico del proprietario il debito d'imposta eventuale); l'altra remota, e cioè favorire alcune istituzioni religiose il cui fine è più strettamente connesso con l'interesse pubblico che si concreta nell'assistenza spirituale della popolazione. Ora, sotto il primo aspetto, è evidente che la difficoltà di determinare agli effetti fiscali il proprietario dell'edificio di un seminario esiste tanto per i Seminari diocesani, quanto per i Seminari o Scuole delle Religioni, quanto per i Collegi internazionali. Esisterà forse anzi in misura minore per i Seminari vescovili che non per quelli degli Ordini religiosi, e per i Collegi internazionali, dato che alle Diocesi ed Archidiocesi non è mai stata disconosciuta dallo Stato italiano la personalità giuridica, mentre che per gli Ordini religiosi e per molti altri istituti siamo tutt'ora in pieno periodo transitorio di applicazione delle leggi concordatarie che gliela riconobbero dopo la soppressione.

E sotto al secondo aspetto, se il Governo si è convinto che la preparazione scientifica del clero destinato ad esercitare la sua missione spirituale fra la popolazione italiana sia uno scopo meritevole di uno speciale trattamento fiscale a favore degli edifici nei quali detta preparazione si compie, è evidente che sarebbe del tutto arbitrario riconoscere l'importanza pubblica di tale scopo soltanto relativamente al clero secolare e non anche relativamente a quello regolare, dato che l'uno e l'altro clero esercita la sua missione spirituale tra i fedeli in maniera del tutto uguale e promiscua. Se altrimenti fosse, se cioè gli istituti di istruzione per i religiosi non dovessero essere compresi nella categoria dei seminari secondo la circolare n. 5522, si dovrebbe, per essere conseguenti, negare l'applicazione dell'esecuzione sancita dalla circolare stessa anche alle chiese parrocchiali rette da sacerdoti regolari o addirittura incorporate in un convento; il che vorrebbe dire, per citare un esempio, che in Roma un buon terzo delle chiese dovrebbero pagare l'imposta, e gli altri due terzi no, mentre tutte attendono in maniera uguale al soddisfacimento dei medesimi uffici di culto.

Posto dunque che l'attività spirituale del clero secolare e del clero regolare è qualitativamente e quantitativamente identica dal punto di vista del soddisfacimento dei bisogni spirituali della popolazione, e che per conseguenza la preparazione dottrinale dell'uno e dell'altro clero riveste un uguale grado di interesse pubblico (tant'è che lo stesso Concordato, all'art. 3, non fa alcuna distinzione agli effetti del servizio militare fra gli « studenti di teologia » ed

i « novizi di istituti religiosi » non c'è ragione alcuna di supporre che il Ministero abbia voluto esentare dall'imposta sui materiali la costruzione di un seminario vescovile, e di gravarne quella di un seminario teologico addetto a un ordine religioso o di un collegio pontificio.

Riassumendo dunque, e concludendo, ci sembra che i più ovvi criteri di interpretazione applicati sia alla lettera che allo spirito della famosa circolare n. 5522, ed un semplice sguardo alla disciplina canonica (la quale è pur vincolativa per il legislatore e per l'interprete italiano quando si tratta di definire istituzioni proprie di un diritto il quale — come il canonico — è divenuto entro certi limiti, parte integrante del nostro ordinamento giuridico) permettano di escludere, che l'autore della Circolare stessa abbia voluto e potuto limitare ad una sola, sebbene in un certo senso la più importante, categoria di « seminari », l'esenzione dall'imposta sui materiali edilizi.

Diario della Curia Romana

Udienze solenni. — Il 29 dicembre 1937 la Santità di N. Signore ha ricevuto in solenne udienza S. E. il Sig. Dott. José Bonifacio de Andrada e Silva, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Brasile, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

S. Congregazione di Propaganda Fide. — *27 gennaio 1938.* Il R.mo Mons. Alessandro Novikis è nominato *Direttore nazionale delle Pontificie opere della Propagazione della Fede e di S. Pietro Ap. per la Lettonia.*

Sacra Congregazione dei Riti. — Il 4 gennaio 1938, Congregazione *ordinaria* in cui fu discusso sulla conferma del culto alla B. Emma di Gurk, Vedova, fondatrice della chiesa di Gurk e sulla introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Pio di S. Luigi, chierico professo Passionista.

L'11 gennaio 1938, Congregazione *generale* pel voto sulla eroicità delle virtù della Serva di Dio Maria Soledad Torres y Acosta, fondatrice dell'Istituto delle Serve di Maria per l'assistenza agli infermi.

Il 18 gennaio 1938, Congregazione *antepreparatoria* per discutere i miracoli proposti per la beatificazione del Ven. Servo di Dio Ignazio da Laconi, laico professo dell'Ordine dei Frati Min. Cappuccini.

Il 25 gennaio 1938, Congregazione *preparatoria* per discutere sui miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Maria Giuseppa Rossello, del T. O. di S. Francesco e fondatrice delle Figlie di N. Signora della Misericordia.

L'8 febbraio 1938, Congregazione *generale* per il voto su due miracoli proposti per la canonizzazione del B. Giovanni Leonardi Conf., Fondatore dei Chierici Regolari della Madre di Dio.

Segreteria di Stato. — Con brevi Apostolici la Santità di N. S. si è degnata di nominare

16 dicembre 1937. S. E. R.ma Mons. G. Battista Montini, *Sostituto della Segreteria di Stato e Segretario della Cifra.*

16 dicembre 1937. Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre si è degnato di assegnare ai nuovi Cardinali le seguenti Sacre Congregazioni:

E.mo Card. Adeodato Piazza, *Sacramenti, Religiosi, Riti.*

E.mo Card. Ermenegildo Pellegrinetti, *Chiesa Orientale, Sacramenti, Affari Eccl. Straordinari.*

E.mo Card. Artur Hinsley, *Chiesa Orientale, Propaganda Fide, Rev. Fabbrica di S. Pietro.*

E.mo Card. Giuseppe Pizzardo, *Sant'Offizio, Concistoriale, Affari Eccles. Straordinari.*

E.mo Card. Pietro Gerlier, *Concistoriale, Consilio, Propaganda Fide.*

Assistenti al Soglio Pontificio. — *29 settembre 1934.* S. E. R.ma Mons. Raffaele Edwwards Salas, Vesc. tit. di Dodona, Vicar. Gener. Castrense onorario del Cile.

30 novembre 1936. S. E. R.ma Mons. Agostino Kandathil, Arcivesc. Malabarere di Ernakulam.

6 dicembre 1936. S. E. R.ma Mons. Marcello Mimmi, Arcivesc. di Bari.

21 dicembre 1936. S. E. R.ma Mons. Giacomo Naughton, Vesc. di Killala.

6 gennaio 1937. S. E. R.ma Mons. Pietro Celestino Cézerac, Arcivesc. di Albi.

25 gennaio 1937. S. E. R.ma Mons. Colombano Dreyer, Arcivesc. di Aduli.

20 aprile 1937. S. E. R.ma Mons. Alberto Costa, Vesc. di Lecce.

22 maggio 1937. S. E. R.ma Mons. Alessandro Giuseppe Mc Gavik, Vesc. di La Crosse.

22 maggio 1937. S. E. R.ma Mons. Patrizio Alfonso Mc Govern, Vesc. di Cheyenne.

26 giugno 1937. S. E. R.ma Mons. Stanislao Gall, Arcivesc. tit. di Carpato, Ausil. d. Arcivesc. di Varsavia.

21 luglio 1937. S. E. R.ma Mons. Francesco Picaud, Vesc. di Bayeux e Lisieux.

12 agosto 1937. S. E. R.ma Mons. Pompeo Ghezzi, Vesc. di Borgo S. Sepolcro.

30 settembre 1937. S. E. R.ma Mons. Raffaele Agostino d'Assunçao, Vesc. di Santiago di Capoverde.

17 ottobre 1937. S. E. R.ma Mons. Giorgio Gauthier, Arciv. tit. di Tarona, Coad. di Montréal.

4 novembre 1937. S. E. R.ma Mons. Alfonso Camillo De Romanis, Vesc. tit. di Porfireone, Vic. Gen. nella Città d. Vaticano.

15 novembre 1937. S. E. R.ma Mons. Giuseppe Maria Leo, Arcivesc. di Trani, Barletta e Nazareth e Ammin. Perpetuo di Bisceglie.

25 novembre 1937. S. E. R.ma Mons. Edoardo Francesco Hoban, Vesc. di Rockford.

27 gennaio 1938. L'E.mo Card. Francesco Marchetti Selvaggiani, *Protettore delle Figlie di Maria SS. dell'Orto.*

27 gennaio 1938. L'E.mo Card. Lorenzo Lauri, *Protettore del P. Collegio Americano del Nord in Roma.*

27 gennaio 1938. L'E.mo Card. Eugenio Tisserant, *Protettore delle Suore della Madre di Dio* (Parigi).

29 gennaio 1938. L'E.mo Card. Francesco Marchetti Selvaggiani, *Protettore delle Suore della Piccola Compagnia di Maria* (*Roma*).

1 febbraio 1938. L'E.mo Card. Luigi Maglione, *Protettore delle Suore Domenicane del S. Cuore di Hardinghen* (*Arras*).

1 febbraio 1938. L'E.mo Card. Eugenio Tisserant, *Protettore della « Congrégation des Sœurs de l'Instruction charitable du Saint-Enfant Jésus, dites de Saint Maur »* (*Parigi*).

1 febbraio 1938. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore delle Religiose dei SS. Cuori di Gesù e Maria* (*Castellamare di Stabia*).

8 febbraio 1938. L'E.mo Card. Domenico Iorio, *Protettore delle Suore della Carità « de l'Hôtel Dieu » della diocesi di San Giacinto.*

1° febbraio 1938. Con Biglietti della Segreteria di Stato la Santità di N. S. si è degnata di annoverare fra i Consultori della S. C. dei Riti per le Cause di Beatificazione e Canonizzazione il R.mo Mons. Taddeo Zakrzewski e il R.mo P. Francesco Capponi, Ord. Minim.

NECROLOGIO. — *9 agosto 1936.* Mons. Florentino Asensio Barroso, Vesc. di Barbastro.

28 dicembre 1936. Mons. Antonio Macrioniti, Vesc. tit. di Cestro.

12 gennaio 1937. Mons. Teofilo Bromboszcz, Vesc. tit. di Candiba.

20 gennaio 1937. Mons. Michele Gallagher, Vesc. di Detroit.

21 gennaio 1937. Mons. Pietro Aziz Hoh, Vesc. caldeo di Zakho.

25 gennaio 1937. Mons. Patrizio Finegan, Vesc. di Kilmore.

28 gennaio 1937. Mons. Raimondo Perez y Rodriguez, Patriarca delle Indie Occid. e Vesc. di Cadice.

7 febbraio 1937. Mons. Agostino Schinner, Vesc. tit. di Sala.

23 febbraio 1937. Mons. Giustino Sanchini, Vesc. di Fano.

4 marzo 1937. Mons. Giuseppe Alvarez y Miranda, Vesc. di Leon.

13 marzo 1937. Mons. Francesco Iohannes, Vesc. di Leavenworth.

13 marzo 1937. Mons. Eugenio Stanislao Le Senne, Vesc. di Beauvais.

14 marzo 1937. Mons. Severiano Sainz y Bencamo, Vesc. di Matanzar.

21 marzo 1937. Mons. Pacifico Bos, tit. di Capitolcade.

15 aprile 1937. Mons. Patrizio Tommaso Ryan, Vesc. di Pembroke.

23 aprile 1937. Mons. Francesco Mani Gieure, Arciv. tit. di Cio.

18 aprile 1937. Mons. Giovanni Murad, Vesc. di Eliopoli dei Maroniti.

29 aprile 1937. Mons. Carlo Alberto Wollgarten, Vesc. di Cusera.

30 aprile 1937. Mons. Agostino Losinski, Vesc. di Kielce.

3 maggio 1937. Mons. Pietro Di Maria, Arciv. tit. di Iconio.

3 maggio 1937. Mons. Carlo di Gesù Mejia, Vesc. tit. di Cinna.

16 maggio 1937. Mons. Remigio Gandásegni y Gorrochátegui, Arciv. di Valladolid.

18 maggio 1937. Mons. Angelo Giacinto Scapardini, Arciv.-Vesc. di Vigevano.

19 maggio 1937. Mons. Emanuele Antonio de Paiva, Vesc. di Garanhuns.

19 maggio 1937. Mons. Emilio Bongiorni, Vesc. di Sasima.

BREVI NOTIZIE

~ Il 25 gennaio in Vaticano è stata firmata una *Convenzione addizionale* al Concordato stipulato nel 1922 fra la Santa Sede e la Repubblica di Lettonia. Un oggetto della Convenzione è la Facoltà di Teologia cattolica da erigersi presso l'Università di Riga. Un altro, la nuova Circoscrizione ecclesiastica della Lettonia, resasi necessaria dopo che, nel 1937, l'Arcivescovado di Riga è stato eretto in sede metropolitana con la diocesi di Liepaia a suffraganea.

~ Nuovo segno ed atto della *persecuzione religiosa in Germania*, che il S. Padre ha pubblicamente deplorata, è la nota ufficiale nella quale quel Governo dichiara « non essere desiderabile » la partecipazione dei cittadini del Reich al Congresso Eucaristico Internazionale che in aprile avrà luogo a Budapest.

~ Il 18 dicembre u. s. fu firmato a Costarica il « *Patto di pace* » tra la Repubblica di Honduras e quella di Nicaragua: fatto importantissimo non solo per le due nazioni, ma ancora per la pace e tranquillità dei popoli americani. Ha così fine un gravissimo conflitto per questioni di confine che durava da molti anni e che s'era esasperato fino alla minaccia d'una guerra imminente. Le felicitazioni giunte da ogni parte sono l'indice della soddisfazione e della gioia di tutti prodotta dalla notizia dell'accordo raggiunto. Graditissime fra tutte quelle che il Santo Padre, pel tramite del Nunzio Apostolico in Costarica, fece pervenire alla Commissione Mediatrice e alle Delegazioni delle due nazioni. Il documento pontificio ebbe una larghissima eco di simpatia.

~ Altro simile *patto di pace* tra l'infuriar della guerra. In seguito a dolorosi incidenti avvenuti nell'ottobre dello scorso anno nella regione di confine fra le due Repubbliche di Haiti e di San Domingo era sorta fra i due governi una spinosa vertenza resa ancor più acuta per l'eccitazione popolare nei due paesi. Il Nunzio Apostolico per incarico del S. Padre ha interposto i suoi amichevoli uffici per l'equa soluzione del conflitto, felicemente raggiunta nei passati giorni, avendo i due governi accettate le proposte della S. Sede. Il Presidente della Repubblica di Haiti ha inviato un fervido telegramma di venerazione, di omaggio e di riconoscenza al S. Padre « Principe della Pace ».

~ Da un resoconto sul *movimento eucaristico in Italia nel 1937*, pubblicato dal Segretario Generale del Comitato Permanente Italiano dei Congressi Eucaristici, si apprende che nello scorso anno si sono avuti in Italia, oltre il Congresso Nazionale di Tripoli e il Congresso Regionale di Caltagirone: 36 Congressi diocesani e interdiocesani; 53 Congressi di plaga, vicariali e decanali; 135 Congressi interparrocchiali e Parrocchiali. Sono state registrate inoltre: 41 Celebrazioni Eucaristiche e convegni; 19 Settimane Eucaristiche; 90 Tridui Eucaristici; un numero rilevantissimo di Giornate Eucaristiche, e due Congressi Eucaristici Giovanili.

~ *Prestiti famigliari.* Con R. D. Legge 21 agosto 1937 sono state emanate le norme per la concessione di prestiti famigliari, aventi lo scopo di favorire la costituzione delle famiglie. La provvida istituzione, per la sua alta finalità e per i benefici che apporta, merita di essere favorita; e che i RR. Parroci diano la loro cooperazione perchè venga conosciuta da coloro che si trovano nelle condizioni di poterne usufruire.

RECENSIONI

E. Fenu, *Giordano Bruno*. Brescia, Morcelliana, 1938. In-16, 201 pp. L. 10.

Editrice cattolica ed autore cattolico, che trattano di Giordano Bruno, fanno pensare a prima vista ad un'opera polemica. È invece uno studio critico del notissimo Autore. Il pensiero filosofico di Giordano Bruno, strano e variabile come il suo carattere e la sua vita, è esposto con sobria e sicura obbiettività storica. Una falsa valutazione del Bruno e un errore di giudizio, fondato su false spe-

ranze, di chi doveva giudicare della sua vocazione spiegano (non giustificano) la sua elevazione al Sacerdozio, che ne ha fatto un osso slogato, sì che per mutare di posizione non poteva meno dolorare. Di questo risente la sua vita di continui spostamenti, per questo le sue parole esplodono con continua virulenza. Vorrebbe sollevarsi in alto per non sentire la responsabilità del suo errore, e pare che voglia costringere gli altri a persuadersi delle sue idee per potersene convincere egli stesso. Questo il substrato e la sintesi del pensiero filosofico del Bruno: un immanentismo suo proprio.

La Chiesa, che l'accolse giovanetto, lo condannò al rogo. Ma un suo discepolo lo accusa; Venezia, per ragioni politiche ostile a Roma, lo consegna; e ben sette anni passano prima della condanna.

Questi i fatti e le dottrine del Bruno, criticamente acuti e storicamente esatti, esposti dall'A. Il lettore, ma più lo studioso, ne rileverà il tormento d'un'anima traviata e la longanimità della Chiesa in confronto dei metodi sbrigativi dei tempi.

Del resto il Nolano era più attaccato alle sue idee che alla sua vita. Di carattere accommodante nella vita, passava con facilità e opportunismo da una religione all'altra disposto a qualunque dichiarazione, ma le sue idee rimanevano sempre le sue idee e della vita nulla gl'importava.

Degli altri poi ognuno cerca di tirar l'acqua al proprio mulino senza curarsi dei diritti della verità storica.

G. Gravina

Ch. Grimaud, *Lui et nous: un seul Christ* (Aux membres du Corps Mystique). Paris, Téqui, 1937. Un vol. in-8°, 324 pp.

È molto consolante vedere oggi quest'argomento del Corpo Mistico molto studiato, esaminato e approfondito da parte delle migliori penne cattoliche. Molto soddisfacenti ne saranno certo i risultati nel campo teoretico, ma essi non potranno non avere una ripercussione pratica: non potranno cioè non suggerire motivi sempre più forti, mezzi sempre più efficaci per spingere la pratica della vita cristiana fino alla perfezione, anzi fino alla mistica.

Uno dei migliori libri in proposito è certamente questo del notissimo Grimaud che sta esercitando un vero apostolato di penna. *Un seul Christ* è il complemento di « *Ma* » *Messe*: la devota celebrazione della S. Messa conduce all'unione con Cristo, ed è precisamente su quest'unione che il pio A. vuole ora istruire i suoi lettori.

Il volume si divide in sei parti: 1. « *Notre* » *chef*. - 2. « *Notre* » *jointure au Chef* (= come noi siamo legati a Cristo). - 3. *L'etat du membre joint au Christ* (= le meravigliose trasformazioni alle quali conduce l'unione con Dio). - 4. *Nos titres dans le Christ* (È noi siamo con Cristo re, sacerdoti, giudici, vittime). - 5. *Fils de Marie avec le Christ*. - 6. *Notre Vie Eternelle dans le Christ*.

Come gli altri volumi del Grimaud, anche questo è destinato a fare del gran bene.

G. M. Perrella, C. M.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XI

MOTU PROPRIO « *De pensionibus ordinandis* ». — In questo importante Motu proprio si legge che con l'art. 21 della Legge emanata il 1° dicembre 1932, n. XXXII, sull'ordinamento del Governatorato della Città del Vaticano, il Santo Padre si riservava di promulgare norme sul trattamento di quiescenza del personale del Governatorato medesimo. Nello attendere allo soluzione di tale riserva il S. P. ha ravvisata l'opportunità di provvedere a regolare in modo uniforme quanto si riferisce al trattamento di quiescenza per tutto il personale della Santa Sede e della Città del Vaticano, facendo salve le legittime aspettative del personale derivanti da regolamenti in vigore. Di qui n'è venuto il « Regolamento per le pensioni del personale ecclesiastico e laico (civile e militare) » con l'unita tabella. (31 dicembre 1937. — Cfr. *Acta Ap. Sed.*, 1938, p. 33 sgg.).

Il « Regolamento » è andato in vigore col 1° gennaio 1938.

Già precedentemente le Sacre Congregazioni Romane avevano stabilita una *ritenuta* sugli stipendi dei vari impiegati per la costituzione di una pensione, la quale, mentre doveva liberare i Sacri Dicasteri da un personale divenuto inetto per la vecchiaia, gli offriva un giusto riposo liberandolo da preoccupazioni e fatiche, ad una certa età pesanti. Oggi è il S. Padre che determina un trattamento di quiescenza per tutti gli impiegati e addetti al servizio del Vaticano.

Il « Regolamento » si applicherà a coloro che sono stati assunti dopo il 1° gennaio 1938 o che, assunti in precedenza, si erano impegnati di accettarlo. Avranno diritto a pensione coloro che avranno 65 anni di età, con almeno 20 anni di servizio prestato, oppure 40 anni di servizio prestato, qualunque sia l'età. La pensione è riversibile alla vedova, ai figli minorenni ed alle figlie nubili; è calcolata sul solo stipendio nelle seguenti misure: i nove decimi sulla eccedenza e fino alle 20.000 lire, i sette decimi fino alle 30.000 lire di stipendio. Il massimo della pensione non può superare le 33.000 lire annue nette.

Chi non raggiunge i limiti per la pensione e lascia il suo ufficio, purchè sia dopo un minimo di cinque anni di servizio prestato, avrà una indennità una volta tanto.

Il « Regolamento » è esteso anche al personale della rappresentanza diplomatica della S. Sede all'Estero, che prima d'oggi non aveva un trattamento di quiescenza. Per questo personale il numero degli anni di servizio

utile agli effetti della pensione è diminuito di un terzo rispetto a quello richiesto per gli altri.

A costituire tali pensioni concorre particolarmente la *ritenuta* obbligatoria del 5% su tutti gli stipendi a cominciare dal gennaio 1938. Detta misura è unica per tutto il personale ecclesiastico e laico (civile e militare).

Così « L'Amico del Clero » di Siena, il quale lamenta che « chi rimane fuori da queste provvidenze è unicamente il Clero, il grosso del Clero secolare », e « tutto ciò perchè non si ha il coraggio di affrontare senza tanti complimenti il problema, da un lato provvedendo ad aiutare i giovani che si trovassero in difficoltà, dall'altro imponendo quelle *ritenute* che non porterebbero danno a nessuno e produrrebbero vantaggi indiscutibili ».

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *De Loangwa.* Dalla Missione « sui iuris » di Loangwa è staccata una porzione di territorio ed è annessa al Vicariato Apostolico del Nyassa nell'Africa Centrale. 1° luglio 1937.

II. *De Nyassa et de Loangwa.* Il Vicariato Apostolico del Nyassa nell'Africa Centrale e la Missione « sui iuris » di Loangwa sono state smembrate ed indi viene eretta la nuova Prefettura Apostolica di Fort Jameson. 1° luglio 1937.

III. *Taubatensis.* È diviso il territorio della diocesi Taubatense e viene eretta la nuova diocesi « Lorenensis ». 31 luglio 1937.

EPISTOLE. — I. *Quadringentos feliciter.* Al R. P. Narciso Durchschein, Priore Generale dell'Ordine Ospitaliero di S. Giovanni di Dio (Fatebenefratelli) al compiersi del quarto centenario della sua istituzione. 12 settembre 1937.

II. *Suavi semper memoria.* All'E.mo Card. Dolci, Vescovo Prenestino, nell'inviarlo Legato al Congresso Eucaristico di Tripoli. 24 ottobre 1937.

III. *Pergratus profecto.* All'E.mo Card. Tappouni Patriarca di Antiochia dei Siri, nel XXV anno del suo Episcopato.

S. Congregazione del S. Officio

I. — Opere messe all'Indice.

1. *Klosterleben. Enthüllungen über die Sittenverderbnis in den Klöstern,* von Burghard Assmus. Opera « ipso iure damnata » a norma del canone 1399 del C.I.C. (15 settembre 1937).
2. *Die natürliche Geistlehre* von Ernst Bergmann. (25 novembre 1937).
3. *Ragione e Fede; Gesù Cristo e il Cristianesimo; Il Vangelo con introduzione e note,* di Pietro Martinetti. (3 dicembre 1937).
4. Raoul Francé, Von der Arbeit zum Erfolg (30 dicembre 1937).

II. — Estensione del senso della parola « acatholici » in ordine al diritto di accusa in causa matrimoniale.

Il giorno 18 maggio 1936 l'Ecc.mo Mons. Sigismondo Waitz Vescovo di Salisburgo domandò alla S. Congregazione del S. Offizio:

« Utrum etiam *apostatae*, ii scilicet qui, nati et baptizati in Ecclesia catholica, postea a vera fide deficientes vel nomen dederint sectae acatholicae vel « sine religione » esse sese declaraverint, sint recensendi in ordine ad ius accusationis in causis matrimonialibus inter *acatholicos?* ».

La S. C. del S. Offizio rispose: « *Affirmative* — seu apostatas a fide ad effectus declarationis S. Officii diei 18 ianuarii 1928 recensendos esse inter acatholicos ». 27 febbraio 1937 (*Theologisch-praktische Quartalschrift*, XC, 1937, p. 321).

III. — Sepoltura di persona cattolica in cimitero acattolico.

Ad analogo dubbio intorno alla sepoltura d'un cattolico in cimitero acattolico, presentato dall'Ecc.mo Ordinario Olomucense in data 21 marzo 1936, la S. Congregazione del S. Offizio rispose:

« In Congregatione Generali Feriae IV diei 13 februarii 1936 E.mi ac Rev.mi Patres, perpenso dubio ab Excellentia Tua Rev.ma proposito, utrum nempe liceat sepelire in coemeterio acatholico ritu catholico et per ministrum catholicum personam catholicam quae ex pietate erga acatholicos parentes, propinquos aut amicos petat, aut ex alio fine honesto, decreverunt:

Tumulationem catholici in coemeterio acatholico non esse permittendam, multo minus cum adsistentia ministri catholici et ritibus sepulturae ecclesiasticae.

Mens est autem huius Supremae S. Congregationis ut rite fideles doceantur circa doctrinam et disciplinam Ecclesiae in hac re ». (« Wiener Diözesanblatt », 1936, p. 75. Il Rescritto si può vedere presso « *Archiv für Katholisches Kirchenrecht* », CXVI, 1937, 3-4, p. 497).

La risposta della S. C. è conforme al can. 1205, secondo il quale i cadaveri dei fedeli devono essere seppelliti « in coemeterio benedicto ». La necessità coonestante l'eccezione prevista dal can. 1206 § 3, nel caso presente non esiste.

S. Congregazione Concistoriale

I. *Cenetensis et Concordiensis.* Decreto per il cambiamento dei confini delle due diocesi. 20 novembre 1937.

II. *Coloniensis-Monasteriensis.* Decreto per la mutazione dei confini delle due diocesi. 28 novembre 1937.

Sacra Congregazione dei Sacramenti

Un caso di forma straordinaria di matrimonio.

S. E. R ma il Vescovo di Metz presentava alla S. C. dei Sacramenti questo dubbio:

« An ratione habita responsi dati a P. Commissione ad Codicis canones authentice interpretandos die 28 iulii 1934 relate ad can. 1098, ad hunc canonem referendus sit casus quo parochus vel Ordinarius celebrationi matrimonii religiosi assistere nequit, quia lege civili prohibetur, etiam sub poena matrimonium coram Ecclesia celebrare, nisi praecesserit matrimonium sic dictum civile, et hoc ab auctoritate civili omnino recusatur, v. g. ob defectum instrumentorum quae lex civilis requirit? ».

La S. Congregazione dei Sacramenti rispose: « *Affirmative* », 24 aprile 1935. (« Revue ecclésiastique de Metz », 1935, p. 184).

Sacra Congregazione di Propaganda Fide

Autorità dell'Ordinario del luogo sopra le suore missionarie.

Il R.mo P. Carlo Hoffman, Procuratore Generale della Pia Società delle Missioni presentò alla S. C. di Propaganda Fide i seguenti quesiti:

« 1. An inter « missionarios » de quibus edicit Instructio S. C. de Prop. Fide, anno 1829 die 8 decembr. edita, eos subesse dispositioni Ordinarii loci, computandae quoque sint sorores in opere missionali educationis, scholari, vel alio occupatae?.

2. An quoad actionem missionalem sororum Superioris ecclesiastici sit dare decisionem definitivam, audito iudicio et consilio Superiorissae competentis, e. g. quoad destinationem sororum ad scholas vel ad formandam quocumque alio modo iuventutem?

3. An liceat Superiori ecclesiastico, audita Superiorissa competente, transferre sororem in aliam stationem, quae ad opus ibi exercendum specialiter idonea vel necessaria est?

4. Num, non obstante can. 611 et Instructione S. C. de Prop. Fide supra citata, Superiorissa prohibere possit quominus epistolae sororum missionis sibi subditarum eleemosynam pro missione petentes benefactoribus transmittantur per ipsum Superiorem ecclesiasticum?

5. An, in casu dissensus inter iudicium Ordinarii loci et Superiorissae

La S. C. di Propaganda Fide rispose:

« Ad I, *Negative.*

Ad cetera quattuor: *Standum praescriptis sacrorum canonum et constitutionibus sororum* ». 12 dicembre 1936. (« S. C. di Prop. Fide », Prot. N. 4076/36).

Il primo dubbio proveniva dal fatto che l'Istruzione della S. C. di Prop. Fide dell'8 dicembre 1929 concede al Superiore ecclesiastico della missione il potere di disporre non solo di qualunque sacerdote che in qualche modo si dedica all'apostolato nella missione, ma anche dei fratelli laici che attendono alle opere missionarie, del quale numero possono in certo senso ritenersi anche le suore missionarie: tanto più che l'Istruzione esortando i Superiori ecclesiastici ad accordarsi con gli Istituti onde stabilire gli scambievoli diritti, usa le parole « cum Institutis sive virorum sive *sororum* ». Con la presente risposta il dubbio è risolto in senso negativo, che cioè le suore che in missione attendono all'educazione, alla scuola o ad altro non sottostanno alla disposizione dell'Ordinario locale, ma della propria Superiora.

La risposta agli altri quattro quesiti col dire di attenersi alle prescrizioni dei sacri canoni e alle costituzioni delle suore è molto cauta e mentre insinua che bisogna regolarsi diversamente, secondo che gl'Istituti sono di diritto pontificio o diocesano e secondo l'autorità che le singole costituzioni attribuiscono all'Ordinario del luogo, sembra pure propendere a salvaguardare i diritti e il prestigio della Superiora (e con ciò stesso l'osservanza e la disciplina religiosa) nel confronto o conflitto con quella diocesana, senza che venga meno la prudenza e la carità scambievole che deve regnare anche nei casi più spinosi fra le due autorità.

S. Congregazione del Concilio

Concessione di soddisfare al precetto pasquale per chi assiste alle Missioni dei PP. Capuccini nel Belgio.

La S. C. del Concilio, dietro l'istanza del Provinciale dei PP. Cappuccini del Belgio, ha prorogato per un triennio l'indulto, già innanzi concesso con decreto del 1° marzo 1929, « vi cuius fideles qui intra fines ditionis Belgicae interfuerint Ss. Missionibus, quae a Patribus Provinciae quotannis instituuntur, durantibus Missionibus seu Exercitiis satisfacere possunt praecepto paschali quocumque anni tempore ». La proroga è fatta « in terminis et forma praecedentis rescripti » e « perdurantibus iisdem causis ». 22 dicembre 1937. (Dagli *Analecta Ordinis Minorum Capuccinorum,* vol. LIV, 1938, p. 10).

1257/38

SACRA CONGREGATIO CONCILII

Beatissimo Padre,

Il Procuratore Generale della Congregazione della Missione, prostrato ai piedi di Vostra Santità, domanda umilmente la grazia, che la santa Confessione e Comunione fatta nelle Missioni date durante l'anno dai suoi Confratelli, i Preti della Missione di S. Vincenzo de' Paoli, possa valere anche alla soddisfazione del Precetto pasquale, *senza però detrimento della legge della S. Chiesa, perchè i Missionari, usando del privilegio per la soddisfazione del precetto, raccomanderanno ai fedeli la frequenza dei Sacramenti, specialmente nel periodo della santa Pasqua in ossequio alla legge della Chiesa.*

Che della grazia etc.

Roma, il 3 marzo 1938.

Sacra Congregatio Concilii, attentis expositis, gratiam iuxta preces benigne impertita est ad quinquennium de consensu tamen Ordinarii loci et servatis de iure servandis.

Datum Romae, die 4 martii 1938.

J. Card. Serafini, *Praefectus.*
J. Bruno, *Secretarius.*

L. ✠ S.

La Santa Messa e la Radio

Un giornale d'oltre oceano pubblica che, secondo un telegramma proveniente da Salamanca, il Santo Padre avrebbe concesso ai cattolici residenti nella zona soggetta al governo di Barcellona il privilegio straordinario di « ascoltare validamente » la S. Messa celebrata e radiotrasmessa nella sede della « Radio Nacional » di Salamanca.

Ora è bene chiarire che il Santo Padre si è limitato a concedere la celebrazione della S. Messa in un apposito locale adibito esclusivamente a cappella nella sede della « Radio Nacional » di Salamanca, perchè si possa farne la radio trasmissione a conforto e a vantaggio spirituale di molti fedeli, che nelle dolorose attuali circostanze non possono frequentare la chiesa.

Ma, causa la confusione che continua a dominare in questa materia,

ci sembra opportuno ripetere che tali trasmissioni non hanno nulla a che fare con la soddisfazione del precetto festivo; chi non è in grado, per qualsiasi ragione, di assistere nel modo ordinario alla celebrazione della S. Messa festiva, è dispensato dall'osservanza del precetto e se ascolterà la radiotrasmissione ne potrà essere certamente edificato, senza per questo adempiere il precetto, che non può in questo modo essere soddisfatto.

Ne segue che senza gravi ragioni di dispensa, si è obbligati ad assistere alla S. Messa festiva nei modi ordinari e non si è assolutamente scusati da nessuna radioaudizione. (Nota dell'« Osservatore Romano », 11 marzo 1938).

La correzione fraterna

Caso

Clelia, donna di servizio pia e timida si affligge delle bestemmie, turpiloquio e detrazioni che spesso le tocca di ascoltare specialmente quando va a fare la spesa. Ogni volta che le capita vorrebbe opporsi energicamente e redarguire i colpevoli, ma non ha coraggio e teme che dal contraddire ne nasca il peggio. Ma quello che più tormenta Clelia è l'assistere alla intimità sospetta della sua padrona, con un giovane quando è assente il marito e il vedere una sua compagna di servizio passare la notte coll'amante. Incerta se tollerare tutto questo in silenzio oppure apertamente rinfacciarlo, ricorre al confessore; questi l'ascolta e si domanda:

1) Se ed a quali condizioni urge il precetto dell'ammonizione fraterna.
2) Quale ordine tenere nell'ammonizione.
3) Se Clelia è obbligata a qualche cosa.

Soluzione

« Correptio fraterna — scrive S. Tommaso, 4 Dist. 19, q. 2, — est admonitio fratris de emendatione delictorum, fraterna caritate procedens »; e com'egli stesso spiega, ha queste note proprie, espresse nella definizione: *a*) l'atto stesso, quando dice « admonitio fratris »; *b*) il fine, nelle parole « de emendatione delictorum »; *c*) il principio, nella frase « fraterna caritate procedens ». Donde segue che l'ammonizione fraterna *a*) non usa mezzi coercitivi che suppongono autorità; infatti si studia *b*) di distogliere il fra-

tello dal peccato e lo fa (per se) in bene di lui solo: difendere il bene della società, che talvolta esige una punizione, non le spetta; *c*) è mossa da una ragione di carità in modo che gli altri motivi (come di misericordia, giustizia, pietà) se talvolta intervengono a persuadere la correzione, non obbligano i privati, ma coloro soltanto, quali i superiori, i genitori, che vi sono tenuti per ragioni di ufficio.

Bisogna dunque distinguere bene la correzione fraterna dalla paterna (lo stesso che evangelica) e dalla giudiziaria. Convengono (specialmente l'evangelica) nel fine « emendatione fratris », ma differiscono nei mezzi e nel movente; poichè la fraterna si serve della semplice ammonizione, le altre due in ragione del *bene comune* anche di minacce e castighi; la prima mira alla sola emendazione di chi ha peccato; le altre due ne prescindono.

Nella presente questione si tratta di correzione fraterna propriamente detta. Ma a scanso di confusione si avverta che ad essa sono tenuti non solo i sudditi, ma anche i Superiori o Prelati non precisamente in quanto tali, ma in quanto essi pure sono persone private e membri — più nobili sia pure — della stessa famiglia che ha G. C. per Capo. « ...Correptio quae specialiter tendit ad emendationem... pertinet ad quemlibet caritatem habentem, sive sit subditus sive praelatus » (S. Th., 2ª 2ªe, q. XXXIII, a. III). E aggiunge nella risposta ad I: « Quod etiam in correptione fraterna quae ad omnes pertinet, gravior est cura praelatorum, ut dicit Augustinus ».

Tutti gli Autori sono concordi in dire che i prelati devono essere più solleciti della correzione fraterna, ma non si accordano nel tracciare la linea dove cessa il dovere della correzione fraterna per dare posto alla paterna fatta per dovere d'ufficio.

Non si deve troppo facilmente insistere su questa che i prelati siano sempre tenuti in tutto « ex iustitia » (Vedi Suarez, Salmanticesi, i quali tuttavia inclinano alla troppa severità). Il Frassinetti (*Compendio della Teol. Mor.* vol. I, tratt. IV, nota al n. 70) in una bellissima dissertazione assolutamente da leggersi, dimostra vittoriosamente che su questo punto devono mitigarsi le opinioni troppo rigide degli antichi.

Dopo queste brevi premesse veniamo ai quesiti.

Ad I. — In primo luogo alla domanda se urge il precetto della correzione fraterna, rispondiamo che da un duplice diritto (naturale e positivo) proviene 1° il *precetto* e precetto 2° *per sè grave*, 3° che però obbliga *sotto certe condizioni.*

1° Il precetto *a*) *positivo* è dimostrato da molti passi scritturali: si possono vedere ad Gal. VI, 1 sqq.; II ad Thessal. II 15 etc. ma avanti tutti Matth. XVIII, 15-18, « si peccaverit in te frater tuus... » che non solo stabilisce il *precetto*, ma determina l'ordine della correzione. Passo classico,

inteso concordemente della correzione fraterna nelle spiegazioni dei Padri e degli interpreti [1].

b) *Il precetto naturale* è desunto da quello universale della carità che ci stringe a soccorrere il prossimo nelle sue angustie ed a rimuoverne i mali che possiamo. Se il comandamento ci obbliga per le necessità temporali, quanto più per le spirituali. Per questo i Padri chiamano la correzione fraterna « elemosina spirituale ».

2° La gravità del precetto. L'insegnamento comune degli autori è che sia *per se grave,* perchè *in sè gravissima* è la cosa, cioè l'anima del fratello e la sua eterna salute che talora se si omettesse (p. es. se l'errante è in pericolo di morte) potrebbe venirne l'eterna condanna.

Di più se talvolta il precetto dell'elemosina temporale urge « sub gravi », tanto più si deve dire della spirituale.

3° Condizioni richieste. Come gli altri precetti affermativi, così pure quello dell'ammonizione fraterna non obbliga « semper et ad semper ». Anzi, secondo un giusto apprezzamento delle circostanze, *raramente* si darà il caso che vi siamo obbligati « *sub gravi* ».

Con alcuni autori (p. e. Noldin) riduciamo a quattro le condizioni. Deve esserci 1. la *materia*; 2. il *bisogno* della correzione; 3. la *speranza dell'emenda*; 4. che sia *possibile senza grave incomodo.* Una parola su ciascuna.

1. *Materia* propria della correzione fraterna è il peccato mortale e solo il peccato mortale. Bellamente S. Agostino (Serm. XVI, c. III De Verbis Domini(commentando il citato passo di S. Matteo XVIII, rivolto all'errante domanda: « Quid est lucratus est te? nisi quia perieras si non lucraretur te? Nam si non perieras, quomodo lucratus est te? ». Ora uno non perisce se non per causa di peccato mortale. Che se si dovessero correggere i veniali, guai a noi! sono così frequenti, che il peso ne sarebbe intollerabile [2]!

Gli autori si domandano se è precettiva la correzione fraterna dei peccati commessi per *ignoranza invincibile.* Comunemente negano se si tratta di legge umana, affermano (purchè vi siano le altre condizioni) se della legge naturale o positivo-divina; oppure anche sempre che vi è scandalo o si tratti di impedire il danno del delinquente o d'un terzo [3]. È di più opportuno

---

[1] Non s'accordano però nello spiegare l'« in te ». Alcuni e S. Tommaso con loro intendono « contra te », altri « te sciente ». Quest'ultima è forse la spiegazione più vera e certo più conforme al testo greco, nel quale manca l'« in te ». Comunque sia, il senso è eguale.

[2] Il Laymann scrive che « per accidens » talvolta i superiori regolari devono correggere anche i veniali. Vedi S. Alfonso che lo cita e ne conviene.

[3] Ci piace tuttavia riferire quanto scrive S. Tommaso (in IV Sent. l. c. ad 5): « Proprie illi competit ut corripiatur qui habet propositum boni, a quo tamen per ignorantiam, vel propter aliquam desidiam avertitur; et ideo magis

notare quanto sia difficile stabilire l'obbligo della correzione fraterna intorno alla « detrazione ». Infatti molto difficilmente quella che sembra detrazione risulterà formalmente tale, poichè a costituire questa si esige che « aut publicetur delictum falsum proximi, aut delictum verum sed occultum et quod brevi non est publicandum; et item cum publicatur ut infametur » (S. Alfonso. Homo Apost. Tract. XI, n. 7). Ora chi ascolta non può facilmente conoscere tutte queste cose.

2. *Necessità della correzione.* È la seconda condizione ed importa tre cose: *a*) Che risulti con certezza il peccato commesso; e perciò non basta la probabilità sia pur grave (che però non raggiunge la morale certezza), molto meno il dubbio o il sospetto. « Priusquam interroges ne vituperes quemquam », ci ammonisce l'Ecclesiastico (XIX). Nei casi dubbi poi non dobbiamo curarci d'indagare: può essere cosa gravosa per un suddito, e il superiore lo farà quando prudenza e necessità lo esigeranno. *b*) Che certamente consti che il delinquente non si emenderà se non sarà ripreso; altrimenti la riprensione sarà inutile perchè superflua. *c*) Che non vi sia un altro o più od egualmente adatto che dia speranza di far lui la correzione.

3. La principale condizione è la *speranza di emenda*: se manca, sfuma del tutto anche l'obbligo: « Quia — ecco la ragione che ne dà l'Angelico — conditio eorum quae sunt ad finem attenditur secundum rationem finis quae est bonum virtutis... Correptio autem fraterna ordinatur ad fratris emendationem. Et ideo hoc modo cadit sub praecepto secundum quod est necessaria ad istum finem » (Art. II, l. c.); e poco più sotto aggiunge: « Ubi probabiliter aestimatur quod peccator admonitionem non recipiat, sed ad peiora labatur, est ab huiusmodi correctione desistendum ».

Esponiamo la conclusione pratica colle parole del Frassinetti (l. c.). « È da notare eziandio che quanto al correggere il prossimo sotto pena di peccato mortale, vi siamo obbligati più raramente che non si pensa; imperocchè non è cosa assai frequente che abbiasi a sperare dalla correzione quel frutto certo o almeno assai probabile, senza del quale non si può dire che il cristiano sia tenuto a correggere il suo prossimo sotto colpa grave ».

Il caso unico nel quale si fa peccato mortale ad omettere la correzione sembra quello che accenna l'Angelico riferendo le parole di S. Agostino,

---

proprie respicit omissionem, quae in ipsa transgressione considerari potest, quam transgressionis perversitatem ». In questo assegnare che fa come materia di correzione i peccati di ignoranza sembra allontanarsi dall'insegnamento comune. Ma il motivo è ottimo, se non m'inganno. Infatti in uno che pecca per ignoranza pur intendendo di far bene, molto facilmente si troveranno tutte le condizioni volute per fare la correzione, prima d'ogni altra la speranza dell'emenda. Dunque abbiamo l'occhio piuttosto a questa speranza, alla disposizione dell'errante che alla natura della trasgressione.

quando cioè « formidatur iudicium vulgi et carnis excruciatio vel peremptio, dum tamen haec ita dominentur in animo quod fraternae caritati praeponantur ». Donde, anche se la correzione si omette per timore od altro umano affetto, se non consta che il fratello possa ritrarsi dal peccato, non oltrepassa il veniale.

4. Non è da trascurarsi nemmeno la quarta condizione, che la correzione avvenga *senza grave incomodo* di chi la fa. E la ragione è palese e si fonda sul principio generale « caritas non obligat cum gravi incomodo ».

Alla retta applicazione di questo principio basta al mio scopo riferire le conclusioni che gli autori danno come approvate [4].

1) La carità obbliga con gravissimo incomodo (anche di morte) se il prossimo si trova in una estrema necessità spirituale. 2) Se la necessità spirituale è solamente grave, non siamo tenuti con grave incomodo (temporale). Però chi in questo caso non volesse far nulla o il meno possibile, peccherebbe contro la carità.

Perchè il precetto della correzione obblighi le quattro riferite condizioni « *simul adesse debent* », altrimenti « si aliquod eorum desit praeceptum non obligat — unde patet eius omissionem in privatis vel nullam esse vel levem culpam » (S. Alfons.).

Ad II. — *Quale ordine seguire.* Ho già detto che l'ordine è fissato nelle parole del classico tratto di S. Matteo XVIII. Bisogna che l'ammonizione *a*) sia fatta *in segreto*; e se è stata fatta invano *b*) si faccia innanzi a *due o tre tesimoni*; finalmente *c*) si faccia *ricorso al prelato.*

Intorno a questo ordine dirò che in generale obbliga « sub gravi » ogniqualvolta si può seguire. — Ricerchiamo ora se l'ammonizione privata deve « sub gravi » precedere sempre la pubblica. Bisogna distinguere con S. Tommaso (Art. VII, l. c.) tra peccati occulti e pubblici.

Questi ultimi, almeno in ragione dello scandalo, non recando danno al solo delinquente ma alla comunità, già oltrepassano la materia della correzione fraterna e si devono correggere pubblicamente se si crede che basti, o meglio, si devono deferire al prelato. Si deve dire lo stesso di alcuni peccati occulti sì, ma che ridondano in danno della comunità (p. es., per impedire il diffondersi delle eresie). Precisamente in ragione del bene comune, tutte queste cose non appartengono alla correzione fraterna ma alla autoritativa.

Dunque all'ordine tracciato sopra sottostanno le cose proprie alla correzione fraterna: vale a dire i delitti occulti che portano danno (per sè) al solo delinquente. In questi l'osservanza dell'ordine è grave, affinchè non avvenga che sotto l'apparenza di carità si offenda la giustizia! L'equità na-

---

[4] Vedi COSTANTINI, *Specimen casuum conscientiae*, N. 21, q. 1, « Quae sit vis principii caritas non obligat cum gravi incomodo ».

turale esige che per quanto è possibile si provveda alla fama del prossimo, che è un suo diritto. Se dunque basta l'ammonizione privata, perchè farla pubblica? Se si ritiene che basti un solo testimonio, perchè chiamarne due? E se si giudica necessario ricorrere al superiore (sebbene come ad un padre)[5], non sarà un'offesa alla carità denunziare il fratello?

S. Tommaso (Quodlib. XI, a. 13) eccettua il suddito che giudica dover meglio riuscire la correzione se fatta dal superiore; allora è lecito ricorrere a lui immediatamente, tagliando fuori l'ammonizione segreta; ma mette la condizione « praelatus nihilominus sit pius, discretus, spiritualis ». Troverai svolto questo passo nel Concina (Lib. I in decal. Disp. VII).

Bisogna però tener costantemente l'occhio ad una cosa, cioè al fine della correzione. Di lì attingere e seguire in tutto il dettame della prudenza anche quanto all'ordine da tenere.

Che se la prima ammonizione è andata a vuoto, non si ricorra subito ai testimoni o al prelato, ma si rimandi a tempo opportuno una seconda correzione privata e non si trascorra ad altri argomenti (testimoni, denuncia) se non si è certi che quelli adoperati sono inutili e non si prevede con certezza che gli altri gioveranno. Di più si tengano presenti l'opportunità di chi si vuol correggere. E sopratutto si faccia massima attenzione ad usare modi urbani e caritatevoli, perchè la medicina non si converta in veleno.

Ad III. — Ora veniamo a Clelia. La povera serva, la donna pia e timorosa è costretta ad udire bestemmie, detrazioni e discorsi turpi! Vorrebbe tutte le volte impedirle o redarguire i trasgressori; ma non ha coraggio e ne paventa guai maggiori se osasse parlare.

Se non m'inganno, è il caso nel quale la correzione « meritorie omittitur » (S. Tommaso, art. II ad III, l. c.) perchè non si fa per riflesso di carità. « Si propterea quisquis obiurgandis et corripiendis male agentibus parcit quia... eisdem ipsis metuit ne deteriores ex hoc efficiantur... non videtur esse cupiditatis occasio, sed consilium caritatis » (S. Agostino riferito da S. Tommaso).

L'esperienza c'insegna che i timori di Clelia sono fondati. Tal fatta di uomini, grossolani bestemmiatori, sono peccatori dei quali si verifica il detto « difficile corriguntur ». Che si può sperare dagli avvisi (siano pure carita-

---

[5] Si abbia cura di distinguere la denunzia detta *evangelica* da quella chiamata *giudiziaria*. La prima è propria della correzione fraterna, viene fatta al superiore come a *padre* e per sè innanzitutto mira al bene del denunziato. L'altra si fa al superiore come a *giudice* perchè dalla cognizione della causa proceda, e tende al bene altrui, specialmente comune o dello stesso denunziante. E certo se la denunzia è fatta al superiore puramente come a padre, egli non può affatto procedere come giudice. Così il Ballerini nella nota 8 al n. 233 del Gury.

tevoli fin che si vuole) se non un raddoppiarsi di bestemmie ed anche di scherni? In simili circostanze, secondo il consiglio dei Maestri di spirito, il partito più saggio è di tirar diritto per la nostra strada recitando pie giaculatorie. Clelia faccia così con quelli dai quali non deve andare per ragione del suo ufficio; cogli altri (p. es. venditori o negozianti) agisca diversamente. Prima di tutto se lo può fare senza suo incomodo, smetta di andare alle loro botteghe e si serva da altri. Se poi è necessario od utile andare da loro, col silenzio e coll'atteggiamento severo del volto mostri di sgradire tutto ciò che è meno retto ed onesto, memore del detto (Prov. XXV) « Ventus aquilo dissipat pluvias et facies tristis linguam detrahentem ».

Se però pensa che giovi proferire qualche parola almeno indiretta contro la bestemmia o il turpiloquio, se le parole non sono proferite in sua presenza: ritengo che vi sia obbligata. Ma tenuto conto dell'indole timida di Clelia, se anche in tali circostanze il timore la trattiene dall'ammonire, glielo imputerei solo a peccato veniale.

Veniamo piuttosto alle cose che maggiormente angustiano il cuore timorato di Clelia: la condotta della padrona e della compagna di servizio.

Quanto alla padrona Clelia può stare di buon animo, che non è obbligata a nulla. Non che i soggetti non siano obbligati ad ammonire i superiori quando sanno che meritano di esserlo[6]; ma gli autori notano quanto difficilmente in pratica riesca opportuna l'ammonizione, sopratutto per causa dell'inettitudine del suddito. Se poi si tratta di una donna di servizio in confronto della sua padrona, quasi sempre l'ammonizione volge in danno della povera serva. Ma nel caso nostro v'è una ragione speciale; la familiarità della padrona è solamente sospetta, nulla di più: dunque manca la prima delle condizioni riferite sopra perchè il precetto tenga.

Sembra doversi dire diversamente quanto a Lucia, compagna di servizio. La materia dell'ammonizione è certa, o se non altro è prossima l'occasione di cadere. L'eguaglianza di condizione nel servizio rende più facile la cosa. Ma guardiamoci tuttavia d'imporre a Clelia un obbligo grave. Prima bisognerebbe sapere (e la fattispecie non lo lascia capire) quale speranza v'è di emendazione. Ricordiamoci che questa è la condizione principale e se si dubita che manchi, ad evitare maggiori mali bisogna rinunziare alla correzione. — Di più Clelia rifletta bene ai danni che le potrebbero venire da

---

[6] I sudditi sono obbligati... « secundum caritatis correptionem illos (praelatos) cum reverentia et honore ac mansuetudine admonere » (S. Thom. I c. art. IV).

parte di Lucia se questa ne facesse parola alla padrona. — Per esprimermi più praticamente: penso che Clelia è tenuta « sub levi » a tentare l'ammonizione anche in modo indiretto; dal risultato potrà indurne — secondo quanto si è esposto sopra — che cosa convenga fare di più.

P. Gennaro Moretti
Ord. Minim.

Il Comune dei Confessori Sacerdoti

Un'ultima parola

1. La proposta d'inserire nella liturgia uno speciale comune dei Confessori sacerdoti prese forma e movimento durante il Giubileo della Redenzione (1933-1934), la stampa ne diffuse largamente la notizia, il senso, lo scopo; molti Vescovi italiani, parecchi personaggi ed enti ecclesiastici vi aderirono, mentre l'istanza e il modulo del nuovo Comune erano presentati alla Santa Sede per l'approvazione. Il « Monitore » le si mostrò benevolo, ospitando largamente articoli di ascetica sacerdotale che di proposito o indirettamente ne parlavano in favore [1]. Questo ultimo potr sembrare di troppo, ma i lettori ce lo perdoneranno. Sarà utile dare uno sguardo complessivo e conclusivo sulla questione e dall'esposizione oggettiva delle ragioni addotte pro e contro cavarne gli elementi per formarsene un'idea possibilmente più completa e vicina al vero.

* * *

2. Un primo argomento in favore della proposta si è che oltre il « Monitore » parecchi altri periodici e giornali hanno riportato, di proprio o d'altrui, molti articoli che la illustrano e caldeggiano. Una statistica pubblicata di recente ci permette di conoscerne il numero e gli autori [2].

---

[1] Gli articoli pubblicati dal « Monitore » sono nove e tutti del M. R. P. Gregorio di Villa da Villa, O. Min. Capp., autore e promotore dell'iniziativa. Chi volesse consultarli li troverà rispettivamente nei fascicoli di settembre e novembre 1935, marzo, aprile e ottobre 1936, giugno, agosto e dicembre 1937.

[2] È un foglio volante dal titolo « Articoli intorno alla proposta per il *Commune Confessorum Sacerdotum* » con « alcune significative adesioni di Eccellentissimi

3. Non si conosce invece con precisione il numero delle persone che hanno aderito in iscritto; ma facendo un'approssimazione possiamo fissarne la cifra ad 80 Vescovi [3] e 20 altre persone od enti ecclesiastici per la massima parte italiani. È giusto ammettere che il loro numero, dignità, autorità e valore personale sommato con quello delle pubblicazioni a stampa costituisce già un argomento molto valido in favore della proposta. Tanto più, se si considerano i termini usati nelle risposte. « Aderisco di cuore », « ben di cuore », « di buon grado », « con vero piacere », « cordialmente », « con tutta l'effusione », « col più sincero entusiasmo ». Sicchè qualcuno potè affermare che l'iniziativa riscosse « entusiastici consensi e larghissime autorevoli approvazioni ». All'adesione va unito per lo più il plauso, il voto, l'augurio della buona riuscita. « Personalmente — scrive il Direttore d'una rivista — io e i miei colleghi applaudiamo ben di cuore allo zelo e all'opera della P. V., a cui auguriamo di vedere quanto prima coronato l'ardente suo voto ». Con termini che non si poteva desiderare migliori, la proposta viene qualificata di « opportuna », « giusta », edificante », « pia », « santa », « bella », « importante », « provvidenziale », « ottima », « sapientissima », « degna d'ogni encomio ».

Siamo dunque davanti a un buon argomento d'autorità.

4. Ma un sentimento, anche se condiviso da molti, in tanto è degno dell'uomo in quanto è ragionevole. Quali ragioni furono addotte a dimostrare l'opportunità, la pietà, la giustezza ecc. dell'auspicata innovazione liturgica?

Quella più spesso e volentieri ripetuta è che il nuovo Comune riuscirà di gloria a Gesù e di utilità al clero ed ai fedeli. Ci si permettano alcune citazioni, anche se già conosciute.

« Plaudo alla proposta affinchè la dignità sacerdotale più distintamente onorata concorra alla maggior glorificazione del Maestro divino ». « Rendere distinto e quindi più solenne il culto dei sacerdoti santi significa tributare amore grande a Gesù ed insieme dare stimolo ed aiuto grande ad una sempre

---

Vescovi ». Ne risulta un totale di 24 articoli, dei quali 2 redazionali, 4 di scrittori privati, 18 del R. P. Gregorio. Le due redazioni sono quelle della « Rivista del Clero Italiano » di Milano e degli « Annali dei Sacerdoti Adoratori » di Torino. Alcuni degli articoli del R. P. Gregorio essendo stati pubblicati su più giornali o periodici danno un totale complessivo di 28 pubblicazioni, nelle quali figurano: il « Monitore eccles. » di Roma con 9 articoli, la « Palestra del Clero » di Rovigo con 6, « L'Osservatore Romano » della Città del Vaticano con 5, il « Perfice munus » di Torino con 3, la « Vita Pastorale » di Alba con 2, l'« Avvenire d'Italia » di Roma con 1, il « Sacerdos » di Trento con 1, gli « Annali della Unione Apostolica » con 1. Il periodo delle pubblicazioni va dal novembre 1934, primo articolo in « Palestra del Clero », al dicembre 1937, ultimo articolo in « Monitore ecclesiastico ».

[3] Va notato che alcuni Vescovi hanno aderito a nome anche del loro clero.

maggiore santificazione del clero ». « Mi pare che l'idea sia degna d'ogni encomio, sopratutto perchè in questa guisa verrà portato un prezioso contributo a quell'opera di elevazione nella stima universale dei sacerdoti, che è il mezzo più efficace perchè possano svolgere il loro santo apostolato ». « L'ufficiatura ricordando l'altezza del sacerdozio e i doveri inerenti per provare che il sacerdote ha corrisposto alla grazia ed ha meritato la corona di gloria, sarà di sprone ai sacerdoti tutti a condurre una vita sacerdotale ». « La proposta varrà a far conoscere ai fedeli quanto importante è il ministero sacerdotale e quanta gratitudine bisognerebbe esprimere a Gesù Cristo per aver istituito il sacerdozio cattolico »[4]. « Vedo nell'attuazione dell'iniziativa un efficace richiamo ai fedeli per apprezzare sempre più la dignità e la missione del sacerdote ed un eccitamento ai preti a mirare alla santità propria della loro vocazione ».

5. È pure stato ripetuto spesso che il nuovo Comune verrebbe a colmare una lacuna che esiste nella liturgia romana. « La proposta merita l'adesione e il plauso per il bene che essa farà in tutto il clero e per una lacuna che così verrà colmata ». La proposta è stata « trovata tanto opportuna perchè ricolma un vuoto da tanti sacerdoti lamentato ». In tal modo vi sarà « un ritorno all'antico, perchè appunto nella liturgia ambrosiana nel Comune vi è anche quello di un Sacerdote Confessore ». E alla domanda, come non ci si è pensato prima si risponde che nei tempi andati non era sensibile questo vuoto perchè scarso il numero dei semplici sacerdoti canonizzati, mentre la cosa va diversamente oggi.

« In questa epoca in cui figure altissime di santi sacerdoti vengono ricinte dalla Chiesa con la corona della gloria è più che mai spontanea l'invocazione di una nuova ufficiatura che nella bellezza e negli splendori di sacerdoti santi lodi il Re dei sacerdoti: *Regem sacerdotum Dominum v. a.* ». E in realtà, se « in questi ultimi tempi particolarmente vi è una fioritura di sante anime sacerdotali », come non vedere la convenienza che un ufficio proprio « richiami e ricordi la sublimità del sacerdozio cattolico e nel tempo stesso le virtù che hanno praticato i santi sacerdoti e che ognuno deve studiarsi di imitare »? Sì, è « giusto e conveniente che, ricordato con particolare liturgia il sommo sacerdozio di Gesù Cristo medesimo[5], nella celebrazione dei santi sacerdoti ne venga ricordata la sublime partecipazione, essendo essi stati gli eroici imitatori e ministri fedeli di Cristo sommo sacerdote. Esaltando in essi quelle prerogative che li rese *dispensatores mysteriorum Dei* verrà sempre più glo-

---

[4] In qualche altra adesione si affaccia il pensiero che il nuovo Comune sarà « un doveroso ringraziamento a Dio per aver donato alla Chiesa il sacerdozio ».

[5] Per mezzo della nuova Messa votiva di G. C. sommo Sacerdote pubblicata insieme all'Enciclica sul sacerdozio cattolico.

rificato il sacerdozio di Cristo ». « Il gran numero dei sacerdoti santi del 13° secolo e più dal Concilio Tridentino a noi ci porta al desiderio di veder in una luce liturgica più viva i nostri confratelli santi, onde il loro esempio sia sprone alla maggior gloria di Dio e salvezza delle anime » [6].

6. L'allusione che quà e là viene fatta all'eternità del carattere sacerdotale — « sacerdos in aeternum » — ha fornito un'altra ragione in pro del nuovo Comune, ed è che il carattere impresso dall'ordinazione, che distingue i sacerdoti dai semplici fedeli, in grazia della sua perennità sembra portare ad una distinzione anche nella liturgia, o come si esprime un Ecc.mo Vescovo, sembra esigere « la celebrazione specifica del *regale sacerdotium* ». Questa idea l'abbiamo veduta apparire in qualcuna delle adesioni riferite; ma vi aggiungiamo la seguente che ne è la formola migliore: « Come l'ordine imprime il carattere *in opus ministerii*, così la santità derivante dall'attuazione fedele di tale mandato ha caratteristiche speciali e la liturgia propria sarebbe il riflesso sugli altari dell'aureola sacerdotale più fulgente nei cieli ».

7. Finalmente, la ragione che è come la conferma e il coronamento delle precedenti è la coincidenza del Giubileo e degli Atti Pontifici relativi (Enciclica sul Sacerdozio e Messa votiva di G. C. sommo Sacerdote) col nascere e diffondersi della proposta.

Sembra che la proposta abbia ricevuto il « primo impulso » dal Giubileo. L'Enciclica, se non proprio l'origine, le ha conferito « un singolare carattere di opportunità e maggiore efficacia », sia pel titolo che porta e l'argomento che tratta, sia ancora e molto più per quello che dice e che lascia

---

[6] Parole di Mons. R. Pastè, il quale le svolge in questo modo. Accennati i criteri coi quali i santi furono distinti in categorie, osserva che v'è un fondamento dogmatico per stabilire la distinzione dei Confessori Pontefici dai non Pontefici e la distinzione e superiorità degli Apostoli sui Pontefici, e ve n'è uno asceticoscolastico pel quale è distinta la gloria e l'aureola dei Martiri, dei Dottori e delle Vergini: donde la presente gerarchia nel nostro « Commune Sanctorum ». L'assenza d'un Comune pei Confessori Sacerdoti va ricercata nel fatto storico che i primi santi della Chiesa furono quasi tutti o martiri o confessori Pontefici. I confessori sacerdoti compariscono più tardi e in piccolo numero (S. Girolamo, S. Eusebio, S. Beda) e in quell'età non usandosi più la parola « sacerdos » ad indicare in comune Papi, Vescovi e semplici sacerdoti, questi vennero distinti col nome di « presbyteri », ma mentre gli abati in virtù della loro autorità qualche volta grande ottennero un'ufficiatura propria, i preti non ebbero che quella comune dei confessori laici. Si spiega in tal modo come nella sistemazione posteriore del Breviario e del Messale essi non abbiano avuto un posto distinto. Infatti dal secolo 6° al 13° il numero dei sacerdoti santi si mantiene piccolo e non aumenta che verso la fine del medioevo, parallelamente al progressivo diffondersi del cristianesimo e svariare della santità. Vedi « Palestra del Clero », 1935, p. 206-207.

indovinare e sperare. L'Enciclica infatti, la quale è una continua esaltazione del sacerdozio e della santità sacerdotale ne' suoi più splendidi e recenti modelli, è stata pubblicata « proprio mentre la proposta per una più appropriata venerazione liturgica dei sacerdoti santi va accogliendo nuove adesioni » e pare che l'approvazione della Messa votiva del sommo sacerdozio di G. C. « sia preludio dell'approvazione della proposta »; per cui questa è « pienamente conforme all'Enciclica del Santo Padre ». Dunque se la consideriamo nella luce della Enciclica, « pare non abbia bisogno di altri argomenti per essere ormai da tutti apprezzata ».

8. Riassumendo: gloria e riconoscenza a Dio e a Gesù Cristo, esaltazione del sacerdozio gerarchico, santificazione dei sacerdoti viventi, riconoscimento liturgico dei sacerdoti canonizzati conforme all'esigenza del loro carattere perenne, una lacuna da colmare nella liturgia romana: ecco le ragioni portate in favore del « Commune Confessorum Sacerdotum » e che sono avvalorate dal numero e dall'autorità di chi le ha proposte e di chi le ha approvate e fatte sue nel clima propizio del Giubileo e degli Atti Pontifici che lo riguardano.

In base a questi argomenti è stato scritto che chi non favorisce la proposta del nuovo Comune sembra « mancare di quella giusta comprensione che è necessario avere della insuperabile e inconfondibile dignità del sacerdozio » ed ha mostrato di « non comprendere sufficientemente l'altezza e la missione del sacerdote come la comprendevano i santi [7].

All'opposto in un altro scritto si legge che se l'oggetto materiale della innovazione è d'ordine liturgico, « lo spirito apparentemente lo è assai meno » e sembra rivelare per lo meno « ignoranza o incoscienza delle esigenze tradizionali della liturgia » [8].

Quale parte di verità vi sia nelle due contrarie affermazioni lo dirà il confronto degli argomenti sui quali si appoggiano i due campi; e riferiamo senz'altro quelli opposti all'opportunità del nuovo Comune.

---

[7] « Monitore ecclesiastico », 1937, p. 191 e 373.

[8] « Innovation dont l'objet matériel est, en effet, d'ordre liturgique, mais dont l'esprit l'est apparemment beaucoup moins, comme il arrive d'ailleur pour la plupart de ces mouvements d'idées modernes concernant le culte officiel de l'Eglise, dont les protagonistes sortent souvent de milieux, sinon réfractaires à la liturgie, du moins ignorants ou non conscients de ses traditionnelles exigences ». In « Les Questions Liturgiques et paroissiales » di Lovanio, 1937, p. 70-73. Questo articolo fu pubblicato in lingua italiana nel fascicolo di dicembre 1937 della « Rivista liturgica » di Finalpia. Le sue idee risentono di quelle discusse nell'Accademia Liturgica, 3 dicembre 1936.

* * *

9. Cominciando anche qui dall'argomento di autorità, è vero che sono stati pubblicati molti articoli favorevoli all'iniziativa: ma è pur vero che la massima parte, cioè 28 sopra 34, sono dell'autore e promotore e quindi valgono solamente per uno. Si può pensare, è vero, che i periodici e giornali che li hanno ospitati li abbiano fatti proprii ed accreditati in proporzione del credito che essi stessi godono. Ma di solito le Direzioni, quando non si pronunziano, lasciano agli autori l'intera responsabilità delle pubblicazioni e si limitano a concedere le loro pagine quale libera palestra di informazioni e di discussioni tanto in un senso come nell'altro.

10. Che se qualche periodico personalmente ne ha parlato in favore. altri o sono rimasti assenti ovvero si sono dichiarati contrari. Tra questi i periodici di liturgia, il cui silenzio sopra un soggetto che li tocca tanto da vicino è molto significativo. Ed è ancor più significativa la loro opposizione. « Non si riesce a comprendere — scrive uno [9] — come vi sia chi possa appellarsi all'opportunità di riempire un vuoto... che non esiste. Un ufficio speciale per i sacerdoti non può essere determinato da ragioni di necessità ma da considerazioni di convenienza che soltanto l'autorità della Chiesa può giudicare e valutare come meritano ». E l'Accademia Liturgica nella seduta del 3 dicembre 1936 dopo una seria discussione si pronunziò unanime contro l'opportunità della proposta esprimendo il parere: « rem in statu quo ante esse relinquendam » [10].

11. Si può dire lo stesso delle adesioni degli Ecc.mi Vescovi. Il peso del loro numero non è forse minorato dal silenzio di molti e dalle riserve di qualcuno? Infatti molte sedi, e tra queste le principali [11], non figurano nella lista degli aderenti, mentre è verosimile e presumibile nell'interesse stesso della proposta che l'invito sia stato generale.

Notiamo di più due riserve. Un Ecc.mo Vescovo dichiara di aderire perchè tanti altri maggiori di lui l'hanno fatto e perchè convinto « del grande vantaggio spirituale che ai sacerdoti verrà dalla proposta »; ma lo preoccupa « il fatto di nuove complicazioni nel Breviario ». Un altro conviene che alcuni punti della liturgia meritano una riforma; tuttavia aggiunge che « sono cose nelle quali giustamente l'autorità ecclesiastica va molto adagio e si deve procedere con la massima riflessione » e che « per aggiungere un terzo

---

[9] « Rivista liturgica » 1936, p. 43.

[10] « Ephemerides lit. » I. P., 1937, p. 13, 136. Le ragioni del voto negativo sono quelle stesse che stiamo per riferire.

[11] Infatti sono assenti Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino ecc. Quanto a Roma c'è di più che la tornata dell'Accademia liturgica or ora accennata era presieduta dal rappresentante dell'Autorità Diocesana.

membro alla suddivisione dei Confessori in Pontefici e non Pontefici si richiede certo un peso di ragioni molto potente ». Che il pericolo di nuove complicazioni nel Breviario e nel Messale esista, si capisce e si vedrà anche meglio fra poco. Si può pensare inoltre senza temerità che più d'una adesione sia stata data sotto l'influsso delle altre e più per solidarietà che per formata convinzione e che per l'urgenza della risposta agli aderenti sia mancato il tempo di considerare la questione « con la massima riflessione », sicchè in mancanza di « un peso di ragioni molto potente » abbiano dovuto attenersi a quelle suggerite dal modulo del proponente.

12. Passando ora agli argomenti di ragione, premettiamo questo rilievo d'indole generale, che « tutta la liturgia nel suo ordinamento e nel suo sviluppo è una predicazione incessante e una glorificazione mirabile della dignità e dell'efficacia del sacerdozio cristiano », e che non solo « nella liturgia havvi la predicazione continua della sublime dignità sacerdotale, ma se ne ha l'esercizio e l'applicazione costante ». E se questo non basta, la Chiesa non manca di onorare con particolare culto la sublimità e fecondità dell'opera sacerdotale, « esaltando la santità di coloro che del sacerdozio hanno avuto la pienezza », ed è appunto questo il senso e il carattere del « Commune Confessorum Pontificum »[12]. In altre parole, secondo chi scrive il « Commune Confessorum Sacerdotum » non manca ed è sufficientemente rappresentato da quello dei Confessori Pontifici.

13. E non è il solo a pensare così. È stato osservato tra l'altro che le due Messe « Statuit » e « Sacerdotes » nominano spesso il « sacerdos » che nei primi tempi, come nelle iscrizioni delle catacombe, indicava tanto i Vescovi quanto i semplici preti; che parecchie parti del Comune dei Confessori Pontefici e dei non Pontefici sono le stesse; che alcuni elementi del Comune dei Pontefici servono benissimo anche pei semplici sacerdoti[13]. Ma v'ha di più che il « Proprium Sanctorum » quando si tratta di santi sacerdoti è raro che non ne menzioni, per lo meno nella lezione storica e nella colletta, il carattere sacerdotale e con ciò stesso non esalti agli occhi di chi recita l'Ufficio e dei fedeli il sacerdozio e la sua benefica attività. Ciò fa sentir meno la necessità di una distinta celebrazione dei semplici sacerdoti e la Chiesa è immune dal rimprovero implicito che le si fa d'avere per tanti secoli tollerato un vuoto grave nella sua liturgia.

14. Si è voluto accentuare questo presunto vuoto del rito romano mettendolo a confronto col rito ambrosiano. Ma osservando bene i due Comuni del rito ambrosiano, cioè il « Natalis Unius Confessoris Simplicis » e il « Natalis Unius Confessoris Sacerdotis », si scopre che in quest'ultimo sono ben

---

[12] « Rivista liturgica » 1936, l. c.

[13] « Les Questions lit. et paroiss. » 1937, l. c.

poche le parti proprie al sacerdozio e costituenti una differenza dal Comune dei semplici laici. Che se poi i due riti si confrontano nel complesso dell'onore liturgico che rendono ai semplici sacerdoti, scomparisce anche più la insufficienza — come si suol chiamare — del rito romano.

15. Ma, si domanda ancora, per qual motivo aggiungere una celebrazione distinta del presbiterato, se esso appartiene all'unico sacerdozio? Il sacerdozio è uno solo e la sua integrità e pienezza si assomma nel Vescovo, e il presbiterato pur essendo, come dice il Pontificale Romano, « tantus gradus », è un ordine derivato, subalterno e sussidiario: « minoris ordinis », « secundi ordinis », « secundae dignitatis », « secundi meriti », i sacerdoti sono « providi cooperatores ordinis episcopalis » per mezzo dei quali il Vescovo può meglio adempiere i suoi uffici e svolgere in maggiore larghezza e profondità il suo doppio potere di ordine e di giurisdizione. Dunque non si vede il bisogno di isolare, nella celebrazione liturgica, il sacerdozio di secondo ordine come se fosse indipendente e termine a sè stesso. Il farlo anzi mette in pericolo di aggiungergli maggior lustro che non ne abbia il sacerdozio principale, ingerendo per di più il concetto errato d'una superiorità.

16. La temuta superiorità e preponderanza del nuovo Comune dipenderà anche dal come sarà costruito il suo schema. Se, a quanto pare[14], dev'essere interamente nuovo e riuscire da un capo all'altro a una esaltazione del sacerdozio considerato più specialmente nei semplici sacerdoti, è facilmente prevedibile che il Comune dei Confessori Pontefici al confronto non farà una grande figura. Vi sarà poi l'altro inconveniente di scostarsi da quella tradizione liturgica, la cui scienza e coscienza poco sopra è stata invocata. La storia infatti c'insegna che il « Commune Sanctorum continet ea quae ad horas canonicas sunt necessaria quando in eorum festis non habentur propria, nimirum hymnos, antiphonas, psalmos et huiusmodi »[15]; insegna ancora che gli attuali Comuni non sono stati composti per sè, ma in origine erano uffici di qualche particolare santo e ad un bisogno più tardi furono applicati ad altri per una somiglianza di titolo, specialmente quando la struttura letteraria e musicale vi si prestava bene[16]. Nel nostro caso invece la struttura sarebbe completamente nuova e comprenderebbe assai più del necessario.

17. Che se le ragioni allegate si vogliono far valere per l'inserzione del

---

[14] Da quanto ne ha detto la stampa si sa che l'Epistola sarà I Petr., II, 1-9, il Vangelo Io. XV, 9-16, le lezioni del I Notturno I ad Corinth., V, 14-21, VI, 1-12, quelle del II il Sermone XX di S. Bernardino da Siena, quelle del III l'Omelia XXVII di S. Gregorio Papa.

[15] B. GAVANTO, *Thesaurus Sacrorum Rituum*, tom. II, Sect. VIII, Introd. de Comm. Sanctorum.

[16] *Les questions lit. et paroiss.* 1937, l. c.

nuovo Comune tra quelli dei Confessori Pontefici e non Pontifici come non prevedere che se ne troveranno di simili per introdurre altre innovazioni, con grave danno di quell'unità che è una nota tradizionale della liturgia cattolica e con la certezza della temuta progressiva inflazione del Breviario e del Messale? Si potrà, ad esempio, volere un Comune dei Martiri Sacerdoti come v'è quello dei Martiri Pontefici, un Comune delle Vergini consacrate a Dio coi voti religiosi che le distingua dalle Vergini viventi nel secolo, un Comune dei Confessori Operai, come si è tentato di avere una Messa di Cristo Operaio. E se per i sacerdoti il carattere e il potere ministeriale sono invocati come titolo a una distinzione liturgica, perchè non invocarli pei diaconi e costituire i Comuni dei Martiri e dei Confessori Diaconi? Si comprende che per questa via si andrebbe molto lontano [17].

18. Compendiando ora quanto s'è detto, abbiamo che l'argomento di autorità in favore dell'innovazione è infirmato da silenzi, riserve ed autorevoli affermazioni contrarie; che gli argomenti di ragione sono controbilanciati dalla sufficienza del rito romano, dalla dottrina del Pontificale e da quanto insegna la storia ed esige la tradizione liturgica. Occorrerebbero ben altri studi per esaurire l'argomento; ma prendendo i presenti al punto in cui sono, c'è abbastanza per creare un'incertezza, un dubbio fondato sulla opportunità della proposta in coloro stessi che senza partito preso pur la considerano con serena benevolenza.

19. Rimane tuttavia l'argomento desunto dal Giubileo, dall'Enciclica e dalla Messa votiva di Gesù C. sommo Sacerdote. È un gruppo di fatti che per essere stati emanati dalla suprema Autorità valgono molto, come s'è detto, per quel che dicono e per quel che promettono. Tutto sta a indovinarne il senso. Ora, le promesse racchiuse in essi sono state variamente interpretate. C'è chi li ritiene semplicemente come un punto di arrivo e di fermata senza proseguimento; chi vi scopre un nuovo orientamento liturgico con meta ancora indefinita; chi finalmente ci vede un segno precursore dell'approvazione del nuovo Comune. Ma nessuno sa svelarci il segreto, nascosto nel futuro, di quello che la Chiesa pensi e voglia decidere.

* * *

20. « Habent sua fata libelli » e l'hanno anche gli Uffici liturgici. Quando si trattò di introdurre nella liturgia la nuova festa ed ufficiatura di Cristo

[17] Un lettore di « Palestra del Clero » (1° settembre 1935) ce ne dà un'idea, osservando che nel Comune dei Santi le donne hanno *sei* Messe con Ufficio e i sacerdoti *nessuna* (« è umiliante ») e propone di aggiungere una Messa rispettivamente pei preti martiri e non martiri, pei Vescovi martiri e non martiri e pei Papi martiri: in tutto cinque Messe che nel Messale « occuperebbero *meno di dieci pagine* ».

Re non era evidente per tutti la sua opportunità, pel motivo che in parecchie altre feste, quali l'Epifania, il Corpus Domini, l'Ognissanti ecc., la prerogativa regale del Divin Redentore era già ricordata e celebrata. Ma il Santo Padre, considerando la cosa più dall'alto e più largamente ne ordinò e fece eseguire l'introduzione, con soddisfazione generale e con grande vantaggio, come si vide dopo e sempre meglio si sta vedendo. Nei tempo passati e precisamente nel secolo XI-XII la festa e l'ufficiatura della SS. Trinità era ai suoi inizi e si celebrava solo in qualche chiesa o monastero. Papa Alessandro II (1061-1073) ufficialmente la dichiarava superflua e più tardi l'abate Potone di Prüm in nome dell'osservanza monastica la riteneva una « mutatio coloris optimi » e si domandava: « Quae ratio haec festa celebrandi?... ». Ciò nondimeno la festa si fece strada e nel 1334 Giovanni XXII l'accolse e la prescrisse ovunque [18]. Altre sorti ebbero altre feste.

Quale sarà la sorte riserbata all'atteso, implorato « Commune Confessorum Sacerdotum »? Qualunque sia la consistenza delle ragioni addotte pro e contro, di chiunque ne sia la prevalenza, ora la parola spetta alla Chiesa ed a lei sola. Se nella sua sapienza giudicherà bene pronunziarla, sarà accolta con ossequio e con gioia, ravvisando in essa — come anche nel suo silenzio — l'impronta dello Spirito che indefettibilmente la regge e la ispira.

Quanto al « Monitore », esso dopo tutto quanto ha scritto, memore del « tempus loquendi et tempus tacendi » [19], invece di rigirarsi nel chiuso circolo di inutili ripetizioni che non gioverebbero nemmeno al buon esito della proposta, applicherà volentieri a sè la nota frase: « Claudite rivos, pueri: sat prata bibère ».

L. Paladini, C. M.

---

[18] K. A. H. Kellner, *L'anno ecclesiastico e le feste dei Santi nel loro svolgimento* (*Heortologia*), 1906, p. 111-117.

[19] Eccle. III, 7.

DUBBI

4

Miglioramento del beneficio

Il beneficiato può fare miglioramenti in un fondo del suo beneficio e senza previo permesso dell'Ordinario, servendosi (in parte minima) della vendita del legname di un altro fondo del medesimo beneficio?

Per quanto concerne il diritto civile la materia è attualmente regolata dal 1° comma dell'art. 30 del Concordato, il quale stabilisce che « la gestione

« ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi Istituto eccle-« siastico od Associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo « delle competenti Autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte « dello Stato Italiano ».

A questa norma è stabilita un'eccezione dal terzo comma dello stesso articolo per gli Enti che ricevono un assegno dallo Stato; ciò che non sembra essere l'ipotesi in esame.

Per quanto concerne il diritto canonico, l'investito del beneficio, giusta il canone 1472 « omnibus iuribus fruitur, tam temporalibus quam spiritua-« libus, quae beneficio adnexa sint », e deve amministrare, giusta il canone 1476, « bona ad suum officium pertinentia, ut beneficii curator... ». Su tale amministrazione il Vescovo ha diritto ed obbligo di sorvegliare, giusta i canoni 1478 e 1519, nè l'investito può compiere, senza la sua autorizzazione, atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; stabilisce infatti il canone 1527: « Nisi prius ab Ordinario loci facultatem impetraverint, scriptis dandam, « administratores invalide actus ponunt qui ordinariae administrationis fine « et modum excedant ».

Chiarito così in linea di principio a chi spetti il diritto di vigilare sull'Amministrazione del beneficio, con particolare riferimento al quesito, occorre distinguere in primo luogo quale sia la natura e l'entità dei miglioramenti da apportare al fondo ed in secondo luogo la natura e l'entità della operazione eseguita sull'altro fondo.

Sul primo punto si deve considerare atto eccedente l'ordinaria amministrazione l'apportare al fondo delle migliorie sostanziali, come la trasformazione da pascolo a seminativo, ortivo ecc., mentre tale non può considerarsi il semplice e generico miglioramento. Di conseguenza occorrerà il permesso dell'Ordinario nel primo caso e non occorrerà nel secondo.

Sul secondo punto, premesso che non ha particolare importanza ai fini della soluzione del quesito il fatto che la rendita di un fondo sia destinata al miglioramento di un altro fondo dello stesso beneficio (che costituisce dal punto di vista giuridico un'entità unica), occorre distinguere se la vendita del legname rappresenti una rendita ordinaria del fondo, oppure sia il ricavato di un'operazione straordinaria. In quest'ultima ipotesi non sembra che il ricavato di tale vendita possa essere utilizzato senza autorizzazione dell'Ordinario, mentre nell'altra ipotesi non vi sarà bisogno di tale autorizzazione specie se si tratti di « parte minima »; nel qual caso non sorge neppure contrasto con la norma stabilita dall'ultima parte del canone 1473 per l'impiego della parte superflua dei redditi « pro pauperibus aut piis causis... ».

5

Concorso al fitto di fondi di beneficio

Quando si fa il fitto dei fondi del beneficio ad asta pubblica per notaio, possono i parenti del beneficiato concorrere anche essi?

La legge canonica non pone in proposito nessun divieto.

Ma neppure la legge civile ha nessuna disposizione che limiti il diritto dei parenti (nel quesito non è indicato quale sia, nella specie, il grado di parentela) a concorrere all'asta pubblica nella conclusione di qualsivoglia contratto da stipularsi con enti pubblici. Limitazioni vi sono soltanto nell'articolo 1457 del Cod. Civ. per la sola materia della compravendita e soltanto per coloro che amministrano i beni dell'Ente, i quali, per analogia, possono essere equiparati agli investiti di un beneficio, per quanto riguarda i beni che ne costituiscono il patrimonio.

Un'interpretazione rigorosa potrebbe far ritenere tale norma applicabile anche ad altri contratti, oltre a quello di compravendita, quando eccedano l'ordinaria amministrazione; e così ad una locazione ultra-novennale. Ma nessuna interpretazione, per quanto rigorosa, potrebbe far ritenere quella norma applicabile ad una locazione inferiore al novennio, e per di più a persona diversa dall'Amministratore dell'Ente (nella specie dell'investito del beneficio).

6

Affitto di beneficio.

Il beneficiato può fittare per un profitto doppio o triplo zone di suolo per un periodo non superiore ai sei anni per uso diverso di cui è la natura del fondo?

Premesso quanto è stato sopra accennato circa le facoltà attribuite all'investito, occorre in materia richiamarsi al canone 1541, § 2, n. 2, dal quale è stabilito che, se la locazione non è ultra-novennale, si deve osservare il disposto del canone 1532, § 2.

Secondo tale disposizione l'affitto deve essere autorizzato dall'Ordinario, previo parere favorevole del Capitolo cattedrale nel caso che il valore della locazione ecceda le L. 30.000, e previa la semplice audizione dello stesso Capitolo se il valore non ecceda le L. 30.000.

In osservanza poi del disposto del già citato canone 1527, il beneficiato, indipendentemente dal valore dell'affitto, non potrà stipulare detto contratto senza la preventiva approvazione dell'Ordinario qualora in conseguenza di tale affitto la natura del fondo venga ad essere sostanzialmente modificata.

LEGISLAZIONE CIVILE

Imposta straordinaria sul capitale delle Società per azioni.

Riteniamo utile dare ai lettori qualche notizia circa la recente imposta straordinaria sul capitale delle società anonime per azioni per quanto interessa tutti quegli Enti ecclesiastici che, ottenuto o chiesto il riconoscimento della personalità giuridica, hanno attualmente in corso le pratiche legali per il trasferimento in proprio nome delle loro proprietà immobiliari tuttora intestate a qualche Ente costituito in forma di società anonima commerciale, e quindi colpito da questa nuova imposta.

Il R. D. L. 19 ottobre 1937, n. 1729, che istituiva la imposta sul capitale azionario, stabiliva all'art. 10 che: « dall'ammontare dell'imposta straordi- « naria, determinata secondo gli articoli precedenti, è dedotto, per le società « assoggettate all'imposta straordinaria immobiliare di cui al R. D. L. 5 otto- « bre 1936-XIV n. 1743, convertito nella Legge 14 gennaio 1937-XV n. 151, « l'ammontare della sottoscrizione al prestito redimibile di cui al R. D. « stesso ».

Siffatta espressione lasciava luogo a qualche dubbio. Deve in questa detrazione tenersi conto dell''imposta o dell'imponibile? Deve cioè detrarsi la cifra in concreto corrisposta per il prestito immobiliare da quella che si dovrebbe corrispondere per l'imposta sul capitale azionario? E deve, in questo calcolo, tenersi conto degli oneri ipotecari di cui all'art. 8 del Decreto 5 ottobre 1936?

Tali dubbi sono stati però chiariti in occasione della conversione in legge del predetto R. Decreto, aggiungendo all'art. 10 un terzo comma del tenore seguente: « per le società commerciali, che abbiano per oggetto nella loro « normale attività la proprietà e la gestione di beni immobili, la detrazione « del *capitale* valutato agli effetti del prestito redimibile, è eseguita al lordo « delle passività previste dall'articolo 8 del citato R. D. L. 5 ottobre 1936-XIV « n. 1743 ».

È dunque precisato: detrazione del *capitale*, cioè dell'imponibile e non dell'imposta. Soluzione questa più favorevole per il contribuente, in quanto il prestito immobiliare era dovuto nella misura del 5%, mentre l'imposta sul capitale delle società è dovuta nella misura del 10%.

Che la soluzione debba essere quella accennata viene confermato in una Circolare del Ministero delle Finanze (n. 1200 della Direzione Generale delle Imposte Dirette - Divisione III) in data 1° febbraio u. s., nella quale si chiarisce che: « le società immobiliari in forma anonima non sono soggette al « tributo se l'oggetto unico ed esclusivo della loro attività sia stato e sia di « fatto l'amministrazione degli immobili in proprietà ». Chiarimento che sa-

rebbe fuori di luogo se la norma di legge dovesse essere diversamente interpretata.

* * *

Altro punto sul quale ci sembra opportuno richiamare l'attenzione degli Enti ecclesiastici interessati è quello dello stato di liquidazione delle società anonime, già intestatarie delle proprietà immobiliari.

A tal proposito è da tener presente quanto stabilisce l'articolo 5 del R. D. 19 ottobre 1937 n. 1729, che trascriviamo: « per le società che alla data « del 5 ottobre 1936-XIV erano in liquidazione o che siano state poste in liqui« dazione anteriormente alla data di attuazione del presente decreto, la impo« sta dovuta è in ogni caso limitata alle somme non ancora distribuite ai soci ».

Data la particolare natura fiduciaria delle predette società anonime costituite da Comunità religiose in epoca anteriore al Concordato, che cosa deve intendersi per « messa in liquidazione »?

Queste società fiduciarie non debbono effettuare una vera distribuzione dell'attivo agli azionisti, in quanto il patrimonio sociale in realtà non appartiene agli azionisti, bensì alla Comunità. Quindi l'imposta non può esser dovuta, non essendovi più alcuna attività da ripartire fra i soci.

La Circolare ministeriale sopra rammentata ci conferma in questo avviso laddove spiega che « la chiusura della liquidazione non deve intendersi nel « senso puro e semplice della formazione del bilancio unico o del bilancio « finale di liquidazione, sia pure debitamente approvato da tutti i soci ai « sensi dell'articolo 216 del C. Co. La inapplicabilità dell'imposta straordina« ria presuppone invece che la chiusura della liquidazione abbia dato luogo « alla distribuzione di tutto l'attivo sociale ai singoli azionisti... Ciò vale « tanto per le società che si trovavano in corso di liquidazione alla data del « 5 ottobre 1936 quanto per quelle che sono state poste in liquidazione dopo « tale data, e prima del 19 ottobre 1937. È da escludere tuttavia l'applicazione « dell'imposta a carico delle società per le quali la liquidazione, alla data « del 5 ottobre 1936, non era ancora chiusa, ma il cui attivo sia tale da essere « interamente assorbito dai debiti che ancora rimangono da pagare ».

Pur non riferendosi questa Circolare al caso più particolare che noi abbiamo preso in considerazione, ci sembra tuttavia di poter dedurre che i concetti cui essa si ispira siano quelli di colpire l'effettiva consistenza attiva della società: e che quindi, laddove questa manchi, l'imposta non possa essere dovuta.

Per tale ordine di considerazioni riteniamo che gli Enti interessati possano, con buon fondamento, sostenere di non essere tenuti al pagamento dell'imposta.

Avv. G. Merlini.

Diario della Curia Romana

UDIENZE SOLENNI. — Il 10 marzo 1938 la Santità di Nostro Signore si è degnata ricevere in solenne udienza S. E. il Sig. Dott. D. CARLOS ALDUNATE Ambascaitore straordinario e Plenipotenziario del Cile, per la presentazione delle Lettele Credenziali.

SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE. - NOMINE. — *22 dicembre 1937.* S. E. R.ma Mons. Boleslao Sloskan, Vescovo tit. di Cillio, a *presidente nazionale dell'Unione Missionaria del Clero, per la Lettonia.*

3 febbraio 1938. R.mo D. Victor Arrieta, parroco a S. Pietro in Montes de Oca, a *direttore nazionale delle Pontificie Opere della Propagazione della Fede e di San Pietro Apostolo, per la Repubblica di Costarica.*

3 febbraio 1938. S E. R.ma Mons. Adolfo Vorbuchner, Vescovo tit. di Tino, a *presidente nazionale della Unione Missionaria del Clero (di rito latino) per la Romania.*

3 febbraio 1938. S. E. R.ma Mons. Giovanni Balan, Vescovo di Lugoj, a *presidente nazionale dell'Unione Missionaria del Clero (di rito rumeno) per la Romania.*

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI. — *15 febbraio 1938.* Congregazione *antepreparatoria* per discutere su due miracoli proposti per la canonizzazione della B. Giovanna Elisabetta Bichier des Ages, Confondatrice delle Suore di S. Andrea, dette Figlie della Croce.

22 febbraio 1938. Congregazione *preparatoria* per discutere su due miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Maria Domenica Mazzarello, Confondatrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

8 marzo 1938. Congregazione *generale* per dare il voto sul *Tuto* per la canonizzazione del B. Giovanni Leonardi, Fondatore della Congregazione dei Chierici Regolari della Madre di Dio.

CARDINALI PROTETTORI. — Con Brevi Apostolici la Santità di N. Signore si è degnata nominare:

23 dicembre 1937. L'E.mo Card. Francesco Marchetti Selvaggiani, *Protettore dell'Almo Collegio Capranicense.*

7 febbraio 1938. L'E.mo Card. Eugenio Tisserant, *Protettore dei Monasteri delle Penitenti Recollettine.*

7 febbraio 1938. L'E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni, *Protettore dell'Istituto delle Suore Orsoline di Gandino* (Bergamo).

SEGRETERIA DI STATO. — Con Biglietto della Segreteria di Stato il Santo Padre Pio XI si è degnato nominare:

17 febbraio 1938. Gli E.mi Cardinali Francesco Marchetti Selvaggiani, Raffaello Carlo Rossi e Giulio Serafini, *Membri del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.*

ASSISTENTI AL SOGLIO PONTIFICIO. — *6 novembre 1937.* S. E. R.ma Monsignor Giuseppe Maria Caro Rodriguez, Vesc. di La Serena.

10 dicembre 1937. S. E. R.ma Mons. Michele Sheehan, Arcivesc. tit. di Germia.

25 dicembre 1937. S. E. R.ma Mons. Emmanuele Fulcheri y Pietrasanta, Vesc. di Zamora nel Messico.

8 gennaio 1938. S. E. R.ma Mons. Gaudenzio Manuelli, Arcivesc. di Aquila.

11 gennaio 1938. S. E. R.ma Mons. Alfredo Arturo Sinnott, Arcivesc. di Winnipeg.

5 febbraio 1938. S. E. R.ma Mons. Giovanni Pietro Leonard, Vesc. di Madura.

NECROLOGIO. — *1 giugno 1937.* Mons. Francesco Uccellini, Vesc. di Cattaro.

3 giugno 1937. Mons. Bernardo Dembek, Vesc. tit. di Troade.

4 giugno 1937. Mons. Pietro Marque, Arciv. di Colombo.

4 giugno 1937. Mons. Giulio Cusin, Vesc. di Mende.

4 giugno 1937. Mons. Giovanni Maria Laval, Vesc. tit. di Gerocesarea.

6 giugno 1937. Mons. Agostino Zampini, Vesc. tit. di Porfirio.

20 giugno 1397. Mons. Melezio Abow-Assaleh, Vesc. dei Melchiti di Eliopoli.

22 giugno 1937. Mons. Emanuele Giuseppe Cayzedo y Cuero, Arciv. di Medellin.

25 giugno 1937. Mons. Nicola Colangelo, Vesc. di Nardò.

28 giugno 1937. Mons. Bruno Occhiuto, Vesc. di Cassano all'Jonio.

1 luglio 1937. Mons. Antonio Bonaventura Jeglic, Arcivesc. tit. di Garella.

7 luglio 1937. Mons. Adolfo Giuseppe Jelowicki, Vesc. tit. di Lorima.

21 luglio 1937. Mons. Tranquillo Guarneri, Vesc. di Acquapendente e Bagnoregio.

23 luglio 1937. Mons. Giacomo Maria De Amicis, Vesc. tit. di Sinope.

10 agosto 1937. E.mo Sig. Card. Eustachio Ilundain y Esteban, Arciv. di Siviglia.

14 agosto 1937. Mons. Giuliano Maria Nouailles, Vesc. tit. di Fornos Maggiore.

15 agosto 1937. Mons. Carlo Paolo Sagot du Vauroux, Vesc. di Agen.

16 agosto 1937. Mons. Giusto Antonino Eheguren y Aldama, Vesc. di Oviedo.

19 agosto 1937. Mons. Carmelo Pujia, Arciv. di Reggio Calabria.

21 agosto 1937. Mons. Angelo Raffaele Bernacchioni, Arciv. di Agria.

30 agosto 1937. E.mo Sig. Card. Gaetano Bisleti, del Titolo di S. Agata dei Goti.

9 settembre 1937. Mons. Giovanni Battista Pelt, Vesc. di Metz.

13 settembre 1937. Mons. Giovanni Giuseppe Guillen y Salazar, Vescovo di Cajamarca.

5 ottobre 1937. Mons. Giuseppe Vogt, Vesc. di Aquisgrana.

8 ottobre 1937. Mons. Antonio Monestel, Vesc. di Aquileja.

10 ottobre 1937. Mons. Elladio Perlaza, Arciv. tit. di Pompeopoli di Paflagonia.

10 ottobre 1937. Mons. Uberto Francesco Schraven, Vesc. tit. di Amicle.

13 ottobre 1937. Mons. Giovanni Francesco Braga, Arcivesc. tit. di Soteropoli.

15 ottobre 1937. Mons. Giuseppe Marcondez Homen de Mello, Vesc. di San Carlo del Pinhal.

21 ottobre 1937. Mons. Giuseppe Simone Ermanno Brunault, Vesc. di Nicolet.

25 ottobre 1937. Mons. Francesco Maffei, Arcivesc. tit. di Limisa.

26 ottobre 1937. Mons. Aevedis Pietro IV Arpiarian, Patriarca di Cilicia degli Armeni.

29 ottobre 1937. Mons. Stefano Miklósy, Vesc. di Hajdudorog di rito bizantino.

7 dicembre 1937. Mons. Antonio Bauer, Arcivesc. di Zagabria.

13 dicembre 1937. Mons. Pietro Kojunian, Arcivesc. tit. di Calcedonia per gli Armeni.

15 dicembre 1937. Mons. Francesco S. Reyes, Vesc. di Nuova Cáceres.

3 gennaio 1938. Mons. Andrea du Bois de la Villerabel, Arcivesc. tit. di Melitene.

5 gennaio 1938. Mons. Lorenzo Pereira, Vesc. di Kottac.

12 gennaio 1938. Mons. Pasquale dell'Isola, Vesc. di Cava e Sarno.

15 gennaio 1938. Mons. Agostino Roy, Vesc. tit. di Citarico.

9 febbraio 1938. Mons. Floriano Demange, Vesc. tit. di Adraso.

12 febbraio 1938. Mons. Giacomo Byrne, Vesc. di Toowoomba.

16 febbraio 1938. E.mo Card. Luigi Capotosti.

19 febbraio. 1938. Mons. Giulio Campero y Aráoz, Vesc. tit. di Sofene.

23 febbraio 1938. Mons. Michele Giuseppe Spratt, Arcivesc. di Kingston.

BREVI NOTIZIE

~ Da una statistica sui *matrimoni misti* celebrati nel 1935 in Olanda, pubblicata nel « Maasbode », risulta che da detti matrimoni sono nati 7250 bambini; di questi 2348 sono stati registrati come cattolici, 1585 come protestanti, 12 come ebrei ed il resto, cioè 3575, senza religione. Anche da questo solo, si vede quali disastrose conseguenze per la vita cattolica derivino dai matrimoni misti, se si considera che la Chiesa nell'accordare la dispensa per tali matrimoni impone l'obbligo della educazione cattolica di tutti i figli nascituri.

~ Nel 1935 veniva stipulato e solennemente firmato nella Città del Vaticano il *Concordato tra la Santa Sede ed il Governo Jugoslavo*, col quale era definitivamente regolata di fronte allo Stato la situazione dei cattolici dell Jugoslavia, e ciò in corrispondenza alla avvenuta sistemazione delle altre confessioni religiose; e si attendeva che il Concordato fosse presentato alla Rappresentanza Nazionale per la legalizzazione. Ora invece, a circa tre anni di distanza, il Governo Jugoslavo ha dichiarato che la presentazione non avrà luogo affatto. In conseguenza la Santa Sede, che aveva taciuto a lungo, ha elevato formale protesta contro il trattamento di cui è stata oggetto, ricordando al Governo: 1) la firma apposta all'Atto solenne del 25 luglio 1935; 2) il diritto imprescrittibile dei cattolici della Jugoslavia di non essere posti in una condizione di inferiorità e di eccezione rispetto alle altre confessioni del Regno.

Ciononostante il Concordato, purtroppo, è andato a monte.

~ Anche quest'anno fra le molteplici dimostrazioni di attaccamento rese al Santo Padre non è cancata quella dei *Capitoli delle Cattedrali d'Italia*, i quali per mezzo di Mons. Cerrato Arcidiacono del Capitolo di Samo e direttore dell'Opera Canonicale gli hanno presentato l'obolo della loro pietà filiale sotto forma di *prebenda*. Insieme è stato umiliato al Santo Padre un devoto indirizzo di omaggio.

~ Si è appreso con viva soddisfazione che la Camera dei Deputati e gli Uffici del Senato italiani hanno approvato la proposta di legge che restituisce ai Monti l'antico nome di « *Monti della Pietà* », al quale improvvidamente era stato sostituito quello di « Monti dei Pegni ». Manca solo la ratifica del Senato, e si spera

non tarderà molto ad essere un fatto compiuto la « restitutio in integrum » dell'antica e autentica denominazione d'un'opera essenzialmente cristiana.

~ In Firenze dal 27 aprile al 1° maggio del corrente anno si terrà la *quinta Settimana « Pro Oriente Cristiano »*. Una nota di particolare opportunità conferisce alla Settimana la sua coincidenza con le celebrazioni commemorative del *quinto centenario del Concilio di Firenze*, che con la sua opera di unione e di pacificazione suscitò tante speranze per il ritorno degli Orientali dissidenti all'unità della Chiesa.

RECENSIONI

MISCIATTELLI PIERO, *Eremi senesi*. Disegni di Amelia Ambron. Siena, Libreria Ticci, 1937. In-8°, 131 pp. L. 20.

C'è un fascino senese, come ce n'è uno romano e uno veneziano. Caratteristico nella mistica penombra del cipresso che punta nell'azzurro, sul sagrato delle Chiese nei dintorni cretacei della città senza fiume.

Questi dieci profili presentati con tanta grazia, fanno respirare appieno, nelle linee delicate che li pinge, quell'atmosfera di serenità francescana d'altri tempi che li pervade come segreti romitaggi dell'anima.

È così la voce amica delle cose che il compianto Piero Misciattelli († 11 febbraio 1936) ha saputo, con intuito delicato, interpretare e far rivivere. E con quanta agilità! Un esempio:

« Due sposi... avevano un amore di bimbo ch'era tutta la loro gioia, e la loro tenerezza. E venne un brutto giorno che il citto cominciò a dar giù, a dimagrare, ad impallidire, e di lì a poco fu anima e croce » (p. 81).

Il volume è reso ancor più prezioso da dieci disegni di squisita finezza e viva realtà di A. Ambron.

C. PINI

V. HONNAY S. J., *Humanisme et livres de choix*. (Problèmes d'education). Paris, Desclée de Brouwer et Cie, 1937. In-8°, 420 p. L. 17.

Come si legge? Molto male, perchè con poco ordine, anche da chi alla lettura accede animato dalla migliore intenzione e cioè che la lettura gli serva per la vita eterna. Si leggono i libri, secondo che capita l'occasione, la possibilità, la comodità d'averli. Manca a quasi tutti i lettori un piano organico di letture: ecco perchè la coltura è raramente armoniosa fusione di nozioni. Così come un convalescente che in una farmacia scegliesse i barattoli dei ricostituenti a caso, o secondo la collocazione a portata di mano o meno. Povera la nostra coltura e, quel che è peggio, poveri influssi di apostolato intellettuale! Se è facile rilevare l'inconveniente, altrettanto difficile è indicarne un rimedio pratico. Si è accinto a questo scopo nobile e c'è riuscito in modo soddisfacente (il suo è uno dei primi tentativi moderni sull'argomento) il P. Honnay S. J.

Affermata la necessità dell'apostolato intellettuale (ce n'è bisogno più da noi che in Francia ove scrive l'A.) viene profilando uno schema di biblioteca razionale e metodica di coltura generale, di umanismo cristiano, di azione cattolica, il tutto unificato dall'elemento uomo nei suoi valori naturali e soprannaturali. Oltremodo interessante la « definizione completa » dell'uomo in base alla quale, con due stimoli indovinati (essere qualcuno: fare qualcosa), si suggeriscono i libri più utili (quasi solo i capolavori nel genere) di autori moderni e anzi recentissimi.

Il libro — per quanto destinato al pubblico francese e quindi quasi esclusivamente riferentesi a pubblicazioni francesi — è utilissimo per la linea chiara onde è condotto a qualunque bibliotecario non solo, ma alle persone colte del laicato cattolico, che vogliono dare ordine e armonia alla loro personalità, sviluppando con libri buoni e belli (non mancano anche fra noi) ma letti con ordine (ecco quanto dovrebbe « indicare » qualche nostro competente convinto della necessità della cosa) i valori dello spirito, talenti dei quali il Signore chiederà altissimo conto.

P. Roasenda.

F. Cayré, *Patrologia e Storia della Patrologia.* Traduzione di D. T. Pellizzari. Roma, Desclée, 1936-1938. Vol. I° in-12°, p. xxv-786, L. 25; vol. II° p. 1000, L. 32.

È la traduzione, ben fatta, della opera ben nota a tutti, vorremmo dire celebre, del Cayré. Rappresenta forse quanto di meglio e di più completo possa desiderarsi in Patrologia; ampiezza, precisione, chiarezza, aggiornamento. L'opera ha passato la sua indole puramente patristica, venendo ad essere una storia della teologia, anche perchè si spinge fino al sec. XVII con S. Francesco di Sales. Il direttore del *Dictionnaire de Theologie*, Amann, scriveva dell'opera del Cayré, che se essa « riuscirà ad aggiudicarsi nei seminari il posto che merita, sarà questo un segno certo della ripresa, in codesti ambienti, dei buoni studi e delle buone discipline ». E l'abbate Cappelle OSB, conoscitore esatto della teologia patristica così diceva: « Sarebbe facilissimo denunziar gl'inconvenienti a cui una siffatta *Summa*, dovuta ad un sol uomo, potrebbe andare incontro. Ma noi preferiamo esprimere tutta la nostra ammirazione per il modo perfetto con cui il Cayré ha saputo realizzarla specie per ciò che riguarda la parte documentaria. Questi due volumi sono un autentico e prezioso repertorio... ». Non possiamo dunque che raccomandare ai nostri lettori, che cercassero un buon manuale di Patrologia, questo del Cayré. Per esperienza possiamo assicurarne la bontà.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XI

SACRO CONCISTORO. — Il giorno *17 marzo 1938* nella consueta aula del Palazzo Apostolico ebbe luogo il *Concistorio segreto,* nel quale fu fatta la relazione sulle cause di canonizzazione dei Beati Andrea Bobola, Giovanni Leonardi e Salvatore da Horta; indi la provvista di alcune chiese e la postulazione dei Pallii. Immediatamente dopo fu tenuto il *Concistoro pubblico,* nel quale gli avvocati delle dette cause ne fecero la solenne perorazione.

Il giorno *31 marzo 1938* fu tenuto il *Concistoro semipubblico* nel quale il Santo Padre ha richiesto ed ottenuto il voto dei Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Prelati, Abati *nullius* aventi diritto, intorno alla prossima canonizzazione dei tre Beati sopradetti. Notevoli in proposito le seguenti parole ad essi rivolte dal Papa con le quali si afferma che la canonizzazione dei Santi è uno degli atti appartenenti alla infallibilità della Chiesa e del Papa: « Nunc agitur, ut nostis, de pronuntianda consecrandaque solemni Apostolicae Sedis ritur eorum sanctitate, ita ut christiani omnes eos venerari teneantur utpote consummatae virtutis exempla, sibi ad imitandum proposita. Iamvero, quamquam, ut pro certo habemus, hoc in iudicio ferenda, quod cum inerrandi Summi Pontificis magisterio tam arcte coniungitur, defutura nobis non est divinae opis promissio, cupimus tamen vestram quoque nobis suffragari sententiam ».

CANONIZZAZIONE. — Il giorno *17 aprile 1938,* solennità della Pasqua di Risurrezione di N. S. G. C., il Santo Padre ha celebrato la solenne canonizzazione dei tre Beati, Andrea Bobola, Giovanni Leonardi e Salvatore da Horta.

Il sacro imponentissimo rito si è svolto nella Basilica Vaticana e nella forma consueta: sfilamento del corteo, triplice perorazione delle cause (*instanter, instantius, instantissime*) intercalata dalle Litanie dei Santi e dal *Veni Creator Spiritus,* sentenza di canonizzazione, inno di ringraziamento, Omelia e Benedizione Apostolica con l'indulgenza plenaria.

Delle parole proferite dal Sommo Pontefice dopo la prima perorazione le seguenti esprimono la opportunità e l'effetto religioso-sociale della presente canonizzazione: « Si nullo non tempore sanctimoniae nitor inconsutilem catholicae Ecclesiae vestem decorat, ex eodemque, quasi insignitâ notâ, vera dignoscitur religio, at nostra hac aetate praeclara haec quae in suam proferentur lucem, virtutum omnium exempla peculiarem quamdam habere

videntur ad odhortandos alliciendosque homines opportunitatem. Siquidem, cum tam multi hodie discupiant — coeli immemores sempiternaeque beatitatis — ingurgitare sees in praesentis huius vitae suavitates voluptatisque illecebras, eos edocet Franciscalis assecla, *Salvator ab Horta;* paupertatis studium, angelicum animi candorem, ac voluntarios insontis sui corporis cruciatus; cum late usque quaque serpat iners caelestium veritatum neglegentia christianorumque officiorum fastidium quoddam, *Ioannes Leonardius* ad catholicae doctrinae praecepta religiose observanda, ad sanctam morum integritatem alacrius usque assequendam, ad dilatandum denique Iesu Christi Regnum compellat omnes; cum vero, caritate posthabita, vulgo homines « quae sua sunt quaerant » suaque commoda utilitatesque unice spectantes, de proximorum salute nihil pensi habeant, *Andreas Bobôla,* indefatigabilis ille militantis Ecclesiae athleta ac martyr invictus, ad arduum ingrediendum virtutis iter, et ad apostolicos — suo etiam profuso sanguine — exaltandos labores, torpentes animos invitat ».

Nell'Omelia poi il Santo Padre annunzia l'auspicio ed il pegno di bene che ci promette la triplice canonizzazione.

« Tribus in his caelitibus peculiaris videtur Nobis Providentissimus Deus benevolentiae dedisse pignus: quandoquidem iidem — populis in praesens tanto rerum discrimine perturbatis — novam Ecclesiae portendunt meliorum temporum spem. Quorum caelitum alterum, Poloniae decus, christiani Orientis et Occidentis unitatem suis precibus imploraturum confidimus, in cuius finibus ipse martyrii palmam promeruit; alterum catholicae Hispaniae — vigentiora christianae vitae opera conciliaturum: alterum denique sacris Missionalium expeditionibus uberiora usque incrementa deprecaturum, quas ipsemet indefatigabili studio suasit atque provexit ».

Subito dopo la canonizzazione l'E.mo Card. Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte, Decano del Sacro Collegio, celebrò la Messa Pontificale, per speciale privilegio, all'altare papale; durante la quale all'Offertorio furono presentate al Papa le tradizionali oblazioni.

Finita la Messa il Sommo Pontefice impartì di nuovo la Benedizione Apostolico ai presenti e lo stesso fece dal balcone esterno della facciata della Basilica alla immensa folla che gremiva la piazza sottostante e tutta la via della Conciliazione.

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *Quilonensis.* È staccata una parte del territorio dalla diocesi di Quilon e se ne erige la nuova diocesi Trivandrense dei Latini, da affidarsi ai Carmelitani Scalzi; quella di Quilon sarà consegnata al clero secolare. 1 luglio 1937.

II. *Luxemburgensis.* Si smembra la diocesi di Lussemburgo e si erige la nuova abbazia « nullius » dei Ss. Maurizio e Mauro. 4 agosto 1937.

EPISTOLE. — I. *Singulari animi.* All'Ecc.mo P. D. Leone Pietro Kirkels, Arcivesc. tit. di Salamina e Delegato Apost. nelle Indie Orientali, mandandolo Legato al Congresso Eucaristico di Madras, Indie Orientali. 27 novembre 1937.

II. *Ineunte anno proximo.* All'Ecc.mo P. D. Ettore Felici, Arcivesc. tit. di Corinto e Nunzio Apostolico nella Repubblica del Cile, inviandolo Legato al VII Congresso Eucaristico Nazionale Cileno da celebrarsi ad Iquique. 30 novembre 1937.

III. *Clarissima in urbe.* All'Ecc.mo P. D. Edmondo Glesso, Vesc. di Maitland, intorno al Congresso Eucaristico e Missionario di tutta l'Australasia che avrà luogo a Novocastro. 21 novembre 1937.

Sacra Congregazione Concistoriale

I. *Nelsonensis-Vancuveriensis,* Decreto per determinazione di confini. 18 dicembre 1937.

II. Decreto sul Concistoro semipubblico « ad exquirenda suffragia » per la canonizzazione dei Beati Andrea Bobola Martire, Giovanni Leonardi e Salvatore da Horta Confessori. 18 marzo 1938.

III. *Tridentinae.* Decreto per la mutazione dei confini dell'archidiocesi. 29 gennaio 1938.

S. Congregazione del Concilio

Elemosina delle Messe binate

Species facti. — In nonnullis instantiis reductionis onerum Missarum, quae diebus festis ex pia testatorum voluntate applicandae sunt, preces ita concinnatas esse animadversum est ut ex reditibus legatorum aliqua pars, et quandoque maior, cederet ratione incommodi parocho diebus festis in sua ecclesia Missam iteranti, alia vero pars ab ipsomet impenderetur Missis celebrandis in legatorum satisfactionem vel Curiae in hunc finem mitteretur. Itemque praxim alicubi inolitam esse constitit, qua parochi sacerdotesque Missam binatam facultate apostolica applicantes, si iuxta intentionem offerentium vel piae causae applicent, ad Curiam transmitterent favore Seminarii eleemosynam dioecesanam, excessum sibi retinentes.

Hinc duo sunt consideranda:

1) num expediat indultum apostolicum concedere ut parocho in propria ecclesia Missam iteranti emolumentum aliquod tribuatur, idque ex legatorum reditibus;

2) num sustineatur dispositio dioecesana vi cuius sacerdotes Missam binatam applicantes eleemosynam tantummodo dioecesanam Curiae tradere teneantur.

Animadversiones. — Quoad primum. Ex perantiqua Ecclesiae praxi vetitum semper fuit ut plures in die Missas celebrantes plura pro iisdem, praeterquam in die Nativitatis Domini, reciperent stipendia. Cfr. Decr. Gratiani, D. I., c. 53, *de cons.*; Const. Benedicti XIV diei 26 augusti 1748 *Quod expensis* et diei 30 maii 1753 *Apostolicum ministerium*; Litt. Encycl. Leonis XIII diei 18 aprilis 1897 *Trans Oceanum* et Benedicti XV diei 10 augusti 1915 *Incruentum*. Quod Codex iuris canonici sanxit in canonibus 806 § 1 et 824 § 2.

Quapropter sine peculiari Apostolicae Sedis indulto nefas est parocho Missam iteranti emolumentum aliquod tribuere eo minus ex legatorum reditibus, excipe si ipse legati fundator hanc facultatem fecerit.

Nec convenit indultum apostolicum hunc in finem concedere. Et primum quidem, quia parochus, vi sui muneris, bono fidelium spirituali consulere tenetur, ideoque curare ut fideles diebus festis de praecepto obligationi Sacrum audiendi satisfaciant. Quodsi unius Missae celebratio huic obligationi ab omnibus implendae satis non sit, alteram celebrare ipse tenetur ad mentem canonis 806 § 2, nullo ad hoc percepto stipendio. Deest enim in casu titulus extrinsecus maioris laboris vel incommodi, vi cuius sacerdotibus binantibus permittitur aliqua retributio ad normam citati canonis 824 § 2 Codicis I. C., cum agatur de parocho Missam iterante in sua paroecia in fidelium sibi commissorum utilitatem, quare iusta causa deest concedendi hunc in finem indultum apostolicum, eo vel magis quia haec retributio in casu ex legatorum reditibus esset sumenda. Iamvero legata in finem proprium constituta sunt, ab ipso fundatore statutum, et diligentissime implenda, sicut omnes fidelium voluntates in pias causas facultates suas donantium vel relinquentium, etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum, ad praescriptum canonis 1514.

Nihil tamen vetat quominus, peculiaribus rerum personarumque adiunctis perpensis, his parochis Episcopus retributionem aliquam ex aliis proventibus assignet.

Alterum dubium quod spectat, praescriptio est contra ius commune. Eleemosyna enim Missarum, nisi aliud certo constet, dividi vel separari nequit a celebratione et applicatione Missarum, sed quid unum constituit ad mentem canonis 840 § 1, et distinctio ipsa a mente offerentium est prorsus aliena. Quod si in citato canone res est de Missis manualibus ad alios pro celebratione transmissis, attamen una eademque est regula, eleemosynam Missarum, nisi aliud constet, pro celebratione et pro applicatione integram

celebranti tradendam esse intuitu oneris quod ei imponitur. Et ita iam pluries declaravit haec S. Congregatio, e. g. in una *Lugdunen.* 31 ianuarii 1880, in una *Sancti Deodati* 27 februarii 1905 ad II, et in una *Paderbornen.* 16 novembris 1917. Utique in citatis resolutionibus eadem S. Congregatio clausulam addidit: « nisi morali certitudine constet excessum communis eleemosynae oblatum fuisse intuitu personae vel ob maiorem laborem aut incommodum ». Sed ex hoc ipso arguitur quod Episcopus nequeat generali praescriptione sive synodali sive extrasynodali indiscriminatim praescribere omnibus sacerdotibus binantibus excessum communis eleemosynae vel eleemosynam ab offerentibus oblatam, quaecumque sit, percipere, dummodo Curiae tradatur eleemosyna synodalis.

Nec est omittendum alienum prorsus esse ab ipso indulti apostolici ambitu, vi cuius sacerdos Missam binatam ad mentem offerentis applicat, ut aliqua eleemosynae pars ipse sibi retineat. Aliter tamen res esset, si ageretur de Missis fundatis, quibus cavet Codex ipse in canone 840 § 2.

Resolutiones. — Propositis itaque in comitiis plenariis diei 13 novembris 1937 dubiis:

I. *An expediat indultum apostolicum concedere ut parocho, in propria ecclesia Missam iteranti, tribuatur aliquod emolumentum ex reditibus legatorum;*

II. *An sustineatur dispositio dioecesana vi cuius sacerdotes, Missam binatam applicantes, eleemosynam tantummodo diocesanam Curiae tradere teneantur;*

E.mi Patres huius Congregationis responderunt:

Ad I *Negative,* seu *non expedire;*

Ad II *Negative.*

Has resolutiones Ss.mus D. N. Pius Pp. XI in Audientia diei 18 novembris 1937, referente subscripto Secretario, approbare et confirmare dignatus est.

I. Bruno, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti

Chicagien. seu *Lauden.* Decreto sulla eroicità delle virtù della Ven. Serva di Dio Francesca Saveria Cabrini, Fondatrice dell'Istituto delle Missionarie del S. Cuore di Gesù. 21 novembre 1937.

Ianuen. Decreto sulle virtù esercitate in grado eroico dal Ven. Servo di Dio Carlo Giacinto da Santa Maria, Sacerdote professo dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi. 19 dicembre 1937.

Romana seu *Lucana*. Decreto sui miracoli proposti per la canonizzazione del Beato Giovanni Leonardi Confessore, Fondatore dei Chierici Regolari della Madre di Dio. 20 febbraio 1938.

Romana seu *Lucana*. Decreto del « Tuto » per la canonizzazione del Beato Giovanni Leonardi Confessore.

Sacra Penitenzieria Apostolica

I. — Decreto

I. *Condizioni nuovamente stabilite per la valida erezione delle stazioni della « Via Crucis »*.

Iamdiu ac saepe huic S. Tribunali significatum fuit, multiplicitatem conditionum ad validitatem erectionis stationum « Viae Crucis » hucusque requisitarum haud raro occasionem dedisse omissioni, ut plurimum involuntariae, unius vel alterius ex iis, et consequenti exinde invaliditati erectionis eiusdem. Huic lamentabili defectui infra scriptus Cardinalis Maior Paenitentiarius occurrere efficaci remedio cupiens, totam rem deferendam esse Summo Pontifici censuit. Itaque Sanctitas Sua, in audientia eidem benigne concessa die 11 mensis ianuarii vertentis anni, spirituali animarum bono semper prospiciens, ac summopere exoptans ne christifideles priventur sacris indulgentiis huic salutari exercitio adnexis — quas Ipsemet ex novo statuerat per decretum « Pium Viae Crucis exercitium » sub die 20 octobris 1931 (*Acta Ap. Sed.*, 1931, p. 522) — abrogatis singulis conditionibus hactenus vigentibus, benigne decernere dignatus est ad validam stationum « Viae Crucis » erectionem sufficere ut sacerdos, idcirco rogatus, debita facultate sit praeditus, iuxta decretum « Consilium suum persequens » datum die 12 martii 1933 (*Acta Ap. Sed.*, 1933, p. 170); prorsus tamen decere, ratione praesertim ecclesiasticae disciplinae, ut singulis vicibus, nisi agatur de locis exemptis, accedat venia Ordinarii loci, ubi facultas exercetur saltem rationabiliter praesumpta, quando Ordinarius adiri nequeat. Praeterea eadem Sanctitas Sua statuit ut omnes « Viae Crucis » erectiones, quacumque ex causa hucusque invalide peractae, huius decreti vigore sanatae maneant.

Contrariis quibuslibet etiam mentione dignis minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Paenitentiariae, die 12 martii 1938.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. S. Luzio, *Regens.*

II. Decreto intorno alla nuova Collezione di Preghiere e di Pie Opere indulgenziate, pubblicata ufficialmente dalla stessa S. Congregazione. 31 dicembre 1937. (Vedere più sotto l'articolo *Nuove pubblicazioni*).

Sacra Romana Rota

Elenco delle cause trattate nel Sacro Tribunale l'anno 1937. I. Cause terminate con sentenza definitiva, totale 82. II. Cause transatte o terminate senza definitiva sentenza, totale 45.

P. Commissione per l'autentica interpretazione del Codice

RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA

(*Acta Ap. Sedis*, 1938, p. 73)

Emi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I. — *De communicatione privilegiorum inter religiones.*

D. An verba canonis 613 § 1: *exclusa in posterum qualibet communicatione*, ita intelligenda sint ut revocata fuerint privilegia a religionibus ante Codicem I. C. per communicationem legitime acquisita et pacifice possessa.

R. Negative.

II. — *De excusatione a poenis latae sententiae.*

D. An metus gravis a poenis latae sententiae eximat si delictum, quamvis intrinsece malum et graviter culpabile, non vergat in contemptum fidei aut ecclesiasticae auctoritatis vel in publicum animarum damnum ad normam canonis 2229 § 3 n. 3.

R. Affirmative.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 30 mensis decembris, anno 1937.

I. Card. SERAFINI, *Praeses.*

L. ✠ S.

I. Bruno, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI. — I. Il can. 613 § 1 stabilisce: « Quaelibet religio iis tantum privilegiis gaudet, quae vel hoc in Codice continentur, vel a Sede Apostolica directe eidem concessa fuerint, exclusa in posterum qualibet communicatione ». È chiaro che per l'avvenire, cioè dalla promulgazione del Codice in poi « in posterum », le religioni non possono godere privilegi per via di comunicazione di altre religioni; ma possono essi ritenersi e godere quelli acquisiti a norma del diritto vigente avanti il Codice e non contestati? Il dubbio poteva sorgere, sopratutto mettendo in relazione l'ultima frase « exclusa etc. » con la precedente « a Sede Apostolica directe »; e la P. Commis-

sione lo chiarisce e risolve come sopra, negativamente ed affermando perciò la consistenza, anche dopo il Codice, dei privilegii in tal modo ottenuti.

Questa risposta ufficiale conferma l'opinione già pubblicata nel *Monitore Ecclesiastico* an. 1928, p. 112-115.

II. Altro utile chiarimento al can. 2229 § 3, 3°: « Metus gravis, si delictum vergat in contemptum fidei aut ecclesiasticae auctoritatis vel in publicum animarum damnum, a poenis latae sententiae non eximit ». Qui la non esenzione dalle pene « latae sententiae » è subordinata alla condizione che il delitto ridondi in dispregio della fede o dell'autorità ecclesiastica, ovvero in pubblico danno delle anime. Ma quando la condizione non ha luogo, la pena è « latae sententiae », vale a dire si incorre « ipso facto », oppure solo dopo la sentenza di condanna data dal Superiore? Alla domanda la P. Commissione risponde, come ragionevolmente era da aspettarsi, di no anche se il delitto ha una malizia intrinseca ed è gravemente colpevole.

De Censuris in genere (*)

(Continuazione)

Can. 2245 § 1. *Censurae aliae sunt* reservatae, *aliae* non reservatae.

§ 2. *Censura* ab homine *est reservata ei qui censuram inflixit aut sententiam tulit, eiusve Superiori competenti, vel successori aut delegato; ex censuris vero* a iure *reservatis aliae sunt reservatae* Ordinario, *aliae* Apostolicae Sedi.

§ 3. *E reservatis Apostolicae Sedi aliae sunt* reservatae simpliciter, *aliae* speciali modo, *aliae* specialissimo modo.

§ 4. *Censura latae sententiae non est reservata nisi in lege vel praecepto id expresse dicatur: et in dubio sive iuris sive facti reservatio non urget.*

La riserva — avoca al giudizio del Superiore un caso che così è tolto alla potestà (od esercizio di essa) dell'inferiore avente giurisdizione. — Vedi il can. 893. Nel foro interno e nel foro esterno si può avere questa limitazione di potere. Il fine della riserva ne l'uno e nell'altro è sottoporre il caso al giudizio del Superiore.

Motivo di essa è sempre il vincere più efficacemente il male nei più gravi e atroci peccati o delitti (Trid. c. VII *de Poen.* Sess. XIV), ma soggetto n'è l'inferiore avente per essa limitata la giurisdizione (can. 2246).

(*) *Il Monitore ecclesiastico*, 1937, p. 362 ss.

È detto in questo canone di riserva che limita, e per ciò stesso *toglie* la giurisdizione o *non la da*, in ordine alle *censure*.

Nonostante che la censura sia pena di foro esterno [1] da essa assolvono i Confessori, quando non sia riservata (cann. 2247-2251); e ciò è vero tanto per la censura di diritto comune che di diritto particolare e cioè *a jure* semplicemente, can. 2217, 3°.

Fu questione prima del codice se la riserva sia pena per se medesima, indipendentemente ed [2] oltre la censura cui è annessa: oggi tal distinzione non può farsi, dopo il § 3 del can. 2246, che vedremo.

Dice il Card. Lega 123 n. 1: « Ex diverso fonte promanant potestas absolvendi peccata; et facultas censuras absolvendi. Nam potestas absolvendi peccata cohaeret ordini sacerdotali, sed non potest exerceri nisi dentur subditi in quos exerceatur; *potestas vero censuras absolvendi per se co cohaeret potestati iurisdictionis* ». La stessa riserva è quindi atto di giurisdizione.

Lo dimostra col cit. Trid. la dizione usata nel can. 2246 § 1 per indicarne il motivo sufficiente e cioè: ... *aptius providendi disciplinae ecclesiasticae*, et medendi conscientiis fidelium ».

Così il Trid. l. c. enuncia l'effetto della riserva « Quoniam... natura et ratio iudicii illud exposcit ut sententia in subditos dumtaxat feratur, persuasum semper in Ecclesia Dei fuit, et verissimum esse Synodus haec confirmat — *nullius momenti absolutionem eamque debere* — quam Sacerdos in eum profert, in quem ordinariam aut subdelegatam non habet iurisdictionem ».

Col can. 882, i cann. 2252-2254, presentano le eccezioni a le regole ordinarie circa l'assoluzione delle censure riservate [3].

Veniamo al testo:

§ 1. *Censurae aliae sunt* reservatae *aliae* non reservatae.

È la massima classifica in ordine al potere di assolvere: si distinguono le censure in riservate e non riservate.

Il diritto romano che ammise come discriminante il recesso da l'opera delittuosa incominciata [4] ammise pel contrario — *peccatorum gradus* — una graduatoria nel delitto perpetrato [5] e corrispondente sanzione: le moderne legislazioni ammettono tribunali speciali per certi delitti, l'Alta corte di giustizia, le assise etc. Cf. ad es. Codice di proc. pen. It. Tit. II capp. I e II. *Statuto* art. 36. Cf. Orlando o. c. p. 183.

---

1 Cfr. D'ANNIBALE, I, 306.

2 *Ball. Palm.* V, 725; GÉNICOT, V, 344; *Vindiciae Alph.*, p. 515.

3 Cfr. Rivista romana *Apollinaris*, an. 1928, p. 102.

4 PAOLO F, 19, 48, 10.

5 Cicerone *contro Verre*, l. 3 art. 4. Vedi quanto fu detto al can. 2213 § 3.

La *riserva* che si trova nelle nostre fonti ripetutamente c. 29, 32, X *de sent. exc.* V, 39 - c. 3 *de poen. et rem.* V, 9 in Ex. comm. e sulla traccia medesima.

Il cit. capo del Tridentino la riconosce un diritto tanto della Suprema Autorità della Chiesa quanto degli ordinari, corrispondentemente al diritto penale ai medesimi competente: cann. 2220, 2221, 2222. « Magnopere, v'è detto, ad disciplinam.. populi.. pertinere.. patribus.. visum est *ut atrociora quaedam et graviora crimina non a quibusvis sed summis dumtaxat sacerdotibus absolverentur*.. unde pontifices max. causas.. graviores.. potuerunt.. suo.. judicio reservare.. *Hoc idem.. episcopis.. liceat.*, praesertim quoad illa quibus excommunicationis censura annexa est ».

Si hanno adunque censure riservate o meno, tanto nel diritto comune, quanto nel peculiare, del Pontefice e dai Vescovi, od Ordinari.

§ 2. *Censura ab homine est reservata ei qui censuram inflixit, aut sententiam tulit.* La censura *latae* vel *ferendae sententiae* che sia da precetto, è sempre riservata a colui che emana il precetto: la censura *ferendae* che sia irrogata per sentenza condannatoria, a colui che la sentenza ha data. La ragione è sempre la medesima « *ejus est solvere cujus est ligare* » la riserva è limite a l'assoluzione.

Di più: per la sentenza condannatoria vale nel caso anche una ragione già superiormente addotta (2236). Poichè tale sentenza è seguito a la *cognitio judicialis* (can. 2225) se altro giudice o inferiore al giudicante ne la stessa giurisdizione, o pari grado ma di altra giurisdizione (v. g. diocesi) potesse comunque intervenire sarebbe indebitamente sovvertito l'ordine delle competenze [6]. Si avverta però quanto fu esposto al can. 2236 § 3. « Quum judex sua auctoritate infert censuram in particularem subditum, negotium ita facit finem, ut alius nisi Superior in idem negotium manus apponere non valeat. Eo magis quia censurae percellunt contumacem seu spernentem auctoritatem judicis ». Lega o. c. 123 [7].

Il principio qui enunziato: la censura *ab homine* è riservata al suo autore, è dell'antico e precedente diritto (cf. Weruz VI, 175). E in qualunque luogo il censurato si porti, con la censura inflitta da sentenza o precetto esecutivo e *ad personam* (can. 2247 § 2) lo segue la riserva *velut umbra corpus*.. Pel canone presente § 4 il rigore di tal principio è attenuato, essendo necessario per qualunque censura *latae sent.* e quindi anche per quelle che come tali sono *ab homine*, una esplicita dichiarazione di riserva nella legge o precetto che le porta (non nella sentenza, o nel precetto esecutivo) perchè abbiano a considerarsi riservate. Resta dunque che solo le *ferendae*

---

[6] Sole, l. c. 173.

[7] Applicano la regola del § 14 di questo canone solo al precetto dato alla comunità.

che siano *ab homine* sono per se *vi legis* riservate a l'autore proprio. Cf. Sole l. c. 173 § 2. (Vedi per l'assoluzione in *periculo mortis* can. 2252).

Non mancano oppositori: vedi al proposito la lucida esposizione del Thias. Cocchi l. c. 71 [8].

Il legislatore anche qui ha seguito quell'intento di maggiore indulgenza che già più volte abbiamo notato, nei confronti del diritto preesistente. Cf. Schmalzgrueber V Tit. 39, 85. Reiffenstuel V. T. 39-242.

E, certo, nel caso delle *ferendae,* la sfida del contumace è più provocante ed offensiva pel Superiore, dato il disprezzo in atto, anche delle monizioni di cui al cit. § 2 del can. 2242. Vedi l'ivi esposto.

= ... *ejusque Superiori competenti, vel successori aut delegato* = perchè il Superiore, il Successore, il delegato del ferente la censura (*ab homine*) esercitano la stessa di lui autorità [9]. Vedi al can. 2236 § 1. In particolare del delegato dal Sommo Pontefice, così il c. 11, X *de off. Iud. ord.* I, 31 «... cum delegatus quantum ad illud (negocium latae excommunicationis) *sit major Ordinario,* huic mandato Summi Pontif. excommunicatus ab hujusmodi delegato *non potest per alium*... absolutionis gratiam obtinere».

= ... *ex censuris vero* a jure *reservatis aliae sunt reservatae* Ordinario *aliae* Apostolicae Sedi = La Santa Sede e l'Ordinario sono nella Chiesa esclusivamente fonte della legge: *comune* per la prima; *peculiare* pel secondo. Ci apprese il can. 2220 che dalle stesse fonti sono le pene: chi ha delega da essi è ai medesimi equiparato, chi solo la potestà giudiziaria applica unicamente il diritto costituito e in esso le pene. Solo la S. Sede e l'Ordinario, quindi, possono imporre *riserva* a le censure *a jure.*

La riserva inoltre *afficit* il potere di rimettere le pene e qui di assolvere: col disposto del cit. 2220 coincide il can. 2236 nel senso del presente canone e del can. 2253-2-3 di cui in seguito. Nelle censure adunque *a jure* riservate, le une sono riservate all'Ordinario, le altre alla S. Sede. Cf. Vecchiotti l. c. II, § 56.

Il Trid. della riserva al Vescovo «nulla contra ipsius Praelati voluntatem concessa licentia.. aut.. restitutio suffragetur». Sess. XIV de ref. c. 1 [10].

Anche il diritto comune riserva inoltre al Vescovo censure che il medesimo, per ciò stesso che sono del diritto comune, non irroga o commina, ad es. cann. 2237-2326 etc. La formola corrispondente a questa riserva è «*reservata nobis*» mentre delle censure riservate per propria autorità — nel Sinodo o altrimenti — è «*reservata a nobis*» [11]. Per i casi occulti vedi la facoltà di cui dicemmo al can. 2237 § 2.

---

[8] Reg. 15, 30, 40 Reg. Im. in VI.

[9] Per quanto in vario modo.

[10] *Rituale Rom.* de Sacr., 4.

[11] Cocchi, l. c.; Cappello, pp. 121-183.

§ 3. *E reservatis Apostolicae Sedi aliae sunt reservatae* simpliciter, *aliae* speciali modo, *aliae* specialissimo modo.

Sono le tre forme di riserva che nel diritto attuale usa la S. Sede, nonostante che non fosse del tutto conosciuta nel diritto precedente la forma *specialissimo modo*, che però non aveva la cost. *Apostolicae Sedis* di Pio IX, più volte citata. Servano di esempio le dichiarazioni del S. Officio 27 giugno 1866, 4 aprile 1871, relative ai casi *speciali modo* riservati. Nelle amplissime facoltà fatte analogamente, era eccepito sempre il caso di cui oggi il can. 2367, e cioè l'assoluzione del complice *in turpi*. Vedansi ancora i precedenti legislativi del can. 2343 § 1-1, pel violento contro il Sommo Pontefice [12].

La virtù della triplice distinzione si manifesta nell'*uso* delle facoltà di assolvere; facoltà che come già dicemmo, o sono dal *diritto*: *a*) attesa la fonte della censura, can. 2253 [13]; *b*) speciali circostanze, can. 2254; *c*) pericolo di morte, can. 2252; o sono da *indulti Apostolici* a Vescovi, Religiosi, Missionari ecc. [14].

E la differenza fra le tre specie è notevole [15]. Per le censure *simpliciter* riservate, basta la facoltà generale di assolvere dalle censure riservate alla S. Sede, quelle eccettuate ad es. dal can. 2237 § 1-2; per le *speciali modo* è necessaria la facoltà speciale per esse, facoltà ordinariamente concessa negli indulti per Giubileo ad es. Cost. *Auspicantibus Nobis* Pii Pp. XI 6 gennaio 1929, ai Delegati Apostolici ai Missionari etc.: per le *specialissimo* la singolare facoltà *ad hoc*, essendo queste ordinariamente eccettuate negli *Indulti* comuni ai Prelati, superiori Religiosi, Penitenzieri ecc. come anche si dimostra dalla cit. Cost. che eccepisce le *specialissimo modo* di cui i canoni 2320, 2343, 2367, e 2369. (Vedi commento di detto Indulto nel « Monitore » n. febbraio 1929).

Grava su ciascuna delle due ultime specie di riserva la sanzione di cui il can. 2338 § 1: « Absolvere praesumentes hinc debita facultate ab excommunicatoria latae sententiae *specialissimo* vel *speciali modo* Sedi Apostolicae reservata, *incurrunt ipso facto in excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam* ». Sono eccettuate tali riserve anche dalla facoltà *ex jure* fatta agli Ordinari pei casi occulti, giusta il citato § 2 del can. 2237.

È poi della riserva *specialissimo* che anche per l'assoluzione in *periculo mortis*, can. 2252, resti l'obbligo, se l'assoluto — *convaluerit* — di ricorrere al Superiore, quella il can. 2254 § 1, *sub poena reincidentiae*.

---

[12] I miei « *canoni penali* » al 2367-2343; CAPPELLO, l. c. 51 n. 1.

[13] Le concessioni per *Giubileo* variano secondo le bolle analoghe. Vedi i recenti di Pio XI, 1925-1929.

[14] Non si da riserva mista e cioè dal Pontefice e dal Vescovo insieme; cfr. can. 2247, e D'ANNIBALE, l. c.

[15] VERMEERSCH, l. c. 442; SOLE, 173, 14.

§ 4. *Censura latae sententiae non est reservata, nisi in lege vel praecepto id expresse dicatur; et in dubio sive juris facti reservatio non urget.*

La censura *latae sent.* non è riservata se non quando ne la legge o precetto che la porta sia detto espressamente. Dicemmo già che nel diritto vigente, per questo canone, la regola vale anche per le *latae sent.* che sieno *ab homine.* Cf. Sole l. c.

Nel diritto precedente ciò era vero solo per le *latae* che fossero *a jure,* in forza del c. 29, X, *de Sent. ex.* V, 29. Vi è detto: « ... in secundo casu a suo Episcopo, vel a proprio Sacerdote, poterit (reus) assolutionis beneficium obtinere, quamvis enim etc... *quia tamen condita canonis,* ejus absolutionem *sibi specialiter non retinuit eo ipso concessisse videtur facultatem aliis relaxandi* ». Cf. Lega l. c. 123-1-4.

Quanto alle censure *latae sent. a jure* nel diritto *attuale* le formole usate per tale riserva, non fanno difficoltà essendo oramai di esse ben determinato il significato, come si pare anche dal presente canone: quanto alle *latae sent.* che sieno *ab homine* è necessario che l'espressione usata per la riserva, dal giudice o Prelato, sia ben chiara, perchè altrimenti, quale che sia l'intenzione del medesimo la riserva non tiene. Cappello o. c. 26, 1. Vedi l'esposto al can. 2225.

Ha luogo, in questo caso, la norma aggiunta:

« ... *in dubio sive juris sive facti reservatio non urget* » per la quale è a riportarsi a quanto fu esposto al can. 2219 e alla R. 30 Reg. I. in VI° « *in obscuris quod minimum est sequendum* » con le citt. R.R.I. 15. 49. Vedi anche il can. 19.

Nel dubbio infatti: 1 sono da restringere gli odii, 2 possiede l'assolvente legato in ipotesi da riserva, 3 possiede l'assolvendo, perchè: « *lex dubia non obligat* ». Soccorre, in ogni caso, il can. 209, pel quale « In errore communi, aut *in dubio positivo et probabili sive juris sive facti, jurisdictionem supplet Ecclesia, pro foro tum externo, tum interno* » [16].

Vedi sulla estensione del valore della riserva e i suoi limiti, il can. 900, del quale anche inferiormente [17].

* * *

Can. 2246, § 1. *Ne reservetur censura, nisi attenta peculiari gravitate delictorum et necessitate aptius providendi disciplinae ecclesiasticae et medendi conscientiis fidelium.*

§ 2. *Reservatio strictam recipit interpretationem.*

§ 3. *Reservatio censurae impedientis receptionem Sacramentorum im-*

---

[16] Cfr. D'Annibale, l. c. Sole, l. c. 176.

portat reservationem peccati cui censura adnexa est; verum si quis a censura excusatur vel ab eodem fuit absolutus reservatio peccati penitus cessat.

Il presente canone determina l'uso che della *riserva* deve essere fatto secondo lo spirito della legge canonica.

§ 1. *Ne reservetur censura nisi peculiari gravitate delictorum.* Il delitto *grave* è già richiesto per la inflizione di censura non riservata, can. 2242 § 1: la riserva esige *singolarità fra i delitti gravi* giusta il senso delle cit. parole del *Trid.* Sess. XIV *de poen.* c. VII.

« ... *et necessitate* » non una semplice convenienza od utilità ma la sola necessità la giustifica.

« ... *aptius providendi disciplinae ecclesiasticae et medendi conscientiis fidelium* ». La riserva è infatti un *annesso* della censura e non può avere altro fine da quello intrinseco a tale pena ecclesiastica — *fine cioè medicinale* can. 2216. È detto perciò *aptius... medendi conscientiis fidelium.* Non è escluso però alcunchè del fine *vendicativo* della pena ecclesiastica, che non sempre adeguatamente è possibile sceverare ne l'esercizio della potestà penale, attese specialmente le ragioni di scandalo o di danno alla collettività che nei più gravi delitti *notorii* o anche semplicemente *pubblici* (can. 2197) non possono mancare [18]. Vedi l'esposto al can. 2218. È detto quindi ancora *aptius providendi disciplinae ecclesiasticae.*

Il tono del canone è però *precettivo-restrittivo*: perchè la riserva è odiosa, dev'essere usata con parsimoniosa cautela — *Ne reservetur censura* — se cioè altrimenti resta provveduto con la censura non riservata.

È lo stesso Trid. l. c. che « *in aedificationem... non in destructionem* » vuole esercitato questo diritto di riserva. L'abuso di riserva le rende non *temibili* e intercetta *indebitamente* e *con danno la giurisdizione.*

Benedetto XIV riportando il *Trid.* l. c. nella Cost. *A quo primum* 14 Iun. 1751 § 8, spiega che fra i più gravi e atroci delitti da colpire con censura riservata vanno — al fine medicinale della riserva — compresi quelli pei quali gli uomini si mostrano maggiormente inclini « inter... eos recenseri debet ad quos *procliviores homines sunt*, et qui conjunctam Eccles. disciplinae *sive salutis animarum...* perniciem habent » e cita con la prassi della Curia Romana il suo « *De Synodo Dioeces.* » l. 5 c. 5 [19].

§ 2. *Reservatio strictam decipit interpretationem.* La riserva è di stretta interpretazione, e già appare dal § 1, perchè segue la natura della censura

---

[18] CAPPELLO, l. c. 26-3.

[19] S. C. de *Prop. Fide*, instr. 6 Iun. 1817 n. 4.

cui è annessa (cann. 2219-2242) ed è contenuta nel disposto del can. 19 per il quale « Leges quae poenam statuunt, *aut liberum iurium exercitium* coarctant, aut *exceptionem* a lege continent, *strictae subsunt interpretationi* ». È infatti limite ed eccezione al potere di assolvere. È quindi la riserva *aggravante di pena* e vale per essa il detto di Bonifacio VIII c. 22, I, 6 in VI°: « *quod... sit poenale restringi potius convenit quam laxari* ».

Vedi l'analogia del can. 897: « *...reservatio ne ultra in vigore maneat quam necesse sit etc.* » (cf. il testo) e la R. 15 R.I. in VI°: « *Odia restringi et favores convenit ampliari* ».

§ 3. *Reservatio censurae impedientis receptionem Sacramentorum importat reservationem peccati cui censura adnexa est; verum si quis a censura excusatur vel ab eadem fuit absolutus, reservatio peccati penitus cessat.*

Il presente § 3 finisce uno stato di incertezza che si aveva prima del codice.

In primo luogo, elimina — *in substrata materia* — la distinzione fra casi Papali e casi riservati a l'Ordinario. Per le riserve dalla S. Sede era concorde la dottrina che, eccettuato l'accusa di sollicitazione, la riserva della censura era principale quella del peccato accessoria: per le riserve dall'ordinario i più fra i dottori sostenevano che le due riserve erano egualmente principali, sicchè non incorsa la censura, per qualunque motivo, il peccato era nonostante riservato; alcuni fra i quali il D'Annibale l. c. 206 sostenevano che anche per i riservati dall'Ordinario la dottrina era la stessa che per i Papali.

In virtù di questo canone la seconda sentenza ha trionfato, perchè non si fa distinzione di casi per l'*origine* della riserva, ma solo per l'*effetto* proprio della censura: se cioè la censura è di quelle che impediscono di ricevere i Sacramenti ad es. la scomunica can. 2260 § 1.

Posta tale *unica* distinzione — in secondo luogo — il canone stabilisce che la riserva della censura che impedisce di ricevere i Sacramenti porta con se la riserva del peccato cui è annessa, dal che appare che la riserva è un annesso della censura direttamente e solo indirettamente del peccato; il che è tanto vero, che se il colpevole sfugge comunque la censura o ne riceve l'assoluzione cade la riserva del peccato.

(*continua*).

M. Pistocchi

DUBBI

Premessa dei tre seguenti quesiti (7, 8, 9) *proposti da un lettore è che una Chiesa Collegiata, nelle Marche, canonicamente eretta, avesse avuto in donazione da alcune Confraternite i loro beni terrieri per costituire le prebende canonicali, mansionarie e la massa comune, e che dette Confraternite godessero del diritto di patronato su tale Collegiata. Dopo l'annessione ed in applicazione del Decreto 2 gennaio 1861, con il quale venivano estese alle Marche le leggi eversive, le Confraternite, esercitando le facoltà loro concesse, rivendicavano tutti i beni nei confronti del Demanio dello Stato, ma di fatto continuavano a lasciare il godimento dei beni ai canonici della Collegiata ed a proporre la nomina all'Ordinario, curandone l'amministrazione soltanto durante la vacanza, ed in tale periodo facendo proprie le rendite.*

7

Se il Capitolo della Collegiata, civilmente soppresso nel 1861, ma che ha sempre funzionato fino ad oggi, ed al presente conta tre dignità capitolari e tre canonici nominati con bolla arcivescovile, possa ritenersi, in seguito al Concordato, soppresso anche canonicamente.

Nel periodo anteriore al Concordato, stante la particolare natura dei rapporti esistenti fra la Chiesa e lo Stato, era naturale che gli Enti cui lo Stato aveva soppresso la personalità giuridica, la conservassero per la Chiesa, qualora questa non avesse ritenuto, per propri e diversi motivi, opportuno sopprimerla.

Su questo punto il Concordato ha portato bensì delle innovazioni, ma che non influiscono sulla questione che stiamo esaminando. La norma fondamentale in materia è quella della perfetta autonomia delle due attività chiaramente stabilita dall'art. 31 del Concordato: « L'erezione dei nuovi Enti « Ecclesiastici ed Associazioni Religiose sarà fatta dall'Autorità Ecclesiastica « secondo le norme di diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti ci- « vili sarà fatto dalle Autorità Civili ». E per quanto riguarda le Collegiate occorre richiamarsi al can. 392. « Capitulorum tum cathedralium tum col- « legialium institutio, seu erectio, innovatio ac *suppressio* Sedi Apostolicae « reservatur ».

Le Collegiate dunque, canonicamente esistenti all'epoca del Concordato, hanno seguitato ad esistere canonicamente anche dopo.

La questione che può sorgere è: se lo Stato abbia l'obbligo di riconoscere ogni Ente che abbia conseguito l'erezione canonica, o se abbia un potere discrezionale nel concedere tale riconoscimento. Noi crediamo di dover aderire all'opinione che il riconoscimento costituisca un obbligo ogni qual volta si tratti di Enti previsti dall'art. 29 lett. *a*) del Concordato (Enti della stessa natura di quelli che hanno acquistato la personalità giuridica secondo la legislazione antecedente, oppure Chiese pubbliche aperte al culto) e lett. *b*) (Associazioni e Case religiose). Per quelle previste invece dall'art. 29 lett. *d*) (Fondazioni di culto), l'obbligo sarà subordinato all'accertamento della sussistenza delle condizioni ivi indicate, accertamento rimesso al potere discrezionale dello Stato. In questo senso, e soltanto in questo senso, può ritenersi sussistere l'obbligo dianzi accennato; onde rimarranno esclusi gli Enti che, in base al Concordato, non abbiano ottenuto un'esplicita possibilità di riconoscimento, poichè il Concordato non ha abrogato tutta la legislazione ecclesiastica precedente, ma soltanto quelle leggi o disposizioni di legge espressamente abrogate, o quelle che si trovino in contrasto con il Trattato, con il Concordato o con le leggi successive.

Tra gli Enti che, in virtù del Concordato, possono acquistare la personalità giuridica, non sembra debbano comprendersi le Chiese Collegiate. Potrà bensì essere riacquistata (art. 29 lett. *a*) la personalità dall'ente Chiesa (semprechè aperta al Culto), anche se originariamente Collegiata, ma non dall'ente Capitolo, e neppure dai singoli benefici canonicali, se esistenti come enti ecclesiastici distinti: i quali, se mai, dovrebbero comprendersi nelle fondazioni di culto previste dall'art. 29 lett. *d*) cosicchè il loro riconoscimento dovrebbe essere subordinato al verificarsi, secondo il parere insindacabile dell'Autorità governativa, delle due condizioni di « rispondenza alle esigenze « della popolazione » e di « mancanza di alcun onere finanziario a carico « dello Stato ».

Ora, nella specie, il Capitolo della Collegiata fu soppresso in forza del D. L. 3 gennaio 1861, n. 703 (decreto Marchigiano), e i beni che le Confraternite avevano ceduto alla Collegiata al momento della costituzione, per formarne le prebende canonicali, mansionarie, della massa comune, ritornarono ad esse per diritto di rivendicazione; diritto che dalla premessa di fatto deve ritenersi essere stato esercitato dalle Confraternite che congiuntamente godevano del diritto di patronato.

Ma se civilmente più non esisteva, la Collegiata ha però sempre seguitato ad esistere canonicamente, in quanto nessun decreto dell'Autorità Ecclesiastica è intervenuto a sopprimerla, mentre anzi l'esercizio del diritto di nomina dei canonici da parte dell'Ordinario sta proprio a dimostrare il contrario.

8

Se, in seguito allo svincolo dei beni (non benefici) costituenti le prebende canonicali, la proprietà di essi rimanga alla Collegiata in forza della donazione del 1728, o ritorni pienamente alle Confraternite riconosciute civilmente come proprietarie.

Con le leggi eversive del 1855 e del 1867, nel sopprimere alcuni Enti Ecclesiastici, come le Collegiate, lo Stato, volle attribuirne i beni — qualora fossero soggetti a patronato laicale — al titolare attuale di questo diritto. Siccome il diritto di patronato sulla Collegiata in questione spettava congiuntamente alle quattro Confraternite, i beni potevano essere rivendicati da queste ultime, entro un breve termine; in difetto di che, venivano indemaniate. Ed è certo — come sopra è accennato — che furono rivendicati, poichè altrimenti non potrebbero oggi appartenere civilmente alle Confraternite.

Il Concordato non si è occupato affatto del diritto di patronato laicale ed ha lasciato le cose allo stesso punto in cui si trovavano in forza delle citate leggi eversive. Siccome però il Concordato opera *ex nunc* e non *ex tunc,* deve ritenersi, dal punto di vista delle leggi civili, che sia rimasta ferma la soppressione e irrevocabile il diritto di rivendicazione ormai esercitato dalle Confraternite. Sotto questo aspetto i beni non potranno tornare alla Collegiata se non previa soluzione favorevole del dubbio denunciato nel rispondere al precedente quesito, e previo riconoscimento dell'ente Capitolo ed eventualmente — qualora esistessero canonicamente — dei singoli benefici canonicali; ed altresì previo acquisto da parte degli stessi, per donazione dalle Confraternite, dei beni che le stesse già avevano donato a detto Ente o a detti Enti e che a suo tempo avevano rivendicato; salva l'osservanza delle norme stabilite dalla Legge 27 maggio 1929, n. 848, e dal Regolamento approvato con R. Decreto 2 dicembre 1929, n. 2262.

9

Se l'Amministrazione dei beni costituenti i benefici spetti, anche nella vacanza, alle Confraternite od al Capitolo della Collegiata, ed a chi sono dovute le rendite nel periodo di vacanza.

Come abbiamo dinanzi accennato, la Collegiata non ha certamente conseguito *ipso iure* il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato Italiano in forza del Concordato ed è anzi dubbio che tale riconoscimento possa effettivamente conseguire. Quindi attualmente, secondo la legge civile, l'Amministrazione dei beni spetterebbe alle Confraternite che ne sono proprietarie.

D'altra parte si deve considerare che, secondo il Concordato, l'Amministrazione dei beni degli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti spetta, giusta l'art. 30, esclusivamente all'Autorità Ecclesiastica, rimanendo regolata dalle norme del diritto canonico.

Tale punto è stato chiarito dal Guardasigilli nel suo discorso alla Camera dei Deputati del 14 maggio 1929, in cui, dopo aver ricordato il limite posto dalle disposizioni delle leggi civili circa gli acquisti dei corpi morali, testualmente così si esprimeva: « salve queste facoltà riservate allo Stato « in virtù del suo generale diritto di controllo su tutte le persone giuridiche « che esistono nel suo territorio, si applica agli Enti Ecclesiastici la norma « di diritto comune che l'amministrazione degli Enti è tenuta liberamente « dagli Enti medesimi. È logico pertanto che gli Enti creati dalla Chiesa « siano amministrati dalla Chiesa (art. 26, 27, 30) ».

E a tal uopo la Sacra Congregazione del Concilio con Circolare n. 2076/29 emanò norme precise per l'amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici in Italia, dopo avere riaffermato nella parte introduttiva tali principi.

Per quel che riguarda il caso in esame dobbiamo concludere, in conseguenza di quanto sopra detto, che l'amministrazione dei beni costituenti i benefici spetta al Capitolo della Collegiata e non alle Confraternite; le quali, — da quando con bolla Pontificia fu costituita la Collegiata e le Confraternite si spogliarono dei beni per costituire le prebende canonicali, mansionarie e la massa comune — non possono disporre di tali beni, neanche durante il periodo di vacanza, poichè il diritto di patronato non conferisce alcun diritto nell'amministrazione dei beni che costituiscono il beneficio.

Per stabilire poi a chi siano dovute le rendite nel periodo della vacanza, non abbiamo che a richiamarci che alla stessa Circolare sopra menzionata, la quale nel dettare — Cap. IV — norme per l'amministrazione dei benefici vacanti, all'art. 28 così dispone: « Gli Ordinari amministreranno i beni del « beneficio vacante per mezzo del Vicario economo di cui nei canoni 472, n. 1 « e 473, o di altro ecclesiastico amministratore interino; ed assegnato al pri- « mo, giusta lo stesso canone 472, n. 1, ed occorrendo anche al secondo un « congruo assegno, destineranno il residuo netto a norma del canone 1481 ». La quale disposizione riporta in sostanza la norma del can. 1481: « Deductis « cuiuslibet generis expensis et salvo praescripto can. 472, n. 1, fructus bene- « ficii vacantis pro altera dimidia parte accrescunt doti beneficii vel massae « communi, pro altera cedunt fabricae ecclesiae seu sacrario, salva legitima « consuetudine qua fructus omnes in bonum commune dioeceseos erogentur ».

Nota. — La risposta al questionario esaminato nel testo presuppone nel lettore la conoscenza nei suoi elementi essenziali della Legislazione civile pre-concordataria in ordine agli Enti ecclesiastici soppressi con le leggi così dette ever-

sive (1855-1873), nonchè dei concetti di Ente ecclesiastico — inteso come persona giuridica di diritto civile —, di beneficio, e di patronato; concetti tutti ed istituti che qui sembra superfluo illustrare.

La menzione però, in uno dei quesiti esaminato nel testo, dello *SVINCOLO* DEI BENI GIÀ APPARTENENTI AD ENTI SOPPRESSI, soggetti a diritto di patronato laicale, ci induce — data la specialità dell'oggetto — ad aggiungere una breve nota in ordine alle diverse destinazioni che vennero attribuite a tali beni ed alle disposizioni legislative che regolarono i termini e i modi nei quali i patroni laicali potevano esercitare i diritti loro attribuiti.

Naturalmente un argomento così delicato e complesso non può essere studiato come si conviene in questa brevissima nota, onde preferiamo rinviare i lettori, che gradissero una più ampia conoscenza della materia, ai trattati che hanno affrontato di proposito l'argomento (citiamo, per tutti, la completa opera di V. DEL GIUDICE, *Rivendicazione e Svincolo, Riversione e Devoluzione dei Beni Ecclesiastici.* Si confronti anche SCADUTO, *Manuale di Dir. Eccl. Vig.*, II, 419), limitandoci qui ad un succinto richiamo delle principali disposizioni di legge e a uno schematico cenno dei singoli istituti, i quali — sorti coaticamente secondo le immediate esigenze pratiche del momento in cui le leggi furono create — vengono distinti dalla dottrina in riversione, devoluzione, rivendicazione e svincolo.

I primi due istituti, della rivendicazione e dello svincolo, prescindono da una espressa volontà del fondatore, ed anzi la escludono, attuando esclusivamente una volontà della legge.

L'istituto della rivendicazione sorge colla legge piemontese del 29 maggio 1855 n. 878, la quale, pur usando l'espressione di devoluzione, pone il principio del ritorno dei beni che componevano la dotazione del beneficio soppresso già soggetto al patronato laicale, a colui che esercitava tale diritto al momento della promulgazione della legge; in base — spiega il Del Giudice nell'opera citata — ad una presunzione *iuris et de jure* che il patrono ne avesse conservata la proprietà, sebbene — tanto secondo il diritto canonico come secondo la legislazione civile anteriore — questi se ne fosse definitivamente spogliato e potesse anzi non averla mai avuta.

Detta legge, mentre riservava agli investiti dei benefici semplici, che venivano soppressi, l'usufrutto, vita natural durante, dei beni componenti la dote dei medesimi, per i canonicati di patronato laicale stabiliva: «la proprietà si *devolverà* a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della pubblicazione della presente legge... ».

Questa norma viene riprodotta pressochè identica nei successivi decreti, Umbro dell'11 dicembre 1860 n. 205, Marchigiano del 3 gennaio 1861 n. 705 e Napoletano del 17 febbraio 1861 n. 251, nonchè nella legge 15 agosto 1867 n. 3848, nella quale, per la prima volta, si usa l'espressione di rivendicazione. Questo è appunto il diritto che, nel caso esaminato nel testo, hanno esercitato le Confraternite sui beni della Collegiata.

L'istituto dello svincolo invece — che può, secondo la più autorevole dottrina, già ritenersi implicito nella citata legge piemontese del 1855 — viene esplicitamente sancito nei successivi decreti umbro, marchigiano e napoletano; e consiste nel diritto che ha il domino dei beni, vincolati ad uno scopo di culto, legato pio, cappellania laicale, ecc., di riprenderne la piena e libera disponibilità, indipendentemente — come dianzi si è accennato — da una qualsiasi esplicita manifestazione di volontà del fondatore.

Gli istituti invece della riversione e della devoluzione, pure riconosciuti con le sopra richiamate disposizioni legislative, predispongono una clausola già posta nell'atto originario con il quale veniva effettuato il conferimento dei beni ad uno scopo ecclesiastico, e si riferiscono rispettivamente all'ipotesi che i beni debbano tornare al fondatore od ai suoi eredi (*riversione*), oppure che siano destinati in pro di terzi, persone fisiche o giuridiche (*devoluzione*).

Oltre che dalle leggi e dai decreti sopra rammentati, si occupano, particolarmente per i modi e i termini per l'esercizio dei relativi diritti, la legge 21 agosto 1862 n. 794, che disponeva la conversione in rendita del patrimonio immobiliare della cassa ecclesiastica, la legge 7 luglio 1866 n. 3036, che devolveva al Demanio tutti i beni appartenenti alle soppresse corporazioni religiose, la legge 3 luglio 1870 n. 5723, ed infine la legge 19 dicembre 1895 n. 695.

LEGISLAZIONE CIVILE

Liquidazione pensioni agli ecclesiastici adibiti all'assistenza spirituale presso le forze armate.

Con legge 23 dicembre 1937 n. 2545 (*Gazz. Uff.* 24 febbraio n. 45) è stato convertito in Legge il R. D. L. 14 luglio 1937, n. 1540, con il quale veniva disposto che la norma contenuta nella prima parte del 2° comma dell'art. 15 della Legge 16 gennaio 1936, n. 77, è applicabile con decorrenza dal 1° aprile 1926.

Il predetto art. 15 concerne i criteri da seguire nella liquidazione delle pensioni agli ecclesiastici adibiti all'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato.

Ricordiamo in proposito che tutto il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate è disciplinato dalla legge 16 gennaio 1936, n. 77; la quale definisce lo scopo di tale assistenza; statuisce a chi essa è affidata, chi ne ha la direzione, quale è la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare e dei cappellani militari; e contiene ogni altra norma circa la loro nomina, lo stato giuridico, il rango, il trattamento economico e di quiescenza, le norme disciplinari e la residenza; nonchè circa il personale ecclesiastico in congedo.

NOTIZIE

Il suono delle campane nelle feste civili

Nel *Bollettino della diocesi di Cosenza* del maggio 1937 si legge riportata una disposizione del Prefetto di quella provincia riguardante il suono delle campane in occasione di feste civili, che non sarà male tenere presente, anche perchè stabilisce e determina che cosa debba intendersi per *civiche torri.*

In data 1° aprile 1937 il Prefetto della provincia di Cosenza, richiamava i Podestà della stessa provincia alla rigorosa osservanza delle modalità che devono essere seguite « quando, in occasione di ricorrenze patriottiche ed in determinate circostanze, dovrà farsi luogo al suono delle campane delle *civiche torri* ». Ed avvertiva in proposito che « per civiche torri debbono intendersi soltanto torri e campanili degli edifici statali, comunali ed altri edifici pubblici. Si intende quindi che il suono delle campane delle chiese deve lasciarsi alla spontanea determinazione della Autorità ecclesiastica ».

A maggiore chiarimento di quanto sopra spiegava che « quando per disposizione del Governo dovrà in determinate circostanze farsi luogo al suono delle campane delle civiche torri, fra queste non debbono essere compresi i campanili delle chiese. Non si dovrà perciò imporre alle Autorità ecclesiastiche il suono delle campane, ma è opportuno avvertire che sarà apprezzato come atto di simpatia e adesione al Regime quelli degli ecclesiastici che vorranno spontaneamente aderire alle indette manifestazioni ».

Non è inutile rilevare la conformità di dette disposizioni con quanto ha stabilito in merito la Santa Sede. Infatti la S. Congregazione del Concilio nella sua Istruzione in data 20 marzo 1931 si esprimeva così: « I parroci e gli altri rettori della chiesa regolino essi nella loro chiesa l'uso delle sacre campane perfettamente a norma del Codice di Diritto ecclesiastico »; aggiungendo che si richiedesse in tempo e si ottenesse « la licenza del proprio Ordinario se per causa grave le sacre campane qualche volta siano da adibire ad uso non strettamente religioso ». Il canone 1169, § 4, del Codice di D. C. al quale si allude è il seguente: « Salvis conditionibus, probante Ordinario appositis ab illis qui campanam ecclesiae forte dederint, campana benedicta ad usus mere profanos adhiberi nequit, nisi ex causa necessitatis, aut ex licentia Ordinarii, aut denique ex legitima consuetudine ».

Ingerenza nelle feste religiose

Il Decreto Legge del 23 settembre 1936-XV, n. 2522, art. 3, stabilisce che « i promotori di sagre, festeggiamenti, riunioni, raduni, celebrazioni ed altre iniziative aventi comunque interesse o riflesso sul movimento turistico, sono tenuti a farne denunzia agli Enti provinciali per il turismo, entro 15 giorni dalla data della ottenuta autorizzazione ».

Molti hanno inteso questo articolo di Legge nel senso che anche le feste religiose, le sagre patronali, le processioni ecc. cui siano accompagnate manifestazioni civili da qui innanzi debbano, in virtù di tal Decreto, dipendere dall'Ente provinciale del turismo e per esso dal Dopolavoro; ma a torto. Se in simili circostanze è sempre consigliabile l'intesa, non bisogna peraltro confondere l'intesa con l'invasione e menomazione del diritto che ha l'Autorità ecclesiastica sul decoro delle sacre funzioni e sui relativi festeggiamenti esterni. E siccome in pratica c'è stato qualche abuso, così per chiarire i malintesi e salvaguardare il diritto della Chiesa il Vicepresidente della F.A.C.I. ne scrisse al Ministero della Cultura Popolare e ne ottenne dalla Direzione Generale per il turismo una Circolare in proposito (3 febbraio 1938, n. 732, Prot. 6795) ai Presidenti degli Enti provinciali del turismo. Ne diamo la parte sostanziale.

« Ciò posto, ai fini di una esatta interpretazione di tale disposizione di Legge, si ritengono incluse sotto la sua disciplina soltanto le celebrazioni di carattere religioso di speciale importanza (quali pellegrinaggi nei santuari, congressi eucaristici, celebrazioni di Santi di diffusa venerazione, ecc.) che abbiano interesse o riflesso turistico per il movimento di masse al quale danno luogo, e non le feste religiose, le sagre patronali, le processioni ecc., le quali hanno una portata limitata ordinariamente al territorio del Comune in cui vengono celebrate. Una diversa e più estensiva interpretazione della norma importerebbe infatti una ingerenza del potere civile in materia puramente religiosa, e ciò in contrasto con la lettera e lo spirito della legge concordataria che all'art. 1 ha inteso assicurare agli organi della Chiesa Cattolica « il libero e pubblico esercizio del culto ». Invero le feste religiose, le sagre patronali, le processioni ecc. costituiscono pubblico esercizio del culto e se anche accompagnate da manifestazioni esterne di carattere profano (quali concerti musicali, fuochi pirotecnici, luminarie ecc.) esse si riuniscono alla festa principale che è quella che si compie in chiesa ». (Da l'« *Amico del Clero* » di Siena, marzo 1938, p. 126).

Ufficio Centrale per l'Azione Cattolica

Il Santo Padre ha costituito un Ufficio Centrale per l'Azione Cattolica di tutto il mondo, con sede nel Palazzo delle Congregazioni a S. Callisto, chiamando a presiederlo l'E.mo Card. Giuseppe Pizzardo. Il nuovo Ufficio, che si aggiunge così agli altri della Curia Romana, ha compiti di informazione, di studio, di assistenza e documentando le attività e i risultati ottenuti dall'Azione Cattolica nei diversi Paesi contribuirà senza dubbio al maggiore sviluppo di un sì provvido e necessario strumento di apostolato. I Vescovi così troveranno ogni facilità di comunicare in un ramo tanto importante della loro attività pastorale col nuovo E.mo Preside e per suo mezzo col Sommo Pontefice su tutto ciò che riguarda la competenza del nuovo Ufficio.

Suore Questuanti

Tra gli Atti dell'E.mo Card. Arcivescovo di Firenze è notevole la disposizione riguardante le suore questuanti e la forma nella quale è redatta.

« Ritengo indispensabile un provvedimento che riguarda la questua delle suore. Da tempo si è introdotto da parte di alcune Congregazioni l'abuso di incaricare le religiose della questua sui mercati, nei bar, nei negozi e nei caffè cittadini. *Dispongo che tale abuso cessi completamente* e incarico i sacerdoti che venissero a cognizione di qualche infrazione a questo provvedimento di riferirmene, precisando la Congregazione a cui appartengono le suore questuanti in luoghi vietati. Questa disposizione dev'essere osservata anche dalle religiose di diritto pontificio, sia pure munite di speciale privilegio della S. Sede (can. 661 § 1). Il motivo di sostenere opere di carità, per quanto lodevole, non toglie i gravi inconvenienti che possono verificarsi in luoghi dove l'abito e la dignità della Suora sono esposti a pericoli evidenti ».

L'esempio potrà essere vantaggiosamente seguito altrove.

Nuove pubblicazioni

I. - ***Collezione autentica di preghiere e pie opere indulgenziate.*** — II. - ***Indice dei libri proibiti.*** — III. - ***" Enchiridion Clericorum „.*** — IV. - ***Periodico missionario " Euntes „.*** — V. - ***Periodico mariano " Miles Immaculatae „.***

Richiamiamo l'attenzione dei lettori su alcune recenti pubblicazioni (libri e riviste) diverse di natura e d'importanza, ma sempre utili specialmente al clero.

I. — Innanzitutto la nuova raccolta di preghiere indulgenziate e pie pratiche, curata e data alle stampe dalla S. Penitenzieria Apostolica (Ufficio delle Indulgenze) col titolo: *Preces et pia opera in favorem omnium christifidelium vel quorumdam coetuum personarum Indulgentiis ditata et opportune recognita.* Il volume conta 700 pagine circa ed è edito dalla Ditta Marietti di Torino-Roma.

Come si sa, esistono molte collezioni di preghiere indulgenziate, sia in Italia come fuori, pregevolissima quella del Mocchegiani. La stessa S. Congregazione delle Indulgenze e delle Ss. Reliquie nel 1898 ne aveva pubblicata una, seguita poi nel 1910 da un'Appendice; e nel 1929 un altro piccolo volume di preghiere e pie pratiche indulgenziate dal 1899 al 1928. Ma il nuovo lavoro si distingue e spicca sui precedenti in questo che non è una semplice raccolta od elenco sistematico d'iniziativa privata, bensì un rimaneggiamento aggiornato delle elargizioni fatte dai Sommi Pontefici in materia d'Indulgenze, costituente un corpo organico in tutto conforme alla nuova prassi e più confacente al nostro tempo. È una collezione autentica, la quale abroga le precedenti sopra ricordate.

Scrive in proposito l'*Osservatore Romano,* 3 aprile 1938: « Si direbbe che risalta subito all'occhio una certa gerarchia tra Indulgenze e Indulgenze. Così, per citare qualche esempio: 1) le giaculatorie, le preghiere in onore della SS. Trinità, di N. S. G. C., della Vergine SS.ma hanno maggiori Indulgenze delle giaculatorie, delle preghiere e dei pii esercizi in onore degli altri Santi; 2) gli atti di culto pubblico sono maggiormente arricchiti di Indulgenze che gli atti di culto privato; 3) le preghiere liturgiche hanno maggiori Indulgenze di quelle non liturgiche; 4) nessuna devozione d'indole privata ha maggiori Indulgenze delle devozioni affini ma *generali* nella Chiesa ».

Precede il decreto della S. Penitenzieria che dichiara autentica la rac-

colta; seguono dei « Praenotanda » per l'uso del libro, e i decreti del Codice riguardanti le Indulgenze, con le relative interpretazioni.

Il volume è diviso in due parti. La prima comprende le concessioni *in favore di tutti i fedeli,* divisa in tre sezioni; la seconda contiene le concessioni *in favore di alcuni ceti di persone.* Chiude l'opera un'Appendice su le Indulgenze annesse alla visita di alcuni luoghi sacri di Roma.

Quest'opera, tanto onorevole per l'Apostolico Ufficio che l'ha compilata, sarà anche molto utile pel clero e pei fedeli.

II. — È uscita pure, coi tipi della Poliglotta Vaticana, la nuova edizione dell'*Indice dei libri proibiti* aggiornata a tutto il febbraio di questo anno 1938.

I libri elencati nell'Indice si seguono in ordine alfabetico degli autori coi rispettivi titoli nella lingua in cui furono scritti, e si dividono in tre categorie: 1) quelli proibiti in forma solenne con Lettere Apostoliche (circa un centinaio), e sono controdistinti nell'Indice con una crocetta; 2) quelli colpiti con una condanna minore e condizionata, fino a che il libro non venga corretto — « donec corrigatur », — e sono contrassegnati nell'Indice con un asterisco; 3) quelli soggetti a condanna più generale, con la formola « opera omnia » segnata nell'Indice in carattere corsivo, che nella disciplina attuale comprende tutti i libri di un autore già pubblicati alla data della condanna e che trattino di religione e di morale. Le opere pubblicate posteriormente degli autori soggetti a questa ultima censura sono da considerarsi come sospette, quando non consti diversamente.

È ovvio che per sapere se un determinato libro è proibito dalla Chiesa non sempre basta consultare l'Indice dei libri nominativamente proibiti. Infatti il carattere dell'Indice non è — e non potrebbe essere — quello di dare un elenco completo di tutti i libri malvagi che si pubblicano ovunque o di fornire una scelta dei libri peggiori. Occorre una ragione particolare perchè la Chiesa emetta un decreto speciale di condanna di un libro che può essere già compreso in una delle classi di libri condannati per diritto comune e con decreti generali. E non sempre le occasioni particolari di condanna si presentano.

Il diritto comune e i decreti generali in fatto di libri proibiti sono rappresentati e compendiati nel canone 1399 C. I. C., il quale li distribuisce in dodici classi. Questo importante canone si può considerare come la parte generale dell'Indice dei libri proibiti e perciò giustamente è riprodotto nella parte introduttiva della nuova edizione. Ad esso bisogna ricorrere per giudicare di un libro che non sia compreso nell'Indice particolare nominativo.

Il canone 1398 C.I.C. indica gli effetti provenienti dalla proibizione di un libro.

Chiunque legge un libro proibito commette una trasgressione di grave legge ecclesiastica, se non è che ne abbia ottenuta la licenza. Questa però, secondo il canone 1405 § 1, non vale pei libri proibiti per diritto naturale.

Finalmente, il canone 2318 contiene le pene inflitte dalla Chiesa contro chi pubblica, difende, legge e sapendolo ritiene libri proibiti.

III. — Un'opera singolarmente utile ai Rettori dei Seminari ed a chiunque si occupi della formazione del giovane clero è l'« *Enchiridion Clericorum. Documenta Ecclesiae sacrorum alumnis instituendis* », volume di circa 1000 pagine sul tipo e del formato degli Enchiridii Herder, coi quali gareggia di ordine, di eleganza e di precisione. È stato accuratamente preparato, compilato e pubblicato dalla S. C. dei Seminari e delle Università degli Studi onde fornire un *Corpus* o *Breviarium* (che finora mancava) degli Atti emanati in tema di Seminari e di alunni aspiranti al sacerdozio.

La Raccolta non è, come lo sono altre, distribuita in ordine sistematico di materie, che avrebbe portato a complicazioni e sminuzzamenti, ma, secondo un criterio di sobrietà e di semplicità, in ordine cronologico, dai documenti embrionali del tempo apostolico (epistole di S. Paolo) ai successivi svolgimenti, che avviati dal quarto secolo in poi giungono in progressivo aumento al periodo classico tridentino e finalmente alla ricchissima fioritura degli ultimi cento anni culminante negli Atti del regnante Pp. Pio XI.

Pur avendo i compilatori omesso di proposito, quasi del tutto, ciò che riguarda il conferimento degli ordini e la disciplina del clero in generale, e sottoposto il resto a una severa selezione ed eliminazione, il materiale qui raccolto è abbondantissimo. È stato desunto dagli Atti dei Sommi Pontefici, dei Concilii, delle Congregazioni, Tribunali ed Uffici della Curia Romana, ed abbraccia tutto quanto può interessare i « sacrorum alumnos » la loro istituzione ed i loro istitutori, sia in fatto di tecnica e di governo, come di formazione spirituale e di magistero, onde i giovani siano debitamente addestrati alla pietà, alla scienza ed all'azione sacerdotale. E così, per citare qualcuno dei principali tra i quattrocento titoli nei quali la materia è distribuita, vi si parla di rettori, prefetti, regole, disciplina, giuochi; di confessori, direzione spirituale, ascetica; di archivi, biblioteche, studi e metodi di studio; di scienze ecclesiastiche, dalla teologia alla pedagogia pastorale, all'arte sacra, al canto, alle cerimonie; di vocazioni, ordinazioni e scrutinio canonico; di azione cattolica, clero indigeno, vescovi ecc. ecc.

L'uso del prezioso manuale è reso facilissimo da tre copiosi indici: la « Documentorum series », l'« Index generalis » e l'« Index rerum alphabeticus »; così pure dai titoli premessi ai vari documenti e dalla numerazione progressiva marginale che suddivide i titoli in tanti paragrafi sino a raggiungere la cifra di 1537.

Chiudono l'« Enchiridion » molti tratti di discorsi fatti da S. S. Pio XI ai chierici e sacerdoti in varie occasioni e una scelta di preghiere indulgenziate.

IV. — Pure ad uso degli Istituti clericali un altro dicastero apostolico, la S. Congregazione di Propaganda, per mezzo dell'Unione Missionaria del Clero al principio di quest'anno ha dato inizio alla nuova rivista di formazione missionaria « *Euntes* », che dovrà servire di tramite fra la Direzione Nazionale dell'U. M. e i vari gruppi di attività missionaria sorti fra i chierici d'Italia, porgere loro alimento e direzione, promovendo insieme la mutua collaborazione fra i detti gruppi e il centro missionario.

V. — Col principio del corrente anno 1938 è incominciata la pubblicazione d'un nuoco periodico mariano dal titolo « *Miles Immaculatae* », che si propone di cooperare alla diffusione della devozione alla Vergine senza macchia. È redatto in lingua latina ed esce ogni tre mesi. Direzione ed Amministrazione: *Niepokalanow* (*WR*) Polonia.

Diario della Curia Romana

UDIENZE SOLENNI. — *15 marzo 1938.* La Santità di N. Signore Pio Pp. XI ha ricevuto in solenne udienza S. E. il Sig. Dott. BERNARD DE L'ESCAILLE, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Belgio, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

18 marzo 1938. La Santità di Nostro Signore ha ricevuto in solenne udienza S. E. il Sig. Dott. JUAN MODESTO LARREA JIJÓN, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica dell'Equatore, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

24 marzo 1938. La Santità di N. Signore ha ricevuto in solenne udienza S. E. il Sig. Dott. LUIS DOBLES SEGREDA, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di Costarica, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE. - NOMINE. — *16 febbraio 1938.* Il Rev. Sac. Alessandro Galfy, *Presidente del Consiglio nazionale della P. Opera della Propagazione della Fede per i cattolici di rito latino della Romania.*

21 febbraio 1938. Il Rev. Sac. Gennaro M. Uskher, *Presidente, come sopra, per l'Argentina.*

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI. — Il 15 marzo 1938, Congregazione *antepreparatoria* per discutere sopra due miracoli proposti per la beatificazione della

Ven. Serva di Dio Francesca Saveria Cabrini, Fondatrice dell'Istituto delle Missionarie del S. Cuore di Gesù.

Il 5 aprile 1938, Congregazione alla presenza dell S. Padre per dare il voto su due miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Maria Giuseppa Rossello del T. O. di S. Francesco, Fondatrice delle Figlie di N. S. della Misericordia di Savona.

SEGRETERIA DI STATO. - NOMINE. — Con Biglietti della Segreteria di Stato Sua Santità Pp. Pio XI ha nominato:

1° marzo 1938. Il R.mo Mons. Vigilio Dalpiaz, *Promotore di Giustizia presso la S. Congregazione del S. Offizio.*

8 marzo 1938. L'E.mo Card. Federico Tedeschini, *Membro della S. Congregazione dei Sacramenti.*

22 marzo 1938. Il R.mo Mons. Vigilio Dalpiaz, *Consultore della S. Congregazione del S. Offizio.*

CARDINALI PROTETTORI. — Con Brevi Apostolici la Santità di N. Signore ha nominato:

16 febbraio 1938. L'E mo Card. Giuseppe Pizzardo, *Protettore delle Suore Guarda-malati di N. S. Ausiliatrice di Montpellier.*

16 febbraio 1938. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore delle Suore Serve di Maria Riparatrice* (Adria).

25 febbraio 1938. L'E.mo Card. Francesco Tedeschini, *Datario di Sua Santità.*

25 febbraio 1938. S. E. R.ma Mons. Francesco Beretti Vesc. tit. di Cesarea di Filippo, *Commendatore di Santo Spirito.*

1° marzo 1938. L'E.mo Card. Francesco Marmaggi, *Protettore dei Fratelli Ospitalieri Figli dell'Immacolata Concezione.*

3 marzo 1938. L'E.mo Card. Giuseppe Pizzardo, *Protettore dell'Unione S. Caterina delle Missionarie della Scuola* (Gubbio).

11 marzo 1938. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore delle Figlie della Misericordia e della Croce* (Palermo).

ASSISTENTI AL SOGLIO PONTIFICIO. — *2 febbraio 1938.* S. E. R.ma Mons. Beniamino Roland-Gosselin, Vescovo di Versailles.

14 febbraio 1938. S. E. R.ma Mons. Amedeo Casabona, Vescovo di Chiavari.

NECROLOGIO. — *22 febbraio 1938.* Mons. Fortunato de Santa, Vesc. di Sessa Aurunca.

4 marzo 1938. Mons. Alfredo Flocard, Vesc. di Limoges.

5 marzo 1938. Mons. Enrico O' Leary, Arcivesc. di Edmonton.

12 marzo 1938. Mons. Guglielmo Todd, Vesc. di Ferns.

13 marzo 1938. E.mo Card. Carlo Dalmazio Minoretti, Arcivesc. di Genova.

22 marzo 1938. Mons. Giovanni Barry, Vesc. di Goulburn.

24 marzo 1938. Mons. Gilberto Fuenzalida Guzman, Vesc. di Santissima Concezione.

25 marzo 1938. Mons. Tommaso O' Reilly, Vescovo di Scranton.

BREVI NOTIZIE

~ Il Pontificio Istituto d'Archeologia Sacra, a cinque anni di distanza dal terzo, ha indetto il *quarto Congresso internazionale d'Archeologia cristiana* da celebrarsi nei giorni 2-9 ottobre 1938. Valendosi della propizia occasione del bimillenario augusteo, ha deciso di tenerlo in Roma. Il Santo Padre ha approvato la decisione e si è degnato mettere a disposizione il Palazzo Pontificio del Laterano. Ottima occasione pei Congressisti di visitare il museo etnologico delle Missioni, ivi ordinato.

~ È confortante segnalare l'*aumento delle scuole cattoliche in Inghilterra* e la benevola collaborazione che in varie maniere prestano le autorità civili. In poco meno di trenta città le autorità civili hanno già applicato il massimo dell'assegno concesso alla ricostituzione del sistema scolastico affidato ai religiosi, eguale al 75% del costo di nuove scuole costruite dalle autorità educatrici scolastiche. È stato anche deciso di nominare in queste nuove scuole insegnanti cattolici in proporzione del numero degli studenti cattolici. In quasi ogni singola comunità le autorità civili assisteranno quelle educative cattoliche per l'apporto dei miglioramenti e in modo particolare per l'attrezzatura dei campi ricreativi, in questo provvedendo spesso per la metà, talvolta pel totale delle spese di acquisto. Si è pure dato più d'un caso, come a Bristol e a Bradfort, che la città ha deciso di concorrere pei tre quarti alle spese di costruzione delle nuove scuole cattoliche; e si hanno sempre nuove notizie della costruzione di altre chiese accanto alle scuole.

~ La pia opera del *Rosario dei fanciulli* (« Chapelet des enfants ») il cui centro è a Parigi, in breve tempo è diventata una crociata mondiale dei fanciulli pel bene spirituale e temporale delle patrie rispettive. Il Santo Padre ne ha perciò incoraggiato l'incremento. Il direttore, R. P. Bertrand, ha riassunto così i frutti della pia pratica: Ripristino della preghiera in famiglia; conversione di intere parrocchie; evangelizzazione dei fanciulli religiosamente abbandonati, guarigioni corporali, convegni di migliaia di fanciulli per solenni suppliche, vocazioni sacerdotali e religiose.

~ Quest'anno ricorrendo il *ventennio della fondazione della Gioventù Femminile di A. C.*, per renderne più solenne la celebrazione è stato fatto un *pellegrinaggio-convegno* di circa diecimila giovinette, che si è tenuto in Roma nei giorni di Pasqua in occasione delle feste di canonizzazione dei Beati A. Bobola, G. Leonardi e Salvatore da Horta.

RECENSIONI

Card. Elia Dalla Costa, Arciv. di Firenze, *Videte vocationem vestram*. In 16° di pag. 198, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1938. L. 7.

La Chiesa, nonostante la scarsezza dei preti in confronto al grandissimo bisogno, è severissima nella scelta, stimando a ragione che val meglio un solo sacerdote santo che molti non santi. Ispirandosi a questo concetto l'E.mo A. si rivolge ai candidati al sacerdozio con le parole « Videte vocationem vestram » e li invita,

aiuta, precede anzi nel lavoro di vagliatura minuta e di severa scelta, quale è necessario prima dell'ingresso negli ordini. E dopo un grave esame della vocazione ecclesiastica e de' suoi segni, si stende in esporre ai seminaristi tutte le asprezze, le difficoltà, le ansie del lungo alpestre cammino che ha per mèta la cima del sacerdozio. I vari passi di questa aspra via che il libro ci fa muovere sono la certezza della divina *vocazione*, la *bontà* formata di umiltà di mitezza di carità di purezza di mortificazione, la *pietà* che si nutre di preghiera di sacramenti e delle più sostanziali divozioni, la *scienza* acquisita per mezzo dello studio e la *disciplina* mediante l'infrenamento dell'obbedienza dell'umiltà e della rinunzia. Per questa via si giunge alle *rinunzie e promesse* specifiche della stato clericale, e finalmente, percorsi i gradi minori e maggiori del sacramento dell'ordine, alla mèta ultima, l'*altare*. L'asprezza del cammino è infine consolata da un rapido sguardo di quello che è la vita sacerdotale.

Questa in compendio è la sostanza e l'ordine dei 40 brevi capitoli del libro. Ne forma il carattere una semplicità, per così dire, biblica tutta personale, non confortata — perchè non ne ha bisogno — dall'artificio della parola, ma potente della forza stessa delle cose che dice e della fonte divinamente rivelata a cui di preferenza attinge. L'E.mo A., sembra un antico patriarca che parli alle generazioni dei figli e nipoti crescenti sotto i suoi occhi, e ne' suoi detti si scorge la sapienza del maestro, lo zelo dell'apostolo, l'amore del padre. E tutto al solo scopo di promuovere ne' suoi giovani « il tesoro di una vita perfettamente sacerdotale » onde un giorno possano fruttificare « nella salvezza del popolo, nella gloria di Cristo »; quanto a sè, a guisa di chi semina nel pianto e miete nell'esultanza, null'altro si ripromette che questo: « Io, come spero, ne godrò in cielo ed esulteranno nella tomba perfino le mie ossa ».

Possa l'opera diffondersi e largamente raggiungere il suo santo scopo.

STEFANO ARATA.

HYERONIMUS A FELLETTE, P., O. M. Cap., *S. Laurentii a Brundisio zelus Apostolicus ac scientia.* Venezia, tip. S. Marco, 1937. In-8°, XXVI-309 pp., 23 tavole fuori testo.

Terminata dalla Commissione deputata la pubblicazione delle tre opere principali di S. Lorenzo da Brindisi (in tutto una trentina), il *Mariale*, la *Lutheranismi Hyptyposis* (tre parti) e l'*Explanatio in Genesim*, l'A. ha raccolto in un volume, i giudizi che antichi e moderni, Sommi Pontefici, Sovrani, persone autorevoli, àn dato della santità e dell'opera scientifica del Santo Cappuccino. *Attività apostolica - opere*: son le due parti di questa compilazione, che à la sua importanza, perchè dà un'idea concreta della figura di S. Lorenzo, ponendolo nella sua vera luce. Possa contribuire ad attirare l'attenzione su questo caro Santo che nello stesso tempo è anche un dotto maestro di spirito, e trarlo dal buio agli splendori dei quali la Chiesa adorna i suoi « *Doctores* »!

V. TABI

MULCAHY G., O. F. M., *De matrimonio iuxta concordata vigentia seu de iuridici matrimonii positione in iure internationale moderno.* Roma, Desclée, 1938. In-8°, 90 pp.

Ci troviamo di fronte ad una tesi di laurea ben condotta, ma che rimane sempre una « tesi di laurea ».

Le conclusioni a cui giunge l'A. dopo aver esaminato i moderni concordati, non escluso quello iugoslavo, si possono così brevemente riassumere:

a) In tutti gli Stati dove sono in vigore concordati relativi al matrimonio — ad eccezione della Germania — è riconosciuta la validità del matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico.

b) Parimente — ad eccezione della Germania — gli Stati concordatari riconoscono all'autorità ecclesiastica la competenza di dichiarare nullo o sciogliere il matrimonio a seconda dei casi.

c) Riguardo all'Italia: lo Stato ammette possa esistere matrimonio tra cattolici contratto civilmente.

d) Conseguentemente la posizione internazionale della Chiesa riguardo al matrimonio è la seguente: riconoscimento del matrimonio canonico da parte dell'autorità civile.

C. CRAVIGNANI

BAISI C., *Il ministro straordinario degli Ordini sacramentali.* Roma, A.L.C.I, 1935. In-8° 168 pp.

Questa pure è una tesi di laurea e l'argomento non è privo di difficoltà.

L'A. pone come base del suo studio le bolle di Bonifacio IX e di Innocenzo VIII per passare poi ad investigare, a tale proposito, l'idea di canonisti, degli scolastici, del Concilio di Trento, degli scrittori post-tridentini giù giù fino ai giorni nostri, per giungere alle conclusioni seguenti:

a) « Il Papa può delegare anche un semplice sacerdote per conferire il diaconato e il presbiterato ».

b) « Vari Papi hanno per un'epoca abbastanza lunga in certi casi ritenute invalide le ordinazioni compiute da eretici o da simoniaci ».

Ci sarebbe su queste conclusioni da discutere, ma ci limitiamo a un solo rilievo. L'A. non annette troppa importanza ad un'opinione ormai sorpassata e quasi completamente abbandonata, trascurando l'opinione corrente dei teologi?

C. CRAVIGNANI

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XI

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI PII PROVIDENTIA PAPAE XI
LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE
DE IURISDICTIONE SACRAE CONGREGATIONIS PRO ECCLESIA ORIENTALI

Sancta Dei Ecclesia, quamvis inde a primo christiani nominis saeculo ex Orientis et Occidentis fidelibus coaluerit, una tamen omnino est; atque adeo Romani Pontifices, quippe Beati Petri Apostolorum Principis successores, cui Christus Dominus pascendi universi gregis auctoritatem concredidit, summam de orientalibus etiam christifidelibus curam nullo non tempore egerunt, ut iidem et integram fidem, et firmam disciplinam, et florentem etiam pietatem divinumque cultum retinerent; ideoque maiorem cotidie prosperitatem amplitudinemque adipiscerentur.

Quodsi per temporis decursum haereses, schismata ac frequentissimae diuturnaeque infidelium incursiones dominationesque ita Orientalis Ecclesiae populos divexarunt ac fere penitus prostravere, ut mirari liceat quod christianae vitae mores, etsi interdum ad extremum adducti, adhuc tamen superstites evadant; itemque si nonnulli, nimio unitatis concordiaeque amore compulsi, cum non satis Orientalium res atque indolem cognoscerent, vel sacros eorum ritus corrumpere vel eos ad latinos ritus redigere enisi sunt, at Romani Pontifices, decessores Nostri, hisce nisibus pro facultate, nullisque parcendo laboribus, obstiterunt. Iis siquidem curae fuit haereticorum et schismaticorum retundere audaciam, strenuos fidei unitatisque athletas omni ope iuvare, incertos confirmare nutantesque animos, ac seiunctos fratres et filios cum Sua Ipsorum voce tum per legatos ac missionales suos ad unum Iesu Christi ovile assidue revocare. Parique modo nihil reliqui fecerunt, ut quae Principum incuriâ atque discordiâ quam latissime inundarent vastatrices colluviones, eas viribus omnibus compescerent atque repellerent.

Cum vero Summi Pontifices certiores facti sunt quosdam eo contendere, ved ut Orientales a suis ritibus averterent, vel ut peculiare quiddam in iisdem immutarent, non opportuna haec tentamina improbarunt, atque eorumdem rituum integritatem sartam tectamque servare voluerunt. Romanis enim Pontificibus mens est liturgicam rerum varietatem, quae ex peculiari populorum ingenio atque indole invecta est, non modo sanctae fidei divinique cultus unitati non repugnare, sed eam potius commendatione ac laudibus exornare; quandoquidem ex hoc capite facile eruitur unam eamdemque catho-

licam religionem et omnium vel diversarum gentium naturae ac moribus respondere optime, et uberrimos variaque pulchritudine distinctos edere fructus. Huc accedit quod singuli unius cuiusque liturgiae libri, pro sua ex antiquissimis temporibus integritate, avitam fidem invicte luculenterque testantur, qua veteres Christianitates mysteria et sacramenta, peculiari modo a Novatoribus hodie hostiliter impugnata, amplectebantur, ac religiose venerabantur.

Eiusmodi Summis Pontificibus cura fuit, hoc in rerum ordine, ante Sanctam Tridentinam Synodum. Postea vero, ad res aptius faciliusque expediendas, appositas instituerunt Congregationes; itaque decessor Noster f. r. Gregorius XIII, altero Pontificatus sui anno, eo quidem consilio, ut orientales ritus vel servaret incolumes, vel pro rerum adiunctis in pristinum decus restitueret, itemque ut christifidelium numerum, qui hos eosdem ritus profiterentur, data opera augeret, peculiarem condidit *Congregationem de rebus Graecorum,* quam Clemens VIII in *Congregationem super negotiis Fidei et Religionis Catholicae* immutando transtulit, eidem concredens non modo Ecclesiae Orientalis curam, sed munus etiam propagandae fidei cum in Occidentis populos, qui ad Novatorum errores declinaverant, tum in eas etiam regiones, quae novissime exploratae fuerant. Itaque, quamvis de speciali Congregatione ageretur, quae postea iure meritoque *Congregatio de Propaganda Fide* nuncupata fuit, idem tamen munus iam sibi demandatum habebat, quod Gregorius XV Generali Congregationi commisit ab se hoc eodem titulo constitutae, id est « praesidendi missionibus omnibus ad praedicandum et docendum Evangelium et catholicam doctrinam »; atque adeo in novam Congregationem confluxit, ab eodem Gregorio XV conditam.

Quae Sacra Congregatio ex eo tempore unum fuit atque unicum Officium Pontificium Missionibus usque quaque provehendis. Attamen, peculiari condicione iuridica perspecta Orientalium Catholicorum, qui sub Turcarum dominatione versabantur; itemque haud mediocri diversitate perpensa suae ipsorum liturgiae ac disciplinae, facile paulo post necessitas in comperto fuit, demandandi scilicet peculiaribus Congregationibus, quae in Generalis Congregationis gremio *de Propaganda Fide* coaluerant, graviorum negotiorum expeditionem, quae ad easdem gentes pertinerent. Quapropter Urbanus VIII Congregationem instituit *super dubiis Orientalium,* atque alteram *super correctione Euchologii Graecorum*; iisdem vero agendi rationibus Pontifices usi sunt usque ad decessorem Nostrum f. m. Pium IX, praeter tamen Clementem XI, qui, cum Euchologii emendationem perficere vellet, ac ceteros omnes Orientalium liturgicos libros recognoscere, Congregationem excitavit *super correctione librorum Ecclesiae Orientalis,* utpote stabilem Congregationem, a Sacro Consilio *de Propaganda Fide* seiunctam.

Iamvero, decessor Noster, quem supra memoravimus, Pius IX eo consilio permotus, ut id genus causa, pro diuturno rerum usu atque experimento, firmiore aptioreque ratione ordinaretur, novam condidit Congregationem a S. C. *de Propaganda fide* distinctam. Novo huic Sacro Consilio cui titulus inditus fuit *S. C. de Propaganda fide pro Negotiis Ritus Orientalis,* pertractare curae erat « omnia Orientalium negotia, etiamsi mixta, quae scilicet sive rei, sive personarum ratione Latinos attingerent ». Quae quidem Congregatio, quamvis proprio frueretur Secretario proprioque Secretariae officio, eidem tamen, ac S. Congregatio *de Propaganda fide,* Praefecto subiiciebatur, cuius idcirco erat utriusque Congregationis operam disponere atque digerere, cum res ad eamdem regionem pertinerent. Quoniam vero S. Congregationi *de Propaganda fide* obnoxia erat, eiusque titulum retinebat, nonnullis, etsi non recte, videbatur veluti quoddam eiusdem Congregationis supplementum: atque adeo Catholici Orientales Latinis subiecti videbantur et quasi infidelibus haereticisque Occidentis exaequati.

Quamobrem decessor Noster p. r. Benedictus XV, cum optaret ut vel species evanesceret contumeliosae huius suspicionis, Apostolicis Litteris *Dei Providentis* (*Acta Ap. Sedis,* vol. IX, p. 529 sq.) Motu Proprio datis die 1 mensis maii, anno MDCCCCXVII, *Sacram Congregationem* instituit *Pro Ecclesia Orientali,* a S. C. *de Propaganda fide* omnino seiunctam. Cui quidem novae Congregationi, ut peculiarem suam Orientalibus Christianitatibus benevolentiam ac curam testaretur, ipsum Romanum Pontificem praesidere voluit eidemque facultates omnes attribuit, « quas aliae Congregationes pro Ecclesiis ritus latini obtinent, salvo tamen iure Congregationis S. Officii ». Verumtamen attributas facultates conclusit atque contraxit « ad negotia, quae sive ad personas, sive ad disciplinam, sive ad ritus Ecclesiarum Orientalium referuntur, etiamsi mixta, quae scilicet sive rei, sive personarum ratione, Latinos quoque attingant »; ita ut Latini, qui in Christiani Orientis regionibus commorantur, Sacrae Congregationi *de Propaganda fide* subiecti adhuc essent.

Qua posita iurisdictionis duplicitate, perdifficile prorsus erat validam eam assequi regiminis unitatem expeditamque negotiorum administrationem, quae omnino requiruntur, ut et quantocius diversitates dissensionesque dilabantur, quae inter fideles dissimilium rituum absimilisque disciplinae facile oriuntur, et apostolatus caritatisque opera, quae praesertim ad Actionem Catholicam attinent, efficientius usque ordinentur ac promoveantur, et catholicorum denique vires omnes in unum coëant ac coalescant, quemadmodum praesentium rerum adiuncta procul dubio postulant, nedum consulant.

Nos igitur, cum vehementer exoptemus, ut insignia illa beneficia, quae perfecta unitas ac peculiaris regiminis ratio suapte naturâ inducunt, dile-

ctissimis Orientis Ecclesiis tuta pro facultate servemus, postquam rem diu multumque Nobiscum consideravimus, ac supplices Deo Nostras adhibuimus preces, Motu Proprio, certa scientia, ac de apostolicae plenitudine potestatis, haec omnia, quae sequuntur, decernimus atque statuimus:

I. — Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali, cui praeest ipse Romanus Pontifex, plenam et exclusivam iurisdictionem habet in regionibus quae sequuntur: in Aegypto et in peninsula Sinaitica, in Erythraea et in parte septentrionali Aethiopiae, in Albania australi, Bulgaria, Cypro, Graecia, Dodecaneso, Iran, Iraq, Libano, Palaestina, Syria, Transjordania, asiatica Turcarum republica et in Thracia Turcarum dicioni subiecta.

II. — Quare in praefatis regionibus non solum pro fidelibus ritus orientalis, sed etiam pro fidelibus latini ritus eorumque hierarchia, operibus, institutis, piis societatibus, eadem Sacra Congregatio omnibus facultatibus potitur, quas aliae Congregationes pro fidelibus ritus latini extra illa territoria obtinent, incolumi tamen iure Congregationis S. Officii, ac integris manentibus quae huc usque reservata sunt S. Congregationi de disciplina Sacramentorum, S. Congregationi Sacrorum Rituum, S. Congregationi de Seminariis et Studiorum Universitatibus ac Sacrae Paenitentiariae.

III. — Quoad fideles ritus orientalis, extra praefatas regiones commorantes, firma manet in omnibus Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali competentia. Quare ei reservantur omnia cuiusque generis negotia, quae sive ad personas, sive ad disciplinam, sive ad ritum orientalem referuntur, etiamsi sint mixta, quae scilicet sive rei sive personarum ratione Latinos quoque attingant; eique pro his fidelibus omnes facultates attributae sunt, quae ad alias Congregationes pro fidelibus ritus latini pertinent, salvo semper iure Congregationis S. Officii et integris manentibus quae huc usque reservata sunt S. Congregationi de Seminariis et Studiorum Universitatibus et Sacrae Paenitentiariae.

IV. — Haec Sacra Congregatio controversias dirimit via disciplinari; quas vero ordine iudiciario dirimendas iudicaverit, ad tribunal remittet quod ipsa Congregatio designaverit.

V. — Christiani Orientis regiones, quas supra memoravimus, in exclusivam *S. Congregationis pro Ecclesia Orientali* iurisdictionem gradatim devenient, temporibus nempe, quae infra singillatim designamus:

a) die prima mensis iunii, anno MDCCCCXXXVIII, in exclusivam Sacrae huius Congregationis iurisdictionem transibunt Palaestina, Transjordania, Aegyptus, peninsula Sinaitica et Cyprus;

b) die prima mensis ianuarii, anno MDCCCCXXXIX, Graecia, Dodecanesus, australis Albania, Bulgaria, asiatica Turcarum respublica et Thracia Turcarum dicioni subiecta;

c) die prima mensis iunii, anno MDCCCCXXXIX, Syria, Libanus, Iraq et Iran.

VI. — A die, quo praesentes Apostolicae Litterae Motu Proprio datae promulgabuntur, ad diem usque, quo singulae regiones in exclusivam *S. Congregationis pro Ecclesia Orientali* iurisdictionem devenient, nullum opus nullumque institutum condi poterit, neque ulla rerum condicionibus immutatio fieri, quin antea consensio intercesserit S. Congregationis pro Ecclesia Orientali.

VII. — Cum Christiani Orientis regiones in exclusivam *S.. Congregationis pro Ecclesia Orientali* iurisdictionem devenerint, documenta, quae ad easdem regiones spectant, quaeque in Tabulario *S. Congregationis de Propaganda fide* asservantur, Tabulario S. Congregationis Orientali Ecclesiae praepositae demandanda ac tradenda sunt, prout res fieri poterit, atque ex mutuo utriusque Officii moderatorum consensu.

VIII. — *Sacra Congregatio de Propaganda fide* omnia pecuniae capita, quae operibus atque institutis earum regionum destinantur, quae exclusivae *S. Congregationis pro Ecclesia Orientali* iurisdictioni attributae sunt, eidem Sacrae Congregationi transmittet. Quodsi distincta eiusmodi pecuniae capita non exsistant, *Sacra Congregatio de Propaganda fide* tantum reditus constituat ex aere proprio, quantum universam subsidiorum summam exaequet, cum ordinariorum, tum extraordinariorum, quam eadem Sacra Congregatio quotannis ad has regiones pro suis cuiusque operibus atque institutis mittere solebat. Extraordinaria autem subsidia ex media quantitate pecuniae designanda sunt quae superiore triennio, hoc est annis MDCCCCXXXV-MDCCCCXXXVI-MDCCCCXXXVII, ad has easdem regiones quotannis missa fuit.

IX. — *Pontificium Opus a Propagatione Fidei* eam summam quotannis reddet *Sacrae Congregationi pro Ecclesia Orientali*, quae comparationem proportionemque immutatam servet inter universam subsidiorum summam, cum ordinariorum, tum extraordinariorum, quae postremo triennio, ut supra diximus, in Orientalium ac Latinorum causam pro iisdem regionibus erogata sunt, ac proventuum redituumque summam, quam memoratum Pontificium Opus eodem triennio coacervavit.

X. — *Pontificium Opus a S. Petro Apostolo pro Clero Indigena* quotannis *Sacrae Congregationi pro Ecclesia Orientali* eam summam transmittet, quae duas centesimas partes exaequet omnium reditum ac proventuum eiusdem Pontificii Operis.

XI. — Substitutus *Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali* ex iure Consilium Generale Superius participat Pontificiorum Operum a Propagatione Fidei et a S. Petro Apostolo pro Clero Indigena.

Quae autem heic a Nobis statuta sunt, ea firma ac valida in perpetuum

esse volumus ac iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus, etiam peculiarissima mentione dignis.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXV mensis martii in festo Annuntiationis B. M. Virginis, anno MDCCCCXXXVIII, Pontificatus Nostri decimo septimo.

PIUS PP. XI

ANNOTAZIONI. — Non ancora è spenta l'eco della V Settimana « Pro Oriente Cristiano » tenuta a Firenze in occasione del V° centenario del Concilio di Firenze, ed ecco apparire il presente *Motu Proprio* « Sancta Dei Ecclesia » intorno alla giurisdizione della S. Congregazione per la Chiesa Orientale. Non è il primo, nè il meno importante degli atti che il nostro Santo Padre ha emanato in pro dei nostri fratelli di Oriente. Ricordiamo l'Enciclica « Rerum Ecclesiae », il maggiore impulso dato al Pontificio Istituto Orientale, la codificazione del diritto canonico delle varie Chiese d'Oriente ed i Collegi Pontifici eretti in Roma per la formazione dei giovani chierici delle regioni orientali.

È come l'ultimo anello della lunga catena di benefici che i Papi, quali supremi Pastori dell'unico ovile di Cristo, hanno largito ad una parte sì nobile della Cristianità. Infatti i Sommi Pontefici si sono occupati in ogni tempo e con vantaggio della fede, disciplina, pietà e culto dei popoli orientali, sia quando erano ancora uniti a Roma come e più dopo lo scisma. Non hanno mai cessato di salvaguardarne i venerandi riti contro i tentativi di corruzione e di deviazione, come pure di combattere gli scismi e le eresie che ne rodevano la vita, di sostenere i campioni della fede ed unità cattolica e di frenare, quanto era da loro, le invasioni dei barbari devastatori.

E se in particolare, come s'è detto, si sono opposti in ogni tempo agli sforzi inconsulti di taluni perchè gli Orientali abbandonassero od alterassero i loro riti, ciò fu perchè sapevano bene come la bella varietà nelle forme del culto cristiano ridonda in lode ed ornamento dell'unica vera fede, della quale essi sono colonna e fondamento.

Così fecero i Papi avanti il Concilio di Trento; così proseguirono a fare dopo, istituendo all'uopo Congregazioni che si occupassero degli affari dell'Oriente. Sulle tracce del presente *Motu proprio* possiamo percorrere la serie degli atti compiti in proposito dalla S. Sede.

Gregorio XIII istituisce la Congregazione « de rebus Graecorum », che Clemente VIII converte in Congregazione « super negotiis Fidei et Religionis Catholicae » attribuendole pure l'incarico di Propagare la Fede. Era una prima forma della Congregazione « de Propaganda Fide » che il successore Gregorio XV istituì in solo ed unico dicastero.

In breve volgere di anni, sotto Urbano VIII, nel seno stesso della Congregazione di Propaganda Fide fu costituita una speciale Congregazione « super dubiis Orientalium » e un'altra « super correctione Euchologii Graecorum ». Questo stato di cose rimase immutato fino al pontificato di Pio IX, tranne però l'istituzione di una Congregazione stabile e distinta da quella di Propaganda, « super correctione librorum Ecclesiae Orientalis », sotto Clemente XI.

Fu fatto un gran passo innanzi quando Pio IX affidò a una Congregazione speciale, distinta da quella di Propaganda, gli affari del Rito Orientale. Venne chiamata « S. Congregatio de Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis » ed ebbe Segretario e Segreteria propria, sebbene soggetta al Card. Prefetto di Propaganda.

Benedetto XV fu il vero fondatore della S. C. per la Chiesa Orientale, quando il 1° maggio 1917 prosciolse quella istituita da Pio IX da ogni legame di dipendenza da Propaganda Fide e l'innalzò allo stesso grado delle altre Sacre Congregazioni Romane, con pari diritti, dandole anzi come Prefetto lo stesso Sommo Pontefice. In tal modo gli Orientali non erano più misurati, come pareva fossero stati per l'innanzi, alla stregua dei popoli infedeli, dei quali si occupava Propaganda.

Però codesto non era ancora tutto. Infatti i poteri della nuova S. Congregazione erano ristretti alle questioni circa le persone, la disciplina e i riti delle Chiese d'Oriente ed alle questioni di genere misto, mentre i Latini dimoranti in paesi orientali sottostavano ancora alla giurisdizione di Propaganda Fide.

Occorreva dunque eliminare il dualismo di giurisdizione sugli abitanti delle medesime regioni, che impediva l'unità del governo e intralciava il corso degli affari. Bisognava di più determinare il territorio entro il quale l'unica giurisdizione dovesse esercitarsi. Quest'ultimo definitivo passo viene ora a compiersi in grazia del presente *Motu Proprio*. Esso alla S. C. per la Chiesa Orientale attribuisce « piena ed esclusiva giurisdizione » sui fedeli tanto di rito orientale quanto di rito latino dimoranti nelle regioni orientali, come pure sui fedeli di rito orientale dimoranti in paesi non orientali. Le attribuisce il potere di trattare qualunque affare, anche misto, conferendole tutte le facoltà al pari delle Congregazioni di rito latino, salvo però il diritto della S. C. del S. Uffizio, e salvo quanto è riservato alla S. C. dei Seminari ed Università degli Studi ed alla S. Penitenzieria Apostolica. Suo Prefetto è sempre il Sommo Pontefice.

I paesi orientali, in tutto o in parte cristiani, assoggettati alla S. C. per la Chiesa Orientale sono: l'Egitto, la penisola del Sinai, l'Eritrea, la parte settentrionale dell'Etiopia, l'Albania meridionale, la Bulgaria, Cipro, la

Grecia, il Dodecaneso, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Palestina, la Siria, la Transgiordania, la Turchia asiatica e la Tracia soggetta alla Turchia.

Non è difficile comprendere l'importanza del recente atto pontificio. La giurisdizione assegnata alla S. C. Orientale, la pienezza del suo potere e l'unità del suo governo contribuirà certo ad accrescere la mutua cognizione tra Latini ed Orientali. Dalla cognizione ne verrà l'amore, dall'amore l'unione: unione degli abitanti delle medesime regioni orientali tra loro ed unione di tutti i Latini ed Orientali d'ogni paese e professanti la stessa fede, sotto l'unico Pastore, il Papa, e nell'unica vera Chiesa di Gesù Cristo.

Sacra Congregazione dei Sacramenti

Messa binata nei giorni non festivi

Il Vescovo di Saltillo nel Messico ha presentato alla S. C. dei Sacramenti l'istanza per ottenere la facoltà di concedere la binazione della Messa ai sacerdoti della sua diocesi nei giorni non festivi. La motivazione è che: « ... in sua dioecesi sacerdotes non possunt satisfacere devotioni et instructioni ruricolarum, qui diebus festivis Missam audire nequeunt. Hac de causa et propagatione communismi, cuius praedicatores peragrantur villas camposque ad suos errores seminandos in mentibus ignaris ruricolarum, pietas minuitur ».

La S. Congregazione « attentis expositis, benigne indulget gratiam iuxta petita *ad triennium*, in casibus expositis, vetita celebranti eleemosynae perceptione pro una e duabus Missis ». 13 gennaio 1938. (Dal *Commentarium pro Religiosis*, 1938, pag. 3).

Annotazioni. — Di diritto comune (can. 806) per poter binare occorre assolutamente o l'indulto apostolico oppure la licenza dell'Ordinario del luogo: « ex apostolico indulto aut potestate facta a loci Ordinario »; perchè l'Ordinario possa lecitamente concedere tale facoltà bisogna che « prudenti ipsius iudicio propter penuriam sacerdotum die festo de praecepto notabilis fidelium pars Missae adstare non possit »; ma l'Ordinario non ha il potere di « plures quam duas Missas eidem sacerdoti committere » e se ne deve chiedere indulto alla S. Sede.

In casi speciali, *de audientia Sanctissimi* (non però sì facilmente nè sì spesso come parrebbero far credere certi commenti) e purchè vi sia una giusta e grave causa la S. C. dei Sacramenti concede l'indulto di binare nei giorni fra la settimana: come sarebbe il primo venerdì del mese nel Messico, dove la divozione di quel popolo al S. Cuore non potrebbe essere altrimenti soddisfatta. Qualche rara volta e di preferenza a regioni transocea-

niche dove il clero scarseggia, la S. C. indulge la celebrazione di tre Messe nei giorni di precetto e, sempre in giorni festivi, anche di quattro per un solo sacerdote: ma in circostanze straordinariamente eccezionali. Questi ultimi sono, come si suol dire, casi più unici che rari di circostanze anormali, come sono quelle del Messico, dove regna la persecuzione religiosa e per disposizione di legge il clero è estremamente scarso e insufficiente ai bisogni.

Nel caso esposto si tratta appunto del Messico e di indulto concesso in vista delle condizioni in cui si trovano quei fedeli di non poter soddisfare alla loro pietà e d'essere privi della necessaria istruzione religiosa, colla circostanza aggravante dell'attiva ed empia propaganda comunista fra quelle povere popolazioni rurali. Questo indulto mira appunto a fornir loro il mezzo non di soddisfare al precetto festivo (che non è in questione) ma alla loro pietà e di essere istruiti nella religione. La durata dell'indulto è temporanea non solo perchè è stile delle Sacre Congregazioni di concederli *ad tempus*, ma anche nell'attesa e speranza che vengano a mutarsi le condizioni deplorate.

La clausola « vetita celebranti eleemosynae perceptione pro una e duabus Missis » s'ispira al canone 824 che proibisce tale elemosina a titolo intrinseco. La S. C. prescinde dall'obbligo che potesse incombere al sacerdote di applicare una delle Messe per stretta giustizia, come sarebbe l'ufficio parrocchiale e lo stipendio; usa per questo la formula « pro una e duabus Missis ». Quanto al compenso della Messa binata a titolo estrinseco vale il citato canone 824 § 2, che, conforme a una disposizione canonica d'antica data, lo permette: « excepta aliqua retributione ex titulo extrinseco ».

S. Congregazione del Concilio

ABSTINENTIAE ET IEIUNII

(Acta Ap. Sed., 1938, p. 160-161)

Species facti. — Novissimis temporibus nonnulli locorum Ordinarii huic Sacrae Congregationi exposuerunt haud parvas adesse difficultates in observanda lege abstinentiae et ieiunii in pervigilio Nativitatis Domini, sive ob inductam praxim celebrandi proximam festivitatem inde a pervigilio etiam epulis, qualitate et quantitate, vetitis a lege, sive ob curas et labores quibus fideles et sacerdotes hac die premuntur.

Quapropter iidem Ordinarii petierunt ut obligatio haec cessaret a meridie ipsius pervigilii, uti statutum est pro Sabbato Sancto in canone 1252 § 4 Codicis iuris canonici.

Animadversiones. — Contrà petitam dispensationem extare videtur peculiaris lex de qua in canone 1252 § 2, ideo lata ut fideles rite praeparentur ad pie sancteque Incarnationis Domini mysterium recolendum, cuius festivitas, quae inter maximas Ecclesiae catholicae recensetur, nonnisi absoluto eodem pervigilio seu a media nocte liturgice celebratur.

Rationes vero, quae pro dispensatione afferuntur, non videntur solido niti fundamento. Et praxis in contrarium inducta potius abusus est dicenda, ideoque pro viribus adlaborandum est ab iis praesertim, quibus cura imminet animarum, ut removeatur. Extraordinaria praeterea sacerdotum ac fidelium in huiusmodi pervigilio defatigatio occurrit fere ubique in universa Ecclesia.

Ceterum in casibus particularibus praesto sunt principia theologiae moralis de causis a ieiunio excusantibus, necnon quae in canone 1245 § 1 statuuntur.

Denique concessio per canonem 1252 § 4 facta quoad Sabbatum Sanctum adduci nequit in exemplum, cum Resurrectio Domini inde a meridie eiusdem pervigilii celebretur.

Resolutio. — In plenariis autem comitiis, die 13 novembris 1937 habitis, E.mi Patres huius Sacrae Congregationis ad propositum dubium: «*An et quomodo expediat concedere dispensationem a lege abstinentiae et ieiunii in pervigilio Nativitatis Domini*», responderunt: «*Negative, seu non expedire, et ad mentem.* Mens autem est ut Ordinarii satagant opportunis instructionibus fideles inducere ad ius commune servandum».

Quam resolutionem in audientia diei 18 eiusdem mensis, referente subscripto S. Congregationis Concilii Secretario, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. XI approbare et confirmare dignatus est.

I. Bruno, *Secretarius*

Annotazioni. — Il digiuno (e così pure l'astinenza, della quale il digiuno è l'atto perfetto) è stato istituito e viene praticato quale atto di virtù ordinato a reprimere la concupiscenza della carne (II Cor. VI, 5-6) ad elevare la mente in alto alle cose sublimi (Dan. X, 3) a dare soddisfazione dei peccati (Ioel. II, 12) e ad impetrare beni allo spirito ed al corpo, specialmente quando è congiunto all'orazione. La Chiesa loda il digiuno con le parole del Prefazio quaresimale «corporali ieiunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et praemia»; le Scritture e i Padri lo raccomandano, richiamandosi agli insegnamenti ed esempi di Cristo, degli Apostoli e

dei primi fedeli (Atti XIII, 3; XIV, 22; II Cor. VI, 5-6; S. Aug. *Serm.* 7 de ieiun.; S. Hieron. *Contra Iovin.*).

In certi tempi dell'anno la Chiesa ha imposto speciali digiuni per una maggiore purificazione dai peccati ed una più facile elevazione della mente, sopratutto in preparazione alle principali solennità e feste dei Santi ed a particolari riti (sacre ordinazioni, consacrazioni, etc.).

Fra le principali solennità alle quali fu sempre pia e fedele consuetudine di premettere la vigilia tiene un posto precipuo la Natività di N. S. G. C. « secundum carnem ». S. Agostino (Opera omnia, Venetiis 1729, t. II, col. 154) biasima il presbitero Abondanzio perchè « convictus atque confessus est die ieiunii Natalis Domini, quo etiam Gippitana ecclesia sicut ceterae ieiunant, et prandisse et caenasse ». E Teofilo di Alessandria (Ep. X) per la detta vigilia se cadeva in domenica permetteva di mangiare qualche dattero perchè si osservasse nel medesimo tempo la regola del digiuno e quella della domenica (Cabrol, *Dict. d'A. et de L. chr.* v. *Ieûnes*).

Il Natale del Signore non solo come altre feste principali godeva della vigilia e dell'ottava, ma a somiglianza della Pasqua ebbe dopo i concilî di Efeso (431) e di Calcedonia (451) un tempo più lungo di preparazione; e se ne trova una sicura menzione nel VI secolo e precisamente nel concilio di Auxerre (578). Questo lungo digiuno preparatorio — ridotto ora al solo digiuno della vigilia — cominciava il giorno di S. Martino (11 novembre) e durava fino a Natale.

L'importanza della festa di Natale e del suo digiuno preparatorio è affermata dal canone 1252 § 2 C. I. C. che mette la vigilia natalizia tra i giorni nei quali « lex abstinentiae simul et ieiunii servanda est »; ed è confermata dal tenore della soluzione al presente dubbio.

Si tratta di ottenere la dispensa dall'obbligo di tale digiuno e astinenza cominciando dal mezzogiorno della vigilia.

Le ragioni addotte in favore sono:

1° le non piccole difficoltà consistenti *a*) nella pratica di celebrare la imminente festa fin dalla vigilia anche con banchetti; *b*) le fatiche straordinarie dei sacerdoti e dei fedeli in tal giorno;

2° l'esempio del digiuno di Pasqua che secondo il vigente diritto comune termina a mezzogiorno del sabato santo, vigilia pasquale.

La S. C. del Concilio nel rispondere negativamente premette che il digiuno di Natale è di diritto comune e di più digiuno di una festa « inter maximas ecclesiae catholicae »; quindi ribatte le ragioni addotte affermandone l'inconsistenza, e cioè:

1° che di fronte al diritto comune e alle leggi che regolano l'esenzione o la dispensa dal digiuno la « praxis celebrandi proximam festivitatem inde

a pervigilio » e specialmente di celebrarla « etiam epulis » che per la quantità e qualità dei cibi sono una patente violazione della doppia legge del digiuno e dell'astinenza, non è una « praxis » ma un vero abuso; di più che le fatiche di Natale non sono poi così straordinarie da coonestare un atto così grave da parte della S. Congregazione.

2° che il caso del digiuno pasquale è diverso da quello di Natale perchè la Risurrezione di N. S. si comincia a celebrare « inde a meridie eiusdem pervigilii », mentre la Natività non si celebra che dalla notte dal 24 nel 25 dicembre.

La risposta è chiara ed esauriente; tuttavia aggiungiamo qualche cosa sopra questi due punti.

1° Intorno all'*obbligo di diritto comune* a cui soggiace il digiuno di Natale, fu già domandato « utrum huius ieiunii disciplina servanda sit ex praecepto cum aequali rigore ac cetera per annum ecclesiastica ieiunia ». E la risposta fu affermativa perchè non apparisce che dal diritto comune su questo punto sia stata concessa una mitigazione ai fedeli in generale. La mitigazione è venuta però « ex consuetudine universali ac legitima » e mitigazione in due forme secondo i luoghi:

a) della piccola refezione serotina più larga, « ut servata tum ciborum qualitate tum per diem abstinentia, aliquid tamen largius in serotina refectiuncula indultum sit »;

b) della grande cena serotina in luogo della piccola refezione, anticipata a mezzogiorno, « ut immutata sit largior refectiuncula serotina in opiparam et sumptuosam coenam, antevertendo in prandii horam permissae esurialis refectionis ius ».

Ragione di questo temperamento è stata l'indole speciale della solennità natalizia « excellentia tanti festi ». Poichè infatti « officium ipsum vigiliae Nativitatis festivum aliquid ex Ecclesiae ritu habet praeter morem aliorum officiorum » sembrava lecito, anzi lodevole che la Chiesa rallentasse alquanto la severità del digiuno: « festivam ipsam laetitiam decere videbatur ut Ecclesia severitatem suam inflecteret, ut in ipso pervigilio proximae festivitatis laetitiam fideles praesentirent ».

Questo avvenne per forza di legittima consuetudine che « est optima legis interpres » e non per iniziativa privata, « cum nihil cuiquam liceat ex privato spiritu adversus ecclesiasticam severitatem in diebus ieiunii inducere » (1). Fin qui dunque e non più oltre si può arrivare senza incorrere nell'abuso che la S. Congregazione deplora.

---

(1) F. Tetamo, *Diarium lit. iur. morale*, tom. II, Not. mens. decem. p. 197 seg.

2° Riguardo poi alla *celebrazione della solennità natalizia,* è noto che viene fatta in modo tutto singolare, cioè colla recita dell'ufficio nella notte dal 24 al 25 dicembre e colla celebrazione di quattro messe, una la vigilia e tre il giorno di Natale. Parrebbe che l'abbreviamento del digiuno natalizio avesse una ragione nel fatto che la Messa della vigilia « Hodie scietis » è anticipata al mattino del 24 dicembre. Infatti come a Pasqua, finita la Messa del Sabato santo comincia la solennità pasquale e a mezzogiorno cessa il digiuno, perchè non si potrà dire così anche del digiuno di Natale, poichè la Messa della vigilia è stata già detta al mattino? Ma non è che un'apparenza. Infatti l'originaria Messa vigiliare di Natale è quella che celebravasi non al mattino del 24, ma la notte entrante nel 25 dopo l'ufficio notturno « ad Praesepe Domini », che corrisponde all'odierna « Dominus dixit ad me ». La Messa « Hodie scietis » piuttosto che Messa della vigilia, che importava sempre la *pannychis,* rappresenterebbe la Messa che gli Orientali dicono della *preorte,* o sacrificio del giorno precedente alle festa (²). Dunque il caso della vigilia e del digiuno di Natale è ben diverso da quello di Pasqua.

Infine non c'è che da rallegrarsi che la S. C. del Concilio abbia dato risposta negativa e manifestata la sua « mens » in termini così gravi, onde i fedeli siano indotti con opportune istruzioni « ad ius commune servandum ». Col diritto comune sarà salvo anche il tradizionale rispetto ed onore dovuto alla grande solennità del Natale.

Sacra Congregazione di Propaganda Fide

I. *De Jehol* et *de Mukden,* Decreto circa la mutazione dei confini dei Vicariati. 9 febbraio 1938.

II. *De Suifu et de Yachow.* Decreto intorno al cambiamento dei confini dei Vicariati. 9 febbraio 1938.

Assemblea della P. O. della Propagazione della Fede

Nei giorni 26, 27, 28 dello scorso aprile il Consiglio Superiore della P. O. della Propagazione della Fede ha tenuto l'Assemblea annuale per trattare degli interessi generali dell'Opera. A conclusione ha votato un Ordine del giorno del quale diamo ai lettori i punti principali.

Il Consiglio Superiore rinnova il voto che in ogni nazione un Vescovo od un Comitato di Vescovi invigili sul lavoro di propaganda e di organamento dell'Opera.

(²) I. Schuster, *Liber sacramentorum,* II, p. 147.

Esorta i Direttori Nazionali ad impedire che avvengano deviazioni dalla linea che ha tracciata la Santa Sede e a denunciare le iniziative equivoche atte a danneggiare le tre Opere Pontificie della Propagazione della Fede, di S. Pietro pel Clero indigeno e della S. Infanzia.

Deplora che sia avvenuto qualche abuso nella collezione e distribuzione delle offerte dell'Opera e ricorda che la loro distribuzione spetta esclusivamente al Consiglio Superiore e che nell'assegnare le offerte vanno rispettate le precise volontà degli offerenti.

Dichiara che l'annua Giornata missionaria di ottobre è stata istituita a beneficio esclusivo dell'Opera e quindi in quel giorno o nei giorni prossimi non si facciano altre Giornate missionarie per scopi locali.

Circa i rapporti della P. O. coi Religiosi, il Consiglio Superiore si rimette alla deliberazione presa fino dall'aprile 1928, nella quale è detto:

1) che tra le opere missionarie i Religiosi appoggino di preferenza la Propagazione della Fede, sia perchè opera pontificia sia perchè le Missioni dei Religiosi ne ricevono non pochi sussidi;

2) che promuovano anch'essi la Giornata missionaria di ottobre in pro dell'Opera;

3) che non prendano iniziative, nè usino mezzi, nè istituiscano opere che si possano confondere coll'O. P. e ne impediscano l'incremento.

Il Consiglio Superiore non intende impedire agl'Istituti Missionari di raccogliere offerte pei bisogni speciali delle loro Missioni, ma confida che non mancheranno di raccomandare la P. O. agli amici e benefattori, inducendoli a darle il nome.

Sacra Congregazione dei Riti

I. *Ariminen.* Decreto d'introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Pio da San Luigi, Chierico Professo Passionista. 5 gennaio 1938.

II. *Matriten.* Decreto sulle virtù in grado eroico della Ven. Serva di Dio Desolata Torres Acosta, fondatrice delle Suore Serve di Maria per l'assistenza degl'infermi. 28 gennaio 1938.

La Messa votiva di Gesù Cristo Sacerdote e la Giornata Sacerdotale

Note liturgiche

SOMMARIO. — Introduzione. I. *Messa votiva conventuale e privata*: 1) votiva conventuale; 2) votiva privata; 3) come ordinarle; 4) colore dei paramenti. II. *Messa votiva solenne*: 5) origine della « Giornata sacerdotale »; 6) condizioni per la concessione della Messa votiva; 7) limiti della concessione; 8) qualità liturgica della Messa; 9) norme pratiche per la celebrazione; 10) Indulgenze annesse alla « Giornata ».

In uno scritto, pubblicato di recente, della Madre Francesca di Gesù, fondatrice della Compagnia della Vergine, si legge quanto segue: « Nostro Signore si lamenta di non essere abbastanza onorato come sacerdote. Poche anime conoscono il suo eterno sacerdozio e ben poche tra queste lo onorano! Troppo spesso si dimentica, e molti ignorano che il sacerdozio continuato nella Chiesa non è che una partecipazione del suo. È Lui il solo sacerdote, com'è la sola vittima, e non v'è che un solo sacerdozio, il suo, e un solo altare, Lui medesimo. E tuttavia coloro che partecipano del suo sacerdozio in certo modo sono più onorati di Lui come sacerdoti. Sembra che Egli voglia una festa in onore del suo sacerdozio, da celebrarsi in tutta la Chiesa il giovedì fra l'Ottava del *Corpus Domini* e vigilia del Sacro Cuore. Questa festa ravviverà la pietà dei fedeli verso la sua eterna mediazione e mostrerà loro la vera grandezza e l'onore del sacerdozio partecipato. I sacerdoti vi troveranno un incitamento alla loro fede, speranza ed amore verso Nostro Signor Gesù Cristo. Vi sarà una strettissima scambievole relazione tra questa festa e le altre due che la inquadreranno. Infatti la divina Eucaristia è il dono, rinnovato ogni giorno, del Cuore e del Sacerdozio di Nostro Signor Gesù Cristo » (1).

Quello che la pia religiosa, morta il 28 maggio 1932, parve con lume soprannaturale presagire si avverò nella sostanza, se non nel modo, qualche anno appresso.

Come nell'anno giubilare 1925 il Santo Padre Pio XI aveva introdotta la festa di Cristo Re e nel 1928-29 aveva decretata la nuova e più solenne ufficiatura del Sacro Cuore, così al termine dell'anno 1935, a conclusione del giubileo della Redenzione, pubblicò l'Enciclica sul Sacerdozio cattolico ed affinchè di tal sommo beneficio della Redenzione « perenni consignata monumento, diuturnior memoria et laus vigeat », approvò e prescrisse la nuova Messa votiva « de Iesu Christo summo et aeterno Sacerdote ».

(1) P. R. GARRIGOU-LAGRANGE, *Mère Françoise de Jésus, fondatrice de la Compagnie de la Vierge*, Paris, Desclée de Brouwer, 1936, pag. 114-115. Se ne veda la recensione più avanti, in questo stesso fascicolo.

Il decreto della S. C. dei Riti che promulgava la nuova Messa ha la data del 24 dicembre 1935. Ne seguirono altri, che sommati insieme formano in proposito una legislazione quasi completa e definitiva. Ne raccogliamo ed ordiniamo qui il contenuto, perchè i lettori lo possano abbracciare con un solo sguardo. Secondo i caratteri della nuova Messa, divideremo l'esposizione in due punti, considerandola:

1° come Messa votiva *conventuale* assegnata alla feria V e come Messa votiva *privata* da celebrarsi a norma delle rubriche;

2° come Messa votiva *solenne* da dirsi la prima feria V d'ogni mese in relazione alla pia pratica della *Giornata sacerdotale*; accennando in ultimo alle Indulgenze annesse alla pia pratica (²).

I. Messa votiva conventuale e privata. — 1) Prima di tutto e direttamente la nuova Messa è stata concessa come *votiva conventuale*, cioè posta nel numero di quelle Messe votive che in qualunque Capitolo — cattedrale, collegiato o conventuale — a norma dei sacri canoni e delle rubriche si possono dire nei giorni della settimana nei quali si fa l'Ufficio della feria comune o minore (escluse perciò le vigilie e le ferie d'Avvento, di Quaresima, dei Quattro Tempi e delle Rogazioni) e non si debba primamente resumere la Messa della domenica precedente impedita, nè occorra dire la Messa conventuale di *Requiem*. Questo infatti sembra il senso del titolo preposto alla Messa nel citato decreto del 24 dicembre 1935, in tutto uguale al titolo premesso alla prima serie delle Messe votive nel Messale: « Missa votiva D.N.I.C. summi et aeterni Sacerdotis, quae in locum conventualis de feria V communi in Choro suffici potest ». Quindi lo stesso decreto ingiunge l'inserzione della nuova Messa tra le votive del Messale, e cioè nella prima serie dopo quella del SS. Sacramento.

D'ora innanzi in virtù di questa concessione alla feria V sono assegnate tre Messe — dello Spirito Santo, del SS. Sacramento e di G. C. sommo ed eterno Sacerdote — ed ognuna di esse può scegliersi ad arbitrio del Prefetto del Capitolo o del Superiore della Comunità, in luogo della Messa conventuale nei giorni sopra indicati.

2) A questa prima e diretta concessione di Messa votiva ne tien dietro un'altra, che cioè si possa celebrare come *votiva privata*, e in quanto tale ogni sacerdote la possa dire anche fuori della feria V nei giorni in cui si possono dire le altre Messe votive private a norma delle rubriche.

Infatti essendo stata concessa per essere sostituita in luogo della conventuale ed inserita nella prima serie delle Messe votive del Messale, bisogna

(²) Seguiamo l'articolo del P. G. Mz. de Antoñana, *De Missa votiva I. C. summi et aeterni Sacerdotis* in *Ephem. lit. Il.*, 1937 p. 78-89, aggiornandolo cogli Atti della S. Sede usciti dopo.

concludere che ne segue le leggi. Ora, le rubriche generali affermano che codeste Messe « et omnes aliae votivae, in Missis privatis dici possunt pro-arbitrio sacerdotum, quocumque die Officium non est duplex » (3). E la rubrica speciale posta alla fine di dette Messe: « extra Missam conventualem, qualibet die non impedita iuxta rubricas, dici possunt Missae votivae quae pro singulis hebdomadae diebus loco Missae conventualis adsignantur, ut supra ».

3) *Come* si dovrà *ordinare* la nuova Messa? In ambedue i casi si ordinerà al modo delle altre Messe votive.

E così, se tiene il posto della conventuale, si celebrerà dopo Sesta, con la commemorazione della feria della quale è stato fatto l'Ufficio, e coll'aggiunta dell'orazione « pro diversitate temporum assignata iuxta rubricas ». Se si dice come privata, con la 2 orazione dell'Ufficio del giorno e la 3 quella che fa da 2 nella Messa del giorno. In tutt'e due i casi, senza *Gloria* nè *Credo*, con la Prefazione della Croce (che è propria di questa Messa) e col *Benedicamus Domino* in fine.

4) Era nato il dubbio intorno al *colore dei paramenti*, quale si dovesse usare nella Messa, il rosso oppure il bianco. La S. C. dei Riti lo ha risolto d'autorità prescrivendo il *bianco*. La ragione che si porta è questa, che il colore rosso è proprio delle feste e misteri del Signore che riguardano direttamente e quasi specificamente la sua Passione, cioè che sono primariamente diretti ad onorar la Passione o in se stessa o ne' suoi strumenti. Invece il colore bianco si addice a tutti gli altri misteri del Signore che non hanno relazione diretta con la Passione, anche se avessero una tal quale connessione. Ora, il Sacerdozio di Cristo ha una certa connessione con la sua Passione; pur tuttavia la Messa del Sacerdozio di Cristo, come si può vedere anche dal suo testo, non ha per oggetto diretto di culto la Passione. All'obiezione che la nuova Messa ha la Prefazione della Croce viene risposto che da ciò non ne segue che debba avere il colore rosso come la Messa della S. Croce e della Passione, e che la Messa del SS. Redentore ha la Prefazione della Croce, eppure i paramenti sono bianchi (lo stesso era dell'antica Messa del S. Cuore *Miserebitur*) (4).

---

(3) Rubr. gen. Miss., IV, 3; V, 9; Addit. et Variat., III, 2.

(4) Di passaggio notiamo che tra le feste del SS. Sacramento, della Passione, della Croce, del SS. Redentore, del S. Cuore e del Preziosissimo Sangue vi è *identità di mistero* (S. C. dei Riti, decr. 3924 ad IV). Per qual ragione dunque non hanno eguale Prefazione ed eguale colore dei paramenti? e in qual misura il concetto di identità sopporta e s'accorda con queste differenze? Fino al pontificato di Benedetto XIV nel giovedì santo si celebravano tre messe: la 1ª (riconciliazione dei penitenti) in paramenti violacei; la 2ª (benedizione degli olii) in paramenti bianchi, la 3ª per venerare l'*istituzione della SS.ma Eucaristia* in paramenti *rossi*; perchè ora in paramenti bianchi? Passiamo la questione ai lettori che si dilettano di liturgia.

II. Messa votiva solenne. — 5) La Messa votiva di G. C. sommo ed eterno Sacerdote con decreto della S. C. dei Riti 11 marzo 1936 (5) fu concessa sotto certe condizioni come Messa votiva solenne per la prima feria V o pel primo sabato d'ogni mese e questo, come s'è detto, in relazione alla pia pratica della *Giornata sacerdotale.*

L'*origine* della *Giornata sacerdotale* è questa. Nell'anno 1934 il P. Pasquale Schmid Salvatoriano cominciò a promuovere a Berlino, nei sabati che seguono il primo venerdì del mese un pio esercizio consistente nell'offerta della santa Messa, della Comunione e di tutte le preghiere ed opere buone della giornata, fatta a Dio per mezzo della SS. Vergine per la santificazione dei sacerdoti e degli aspiranti al sacerdozio di tutto il mondo. Incontrò presto il favore degli Ordinari, ebbe le lodi e commendazioni dello stesso Sommo Pontefice Pio XI, e nel breve giro di due anni si diffuse largamente a grande vantaggio del clero.. In alcuni luoghi però invece del primo sabato si cominciò a fare la prima feria V del mese, sia perchè il giovedì è il giorno dell'istituzione della SS. Eucaristia, sia perchè a codesto giorno venne assegnata la Messa votiva di G. C. Sacerdote. Il buon esito della pia pratica indusse il P. Pancrazio Pfeiffer, Superiore Generale dei Salvatoriani a chiedere, ed ottenne difatti col citato decreto, che fosse costituita in forma analoga a quella del pio esercizio del primo venerdì del mese ad onore del S. Cuore e gli fosse concessa la Messa votiva solenne.

6) Le *condizioni* o *requisiti* posti alla concessione sono i seguenti:

a) Che « peculiaria exercitia pietatis pro Cleri sanctificatione mane peragantur ». Si richiedono dunque *speciali* opere di pietà dirette al *fine* della santificazione dei sacerdoti e degli aspiranti al sacerdozio; non è indicato quali e quante debbano essere le opere. Potrà essere l'esposizione del SS.mo colla pisside, seguita dalle litanie del S. Cuore o della Madonna e simili. È indicato invece il *tempo* « mane », sia prima come dopo o durante la Messa, senza però che le siano così congiunte da formare una cosa sola; basta l'unione morale (6).

b) Per questi esercizi ci vuole il « consensus respectivi Ordinarii » e non basta il consenso di qualunque Ordinario, bensì occorre (e ciò è conforme al can. 1259 § 1) quello del luogo « approbante loci Ordinario », il quale potrà darlo sia in generale per tutta la diocesi, sia in particolare o una volta per sempre.

c) La concessione è fatta alle chiese od agli oratori « ecclesiis vel ora-

(5) Cfr. *Monitore* 1936, p. 231.

(6) Si dica lo stesso dell'esercizio del primo venerdì del mese, sebbene il relativo decreto (n. 3712) con le parole « ut hisce exercitiis *addi valeat* Missa votiva de S. Corde Iesu » sembri esigere una maggiore congiunzione.

toriis » nei quali si fanno tali esercizi. E per oratori s'intendono non solo i pubblici e semi-pubblici, ma anche i privati, purchè si verifichi la condizione della concessione della Messa e dei « peculiaria exercitia pietatis ».

d) La funzione è assegnata al primo giovedì di ciascun mese « primis feriis V cuiusque mensis »; però, con un riguardo alla prima origine della *Giornata sacerdotale,* il Papa concede « ut loco feriae V etiam *primo sabbato* mensis, de consensu Episcopi, cum praefatis privilegiis dictum pium exercitium peragi valeat ». Tra le due concessioni c'è questa differenza, che la prima pel giovedì è un'assegnazione « quasi ipso iure facta », per la seconda ci vuole che il Vescovo la conceda, sia poi per una o più chiese in particolare o per tutte in generale: però non può permettere di trasferirla in altro giorno o di farla tanto il giovedì quanto il sabato. Inoltre è detto che la pia pratica è assegnata, non al giovedì che precede il primo venerdì del mese, nè al sabato che immediatamente lo segue come si usava da principio, ma al *primo* giovedì od al *primo* sabato d'ogni mese. Sebbene l'una e l'altra espressione spesso vengano realmente a coincidere, però non sempre causando qualche volta un'inversione d'ordine tra la funzione del primo venerdì del mese e quella della *Giornata sacerdotale.* E siccome ciò recava qualche sconcerto, per questo i Vescovi della Germania domandarono ed ottennero la facoltà di dire la Messa votiva il sabato dopo il primo venerdì del mese ([7]).

e) È concessa « *una Missa votiva* » e non più di una, nella chiesa o nell'oratorio. La concessione direttamente riguarda le chiese e gli oratori e di conseguenza i sacerdoti che ivi dicono la Messa. Ma è accettato in diritto che la Messa si possa dire insieme e nella chiesa e nell'oratorio semipubblico della Comunità, adiacente alla chiesa, se gli esercizi si fanno in tutt'e due i luoghi ; anzi se tra le mura della casa di Comunità vi sono più oratori semipubblici (uno principale, gli altri secondari) assegnati a distinti ceti e nei quali si compiano le pie pratiche, senza dubbio in ciascuno si può celebrare la Messa votiva solenne.

7) Il citato decreto determina così i *limiti della concessione*: « dummodo non occurrat duplex I vel II classis, quodlibet festum, vigilia aut octava Domini, Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum »; ed aggiunge che la Messa « prohibetur etiam diebus 2, 3 et 4 ianuarii in quibus legatur Missa *Puer natus* infra Octavam Nativitatis »; termina con le parole: « salva tamen semper Missa conventuali et paroeciali ».

a) Dicendo « quodlibet festum *Domini* » la S. C. dei Riti intende le feste di Cristo Signore Verbo incarnato e non di Dio Uno e Trino ([8]); in-

([7]) Con decreto della S. R. C. *Dioecesium Germaniae* in data 6 gennaio 1937.
([8]) Cfr. S. R. C. decr. 4337 in relazione al decr. 3712.

tende di più *qualunque* festa del Signore, senza far distinzione tra feste di identico mistero e di mistero diverso; in modo che la Messa votiva è proibita in qualunque festa, vigilia od ottava riguardante l'*identica persona* di N. S. G. Cristo (9). Invece non dice nulla delle Ottave privilegiate sia della Chiesa universale come delle chiese particolari, e neppure delle vigilie privilegiate; ma poichè esse escludono la Messa votiva del S. Cuore che è di maggiore importanza che quella di Cristo Sacerdote, sembra ragionevole inferire che sia lo stesso per quest'ultima. Tuttavia finora non esiste una dichiarazione ufficiale (10).

b) La limitazione espressa colle parole « exceptis diebus 2, 3 et 4 ianuarii » è a somiglianza di quella apposta alla Messa del S. Cuore. La Messa *Puer natus*, che si trova nel Messale al 30 dicembre, nel caso si dirà col rito e i privilegi di votiva solenne, della quale tiene il posto.

Da notarsi due eccezioni: 1) quando il primo giovedì (o sabato) di gennaio cade nei giorni 2, 3 o 4 e in qualche luogo occorre di fare l'Ufficio « de die infra Octavam Circumcisionis Domini » in luogo della Messa *Puer natus* si dice quest'ultima a modo di votiva solenne; 2) parimenti se la festa del SS. Nome di Gesù s'incontra col primo giovedì in detti giorni, si dice la Messa del SS. Nome: in ambo i casi coi privilegi della Messa votiva solenne, ma senza commemorarla (11).

c) La clausola « salva tamen semper Missa *conventuali* » s'accorda con le nuove rubriche, tit. II, n 11 Vi si aggiunge « et *paroeciali* » perchè dopo le nuove più recenti rubriche (12) era comunemente ammesso che la Messa parrocchiale non esclude le Messe votive solenni. Prima delle nuove rubriche la Messa votiva del S. Cuore includeva tale proibizione (13): le nuove rubriche la escludono per la Messa votiva della Propagazione della Fede (14).

d) Questa Messa votiva è anche proibita quando, a norma delle rubriche e dei decreti, si deve dire qualche determinata Messa e non c'è nessun altro sacerdote che la possa dire, ad es. nelle Quarantore, per gli sposi, ecc. (15).

8) Si era incerti intorno alla *natura* o *qualità liturgica* di questa Messa,

---

(9) La stessa norma fu indicata dalle nuove rubriche per la Messa votiva del S. Cuore.

(10) È certo intanto che la Messa è proibita fra l'ottava di Pentecoste e nella vigilia di Pentecoste. Cfr. *Ephem. lit.* 1937, p. 123. Non è proibita fra l'ottava della dedicazione della Chiesa, S. R. C., decr. in *Lincien.* del 17 febbraio 1937.

(11) S. R. C. decr. 4366; 4386 ad II.

(12) Cfr. S. R. C., decr. 4372.

(13) S. R. C., decr. 4093 ad I.

(14) S. R. C., decr. 4379.

(15) Cfr. il cit. decr. 4379.

se fosse una Messa votiva in stretto senso (votiva privata) senza diritto al *Gloria* e al *Credo,* oppure qualche cosa di più come la Messa votiva per la Propagazione della Fede ([16]). La S. C. dei Riti interrogata rispose ([17]): *a*) che non è una Messa votiva strettamente privata; *b*) che non si deve equiparare alla Messa votiva per la Propagazione della Fede; *c*) che si deve dire il *Gloria* e il *Credo* e fare le commemorazioni rispondenti alla votiva solenne; *d*) che si deve ritenere come votiva solenne; *e*) che quando è impedita da una festa di rito superiore se ne aggiunge la commemorazione « sub unica conclusione » all'orazione della Messa del giorno purchè non festa od ottava di N. Signore.

Si può dunque stabilire la qualità di questa Messa così. A rigore di diritto essa non è votiva solenne mancandole alcune condizioni proprie delle Messe solenni « idest pro re gravi et publica simul causa » ed essendo permessa entro limiti più angusti di quelle; ma per privilegio « *tamquam* votiva solemnis habenda est » e dev'essere ordinata e celebrata « ad normam votivae solemnis ». Qualche cosa di simile avvenne per la Messa votiva del S. Cuore, e la S. C. dei Riti con successivi decreti ne chiarì e stabilì la condizione giuridica ([18]): essa è analoga a quella della Messa di Cristo Sacerdote (eccetto per quest'ultima la restrizione in più che riguarda i doppi di II classe).

9) Tenendo ora presente quanto s'è detto circa le condizioni e circa i giorni, discendiamo alle *norme pratiche* per la celebrazione.

a) L'unica Messa votiva di G. C. Sacerdote per il primo giovedì o primo sabato del mese, sia letta o cantata, si dirà a modo di votiva solenne, cioè con *Gloria, Credo,* Prefazione *de Cruce* e *Ite missa est;* con la sola commemorazione della feria maggiore se occorra, omettendo la commemorazione del doppio, semidoppio o semplice, le commemorazioni comuni e le collette imperate « non pro re gravi » (se « pro re gravi », si dicano); ultimo vangelo della feria maggiore se occorre, se no *In principio.*

b) Quando la Messa è impedita da Ufficio di rito superiore che non sia di N. S., all'orazione della Messa del giorno si aggiunge « sub unica conclusione » la commemorazione della Messa votiva con la sua Prefazione (se la Messa del giorno non l'ha propria) e l'ultimo vangelo; si omettono anche le commemorazioni e le collette che la Messa votiva escluderebbe ([19]).

([16]) S. R. C., decr. 4379.

([17]) S. R. C., decr. 11 marzo 1936, in *Monitore* 1936, p. 233.

([18]) Cfr. S. R. C. decr. 3731 ad I; 3773; 4372 ad XII-XV.

([19]) Ad es., se il primo giovedì del mese cade in giorno fra l'ottava di Pentecoste, si dice la Messa del giorno con la commemorazione di Gesù sommo ed eterno Sacerdote « sub unica conclusione », si omette la seconda orazione « de Tempore » e si dice l'ultimo vangelo della Messa votiva.

c) Quando è impedita da festa, vigilia od ottava di N. S., di qualunque rito od ordine sia (p. e. da Ottava semplice, in luogo della Messa votiva si dice quella della corrente festa, vigilia od ottava senza commemorazione della Messa votiva, ma col suo rito e i suoi privilegi se fossero maggiori ([20]). E ciò s'intende non solo per quando si fa l'ufficio della festa, vigilia od ottava, ma anche quando nell'ufficio del giorno se ne fa la sola commemorazione ([21]).

d) Nei giorni 2, 3 e 4 gennaio che cadessero nel primo giovedì (o sabato) si legge la Messa *Puer natus* senza commemorare la votiva ma col suo rito e i suoi privilegi ed omessa la commemorazione del giorno ottavo.

e) Quando la Messa votiva è impedita dalla conventuale o parrocchiale, si celebra quella del giorno con la commemorazione della votiva « sub unica conclusione » e con la Prefazione e l'ultimo Vangelo della medesima « iuxta rubricas ».

f) Anche quando la Messa non è in canto, si possono omettere le « Preces post Missam » prescritte da Leone XIII, sia che si celebri la Messa votiva oppure se ne faccia la semplice commemorazione ([22]).

10) Per favorire la diffusione della *Giornata sacerdotale* e gli scopi relativi la S. Chiesa ha aperto il tesoro delle sue Indulgenze. Sono così formulate nella loro collezione più recente ([23]):

a) Pel « Dies Cleri sanctificationi sacer » o *Giornata sacerdotale*: « Fidelibus qui prima feria V vel primo sabbato cuiusque mensis, feria V in Coena Domini, die festo B. Mariae Virginis Reginae Apostolorum et diebus natalibus Ss. Apostolorum, in aliqua ecclesia aut publico vel (pro legitime utentibus) semipublico oratorio, publice vel privatim pio vacaverint exercitio offerendi Deo sanctam Missam et Communionem necnon omnes eiusdem diei orationes et quaecumque opera bona fiant pro Ecclesiae sacer-

---

([20]) Così occorrendo il primo giovedì del mese fra l'ottava di Pasqua si può dire la Messa del giorno senza commemorare la votiva e omessa la seconda orazione « de Tempore ».

([21]) Quando, ad es., la festa di Cristo Re si celebra con Ottava comune e il primo giovedì del mese cade il 4 novembre (S. Carlo Borromeo, doppio) e si fa l'ufficio di S. Carlo con la commemorazione del giorno infra Octavam di Cristo Re e d'Ognissanti, la Messa votiva è impedita; in suo luogo si legge quella di Cristo Re, con la sua Prefazione propria, senza commemorazioni e col vangelo di San Giovanni in fine.

([22]) Cfr. S. R. C., decr. 4271 ad II.

([23]) *Preces et Pia Opera in favorem omnium christifidelium vel quorumdam Coetuum personarum Indulgentiis ditata et opportune recognita.* Typ. Polygl. Vaticanis, 1938, p. 492-493, n. 611 sqq.

dotibus et levitis, ut D. N. Iesu Christus, summus et aeternus Sacerdos eos sanctificet faciatque sacerdotes secundum cor suum, conceditur:

Indulgentia plenaria, dummodo peccata sua sacramentali paenitentia rite expiaverint et ad mentem Summi Pontificis preces fuderint.

Si vero idem pium exercitium aliis anni diebus pia mente peregerint, conceditur *Indulgentia septem annorum* » ([24]).

b) per la « Invocatio »: « Iesu, salvator mundi, sanctifica sacerdotes et levitas tuos », *Indulgentia trecentorum dierum* » ([25]).

c) Nella recentissima Collezione or ora citata (nn. 613, 614, 615) esistono di più un Atto di offerta e due Orazioni indulgenziate che nella libertà concessa a ciascuno di scegliere le preci che vuole, possono servire « ad commodiorem fidelium usum et meliorem Exercitii praxim » ([26]).

* * *

Vero e falso "Cattolicismo politico„

« A titolo di documentazione pubblichiamo la traduzione esatta della conversazione trasmessa dalla radio Vaticana il 1° aprile sul cattolicismo politico, che ha suscitato all'estero tanti commenti, spesso tendenziosi. Come precisa l'*Osservatore Romano,* la conversazione « non era nè ufficiale, nè ufficiosa, nè ispirata dalla Segreteria di Stato, ma solo una risposta polemica al giornale tedesco « Das Schwarzes Korps ».

« Das Schwarzes Korps » del 17 marzo 1938 commentava la prima dichiarazione del Cardinale Arcivescovo di Vienna nei termini seguenti:

« Cattolicismo politico: ecco il più infame di tutti i sistemi politici il « quale ha finalmente incontrato nell'Austria e nella Germania la sua più « terribile sconfitta della storia. Noi vogliamo che la disfatta sia definitiva. « D'ora innanzi ogni tentativo di ripresa a dispetto di quel che è avvenuto « sarà considerato come un'azione criminale ».

Dal punto di vista dei principi a cui si riferisce, la risposta alla nota dello « Schwarzes Korps » non può essere che questa:

1) Secondo i nemici della Chiesa « cattolicismo politico » sarebbe la protesta del Papa, dei Vescovi, dei fedeli a difesa dei principii religiosi e mo-

---

([24]) S. Paenit. Ap., 15 decem 1936 et 12 apr. 1937. Cfr. *Monitore* 1937, p. 262.

([25]) S. Paenit. Ap., 15 decem. 1936 et 12 apr. 1937, c. s.

([26]) Così pure è raccomandata in modo speciale ed è usata in molti luoghi la preghiera *O Gesù, Pastore eterno,* attribuita al Card. Pietro Maffi, che si trova nella Collezione *Preces et Pia Opera,* edizione del 1929, n. 271.

rali, protesta diretta in realtà a ottenere o conservare vantaggi terreni e posizioni di potere. Questa concezione del cattolicismo politico è già stata sostenuta dalla borghesia liberale e dai marxisti, così che il nazionalsocialismo il quale ama definirsi antiliberale e antimarxista, sotto questo riguardo — come tanti altri — usa lo stesso linguaggio del liberalismo e del marxismo e si trova sullo stesso fronte culturale.

2) Il cattolicismo politico, nel suo vero e autentico significato, — se pur si vuole usare tale espressione in sè non bella e suscettibile di molti malintesi — significa l'azione del Papa, dei Vescovi e dei fedeli per realizzare nel mondo le dottrine del Creatore e Salvatore, anche nel campo della vita politica e sociale. Il cattolicismo politico dunque, nel suo più profondo significato, è di essenza religiosa e cristiana. Chi lo combatte come « criminale » combatte contro l'essenza del Cristianesimo e abusa del potere dello Stato. A servizio di questo « cattolicismo politico » l'autorità ecclesiastica docente e non ultimo il Papa attuale ha preso posizione in solenni encicliche e dichiarazioni riguardanti le basi morali della vita politica e sociale. Allo stesso scopo i fedeli, consci dei doveri assunti nei Sacramenti del Battesimo e della Cresima, hanno fatto sorgere nei diversi paesi organizzazioni per contribuire in varie forme a realizzare i loro principii. L'Azione Cattolica dunque, se vuol restare fedele ai propri fondatori, non può rinunciare a influenzare tutte le sfere della vita umana, senza eccezione, secondo le leggi della morale rivelata. Il sistematico disprezzo, il sistematico ricacciamento dell'attività del cattolicismo nella così detta pura sfera religiosa — come si suol dire spesso e ambiguamente — sarebbe un'eresia, un errore di fede.

3) C'è pure senza dubbio un falso cattolicismo politico, che, tuttavia, nulla ha da vedere col fantasma a cui abbiamo accennato in principio e che il nazionalsocialismo ha preso dal liberalismo e dal marxismo. Il falso cattolicismo politico è un atteggiamento speciale di alcuni cattolici, siano ecclesiastici o uomini che coprono alte cariche nella vita politica, fondato su una prudenza esagerata e d'ordine tattico, oppure una debolezza che li fa rassegnati davanti a presenti o prossime circostanze. Senza dubbio nel corso della storia tale cattivo cattolicismo ha gravemente danneggiato l'onore e l'autorità della Chiesa e, quindi, anche il suo ministero pastorale, specialmente nei momenti in cui la Chiesa era accusata dai suoi nemici di slealtà e infedeltà ai suoi principii e i cristiani erano calunniati di debolezze morali.

I danni sono stati ancor più grandi quando coloro che hanno per vocazione il dovere di rafforzare la divina morale sono stati colpiti dal cattolicismo politico cattivo o si lasciano influenzare dagli eventi, dai successi e dalle forze del giorno. In questi casi avviene che gli occhi dei pastori non vedono più il lupo sotto il vello dell'agnello come sarebbe loro dovere, e credono alle promesse di taluni contro i quali dovrebbe metterli in guardia la dolo-

rosa esperienza degli altri e contro i quali si è già levata la parola del Supremo Pastore.

Conseguenza di tale atteggiamento sarà poi che codesti pastori dovranno essere accusati di abuso deplorevole della loro autorità religiosa e morale in quanto si occupano di pura politica. Per esempio essi usano la loro autorità morale per persuadere i fedeli della verità di certe affermazioni di carattere esclusivamente politico e sociale, mentre tali affermazioni e i fatti sui quali sono fondate sono giudicate in modo diverso da molte personeragionevoli e competenti.

Così non è compito dell'autorità ecclesiastica fare dichiarazioni riguardanti esclusivamente la politica economica e sociale o i risultati della politica razziale di un governo. I cattolici non devono sentirsi obbligati in coscienza a riconoscere e accettare tale giudizio o apprezzamento dell'autorità ecclesiastica o a lasciarsi guidare da essi nell'uso dei loro diritti politici. Quanto sarebbe dannoso se codesto falso cattolicismo politico dovesse prevalere e intanto i fedeli dovessero soffrire per la coraggiosa difesa dei principii dell'ordine divino e dell'ordine naturale, mentre i pastori seguono senza difficoltà i successi del momento. Ogni uomo di animo retto e intelligente, di cui anche fuor della Chiesa vi è buon numero, considererà come mancante di lealtà e dignità la condotta di tali pastori.

Naturalmente le intenzioni personali possono essere buone, ma non possono modificare il giudizio di merito. I nemici della Chiesa trionferanno perchè si è indebolita la necessaria personale fermezza, specialmente quella che è costituita dalla confidenza senza riserve che deve correre tra il pastore e il gregge. Codesta forma di cattolicismo politico rappresenterebbe senza dubbio una strana realizzazione dell'Azione Cattolica, cioè della collaborazione dei laici all'apostolato gerarchico, in quanto praticamente tutto il peso e lo sforzo dell'azione verrebbe a gravare soltanto sulle spalle dei laici. Perciò il falso cattolicismo politico deve essere condannato e rifiutato sempre e dovunque, anche se questo cattolicismo politico non è certo condannato come cattivo dal nazionalsocialismo e come criminale dallo « Schwarzes Korps » e lo si vuole invece adoperare per infierire contro i cattolici.

Ma dinanzi al tribunale di Cristo il falso cattolicismo politico non può essere accolto. Nè può reggere davanti al tribunale della Sposa di Cristo, la Chiesa, la quale — qualunque cosa avvenga — resta immacolata e lontana da ogni umana debolezza e viltà. Respingiamo dunque il cattivo cattolicismo politico. Viva invece lungamente il vero e autentico cattolicismo politico, malgrado il cattivo uso che si fa di questo termine ». (Dalla *Scuola Cattolica*, 1938, fasc. di aprile, pp. 244-246).

Diario della Curia Romana

Sacra Congregazione dei Riti. — *5 aprile 1938.* Congregazione *generale* per l'approvazione di due miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Maria Giuseppe Rossello del T. O. di S. Francesco, fondatrice delle Figlie di N. S. della Misericordia.

26 aprile 1938. Congregazione *preparatoria* sulle virtù del Ven. Servo di Dio Giovanni Batt. di S. Michele Arcangelo, sacerdote professo Passionista.

Nomine. — *2 aprile 1938.* Il Marchese Carlo Pacelli, *Consigliere Generale dello Stato della Città del Vaticano.*

13 aprile 1938. L'E.mo Card. Ermenegildo Pellegrinetti, *Membro della S. C.* dei Riti.

14 aprile 1938. Il R.mo P. Agostino Darmanin, O. P., *Consultore della P. Commissione per la interpretazione autentica del Codice di D. C.*

25 aprile 1938. L'E.mo Card. Ermenegildo Pellegrinetti, *Membro della S. C. di Propaganda Fide.*

Assistente al Soglio Pontificio. — *24 gennaio 1938.* S. E. R.ma Mons. Giovanni Naslian, Arcivesc. tit. di Tarso degli Armeni.

Necrologio. — *1 aprile 1938.* Mons. Giuseppe Giov. Rice, Vesc. di Burlington.
5 aprile 1938. Mons. Ludovico Termier, Vesc. di Tarantasia.
21 aprile 1938. Mons. Alessandro Le Roy, Arcivesc. tit. di Cariana.
2 maggio 1938. Mons. Nicola Jezzoni, Vesc. tit. di Sebaste di Palestina.
5 maggio 1938. Mons. Giorgio Delrio, Arcivesc. di Oristano.

BREVI NOTIZIE

∼ Abbiamo già ricordato il *pellegrinaggio* a Roma della Gioventù Femminile di A. C. in occasione delle canonizzazioni di Pasqua. Meritano pure di essere menzionati quello imponente di 8000 pellegrini venuti dalla Polonia insieme a 25 vescovi, lo spagnuolo, il sardo con tutti i vescovi dell'isola e il lucchese con parecchi vescovi della Toscana. Si aggiungano il pellegrinaggio francese degli antichi allievi (circa un migliaio) dei Fratelli delle Scuole Cristiane; i 450 pellegrini belgi dell'Associazione Cattolica Agricola « Boerebond » guidati dal Nunzio Apostolico e da 50 sacerdoti; i 130 pellegrini francesi di « Notre Dame du salut »; il pellegrinaggio dei Laureati della Cecoslovacchia; il convegno di oltre 150 Presidenti diocesani della Gioventù Maschile di A. C. italiane per la Settimana Nazionale; il pellegrinaggio della diocesi genovese in occasione della consacrazione del nuovo Arcivescovo, l'Emo Cardinal Boetto.

∼ In altra sede abbiamo riferito che la P. Opera della Propagazione della Fede ha tenuta la sua annua Assemblea. Aggiungiamo che subito dopo, alla presenza dell'E.mo Card. Prefetto Fumasoni Biondi si tenne l'*Assemblea* del Consiglio Superiore della Pia Opera di S. Pietro Ap. per la formazione del Clero indigeno, in occasione del suo cinquantenario. Essa infatti fu istituita cinquant'anni fa dalla signora Bigard-Cottin e da sua figlia Giovanna, le quali per ispirazione di Monsignor Cousin. Vic. Ap. di Nagasaki e del P. Fillion cominciarono a raccogliere offerte di denaro per formare preti indigeni nelle Missioni. Più tardi la S. Sede

ne ha richiamata a sè la direzione ed oggi l'Opera, insieme con la S. Infanzia, è la grande ausiliaria della Propagazione della Fede.

~ Con tre giorni di celebrazioni il *P. Seminario Regionale Umbro* di Assisi ha solennemente commemorato il venticinquesimo anniversario della sua fondazione, come pure il compianto Cardinale Gaetano Bisleti, allora Prefetto della S. C. dei Seminari.

~ L'*Accademia Romana di Sacra Liturgia* ha celebrato il bicentenario della sua erezione in Accademia Pontificia, il centenario della sua restaurazione e il cinquantesimo del suo organo, le « Ephemerides Liturgicae ».

~ Potrà esser utile al Clero conoscere che la P. Amministrazione della Santa Casa di Loreto nell'antico Convento dei PP. Cappuccini ha aperto e affidato ai Preti della Missione la « *Casa S. Carlo Borromeo* » per gli ecclesiastici che vogliono recarsi in pellegrinaggio alla Santa Casa od ivi trattenersi in ritiro spirituale. L'ospizio, capace di più che trenta sacerdoti, è arredato e decorosamente fornito delle comodità moderne.

~ La *Pia Opera delle Vocazioni Ecclesiastiche di Roma* ha pubblicato il *Resoconto* delle oblazioni raccolte entro il 1937. .Dal confronto con quello degli anni precedenti si può rilevare l'incremento dell'Opera benefica. Infatti dalla cifra iniziale di L. 10.000 nel 1921 si è giunti a quella di L. 125.000 nel 1936 e di L. 158.000 nell'anno scorso. Totale delle offerte in 23 anni, L. 1.710.000. La Relazione però conclude osservando che l'aumento della popolazione, delle vocazioni e del costo della vita domandano « nuova fervorosa attività, nuove adesioni, nuovi mezzi » dai cattolici di Roma.

~ Da pochi giorni in Firenze ha iniziato le sue pubblicazioni « La Rinascita », rivista fondata e diretta da Giovanni Papini allo scopo di fiancheggiare l'attività del « Centro Nazionale di studi sul Rinascimento », sia pubblicando studi originali sia fornendo notizie intorno a ciò che si è fatto in Italia per la miglior conoscenza dell'Umanesimo e della civiltà della Rinascita.

~ Per ragioni determinate dalla crisi economica il periodico settimanale parigino « La Vie catholique » ha cessato le sue pubblicazioni dopo quindici anni di vita valorosa.

~ Il 10 marzo, dopo un cinquantennio di fecondo lavoro scientifico, si è spento ad 83 anni il *Padre M. J. Lagrange, O. P.*, fondatore della « Revue Biblique » ed autore di molte opere e di scritti minori in tema di esegesi biblica e di archeologia biblica.

~ In Roma, dov'era direttore della rivista « Il Diritto Ecclesiastico », il 30 marzo è scomparso, colto da male repentino, *Mons. Cesare Badii*, lucido e forte ingegno, che ha lasciato varie apprezzate opere di materia giuridica. La sua immatura fine ha destato dolore e compianto sincero in chi lo conosceva e ne apprezzava le non ordinarie doti.

~ Si ha pure da deplorare la morte, avvenuta in Ravenna il 5 maggio, del *Canonico Giuseppe Sangiorgi*, uno dei migliori sacerdoti di quell'archidiocesi e valente direttore del settimanale cattolico « Il Romagnolo ».

~ Altra perdita, particolarmente grave per l'Opera della Propagazione della fede negli Stati Uniti d'America, è quella del *Rev. William Quinn*, sacerdote fra i più conosciuti negli S. U. e Direttore della Sezione Americana dell'O. P., che durante la sua direzione diventò una delle principali del mondo.

RECENSIONI

RÉGINALD GARRIGOU-LAGRANGE, *La Mère Françoise de Jésus, fondatrice de la Compagnie de la Vierge* (1877-1932). Abregé de sa via et extraits de ses écrits. In-16°, pp. 187. Paris, Desclée de Brouwer et Cie, Editeurs, 1936. Fr. 15.

Madre Francesca di Gesù è la Baronessa Francesca Carvalho di Rio Negro, che dal natio Brasile recatasi fanciulla a Parigi, pur vivendo nel mondo, si diede presto a Dio e sotto la direzione di Mons. Chesnelong, dopo anni di incertezze, trovò la sua via e vocazione; trasferitasi indi a Roma vi fondò l'Istituto delle Terziarie Domenicane o Compagnia della Vergine e sotto la guida e coll'appoggio del Card. B. Pompilj e del suo confessore provvide la sua Opera, che aveva consacrata « Christo et Ecclesiae », di regole, di sede, di spirito, sacrificando per essa il suo patrimonio e la sua vita.

Questo libro ce la presenta come in tre quadri, che ne esprimono la vita, le virtù e forniscono un saggi de' suoi scritti. *La vita*: da fanciulletta e da giovane, alla scoperta della sua vocazione, tra le luci e le oscurità dello spirito, nei travagli e fra le prove della sua fondazione, nel progressivo lavoro di purificazione e di santificazione, negli strazi del lungo e terribile morbo che la artiglia, la strugge ed ancor giovane l'uccide. *Le virtù*: le virtù teologali e morali comuni a tutti, e quelle particolari che essa amò e praticò di preferenza, quali la purezza, l'ubbidienza, la povertà, l'umiltà, l'amore alla croce, lo spirito di preghiera, l'amore a Gesù ed alla sua Chiesa — bellezza interiore e segreta pudicamente rivelata dall'Autore. *Gli scritti*: non tutti, ma uno scelto mazzo che rendono l'acuto profumo di quell'anima singolare e ne sono la sincera risonanza; gli argomenti, Dio e la sua vita intima, Gesù e il suo eterno sacerdozio, Maria e i Santi, l'unione a Dio e l'abnegazione di sè, l'amore a Gesù crocifisso.

Da queste pagine balza fuori la forte personalità, il carattere virile di Madre Francesca, che vediamo mantenersi costante in lei nella vita come negli scritti, nell'azione come nelle sofferenze di vittima volontaria, nelle sue devozioni come nelle sue intenzioni, che trasfonde ed imprime come suggello nella sua opera.

La lettura di questo libro lascia un'impressione profonda e certo farà di molto bene al lettore non frettoloso. Non sfoggia un'arte smagliante, non intende alla esaltazione sconfinata della sua eroina, ne omette anzi di proposito alcuni aspetti, più seducenti per chi si pasce dello straordinario, e procede con andamento sobrio, ponderato e circospetto. Ma conviene aver presente che l'Autore, quale direttore spirituale della Madre Francesca, la conobbe intimamente e tale cognizione od introspezione fu aiutata in lui dalla sua nota scienza scolastica e teologica. Scrivendone quindi, seppe bene scegliere, distribuire ed esporre e, adeguando il mezzo allo scopo, ridusse la sua arte allo studio di brevità, di semplicità e di riserbo. In questo modo, così ci sembra, egli si è fatto la voce discreta sì, ma tuttavia forte, per la quale la Serva di Dio vive ancora e meglio che quand'era in vita ed anzi « defuncta adhuc loquitur ».

STEFANO ARATA

Annali Lateranensi. Pubblicazione del Pontificio Museo Missionario Etnologico. Vol. I. In-8° di pp. 328. Città del Vaticano, Tip. Poligl. Vaticana, 1937.

Il 21 dicembre 1937 ricorreva il decimo anniversario dell'inaugurazione del P. Museo Missionario Etnologico del Laterano. In tale occasione iniziavasi per cura della Direzione del Museo la pubblicazione di un annuario, dal titolo *Annali Lateranensi,* che giovandosi dei tesori etnologici ivi raccolti non solo ne doveva essere l'illustrazione, ma doveva stendersi allo studio dei popoli dei luoghi di missione. Gli *Annali* realmente hanno due parti. La prima riferisce sulle collezioni esistenti nel Museo, sulle collezioni ed oggetti che vi arriveranno entro il rispettivo anno e sulle pubblicazioni inviate alla biblioteca del Museo. La seconda parte contiene articoli, recensioni, rassegne di libri e altre comunicazioni aventi per oggetto precipuo le condizioni culturali dei popoli delle missioni e in prima linea, la loro cultura spirituale: condizioni religiose sociali morali, arte, miti e leggende, ed i problemi ed indirizzi dell'ambiente missionario che stanno in nesso con tali condizioni di cultura; senza escludere eventuali trattazioni relative alla vita economica e alla cultura materiale e lavori di carattere filologico.

Gli articoli sono stesi nelle principali lingue dotte europee: francese, inglese, italiana, spagnuola e tedesca, oltre che nella latina.

In questo primo volume appartengono alla prima classe l'articolo del P. Pancrazio Maarschalkerweerd, O. F. M., *Plastiche cristiane delle terre di missione nell P. Museo M. Etnologico,* e quello del P. P. J. Finn, S. I., *Cult-Objets from Aberdeen (Hong Kong, China) in the Lateran Museum.* Appartengono alla seconda categoria i due lunghi studi del P. P. W. Schmidt, S. V. D., *Die Religion der Galla* e del P. P. J. Dols, C. M. I., *Fêtes et usages pendant le courant d'une année dans la province de Kan-sou (Chine);* inoltre i due artiioli del P. P. L. Cadière, M. E. P., *Puèriculture magique en Annam* e di Mons. Angelo Negri, F. S. C., *Alcuni tratti caratteristici della religione e della magia presso la tribù nilotica degli Acioli.*

Vi si aggiunge una notizia storica sulla fondazione del Museo Lateranense (Mons. P. Ercole) indi, l'elenco degli oggetti e delle pubblicazioni ricevute, la necrologia, recensioni, rassegna delle riviste e gl'indici.

Sac. Antonio Rosiello, *Una parola ai Confessori (Teologia pastorale).* Seconda edizione riveduta ed ampliata. In-8° di pp. 110. Napoli, Tip. Ed. A. Miccoli, 1938. L. 5.

In fronte a quest'operetta si legge la recensione che il « Monitore » ne fece della prima edizione nel maggio 1921. Questo dovrebbe dispensarci da una nuova; tuttavia ne diremo volentieri una parola per confermare quanto fu scritto allora e per aggiungere che nella nuova edizione sono maggiori le doti di pratica utilità che la rivestono. L'Autore istruisce ed esorta i lettori che attendono alle confessioni, traendo la materia dal lungo studio dei moralisti che cita in abbondanza, e dalla non meno lunga esperienza che gli stsso s'è formato nel confessionale. Il tono caldo e vivace della sua parola aggiunge una nota gustosa alla lettura.

In tre distinti capitoli egli espone quale deve essere il confessore *fuori del confessionale, nel confessionale* ed *al letto del moribondo.* La condotta fuori del

confessionale è riassunta nelle parole di S. Paolo: « modestia vestra nota sit omnibus »; del ministero sacerdotale in confessionale e al letto dei morenti considerà un buon numero di casi che possono succedere, dicendo su tutti una parola »; e le conclude con quest'ultima del Salmo « bonitatem et disciplinam et scientiam doce me ». In appendice riferisce i principali canoni della antica disciplina penitenziale.

STEFANO ARATA

Prof. G. RAFFAELE ZITAROSA, *Attualità del Vangelo*. In-8° di pp. 176. Napoli, Libreria Legislativa Maiolo, 1938. L. 6.

Quello che fu detto di G. Cristo: « heri et hodie, ipse et in saecula » si può ripetere del suo Vangelo, che è l'unica eterna verità e celebrarne senza fine la perenne gioventù e la sufficienza a soddisfare in ogni tempo e in ogni luogo ai bisogni d'ogni uomo.

In questa serie di scritti, risultato d'un'inchiesta promossa dal Prof. Zitarosa, v'è appunto l'affermazione di quella che vien chiamata « Attualità del Vangelo ». Non è nè poteva essere una trattazione preordinata, sistematica e piena del vastissimo e quanto mai complesso argomento; e nemmeno è relativamente grande il numero degli autori dei brevi componimenti. Ma è bello e confortante questo gruppo di eletti e colti ingegni che piegano il loro pensiero e la loro arte ai piedi dell'unica verità e riverberano su di essa un raggio di quella luce che da lei medesima hanno attinto alla proprio nobilitazione.

GIUNIO D'ANTONJ

Prof. G. RAFFAELE ZITAROSA, *Aspetti letterari. Gioia di vita*. In-8° di pp. 134. Milano, Ed. Dante Alighieri, Milano 1937. L. 11.

Col titolo « Aspetti letterari » da alcuni anni il Prof. G. R. Zitarosa pubblica un fascicolo annuo, che è una rivista dell'attività letteraria scientifica, artistica e culturale degli scrittori italiani e contiene pagine inedite di prosa e di poesia.

Il fascicolo del 1937, dal sottotitolo « Gioia di vita » — che forse ne è il tema generale — riferisce scritti di una ventina di autori, tra i quali alcuni di indiscussa autorità. Guido Battelli ci dà un breve profilo del poeta portoghese Gil Vicente con la traduzione metrica d'un suo frammento: « Il trionfo dell'inverno ». Vi si leggono poesie dello Zannerio, del Cisari, del Troni, dell'Anile e di altri. Di Brunilde Parisella v'è un saggio dello studio su « La riforma drammatica di Euripide ». Notevole e brioso lo scritto commemorativo del Zitarosa: « Con Francesco De Sanctis a Napoli ».

In complesso una raccolta di scritti svariati di lettura piacevole ed ispirati a principii sani e per ciò stesso educativi.

GIUNIO D'ANTONJ

LIBRI RICEVUTI

Agenda Liturgique de Bureau 1938. Lethielleux-Marietti (via Legnano, 23). In-8°, 168 pp. Fr. 12.

ALBANESI Prof. ALFREDO - GIOFFRÈ Avv. CESARE, *Il matrimonio canonico e le cause di nullità*. Manuale di diritto e procedura ecclesiastica. Roma, presso Avv. Cesare Gioffrè (v. Paisiello, 27, Roma).

ALCIETTE A. PIERRE, *Le beau voyage* ou deux Enfants à Lourdes. Lethielleux-Marietti (Torino, via Legnano, 23). In-16°, 128 pp. Fr. 12.

BLAT O. ALBERTUS, OP., *Ius concordatarium postbellicum* conlatum cum codice iuris canonici. Roma, « Angelicum » (salita del Grillo, 1), 1938. In-8°, 160 pp. L. 14.

CALCAGNO FRANCISCUS XAV., S. J., *Philosophia scholastica*, ad usum seminariorum. Voll. III. Napoli, M. d'Auria, 1937. In-8°, 570 pp. L. 19.

EUGENIUS A CERVIA (P.), O. M. Cap., *De professione religiosa*, Tractatus iuridico-canonicus. Bologna, v. Bellinzona, 4, 1938. In-8°, XXVII-225 pp. L. 15.

CROIZIER P., S. I., *Devant l'ordre nouveau*. Paris, Editions Spes (rue Soufflot, 17), 1938. In-16°, 219 pp. Fr. 12.

DALLA COSTA Card. ELIA, *La Chiesa oggi che cosa fa? Che cosa vuole?* Firenze, Libr. ed. Fiorentina, 1938. In-8°, 33 pp. L. 1.

DAVIGNON HENRI, *La simple histoire du bon Père Petit S. J.* Torino, Marietti (v. Legnano, 23), 1937. In-16°, 174 pp. Fr. 15.

D'ISNÉ Y., *Andiamo a Dio*. Brevi meditazioni sul Vangelo per la gioventù distribuite per tutti i giorni dell'anno. Trad. del P. Pietro De Candia Barnabita. Torino, Marietti (via Legnano, 23), 1938. In-16°, 790 pp. L. 15.

GOYENECHE S., C. M. F., *Iuris Canonicis summa principia* seu breves codicis iuris canonici commentarii scholis accomodati. Partes II et III, libri II: Pars II. De Religiosis. Roma, Tip. Pol. « Cuore di Maria » (v. Banchi Vecchi, 12), 1938. In-8°, 290 pp.

LUMBRERAS PETRUS, O. P., *De Iustitia*. Praelectiones scholasticae in secundam partem D. Thomae. Romae, « Angelicum » (salita del Grillo, 1), 1938. In-8°, XVI-456 pp.

MARMION D. COLUMBA, O. S. B., *Cristo nei suoi misteri*. II ed. Torino, Marietti, 1937. In-8°, 474 pp. L. 15.

MIRAMAR ALOYS, *La vie merveilleuse de Moïse*. Torino, Marietti (via Legnano, 23), 1937. In-8°, 192 pp.

MISTRELLO sac. dott. GIUSEPPE, *Diritto amministrativo ecclesiastico*. Padova, Gregoriana, 1938. In-16°, X-458 pp. L. 13.

MONTILLET A., *L'avvenire più bello*. Milano, Istituto di Propaganda libraria (via Mercalli, 9), 1937. In-16°, IV-144 pp. L. 7.

V. MÓRA Dr. MICHAEL, *Die Frage des Zivilprozesses und der Beweislast bei Gratian*. Budapest, 1937. In-8° gr., 60 pp.

NENO P. TOBIA, S. I., *La Monaca esercitante*. Torino, Marietti, 1938. In-8°, VII-844 pp. L. 30.

PASSALACQUA sac. PIETRO, *Incontro alle anime*. Trattato di teologia pastorale. Vicenza, Soc. an. tip., 1937. In-16°, 727 pp. L. 16.

PERROY MARGUERITE, *Notre-Dame de tout Nom.* Bruges, Desclée de Brouwer et Cie. (Quai aux Bois, 22), 1938. In-16°, 224 pp. Fr. 15.

PIOLA ANDREA, *Diritto ecclesiastico, diritto canonico e diritto concordatario.* Estratto da *Studi Sassaresi,* Vol. XV, 1937. Sassari, Gallizzi, 1938. In-8°, 24 pp.

PLUS RODOLFO, S. I., *Maria, nella nostra storia divina.* II ed. Torino, Marietti (via Legnano, 23), 1938. In-16°, 176 pp. L. 3,50.

POLETTI VINCENZO, *La natura giuridica dei concordati postbellici nella dottrina canonica e nel diritto pubblico internazionale.* Roma, « Rassegna di Morale e di Diritto » (via Macchiavelli, 50), 1938. In-8°, VIII-146 pp. L. 15.

ROBERTI FRANCISCUS, *De Delictis et Poenis.* Vol. I, pars II. Roma, Pont. Ist. Utriusque Iuris (piazza S. Giovanni in Laterano, 4), 1938. In-8°. L. 15.

ROCCO prof. UGO, *Rilievi sul progetto preliminare del Codice di Procedura civile.* Napoli, Casa ed. Eugenio Jovene (via Mezzocannone, 109), 1938. In-8°, XXVII-137 pp. L. 20.

ROSCHINI P. M.° GABRIELE M., O. S. M., *Il Capolavoro di Dio.* Piccola Mariologia divisa in 30 istruzioni utilissime per il mese di maggio. II ed. Torino, Marietti, 1938. In-16°, 178 pp. L. 4.

SCACCIA can. LUIGI, *Maggio a Maria.* Considerazione, esempio, ossequio, giacul., preghiera per ogni giorno del mese. III ed. Torino, Marietti (via Legnano, 23), 1938. In-16°, 222 pp. L. 3.

Soliloqui sulla Passione di N. S. G. C., tenuti davanti a Gesù Sacramentato da un'Anima Mistica dei tempi moderni. Pref. del P. Angelo M. Gente, carmelitano. Torino, L.I.C.E. (via S. Dalmazzo, 24), 1936. In-16° p., 235 pp. L. 5.

SOUBIGOU LOUIS, *La Croix et l'Autel.* Le sacrifice de Jésus et de son corps mystique. Lethielleux-Marietti (Torino, via Legnano, 23), 1937. In-16°, 160 pp. Fr. 12.

STAKEMEIER Dr. EDUARD, *Der Kampf um Augustin.* Augustinus und die Augustiner auf dem Tridentinum. Paderborn, Verlag der Bonifacius-Druckehei, 1937. In-8°, 290 pp. Mk. 6,60.

STOCCHIERO GIUSEPPE, *Il codice del clero italiano.* II ed. Vicenza, Soc. An. Tip., 1937. In-16°, XV-1093 pp. L. 25.5

ERRATA - CORRIGE

A pagina 98 del fascicolo di aprile 1938 del « Monitore » sono incorsi due errori tipografici che, a ristabilire il senso alterato o monco, debbono correggersi così:

linea 13-14, « ad apostolicos *exaltandos labores* » si legga « ad apostolicos *exantlandos* labores ».

linea 23-24, dove è stata omessa una riga intera, si legga « alterum catholicae Hispaniae— pace tandem concordiaque redintegrata — vigentiora christianae vitae opera conciliaturum ».

Le medesime correzioni vanno fatte in « Palestra del Clero » che a pagina 334-335 del fascicolo 10 maggio 1938, riportando l'articoletto del « Monitore », ne ha ripetuti gli errori.

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XI

MESSAGGIO RADIOFONICO. — Fu inviato dal Santo Padre il giorno 29 maggio 1938 a Budapest verso la fine del 34° Congresso Universale Eucaristico [1]. Ricordando la solenne processione di chiusura che stava svolgendosi, contiene tra l'altro questo augurio: « Dum Redemptor Noster, Eucharisticis velis delitescens, at fidei oculis quasi adspectabilis, summum agit triumphum, eum una vobiscum suppliciter adprecamur ut haec, quae non desunt, solacia, ut hanc, quam mente praecipimus (*) meliorum temporum spem, divina ope sua foveat, augeat, confirmet: itemque eam, qua tantopere angimur, animorum perturbationem obscurationemque, depulsis coelo nubibus, quae novas tempestates portendere videntur, supernis suae lucis radiis suaeque gratiae muneribus collustrare ac sedare benigne velit... Faxit Deus ut Eucharisticus Conventus vester, caritate in omnium animos excitata, quae totius Evangelii quasi compendiaria lex iure meritoque dicitur, uberes edat felicesque fructus; non caducos eos quidem, sed perpetuo mansuros. Avitam fidem alat, supernorum spem bonorum augeat, ac divini amoris flammam, christianae virtutis effectricem, ita foveat atque enutriat, ut ii etiam, qui a Christo Domino miserrime aberraverint, bonorum exemplo permoti, ad amantissimum eius amplexum auspicato reducantur ».

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *Cryptoferraten.* L'antico Cenobio di Grottaferrata presso Roma è eretto in Abbazia *nullius* cioè in Monastero esarchico, è affidato ai Monaci basiliani di rito bizantino, e ne sono stabiliti i confini, i diritti ed i privilegi. I meriti dei Monaci di Grottaferrata e la stima che il Santo Padre porta loro sono espressi in queste frasi: « Sciant inde omnes Nos magnifacere eorumdem Monachorum praeclarae doctrinae opera, impensos in artibus ingenuis labores ac potissimum in byzantina melurgia, ad quam investigandam tanto doctissimi viri ingenii acumine intendunt. Ab ipsa namque Abbatia, in qua, ut omnes norunt, percelebris exstat bibliotheca, insignibus manuscriptis codicibus minio pictis copiose instructa, plurima opera laude dignissima eduntur tum ad typographi-

(1) Si veda più avanti il breve cenno sul Congresso.

(*) Bisognerà forse leggere « percipimus ». (*N. d. D.*).

cam artem polyglottam, tum ad graecam palaeographiam, tum ad picturas graeco more minio ductas pertinentia; illic demum magna cum studiorum utilitate officina existit ad codices librosque instaurandos, temporis hominumque iniuria depravatos. Quae omnia prae oculis habentes, at in animarum bonum praecipue intendentes... Coenobium ipsum ad maiorem dignitatis gradum provehere statuimus ». 26 settembre 1937, festa di S. Nilo iuniore, fondatore del Cenobio.

II. *Tokiensis.* L'archidiocesi di Tokio è divisa in due parti, delle quali una formerà il territorio dell'archidiocesi di Tokio, e con l'altra si erige la nuova diocesi di Yokohama, suffraganea della metropolitana di Tokio. 9 novembre 1937.

III. *De Oubangui-Chari.* La Prefettura di Oubangui-Chari è elevata al grado di Vicariato Apostolico. 2 dicembre 1937.

IV. *Urbis.* Il titolo cardinalizio presbiterale di S. Tommaso in Parione, « quum S. Thomae in *Parione* ecclesia de Urbe temporis iniuria minus decora evaserit », viene trasferito alla chiesa parrocchiale di S. Maria in *Vallicella,* « quae aedificii amplitudine, artis decore, praeclaris potissimum S. Philippi Nerii, Urbis apostoli merito nuncupati, memoriis, immo et sacris eius exuviis in ipsa asservatis atque inter viciniores ecclesias populi frequentia et pietate excellere videtur ». 12 dicembre 1937.

V. *Trichinopolitana.* La diocesi di Trichinopoli nelle Indie Orientali è smembrata e viene eretta la nuova diocesi di Madura. 8 gennaio 1938.

LETTERE APOSTOLICHE. — Il tempio di S. Giovanni Battista in *Laren,* diocesi di Utrecht viene arricchito del titolo e dei diritti e privilegi di Basilica minore. 8 dicembre 1937.

Rigore e disciplina

(da un'Allocuzione del Santo Padre)

Nell'udienza concessa non ha molto al Capitolo Generale dei RR. Padri Cappuccini [1] il Santo Padre fece una raccomandazione d'indole generale, riguardante la disciplina quale condizione d'un santo apostolato e il rigore nell'accettare i postulanti. È una raccomandazione ispirata profondamente al bene delle Famiglie religiose, che Sua Santità disse di ripetere spesso quando ha dinanzi a sè dei superiori di Comunità religiose.

---

(1) Cfr. *Osservatore Romano* 12 giugno 1938.

La parola è questa: Siate rigorosi. Parola dura, ma piena di amore, perchè non c'è che il rigore il quale possa soddisfare all'amore vero, degno di Nostro Signore; e specialmente un certo rigore, quando si tratta della disciplina dell'Ordine, delle Famiglie, delle singole Case, perchè è la disciplina che tiene viva la vita; che senza di essa vi sarà ancora, ma stentata, debole, fiacca. E questa disciplina il Santo Padre la raccomanda non solo alle Famiglie religiose, ma ai Vescovi, ai Sacerdoti, al Clero in genere, perchè purtroppo di tanti malsani principi di indisciplina e di indipendenza è piena l'aria e bisogna evitare che essi si diffondano anche nelle file del Clero, poichè senza il rigore della disciplina non resta quasi nulla per la gloria di Dio, per l'onore di Gesù Cristo, nulla per la salvezza delle anime.

Rigore non solo quanto alla disciplina in genere, ma sopratutto e specialmente nell'accettare i postulanti. Se qualcuno dovesse osservare che si è troppo rigorosi, il Santo Padre autorizza a rispondere che è lui stesso che vuole così, perchè dal suo posto e con le sue responsabilità ne può vedere il bisogno, tanto più che nel suo Pontificato abbastanza lungo ha fatto una grande esperienza in materia. Se si vuole infatti conservare lo splendore della vita religiosa bisogna essere rigorosi, sopratutto sulle vocazioni, perchè la grazia di Dio aiuta ma non distrugge la natura umana e così permane la necessità della lotta, che nella vita religiosa è anche più grave. Perciò bisogna allontanare il pericolo che elementi inadatti si infiltrino in una famiglia religiosa, giacchè non solo non le saranno di nessun giovamento, ma bensì di ostacolo, di inciampo, e ne costituiranno le tare.

L'esperienza ci dice che nelle folle anche piccole quasi inevitabilmente vi sono delle deficienze. Non perciò una famiglia religiosa deve diminuire il proprio numero, che anzi dovrebbe moltiplicarlo; ma in modo che i suoi componenti fossero tutti scelti, soldati eletti. Cosa difficile, ma necessaria. Infatti quando molti uomini si uniscono, le buone qualità, specialmente le scelte, non si sommano, ciascuno tiene le sue; mentre invece si sommano e si fondono le deficienze, le cattive qualità.

Sua Santità terminava dicendo che Egli, con la confidenza del vecchio Padre, aveva colto volentieri l'occasione per mettere a posto qualche idea di quelle che interessano di più allo spirito sacerdotale.

Sacra Congregazione Concistoriale

Feretranae et Sarsinatensis. Decreto di cambiamento di confine tra le due diocesi. 20 febbraio 1938.

Sacra Congregazione dei Sacramenti

INSTRUCTIO

DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA SEDULO CUSTODIENDA

(*Acta Ap. Sed.* 1938, p. 98 sqq.)

1. — Nullo unquam tempore Apostolica Sedes locorum Ordinariis praesidia et cautelas suppeditare praetermisit, quibus Ss.ma Eucharistia, quae asservatur in nostris ecclesiis sive de iure communi sive ex indulto, diligenter custodiretur neve ulli profanationi obnoxia remaneret. Canonicae disciplinae praecepta, quae temporum decursu ad rem praestituere sategit, hodie recepta conspiciuntur in canone 1269 Codicis Iuris Canonici, qui talia habet:

§ 1. *Sanctissima Eucharistia servari debet in tabernaculo inamovibili in media parte altaris posito.*

§ 2. *Tabernaculum sit affabre extructum, undequaque solide clausum, decenter ornatum ad normam legum liturgicarum, ab omni alia re vacuum, ac tam sedulo custodiatur ut periculum cuiusvis sacrilegae profanationis arceatur.*

§ 3. *Gravi aliqua suadente causa ab Ordinario loci probata, non est vetitum sanctissimam Eucharistiam nocturno tempore extra altare, super corporali tamen, in loco tutiore et decenti, asservari, servato praescripto can. 1271.*

§ 4. *Clavis tabernaculi, in quo Sanctissimum Sacramentum asservatur, diligentissime custodiri debet, onerata graviter conscientia sacerdotis qui ecclesiae vel oratorii curam habet.*

2. — Huic S. Congregationi, cui disciplina septem Sacramentorum tuenda est commissa (can. 249), quaeque iam edidit Instructionem diei 26 Maii 1929 (1) « *de quibusdam vitandis atque observandis in conficiendo Sacrificio Missae et Ss.mae Eucharistiae Sacramento distribuendo et asservando* », opportunum visum est canonica praescripta in mentem omnium revocare, quibus Ss.mae Eucharistiae asservandae grave sane munus incumbit, breviter additis explicationibus, aliaque munimenta et media decernere, nostris temporibus magis accommodata, quibus Ss.ma Eucharistia sedulissime custodiatur et a quacumque iniuria integra praeservetur.

3. — Fidelis observantia praeceptorum quorundam canonum C. I. C.

(1) *Acta Ap. Sedis*, vol. XXI, p. 631.

valde confert ad optatum pernobilem finem attingendum. Animadvertatur prae primis duo sub gravi praecipi ut Ss.ma Eucharistia in ecclesia possit asservari: 1° *ut adsit qui eius curam habeat;* 2° *regulariter sacerdos semel saltem in hebdomada missam in sacro loco celebret* (can. 1265 § 1). Si vero quandoque Apostolica Sedes ob penuriam sacerdotum indulget ut sacrum quintodecimo quoque die dumtaxat litetur ad sacras renovandas species, secluso semper earumdem corruptionis periculo, nunquam tamen dispensat, immo instanter urget, ut habeatur persona quae die ac nocte Ss.mi Sacramenti custodiae incumbat ([2]).

Praeterea tria sunt prae oculis habenda in supra relato can. 1269:

a) Ss.ma Eucharistia asservari debet in tabernaculo inamovibili (§ 1) et undequaque solide clauso (§ 2); *b*) tabernaculum tam sedulo custodiendum est ut periculum cuiusvis sacrilegae profanationis arceatur (§ 2); *c*) clavis tabernaculi diligentissime sacerdoti custodienda est (§ 4). De singulis nonnulla sunt animadvertenda.

4. — *a*) *Tabernaculum sit inamovibile et undequaque solide clausum*: ab hoc praecepto per se gravi nec Episcopus valet dispensare nec ei consuetudo etiam centenaria et immemorialis derogare, excepto casu de quo in § 3, eoque iam tamquam primo praesidio consulitur securitati custodiae Ss.mae Eucharistiae. Clausura vero undequaque absoluta secumfert ut ciborium sit confectum ex materia solida et firma. Equidem iuxta liturgicas leges tabernaculum extrui potest ex ligno, aut ex marmore aut ex metallo ([3]), quae postrema materia est ceteris firmior; quod tamen magis interest, conficiatur oportet ex solida materia, singulaeque partes intime inte se cohaereant, reseratio maximam exhibeat securitatem ac fortiter ostiolo adhaereat, cuius cardines firmiter sint constituti ac dispositi, qui ipsum ciborio inserant. Nonnullis in locis Episcopi praescripserunt ad maiorem Eucharistiae securitatem ut ciborium ex integro metallo consisteret, quae quidem praescriptio, in locis ubi viget, absolute debet observari, ut docet E.mus Card. P. Gasparri ([4]). Optimum sane consilium foret si tabernaculum sit vera arca ferrea, quam vocant (vulgo *cassaforte, coffre-fort*) adeo ut nec perforari nec effringi possit mediis, quae ordinarie adhibentur a furibus, eaque validis ferreis seris altari arcte debet devinciri in infimo eius gradu aut parieti adverso. Hae vero ferreae arcae aut in forma ciborii extrui debent, quae dein sunt marmoreo lapide conte-

([2]) Cfr. S. R. C. resp. diei 17 Februarii 1881 ad Episcopum Altonen. (decretum n. 3527).

([3]) *Caeremoniale parochorum iuxta novissimas A. S. sanctiones concinnatum*, art. VII, *De tabernaculo*, etc., n. 9 ad 4.

([4]) *De Ss.ma Eucharistia*, II, 263, n. 994.

gendae ceterisque ornamentis condecorandae, adeo ut speciem cuiusdam operis affabre confecti prae se ferant ad normam § 2 relati canonis; vel saltem ita conficiantur ut in tabernaculis iam exsistentibus possint immitti. Huiusmodi tabernacula « de securitate » (italice *di sicurezza*) nuncupantur. Ad quamlibet vero dubitationem auferendam quoad legum liturgicarum observantiam in hisce conficiendis tabernaculis attendatur responsio S. R. C. diei 1 April. 1908 ad preces sibi porrectas nomine Ordinariorum Provinciae ecclesiasticae Milwaukien. in America sept. a quodam Sacerdote qui pro adprobatione exhibuerat novum tabernaculum solidissime extructum et quidem ita confectum ut nullimode repugnaret neque rubricis Ritualis Romani, neque eiusdem S. C. decretis: « Communicetur sacerdoti oratori responsum S. R. C. in casu simili datum sub die 18 Martii 1898; nempe finem inventoris esse laudandum, negotium vero in casu et ad effectum de quo agitur, spectare ad ipsos locorum Ordinarios ».

Pariter in una Superioren., *de nova quadam custodia Ss.mi Sacramenti*: Rev.mus Episcopus, quo securius procederet in approbando quodam tabernaculo, a S. R. C. reverenter expetivit: « an satisfaciat regulis liturgicis descripta forma ostii semicircularis, quod globulis impositum sine cardinibus volvitur, ita ut ex haec parte nihil obstet quominus ab Episcopo sacerdotibus commendetur vel debeat tabernaculum instrui ostio vel ianuis, quae cardinibus adhaereant atque ita volvatur »; et S. Rituum Congregatio, requisito Commissionis Liturgicae suffragio, propositae quaestioni ita die 8 Maii 1908 respondere censuit: « In casu, per se nihil obstare, de cetero ad Rev.mum Episcopum ».

Equidem adhibitis hisce ciboriis solidissimis altero efficaci praesidio consulitur custodiae Ss.mae Eucharistiae. Porro Sacra haec Congregatio onus non imponit huiusmodi comparandi tabernacula in ecclesiis, quae ordinariis sunt instructae ciboriis, dummodo reapse securitatis idonea praebeant argumenta, quamvis suadeat ut ea adhibeantur in ecclesiis noviter aedificandis: id vero enixe commendat Exc.mis Episcopis ut, pro eorum zelo erga Ss.mum Sacramentum, pervigilent caveantque ut et ordinaria ciboria, quae usui sunt in ecclesiis eorum dioecesis, eam prae se ferant soliditatem ad omne periculum sacrilegae profanationis arcendum, illaque severissime amoveant tabernacula quae omnimodam certitudinem non ingerant de huius periculi absentia.

5. — *b*) « *Tabernaculum tam sedulo est custodiendum ut periculum cuiusvis sacrilegae profanationis arceatur* ». Non sufficit ut in loco consistat custos, satis non est ut ciborium tali sit praeditum firmitate ut neque terebra transfodi possit neque scalpro disiungi atque claustris adeo validis sit munitum, ut clavibus quoque adulterinis nequeat reserari: tertium praesidium

a iure requiritur: *sedula* custodia. Porro haec vigilantia continuo exercenda, plurimas complectitur cautelas et communes et extraordinarias, prout postulant locorum et temporum adiecta.

Quod vero attinet ad custodem, hic, licet sit optandum ut sit clericus, immo sacerdos, non prohibetur quod sit laicus, *modo clericus respondeat de clavi,* qua est reserandus locus ubi Eucharistia asservatur. Hunc prope locum moretur oportet diu noctuque, adeo ut celeriter compareat quando casus ferat, seu continenter vigilantiam exerceat: nunquam ecclesiam deserat tempore quo haec fidelibus patet et ab his magis deserta relinquitur, idque pressius est urgendum in urbium ecclesiis, ubi fures uti tales fidelibus ignoti per templa vagantes peregrinorum aut mendicantium habitu perattente momenta aucupantur, quibus vigilantia intercipitur et motu celerrimo, veluti ictu oculi, sacrilega furta perpetrant; aut loca invisunt, fores, fenestras, cancellos, ianuas, praesertim haud principales, accurate rimantur diurno tempore ut dein nocturno ad executionem improbum consilium demandare pertentent. Quod si rarius accidit in plagis, ubi praesentia personae extraneae ibique haud cognitae, quae ecclesiam circumeat et ingrediatur, facilius animadvertitur suspicionemque ingerit in sacerdotibus atque fidelibus, id non relevat tamen parochum rectoremve ecclesiae ab obligatione Eucharistiae custodiendae, cuius ratio modusque ipsius prudentiae relinquitur inspectis loci adiunctis, e. g. tum per se ipse aliquoties in die ecclesiam invisendo, tum vigilantiam per diem committendo probatis personis circum morantibus, tum privatam paroecianorum visitationem Ss.mi Sacramenti praestituendo variis diei horis peragendam.

Attente debet invigilari etiam operariis ceterisque personis, quae laboris intuitu aliisve de causis ecclesiam, sacrarium, sacerdotis custodisve domum eisdem contiguam frequentant.

Nec sedula custodia Ss.mi Sacramenti a iure praescripta remittenda erit tempore nocturno, quando ecclesia est obserata. Praecipuae cautiones autem pro nocturnis horis adhibendae, quas prudentia requirit, *ordinariae* seu iugiter adhibendae tum pro Ss.ma Eucharistia tutanda tum pro praecavendis direptionibus sacrorum vasorum, tabularum, eleemosynarum atque supellectilium ecclesiae, recensentur: 1° omnes ecclesiae fores communiantur, quatenus necessitas postulet fierique possit, firmis valvis, validis claustris obicibusque et quidem ita ut ab interiore ecclesia clavibus aperiri dumtaxat queant, fenestrae vero transennis vel clatris; 2° accurate est inspiciendum quoties vespere ecclesiae obserantur ne quis homo malevolus includatur; 3° officium ecclesiae claudendae eiusque claves committantur personis omni suspicione maioribus, praecipue vero vino non deditis. Hisce cautelis aliam valde commendatam addere velimus, quae in dies usitatior evadit

quaeque utile nonnunquam praebet auxilium ad praecavenda furum molimina, ubi usui est: nempe collocationem opportunis in locis tintinnabulorum vi electrica pulsandorum, dum portae aperiuntur, vel eaedem aut tabernaculum aut altare aut mensa aut candelabra tanguntur, quorum ope sacerdotis custodisve attentio repente provocatur; aut speciales electrici apparatus, qui ecclesiam repente illuminent custodemque de furum praesentia statim certiorem faciant: hi tamen apparatus, ut optatum consequantur finem, erunt scite et ingeniose tegendi, ita ut quamlibet adimant furum suspicionem, quotidieque inspiciendi ut suo munere apte fungantur.

Specialis extraordinaria providentia demum prostat in § 3 relati canonis: « *gravi aliqua suadente causa ab Ordinario loci probata, non est vetitum Sanctissimam Eucharistiam nocturno tempore extra altare super corporali tamen, in loco tutiore et decenti, asservari, servato praescripto can. 1271* ». Hic locus de more est sacrarium, dummodo reapse sit locus tutior et decens, vel arca solidissima et optime clausa (italice *cassaforte*), si haec sit praeferenda, muro inserta in quodam ecclesiae pariete. Quodsi non ecclesia nec sacrarium necessariam perhibeant securitatem, Eucharistia poterit retineri in alio loco tutiore, etiam privato: tunc parocho est cura adhibenda ut debita reverentia et honore Ss.mus Sacramentum custodiatur neque minuatur fides fidelium in praesentia reali. In huiusmodi vero asservatione Ss.mae Eucharistiae Sacrae Species non sunt corporali dumtaxat contegendae, sed semper in vase seu pyxide includendae ([5]): insuper cum e ciborio ecclesiae educuntur aut ad ipsum referuntur, opus est ut sacerdos superpelliceo et stola sit indutus eumque clericus comitetur lumen gestans saltem regulariter.

Curandum est praeterea ecclesiarum rectoribus ad furta praecavenda ut in tabernaculis, quantum fieri possit, non relinquantur pyxides et vasa sacra magni pretii, unde cupiditas audaciaque furum magis alliciatur: quum haec vasa occasione quarundam sollemnitatum adhibentur, valde est optandum ut tempore postremae Missae purificentur et loco tuto reponantur, qui sacrarium non sit; particulae vero, quae superfuerint, in ordinaria pyxide collocentur. Pariter abstinenant a decorando altaria et sacra simulacra sculpta vel picta (eademque assidue decorata servando publico cultui exposita) eximiis muneribus votivis qualia sunt aurei et argentei anuli, catellae, monilia, inaures, margaritae et similia: quod si id facere praestet occasione cuiusdam diei festi, eodem exacto, ea munera ab ecclesia satagant removere causamque remotionis probe fideles edocere.

6. — *c*) « *Clavis tabernaculi diligentissime a sacerdote custodiatur* ».

([5]) Cfr. cit. decr. Altonen., not. 2.

Omnes cautelae, quas hucusque recensuimus, ad irritum redigentur si, quod potissimum in hac re est curandum, clavis tabernaculi caute non custodiatur, ut expresse cavet can. rel. § 4, *gravi conscientiae onere* adiecto sacerdoti, cui haec est custodia commissa. Ut huic *diligentissimae custodiae* canone praescriptae ab ecclesiae rectore satisfiat, ipsi districte praecipitur ut clavis tabernaculi nunquam super mensa altaris aut in claustro ostioli relinquatur, ne tempore quidem quo mane divina officia ad Sacramenti altare et Sanctissimae Communionis distributio peraguntur, praesertim si hoc altare haud in conspicuo sit. Hisce vero absolutis, clavis vel ab ecclesiae rectore domi custodiatur aut ab ipso continenter gestetur, amissionis periculo remoto, vel in sacrario, et quidem in loco tuto et secreto, reponatur altera clavi claudenda, quam alteram clavem uti supra rector tueatur ([6]).

Sedulo perpendant sacerdotes Ss.mae Eucharistiae custodes officium custodiendae diligentissime clavis S. Ciborii esse grave, prout aperte ostendunt finis ipsaque verba legis. Sacerdos, cui ius et officium ordinarie et per se competit custodiendi clavem, est rector ecclesiae vel oratorii: quodsi discedat, potest et debet pro tempore absentiae alii sacerdoti committere custodiam; et si clavem in sacrario retineat sub alia clavi, potest hanc tradere aedituo, pro tempore quo ipse abest, et clavis tabernaculi necessaria esse queat: quod praxis ubique recepta manifeste confirmat. Si agitur de ecclesia paroeciali, clavis parocho custodienda est; si de ecclesia cathedrali aut collegiali, quae simul sit paroecialis, ad Capitulum spectat custodire Ss.mam Eucharistiam, et altera tabernaculi clavis apud parochum servari debet (can. 415 § 3 n. 1). Ad parochum pertinet exclusivum ius retinendi clavem tabernaculi, etsi in ecclesia paroeciali erecta sit confraternitas. In ecclesiis non paroecialibus ubi ex A. Sedis indulto asservatur, custodienda est cappellanis seu rectoribus, nunquam laicis, etiamsi patroni sint: sine apostolico indulto laici per se clavem ciborii retinere nequeunt.

7. — Specialia veniunt adnotanda de custodia clavis tabernaculi in ecclesiis monialium vel religiosarum et in piis seu religiosis domibus mulierum. Inspecto primum statuto can. 1267 quo Ss.ma Eucharistia, revocato quolibet contrario privilegio, custodiri nequit in religiosa vel pia domo nisi vel in ecclesia vel in principali oratorio, nec apud moniales intra chorum vel septa monasterii, id dein alte in mente Ordinariorum residere debet atque adamussim exsecutioni demandari, *clavem S. Ciborii non esse custodiendam inter septa monasterii* ([7]). Ipsa est igitur in posterum asservanda in sacrario

([6]) Cfr. Encycl. litt. iussu Benedicti XIV edit. a S. C. EE. et RR., die 9 Febr. 1751.

([7]) Cfr. S. R. C. resolutio diei 2 Maii 1878 ad VI (decretum n. 3448); E.mus Card. Petrus Gasparri, op. cit., 266, n. 998.

ut praesto sit, quoties necessitas postulet, atque, expletis ecclesiae sacris functionibus ac praesertim nocturno tempore, in loco tuto, solido atque secreto reponenda, et quidem duabus obserato clavibus, quarum altera communitatis antistitae est custodienda per se ipsi aut per vicariam et altera moniali cuidam, puta sacrario addictae, adeo ut utriusque concursus ad reserandum locum, de quo supra, requiratur. Huiusmodi praescriptum probe inspiciant Exc.mi Episcopi et in eodem exsequendo rigide se gerant, quacumque personarum acceptione posthabita, ut praecaveantur abusus atque irreverentiae, quae secus redundare possunt in Ss.mam Eucharistiam.

8. — Quod attinet ad oratoria seminarii et collegii ecclesiastici, ephebei pro iuvenum utriusque sexus religiosa eruditione atque institutione, nosocomii aliusque id genus hospitii, quae potestate Ss.mae Eucharistiae asservandae fruantur, tabernaculi clavis custodienda erit rectori seu moderatori eorundem, si sacerdos sit, secus spiritus directori aut cappellano de more Missae celebrationi sacrisque functionibus peragendis addicto, ipsique studiose est curandum ne eadem ad aliorum manus perveniat.

9. — Quod demum refert ad privata oratoria, quae ex apostolico indulto facultate pollent Ss.mam Eucharistiam asservandi, ciborii clavis custodiri solet in sacrario potius cura familiae quam cappellani (8); at, si Episcopo praestare videatur ut clavis indultario custodienda non tradatur, eam aut sacerdoti celebranti committat, praesertim si hic stabiliter sacrum ibi litet, aut paroco deferat, singulis deinde vicibus, si commode potest, sacerdoti celebraturo exhibendam. Indultariis laicis, quos clavis custodia manet, in memoriam revocandum est, clericis vero quacumque dignitate fulgentibus perpendendum, grave sane officium ipsis impositum esse vigilandi ne clavis ad cuiusquam manus perveniat etiam de ipsorum familia vel famulatu.

10. — Sacram Congregationem non praeterit enunciatas cautelas propositum finem plene haud esse assecuturas, nisi Exc.mi Episcopi locorumque Ordinarii, una cum earundem observantia parochis, ecclesiarum rectoribus, institutorum omne genus moderatoribus, monialium antistitis praecepta, quatuor haec, quae magnopere nostra intersunt, prae oculis habeant:

a) Praesertim dum sacras peragunt dioecesium visitationes, sed etiam extra easdem, quoties casus ferat, per se aut per idoneas ac prudentes ecclesiasticas personas diligenter inquirant animadvertantque de visu quomodo in singulis nedum paroeciis sed et ecclesiis, oratoriis, etiam privatis, hoc iure fruentibus provisum sit securitati custodiae Ss.mae Eucharistiae et quoties comperiant non ea omnia concurrere, quae iure postulantur, eadem praecipiant quam cito exsequenda, brevi tempore ad id praestituto, sub poena

(8) E.mus Card. P. Gasparri, op. cit. II, 267, n. 999.

multae pecuniariae et etiam suspensionis a divinis pro sacerdotibus aut a munere, pro gravitate culpae, ab iis incurrendae, quibus officium competit omnia securitatis praesidia subministrandi. Neque ab huiusmodi onere easdem personas relevent ex reddita forsan ratione quod nulla profanatio aut inconveniens in antecessum acciderit; quae enim infecta hucusque sunt, temporis decursu et hominum malitia, posthabitis necessariis cautelis, fieri possunt.

b) Quoties furta sacrilega quibus Ss.ma Eucharistia violatur in sua Dioecesi (quod Deus prorsus avertat) quacumque de causa acciderint, loci Episcopus vel per se, quod est optandum, vel per suae Curiae Officialem, ad id specialiter delegandum, oeconomicum (*) semper conficiat processum adversus parochum aliumve sacerdotem tam saecularem quam religiosum etiam exemptum Ss.mi Sacramenti custodiae praepositum, actaque processus idem Episcopus ad hanc S. Congregationem transmittat cum suo voto quo prae primis accurate describat eiusdem furti temporis et loci adiuncta, et dein, actis processus eiusdem prae oculis praesertim habitis, renuntiet cuius culpae aut negligentiae culpabili admissum facinus sit tribuendum atque poenas canonicas contra sontes infligenda proponat et huius S. Dicasterii mandata praestoletur.

c) Mature perpendant severitatem poenarum, quae can. 2382 statuuntur contra parochum, qui graviter neglexerit custodiam Ss.mae Eucharistiae etiam citra excessum huius violationis, quaeque usque ad paroeciae privationem progrediuntur; inspecto vero fine legis curent ut analogis poenis plectantur et alii ecclesiae rectores, congrua congruis referendo, qui graviter delinquant in arduo eis commisso munere obeundo, collatis ad id necessariis et opportunis facultatibus per hanc S. Congregationem, quatenus opus sit. Quibus aufugiendis poenis haud suffragatur causa forte a parocho aliisve, quibus SS. Species custodiendae incumbunt, allata qua tabernacula patentia relinquantur clavesque in loco tuto non costodiantur alius sacerdotis incuria: ipsos enim manet diligens sollersque cura sacrorum vasorum et Ss.mae Eucharistiae propriumque munus fideliter et vigilanter cavendi ne, divinis officiis absolutis, ciboria exponantur cuilibet iniuriae sacrilegaeque direptioni. Equidem est animadvertendum et in memoratum sacerdotem et in quemlibet alium huius neglegentiae reum similibus poenis, quippe qui occasionem tanto sceleri sua culpa dederint. Ut autem locorum Ordinarii poenis prosequi queant et delinquentes religiosos utriusque sexus etiam exemptos iuxta has apostolicas praescriptiones in negotio, de quo agimus, vi huius Instructionis facultates committimus necessarias cumula-

---

(*) Forse si deve leggere « *canonicum*... processum ». (*N. d. D.*).

tive cum eorum Superioribus religiosis Maioribus, quibus pariter haec S. Congregatio idem onus imponit, reservata tamen uni Episcopo facultate processum conficiendi, de quo sub litt. *b*) in casu ibi descripto.

d) Diligenter inquirant utrum ecclesiae et oratoria quibus Ss.mae Eucharistiae asservatio iure communi (cfr. can. 1265 § 1 n. 1, 2) non competat, hac facultate polleant ex apostolico indulto per Breve in perpetuum aut per rescriptum ad tempus concessum: quoties vero compererint hoc privilegium legitimo iure non esse suffultum, tamquam abusum satagant removere. Praeterea, ne se nimis faciles praebeant in suscipiendis et commendandis precibus pro impetranda facultate asservandi Ss.mam Eucharistiam in locis, quae de communi iure eadem carent, immo abstineant prorsus nisi gravissimae causae intersint, praesertim in privatis oratoriis et ecclesiis a domibus fidelium nimis dissitis, in desertis montibus magnisque camporum spatiis sitis, quibus non suppetant ea omnia quae pro fideli et tutissima custodia SS. Specierum requiruntur. Tolerabilius sane erit ut quandoque etiam notabili fidelium parti commodum non praebeatur Ss.mae Eucharistiae adorandae, quam ut Eadem exponatur sat probabili periculo profanationis. Immo et potestas hisce litteris committitur Exc.mis Episcopis locorumque Ordinariis revocandi facultatem asservationis Eucharistiae in ecclesiis et oratoriis, etiam privatis, quae hoc apostolico privilegio per indultum fruuntur, quoties adnotent aut graves abusus intercessisse aut non omnes concurrere conditiones pro secura custodia, reverentia cultuque debito erga Ss.mum Sacramentum.

Hae sunt canonicae normae potioresque cautelae, quas huic S. Congregationi visum est locorum Ordinariis praecipere ut vicissim parochis ceterisque Ss.mi Sacramenti custodibus pressius commendent exsecutioni tradendas ad quoslibet convellendos abusus, si qui irrepserint, et, quamvis desint, ad eosdem praecavendos: aliae, quae pro temporum et locorum adiunctis magis idoneae videantur ad eundem finem aptius attingendum, eorundem Pastorum zelo sollertique industriae relinquuntur. Eos igitur, his praesidiis adiutos, in Domino deprecamur et obtestamur ut omnibus viribus contendant ad efficaciter Ss.mam Eucharistiam tutandam et impia scelestorum hominum molimina arcenda ab eodem Sacramento « *quo nihil dignius, nihil sanctius et admirabilius habet Ecclesia Dei, cum in eo contineatur praecipuum et maximum Dei donum et ipsemet omnis gratiae et sanctitatis fons, auctorque Christus Dominus* » (9). Id quidem erit Ipsis eorumque sacerdotibus et fidelibus pignus indeficiens supernae divinae protectionis.

(9) *Rit. Rom.*, tit. IV, cap. I n. 1.

Ss.mus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XI, in audientia Exc.mo Secretario H. S. C. die 7 Maii a. 1938 concessa, praefatam Instructionem, ab EE. PP. in plenario Conventu diei 30 Martii anni eiusdem probatam, benigne confirmare et Auctoritate Sua Apostolica ratam habere dignatus est, mandans ut Instructio eadem in officiali Commentario *Acta Apostolicae Sedis* publici iuris fiat et ab omnibus Ordinariis tum locorum tum personarum aliisque, ad quos speciatim spectat, religiosissime servetur, contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. C. de Disciplina Sacramentorum, in festo Ascensionis Domini a. 1938.

D. Card. Jorio, *Praefectus*

L. ✠ S.

F. Bracci, *Secretarius.*

Annotazioni. — Con la presente Istruzione la S. C. dei Sacramenti richiama alla rigorosa osservanza delle prescrizioni canoniche circa la custodia del SS. Sacramento (can. 1269) ed aggiunge alcune spiegazioni, suggerimenti e mezzi quali sono richiesti dalle attuali condizioni dei tempi. Riguardano i quattro punti seguenti:

1) *I tabernacoli o cibori.* Devono essere inamovibili e chiusi da ogni parte. Dove ancora non esistono, sarebbe ottima cosa servirsi, potendolo, dei tabernacoli a forma di casseforti, dove esistono si potrebbe inserirvi i così detti tabernacoli di sicurezza.

2) *La vigilanza alle chiese.* Deve essere tenuta, se possibile, da ecclesiastici, dev'essere diligente, e quindi fatta da vicino, su chiunque entri in chiesa e non interrotta nemmeno di notte. Come mezzi si consigliano le suonerie elettriche di allarme, il ritiro del Sacramento dall'altare in altro luogo decente e sicuro, la rimozione delle pissidi preziose dal tabernacolo e dei doni votivi di valore dalle immagine sacre esposte al culto.

3) *La chiave del tabernacolo.* Dev'essere custodita con la massima diligenza, non lasciata esposta, o abbandonata, o affidata a persone laiche. Sono prescritte misure speciali per le chiese od oratori delle Religiose (*clavem non esse custodiendam intra septa monasterii*), dei Seminari o Collegi, delle persone private.

4) *La parte dei Vescovi in questo grave affare. a*) Sempre, ma specialmente durante la visita pastorale, assicurarsi che tutto sia in ordine; *b*) nel caso deprecato di furto sacrilego istruire il processo contro gli ecclesiastici

responsabili; *c*) nel caso di colpa infliggere le pene canoniche (can. 2832) nella debita misura; *d*) verificare le facoltà già concesse di conservare il SS. Sacramento e ponderar bene tutte le circostanze in ogni singolo caso quando si devono ancora concedere.

Di quanto abbiamo brevemente riassunto e d'altro ancora i lettori troveranno nell'Istruzione una trattazione chiara, ampia, completa.

S. Congregazione del Concilio

Cauzione beneficiaria.

In data 26 marzo 1938 la S. Congregazione del Concilio, Uff. Amministrativo (Prot. N. 179/38) scriveva alla Curia Arcivescovile di Milano:

« In riferimento al foglio 15 dicembre scorso N. 3201, con cui cotesta Curia m'informava che alcuni parroci e beneficiati non avevano ancora depositata l'intera cauzione beneficiaria, mentre altri vi provvedevano con versamenti rateali, prego... di disporre perchè i singoli interessati siano invitati a versare o a completare entro un breve termine di tempo il proprio deposito cauzionale, salvo ricorrere a questa S. Congregazione qualora per speciali difficoltà fosse opportuno permetterne il versamento in annue rate. Nel trasmettermi però gli eventuali ricorsi l'E. V. mi aggiungerà, in fogli separati per ciascuno di essi, il suo saggio parere in merito e quale quota annua il ricorrente potrebbe versare allo scopo anzidetto, facendomi conoscere in pari tempo quale sia l'attuale stato di conservazione e di manutenzione dei beni beneficiari ed ecclesiastici e la rispettiva amministrazione tenuta dal medesimo ricorrente ».

La medesima Congregazione, ad un ricorso presentato da un parroco dell'archidiocesi milanese per ottenere la dispensa dal prestare la cauzione beneficiaria e la percentuale del 2 %, con rescritto in data 29 marzo 1938 (Prot. N. 1136/38) rispose: « ...questa S. Congregazione non ritiene opportuno, per ovvie ragioni d'indole generale, dispensare il ricorrente sia dalla cauzione beneficiaria che dalla percentuale del 2 %, mentre, per quanto riguarda la prima, gli permette di prestarla, attese le particolari circostanze esposte, in rate di almeno lire 500 all'anno, fino alla costituzione dell'intera somma dovuta ». Quanto alla percentuale del 2 % aggiunge nulla vietare che, in considerazione delle difficoltà economiche del parroco, « gli si restituisca a solo titolo di sussidio, in tutto o in parte, la somma percetta ». — (Dalla *Rivista Diocesana Milanese*, maggio 1938, p. 316, 343).

Sacra Congregazione di Propaganda Fide

Battesimo e matrimonio in paesi di Missione

In materia di battesimo e di matrimonio in paesi di Missione furono presentati alla S. C. di Propaganda Fide i seguenti quesiti:

1) Utrum Missionarii baptizare possint parentes catechumenos, quorum proles maior natu non vult converti; aut qui super prolem minorem iuxta mores terrae omne ius amiserunt, quia eam tradere tenentur parentibus suis paganis necnon mahumetanis, qui impediunt educationem catholicam, et hac de causa ipsi (coniuges) conversionem aut educationem catholicam universae prolis promittere non possunt;

2) Utrum Missionarii in matrimonium coniungere possint catholicos qui iuxta morem terrae unam aut aliam prolem nascituram parentibus aut tutoribus paganis necnon mahumetanis tradere tenentur, qui educationem catholicam impedire praevidentur;

3) Utrum valide dispensari possit super impedimento disparitatis cultus cum iis qui super maiores natu potestatem amiserunt, aut qui iuxta mores terrae unam aliamque prolem nascituram parentibus aut tutoribus paganis necnon mahumetanis tradere tenentur, qui educationem catholicam impedire praevidentur, et propter hoc contrahentes educationem catholicam universae prolis promittere non possunt.

Riferiti i dubbi alla S. C. del S. Offizio, fu risposto così:

Ad I et II: *Affirmative,* dummodo partes paratae sint facere quod in se est ad fovendam conversionem et obtinendam catholicam educationem universae prolis.

Ad III: *Affirmative* quoad primam partem (seu quoad casus in quibus proles catholica iam est natu maior; quoad secundam partem (seu in aliis casibus) *Affirmative,* dummodo partes paratae sint facere quod in se est ad obtinendam catholicam educationem universae prolis. (Dal *Commentarium pro Religiosis* 1938, p. 74).

Sacra Congregazione dei Seminari

Tesi sul Razzismo [1]

Romae, die 15 aprilis a. 1938.

Reverendissime Domine,

In Nativitatis Domini Nostri pervigilio, proxime elapso anno, Augustus Pontifex, feliciter regnans, ad Eminentissimos Purpuratos Patres et ad Ro-

---

[1] A maggiore dilucidazione della presente circolare si veda a p. 177 di questo fasc. l'articolo del M. R. P. Enrico Rosa, S. J.

manae Curiae Praelatos de gravi, qua catholica Ecclesia in Germania afficitur insectatione, ut omnes norunt, moerens allocutus est.

Id vero Beatissimi Patris quam maxime opprimit animum quod ad tantam iniustitiam excusandam impudentes interponunt calumnias atque doctrinas perniciosissimas, falsi nominis scientia fucatas, longe lateque spargentes et mentes pervertere et veram religionem eradicare conantur.

Quae cum ita sint Sacra haec Congregatio studiorum Universitates Facultatesque catholicas admonet ut omnem suam curam atque operam ad veritatem contra grassantes errores defendendam conferant.

Itaque magistri, pro viribus, e biologia, historia, philosophia, apologetica et disciplinis iuridico-moralibus arma sedulo mutuent ut perabsurda quae sequuntur dogmata valide sciteque refellant:

1. Stirpes humanae indole sua, nativa et immutabili, adeo inter se differunt ut infima ipsarum magis distet a suprema hominum stirpe quam a suprema specie brutorum.

2. Stirpis vigor et sanguinis puritas qualibet ratione conservanda et fovenda sunt; quidquid autem ad hunc finem ducit eo ipso honestum licitumque est.

3. Ex sanguine, quo indoles stirpis continetur, omnes qualitates intellectuales et morales hominis, veluti e potissimo fonte, effluunt.

4. Finis praecipuus educationis est indolem stirpis excolere atque animum flagranti amore propriae stirpis, tamquam summi boni, inflammare.

5. Religio legi stirpis subest eique aptanda est.

6. Fons primus et summa regula universi ordinis iuridici est instinctus stirpis.

7. Non exsistit nisi Kosmos, seu Universum, Ens vivum; res omnes, cum ipso nomine, nihil aliud sunt quam variae formae, per longas aetates succrescentes, *Universi Viventis.*

8. Singuli homines non sunt nisi per « Statum » et propter « Statum »; quidquid iuris ad eos pertinet ex Status concessione unice derivatur.

Quisquis autem his infensissimis placitis alia facile addicere poterit.

Sanctissimus Dominus Noster, huius S. C. Praefectus, pro certo habet Te, Reverendissime Domine, nihil intentatum relicturum ut quod a Sacra Congregatione praesentibus litteris praecipitur, ad effectum plene adducatur.

Qua par est observantia

Tibi in Christo addictissimus

E. Ruffini, *Secret.*

Tesi della S. Congregazione dei Seminari

RAZZISMO

Affatto nuovo ed insolito è riuscito per molti, ma tanto più notevole pare a noi ed importante il documento pubblicato nel maggio passato dalla S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi; la lettera cioè di S. E. il Segretario Mons. Ruffini, che restringe in otto proposizioni gli errori precipui o il succo del sistema del « razzismo » e ne raccomanda la confutazione allo studio delle Università e Facoltà cattoliche, « per difendere la verità contro l'imperversare di tali errori ».

Non è un documento dunque di decisione dottrinale o, come altri dice, di « posizione dogmatica » propriamente detta, « poichè per ciò la Chiesa dispone di altri alti organismi »; ma è bensì un atto di direzione, o indirizzo di studio, di formazione e di metodo per la scuola: è un « appello cioè del supremo dicastero, che dirige i Seminari e le università ecclesiastiche, ad adoperare con indefesso lavoro tutto ciò che la scienza oggi offre per dimostrare la fallacia delle dottrine razziste »: è la richiesta infine di un nuovo contributo puramente scientifico, che la Chiesa rivolge agli studiosi, perchè risplenda sempre più evidente la concordia delle verità razionali con quelle della fede, la coerenza dei dettami della coscienza umana e della legge naturale con quelli della rivelazione divina.

Tale ci sembra il significato e la natura propria del presente documento, su cui aggiungeremo qui alcuni cenni, che ne dichiarino praticamente, a nostro modesto parere, lo spirito e il contenuto.

L'esordio della lettera ci accenna l'antefatto che l'ha provocata: la deplorazione cioè già fatta dal S. Padre Pio XI, della persecuzione mossa alla Chiesa in Germania, fino dal solenne ricevimento dei Cardinali la vigilia del Natale passato, e la ragione principale di quella persecuzione, con l'aggravante « che a scusare una così grande ingiustizia vengono interposte delle calunnie e delle dottrine perniciosissime, suffragate da una scienza di falso nome ed intese a confondere lo spirito ed a sradicare la vera religione con una larghissima diffusione ». La ragione non è dunque la semplice esistenza dell'errore razzista, venuto ad aggiungersi al cumulo degli innumerevoli altri errori dell'età moderna, che spetta alle scuole dei nostri seminari e delle università nostre combattere scientificamente e vittoriosamente confutare: ma è più ancora la straordinaria diffusione e propaganda che se ne fa, il modo e l'arte con cui si fa, e pur troppo anche l'esito esiziale che se ne ottiene, tra i cattolici altresì, per la confusione delle idee, per i pregiudizî

correnti e per le passioni sopra tutto del falso nazionalismo, ed infine per lo spirito di indifferenza o di apostasia religiosa dell'età moderna.

Questo complesso di fatti innegabili richiede adunque una speciale vigilanza ed una operosità instancabile da parte cattolica, sia per sradicare ove già si è introdotto l'errore, sia per antivenirlo ed escluderlo ove esso tenta di penetrare, premunendone le intelligenze più minacciate, quali sono quelle dei giovani massimamente.

* * *

Su questa ultima ragione pertanto fonda la S. Congregazione, e a buon diritto, la sua raccomandazione o più tosto l'autorevole appello, che dicemmo, per additare alle Università e Facoltà cattoliche il nuovo campo di studio e di pacifica lotta contro la nuova invasione, non solo di un moto ereticale, qual era il vecchio protestantesimo, ma di pretta infedeltà, cioè apostasia totale dal cristianesimo, come abbiamo detto, inerente alla dottrina del razzismo hitleriano.

Da ciò si fa ben evidente quello che il documento soggiunge e quale sia la maniera della confutazione che si indica: conforme cioè alla natura complessa e alle molteplici attinenze o relazioni di tutto il sistema erroneo che va sotto il nome di razzismo, nazismo e simili. Essendo rivolta la raccomandazione agli insegnanti, sono ad essi additate le armi che si veggono « necessarie per confutare validamente e competentemente le assurde proposizioni » del nuovo sistema. Sono armi, dunque, varie e molteplici, secondo l'indole o la veste varia e complessa dell'errore; tratte da diverse fonti, dalle varie scienze diciamo a cui le questioni dibattute si connettono, come la biologia, la storia, la filosofia, l'apologetica e anche le discipline giuridiche e morali, come accenna il documento; giacchè a queste ultime altresì vengono ad opporsi i nuovi errori in quanto toccano l'ordinamento politico e sociale. Nè solamente nel campo dell'una o dell'altra nazione, ma di tutte; nel campo cioè il più internazionale, che si possa intendere, anzi mondiale.

* * *

Sono otto in tutto le proposizioni o tesi precipue, a cui si può ridurre la sostanza del nuovo sistema, e sono tutte evidentemente false, o « proposizioni erronee » — come quelle del Sillabo di Pio IX contro gli errori moderni, e quelle del così detto Sillabo di Pio X, che è invece il decreto *Lamentabili* del S. Uffizio (13 luglio 1907) contro gli errori del modernismo: decreto che poi ebbe il suo compimento nella grandiosa enciclica *Pascendi* del medesimo anno (8 sett. 1907). Anche queste tesi, o proposizioni, sono espresse general-

mente con i termini o il frasario dei maestri medesimi del sistema di cui ci danno la sintesi, come si disse.

Quali poi siano, nel caso nostro, questi autori è abbastanza noto, anche dalle condanne che il S. Ufficio ha già fatto di parecchie delle opere loro di propaganda, come quella del Rosemberg, il maestro più estremista, quale suol dirsi, il più clamoroso e applaudito dei nazisti. Ma non sarà tuttavia necessario ricercare ad una ad una le citazioni di tali fonti, bastando all'intento scientifico della confutazione studiare le proposizioni *prout iacent*, quali cioè ci sono presentate, come le più comprensive della sostanza di tutto il sistema erroneo.

A queste otto tesi tuttavia o « infelicissime proposizioni », come parla il documento, « ciascuno può facilmente aggiungere altre ancora », e non poche, specialmente se si prendono ad analizzare a parte a parte gli scritti dei teorici nazisti, o anche l'opera « programmatica » del loro duce o Führer, intitolato *Mein Kampf* e tradotto anche in italiano. Sono cioè molte, quanto alla « comprensione » ed alla conseguenza logica, le conclusioni che si possono trarre dagli stessi principi erronei; e più ancora, quanto alla estensione, sono innumerevoli le applicazioni pratiche delle conclusioni teoriche; giacchè dalla teoria è inevitabile il passaggio alla pratica, come dal giro delle idee si scende inesorabilmente all'ordine o al disordine dei fatti, e dalla persuasione si passa all'azione: onde il noto effato filosofico: *Intellectus speculativus extensione fit practicus.* Ciò poi avviene tanto più quando la teoria speculativa, o il sistema teorico, è stato escogitato tutto in ordine alla pratica privata e pubblica, ed alla politica massimamente. Il che è avvenuto per il « razzismo » o socialismo nazionalista (nazismo), in antitesi col comunismo internazionale o bolscevismo.

Ora non è qui il luogo di fare uno studio su ciascuna di tali tesi o proposizioni, che comprenderebbe una troppo lunga serie di trattati, almeno quante sono le proposizioni. Questo sarà, speriamo, il frutto degli studi collegati degli insegnanti e dei loro alunni, che la Congregazione invita a scendere nella nuova palestra; vuole anzi confortati e quasi impegnati nel nobile arringo.

Ma per giovare anche da parte nostra agli studiosi, come è lo intento proprio del *Monitore Ecclesiastico,* ci contenteremo di aggiungere alcune avvertenze circa il nucleo della questione e circa gli altri punti che in ciascuna proposizione ci sembrano più essenziali.

Anzitutto, la avvertenza più generale, ed insieme la più necessaria nello studio e nella confutazione di queste tesi, è di ricordare che, trattandosi di proposizioni erronee, la verità opposta sarà quella della tesi contradditoria, non già per sè, o in qualsiasi caso, della contraria. Questa infatti può essere, ed è spesse volte, ugualmente falsa, come insegnano i logici, perchè non

si oppone semplicemente all'errore che nega, come fa la contradditoria, ma trascorre all'altro estremo, che in « eodem genere maxime distat ». E sebbene insegnamento elementare, si deve questo tanto più tenere presente, quanto più facilmente si può dimenticare da sinceri ma troppo facili o impetuosi apologisti.

In altre parole, bisogna con ogni diligenza avvertire che da un errore estremo non si trascorra all'estremo opposto, che può essere del pari erroneo e pernicioso. Con ciò si avvererebbe quanto deplorava il satirico Venosino che *dum vitant stulti vitia in contraria currunt,* ovvero quello che meglio ancora deplorava Dante Alighieri come effetto della stoltezza umana, di fronte agli errori correnti:

« perchè egli incontra che più volte piega
l'opinion corrente in falsa parte;
e poi l'affetto l'intelletto lega ».

Il che avviene soprattutto quando più accese sono le passioni politiche, sociali o popolari, come quelle ispirate dal nazionalismo eccessivo o razzismo, dal socialismo e comunismo e da altri sistemi contemporanei, fra loro opposti talora e nemici, ma uniti sempre nella lotta contro la Chiesa e la sua dottrina. Infatti, come insegna il regnante Pontefice, anche ultimamente, nella enciclica *Divini Redemptoris* (n. 34), contro il comunismo, « questa dottrina (della Chiesa) è ugualmente lontana da tutti gli estremi dell'errore; si attiene sempre all'equilibrio della verità e della giustizia; lo rivendica nella teoria, l'applica e promuove nella pratica... conciliando i diritti e i doveri degli uni con i diritti e i doveri degli altri, la autorità con la libertà, la dignità dell'individuo con quella dello Stato; la personalità umana nel suddito con la rappresentanza divina nel superiore e quindi la doverosa soggezione e l'amore di sè, della famiglia e della patria, con l'amore delle altre famiglie e degli altri popoli, fondato nell'amore di Dio, padre di tutti, primo principio ed ultimo fine ».

Un siffatto equilibrio di dottrina tra gli estremi opposti dell'errore si deve dunque applicare nell'escludere le otto « assurde proposizioni » che la S. Congregazione dei Seminari e delle Università raccomanda alla confutazione delle scuole cattoliche.

* * *

Diamone un breve cenno su ciascuna:

Prima tesi. — La prima tesi dice: « Le stirpi umane per loro natura, originaria ed immutabile, differiscono talmente tra di loro che la più inferiore di esse è più lontana dalla più alta stirpe umana che dalla più alta specie dei bruti ».

La tesi appare di primo tratto non solo ereticale ma affatto materialistica, e distruttiva di tutta la biologia escludendo la distinzione specifica tra l'uomo e il bruto. Ma analizzandola, troviamo che essa è proposizione composta, e bisogna perciò dividerla, secondo che i logici insegnano, nelle sue parti componenti, per non esporsi al rischio di fare qualche confusione o esagerazione nel confutarla. La prima parte infatti della tesi sarebbe che le « stirpi umane differiscono », e così intesa questa parte, senza specificare l'asserita differenza non sarebbe falsa, potendosi bene ammettere qualche differenza secondo le diversità di regioni, di clima, di civiltà, di educazione e simili, ma è sempre una differenza accidentale e mutevole, non già proveniente da necessità di natura, bensì ad essa sopraggiunta; non originaria perciò nè essenziale.

La falsità è invece nella seconda parte della proposizione, nella maniera cioè onde si afferma la diversità, supponendola anzitutto « di natura, originaria ed immutabile » e dipoi asserendola tale per giunta che « la infima tra esse specie sia più lontana dalla più alta stirpe umana che non dalla più alta specie dei bruti ». Questo ultimo inciso (che forma anche da sè una nuova tesi ancora più estremista della precedente proposizione) e anche maggiormente erroneo per la supposizione su cui si fonda: la negazione cioè dell'assoluta ed insuperabile differenza specifica tra la natura umana e quella dei bruti: onde sono anche negati i limiti alle varie specie, laddove non si dà transito da una specie all'altra, secondo la dottrina scolastica, essendo, come dice S. Tommaso, « species sicut numeri ». La tesi dunque falsa si dovrà confutare coi principi della filosofia non solo ma anche della biologia, sia in ciò che nega generalmente o suppone la negazione in genere della distinzione essenziale tra le specie — come nell'antico e nel moderno « trasformismo », quale, ad esempio, del Lamark e del Darwin — e soprattutto quella che separa la natura razionale da quella irrazionale, l'uomo dal bruto. Onde per questa prima tesi razzista si comincia dall'estremo dell'abbiezione umana, quella cioè deplorata dalla Scrittura per cui l'uomo *factus est sicut equus et mulus,* nè solo per un atto colpevole, bensì per un'affermazione di principio che ha poi inesorabilmente le più tristi conseguenze nella pratica: *comparatus est iumentis insipientibus et similis factus est illis.* Non vi è dunque più nè dignità intrinseca nè eccellenza essenziale della natura razionale dell'uomo, come si vede altresì dalle tesi susseguenti.

Seconda tesi. — La seconda tesi infatti dice: « Il vigore della razza e la purezza del sangue devono essere conservati e favoriti con qualsiasi mezzo: tutto ciò quindi che porti a questo fine per ciò stesso è onesto e lecito ».

Anche questa è una proposizione composta; e la affermazione semplice, che « il vigore della razza e la purezza del sangue devono essere conservati e favoriti » non è per sè da rigettarsi, come è chiaro. È anzi uno dei precetti di

legge naturale, come la conservazione della salute corporale e di ciò che può anche giovare, quantunque non essenziale, alla vita dello spirito [1]. Ma l'errore sta nell'aggiunta che rende la proposizione complessa e addirittura assurda, siccome distruttiva di tutta l'etica naturale, nonchè della morale cristiana; che cioè « il vigore della razza e del sangue debbano essere conservati e favoriti *con qualsiasi mezzo* » senza distinzione tra mezzi leciti ed illeciti, come la sterilizzazione ed altri ripugnanti alla natura ed alla retta ragione, offensivi della dignità e degli altri diritti imprescrittibili della personalità umana.

La falsità della tesi è perciò confermata, ed aggravata anzi in estremo, dal corollario accennato, che « tutto ciò che porta a questo fine (del rinvigorimento della razza) è per ciò stesso onesto e lecito »: quindi anche la soppressione del debole, o dell'inetto, come era già in uso presso i popoli barbari ed in parte anche nella selvaggia legislazione degli Spartani; l'oppressione perciò dell'individuo e della famiglia, che perde i suoi diritti di persona giuridica e diviene una mera *cosa*, una « *res* », o zimbello dello Stato ecc.; come nella statolatria del vecchio paganesimo.

La manifesta assurdità di queste conseguenze logiche mostra la falsità dell'antecedente, del principio cioè razzista della « terra e del sangue », con una manifesta *reductio ad absurdum*. Ma la più diretta confutazione della tesi dovrà essere desunta dalla sua intrinseca assurdità, per il presupposto su cui si fonda di pretto materialismo e quindi del più assurdo *amoralismo*, come quello che fa della razza e del sangue la regola e la norma prima, perciò anche la *misura* propria, della moralità e onestà dell'atto umano.

---

(1) Sarebbe dunque erronea, nel caso presente, la « proposizione contraria », quella cioè che asserisce: « il vigore della razza e la purezza del sangue non devono essere conservati e favoriti con *nessun* mezzo »; mentre è vera la contraddittoria che « non con *qualsiasi* mezzo debbono essere conservati », ecc. Il susseguente inciso, che è caposaldo fondamentale del razzismo, è invece totalmente falso, nelle due proposizioni in cui può risolversi: « tutto ciò che porta a questo fine (*vigore della razza*, ecc.) è onesto e lecito » (proposizione di fatto, erronea nella sua universalità) ed « è onesto per ciò stesso », cioè, la ragione propria della onestà e liceità gli viene dalla utilità rispetto al fine inteso, della razza e del sangue (proposizione di principio ancora più erronea nella sua motivazione intrinsecamente assurda, di onestà e liceità morale). Ma prescindendo dalla universalità della ipotesi razzista, e considerando invece il bene vero e adeguato della stessa « razza », bene non solo fisico ma morale, potrebbe avere un senso vero la proposizione capovolta: « tutto ciò che è onesto porta a questo fine » del bene o perfezionamento della razza o stirpe umana, al progresso della civiltà ecc. Al qual proposito i moderni neo-pagani potrebbero utilmente ricordare la dottrina dei pagani antichi, come di Cicerone nel libro 1° e 2° *De Legibus*, su la legge naturale, che non solo confuta il loro errore, ma vede in questo, per la confusione dell'utile con l'onesto, l'origine dei peggiori disordini morali: *caput exitiorum omnium* ».

Terza tesi. — La terza tesi è quindi una conseguenza del menzionato principio, della « razza e del sangue »: dice infatti: « Tutte le qualità intellettuali e morali dell'uomo sorgono, come dalla fonte più genuina, dal sangue, in cui è racchiusa la natura stessa della stirpe ».

Questa tesi è una pretta dichiarazione di materialismo, negatrice non solo della spiritualità dell'anima umana, ma di qualsiasi dignità ed eccellenza delle sue doti intellettuali e morali, di scienza e di virtù. L'errore della tesi sta sopratutto nella universalità con cui comprende *tutte* le doti, e proprio le intellettuali e morali, che meno dipendono dal sangue o dalla temperie dell'organismo umano. Ma un altro errore è quello che viene allegato come fondamento o motivo del primo: che « nel sangue sta racchiusa la natura stessa della stirpe »: assioma razzista che volendo esaltare la stirpe, l'avvilisce al grado della materia bruta. Ed esso nega anche la libertà umana e con questo altresì il fondamento o presupposto necessario della moralità. Il che è di nuovo confermato e peggiorato dalla tesi susseguente.

Quarta tesi. — « Il fine precipuo dell'educazione è quello di coltivare la natura della razza e di infiammare lo spirito di un grandissimo amore per questa stessa razza come supremo bene ».

Questa tesi rovescia tutta la pedagogia come scienza e come arte o metodo di svolgere e migliorare l'individuo e la società domestica e civile. Essa stravolge pure il concetto dell'amore della patria, che la morale cristiana non solo afferma ma nobilita, derivandolo dal concetto della giustizia o debito di riconoscenza verso gli autori del nostro essere, secondo la dottrina di S. Tommaso e degli altri Scolastici: onde la *pietas* verso Dio, i parenti e la patria. Senonchè l'amore cristiano della patria e della stirpe e nazione propria, non è esclusivo, ma con giusta subordinazione si accorda e congiunge con l'amore delle altre nazioni, che hanno con noi la comune origine e sono perciò congiunte con la nostra, secondo le parole di S. Agostino, « *non societate solum sed quadam fraternitate* » (*De moribus Ecclesiae Catholicae*, lib. I, c. 30). — L'errore della tesi razzista è dunque nella esagerazione dei termini, la quale corrompe ciò che vi può essere di fondamentalmente vero e giusto nel fine della educazione e nell'amore ordinato della patria, della stirpe o della *natio* propria (²).

(²) La verità della tesi *contraddittoria* si contenterà dunque di negare che sia « il fine precipuo della educazione » quello asserito dal razzismo; e che la razza si abbia da amare « come bene supremo ». La tesi *contraria* andrebbe più innanzi, fino a negare ogni ragione di fine educativo in quello di « coltivare la natura della razza », ed a negare, in questa razza medesima, qualsiasi ragione di bene, anche subordinato, ecc.

Quinta tesi. — La quinta tesi è anche essa una conseguenza, ma mette in più rilievo l'assurdità delle precedenti: « La religione deve sottostare alla legge della razza e ad essa deve adattarsi ».

Come dal tenore stesso risulta anche troppo chiaro, la tesi distrugge ogni genuino concetto di religione, anche non cristiana e semplicemente naturale, molto più poi direttamente si oppone alla nozione di « religione rivelata e cristiana ». È dunque praticamente una professione di ateismo, che non si diversifica da quella dei « senza Dio », salvo che vi aggiunga l'ipocrisia dei termini; supponendo cioè possibile o conciliabile un culto qualsiasi della divinità con la legge materialistica della razza e la necessità di adattarsi ad essa e quindi modificarsi giusta la diversità sopra asserita delle razze stesse, ossia estremismo religioso si ha pure una nuova conferma nell'estremismo giuridico del comune principio materialistico della « terra e del sangue ». Di questo estremismo religioso si ha pure una nuova conferma nell'estremismo giuridico e morale insegnato nella tesi susseguente:

Sesta tesi. — « La fonte prima e la suprema regola dell'intero ordine giuridico è l'istinto della razza ».

La tesi è eversiva di ogni legge naturale e positiva, peggiore quindi dell'anomismo o amoralismo antico; peggiore del principio assolutistico della tirannide: *sic volo sic iubeo*: *stat pro ratione voluntas*. È in altre parole il « diritto del pugno », come dicevano gli antichi barbari della Germania, ossia il diritto della forza contro la forza del diritto: un manifesto regresso dunque verso la barbarie, priva non solo, ma nemica di ogni onesta legislazione. — Questo errore poi distruttivo della legge e del diritto, vuole trovare la sua giustificazione, ma invece ha la sua condanna, nel principio panteistico espresso dalla tesi settima, che è di questo tenore:

Settima tesi. — « Non esiste altro se non il cosmo, cioè l'universo, ente vivo; tutte le cose insieme con l'uomo stesso non sono altro che forme varie evolventisi attraverso le epoche dello universo vivente ».

Questa tesi, o piuttosto un complesso di tesi erronee, non è altro che una delle forme molteplici dell'errore panteistico, il quale è essenzialmente un confondere Iddio col mondo, l'autore cioè di tutte le cose con queste cose stesse. E questa forma propria del razzismo richiama quella del panteismo materialista, che fa l'universo un ente vivo, confondendo la vita e lo spirito con la materia, e vi unisce il panteismo emanatista, con le sue successive anzi incessanti emanazioni, simili a quelle dell'emanatismo indiano, riguardando la creazione come una diffusione o evoluzione della sostanza divina. Essa richiama pure il panteismo dello Spinoza che fa dell'universo un tutto insieme di modi o forme apparenti, la cui sostanza è l'universo vi-

vente o Dio stesso che assorbito nel mondo ne diviene la forza e la vita. Questa tesi dunque si confuterà da sè con tutti gli argomenti che mostrano la assurdità del panteismo. Il quale per giunta è qui fatto seguire dal panteismo di Stato, ossia dalla statolatria, peggiore di quella antica del paganesimo, come è espresso dalla ottava e ultima tesi qui proposta:

Ottava tesi. — « I singoli uomini, gli individui non sono se non per lo Stato ed a causa dello Stato: tutto ciò che ad essi appartiene di diritto deriva unicamente da una concessione dello Stato ».

Così la tesi, giusta la formula del panteismo di Stato, è la statolatria, propria del nazismo: dipende dalla teoria dello « Stato etico » dell'Hegel e si confuta perciò con tutti gli argomenti della ragione, ossia della filosofia perenne, che escludono lo statismo panteistico. Questo infatti distrugge non solo ogni religione e morale, che vuole assorbita pienamente in sè facendosene esso medesimo la regola suprema, ma opprime insieme tutte le libertà, annienta tutti i diritti più essenziali e più ingeniti dell'uomo, della famiglia e della società; fonda quindi e giustifica ogni tirannide, cominciando da quella del socialismo e comunismo di Stato.

L'ultimo inciso specialmente di questa ottava proposizione — « tutto ciò che appartiene agli individui deriva da una concessione dello Stato » — suppone che tutto è quindi dello Stato, e come fu concesso, così può essere ritolto dallo Stato medesimo agli individui. Il razzismo pertanto, o socialismo nazionalista (razzismo) dei Tedeschi, raggiunge di fatto il comunismo internazionalista dei Russi, con cui sembra essere in guerra, e non meno di questo è assurdo nella teoria ed esiziale nella pratica, come ciascuno può facilmente argomentare da sè. E così del resto professò già il medesimo Goebbels, creduto portavoce di Hitler, scrivendone fin dal 14 novembre 1925 (nel giornale *Voelkischer Beobachter*): « Il bolscevismo russo non è per nulla sospinto al fallimento... È certo che deve turbare il canto dei capitalisti giudei dell'Occidente. Di qui l'odio furibondo dell'Occidente contro la Russia sovietica... Noi ci combattiamo, senza essere in verità nemici... Forse la necessità ci riunirà un giorno »...

Ed è questo che noi abbiamo ragione di temere. Sta qui il più grande e spaventoso pericolo della civiltà, ai nostri giorni, ben più che della religione e della Chiesa cattolica, sicura della sua indefettibilità per le infallibili promesse divine.

P. E. Rosa, S. J.

De Censuris in genere

(Continuazione) (*)

Ciò non vuol dire pertanto che non si possa riservare peccato per se medesimo. Dice il can. 894 infatti: *Unicum peccatum ratione sui reservatum S. Sedi est falsa delatio qua sacerdos innocens accusatur de crimine sollicitationis apud judices ecclesiasticos.* Tale peccato pel can. 2363 è soggetto a scomunica — *speciali modo* — riservata a la S. Sede. Se il delinquente sfuggisse la scomunica, non sfuggirebbe per questo la riserva del peccato.

Quello che può fare la S. Sede lo può fare l'Ordinario: riservare censura insieme e peccato: disgiuntivamente il peccato da la censura.

Per le censure poi che non portano con se impedimento per ricevere i Sacramenti, ad es. una sospensione can. 2279 § 2-1 riservata, la riserva della censura non porta con se la riserva del peccato.

È supposta nel testo la possibilità pel reo di essere scusato dalla censura « *Si quis a censura excusatur* », ciò può avvenire restando il peccato ed anche grave [20] ad es. giusta il previsto del can. 2229 § 1 per le censure *latae sent.*; se non è raggiunta la notorietà *juris* cann. 2197-2 - 2228.

Il criterio discretivo usato dal pres. canone § 3 per stabilire una norma unica per le riserve da *qualunque autore*, e cioè il soggetto-censura che impedisce o meno il ricevere Sacramenti, ha il suo precedente legislativo nel c. 1 *de privileg.* V, 7 in Extrav. Comm. « *Inconveniens enim existimamus, ut a peccato absolvat, qui poenitentiam ei debitam imponere, aut irregularitatis poenam, peccati sequelam, vel excommunicationem, quae infligitur maxime a jure quandoque pro crimine, quaeve quem ab Ecclesia et per consequens a participatione Ecclesiasticorum Sacramentorum excludit, removere non potest* » [21].

La norma in questo luogo stabilita ha la sua applicazione per ciò che appartiene a l'assolvere peccato e censura nel disposto del can. 2250, come vedremo.

(*) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1938, p. 104 ss.

(20) Quia Ecclesia non solet reservare nisi graviora et externa, non incurritur (reservatio) nisi peccatum fecerit grave, actione tum interna tum externa penitus consummata ». D'Annibale, III-207.

(21) *Monitore Eccles.*, l. c. Cipollini, *De censuris.* Marietti, 1925 p. 128. Sole, l. c. Cappello, l. c. Lega, 123 nota 1.

* * *

Can. 2247 § 1. *Si censura Sedi Apostolicae reservata sit, Ordinarius nequit aliam censuram sibi reservatam, in idem delictum ferre.*

§ 2. *Reservatio censurae in particulari territorio, vim suam extra illius territorii fines non exerit, etiamsi censuratus ad absolutionem obtinendam e territorio egrediatur; censura vero ab homine est ubique locorum reservata ita ut censuratus nullibi absolvi sine debitis facultatibus possit.*

§ 3. *Si confessarius ignorans reservationem, poenitentem a censura ac peccato absolvat, absolutio censurae valet, dummodo ne sit censura ab homine aut censura specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata.*

Un delitto può essere colpito da più censure e da diverse fonti; o cioè dalla S. Apost. e dall'Ordinario e lo vedremo anche al prossimo can. 2249: non può aversi riserva aggiunta a riserva quando già la Sede Apostolica abbia posta la riserva a la censura per tal delitto comminato o inflitto. È il disposto del § 1 del pres. canone:

« *Si censura Sedi Apostolicae reservata sit, Ordinarius nequit aliam censuram sibi reservatam, in idem delictum ferre* ». La naturale subordinazione dei gradi gerarchici nel potere penale, esige che ceda l'inferiore al Superiore. Inoltre è della riserva togliere o limitare l'esercizio del potere di assolvere: una volta ottenuto tal effetto è inutile pretenderlo da altra causa. Dice poi la reg. 54 R.I. in VI°: « *Qui prior est tempore potior est jure* ». Vedi anche sul *jus praeventionis* il can. 1568.

Notammo già su la traccia del Card. D'Annibale, non darsi riserva *mista;* pontificia cioè ed episcopale: sarebbe del tutto inutile persistesse anche la riserva posta *prima* da l'Ordinario, quando la seguisse quella della Sede Apostolica. « Si quos casus, dice l. c. l'E.mo Autore, sibi reservaret Ordinarius, et illos postea R. Pontifex sibi reservet reservatio episcopalis ipso jure evanescit »[22].

Su l'argomento, il pres. § 1 segna un progresso e una maggiore determinazione sul diritto precedente, come dalle fonti citate al testo. L'istr. della S. C. *Epp. Regg.* 26 nov. 1602 sconsigliava agli Ordinari la riserva di peccati sui quali cadeva già la scomunica maggiore *a jure,* anche se non riservata ad alcuno: l'istr. del *S. Off.* 13 luglio 1916 faceva divieto agli Ordinari di porre riserva ai peccati quando già c'era riserva Apostolica — *ne absque necessitate multiplicentur leges* —[23]; di porla, anche quando erano già colpiti da censura (*a jure communi*) anche se questa non era riservata ad alcuno.

([22]) SUAREZ, *De poen.* 31, 4, 36. LUGO, *De poen.* XX, 149, 151.

([23]) GASPARRI, *Fontes.*, p. 563, vol. IV.

Il presente § 1 restringe la norma precettiva alle censure riservate alla Sede Apostolica. Può semprè l'Ordinario aggiungere censura non riservata, come si sostiene quella eventualmente inflitta prima.

§ 2. *Reservatio censurae in particulari territorio, vim suam extra illius territorii fines non exerit, etiamsi censuratus ad absolutionem obtinendam e territorio egrediatur...*

È presa in considerazione la riserva della censura in rapporto a ristretto e particolare territorio. Si sa che le censure riservate *a jure communi* tengono il censurato in ogni luogo, e solo è a cercare chi abbia la facoltà di assolvere tali riservate, can. 13 § 1. Quando invece la riserva della censura è da diritto peculiare e per particolare territorio, segue la norma di cui il cit. 13 § 2 e il can. 14. Vedi il testo.

È per ciò, che fuori del territorio pel quale è data, la riserva della censura non tiene, anche se il censurato solo al fine di ottenere l'assoluzione esce dal territorio. Nel caso, egli si esime dalla sfera della efficacia propria alla riserva, e nessuna legge glie lo vieta. Così analogamente il can. 900: « *Quaevis reservatio omni vi caret...* 3° *Extra territorium reservantis, etiamsi dumtaxat ad absolutionem obtinendam poenitens ex eo discesserit* ».

Tutto questo è sapientemente disposto perchè da una parte sieno eliminate angustie alla coscienza dei fedeli e tolte dall'altra incertezze ne l'esercizio della giurisdizione ordinaria [24]. Prima del codice era questione fra i dottori; se il *pellegrino* potesse essere assolto da un confessore non autorizzato per le riserve, qualora — *in fraudem legis* — fosse uscito dal proprio territorio, onde essere assoluto. Oggi tal questione non ha più luogo, e il *pellegrino* non è tenuto fuori del proprio territorio da riserva del proprio Ordinario perchè è fuori, non da quella dell'Ordinario del luogo dove ha peregrinato, perchè non è suddito [25]. Can. 14 § 1-1-2.

Ciò che non si dice dei *vagabondi* che « *obligantur legibus tam generalibus quam particularibus quae vigent in loco in quo versantur* » id. can. 14 § 2, perchè non manchino di Superiore.

« *... censura vero ab homine est ubique locorum reservata* ». Da quanto abbiamo detto al can. 2245 § 1, ben s'intende che dovunque è riservata la censura *ab homine*: 1° quando sia da sentenza, 2° da precetto *esecutivo ad personam* can. 24, cann. 2306-2310; se invece da precetto comminatorio, can. 2310, la censura è *ubique locorum* per se riservata, se è *ferendae sententiae*; è riservata *solo* nel caso che della riserva sia fatta esplicita menzione, se è *latae sententiae*: can. 2245 § 4.

« *... ita ut censuratus nullibi absolvi sine debilis facultatibus possit.*

---

(24) Calpello, l. c., 26, 7.

(25) Cocchi, l. c. 73.

Non può cioè in alcun luogo il censurato con riserva *ab homine* essere assolto, se non da lo stesso che lo ha legato o per delega legittima da esso. Lega l. c. 129 [26].

« ... *a censura autem absolvens, potest si res ferat, pro patrato delicto congruam vindicativam poenam vel poenitentiam infligere* ». Questo importa l'*onus standi mandatis ecclesiae* di cui già dicemmo e che così spesso ricorre nelle fonti. Chi assolve de censura, come appare dal citato 2242, ha molti elementi di fatto sotto considerazione e le ricordate superiormente facoltà discrezionali. Quando gli sembri non soddisfatto alla legge abbastanza con la censura inferta, e per il recesso da la contumacia necessariamente cessata, fino a l'assoluto infliggere congrua pena vendicativa o penitenza ([27]).

Ne la scelta de l'una o dell'altra, perchè l'espiazione sia consentanea al previsto della legge, specialmente attese le ragioni di *stato personale* del delinquente, chi assolve deve seguire ciò che è stabilito al *Tit. IX* delle vendicative comuni o proprie del chierico, e al *Tit. X* delle penitenze ([28]). In generale, il bene dello stesso delinquente e della comunità dev'essere inteso da l'assolvente, che per l'esercizio della facoltà in questo luogo a lui fatta, non abbisogna di ulteriori poteri a l'infuori dei richiesti dal can. 2236 § 1 ([29]).

§ 3. *Censura per absolutionem sublata non reviviscit, nisi in casu quo onus impositum sub poena reincidentiae impletum non fuerit.*

È in questo luogo da richiamare tutto l'esposto in proposito al can. 2239 § 1. La *reincidenza* come condizione *risolutiva* dipende da l'adempimento o meno di quanto fu imposto sotto tale condizione sia *a iure* (ad es. 2222-2254 § 1 § 2) sia *ab homine* ([30]). Nel momento che l'assoluzione è impartita produce il suo effetto, ma rientra completamente l'impero della censura quando la condizione non è avverata.

Fu questione se la censura, anche della medesima specie, che nella *reincidentia ab homine* [31] riprende valore, sia nuova censura. La sentenza negante ci sembra più probabile, perchè è lo stesso vincolo che ne l'ipotesi solo temporaneamente era cessato. La *reviviscenza* sottintende rapporto con lo

---

([26]) Vedi il sopra trascritto c. 11, X, *de off. jud. ord.* I, 31. BLAT, *De del.* p. 105. PISCETTA E G., IV, 316, e la risp. P. C. Int. 24 nov. 1929 per la quale il pellegrino è tenuto alle riserve del luogo ove si trova.

([27]) La Penitenzieria Ap. 21 apr. 1921 dichiara non comprese nelle facoltà e indulti assolutorii anche della bolla *Cruciatae* le *specialissimo modo* riservate ma non eccettuate dal can. 2254. *Monitore* 1921 p. 180.

([28]) CAPPELLO, o. c., 28. SOLE, o. c., 178. BONACINA, o. c., 111. DEVOTI, o. c. tit. 21

([29]) SOLE, l. c.

([30]) SUAREZ, *De cens.*, 41-1, n. 4.

([31]) C. 107, c. XI, q. 3; c. 1 *de poenis* V, 8 in *Clem.*

stato creato dalla irrogazione della censura, nè richiede si rinnovi quanto al can. 2233 § 2.

Il principio qui sancito — della cessazione della censura mediante l'assoluzione — della reincidenza non adempiuto l'onere imposto — è contenuto già al c. 8 *de off. jud. ord.* I, 31 « *Recepta cautione... absolutionis munus ei poteris exhibere* (reo). *Quod si facere contempserit, eum in excommunicationis sententiam, appellatione remota, reducere non omittas* » e nel sopra cit. *Decreto* S. S. Epp. Regg. 16 ott. 1600 § 13 « *Absolutio... concedenda.. ad ad breve tempus cum reincidentia* ».

* * *

Can. 2249 § 1. *Si quis pluribus censuris detineatur, potest ab una absolvi, ceteris minime absolutis.*

§ 2. *Petens absolutionem, debet casus omnes indicare, secus absolutio valet tantum pro casu expresso; quod si absolutio, quamvis particularis petitio facta sit, fuerit generalis, valet quoque pro reticitis bona fide, excepta censura specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata, non autem pro reticitis mala fide.*

Il can. 2244 ci apprese che il medesimo soggetto può essere vincolato di più censure sia della medesima che di varia specie. E perchè delle censure non è vero quello che si ha dei peccati, della cui assoluzione è proprio che non se ne possa togliere uno senza gli altri, e anche di uno si abbia talora [32] assoluzione diretta degli altri indiretta pel legame intercedente fra essi, così di più censure può essere sciolto il legame di una restando in vigore l'altro o gli altri. Così il § 1.

Ciò che è consentaneo e per parte della causale della pena, cioè il delitto, qui sta il principio enunciato dal can. 2244 § 1 « *Ordinarie tot poenae quot delicta* » e in certi casi per parte della stessa fonte giuridica della pena cioè il Superiore da cui emana. Lo stesso delitto può essere colpito da più autorità, più delitti da differenti Superiori. Cf. il can. 2244 citato §§ 1-2-3.

E inoltre la censura, can. 2241, priva di beni diversi e vari a seconda della specifica sua natura. Cf. Cerato l. c. 19.

§ 2. *Petens absolutionem, debet casus omnes indicare, secus absolutio valet tantum pro casu expresso.*

Non è necessario che l'assoluzione sia chiesta e lo dimostra il can. 2242 ed il can. 2248 § 2. Ordinariamente però si concede solo a chi la chiede umilmente. « Dubitandum non est, dice il Card. D'Annibale 1-310, valide solvi a censuris posse.. inscium. At vero absolutio ei solum danda est qui eam poscit humiliter » [33]. Cf. il can. 2239, sopra.

---

(32) La riconciliazione con Dio abbraccia lo stato d'animo come si trova.

(33) Piscetta Gennaro, 317.

Quando tal umile richiesta intervenga, e le censure incorse sono più d'una, il censurato deve — esporre tutti i casi — pei quali è legato cioè i delitti, e i vincoli cioè le censure che per uno di essi o per più ha incorse. Se questo non faccia, l'assoluzione data vale solo pel caso espresso. E vale pel caso medesimo anche se gli altri ha taciuto in mala fede [34], perchè il legislatore non distingue, quando non si tratti di assoluzione generale. E come per parte dell'assolvente giusta il § 1 di questo canone si può togliere un vincolo e non l'altro, così per parte del soggetto a più censure, può interessare di essere prima sciolto da *una*, quando ad es. per l'assoluzione di *altra* dovesse a termini del can. 2242 § 3 porre atti che al momento non gli è consentito porre, o anche non crede di porre, specialmente se potesse aspettarsi (ad es. un Vescovo censurato) che una volta assoluto poi gli venisse applicato il can. 2248 § 2 circa una probabile e determinata pena vendicativa o penitenza, che maggiormente, date certe circostanze, potesse essergli sgradita o gravosa.

Comunque, qui il legislatore a determinata e particolare richiesta, vuole segua l'effetto *certo* della assoluzione [35].

È detto al c. 27 X *de Sent. or.* V, 39 « Discretioni vestrae mandamus quatenus si vobis constiterit... Archidiaconum ob duplicem causam excommunicatum fuisse et expressisse tantum alteram in litteris quas... impetravit, ipsum tamquam excommunicatum satisfacere pro altera... cogatis ». Esattamente come al pres. canone.

« ... *quod si absolutio, quamvis particularis petitio facta sit, fuerit generalis* » ciò che è sempre nella facoltà del Superiore, giusta quanto dicemmo testè, potersi cioè ogni assoluzione dare a chi *non la chiede.*

« ... *Valet quoque pro reticitis bona fide* »; vale l'assoluzione anche pei casi taciuti in buona fede, avverandosi per questo esattamente la *non richiesta.*

« ... *excepta censura specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata* »: eccezione che abbiamo anche al § 3 del can. 2247 e altrove,

« ... *non autem pro reticitis mala fide* »: non vale l'assoluzione pei casi sottaciuti in mala fede, in pena de l'inganno; a lo stesso modo che stante il timore grave o la violenza dispone per la remissione di ogni pena il can. 2238.

Nel che si vede la differenza che il codice pone ne l'effetto della *mala fede* fra l'assoluzione data in modo o forma particolare e quella data in generale. Per questa sola, la *mala fede* ha effetto irritante.

È detto al c. 42, X *de Sent. exc.* V, 39 « Quaesivisti utrum is qui propter plures excessus a pluribus Praelatis... excomm. est vinculo innodatus, et uni

---

([34]) Cappello, l. c. 129.

([35]) Allo stesso modo che — per converso — da per valida l'assoluzione (di cui il can. 2247 § 3) del confessore che ignora la riserva. Vedi l'ivi esposto.

Praelatorum de uno tantum satisfacere vult excessu, ab eo sit absolvendus de quo satisfacere vult eidem: et cum de alio non satisfecerit alii absolutus valeat nunciari. Super hoc articulo respondemus quod *Supprimenti veritatem absolutio suscepta non prodest: et veritatem intelligens* (Praelatus) *absolutionem huiusmodi exhibere non debet* ».

Può impartirsi l'assoluzione dalla censura a chi non la vuole? Certamente per parte di colui che la censura ha inferta per autorità propria, can. 2220; non per parte del delegato o giudice. Per il primo, nel caso, cessa di essere atto di *giustizia* e diviene atto di *grazia*. Per i secondi potendo solo essere atto di giustizia l'assoluzione sottintende il recesso dalla *contumacia* cann. 2242-2248, e lo stato d'animo di chi non vuole essere assolto non è quello di colui che — riprova il commesso delitto — ma piuttosto il previsto dal can. 2340 per la *insordescentia in censura* [36].

* * *

Can. 2250 § 1. *Si agatur de censura quae non impedit Sacramentorum receptionem censuratus, rite dispositus et a contumacia recedens, potest absolvi a peccatis, firma censura.*

§ 2. *Si vero agatur de censura quae impedit Sacramentorum receptionem, censuratus nequit absolvi a peccatis, nisi prius a censura absolutus fuerit.*

§ 3. *Absolutio censurae in foro sacramentali continetur in consueta forma absolutionis peccatorum in libris ritualibus praescripta; in foro autem non sacramentali quolibet modo dari potest, sed ad excommunicationis absolutionem regulariter formam adhiberi convenit in eisdem libris traditam.*

Vedemmo al § 3 del can. 2246 come l'essere o meno la censura impedimento ai Sacramenti sia dal legislatore nel codice dato come ragione di riserva o meno al peccato cui la censura stessa s'aggiunge, e ciò a differenza della dottrina precedente. A lo stesso luogo è asserita la decadenza della riserva al peccato, data la scusa da l'incorrere la censura o l'assoluzione dalla medesima.

Qui si è detto della assoluzione e non della riserva, ma si ritorna al medesimo criterio: se la censura non impedisce i Sacramenti, chi è ben disposto per l'assoluzione e recede dalla contumacia, può essere assolto dai peccati indipendentemente dalla assoluzione della censura che resta in vigore, fino a che non possa da l'avente facoltà venire assolta.

Un chierico sospeso ad es. e un laico legato da interdetto locale se acce-

---

(36) Cfr. D'ANNIBALE, l. c.

dano ben disposti ad un semplice confessore possono essere assolti, restando la sospensione [37] pel primo, e non ostante pel secondo l'interdetto.

Qui a differenza del § 2 seguente è asserita una limitata autonomia del peccato dalla censura, quanto alla assoluzione. Vedi inferiormente al can. 2251.

§ 2. *Si vero agatur de censura quae impedit Sacramentorum receptionem, censuratus nequit absolvi a peccatis, nisi prius a censura absolutus fuerit.*

Se si tratti di censura che impedisce di ricevere i Sacramenti, non può essere assoluto il censurato dai peccati, se prima non è assoluto dalla censura. È questo l'effetto dell'impedimento dai Sacramenti *proprio di certe censure* ad es. la scomunica. Tal effetto è però limitato alla *liceità* se non si tratti di mancanza delle dovute disposizioni il che deciderebbe della invalidità. « *Ratio est,* dice il Chiar. Sole, *quia valor Sacramenti dependet ex Christi institutione, nec potest impediri per censuram Ecclesiasticam* » o. c. 217. Vedasi il can. 2260 [38]. Per l'istituzione divina a l'effetto del Sacramento si richiede la potestà nel conferente e la disposizione nel ricevente, e non altro. È chiaro però che il censurato (impedito per la censura incorsa dai Sacramenti) che con *frode e mala fede* si accosta al Sacramento della penitenza *sapendosi cioè impedito,* non ha le dovute disposizioni per l'infrazione volontaria d'una legge grave della Chiesa, e così non ottiene l'assoluzione del peccato, gravandosi anzi di altro.

La qui decretata precedenza dell'assoluzione dalla censura, era già stabilita dalla *risp.* del *S. O.* 7 marzo 1883. Vi è detto: Se possano ammettersi alla partecipazione dei Sacramenti quei che solo per fine di evitare danni temporali si ascrissero a società segrete, intendendo di rimanere cattolici. Risp. *Iuxta exposita catholica de quibus agitur admitti posse ad Sacramenta — praevia absolutione a censuris — quatenus opus sit... dummodo...* e fondate le condizioni analoghe a quelle di cui al can. 2242 [39].

§ 3. *Absolutio censurae in foro Sacramentali continetur in consueta forma absolutionis peccatorum in libris ritualibus praescripta; in foro non Sacramentali quolibet modo dari potest, sed ad excommunicationis absolutionem regulariter formam adhiberi convenit in eisdem libris praescriptam.*

Perchè la censura è vincolo esteriore [40] la volontà dell'assolvente dev'essere sensibilmente manifestata, e ciò anche nei riguardi delle esigenze processuali: qualunque *segno* per la validità è sufficiente, ma in tutti i casi è

---

(37) Cerato, l. c. 18. — Piscetta Gennaro, IV 322.
(38) Cappello, o. c. 29. — Vernz, l. c. 189.
(39) Gasparri, IV p. 412.
(40) Lega, o. c. 149 § 1. — Cocchi, l. c.

da osservare che il segno sia *indubbio,* sicchè espressamente sia manifestata l'intenzione di chi assolve. Al c: 41 *de Sent. ex.* X, V, 39 non è considerata tacita assoluzione l'udienza, il favore e quindi la comunione usata dal Pontefice con un *vitando,* e così anche il c. 4 de Sent. exc. V, 16 in *Clem.* « *Si Summus Pontifex scienter etiam excommunicato participet literis, verbo vel osculo seu alio quovis modo, ipsum per hoc absolvere nulla ratione censetur, nisi se velle forsitan exprimat illum ex hoc pro absoluto haberi* ».

E in generale la forma epistolare o a mezzo d'intermediario è da usare solo dietro necessità, richiedendo — *la forma consueta* — di assoluzione la presenza del penitente, e quando occorra il caso di cui al precedente can. 2249 § 1 di più censure delle quali alcuna sola e non le altre vogliano assolversi, ben chiaro nella manifestazione della sua volontà l'assolvente deve indicare quella o quelle che vuol assolvere e quelle o quella che vuol ritenere, altrimenti mancandole il termine *certo* invano cede la data assoluzione [42]. Vedi al can. 2239.

È da seguire pertanto secondo i fori e i casi la norma data al seguente § 3. La forma per il foro *Sacramentale* (cioè in confessione) è quella contenuta nella consueta per l'assoluzione dei peccati « *Misereatur* etc. ». Rit. Rom. Tit. III c. 2 n. 2, che, data strettezza di tempo, può essere sostituita e contratta nella più breve « *Ego te absolvo ab omnibus censuris et peccatis,* in nom. Pat. ✠ et F. et Sp. S. » ibid. n. 5.: per il foro *non sacramentale* e cioè esterno o (*di coscienza*) interno non sacramentale, l'assoluzione della censura può essere impartita in qualunque modo valido giusta il sopra esposto; ma se si tratti di scomunica *regolarmente* è da usare la forma prescritta nei libri rituali: cf. Pont. Rom. tit. III c. 2-3-5. Dice il c. 28 X de s. ex. V. 39 « *Absolutionis autem forma tenetur, ut fiat cum poenitentiali psalmo, et tam oratione Dominica quam alia consueta* ».

È qui da notare per il delegato ad assolvere, quanto dispone il can. 202 § 2 § 3; e cioè che la potestà concessa pel foro interno vale anche per l'interno *extrasacramentale* se il sacramentale non è richiesto, e che vale per entrambi i fori (interno ed esterno) se nella delega il foro non è indicato, salvo che altrimenti risulti dalla natura stessa della cosa [43].

L'omissione o sostituzione delle prescritte forme del Rituale o del Pontificale, giusta i casi esposti, non oltrepassa i limiti della colpa leggera: in nessun caso però, e specialmente quando si tratti del foro sacramentale, ciò è senza colpa, perchè ogni legge obbliga, salvo giusta causa che scusi.

([41]) LEGA, l. c.
([42]) D'ANNIBALE, l. c.
([43]) CERATO, l. c. 18. — BALL. PALMIERI, l. c. 257.

* * *

Can. 2251. *Si absolutio censurae detur in foro externo, utrumque forum afficit; si interno absolutus, remoto scandalo, potest uti talem se habere etiam in actibus fori externi; sed nisi concessio absolutionis probetur aut saltem legitime praesumatur in foro externo, censura potest a Superioribus fori externi, quibus reus parere debet urgeri, donec absolutio in eodem foro habita fuerit.*

La censura è vincolo esteriore che propriamente appartiene ai mezzi della disciplina ecclesiastica; ma perchè sottintende il peccato e il cristiano è tenuto a tutto ciò che interessa la comunità religiosa (*respublica Christiana*) una volta incorsa riguarda entrambi i fori; e l'assoluzione del pari, sia per l'interno che per l'esterno foro, deve esercitare la propria efficacia.

È regola pel foro interno che si crede a chi asserisce tanto in proprio favore che contro di se, qualora non risulti evidente contraddizione: pel foro esterno che si procede solo per atti e prove, sicchè intanto esiste una cosa in quanto è nota a termine di procedura legale (*per acta et probata*): non è quindi difficile il contrasto fra i due fori circa il medesimo oggetto [44] (cf. cann. 258 § 1, 1747 seqq.) e al fine del bene pubblico e gli effetti esteriori prevale il foro esterno, sicchè, ad esempio, è nulla collazione del beneficio al censurato che è tale pel medesimo foro, ma non nel foro interno. Cf. c. 13, X, *de rell. Spol.* II, 13. Lega l. c. 124.

A termini del presente canone: *Se l'assoluzione della censura si dà in foro esterno, riguarda entrambi i fori* e vale per l'assoluto, nei medesimi, in modo pieno e definitivo. Dice il c. 38, X, *de Sent. exc.* V, 39 « Vinculum quo peccator ligatus est apud Deum in culpae remissione dissolvitur: *illud autem quo ligatus est apud Ecclesiam, cum sententia remittitur relaxatur* » e però quando il foro esterno debitamente assolve, il foro interno di cui è proprio tener calcolo della verità, ne prende atto, semplicemente.

Se poi la remissione in foro esterno non trova ne l'interno le dovute disposizioni, can. 2242 § 3, la censura resta a lo stato di — *occulta* — da trattarsi in conformità delle regole analoghe al caso occulto.

L'efficacia per il foro interno della assoluzione in foro esterno, si ripete e dalla natura della censura stessa che ha origine da un atto di giurisdizione esterna, e dal generico presupposto della legge, che gli atti interni sieno

---

(44) Reiffenstuel, II, 5, 348. — Benedetto XV, *De Syn. Dioec.* XIII, 22, 8. — Arends in « Jus Pontificium » Romae 1928 pag. 173. « *Contingit interdum ut qui hjatus ut apud Deum apud Ecclesiam tit. solutus* » Ecc. III c. 38 *De Eccl. ecc.* V. 39.

conformi agli esterni come causa e forma dei medesimi — *in genere moris* — fino a prova contraria..

Se invece: *l'assoluzione è data nel foro interno,* ad es. giusta il can. 2253 § 1 per la censura non riservata, ma pubblica, chi è così assolto, *quando non vi sia scandalo può contenersi come assolto anche negli atti propri del foro esterno* v. g. accedere ai Sacramenti, *ma se non si dà la prova della concessa assoluzione, nel foro esterno, o non se ne abbia, ivi, legittima presunzione almeno, può dal legittimo Superiore del foro esterno, a cui il reo è tenuto ubbidire, esigersi il rispetto alla censura, finchè nello stesso foro esterno non si è avuta dalla censura regolare assoluzione.* Vedi l'analogia col can. 2232 § 1.

La prova nel foro esterno della assoluzione ottenuta nel foro interno, può risultare ad es. dalla scheda del confessore che dichiara d'aver ascoltata la confessione, dalla soddisfazione del precetto pasquale ecc. La presunzione dal modo di contenersi di certe persone religiose o Superiori col già censurato ecc.

Le ragioni di scandalo sono sempre tenute in considerazione dal legislatore, e ciò anche per l'atto stesso della assoluzione — per entrambi i fori — come appare dal cit. 2242 § 3. .

Che poi sia fatta facoltà al Superiore del foro esterno o di esigere il rispetto alla censura o la formalità della assoluzione nel medesimo suo foro, dipende dal carattere disciplinare intrinseco alla censura che l'individuo e la collettività insieme, necessariamente, riguarda. Giudice di questa opportunità si rende il Superiore *omnibus perpensis.* (Vedi le istruzioni pei Giubilei del 1925 e del 1929).

Al proposito, e in ispecie del valore della scheda offerta del confessore avente le debite facoltà, dice *Thesaurus S.* l. c. 22 « Doctores in hoc conveniunt Ordinarium posse, si velit, cum taliter absoluto benigne agere et acceptare illam absolutionem, ut suffragetur etiam pro foro externo,... dummodo tamen absolutio data non sit sub ea conditione quam S. Poenitentiaria apponere solet, nempe concessam absolutionem in foro interno nullimode suffragari in foro externo » [45].

Che se il Superiore creda necessaria la regolare assoluzione nel foro esterno, l'assoluto nel foro interno deve astenersi da tutto ciò che ai censurati simili è vietato. Tal prescrizione è tassativa nelle lettere della *S. C. di Prop. F.* 14 genn. 1726 « Assolvendo essi Missionari nel foro interno... sono tenuti di avvertire gli assoluti che fino a tanto... non lo sieno nel foro esterno debbono riputarsi.. non assoluti .. e però non esser lecito ad essi di.. intervenire in chiesa, ricevere i Sacramenti etc. » e nell'istr. S. O. 3 genn. 1540 « rescriba-

(45) Cfr. anche *S. R. Rota* Decis. 659 p. 2.

tur... absolutos a missionariis debere sponte comparere in Tribunali S. O. vel Ordinarii... et recipere fidem absolutionis »[46].

Il che è conforme al diritto delle decretali come dal c. 39, *de Sent. exc.* V, 39 « *Respondemus quod nisi excommunicati a te super absolutione tua litteras nostras... reportaverint, aut alio modo... de absolutione... tibi* (legitime) *constiterit, tu ipsos pro excommunicatis ut finis habeas et facias evitari* ».

* * *

Can. 2252. *Qui in periculo mortis constituti, a sacerdote, specialis facultatis experte, receperunt absolutionem ab aliqua censura ab homine, vel a censura specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata, tenentur, postquam convaluerint, obligatione recurrendi, sub poena reincidentiae, ad illum qui ecnsuram subit, si agatur de censura ab homine; ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum aliumve facultate praeditum, ad normam can. 2254, § 1, si de censura a iure; eorumque mandatis parendi.*

L'intento del legislatore di giovare al massimo le anime, pel quale concede o ai confessori o ai semplici sacerdoti secondo le circostanze di cui i cann. 582, 2253 § 1, 2254 di assolvere dalle censure, non deve impedire l'esercizio, come già vedemmo, dell'esteriore giurisdizione, e il presente canone completa a tal riguardo il precedente, e in particolare il can. 882, contemplando come questo il pericolo di morte.

È detto al can. 882: « *In periculo mortis omnes sacerdotes licet ad confessiones non approbati, valide et licite absolvunt quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis aut censuris, quantumvis reservatis et notoriis, etiamsi praesens sit sacerdos approbatus, salvo praescripto can. 884, 2252* ».

Su questo can. 882, il 28 dicembre 1927 la *Pont. Comm. per l'interpr. aut. dei canoni* al dubbio « An absolutio in periculo mortis secundum canonem 882 limitetur ad forum internum, an extendatur etiam ad forum externum », rispose: *Affirmative* ad primam partem; *Negative* ad secundam.

Il quesito e la risposta considerando *il foro esterno* rispecchiano l'assoluzione di cui il 882, quanto alle censure non quanto ai peccati: E in ordine alle censure il *Negative* alla seconda parte (richiamando il disposto del precedente 2251 per qualunque assolto solo in foro interno da qualunque censura) conferma il disposto del presente 2252 per l'assolto *in periculo mortis* da sacerdote privo di speciale facoltà dalle censure *ab homine* e dalle riservate *specialissimo modo* alla Sede Apostolica. Anche ne l'ampiezza dei favori che nel pericolo di morte la Chiesa usa sempre — *ne quis pereat* — (Trid. Sess. XIV *de poenit.* c. 7) vuole salve le esigenze dell'ordine esteriore e qui

---

(46) Clemente X, Const. « Superna » 21 giugno 1670, § 7. — *S. Poen.* 27 apr. 1886 ad 4.

almeno per la censura *ab homine* che è riservata per sua natura, can. 2245 § 2, e per lo *specialissimo modo* riservata *a iure* alla S. Sede [47]. Vedi: *Monita,* S. Poenitent. 31 luglio 1924.

Pertanto è comminata la *reincidenza* nella censura se l'assoluto *in pericolo di morte* da sacerdote privo di speciale facoltà da censura *ab homine* non ricorre, guarito che sia, a colui a cui è riservata giusta il citato 2245 § 2; se da censura — *a iure* — *specialissimo modo,* 2245 § 3, riservata alla S. Sede, non ricorre alla S. Penitenzieria o al Vescovo o ad altro avente facoltà e ciò *intra mensem* e nei modi stabiliti dal can. 2254 § 1 (che vedremo) per stare agli avuti ordini, come a lo stesso 2254 § 2. Questo non ha luogo, se nel pericolo detto si è assolto da avente facoltà: allora è solamente da eseguire quanto l'assolvente, o pel momento o per l'ipotetica revalescenza, prescrive ed ordina.

È del nuovo Codice l'aver ristretto il prescritto di questo canone ai casi delle censure *ab homine* e *specialissimo modo* — *a iure* — riservate alla S. Sede: prima erano comprese anche le censure — *a iure* — *speciali modo* riservate alla medesima S. Sede. Così da le risposte del S. Uff. 28 giu. 1882-17 giu. 1891 ad 3 — 30 marzo 1892 ad 4. [48]. Quest'ultima ad 4.um esclude positivamente le *simpliciter R. Pont. reservatae.*

Nella considerazione giuridica il pericolo di morte equivale a l'articolo [49] e si ha il pericolo quando per qualunque causa sia seriamente probabile per il soggetto il morire o il sopravvivere.

Il sacerdote privo di speciale facoltà s'intende essere o il semplice sacerdote non confessore o anche il confessore non dotato di peculiari facoltà per le censure che *in individuo* è, pel pericolo di morte, chiamato ad assolvere. (*Rituale R.* III c. 1 *de Sacr. poeni.* 23). Non è tenuto giusta il canone presente a ingiungere l'*onus* (2254 § 1) *recurrendi* come pei *casi urgentiores*: ciò è lasciato a la sua prudenza.

Il *mese,* di cui il can. 2254 § 1 qui richiamato, come tempo utile al ricorso al Superiore competente e per evitare la reincidenza nella censura, trattandosi di guarito da mortale infermità è da prendersi con prudente criterio, e con decorrenza dalla superata e compiuta convalescenza.

(*continua*).

M. Pistocchi

([47]) Cfr. Roberti in *Apollinaris* 1928 pag. 102. — Cfr. *Monitore* 1929 u. 33 su le facoltà in Roma per gli assolventi nel giubileo *extra ordinem* dato da Pio XI con la Cost. *Auspicantibus nobis*: 11 genn. 1929.

([48]) Sole, l. c. 189.

([49]) Ciolli, o. c. 102, 4°.

DUBBI

10

Legittimazione di prole.

Una giovane ebbe un figlio da... ignoto padre e lo ha denunziato allo stato civile col proprio cognome. Più tardi accetta da un Tizio la proposta di matrimonio, a patto che nell'atto del contratto matrimoniale egli accetti di legittimare *come suo* il figlio. Il giovane (attratto specialmente dalla buona dote) accetta la condizione. Il Parroco, sia negli sponsali, che nel matrimonio, pregato di redigere l'atto di legittimazione per subsequens matrimonium, si rifiuta, basandosi sulla voce comune che nega al giovane la paternità naturale del figlio, voce corroborata da altre circostanze.

Si domanda: 1° Il Parroco poteva legittimamente rifiutarsi di accettare la domanda di legittimazione? 2° Se ha compiuto una cosa illecita, può sottostare a pene canoniche? 3° In caso ha compiuto anche un reato civile, punibile secondo le leggi dello Stato italiano su querela dei due sposi?

L'argomento è stato trattato più volte in varie Riviste, ma non vi è dubbio alcuno che il Parroco debba rifiutarsi di accettare la dichiarazione relativa alla legittimazione della prole, quando ha la morale certezza che il bambino non è figlio di ambedue coloro che si sposano. È vero che il Parroco registra la dichiarazione degli sposi, e quindi il falso è, nel caso, commesso dagli sposi che fanno una dichiarazione contro verità, ma è il Parroco a valorizzarla con la inserzione nell'atto del matrimonio, permettendo così che la legittimazione possa avere effetto. E perciò il Parroco non può dar valore e inserire in un atto di così grande importanza un fatto che sa essere falso, nè cooperare a che un bambino abbia una paternità che non gli compete. Naturalmente per agire con prudenza e non danneggiare madre e figlio, il Parroco deve accertarsi, per quanto è possibile, se la voce ha, o no, legittima consistenza, se le circostanze confermano o smentiscono la voce ecc.

Si comprende che vi può essere la buona intenzione di togliere ad *un innocente* l'infamia della illegittimità, come nella madre vi può essere la speranza di diminuire la propria infamia, ma non è motivo sufficiente per chiedere ad un futuro sposo una falsa dichiarazione, il chè nel diritto civile costituisce un vero reato, nè il Parroco e il futuro sposo possono seguire la donna in questa via illecita per quanto possa essere pietosa, se non è egoistica.

Quindi: 1° il Parroco se, fatte le opportune investigazioni, aveva la morale certezza che il bambino non era figlio degli sposi doveva rifiutarsi ad

accettare la dichiarazione, poichè se per « subsequens *parentum* matrimonium... legitima efficitur proles » (can. 116), non può il figlio di uno dei coniugi divenire il figlio di ambedue. Se poi anche dopo le investigazioni, il Parroco non aveva la morale certezza che la voce comune corrispondesse al vero, era prudente informare l'Ordinario e chiedergli istruzioni.

2° Nel caso però se i futuri sposi già da prima sapevano l'opposizione del Parroco, quando avessero potuto giustificare la loro richiesta, se non con prove impossibili, ma con argomenti atti a convincere, certamente lo avrebbero fatto: mentre il loro silenzio fà pensare che la voce era vera. E data questa supposizione giustificata, date le altre circostanze alle quali si fà allusione, il Parroco negando l'accettazione della dichiarazione ha agito lecitamente. Mentre avrebbe agito illecitamente se l'Ordinario, avendo riconosciuto di potersi ammettere la dichiarazione, glielo avesse imposto ed egli si fosse rifiutato di ubbidire.

E per questa disobbedienza certamente l'Ordinario poteva punirlo.

3° Naturalmente in questo stato di cose il Parroco non ha compito nessun reato civile e molto meno è incorso in pene previste dalle leggi civili italiane. Mentre invece l'Ufficiale di stato civile sapendo che la dichiarazione di legittimità della prole era falsa, poteva denunziare l'atto al Procuratore del Re e rifiutarsi di trascriverlo.

11

Ordinazione di legittimati.

Utrum inter legitimatos de quibus in can. 984 n. 1 et inter legitimos de quibus in can. 1363 n. 1 adnumerari possint praeter legitimatos per subsequens matrimonium (Pont. C. 13 Jul. 1930) etiam legitimati per impedimenti dirimentis dispensationem de qua in can. 1051 et etiam legitimati per peculiare S. Pontificis rescriptum.

Il canone 984 n. 1 prefinisce che i legittimati non sono irregolari e quindi di per sè possono essere ammessi in Seminario e agli Ordini Sacri senza dispensa Pontificia.

Tale concetto è confermato dalla interpretazione (13 luglio 1930) circa il can. 1363 che afferma come i legittimati per subsequens parentum matrimonium sono da aversi come legittimi.

E siccome il can. 1117 stabilisce che i figli legittimati, per subsequens matrimonium, sono agli effetti canonici da equipararsi ai legittimi, salvo nei casi per i quali tale parificazione è espressamente vietata (come per la nomina a Cardinale can. 232, a Vescovo can. 331), così per l'ammissione al Seminario e agli Ordini Sacri i legittimati sono pari ai legittimi.

Il can. 1051 non costituisce un'eccezione perchè la dispensa è data dall'Ordinario vigore facultatum sia ordinarie, sia delegate, ma sempre intuitu futuri matrimonii, cosicchè la legittimazione si compie in actu subsequentis matrimonii.

Invece è diverso il caso della legittimazione per speciale rescritto Pontificio, concesso dopo la celebrazione del matrimonio o senza di questa. In tali casi occorre stare al disposto del singolo rescritto e vedere se e quali estensioni e deroghe sono state accordate.

Tutto questo tenendo presente che i figli adulterini e sacrileghi di per sè non sono legittimabili per subsequens matrimonium.

Per gli asili infantili eretti in ente morale

Il *Contenzioso ecclesiastico* ha opportunamente pubblicato la seguente notizia:

Siccome può accadere che da parte di Autorità locali si tenti di mutare, in tutto o in parte, gli Statuti degli Asili, eretti già in ente morale, sarà opportuno che i RR. Parroci tengano nota, che il Sottosegretario di Stato per gli Interni, Sua Eccellenza Buffarini, nell'udienza del 28 novembre ultimo passato, accordata a Sua Eccellenza il Nunzio Apostolico Mons. Borgongini Duca, ha dato le più ampie assicurazioni, nel senso che nessuna istruzione è stata fatta ai Prefetti per escludere dalla presidenza degli Asili, i Sacerdoti, quando è richiamata dagli Statuti.

Verificandosi questo inconveniente, sarebbe necessario che i Parroci, per il tramite dell'Ordinario, segnalino la cosa al Ministero con i dati e le informazioni opportune.

Così vediamo riferito dai Bollettini del Clero di Modena del 4 gennaio 1938 e da quello di Padova del febbraio 1938 a p. 238.

Aggiungeremo ancora, per nostre informazioni, che non solo non vi è nulla di variato per le amministrazioni autonome degli Asili, circa la ingerenza dei parroci chiamati ad amministrare o a presiedere secondo i vigenti statuti approvati, ma che neppure vi sono finora disposizioni che impediscano di far comprendere detti parroci tra gli amministratori ed anche come Presidenti degli Asili stessi, ancora da erigersi in Enti Morali, qualora il Ministero lo riconosca conveniente. E tale convenienza per pratica del passato è stata ammessa in molti casi, specialmente se così disposto in atti di fondazione o donazione a favore di asili erigendi, ovvero in altri atti

costitutivi di comitati, o società per il funzionamento delle amministrazioni destinate a governarle.

Tutto questo è ben ragionevole e interessante, poichè molti di questi Asili sono così sorti e si costituiscono per iniziativa, per generosità e sollecitudine di benemeriti rettori e pastori di anime, che vedono la necessità e soli possono radunare consensi e mezzi a questo nobile scopo. Ma sarebbe del tutto ingiusto, e contrario poi all'interesse della beneficenza ed assistenza infantile, che dopo procurata con ingenti sforzi e lunghe cure la loro costituzione, ne venissero senz'altro allontanati, in base a pretesa incompatibilità, che nessuna legge sancisce e sarebbe pure contraria a quel retto spirito di collaborazione che informa in oggi l'opera delle autorità governative. (Dal *Diritto Concordatario* 1938, p. 46).

Assemblea dell'Opera della Santa Infanzia

Nei primi giorni di giugno si è riunito a Parigi il Consiglio Superiore della Pia Opera della Santa Infanzia sotto la presidenza di Mons. Mério per trattare gl'interessi generali dell'Opera.

È stato comunicato che le offerte raccolte quest'anno sono salite da 12.639.293 franchi, che erano nel 1937, a 17.834.154.

Nell'ordine del giorno che è stato emesso il Consiglio Superiore:

1) esprime la sua gratitudine e riconoscenza verso i Vescovi, i Direttori diocesani, i Missionari e Missionarie per la loro opera di protezione e di assistenza;

2) raccomanda a tutti i Parroci del mondo la celebrazione della festa annuale della S. Infanzia (da farsi o da Natale alla Purificazione, o dalla II domenica dopo Pasqua alla fine di maggio) e la *Leva missionaria* od iscrizione dei fanciulli alla Pia Opera;

3) riafferma la sua cordiale collaborazione con le Opere della Propagazione della Fede e di S. Pietro Apostolo, con le quali, pur rimanendo ciascuna distinta, costituisce un unico completo organismo;

4) prega gli Istituti Missionari a far conoscere ed amare la S. Infanzia, diffondendola ed astenendosi da iniziative e collette che nella confusione di nomi e di scopi possano danneggiare l'Opera generale e l'equità distributiva;

5) ricorda il carattere soprannaturale dell'Opera, che mira alla santificazione dei suoi piccoli membri e ne ispira la propaganda all'amore che Gesù portava all'infanzia;

6) al pari delle altre due Opere Pontificie, sollecita preghiere per la beatificazione di Paolina Jaricot, fondatrice dell'Opera della Propagazione della fede (1).

Il Congresso Eucaristico Internazionale di Budapest

SOMMARIO. — Serie dei Congressi Eucaristici Internazionali. Caratteri del Congresso di Budapest.

Com'è noto, dal 25 al 29 maggio scorso, a Budapest, in occasione del nono centenario della morte del santo re Stefano (1038), è stato celebrato il Congresso Eucaristico Internazionale, sotto la presidenza del Card. Eugenio Pacelli, Legato *a latere* di S. Santità e coll'intervento di numerosi Cardinali, di trecento Vescovi e d'una moltitudine innumerabile di fedeli convenuti da ogni parte del globo; mentre la mente e il cuore dei cattolici di tutto il mondo, qualunque ne fosse la nazione, e la razza, in quei santi giorni erano rivolti verso la sede, gli atti e le funzioni della grande assemblea.

Nella serie dei Congressi Eucaristici Internazionali quello di Budapest è il 34°. Il primo fu celebrato a Lilla nel 1881 e fu il risultato d'una prima idea od ispirazione, che nata nel cuore di Maria Tamisier, fu raccolta da Mons. de Segur e, mancato questi, coltivata e mandata ad effetto da quell'anima di Dio che fu Filiberto Vrau.

Al Congresso di Lilla, riuscito ottimamente, tennero dietro per ordine i seguenti:

2° (Avignone (1882), 3° Liegi (1883), 4° Friburgo (1885), 5° Tolosa (1886), 6° Parigi (1888), 7° Anversa (1890), 8° Gerusalemme (1893), 9° Reims (1894), 10° Paray-le-Monial (1897), 11° Bruxelles (1898), 12° Lourdes (1899), 13° Angers (1901), 14° Namur (1902), 15° Angoulême (1904), 16° Roma (1905), 17° Tournai (1906), 18° Metz (1907), 19° Londra (1908), 20° Colonia (1909), 21° Montréal (1910), 22° Madrid (1911), 23° Vienna (1912), 24° Malta (1913), 25° Lourdes (1914), 26° Roma (1922), 27° Amsterdam (1924), 28° Chicago

---

(1) Cfr. *Monitore* 1938, p. 141.

(1926), 29° Sidney (1928), 30° Cartagine (1930), 31° Dublino (1932), 32° Buenos Aires (1934), 33° Manila (1937), 34° Budapest (1938).

I vari Congressi, oltre ad avere un carattere particolare dato loro dal tema che vi si doveva trattare, spesso si distinsero per qualche notevole circostanza meno intrinseca che li accompagnava. Già quello di Liegi assunse una importanza internazionale che i precedenti non avevano avuto. Al Congresso di Friburgo intervenne per la prima volta un rappresentante del Papa. Quelli di Tolosa e di Lourdes ebbero l'impronta dell'Immacolata dei Pirenei e quello di Paray-le-Monial il sigillo del Sacro Cuore. A Lourdes il Sacramento dell'altare fece il suo primo solenne ingresso nella capitale dell'anglicanesimo ed a Gerusalemme l'Eucaristia rientrava nella città della sua istituzione. Il 26° Congresso di Roma, aperto dallo stesso Sommo Pontefice dopo la grande guerra, fu veramente mondiale ed apparve quale promessa di pace dopo l'immane sciagura. E per venire agli ultimi Congressi, a Sidney, paese per due terzi protestante, la processione nell'incantevole baia ebbe uno splendore forse non raggiunto altrove; a Dublino erano rappresentate quarantaquattro nazioni e l'imponente grandiosità superò qualunque previsione; a Buenos Aires da trentasette nazioni affluirono un milione e duecentomila cattolici; nella lontana Manila parve che il Mistero di fede volesse spingersi fra le terre di missione per affrettare la conversione degli infedeli.

In generale ogni Congresso ha segnato un passo innanzi sui precedenti; alcuni poi (come Vienna, Chicago, Dublino, Buenos Aires) nel loro apparato esterno sono stati addirittura spettacolosi. Tuttavia quello di Budapest. a confessione di chi vi ha assistito, è stato un reale progresso per la sua ispirazione e significato, per la edificante pietà ed anche per l'estetica e la magnificenza della sede.

La sede fu la grande piazza degli Eroi, alla quale gli edifici e le aree adiacenti furono raccordate in mirabile unità, simboleggiante l'accordo della patria e della religione. La pietà si rivelò nelle parecchie centinaia di migliaia di comunioni e culminò nella processione eucaristica finale. Conforme ai bisogni dell'ora presente, l'indole e il significato particolare del Congresso fu quello di conciliazione, di riparazione e di espiazione mondiale, di fronte alle persecuzioni religiose, alle empietà ed ai sacrilegi dei « senza Dio » e dei comunisti. Nella luce dell'Eucaristia sono state riaffermate le eterne verità cristiane, per le quali soltanto sarà possibile rimuovere le divisioni, sopire i rancori e gli odi, ottenere il rispetto dei diritti umani e divini, salvaguardare la necessaria libertà della Chiesa e stabilire la pace tra le stesse nazioni. L'Eucaristia, mistero centrale del cristianesimo, è stata proclamata compendio di fede, palestra di santità, vincolo di carità e sola àncora di sal-

vezza per la società odierna travagliata da strani errori, da sfrenata licenza e da guerre micidiali.

E la salvezza del mondo per mezzo dell'Eucaristia è appunto quanto hanno inteso di promuovere i cattolici tutti nei giorni del Congresso, sia pregando a tale scopo, sia riportandone il proposito di darsi a un più intenso apostolato e di attingerne il celeste alimento dall'amore verso Gesù Sacramentato.

* * *

Diario della Curia Romana

Sacra Congregazione dei Riti. — *10 maggio 1938.* Congregazione sul voto del *Tuto* per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Maria Giuseppa Rossello, Fondatrice delle Figlie di N. S. della Misericordia, e sui miracoli della Ven. Serva di Dio Maria Domenica Mazzarello, Confondatrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

24 maggio 1938. Congregazione *antepreparatoria* sopra i miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Gioacchina De Vedruna ved. De Mas.

31 maggio 1938. Congregazione per discutere sui seguenti argomenti:

1) Introduzione della causa di beatificazione, ossia della dichiarazione del martirio della Serva di Dio Maria Goretti.

2) Introduzione della causa di beatificazione della Serva di Dio Eugenia Joubert, della Congregazione delle Suore della Santa Famiglia del SS. Cuore.

BREVI NOTIZIE

~ Il Santo Padre ha partecipato con un messaggio alla celebrazione del *70° genetliaco* del Reggente d'Ungheria, Nicola Horty; anche l'E.mo Segretario di Stato di S. S. ha inviato un telegramma d'auguri.

~ Tra gli ultimi pellegrinaggi a Roma segnaliamo quello di *Grosseto,* 750 persone con a capo il Vescovo e le Autorità, in occasione dell'VIII centenario dell'elevazione di Grosseto a città e diocesi con trasferimento della sede vescovile dall'antica Roselle; quello di *300 e più pellegrini* di varie nazionalità in viaggio pel Congresso Eucaristico di Budapest; quello di *400 circa* di ritorno in patria dopo lo stesso Congresso; quello pure di *150 polacchi* venuti a Roma per riaccompagnare in patria il corpo del santo Martire Andrea Bobòla.

~ *Al Colosseo* è stata ripresa, dopo parecchi decenni d'interruzione, *la celebrazione* pubblica della santa Messa tutte le domeniche e feste di precetto.

~ In luogo del compianto P. Paolo Ferretti, è stato nominato *Preside del P. Istituto Superiore di Musica Sacra* il M. R. P. Gregorio Suñol, O. S. B., dell'Abbazia di Montserrat in Catalogna, Direttore della Scuola Ambrosiana di Musica Sacra di Milano.

~ La prodigiosa *immagine della B. V. di Aracoeli* è stata incoronata da Sua Em. il Cardinal Vicario con corona d'oro solennemente offerta dal Governatore di Roma a nome dela città.

~ A Roma, nel Collegio « Calasanctianum », è stato festeggiato il *cinquantesimo anniversario* della vestizione religiosa del R. P. Giuseppe del Buono, Preposito Generale dell'Istituto delle Scuole Pie.

~ A Roma ha avuto luogo il *XIII Congresso Eucaristico*, concluso con la solenne processione del Corpus Domini al quartiere Appio.

~ A Superiore Generale della Congregazione polacca dei *PP. Resurrezionisti* è stato confermato il R. P. Michele Jaglowicz.

~ Il R. P. Donato de Welle è stato eletto Ministro Generale dei *Frati Minori Cappuccini* invece del P. Vigilio da Valstagna, che rimane sempre Predicatore Apostolico.

~ A nuovo Priore Generale dei *Servi di Maria* è stato eletto il R. P. Alfonso Maria Benetti.

~ In una sala della Pinacoteca Vaticana è stato commemorato il *V centenario* della nascita di Melozzo degli Ambrogi da Forlì, « pittore papale ».

~ Si è raccolto in Roma il *Congresso Internazionale degli Editori e Direttori dei giornali;* uno degli scopi precipui è di accordarsi per una generale efficace lotta contro le notizie false, onde anche in questo campo legare sempre più tra loro i popoli e tutelare gl'interessi dei singoli Stati.

~ La « Rivista liturgica » di Finalpia quest'anno celebra il compiersi del venticinquesimo della sua attività.

~ A Parigi è stata commemorata con l'intervento delle maggiori Autorità religiose e civili la ricorrenza centenaria dell'« Opera Apostolica », fondata da Zoe du Chesne per aiutare i Missionari che lavorano all'estero.

~ A Varsavia è stato inaugurato il grandioso edificio nel quale sarà collocato come in sede propria il *Museo Nazionale.*

~ Le Reliquie del santo martire *Andrea Bobòla,* dopo un viaggio trionfale, sono giunte a Varsavia, accolte tra l'esultanza festosa dell'intera cittadinanza.

~ A Cracovia si sono riunite in Congresso Nazionale 130 *Delegate dell'Unione Donne Cattoliche,* convenute da ogni parte della Polonia.

~ È stata risolta con reciproca soddisfazione delle parti contendenti, Perù ed Equatore, una grave *controversia* per questioni territoriali, la quale, dati i motivi di contrasto, poteva assumere una estensione considerevole.

~ A Kaunas, il 20 maggio, è stato celebrato con una grande manifestazione religiosa e civile il *550° anniversario* dell'introduzione della fede cattolica nella Lituania.

~ Nella Nuova Zelanda è stato pure solennemente celebrato *il primo centenario* della evangelizzazione dell'isola.

~ A Londra l'E.mo Card. Hinsley ha presieduto a una importante assemblea di *donne dell'Azione Cattolica* (10.000) convenute da ogni parte dell'Impero britannico per studiare di risolvere i problemi della famiglia e della cristiana educazione morale, fisica ed intelettuale.

~ Nel *28° Congresso dell'Associazione della Stampa Cattolica Americana,* tenuto a New Orleans, S. E. R.ma Mons. Gannon, dopo aver rilevato che i benefici della stampa cattolica arrivano solo ai 22 milioni di abitanti cattolici e non agli altri 100 milioni, ha annunziato la costituzione di un Ufficio di diffusione della

stampa, allo scopo di ottenere che i giornali e periodici cattolici giungano anche ai non cattolici, affinchè tutti gli uomini di buona fede vedano quanto fa la Chiesa contro i mali moderni a difesa della civiltà e delle istituzioni cristiane, e con ciò sia messo fine agli attacchi contro la Chiesa e gli insegnamenti di N. S., con vantaggio non solo della religione, ma della stessa nazione americana.

∼ Un grande *Congresso di Azione sociale cattolica*, durato quattro giorni, partecipanti 10.000 persone, si è tenuto a Milwaukee (Stati Uniti) allo scopo non tanto di discutere su le origini e la natura dei mali sociali, quanto di esaminare i mezzi opportuni per una ricostruzione sociale, in regime democratico, a norma delle Encicliche Pontificie. Furono toccati i più importanti soggetti: responsabilità sociale del potere industriale e finanziario, sicurezza economica degli operai mediante la stabilità degli impieghi, ore di lavoro, stipendi, partecipazione ai guadagni, lavoro dei fanciulli, controllo dei monopoli, libertà nei contratti economici, distribuzione della ricchezza in rapporto alla sua produzione, sbalzi nei prezzi, malattie degli operai, equilibrio fra popolazione industriale e popolazione rurale, famiglia quale fondamento di unità sociale ed economica e relativi doveri dell'industria e dello Stato, intangibilità dei diritti naturali da parte dello Stato. Conclusione: l'ordine sociale disposto secondo i principi cristiani favorirà certamente la giustizia sociale e la pace industriale. Questo Congresso è destinato ad avere una grande influenza sull'attività avvenire dei Cattolici di America.

∼ Nella città di Cleveland (Stati Uniti) si è svolta la grande campagna annuale a profitto delle *Opere cattoliche di carità*. Vi hanno partecipato, sotto la direzione del Vescovo diocesano Mons. Schrembs, 73 000 giovani studenti e 14.000 adulti, divisi in 271 gruppi parrocchiali. I risultati a favore dei poveri sono stati imponenti.

∼ Al Nuovo Messico (Stati Uniti) si è riunito un Comitato di Vescovi americani e messicani per esaminare l'attività e provvedere all'avvenire del Seminario « Montezuma », che l'Episcopato americano ha fondato in vista delle necessità del Messico e che dopo un solo anno di esistenza sta per raggiungere il numero di più che 450 alunni.

NECROLOGIO. — ∼ 25 maggio 1938. *Mons. Benvenuto Diego Alonso Nistal*, Vesc. tit. di Dorileo.

∼ 30 maggio 1938. *Mons. Igino Serci*, Vesc. di Ozieri mentre tornava dal Congresso di Budapest.

∼ Il 23 maggio, mentre era in viaggio per il Congresso di Budapest, moriva improvvisamente a Bologna il *R. P. D. Paolo Ferretti, O. S. B.*, Preside del P. Istituto Superiore di Musica Sacra. Gli furono fatti solenni funerali a Parma ed ivi fu sepolto, dove per molti anni era stato abbate del Monastero di S. Giovanni di Torrechiara.

∼ Nella chiesa cattedrale di Glasgow sono stati resi solenni onori funebri a *Mons. Giovanni Provost Ritchie*, morto recentemente più che ottantenne. Fu uno dei più illustri prelati della Scozia, già professore di teologia nel Seminario e Vicario Generale della diocesi di Glasgow.

∼ A St. Nazianz (Stati Uniti) è piamente morto a 76 anni il *P. Felice Buker*, della Congregazione del SS. Salvatore, che ha vissuto e faticato per oltre quarant'anni tra gl'indiani dello Stato di Oregon.

RECENSIONI

CIPROTTI PIUS, *De iniuria ac diffamatione in iure poenali canonico*. Roma, 1937, 146 p.

Il giovane A., avvocato della S. Rota, e professore al P. Istituto Utriusque Iuris si va acquistando meritata fama. È noto l'altro suo libro, universalmente ben accolto e favorevolmente giudicato: *De consummatione delictorum attento eorum elemento obiectivo in iure canonico*. Quello che ora presentiamo ha già riscosso l'elogio del Card. Pacelli espresso in una lettera diretta all'A.

Premesse alcune nozioni generali sull'onore e la fama, sui delitti contro di essi, e la distinzione da farsi tra ingiuria e diffamazione, l'A. parla, in tre parti distinte: della nozione giuridica dell'ingiuria e della diffamazione; delle sanzioni canoniche e del diritto processuale.

L'A. procede con buon metodo: nell'interpretazione dei canoni tiene presenti non solo i canonisti più sicuri, ma anche la prassi, quella data sopratutto dal tribunale della S. Rota; la materia, purtroppo sempre di attualità, è studiata esaurientemente, ed il libro sarà utile per l'uso che se ne potrà fare nei tribunali ecclesiastici.

B.

Repertorium Juridicum Ecclesiasticum, seu Curiae Romanae iurisprudentia universa, post editum Codicem i. c. publici iuris facta, cum canonum ac rerum Indicibus locupletissimis. Editio altera diligenter recognita et aucta (in-8° maiori, pag. 92 — Romae(apud *Jus pontificium*, Piazza Ss. Apostoli, 51). Pretium (cum *supplemento* usque ad finem a. 1937): pro Italia Lit. 14; pro exteris region. Lit. 16.

CHARACTERES huius utilissimi *Repertorii* hi sunt: 1) Continet non solum responsa Pont. Commissionis Codici i. c. authentice interpretando praepositae, verum etiam reliquam ex integro Curiae Romanae (SS. Congregationum, Tribunalium, Officiorum) iurisprudentiam in iure Codicis fundatam, adiectis potioribus principiis iuridicis quibus innititur. 2) Responsa, decisiones, sententiae, ita conflata sunt ex ipsis *Curiae Romanae verbis*, ut *omnia* comprehendant elementa, quae in relativo dubio proponebantur: proinde *completissima* sunt. 3) Varietate typorum aliisve artificiis, *nitide distinguuntur* responsa Commissionis a Curiae Romanae decisionibus ac sententiis, tam in textu quam in Indicibus; principia vero iuridica, ex Consultorum vel Secretarii disceptationibus excerpta, typis minoribus afferuntur. 4) Fasciculum complent Indices duo, alter *canonum*, alter *rerum*: ope prioris uno oculorum ictu percipitur quidquid Pont. Commissio et Curia Romana de quoque canone edixerunt; posterioris Indicis ope, quidquid edixerunt de unaquaque re in Indice proposita. Nihil ergo *usu facilius*, nihil hoc *Repertorio* utilius excogitari potest.

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XI

Presso il Padre Comune - Le Missioni Il Nazionalismo - La vita cattolica.

(da Allocuzioni del Santo Padre)

Il Santo Padre, parlando il 18 luglio scorso all'Istituto delle Suore di N. S. del Cenacolo, reduci dal Capitolo Generale, lodò tra l'altro la buona idea espressa dal Capitolo stesso, l'idea cioè di trasportare la Casa Generalizia a Roma presso il Padre Comune. Certamente, disse Sua Santità, le idee sono le grandi fucine donde escono le grandi cose. Tuttavia siccome un'idea nella vita comune è una cosa troppo « ideale » se non si traduce nella realtà, e d'altronde non essendo ciò sempre facile o possibile, conviene tante volte ricorrere ad un compromesso tra l'idea e la realizzazione. Questo compromesso nel caso presente crede di trovarlo considerando che non è tanto la Casa materiale quanto lo spirito che deve essere vicino al Padre Comune. Basterà dunque che la Superiora Generale stia in qualche continuativa relazione col Santo Padre, con dirgli ciò che più importa per la consistenza della famiglia religiosa, per la sua vita, per la pietà, lo studio, le opere di apostolato, la santificazione individuale e collettiva. Ciò potrebbe perfettamente sostituire il trasporto materiale della Casa Madre di Parigi a Roma, e far entrare questo trasporto dal puro campo ideale nell'ordine reale.

Un'altra idea, affiorata nel recente Capitolo Generale dell'Istituto e riguardante le Missioni all'Estero, richiamava il Santo Padre, incoraggiandola con la forza della sua esperienza personale. L'esperienza dava al Papa di poter affermare che la scarsezza di vocazioni negli Ordini religiosi ha un efficace rimedio nelle Missioni tra gl'infedeli. L'avere Missioni in paesi stranieri produce la sovrabbondanza delle vocazioni. Idea grande, commenta il Santo Padre, perchè dire « una Missione » è dire la più grande cosa, l'opera stessa di N. S. Gesù Cristo, che non fu altro che una grande divina Missione. Idea d'importanza grandiosa specialmente in questi tempi nostri in cui tutti i popoli concorrono all'opera evangelizzatrice e in cui moltitudini ingenti in varie parti del mondo ne sentono ed invocano il sommo beneficio.

Una terza cosa rammentava il Santo Padre nel suo discorso, cosa che poteva essere di qualche vantaggio spirituale per le intervenute, per la loro

società religiosa, per tutti. Riguarda la grande questione che agita il mondo sotto il nome di nazionalismo, in tanti modi esagerata, il nazionalismo malinteso che Sua Santità ha già denunziato come erroneo e pericoloso. Ora è qualche anno, per mezzo dei Procuratori Generali degli Ordini Religiosi residenti in Roma ha messo in guardia i rispettivi Superiori Generali da quella maledizione che è il nazionalismo esagerato. Esso produce una sterilità apostolica, le cui prove riempiono il tavolo del Vicario di Gesù Cristo, impedisce la salute delle anime, solleva barriere tra gente e gente, è contrario alla legge di Dio, anzi allo stesso *Credo*. Secondo il *Credo* la Chiesa è « cattolica » che vuol dire « universale ». Ora il nazionalismo esagerato è in evidente contrasto con il dogma della cattolicità, dice il contrario di tutto ciò che significa la redenzione e la santificazione del mondo.

Del suo lucido e netto pensiero circa il nazionalismo il Santo Padre ci tiene a farne parte ai figli, avendone tutti bisogno in questo tempo in cui tali idee fanno tanto rumore e tanto danno fino ad assumere in qualche luogo una forma di vera apostasia. Non è più soltanto una o l'altra idea errata; è tutto lo spirito della dottrina che è contrario alla fede di Gesù Cristo.

Bisogna assolutamente partire dalla grande idea contenuta in quelle parole: « Euntes docete omnes gentes » e in quelle altre: « Credo sanctam Ecclesiam catholicam ». Idea questa certamente benefica se sarà l'idea dominante in tutti; e sarà pure l'ultima parola, la più grande e profonda consolazione tra i dolori e le difficoltà per chi si è dato a servire la Chiesa come essa è, come vuol essere servita. Non v'è altro di veramente importante che servire la Chiesa, che è il Corpo mistico di N. Signore e perciò inscindibile indivisibile, Gesù Cristo in persona, in cui entriamo a far parte come membri. Ed ecco la grande consolazione, servire la Chiesa come crediamo alla Chiesa: « Credo sanctam Ecclesiam *catholicam* ».

E sulla vita cattolica va ricordato quanto Sua Santità disse a un gruppo di giovani di Azione Cattolica di Lubiana: È sempre stato vivo desiderio del Santo Padre che non solo a Lubiana, ma in tutta la Jugoslavia esista e fiorisca l'A. C. per portare tutti i frutti di cui suole arricchirla la grazia e la bontà di Dio tutte le volte che l'A. C. è bene suscitata, bene organizzata, bene diretta e mantenuta. Sua Santità si augura che ciò avvenga dappertutto nella Jugoslavia.

Prima di tutto infatti è la cosa in sè stessa così bella che si afferma. A. C. vuol dire vita cattolica, giacchè l'azione che cosa sarebbe senza la vita? A. C. dev'essere vita cattolica, e allora ben si vede tutta l'importanza dell'A. C., e più ancora perchè sta tanto a cuore al Sommo Pontefice. È questione di vita, di vita cattolica, e allora ben si comprende altresì la importanza particolare che ha l'A. C. nella Jugoslavia. In questo Paese vi sono anche e purtroppo non pochi che non amano la vita cattolica, non la favoriscono

forse non la vorrebbero e certo non fanno nulla per favorirla, per darle maggiore sviluppo, quell'onesto ragionevole benefico appoggio che tutte le leggi, le legislazioni, tutti i poteri civili e governativi dovrebbero darle.

Che cosa si teme infatti dalla vita cattolica? Non è dalla vita cattolica che si possono temere i pericoli, ma dal comunismo, dal bolscevismo e da qualche cosa di peggio. Ecco la grande missione dell'A. C., particolarmente necessaria in un Paese dove la vita cattolica ha, è vero, tanti buoni e fedeli seguaci, ma dove incontra anche tante difficoltà. Sarà grande gloria l'essersi consacrati al trionfo di Gesù Benedetto, alla dilatazione del regno di Cristo nel proprio Paese, perchè si sarà procurato al Paese il più grande bene, la più grande benedizione, il bene di vivere della vita di Gesù e della sua Chiesa, la benedizione che Gesù riserba a qulli che credono in lui, che conservano le sue leggi e che sono fedeli al suo Regno divino.

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *Planensis Graecorum.* Con parrocchie staccate dalle diocesi di Monreale e di Palermo viene eretta la nuova diocesi od eparchia di Piana dei Greci. 26 ottobre 1937.

II. *Urmiensis et Sehnaensis.* Vengono cambiati i confini delle diocesi di Urmia e di Sehna nell'Iran. 23 novembre 1937.

LETTERE APOSTOLICHE. — I. Il tempio del SS.mo Cuore di Gesù e della B. V. Maria del Monte Carmelo eretto nell'archidiocesi e città di Santiago del Cile è arricchita del titolo e dei privilegi di basilica minore. 3 marzo 1938.

II. È elevato all'onore di basilica minore il tempio di S. Teresa di Gesù Bambino nel luogo « Tombetta » in diocesi di Verona. 26 aprile 1938.

EPISTOLE. — I. All'E.mo Card. Alessandro Verde, nel 50° anniversario dell'ordinazione sacerdotale. 25 marzo 1938.

II. All'E.mo Card. Eugenio Pacelli, nell'inviarlo Legato al 34° Congresso Eucaristico Internazionale di Budapest. 12 maggio 1938.

NUNZIO RADIOFONICO inviato il 12 giugno 1938 alla città di Quebec alla fine del Congresso Eucaristico Nazionale del Canada.

Sacra Congregazione del S. Offizio

I. Decretum

De speciali devotione erga Sacrum Caput D. N. Iesu Christi non introducenda (Acta Ap. Sed. 1938, p. 226).

Quaesitum est ab hac Suprema Sacra Congregatione Sancti Officii an specialis devotio erga Sacrum Caput D. N. Iesu Christi introduci possit.

In Plenario Conventu habito Feria IV, die 15 iunii 1938, E.mi ac Rev.mi DD. Cardinales, rebus fidei ac morum tutandae praepositi, re mature perpensa ac praehabito RR. DD. Consultorum voto, attento quoque Decreto diei 26 maii 1937 « De novis devotionis formis non introducendis », decreverunt specialem devotionem erga Sacrum Caput D. N. Iesu Christi non esse introducendam.

Et sequenti Feria V, die 16 eiusdem mensis et anni, SS.mus D. N. Pius Divina Providentia Pp. XI, in solita audientia Exc.mo ac Rev.mo Adsessori Sancti Officii concessa, hanc Emorum Patrum resolutionem Sibi relatam approbare et confirmare dignatus est, et publici iuris fieri iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 18 iunii 1938.

R. Pantanetti, *Supr. S. Congr. S. Officii Notarius.*

ANNOTAZIONI. — 1. Il presente decreto del Sant'Offizio c'invita a richiamare la pagina di teologia che riguarda il culto dovuto all'umanità di Cristo (1). Sappiamo che, in virtù dell'unione ipostatica, come il Cristo intero così qualunque parte di lui può essere onorata di culto latreutico ed essere adorata, o coadorata, nell'adorazione di Cristo, in quanto ciascuna di esse partecipa dell'eccellenza increata, o divinità del Verbo al quale sono unite. Ma nei fedeli è invalso l'uso, che la Chiesa modera, di rendere uno speciale culto piuttosto ad alcune cose che ad altre del pari appartenenti al Verbo incarnato, e ciò perchè hanno in sè un particolare riflesso dell'increata eccellenza: « ob quamdam peculiarem excellentiae increatae relucentiam ». Ed è così che, oltre i misteri della vita, passione, morte e glorificazione di Nostro Signore, tributiamo un culto speciale ad alcune parti della sua umanità, quali le sue sante Piaghe, il suo Sangue prezioso, il suo sacro Cuore.

In concreto la rifulgenza della divinità di Cristo ne' suoi misteri e in certe parti della sua umanità consiste nella speciale relazione che hanno con l'opera della nostra redenzione e nella singolare efficacia ad eccitare in noi la devozione: relazione ed efficacia che non è comune in pari grado a tutto ciò che appartiene a Nostro Signore, ma propria ad alcune soltanto.

Donde ne segue che, se tutti i misteri di Cristo e tutte le parti della sua umanità meritano l'adorazione, per alcuni ed alcune non esiste la ragione per avere un culto speciale.

In tutti i casi nei quali esiste la ragione e si rende di fatto il culto speciale, l'oggetto materiale prossimo e parziale del culto è quel tale mistero del Verbo incarnato, quella tale parte dell'umanità di Cristo in quanto unita ipostaticamente al Verbo, ma l'oggetto integro totale è il medesimo Verbo;

(1) S. Thom. Aquin. Summa, P. III, Q. XXV, *De Christi adoratione.*

e se la ragione che ci muove a rendere quel culto speciale è, come s'è detto, uno speciale riverbero della divinità, l'oggetto formale o motivo ultimo intrinseco del culto è la stessa divinità del Verbo.

Serva d'esempio la festa della Risurrezione di Gesù. Il suo oggetto materiale prossimo è la risurrezione, l'oggetto intiero totale è Gesù risorgente, la ragione della festa è la potenza divina che meravigliosamente si manifesta nella risurrezione, l'oggetto formale ultimo o motivo intrinseco è la divinità di N. S. Gesù Cristo. Parimente, nella festa del Preziosissimo Sangue l'oggetto prossimo del culto è il sangue di Gesù, l'oggetto totale è Gesù che sparge il suo sangue, la ragione del culto è la speciale manifestazione della divina larghezza, la ragione intrinseca ultima è la divinità del Redentore. Analogamente si può dire del culto delle Cinque Piaghe e del Sacro Cuore di Nostro Signore.

In pratica, se esista o meno la ragione ad un culto speciale, ad introdurre e coltivare una speciale devozione, è la Chiesa che lo giudica, appartenendo ad essa di stabilire tanto la « lex credendi » quanto la « lex orandi », e di giudicare in pari tempo se una data devozione sia opportuna a date circostanze di tempo, di luogo, di persone.

La Chiesa ha codificato questo suo diritto nei canoni 1259, 1261, 1278 § 2 e 1279 del Codice, prescrivendo ai fedeli di sottostare al giudizio degli Ordinari nei casi più facili e comuni di novità in fatto di devozioni ed avocando a sè i più difficili e più apertamente nuovi. E il suo diritto lo ha anche esercitato sempre. Tra gli esempi più recenti, da parte dei Vescovi abbiamo la condanna della « Crociata Mariana » fatta dell'Episcopato toscano e la proibizione dell'Arcivescovo di Pisa d'una nuova formola di devozione alle Cinque Piaghe di N. S. di Suor Marta Chambon, Visitandina di Chambery; da parte della Santa Sede abbiamo il decreto del Sant'Offizio « De novis cultus seu devotionis formis non introducendis » del 26 maggio 1937 (2) ed il presente riguardante la nuova devozione al divin Capo di N. Signore.

2. Fermandoci a questi due ultimi, c'è tra loro un collegamento, un nesso evidente. Il primo è d'indole generale e di principio, il secondo di natura particolare e d'applicazione; il primo, riferendosi ad un precedente decreto del 13 gennaio 1875, proibisce d'introdurre nuove forme di devozione ed ingiunge di rimuovere gli abusi già introdotti, il secondo, richiamandosi al primo, decide che non debba introdursi la devozione speciale al sacro Capo di Nostro Signore.

In un bel commento del primo decreto (3), premesso che le devozioni

(2) Cfr. *Monitore* 1937, p. 226.

(3) Di Giuseppe Graneris, in *Apollinaris* 1937, p. 501-507.

sono certi determinati modi di esercitare più perfettamente la virtù della religione e di attenerci al diviño servizio, si stabiliscono le condizioni richieste alla liceità delle devozioni. Sono due: che l'oggetto sia degno e conveniente il modo. Se l'oggetto è indegno od il modo incongruo, le devozioni degenerano.

Il mezzo di conoscere tale deviazione è doppio: interno l'uno, cioè la capacità o meno d'una devozione a fomentare in noi la vera pietà e a trarci al servizio di Dio, esterno l'altro, vale a dire l'approvazione o la condanna della Chiesa.

E venendo al particolare, quanto all'oggetto, si rivela come devozione indegna quella che dà tanta parte al culto dei Santi da eclissare e soffocare nell'animo dei fedeli quello dovuto a Dio e a N. S. Gesù Cristo; così pure può essere illecita l'adorazione resa non alla persona ma ad una parte di essa, come sarebbe non all'intero corpo di N. Signore, ma ad una parte di esso se avvenga che ciò allontani dal culto della sua persona. Quanto al modo, sono biasimevoli quei pii esercizi che sembrano fondare la loro efficacia nel numero e nella misura, dando come certo l'effetto se quella tale preghiera, ad esempio, si reciti per tanti giorni e tante volte al giorno. Sono pure da eliminarsi le devozioni di mera pratica esteriore, mancanti di qualunque solidità intima, come sarebbe il portare indosso le immagini di Maria V. e dei Santi, ripromettendosene da questa sola pratica esterna, invece che dalle preghiere e dalle buone opere, come si dovrebbe, la protezione e le grazie.

Bisogna di più evitare le novità, cioè la smania morbosa del nuovo e dell'insolito, non scevra da molti pericoli se non è frenata, e forse proveniente sopratutto dalla falsa persuasione che il mutare le preci ed i pii esercizi apporti effetti spirituali meravigliosi.

Vi sono molte cose teoricamente lecite, che in pratica vanno usate con cautela, ad evitare che la nostra devozione si accentri abitualmente intorno a cose lecite per principio ma in concreto contenenti qualche pericolo. Così il sacrdote nel ringraziamento della Messa recitando le invocazioni « Anima Christi etc. » si ricorderà bene che « in singulis partibus humanitatis Christi honoratur totum », come meglio viene espresso dall'altra orazione « Obsecro te, dulcissime Domine I. Christe etc. ». Niente vieta che considerando il tutto, scorriamo attraverso le singole parti, ma sarebbe un pericolo trattenervisi e dimenticando il tutto fare delle singole parti un centro di culto. E il pericolo sarebbe assai più grave se si trattasse non di sacerdoti, come nel caso addotto, ma di persone meno addentro nella scienza delle cose sacre.

3. Ed eccoci oramai al presente decreto del Sant'Offizio. Riprendendo, correrebbe grave pericolo chi volesse fare oggetto di culto speciale le mani, i piedi, il capo, l'acqua del costato di Cristo. Infatti sebbene sia possibile

anche in queste parti adorare il Cristo intiero totale, pure il culto abitualmente reso a tali parti può facilmente allontanare il popolo dal culto di Cristo. È per questo che l'anno 1892 il Sant'Offizio riprovò il culto speciale che si voleva fosse prestato al santo volto del divin Redentore, e nel 1893 fu messo all'Indice un libro che propugnava il culto privato delle mani divine di N. Signore. Certamente, lo ripetiamo, nella persona di Cristo sono adorabili anche il volto, le mani ecc. e a rigore tale culto non si può condannare. Tuttavia fu riprovato, non perchè sia in sè falso e indebito, ma a causa del pericolo, detto sopra, che ne soffra l'adorazione dovuta alla persona di Cristo. Il timore di tale pericolo portò in ogni tempo la Chiesa ad opporsi a quella pietà indiscreta che vorrebbe dividere e suddividere Cristo nostro Signore, e l'ha portata oggi a proibire il culto speciale verso il suo divin Capo. V'è in questo decreto la condanna d'una novità; d'una novità non giustificata, come per es. lo è la devozione al sacro Cuore, da una speciale rifulgenza della divinità; d'una novità pericolosa alla vera pietà dei fedeli e dannosa allo stesso culto di Cristo; finalmente, d'una novità che ripugna alla sobrietà del culto cattolico che la Chiesa si è sempre studiata di praticare e d'inculcare.

II. Condanna, con precetto d'inserzione nell'Indice dei libri proibiti, del libro dal titolo: C. Lemarié, *Initiation au Nouveau Testament*. 17 giugno 1938.

III. Condanna, con precetto d'inserzione nell'Indice dei libri proibiti, delle opere pubblicate da Alfredo Loisy dal 1932 in poi: *La religion d'Israel* (III édition); *La naissance du christianisme; Le Mandeisme et les origines chrétiennes; Y at-il deux sources de la Religion et de la Morale? Remarques sur la littérature épistolaire du Nouveau Testament; Les origines du Nouveau Testament; Georges Tyrrel et Henri Brémond; La crise morale du temp présent et l'education humaine*. 26 luglio 1938.

Sacra Congregazione Concistoriale

I. *Chatamensis*. Il titolo della diocesi di Chatam nel Canada è mutato in quello di Bathurst e la sede episcopale è trasportata a Bathurst. 13 marzo 1938.

II. *Augustanae-Monacensis et Frisingensis*. Sono cambiati i confini delle diocesi. 9 aprile 1938.

Sacra Congregazione dei Sacramenti

Circa le cause di nullità dei matrimoni.

Avendo l'E.mo Cardinale Arcivescovo di Milano esposti alcuni dubbi circa l'interpretazione di alcuni articoli della Istruzione 15 agosto 1936 della S. C. dei Sacramenti (1), la stessa S. Congregazione, con Lettera 30 maggio 1938, ha date le seguenti risposte (cfr. *Rivista Diocesana Milanese* 1938, p. 396).

I) Art. 35 dell'Istruzione 15-8-1936: Se sia abile ad accusare il matrimonio la parte che fu causa della nullità e dell'impedimento, quando l'accusa sia fatta ex duplici capite, per es. ex vi et metu, e ex conditione apposita, e l'attore sia colpevole soltanto per il secondo; e se in tal caso il processo si debba svolgere su entrambi i capi di nullità.

R. — Negative.

II) In caso negativo, se sia valida la sentenza affermante la nullità del matrimonio ex eodem duplici capite, o se debba ritenersi nulla a norma del Can. 1892, n. 2.

R. — La sentenza è valida circa la vis et metus; nulla, invece, relativamente all'altro capo.

III) Se sia nulla e valida la sentenza che afferma constare de nullitate matrimonii per l'impedimento di cui l'attore non fu causa colpevole, non constare invece quanto all'impedimento di cui fu colpevole, se la causa si è svolta anche su tale capo senza l'intervento del Promotore di Giustizia.

R. — Come sopra.

IV) Art. 37, § 1-2 Istr. cit.: Se l'apposizione di una condizione per se onesta e lecita al matrimonio (ex. g. «si es virgo»), quando sia fatta arbitrariamente, cioè inconsulto Ordinario, renda inabile ad accusare il matrimonio, come causa colpevole della sua nullità, la parte che ha posto od accettato la condizione.

R. — La condizione di verginità diviene turpe se il nubente intende accertarsi della esistenza di detta circostanza a mezzo del coito; diviene altresì turpe anche qualunque altra condizione per sè lecita (ricchezza del coniuge, della famiglia, ecc.) se il nubente intende usare del matrimonio prima di essersi accertato della esistenza o meno della pretesa circostanza.

V) Art. 141, § 4: Se, ritirando il Promotore di Giustizia l'accusa di nullità, dopo la contestazione della lite, perchè la ritiene senza fondamento, la causa stessa viene a decadere, o se le parti, anche se inabili entrambe ad agire, hanno diritto che sia proseguita fino a sentenza definitiva.

R. — Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

(1) Cfr. *Monitore* 1936, p. 289, 321. 359.

VI) Art. 46: Se, in caso che la causa debba o possa proseguire, all'avvocato, decaduto col ritiro dell'accusa da parte del Promotore di Giustizia, se ne possa sostituire un altro, per es. ex officio.

R. — Provisum in praecedenti.

VII) Art. 41, § 4: Se il Promotore di Giustizia possa o debba ritirare l'accusa anche in sede di appello, quando in I grado sia stata dichiarata la nullità del matrimonio, ed in seconda istanza la causa appaia invece mancare di fondamento.

R. — Affirmative, dummodo res sit in aperto. Piuttosto, può essere più frequente e giustificato il caso in cui il Promotore di Giustizia si ritiri dall'azione perchè, dietro informazioni avute dall'Ordinario dei coniugi, gli consta che nel caso non esistono o sono venuti a mancare gli estremi « notorietas », « scandalum », « resipiscentia », che impongono *ob bonum publicum* (cioè nell'interesse della società cristiana e della dignità e santità del Sacramento, non già nell'interesse delle parti), la prosecuzione della causa.

VIII) Art. 62: Se per respingere un libello d'accusa si richieda sempre un decreto del Tribunale collegiale, o basti un decreto dell'Officiale nei casi in cui l'accusa manchi di ogni fondamento giuridico, e sia evidente la inabilità dell'attore all'accusa, o il Tribunale sia incompetente.

R. — Questa S. C. ritiene che l'Officiale possa, con decreto *motivato,* respingere un libello; quando consti *evidentemente* o che l'accusa sia priva di fondamento giuridico, o che l'attore sia inabile ad accusare il matrimonio, o che il tribunale sia incompetente. Da tale decreto, però, si potrà *ricorrere,* ma *esclusivamente al Collegio,* il quale procederà ad juris tramitem. Del diritto di ricorrere al Collegio verrà fatta espressa menzione nel Decreto dell'Officiale. Ben s'intende che se il Collegio confermasse la reiezione del libello, alla parte resta sempre il diritto di ricorrere al Tribunale superiore a norma del can. 1709, § 3.

Sacra Congregazione dei Riti

I. *Savonen.* Decreto di approvazione dei miracoli presentati per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Maria Giuseppa Rossello, Fondatrice delle Figlie di N. Signora della Misericordia di Savona. 10 aprile 1938.

II. *Savonen.* Decreto così detto del *Tuto* nella causa di beatificazione della predetta Ven. Serva di Dio Maria Giuseppa Rossello. 26 maggio 1938.

III. *Aquen.* Decreto di approvazione di due miracoli presentati per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Domenica Mazzarello, Confondatrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

QUESTIONI

L'Ufficio amministrativo diocesano e il 2 % sui Benefici

Origine della tassa.

1. — Una Circolare della S. Congregazione del Concilio, in data 10 giugno 1929, riflettente l'amministrazione dei beni ecclesiastici, impone la prelevazione del *due per cento* sul reddito netto di ogni Beneficio, anche quando esso sia vacante (art. 57). .

Poichè ogni Curia dovrà costituire un Ufficio Diocesano per la retta amministrazione, la vigilanza e il controllo di tutti i beni ecclesiastici esistenti nella Diocesi (art. 9), la percentuale in parola servirà a coprire le spese di amministrazione. Il rimanente servirà al Vescovo per mantenere e fomentare le « Opere Diocesane »: Azione Cattolica, gare di coltura religiosa, Propaganda catechistica ecc. (art. 57).

In pratica determinare l'esazione di questo tributo, secondo coloro, che hanno sfiorato la questione, non è scevro di difficoltà, perchè... perchè abbastanza arduo è giungere a concretare « l'annuo reddito netto » del Beneficio [1]. Tentiamo l'impresa nella speranza di dare al problema una soluzione, che porti a soddisfare equamente le due parti in contesa: l'Ufficio Amministrativo e il Titolare del Beneficio.

Per questo ci proponiamo i seguenti

Quesiti.

2. — I° Che cosa s'intende per reddito netto del Beneficio?

II° Quali sono le voci attive del Beneficio parrocchiale?

III° Quali le voci passive?

IV° Il Beneficiario è tenuto in coscienza a rispondere secondo verità?

V° Potrebbe, in materia, l'Ordinario deferirgli il giuramento « de veritate dicenda »?

Reddito netto.

3. — Punto di partenza della questione è l'accertamento del reddito netto del Beneficio. Alcuni... interessati hanno avanzato il criterio: reddito netto del Beneficio è quel margine attivo, che lascerà il bilancio annuale dell'investito, dopo di averne dedotti anche gli... alimenti propri e di un'altra

(1) STOCCHIERO, *Enti e Beni ecclesiastici in Italia*, n. 370; COLOMBINI, *Guida del Clero*, Parte II e III, n. 249-*c*).

persona almeno a carico. Non è di diritto divino la sentenza, che chi serve all'altare, dell'altare deve vivere?

Altri, passando di sopra a tutto il resto, hanno ritenuto passibile del 2% solo il supplemento di congrua, affermando essere proprio questo supplemento la differenza tra l'attivo e il passivo, quindi il vero reddito netto del Beneficio.

4. — I criteri sono tutti e due erronei, naturalmente il primo più del secondo. Il Beneficio appunto si chiama « dote » in quanto che le sue rendite costituiscono una specie di appannaggio per il titolare, perchè possa convenientemente viverci. Per tale ragione il taglio, che la S. Sede ha imposto, è minimo; perciò è per lo meno implicito il dovere di... praticarlo prima. Diversamente, a conti fatti, non dovrebbe essere il Parroco a dare il contributo all'Ufficio Diocesano, ma piuttosto questo a quello, per poter chiudere il bilancio alla pari. Pur ingrossate alquanto e arrotondate le cifre per l'interessamento del Governo, nessun Beneficio quasi, per le accresciute esigenze della vita, è oggi in condizioni di potere coprire tutte le spese vive, che il beneficiario deve affrontare per il suo onesto sostentamento.

E poi, si sa, gli alimenti sono una qualche cosa di elastico: ognuno li misura — almeno così si suppone — e li adatta alla potenzialità delle proprie risorse finanziarie: chi più ha, più spende e trova sempre il modo di giustificare il suo operato. Sicchè mai avremmo su che incidere.

Sanno tutti che il fisco statale nell'imporre le sue tasse e nell'esigerle poco si cura se il contribuente abbia in casa pane sufficiente per sè e per i suoi: prima i contributi fiscali, poi i diritti dello stomaco. Nè può farsi diversamente.

5. — In ogni modo falsa è quell'interpretazione, che frustra il fine della legge. Ora se noi ammettiamo come deducibili anche gli alimenti, nessun Beneficio lascerebbe margine per il *due per cento*. Vana dunque sarebbe la legge e una certa ombra di disdoro ricadrebbe sullo stesso legislatore.

Infine il legislatore ha imposto l'esazione della medesima tassa, anche quando il Beneficio è vacante; allora non c'è il titolare, che mangia e veste panni. Quindi è evidente la volontà del legislatore di voiere che si faccia astrazione dei bisogni della vita del beneficiario.

* * *

6. — Se assurdo è il criterio discusso, erroneo e qualche volta lesivo della giustizia commutativa è il secondo: ritenere reddito netto del Beneficio solamente e semplicemente il supplemento di congrua.

Il denaro, che dà il Governo, è un'aliquota, che, insieme alle rendite beneficiarie, concorre per raggiungere quel limite massimo di onorario

annuo, perchè il Sacerdote abbia un onesto sostentamento. Dunque esso è parte, non reddito totale netto del Beneficio.

In tal modo, quella che è la vera dote: beni immobili, prestazioni, incerti di stola, cartelle del Debito Pubblico sfuggirebbero al tributo.

7. — Non pochi sarebbero gli inconvenienti, che ne derivano:

a) il Beneficio non congruato non pagherebbe nulla; se congruato in minima parte, cosa percepirebbe l'Ufficio Amministrativo?

b) durante la vacanza, il Governo sospende il supplemento; quindi nulla spetterebbe all'U. A., contrariamente al dispositivo della Circolare, che vuole pagata la tassa, anche quando il Beneficio è vacante.

c) i Benefici, che non posseggono beni nè mobili, nè immobili, o assolutamente ovvero se non in piccolissima parte, verrebbero colpiti inesorabilmente fino all'osso, senza poter sottrarre o diminuire neppure il centesimo o in maniera più grave degli altri aventi beni in natura;

d) il più delle volte, nel supplemento di congrua, è calcolato e incluso il fitto di casa, la rivalsa delle imposte dirette e indirette, il compenso per l'Economo Curato e altre passività; tanto è ciò vero, che non manca il caso del Beneficiario, che prenda dal Governo dalle 4000,00 alle 5000,00 lire, quando da tutti si sa che la congrua è di lire 3.500,00. Se si tassa tutto il supplemento, nell'ipotesi di cui sopra, non si viola la giustizia commutativa?

Ben altra quindi deve essere la via da battere per raggiungere il fine voluto dalla legge e salvaguardare la giustizia distributiva e commutativa.

Attività del Beneficio.

8. — La dote del Beneficio può essere, in tutto o in parte, costituita dai seguenti cespiti:

a) fondi rustici con relative case coloniche e scorte vive di animali;
b) fondi urbani: casa canonica e altri fabbricati;
c) titoli di rendita pubblica;
d) censi, prestazioni e canoni;
e) proventi di diritti di stola bianca e nera;
f) oblazioni volontarie dei fedeli;
g) supplemento di congrua, che dà il Governo. Can. 1410.

Schiarimenti.

9. — Alcune voci non lasciano incertezze nel dovere di cadere sotto la tassazione; altre ci entrano e non entrano, per cui è necessaria una qualche dilucidazione.

Molto elastica è quella degli incerti di stola, dei proventi cioè, che derivano al Parroco dai funerali e dai matrimoni. Non può questo cespite cadere

sotto un severo e infallibile controllo, perchè è un elemento molto variabile e infido. Deriva esso dai matrimoni e dai morti, il cui numero è sempre fluttuante. Di più è necessario tener conto di questi due fattori non trascurabili: i poveri e quelli, che pur potendo pagare, maliziosamente si sottraggono a questo dovere.

Dai Registri parrocchiali si può raccogliere il numero annuale dei morti e dei matrimoni e ricavarne la media quinquennale. Fatta la debita tara dei poveri e degli insolventi, poichè dal Tassario diocesano si conosce il provento singolo dell'una e dell'altra fonte, è facile arrivare al reddito annuale medio del cespite.

10. — Al riguardo è doveroso notare che novenari, tridui, processioni, feste e altre funzioni sacre, solite ad essere retribuite, sono esenti dal tributo, perchè sono utili, che derivano non « ratione beneficii, sed intuitu muneris sacerdotalis ». Non bisogna mettere il Parroco in condizione inferiore a quella del Sacerdote: nulla paga per questi proventi il Sacerdote semplice, nulla deve pagare il Sacerdote Parroco.

Parimenti, per la stessa ragione, se ha una Cappellania, se, in qualità di Economo, regge un'altra parrocchia, i proventi che ne percepisce, sono esenti dal *due per cento*. Ne deriva per conseguenza, che il Sacerdote Economo Curato non va soggetto a questa tassa, perchè, con tale veste, egli non è, nè può dirsi Beneficiario. Infatti nessun Beneficio ei godesi o amministra.

11. — Per gli incerti di stola nera è pure necessario fare una distinzione importante. Non è passibile del due per cento tutto ciò che al Parroco deriva dal funerale; prima di tutto è fuori causa il settimo, trigesimo, anniversario ecc. Secondo bisogna fermarsi solo al « funus diei obitus » e per giunta limitarsi a quel che è stretto diritto parrocchiale inalienabile: a quella quota cioè, che presente o assente, il Parroco percepisce sempre. Il nome varia da luogo a luogo, e dove si chiama « ius funeris », dove « Cappa » ecc. Quindi il pedatico, la cera, l'ufficio, ecc. sfuggono alla tassazione.

Oblazioni spontanee o consuetudinarie.

12. — Il Codice (c. 1410) tra i coefficienti della dote beneficiaria enumera le « certae et voluntariae fidelium oblationes, quae ad beneficii rectorem spectant ». Sotto questa rubrica, senza alcun dubbio, vanno tutte quelle offerte in natura, che i fedeli danno al Parroco in occasione della benedizione delle case, nella ricorrenza della Pasqua.

Lo stesso dicasi di quelle regalie, che, sì e no, sogliono fare i fedeli, in occasione della celebrazione del matrimonio e della collazione del battesimo.

Poichè tali « praestationes parocho cedunt, licet paroeciale aliquod offi-

cium ab alio fuerit expletum » c. 433 § III, è evidente la natura di dette prestazioni, fanno cioè parte dei redditi « officio adnexi ».

Il « quantum » per tutto l'anno si può dedurre, facendo una media. Nè vale opporre che tali regalie, di anno in anno vanno scemando sempre. Vuol dire che, se del caso, il titolare chiederà una... revisione! ma non può a quel poco o molto, che ancora il popolo dà ai sacri Ministri, negarsi la natura di essere un fattore della dote beneficiaria.

Supplemento di congrua.

13. — Il Codice non fa menzione alcuna del supplemento di congrua, che, in denaro, il Governo dà a tutti i Beneficiari; però ognuno lo potrà vedere parafrasato in questo inciso del canone più volte citato: « sive certae et debitae praestationes alicuius... personae moralis » c. 1410. Anzi per molti e molti Benefici esso è il coefficiente basilare della dote beneficiaria e per qualcuno l'unico fattore. Sarebbe quindi un assurdo pretendere di sottrarlo del tutto al dovere della percentuale.

Passività del Beneficio.

14. — Le voci passive del Beneficio sono date:

a) dalle imposte sui terreni e sui fabbricati;
b) dalla ricchezza mobile sulle prestazioni e sui censi;
c) dalle prestazioni e censi verso terzi;
d) dai legati di culto, gravanti sul Beneficio in sè;
e) dalle tasse verso la Curia;
f) dal fitto di casa per il Parroco, dove manca la casa canonica;
g) dalle riparazioni ordinarie dovute ai fabbricati.

Schiarimenti.

15. — Sotto la rubrica: imposte, vanno semplicemente quelle, che si pagano sui terreni e fabbricati appartenenti al Beneficio; onde se il Beneficiario è colpito dalla complementare, quel tanto che è dato dalle rendite beneficiarie, è deducibile, ma non tutta la complementare.

Sui beni mobili del Beneficio: censi, prestazioni, incerti di stola, grava la tassa di Ricchezza Mobile. Questa è giustamente deducibile, perchè causata dagli avventizi del Benefizio.

Con questa però non presenta affinità alcuna quell'altra, recentemente imposta a tutto il Clero in genere con e senza cura di anime. Essa colpisce i redditi incerti, provenienti al Sacerdote, non « ratione beneficii, sed officii ».

In questo campo il Sacerdote viene considerato, nella sua attività personale, come ogni altro cittadino. Onde tutto ciò, che può procacciarsi con le sue attitudini comuni o particolari, va soggetto a tale imposta.

Conseguentemente: messa quotidiana, scuola privata, predicazione ecc. cadono sotto la tassazione in parola. Ciò posto, se a un Parroco, per queste o per qualcuna di queste mansioni, è stata applicata questa tassa, non à diritto a reclamarne la deduzione al passivo; e, se come suol accadere, il fisco forma una tassa globale di tutti gli incerti: parrocchiali ed extra-parrocchiali, si detrae al passivo per quel tanto, che è dovuto « ratione beneficii ».

* * *

16. — *Legati.* - Tutti gli oneri di messe, anniversari, Quarantore, S. Sepolcro ecc. se effettivamente gravano sul Beneficio, si detraggono; ma se al contrario, come non di rado suol avvenire, sono a carico della Procura o Fabbriceria, il Parroco non può chiedere esenzioni.

17. — *Riparazioni.* - In diritto le riparazioni ordinarie, che bisogna affrontare per la Canonica e altri fabbricati del Beneficio, quando ci sono, dovrebbero dedursi, ma di fatto non lo debbono, perchè, se congruato il Beneficio, provvede il Governo nella misura del 5 % sul reddito lordo dei fondi rustici, del 20 % sui fabbricati, del 30 % sugli opifici.

Trattandosi invece di riparazioni straordinarie o restauri radicali, il Parroco s'accordi preventivamente con l'Ordinario a norma dei cc. 1162 e 1164, e art. 40 della Circolare.

18. — Sono assolutamente fuori causa tutte quelle eventuali riparazioni, piccole o grandi che siano, che si fanno alla chiesa. Queste, come è di dovere, le promuoverà e incoraggerà il Parroco, e magari, per dare il buono esempio e la spinta ai fedeli a fare altrettanto, per primo darà una vistosa offerta; ma ma chi ne sopporterà il peso, nella totalità, è sempre il popolo.

Potrebbe ancora darsi che il titolare nuovo di una Parrocchia ereditasse dal titolare uscente qualche debito, legittimamente affrontato proprio per la chiesa. Non s'illuda il Parroco novello di poter portare, tra le spese deducibili, le quote annuali di ammortamento del debito trovato. Il debito pesa sulla fabbriceria, non sul Beneficio.

19. — *Premi di assicurazione.* - Oggi tanto i Sinodi, quanto i Concili Regionali impongono ai Sacerdoti novelli di assicurarsi contro l'invalidità e la vecchiaia, perchè, se un giorno, dopo tanti anni di servizio lodevole, per una di tali cause, dovessero lasciare la Parrocchia per l'impossibilità fisica di compiere a dovere gli uffici pastorali, non venissero a trovarsi in una lotta impari contro la miseria e la fame, certo con grande disdoro dell'abito e non senza un riflesso di indignazione verso l'Autorità Ecclesiastica.

Orbene qualche Autore (2) giudica « molto equo ammetterli al passivo ». L'equità, ci sembra, qui è fuori causa. L'assicurazione contro l'invalidità e

(2) Colombini, *op. cit.*, Parte II e III, n. 249, 6.

la vecchiaia non è altro che una economia forzata, un'operazione di... borsa, che si risolve ad esclusivo vantàggio dell'investito. In qualche modo è un lavoro simile a quello della formica, che raccoglie durante la stagione propizia, per non morire di fame durante l'inverno.

Alla pari se un Parroco, non coattivamente come nel fatto dell'assicurazione, ma liberamente mettesse a risparmio una qualche cosa, qualche libretto di banca, qualche Titolo di Stato dovrebbe almeno essere... privilegiato. Se tra l'uno e l'altro metodo varia la forma, la sostanza non muta.

20. — Diverso certamente è il giudizio circa i premi di assicurazione, che il Beneficiato incontrasse per difendere il Patrimonio del Beneficio contro l'incendio, i furti ecc. La ragione è evidente di per sè.

21. — *Casa canonica.* - A rigor di giustizia, la casa canonica è, per il Parroco, un provento non trascurabile, onde, come per ogni altro cespite, anche per essa si dovrebbe conteggiare il passivo e l'attivo; se si gode la casa, non dovrebbe chiedere di riportarne al passivo la fondiaria.

La logica dice questo, ma qualche volta l'equità deve contraddire alla logica, come nel presente caso. Infatti il Beneficio con casa canonica dovrebbe costituire per il titolare un... privilegio; invece, se dovessimo stare ai dritti della logica, dovremmo chiamare e ritenere privilegiato il Parroco, che manca di canonica. Spieghiamo subito il paradosso. Chi manca della canonica, riceve dal Governo una presunta indennità di alloggio, la quale, avendo natura di passività, non è soggetta alla tassa; e poi non ha i grattacapi della manutenzione, nè i fastidi di pagare imposte. Al contrario, oltre a questi impicci, il titolare con canonica, tiene a carico l'imposta. Non sarebbe una burla chiamare privilegiata la sua condizione?

22. — Il Governo, dal canto suo, è ligio a questo modo di vedere. Conteggia al passivo la fondiaria e le spese di manutenzione, senza per altro far figurare all'attivo il presunto fitto. In tal modo vengono a trovarsi nell'identica condizione di fatto e il Parroco che tiene canonica, e il Parroco che non l'ha. Sanno poi tutti che questa canonica, dove c'è, almeno tra noi, non è mai un... palazzo. Che pur l'imposta s'aggiri attorno alle 100 lire o giù di lì, il fisco diocesano verrebbe a subire un danno di lire... *due!!* Vale la pena di farne oggetto di discussione?

Che la poi fosse per davvero comoda e spaziosa questa canonica; nell'ipotesi che avesse dei vani disponibili, non tarderebbero a rubarglieli le opere parrocchiali, che i tempi nuovi e le esigenze nuove tanto imperiosamente impongono.

23. — *Vice-Parroco.* - L'onorario del Vice-Parroco è deducibile? Si distingue: se il Vice-Parroco è una necessità, che richiede la cura delle anime, c'è stato *ab antiquo,* ovvero se *hic et nunc* lo reputa necessario l'Ordinario, e il relativo onorario effettivamente è a carico del Parroco, è deducibile; se vi-

ceversa l'Economo è un lusso, che vuol permettersi il Parroco, per esimersi con ciò da certi lavori o rendersi meno pesante il ministero delle anime, non è deducibile.

24. — Abbiamo detto se lo richiede la necessità e aggiungiamo « ex natura rei », per significare, che il bisogno deve nascere da causa intrinseca e permanente, non da circostanze sporadiche e occasionali.

Ad esempio, se il titolare è vecchio, accidentato o ammalato, l'Economo, che spontaneamente o per ordine superiore, deve procurarsi, lascia impregiudicata la tassa del *due per cento*. In caso contrario dovremmo fare buon occhio anche a questo altro fatto: un Parroco, che per una malattia o per un'altra disgrazia capitatagli tra testa e collo, spende in medici e medicine tutta la congrua, ha diritto ad esimersi per intero dalla tassa. Certo l'Ordinario potrebbe prendere in benevola considerazione l'ipotesi, ma non si parli di dritto.

Passando di caso in caso: se un uragano, una persistente siccità o un incendio pregiudica, in tutto o in parte, il raccolto dell'annata, si ha dritto a un dono? Per quanto gravi e inoppugnabili queste cause, come in linea di massima non dispensano dalle tasse governative, così non dispensano neppure dalle diocesane. Potrebbe darsi luogo alla « benevola considerazione » cui sopra si è accennato, e niente altro.

Obbligo di coscienza.

25. — Nel giuoco incrociato delle voci attive e passive non è sempre facile vederci chiaro; il più delle volte bisogna rimettersi a quello, che dice il Parroco, senza poterne controllare la verità. Ma il Parroco è parte interessata, è logico pensare che egli tiri l'acqua al suo mulino. Da ciò la giustissima domanda: è tenuto il Parroco, *in coscienza,* ad essere preciso e veritiero nel dichiarare l'effettivo gettito delle entrate, come nel non esagerare l'importo delle uscite?

26. — La S. Congregazione del Concilio, nel suo questionario mandato ai Vescovi e da questi girato ai Parroci e a ogni altro Beneficiario, al N. 93 chiede il reddito netto annuo di ogni fabbricato, al N. 104 quello dei terreni e al N. 137 l'introito medio annuo degli incerti. Precedentemente all'art. 12 della Circolare la medesima S. Congregazione comanda, che le risposte in merito a queste, come a tutte le altre domande, siano date « con verità e precisione ».

Parrebbe qui certo e inoppugnabile il vincolo della coscienza. Con tutto ciò ci permettiamo di ritenere il contrario.

Il Codice.

27. — La Circolare avvalora la richiesta di rispondere con verità e precisione, appellandosi al Codice. Ma, se non andiamo errati, il can. 1522, che la

Circolare invoca, ha semplicemente scopo illustrativo. L'accurato e distinto inventario di tutti i beni mobili e immobili. con la loro relativa sommaria descrizione e valutazione approssimativa, ha per scopo di far conoscere la consistenza economica dell'Ente, al quale appartengono. Conosciuto il patrimonio nei suoi vari coefficienti, è facile curare e garentire la conservazione.

A tal fine è sopravvenuta la cauzione beneficiaria, voluta dalla Circolare in questione, la quale pone in mano dell'Autorità Ecclesiastica un mezzo sicuro, per premunirsi contro eventuali danni arrecati alla dote del Beneficio dalla cattiva amministrazione del titolare o di chi per lui.

La Circolare.

28. — La Circolare va più oltre: chiede il reddito annuale dei vari cespiti, chiede il gettito degli avventizi, cose da cui il Codice prescinde, e di più contiene un manifesto scopo fiscale: il *due per cento* su tutto il reddito netto dell'Ente..

Conseguentemente il Beneficiario viene ad assumere un'altra veste giuridica: quella di contribuente. E sotto questa veste nuova è doveroso considerarlo. Sicchè bisogna accordare a lui tutte quelle attenuanti, che i moralisti accordano a tutti i contribuenti in genere, e quindi mettere il Sacerdote di fronte all'Ufficio Amministrativo Diocesano sullo stesso piano in cui si trova, quando, in qualità di semplice cittadino, è alle prese col fisco statale.

I cittadini e le tasse.

29. — Agli occhi del pubblico farebbe la figura dell'ingenuo, per non dire dell'imbecille, colui, che, invitato dall'agente delle tasse, manifestasse tutta e intera la verità sul reddito dei suoi beni immobili e mobili. Pur trovandosi dinanzi a una Commissione comunale o provinciale, per concertare un accordo tra quanto egli ha dichiarato e quanto, attraverso le fantastiche informazioni, il fisco intende affibbiargli, nessun Teologo oserà mai condannare di frode o di mendacio il contribuente, che « unguibus et rostris » si studia di sottovalutare i suoi cespiti attivi, finchè gli è possibile.

Lo stesso si ammette per chi è alle prese con l'ufficio del Registro, per pagare le solite tasse di successione per compra-vendita o per successione ereditaria.

Sta a favore del contribuente il dritto di natura, che non spinge nessuno ad andarsi a mettere in bocca al lupo. Il principio: « nemo tenetur accusare seipsum » può invocarsi, per la perfetta analogia, anche nella nostra fattispecie. Del resto la cosa è tanto naturale, che detto sistema è nell'usanza di tutti, anche delle persone pie e timorate. Lo Stato conosce appieno questa co-

mune mentalità, contraria ai suoi interessi, e non se ne preoccupa poi tanto, perchè sa come correre ai ripari.

30. — Se dunque non pecca il contribuente, occultando o scemando i suoi redditi, quando ha di fronte lo Stato, a pari non pecca neppure, se lavora allo stesso modo, allorchè ha di fronte la Chiesa.

Parallelo storico.

31. — Dell'attuale prescrizione della S. Congregazione possiamo trovare un parallelo nell'antica legislazione delle « primizie e delle decime ». A tempo loro, naturalmente, non mancavano i sotterfugi, con i quali i fedeli cercavano, in tutto o in parte, di sottrarsi a quel dovere; di conseguenza dovevano fiorire e fiorirono i dubbi e gli scrupoli di coscienza. Ebbene come se la cavavano i moralisti dell'epoca?

Ecco alcune sentenze:

32. — « Non facile arguendi sunt de gravi peccato commisso fideles negantes vel minuentes hoc subsidium aut vectigal, nisi tamen inde sacerdotes cogantur ad egestatem » (3).

« Quod enim eis qui divino cultui ministrabant ad salutem populi totius, populus necessaria victus ministraret, ratio naturalis dictat » (4).

E si era sulla soglia del dritto naturale e divino positivo! Difatti è di S. Paolo la sentenza classica: « qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivunt » (5). E con tutto ciò abbiamo tanta larghezza nel compatire i fraudolenti! Oggi, nel caso nostro, non è in giuoco la vita del Sacerdote, onde « a fortiori » è un fuor luogo molestare le coscienze.

Procedura.

33. — Per questo, ad evitare, in ogni modo, scrupoli e ansietà di coscienza, che non potrebbero mancare, nell'accertamento delle rendite sarebbe opportuno saltare il titolare ignorarlo del tutto, facendo ne più nè meno, come il Governo: lasciare in disparte il contribuente, e raggiungere l'intento per vie intermedie. L'Agente o il Procuratore delle imposte, specie per quanto riflette le attività personali, deve attingere a fonti, il più delle volte, sospette e poco attendibili, perchè non raramente gli informatori lavorano di fantasia, ovvero agiscono dietro la spinta dell'invidia o della vendetta, per cui è costretto a camminare a tentoni.

Al contrario le RR.me Curie Diocesane posseggono elementi di giudizio molto chiari e precisi.

(3) PRUMMER, *Manuale T. M.*, Vol. II, n. 499.
(4) S. THOMAS, *Sum. Theol.*, 2 2 q. 87 a I.
(5) I Cor. IX 13.

34. — *a*) Durante la vacanza del Beneficio, l'interim dell'amministrazione diretta è nelle mani dell'Ufficio Diocesano.

b) Esso è ancora presente nella riconsegna e consegna delle temporalità del cessato titolare al nuovo. Così, per l'uno e l'altro capo, ha tempo e modo di chiedere ai fittuari i relativi contratti di locazione, controllarli e vedere chiaro in tutto.

c) Per i proventi incerti esistono in tutte le Curie i doppioni dei battesimi, dei matrimoni e dei morti; ed esistono pure le matrici dei Tassari. Attraverso questi due « spioncini » l'occhio sagace ed esperto dell'amministratore può scrutare in fondo anche di questa faccenda un po' dubbia.

Un po' di nebbia potrà incontrarsi sul campo delle regalie in occasione dei matrimoni e dei battesimi e sui proventi della benedizione delle case; ma pazienza! Se qui è necessario fare un atto di fede, si farà; per questo po' po' di indulgenza il mondo non andrà in rovina.

L'occhio chiuso.

35. — Del resto non è poi necessario arrivare in tutte le cose fino all'osso. E poi... poi occulti quanto voglia o possa, con tutte le reticenze e con tutte le sottigliezze, se il Beneficiario riuscirà a sottrarre un migliaio di lire, è molto; ma dato e non concesso, il danno, il... grave danno, che ne soffrirebbe l'Ufficio Diocesano sarebbe di *venti lire!* E per sì poco non è meglio attenersi alla politica dell'occhio chiuso? Anzi, anzi è opportuno che si chiuda quest'occhio.

36. — Abbiamo detto opportuno, ma forse avremmo detto meglio: è doveroso chiuderlo, perchè un po' di remissività, in tal materia, è commendevole, per molte ragioni. Se il Vescovo ha le opere diocesane, il Parroco non ha pure le sue opere parrocchiali? Se a dovere vuole curare l'Azione Cattolica, se a dovere deve curare l'istruzione catechistica dei fanciulli, è necessario che metta mano continuamente al portafogli, diversamente non approderà a nulla. Ma se al verde si lascia questo portafogli, al verde o quasi rimarranno le opere tutte, che sono solite succhiare ad esso. Per cui se « per fas aut per nefas » qualche briciola rimarrà a disposizione del Parroco, questi avrà modo come subito erogarla; e se domani venisse ripreso per una qualche sua neghittosità, non avrebbe tanto di che scusarsi.

Il giuramento.

37. — « His positis rebus », la risposta al IV quesito è assolutamente negativa. L'Ordinario non può deferire al titolare il giuramento « de veritate dicenda ». Se non sono tenuto a manifestare una cosa, molto meno vi posso essere costretto dal giuramento.

Sistema pratico e giusto.

38. — Tutto sommato, se la nostra umile parola, suffragata da una lunga vita parrocchiale, potesse avere un certo peso in alto loco, diremmo di abbondare in larghezza non in questa sola voce degli incerti, ma in tutte. Per cui proporrei un « modusvivendi », che, secondo il noto proverbio popolare, salverebbe capra e cavoli: assicurerebbe all'Ufficio Diocesano un gettito sicuro e non indifferente, e dall'altra parte lascerebbe in pace la coscienza del Parroco, con in più un discreto margine a sua disposizione.

Liquidazione governativa.

39. — Il Governo, con la legge del Concordato del'11 febbraio 1929, ha stabilmente assegnato ad ogni Parroco, come congrua, un reddito netto di lire 3.500 annue? L'Ufficio Diocesano, ad occhi chiusi, può incidere su questa somma, sicuro di dare nel giusto segno.

Il Governo ha preceduto l'Ufficio Diocesano nell'opera di accertamento del reddito netto di ogni e singolo Beneficio. Il lavoro risale a parecchie decine di anni, quando, per sentimento di giustizia commutativa, ha voluto prendere in benigna considerazione le tristi condizioni economiche del Clero Curato e assegnargli un'aliquota supplementare, qualora le rendite beneficiarie non bastassero da sole a dargli un onesto sostentamento, adattato ai nuovi tempi.

40. — L'occhio fiscale dello Stato, come tutti sanno, non ha mai peccato di miopia, nè, per lungo lavoro, ha sofferto di stanchezza, nè si è fatto vincere dal sonno. Si può quindi stare al suo... verdetto, con la certezza di non sapere, nè potere far di meglio. Di più tale verdetto è il risultato di un accordo... bilaterale, interceduto tra il titolare del tempo del Beneficio e il rappresentante del Governo.

Chi, in qualche modo, conosce i vari retroscena, per esserne stato attore, sa le battute e controbattute, i reclami e le impazienti attese e il mucchio di certificati e le raccomandazioni, per giungere, tra un continuo tira e molla, ad un risultato, *bon gré mal gré*, definitivamente accettato.

Ad esempio, il sottoscritto, avuta placitata la Bolla in data 20 marzo 1903, ottenne l'assegno concordato il 31 maggio 1908!

41. — Dovendo l'Ufficio Diocesano procedere all'accertamento delle rendite beneficiarie, c'è bisogno di incontrare i fastidi di un lavoro nuovo? Quando vi è facoltà di potersi avvalere e avvantaggiarsi, senza molestia alcuna, della fatica altrui, ci è sempre da guadagnare, come pure camminare per un sentiero, da altri aperto in mezzo alla neve, è certamente più facile e sicuro.

Attenendosi dunque alla liquidazione governativa, l'Ufficio Diocesano si trova ad avere fatto il più e il meglio del suo... cammino.

42. — Abbiamo detto sopra, che seguendo e accettando il lavoro del Governo, si dà nel giusto segno. Teniamo sotto gli occhi uno specchietto in merito. Si vede chiaro lo spirito conciliativo del Governo, poichè in esso emerge una certa larghezza di vedute nel valutare le voci sì attive che passive. A quell'epoca — 1908 — il limite normale massimo della congrua era di L. 900. Quando, attraverso successivi aumenti, si è arrivati all'attuale somma di L. 3.500, il giuoco delle passività e attività non ha mutato; è rimasto del tutto invariato. Un certo vantaggio a favore del Clero ci è stato e c'è; il Governo non l'ignora, ha lasciato correre, non ritenendo opportuno procedere ad una rivalutazione tanto dell'attivo, quanto del passivo (6).

Margine... parrocchiale.

43. — Indicendo, per il contributo del *due per cento* sul limite massimo della congrua governativa di L. 3.500, che lo Stato assegna a ciascun Sacerdote in cura d'anime, l'Ufficio Diocesano è sicurissimo di non slittare. Perchè, se può darsi che qualche Beneficio non congruato vada oltre tale somma, non ci sarà al contrario alcun Beneficio, per quanto misero in se, che, con il concorso dello Stato, non la raggiunga. Ecco quindi l'equità in rapporto alla percentuale. Se a tutti è assicurato questo gettito netto di *tre mila e cinquecento lire,* paghino tutti in rapporto a tale somma.

44. — Congruato o non congruato, in margine ad ogni Beneficio una qualche cosa rimane sempre. Ci sono fondi rustici o urbani? la cifra, che figura nell'antico verbale di possesso, non mai mutato, è sempre, più o meno, inferiore alla realtà.

Altra cosetta in più è sui proventi di stola. Sono poi del tutto scoperte le prestazioni volontarie dei fedeli..

Si capisce che tutto è relativo; il margine d'una grande parrocchia è più grande; ma ugualmente più grande è pure il lavoro e la responsabilità.

In tutti i modi, con tal sistema il « jus murmurandi » nei Beneficiari non può trovare radici tanto giustificate.

Questione supplementare.

45. — La stessa S. Congregazione, nello stesso documento, art. 19, stabilisce che tutti i rispettivi beneficiati, i rettori e amministratori di enti ecclesiastici depositino nella Curia diocesana tutti i titoli di rendita nominativa e gli altri valori appartenenti ai Benefici ed altri Enti ecclesiastici o di culto

(6) Oggi però in qualche modo è *in fieri.*

Detti titoli e valori saranno custoditi in apposita cassaforte, munita di tre diverse chiavi e collocata nella Curia diocesana.

Si domanda: Per detti titoli e valori, ulteriori disposizioni della S. Sede permettono agli amministratori di prelevare il *due per cento;* a questo secondo tributo vanno soggetti i titoli dei Benefici, già gravati del primo *due per cento?*

Non esitiamo a rispondere affermativamente.

46. — Abbiamo due Uffici separati e distinti, con mansioni diverse:

a) L'Ufficio Amministrativo Diocesano, che ha per scopo l'amministrazione, la vigilanza e il controllo dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici o di culto.

b) A tenore dell'art. 19 della Circolare in parola, i titoli di rendita nominativa e tutti gli altri valori, appartenenti ai suddetti enti, debbono essere consegnati in Curia e custoditi in apposita cassaforte (art. 20). Questa *Cassa Diocesana* tiene un compito a sè: custodia dei titoli e dei valori e relative operazioni di pagamento degli interessi maturati e riscossi.

L'uno e l'altro Ufficio esigerebbero un personale a sè; ma se per il lavoro discontinuo da una parte e dall'altra per la scarsa retribuzione, ciò non può farsi, è giuocoforza accentrare il lavoro in un medesimo personale, è falso ed è contro giustizia dedurne o pretendere la gratuità dell'opera prestata.

47. — Qualcuno potrà pensare che ci troviamo di fronte a « bis in idem », e quindi scattare in un'irosa esclamazione: Ma quante volte dobbiamo pagare questo *due per cento?*

La doppia prelevazione ha origine e finalità ben diversa. La prima è un tributo vero e proprio, colpisce tutto il reddito dell'Ente per quegli scopi, che ormai tutti sanno; la seconda, più che tassa, è la debita remunerazione per un'opera prestata a tutto vantaggio dei Beneficiari.

Infatti l'Ente o meglio il Titolare, depositati in Curia i suoi titoli e valori:

a) è sicuro contro i furti e contro l'incendio;

b) ne risponderà la Suria e non più lui;

c) a suo tempo il Segretario della Cassa Diocesana penserà al pagamento delle cedolette e degli interessi sui depositi bancari; per questo il Titolare

d) si risparmia l'incomodo di fare un viaggetto al Capoluogo e far la coda agli sportelli della Banca d'Italia e degli altri uffici similari;

e) dietro rivalsa delle spese postali, può ricevere a casa il suo gruzzolo e dormire in santa pace.

Ai tanti servizi, che a lui si rendono, cossispondono altrettanti fastidi da parte dell'Ufficio della Cassa Diocesana. A questo è severamente proibito contrattare o compiere operazioni di sorta sui valori ricevuti in custodia. Do-

ve quindi trovare un compenso per il suo lavoro? Chi sente il vantaggio della opera, quegli deve pagare. Onde il due per cento, che preleva la Cassa non ha ragione di imposta, ma piuttosto è la giusta retribuzione di un lavoro prestato. Al massimo, poichè il prelevamento è facoltativo da parte dell'Ufficio, questo, in vista di particolari circostanze, sui titoli e valori beneficiari, già colpiti, per il fatto del deposito, anzichè il due, se crede, percipirà l'*uno per cento.*

Can. Dott. Luigi Cozza.

De Censuris in genere

Ripariamo a una grave lacuna incorsa nell'ultimo fascicolo del Monitore ecclesiastico (*n.* 6, *giugno*). *A p.* 189 *è stato omesso il* § 3 *del can.* 2247 *e il can.* 2248 § 1 *e* § 2. *Il tratto va inserito* dopo linea terza *prima delle parole* « ... a censura autem absolvens, etc. ».

(a pag. 189 del fasc. n. 6, giugno)

§ 3. *Si confessarius, ignorans reservationem, poenitentem a censura et a peccato absolvat, absolutio censurae valet, dummodo ne sit censura ab homine aut censura specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata.*

È fatto il caso del confessore che ignorando la riserva assolve dalla censura e dal peccato. L'assoluzione della censura è dichiarata valida, e se per parte del penitente non mancano le dovute disposizioni è valida anche l'assoluzione del peccato.

« *Non esse inquietandos* » i penitenti stabilisce la cit. istr. del *S. Uff.* nelle fonti (14 maggio 1892) di un caso simile, per quanto non identico. Vedi Gasparri, o. c., IV, pag. 476.

È chiaro però che il confessore non dev'essere in istato di ignoranza — *quae dolo aequiparatur* — e cioè *crassa o supina,* altrimenti esula la buona fede che suppone evidentemente il legislatore.

Si eccepiscono: *a*) la censura *ab homine* che nel tempo sopra esposto è *ubique locorum* riservata al suo autore, *b*) la *specialissimo modo* riservata alla S. Sede.

La ragione del disposto in questo § 3 sta nel fatto che la riserva non può limitare o togliere a chi ne è in possesso la giurisdizione mentre l'esercita, senza che costui lo sappia, essendo l'esercizio della giurisdizione atto

di massima colpevolezza, e d'altra parte la riserva, non s'infligge come inabilità *ex jure*. Inoltre non si può imporre al penitente altro onere più che l'accesso a colui che *in buona fede* crede autorizzato ad assolverlo ([26] a).

Can. 2248 § 1. *Quaelibet censura, semel contracta, tollitur tantum legitima absolutione.*

§ 2. *Absolutio denegari nequit cum primum delinquens a contumacia recesserit ad normam can.* 2242 § 3; *a censura autem absolvens, potest, si res ferat, pro patrato delicto congruam vindicativam poenam vel poenitentiam infligere.*

§ 3. *Censura, per absolutionem sublata, non reviviscit, nisi in casu quo onus impositum sub poena reincidentiae impletum non fuerit.*

Vedemmo già al can. 2236 essere l'assoluzione la forma propria di remissione della pena medicinale, o censura. E però:

§ 1. *Quaelibet censura,* sia a *jure* sia *ab homine,* sia *latae* sia *ferendae sent.,* sia riservata, o *nemini* riservata.

— ... *semel contracta,* una volta contratta giusta il previsto del can. 2228, del can. 2242 § 1. e del can. 2225,

— ... *tollitur tantum,* può essere esclusivamente tolta:

— ... *legitima absolutione,* con l'assoluzione impartita da colui al quale legittimamente compete. Tit. VII h. c. e quanto ivi fu esposto.

Il can. 2255 § 1 dice « ... excommunicatio est semper censura; *interdictum et suspensio possunt esse vel censurae vel poenae vindicativae* ». Quando queste ultime due siano inferte come pena vendicativa, possono cessare oltrechè per *dispensa*: can. 2289, anche — *lapsu temporis definiti* — ad es. una sospensione *a divinis* per 20 giorni, can. 2279 § 2-2.

L'assoluzione è richiesta quando sieno irrogate come censura.

Dice il canone che una volta contratta, ogni censura può essere tolta, esclusivamente con l'assoluzione. Non cessa infatti: *a*) per la morte di chi ne è autore, *b*) sempre al completo colla morte del censurato, can. 2262, 1, quando ad es. la censura vieta l'ecclesiastica sepoltura, can. 1240 § 1-2, *c*) con la emenda e soddisfazione prestata, perchè questi termini del seg. § 2 son solamente i dati di fatto posti i quali l'assoluzione dev'essere data.

Si può chiedere se irrogata per precetto verbale, cessi la censura (cf. 2225) *resoluto jure praecipientis* a termini del can. 24. Se non è ancora incorsa; ad es. se comincia a termine, *in diem,* o *conditionate,* cessa cessando l'autorità dell'inferente, se già è incorsa non cessa, e può essere tolta solo a

([26] a) La Penitenzieria Ap. 21 apr. 1921 dichiara non comprese nelle facoltà e indulti assolutorii anche della bolla *Cruciatae* le *specialissimo modo* riservate ma non eccettuate dal can. 2254. *Monitore* 1921 p. 180.

termine di questo canone cioè con *l'assoluzione* di chi è competente giusta il cit. can. 2236 ([26] b).

Se fosse invece inferta *come pena* cade con la cessazione del diritto del precipiente, giusta il cit. 24. Resta nel suo vigore: *a*) se la pena è da legge particolare o da sentenza, *b*) se da precetto non verbale, ma scritto e consegnato in legittimo documento, *c*) se da precetto verbale ma dato alla presenza di due testi, giusta il prescritto del can. cit. 24. Se poi da precetto semplicemente verbale senza testi, cade *resoluto jure praecipientis*, sia che l'espiazione fosse incominciata o non lo fosse. Solo della censura presa in senso proprio è l'assoluzione ([26] c) e della pena vendicativa la dispensa, can. 2289, ma quando la pena è nel suo vigore. Cf. *Pontif. Rom.* Tit. Ordo susp. etc.; cf. XXXIII *l. IV*.

§ 2. *Absolutio denegari nequit cum primum delinquens a contumacia recesserit ad normam can.* 2242 § 3; *a censura autem absolvens, potest, si res ferat, pro patrato delicto congruam vindicativam poenam vel poenitentiam infligere.*

Vedemmo al can. 2223 § 3-3 che per la stessa applicazione della pena determinata, il legislatore autorizza il giudice di temperarla o sostituirla, date certe circostanze: al 2224 pel cumulo delle pene in concorso di più delitti, adoperare una più grave pena invece di molteplici, aggiungendo penitenze o rimedi penali, oppure le molteplici, giusta equità, comporre avuta ragione del numero e della importanza dei delitti. (Vedi anche il can. 2229 § 4, ed il can. 2234, col 2222 § 1).

Il medesimo criterio è qui richiamato, perchè l'assolvente dalla censura — *omnibus perpensis* — non sia più indulgente della legge che vuol essere osservata, nè sia troppo severo nel giudicare degli elementi di fatto richiesti, giusta il can. 2242 § 3, per l'assoluzione da impartire.

È detto: *Absolutio denegari nequit*: è questo il precetto della legge. Già dicemmo che l'assoluzione è *atto di giustizia* e per se favorevole *in jure*. Il diniego a chi pone le condizioni per averla e la chiede, dà diritto ad *appello* presso il Superiore ([26] d).

— *... cum primum;* tosto che si hanno le dette condizioni; è quindi secondo la mente del legislatore *injuria* di cui si può chiedere *ragione*, anche il solo protrarre per breve, ma notevole tratto di tempo, la detta assoluzione.

— *... delinquens a contumacia recesserit*: lo spezzare la contumacia è fine medicinale della censura. Quando da essa receda il delinquente, la censura non ha più ragione di essere; ne è nell'arbitrio dell'assolvente atten-

([26] b) Cappello, o. c., 28. Sole, o. c., 178. Bonacina, o. c., 111. Devoti, o. c. tit. 21.

([26] c) Sole, l. c.

([26] d) Suarez, *De cens.*, 41-1, n. 4.

dere altro. Bene al proposito il Prof. Sole, l. c., 177 « *Censura proprie dicta*... per se et primario ordinatur, non ad publicam vindictam criminis, sed ad correctionem delinquentis, ad medendum vulneribus criminosi. Quapropter, non in perpetuum, nec in diem certam, vel arbitrio irrogantis infligi potest; sed simpliciter inferri debet, ut, cum se emendaverit, absolvi possit... *Nam quo medicina sanato morbo?*...

— ... *ad normam can.* 2242 § 3: è dell'assolvente però constatare la verità del recesso dalla contumacia; e la norma gli è data, onde giudicarne a dovere, dal can. 2242 § 3 che sopra abbiamo esposto. (Vedi anche al can. 2233 § 2). La penitenza deve essere e risultare *reale*: la soddisfazione al danno e allo scandalo eventuale, *proporzionata* e congrua. *Seria,* quanto meno, e *attendibile* la promessa di darla. La reg. 4. R. I. in VI° dice infatti: « *Peccatum non remittitur nisi restituatur ablatum* » e la 5ª ibid.: « *Peccati venia non datur nisi correcto* ».

Al cit. 2242 § 3 esponemmo le ragioni del disposto qui richiamato e non è il caso di ripetersi.

Per le fonti, oltre le ivi riportate ([26] e) sta la S. C. Ep. Regg. in *Militen.* 4 aug. 1579 « *in simili casi... basta che il reo soddisfi all'offeso il danno, ovvero componghino insieme amicabilmente* », e della stessa S. Congr. il n. 13 del *decreto* 16 ott. 1600 « ...praestita cautione de stando juri et parendo mandatis Ecclesiae... (et si) apparebit... excommunicatum debitam etiam satisfactionem praestare... et ob contumaciam manifestam expensas pariter satisfacere... absolvatur ».

(*continua*). M. Pistocchi.

DUBBI

12

Indulgenza della Porziuncula.

Nella parrocchia di ***, oltre la chiesa parrocchiale, ne esiste un'altra già dei Frati Minori Conventuali e dalla quale furono espulsi per le leggi di soppressione. In detta chiesa il popolo ha sempre fatte le visite, il 2 agosto, per l'acquisto delle indulgenze della Porziuncula. Questa indulgenza è tuttora annessa alla chiesa? E se è officiata da un religioso?

Le indulgenze annesse alle chiese *intuitu Regularium existentium* seguono gli stessi Regolari in ragione dei quali sono concesse. Quindi nel caso di espulsione illegittima, le Chiese perdono le indulgenze, che però revivi-

([26] e) C. 107, c. XI, q. 3; c. 1 *de poenis* V, 8 in *Clem.*

scono al ritorno degli stessi Religiosi (S. Congr. delle Indulgenze decr. n. 424 del 20 luglio 1868). La stessa S. C. delle Indulgenze al dubbio: « *Utrum ecclesia Ordinis Minorum nunc devoluta Ordinario propter circumstantias, in qua Sacra faciunt sacerdotes saeculares, fruatur iisdem indulgentiis, ut primum, praecipue illa de Portiuncula* »? il 10 febbraio 1818 (decr. n. 243) rispose: « *negative... quoad iudulgentias concessas generaliter vel specialiter omnibus Christifidelibus visitantibus ecclesias Ordinis Minorum, et ideo etiam quoad illam de Portiuncula* ». (Cf. i decreti già citati e quelli del 24 maggio 1819, n. 246; 18 settembre 1862, n. 396 e *Acta Sanctae Sedis*, t. IV, p. 328). E infine: « nec ideo indulgentiae manent quod ex Episcopi concessione Regularis ibidem obeat functiones sacras » (A. Gougnard, *De Indulgentiis* [Mechliniae, 1933] p. 35).

13

Ringraziamento dopo la Messa.

Nella nuova raccolta di preghiere indulgenziate e pie pratiche, curata e data alle stampe dalla S. Penitenzieria Apostolica col titolo: *Preces et pia opera* etc. (*Monitore eccles.*, 1938 p. 121) tutte le preghiere che si recitano pel ringraziamento dopo la celebrazione della S. Messa sembrano rimesse alla volontà del sacerdote mentre alcuni manuali di liturgia dicono obbligatoria la recita del *Benedicite* etc. Quali di queste preghiere sono d'obbligo?

In realtà nella nuova raccolta le preghiere *pro gratiarum actione* sono comprese tutte sotto la dicitura: « *Preces in Missali Romano pietati sacerdotum propositae ut dicendae, pro eorum opportunitate post Missae celebrationem* »; pare quindi che la recitazione di queste preghiere (dall'ant. *Trium puerorum* sino all'orazione *Sancte* N., *in cuius honorem*, etc.), secondo la volontà del Sacerdote, si possano anche tralasciare.

Ma nel Messale romano (*Ritus servandus in celebratione Missae*, tit. XII, n. 6) leggiamo: « ...Sacerdos (Missa finita)... facta reverentia, accipit biretum a ministro, caput cooperit, ac praecedente eodem ministro, eo modo quo venerat, redit ad Sacristiam, interim dicens Antiphonam *Trium pueròrum* et Canticum *Benedicite*. Si vero sit dimissurus paramenta apud Altare ubi celebravit, finito Evangelio praedicto, ibidem illis se exuit, et dicit Antiphonam *Trium pueròrum* cum Cantico et aliis Orationibus, ut suo loco ponuntur ». Di più i titoli, sotto i quali si trovano nel Messale le preghiere pel ringraziamento, sono due; il primo è « *Gratiarum actio post Missam* » e il secondo (dalla orazione *Gratias tibi ago*) « *Orationes pro opportunitate sacerdotis dicendae* ».

La legge è chiara: la recitazione delle preghiere di ringraziamento resta precettiva (Ant. *Trium pueròrum* etc.) o facoltativa (dall'orazione di

S. Tommaso: *Gratias tibi ago* fino all'ultima *Sancte* N. *in cuius honorem*) sino a quando l'autorità competente, nel caso la S. Congregazione dei Riti, non apporti mutazioni. E qualora per qualsiasi motivo (p. es. debolezza di memoria) non si possa recitare il cantico *Benedicite* non viene tolto l'obbligo di dirlo almeno al principio delle preghiere del ringraziamento.

LEGISLAZIONE CIVILE

Feste Patronali

L'*Amico del Clero* di Siena (luglio 1938, p. 257) informa d'aver ricevuto copia d'una Circolare inviata dal Direttore Generale dell'Opera Nazionale Dopolavoro nella quale s'intende chiarire « i rapporti fra le Autorità Ecclesiastiche e i dirigenti di Dopolavoro (Segretari Politici) circa l'organizzazione delle feste tradizionali popolari ». Il chiarimento è questo: « Ad un quesito in materia fatto dalla S. Sede, S. E. il Presidente ha risposto che, per quanto riguarda l'organizzazione delle feste popolari, saranno costituiti due comitati. Uno sarà nominato dall'Autorità Ecclesiastica e curerà soltanto le manifestazioni religiose, l'altro sarà nominato dal Presidente del Dopolavoro Comunale (Segretario Politico) e curerà le manifestazioni extraculto. In tale modo non vi potranno essere ingerenze nei due campi ben distinti ».

Così la Circolare. L'*A. d. C.* prudentemente si permette — almeno fino a prova in contrario — « di dubitare assai che la S. Sede, se realmente ha interpellato ed ha avuto quella risposta, si sia potuta acquietare a una tale soluzione », e nota che essa è contraria, se non altro, alle decisioni dell'Autorità Ecclesiastica chiaramente espresse nei Concili Plenari e nelle Conferenze Regionali dei Vescovi, oltre che a varie sentenze della Suprema Corte di Cassazione. Indi riferisce a proposito alcune parole del *Bollettino del Clero* di Salerno, nel quale quell'Ecc.mo Arcivescovo dichiara che « è pienamente in vigore la Costituzione 232 del Concilio Plenario, la quale prescrive che la Commissione laica per l'ordinamento delle feste esterne sia eletta dall'Autorità Ecclesiastica, dipenda da lei e funzioni *ad nutum* », richiamando in pari tempo l'attenzione sulla Circolare Ministeriale circa la *non ingerenza* di altre autorità e organi nelle feste religiose anche esterne [1].

« La festa religiosa, scrive l'Ecc.mo Presule, nella sua totalità e integrità prosegue fini spirituali; dev'essere dunque ordinata e coordinata in

[1] Cf. *Monitore eccles.*, 1938, p.

tutti i suoi elementi a codesti altissimi fini dall'autorità competente e da uomini che intendano e vogliano tali fini. Qualunque altro ente, per quanto rispettabilissimo nel suo ordine, è composto con altri criteri, che sono tecnici, politici, economici, turistici, i quali non necessariamente coincidono coi religiosi, o almeno, in linea di fatto, vi appartengono uomini o alieni dal senso religioso cattolico, o almeno incompetenti » e che perciò è difficile contenere, oggi specialmente, data la gran confusione di idee e di fatti riguardo alla *morale*. « La morale *cattolica* si sa che cosa sia; essa ha punti fissi nel diritto naturale, nel diritto divino, nel diritto ecclesiastico e nella pratica dei Santi. Ma se si prescinda dalla Chiesa, che cosa è morale? e quali ne sono i criteri direttivi o discretivi?... Noi perciò, conclude, preghiamo e ripreghiamo i nostri Parroci nel nome di Dio, di fare ogni sforzo per conservare lo spirito religioso *cattolico* (cattolico si deve aggiungere!) alle nostre feste. Altrimenti è meglio sopprimerle. È vero, ci costa fastidi, sacrifici e lotte spesso ignorate, ma se il mondo andasse da sè diritto, che bisogno c'era che fosse istituito un Sacerdozio? La nostra stessa esistenza dice contraddizione immanente ».

Valore Locativo

Decisione della Commissione di primo grado pei tributi e contributi comunali di Milano:

« *Un monastero costituito in ente morale non è soggetto perchè ente di culto alla tassa sul valore locativo* ».

Che con le Norme Integrative per l'esecuzione del Testo Unico per la finanza locale, approvate col Decreto del Capo del Governo 19 settembre 1931, l'esenzione dall'imposta sul valore locativo venne estesa alle Istituzioni di assistenza e di beneficenza;

Che con l'articolo 29 H del Concordato tra la S. Sede e l'Italia tale esenzione deve estendersi ai locali degli Enti di Culto e di Religione espressamente equiparati, a tutti gli effetti tributari, ai fini di Beneficenza e di Istruzione;

Che alla stregua di tali norme il Monastero ricorrente per l'attività svolta, che ha consentito la sua costituzione in Ente Morale, deve ritenersi un Ente di Culto e, come tale, esente nel suo complesso dalla imposta sul valore locativo;

Che a tale decisione non è di ostacolo il disposto dell'art. 102 T. U. per la Finanza Locale che assoggetta all'imposta sul valore locativo i locali ad uso di abitazione compresi negli edifici destinati al culto, perchè una destinazione particolare ad uso di abitazione nel senso che normalmente si attribuisce a tale parola, costituiscono la parte integrante del Monastero, le cui finalità « di regola » e « di culto » consentono di perseguire.

Ed infatti mentre può sussistere una Chiesa senza le abitazioni dei Sacerdoti in essa celebranti, non può certo sussistere un Monastero senza celle, perchè la loro mancanza impedirebbe l'osservanza delle discipline monastiche. Al riguardo è sufficiente pensare alla più nota fra queste, la clausura.

La organizzazione del Monastero, sotto l'aspetto in esame, ben può paragonarsi a quella di un Istituto di Beneficenza che curi il ricovero di determinate categorie di persone e, come le Norme in vigore esonerano gli Istituti di Beneficenza dalla imposta sul valore locativo per i locali che concedono ai propri ricoverati, pari trattamento deve riservarsi al Monastero ricorrente per le celle che concede in necessario uso delle proprie Suore. (Da *Diritto concordatario,* maggio-agosto 1937, p. 162).

Diario della Curia Romana

UDIENZE SOLENNI. — *30 giugno 1938.* Il Santo Padre ha ricevuto in solenne udienza S. E. il Sig. Dott. don JOSÈ YANGUAS MESSIA, Visconte di Santa Clara de Avedillo, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Governo Nazionale di Spagna, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI. — *14 giugno 1938.* Congregazione per discutere su due miracoli presentati per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Francesca Saveria Cabrini, Fondatrice delle Missionarie del S. Cuore di Gesù.

21 giugno 1938. Congregazione per discutere su due miracoli presentati per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Filippina Duchesne della Compagnia delle Suore del Sacro Cuore.

28 giugno 1938. Congregazione per discutere su due miracoli proposti per la canonizzazione della Beata Gemma Galgani, Vergine lucchese.

5 luglio 1938. Congregazione per discutere su due miracoli proposti per la beatificazione della Venerabile Emilia de Vialar, Fondatrice delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione.

19 luglio 1938. Congregazione per il voto del *Tuto* nella causa di beatificazione della Ven. Serva di Dio Maria Domenica Mazzarello, Confondatrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice;

e per il voto sui miracoli della Ven. Serva di Dio Francesca Saveria Cabrini, Fondatrice delle Missionarie del S. Cuore di Gesù.

26 luglio 1938. Congregazione per discutere sulle virtù eroiche della Serva di Dio Maria Teresa de Soubiran, Fondatrice della Congregazione di Maria Ausiliatrice.

SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE. — *13 giugno 1938.* Nomina di S. E. R.ma Mons. Tommaso O' Shea, Arcivesc. di Wellington, a *Presidente Nazionale dell'Unione Missionaria del Clero per la Nuova Zelanda.*

NOMINE. — *16 maggio 1938.* S. E. R.ma Mons. Gaetano Cicognani, Arcivesc. tit. di Ancira, *Nunzio Apostolico nella Spagna presso il Governo Nazionale di Salamanca.*

13 giugno 1938. Il R.mo P. Teofilo Liburdi, O. F. M. *Consultore della S. Congregazione del Sant'Offizio.*

28 giugno 1938. Il Conte Francesco Cantuti Castelvetri, *Comandante della Guardia Palatina d'Onore.*

21 luglio 1938. LE.mo Card. Luigi Maglione, *Prefetto della S. Congregazione del Concilio,* in luogo del compianto Card. G. Serafini.

CARDINALI PROTETTORI. — *22 aprile.* L'E.mo Card. Carlo Salotti, *Protettore delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine* (Padova).

22 aprile. L'E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni, *Protettore delle Figlie di S. Giuseppe di Rivalba* (Torino).

25 aprile. L'E.mo Card. Luigi Maglione, *Protettore dell'Istituto delle Vittime espiatrici di Gesù Sacramentato di Casoria* (Napoli).

5 maggio. L'E.mo Card. Francesco Marmaggi, *Protettore delle Figlie dell'Immacolata Concezione* (Varsavia).

16 maggio. L'E.mo Card. Eugenio Tisserant, *Protettore delle Benedettine di Nostra Signora del Calvario* (Orléans).

ASSISTENTI AL SOGLIO PONTIFICIO. — *1 giugno.* S. E. R.ma Mons. Carlo Giuseppe Eugenio Ruch, Vescovo di Strasburgo.

27 giugno. S. E. R.ma Mons. Pietro Calchi-Novati Vescovo di Lodi.

NECROLOGIO. — 18 maggio 1938. *Mons. Luigi Giuseppe Tournier, Vescovo di di Ipseli.*

6 giugno 1938. *Mons. Raffaele Guizar y Valencia,* Vescovo di Vera Cruz.

19 giugno 1938. *Mons. Goffredo Frederix,* Vescovo tit. di Tagaste.

27 giugno 1938. *Mons. Francesco Alberti,* Arcivescovo di La Plata.

7 luglio 1938. *Mons. Giuseppe Augusto da Rocha Noronha,* Vescovo tit. di Bargala, Ausiliare di Barga (Portogallo) morto vittima d'una caduta da cavallo durante la visita pastorale.

16 luglio 1938. *E.mo Card. Giulio Serafini,* Prefetto della S. C. del Concilio.

20 luglio 1938. *Mons. Luigi Scheiwiler,* Vescovo di San Gallo.

In Roma, *P. Lodovico da Colognola,* O. Min. Capp., apostolo delle missioni estere Cappuccine e per 12 anni direttore del periodico « Il Massaia ».

Il *P. Costantino M. Petrone,* Congr. SS. Redentore, Provincia di Napoli, religioso ricco di pietà e dottrina, dotato di singolare zelo e di non comuni attitudini letterarie.

A Padova, il 2 luglio, il *M.° Oreste Ravanello,* squisito compositore, il cui nome è legato all'attuazione della riforma di Pio X sulla musica sacra.

A Friburgo (Svizzera) *Mons. Quartenoud,* Proposto della Cattedrale e direttore del quotidiano cattolico « La Liberté », investito e ucciso da un pesante autocarro.

A Monaco di Baviera, il *Barone Teodoro von Cramer-Klett,* noto campione cattolico e Cameriere di cappa e spada di S. S.

In un campo di concentramento, dov'era stato confinato, l'antico borgomastro di Vienna, *Riccardo Schmitz,* molto benemerito dell'azione cattolica sociale.

Ad Oslo, *Mons. Enrico Irgens,* giovane prelato intelligente ed attivo, dal quale tanto ancora si riprometteva la causa cattolica in Norvegia.

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XI

Ancora l'Azione Cattolica

(*da un'Allocuzione del Santo Padre*)

L'udienza pontificia concessa il 17 agosto a un gruppo di giovinette di Azione Cattolica di Feletta Umberto (Udine) porse al Santo Padre nuova opportunissima occasione di riaffermare l'essenza e la missione dell'Azione Cattolica.

L'A. C., nel pensiero di Sua Santità vuol dire e deve voler dire non altro che la vita cattolica. Come non è possibile pensare l'azione senza la vita (i morti non hanno azione), così non si può pensare una vita senza azione. Una vita senza azione non può essere che una vita dormiente. Vita senza azione è come dire morte. E invece la Chiesa cattolica vive la vita di G. C. stesso, perchè la Chiesa è il corpo mistico di Gesù, che vive nei secoli e fa vivere della sua vita tutti i tempi e tutti i popoli. Da questo grande pensiero derivano i grandi doveri che l'A. C. impone. Essa non è soltanto un nome, un titolo d'onore, ma è un programma di vita cattolica. È per questo che il Papa dice che l'A. C. è la pupilla dei suoi occhi, è la fibra più sensibile del suo cuore. L'A. C. vuol dire vita cattolica e dire vita cattolica è come dire la Chiesa stessa che nel mondo intero vive la vita di G. Cristo.

L'Augusto Pontefice aggiunse che tanto più volentieri ripeteva codeste verità giacchè proprio in questi ultimi tempi qualcuno, che crede di avere un mandato che non ha, volle dire qualche cosa di diverso, fino a suggerire al Papa quel che deve confondere e non confondere. Il Santo Padre non confonde nulla. Egli dice che l'A. C. è la vita cattolica e quindi, in un certo verissimo senso, è la stessa Chiesa vivente della vita di Cristo. È onore di chi appartiene all'A. C. il rappresentare questa vita divina che palpita nella Chiesa cattolica, ed è questo pensiero che Sua Santità augurava come ispiratore di tutta la vita dei membri dell'A. C.: vita personale, individuale, santificando tutto, il corpo e l'anima, la quiete e il lavoro; tutto santificando nella partecipazione alla vita di G. C., alla vita della Chiesa, a seconda delle possibilità di ciascuno.

Sacra Congregazione Concistoriale

Vigilanza sulle pubblicazioni

Romae, die 14 iunii 1938.

E.me ac Rev.me Domine mi Ob.me,

Non latuit E. V. Rev.mam quanta nunc temporis typis scripta edantur, quae tum fidei puritati tum morum integritati callido astu detrimenta afferre nituntur. Huiusmodi periculum innuere sufficiat, cum eius gravitas et perniciosa consectaria comperta plane habeantur. Quod Apostolus sapienter monet: « Corrumpunt mores bonos colloquia mala » (I. Cor. 15, 33), idipsum de libris pravis adamussim asseri valet.

Quae cum ita sint, potissimum interest ut Auctoritas ecclesiastica seduliore cura in scripta intendat, quae noviter prodeunt, quaeque errores disseminant ad mentes et corda pervertenda, ut tempestiva ac provida prohibitione a venenatis falsarum doctrinarum pascuis fideles praeservet arceatque.

Ast pronum est, perspecta colluvie librorum, commentariorum, ephemeridum, quae ubique terrarum et quovis idiomate fere quotidie pervulgantur, Apostolicam Sedem haud directe et sollicite, uti par est, ea omnia prosequi posse. Opus proinde est ut locorum Ordinarii, pro suo quisque officio sanam et orthodoxam doctrinam conservandi et bonos mores tuendi (can. 343 § 1), necnon libros perversos pro suis subditis prohibendi (can. 1395 § 1), eo efficaciorem cooperationem praestent, quo graviora imminent pericula. Velint igitur ipsi, ad normam citati can. 1395 § 1 et sequentis 1397 sive per se, sive per sacerdotes maxime idoneos, invigilare, praesertim in libros et periodicas recensiones, quae in suo territorio praecipua organa extant ad nova et periculosa placita promenda atque evulganda, et quae, pro sua prudentia, noxia iudicaverint, propriis fidelibus prohibeant; quae vero subtilius examen vel altiorem sanctionem ad salutarem effectum universe consequendum requirere videantur, ad supremam ecclesiasticam Auctoritatem, cui competit, absque mora denuntient.

Firmam habens fiduciam E. V. suam pastoralem sollicitudinem in hanc quoque partem diligenter semper esse impensuram, simulque harum praesentium Litterarum receptionis documentum expectans, manus E. V. humillime deosculor et summa cum veneratione me profiteor

Eminentiae Vestrae Rev.mae
Humill. Addictiss. Serv.um
p. Ra. Card. Rossi
a Secr.

Sacra Congregazione del Concilio

Comitato Nazionale Italiano pro Palestina, Lourdes e Loreto

Roma, 7 luglio 1938.

E.mo e Rev.mo Signor Mio Oss.mo (1),

Mi reco a dovere d'informare l'E. V. Rev.ma che, riferita al S. Padre nell'Udienza del 5 corrente la questione del Comitato Nazionale Italiano pro Palestina e Lourdes e Loreto in relazione alle disposizioni contenute nel Decreto di questa S. Congregazione dell'11 febbraio 1936 (2), il S. Padre si è benignamente degnato disporre che il Comitato in questione sia sotto la dipendenza, controllo e tutela dell'Ordinario del luogo in cui esso ha la sua sede officiale, che oggi è Milano.

L'Em.za Vostra perciò prenda in mano la cosa e la ordini con un nuovo Statuto, secondo le norme indicate nel decreto innanzi citato.

Al Comitato potrà rimanere la denominazione di Comitato Nazionale, il quale però dovrà svolgere la sua vita seguendo le direttive che prescriverà l'E. V., cui spetta di proporre ed approvare le norme per il suo funzionamento regolare secondo le direttive generali del Decreto 11 febbraio 1936.

In tale intesa, baciandoLe umilmente le mani mi professo con sensi di profonda venerazione e devozione

dell'E. V. Rev.ma
per l'E.mo Sig. Card. Prefetto
umilissimo e devotissimo servitor vero
Card. Marmaggi.

G. Bruno, *Segretario.*

Sacra Congregazione dei Religiosi (3)

I. Riforma delle Costituzioni di Suore Torriere

Beatissime Pater,

Procurator Generalis Ordinis Cisterciensium Reformatorum ad pedes Sanctititatis Vestrae provolutus, nomine quoque Abbatissarum monasteriorum Ord. Cist. Ref. et de consensu respectivorum Exc.rum Ordinariorum earum, humillime exponit quae sequuntur:

(1) La lettera è diretta a S. Em. Rev.ma il Card. Schuster, Arcivescovo di Milano. Cf. *Rivista Dioc. Milanese,* 1938, p. 439.

(2) Cf. *Monitore Ecclesiastico,* 1936, p. 169-171.

(3) Dal *Commentarium pro Religiosis* 1938, p. 149 e 151

Capitulum VII tertiae partis Constitutionum Monialium eiusdem Ordinis, die 22 iulii 1926 a S. Sede approbatarum, in quo agitur de Sororibus externis, iam non omnino concordat cum « Statutis a Sororibus externis servandis » a S. Congregatione de Religiosis die 16 iulii 1931 promulgatis.

Ideoque Orator humillime implorat a Sanctitate Vestra mutationes prout infra:

192. Le service extérieur du monastère se fera par des Sœurs tourières.

193. L'Abbesse prendra, pour celles qui se présentent en cette qualité, les renseignements requis.

194. Pour la réception, le postulat, le noviciat, les professions, et tout ce qui concerne les Sœurs tourières, on s'en tiendra exclusivement aux prescriptions contenues dans les « Statuts pour les Sœurs Tourières » promulgués par la S. Congrégation des Religieux le 16 juillet 1931 (1).

Et Deus.

Vigore facultatum a SS.mo Domino Nostro concessarum, Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, attentis expositis et audito voto Rev.mi Procuratoris Generalis Ordinis Cist. Ref., benigne adnuit pro gratia iuxta preces, et mutationes inserantur Constitutionibus, servatis ceteris de iure servandis.

Datum Romae, die 21 februarii 1938.

L. ✠ S.

† Fr. L. H. Pasetto, *Secr.*

Robertus Sposetti, *Stud. Adj.*

---

(1) Ecco il primitivo testo delle Costituzioni che è stato mutato:

192. Le service extérieur du monastère se fera par des Sœurs tourières. L'Abbesse prendra, pour celles qui se présenteront en cette qualité, les mêmes renseignements que pour les autres postulantes. .

193. Les Sœurs tourières devront faire au moins six mois de postulat, dix-huit mois de novitiat hors de clôture, trois ans de vœux temporaires, puis des vœux simples perpétuels d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Pour la prise d'habit et la profession, elles seront soumises aux mêmes suffrages que les autres religieuses.

194. Lorsque l'âge, les infirmités ou la maladie ne leur permettront plus de remplir leur office, on les fera entrer dans la clôture ou elle seront traitées et soignées selon leurs besoins. A leur mort, on fera les mêmes prières que pour les autres religieuses.

II. Facoltà per Suore esterne d'entrare nella clausura.

Beatissime Pater,

Procurator Generalis Ordinis Cisterciensium Reformatorum, annuens votis, a Capitulo Generali Ordinis approbatis, omnium Abbatissarum eiusdem Ordinis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humillime implorat, pro Sororibus externis, cum Professis tum Novitiis et aspirantibus, facultatem ingrediendi clausuram ad peragenda exercitia spiritualia, quibus quotannis, et omni mense pro horis diurnis unius, diei, vacat communitas.

Et Deus.

Vigore facultatum a SS.mo Domino Nostro concessarum, S. Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, audito voto Rev.mi P. Procuratoris Gen.lis Ord. Cisterc. Ref., Rev.mo P. Abbati Generali benigne commisit ut pro suo arbitrio et conscientia gratiam concedat iuxta preces, ad decennium, adhibitis cautelis ne quod oriatur inconveniens, et ita ut ingressus et regressus recto tramite fiat.

Datum Romae, die 22 februarii 1938.

L. ✠ S. † Fr. L. H. Pasetto, *Secr.*

Carm. Parisi, *Adj. a Studiis.*

Sacra Congregazione dei Seminari

Imposta di soggiorno

Roma, 24 giugno 1938.

Eminenza Reverendissima [1],

In seguito ad interessamento di questa Sacra Congregazione i RR. Ministeri dell'Interno e delle Finanze hanno dichiarato non applicabile ai Seminari ed agli Istituti Religiosi la imposta di soggiorno stabilita con R. D. L. 25/XI/1937, n. 2159.

Qualora, pertanto, i Pii Istituti di cotesta Diocesi venissero invitati a

[1] L'E.mo Card. Arcivescovo di Milano. Cfr. *Rivista Dioces. Milanese* 1938, p. 439.

pagare tale imposta, voglia l'Eminenza Vostra Reverendissima disporre affinchè questo Sacro Dicastero ne sia subito informato.

Profitto dell'occasione per esprimerLe i sensi del mio profondo ossequio, mentre, chino al bacio della Sacra Porpora, ho l'onore di professarmi

dell'Eminenza Vostra Reverendissima
umilissimo, devotissimo, obbligatissimo servo
Ernesto Ruffini, *Segretario*

Ufficio Centrale per l'Azione Cattolica

È stata inviata ai Vescovi d'Italia la seguente *Lettera* con le *Norme* sull'Azione Cattolica:

Pentecoste 1938.

Eccellenza Reverendissima,

Il Santo Padre nella Sua costante premura di promuovere tutti i mezzi di cui la Gerarchia Ecclesiastica può giovarsi nel compimento della sua divina missione, non ha mai cessato di raccomandare e favorire in tutti i paesi l'Azione Cattolica, dando opportune direttive affinchè essa raggiunga il suo fine, che è precisamente quello di cooperare con la Gerarchia alla salvezza delle anime.

In questi giorni l'Augusto Pontefice si è degnato di portare la Sua particolare attenzione sulla situazione in Italia dell'Azione Cattolica, intorno alla quale sembrano accentuarsi incomprensioni e diffidenze, perchè non sempre ne sono riconosciute le finalità essenzialmente soprannaturali.

E nella sua vivissima sollecitudine di evitare tutto ciò che possa compromettere o diminuire la ricchezza dei frutti spirituali, che l'episcopato ottiene per mezzo di tale attività, mi ha dato il venerato incarico di raccomandare a tutti coloro che hanno qualche responsabilità in questo campo di apostolato, di adempiere al loro mandato con la più grande delicatezza e prudenza, affine di evitare tutto ciò che possa offrire l'occasione di sospetti o di lagnanze.

Non già che l'Augusto Pontefice supponga che da parte di codesti Dirigenti diocesani si sia venuti meno ai principii imposti dalla natura stessa dell'Azione Cattolica, — e d'altra parte nessuno può neppure dubitare che il Santo Padre possa anche solo degnare di una considerazione qualunque riflesso di prudenza che non sia della prudenza cristiana, secondo la fede e secondo il cuore di Dio —; ma ha stimato necessario che, in questo delicato momento siano richiamate alcune Norme pratiche atte a facilitare il conse-

guimento degli scopi prefissi all'Azione Cattolica, omettendo ciò che non è strettamente necessario e invece può metterne a pericolo i benefizi.

Come ho accennato, tali Norme sono state già più volte indicate dall'Augusto Pontefice ed anche dallo zelantissimo Episcopato Italiano. Se la loro applicazione fu sempre necessaria lo è in modo particolare nell'ora presente; ed è per questo motivo che ne invio, qui accluse, alcune copie, pregando V. E. di comunicarle agli Assistenti ed ai Presidenti diocesani.

Profitto ben volentieri di questo incontro per confermare a V. E. i sensi della mia più distinta considerazione.

G. Card. Pizzardo.

NORME.

1) L'Azione Cattolica, essendo apostolato, esige una formazione cristiana, profonda. Occorre quindi applicarsi con rinnovata diligenza *al lavoro formativo dei soci;* specialmente impartendo loro una adeguata istruzione religiosa, promovendo la frequenza ai Sacramenti, infondendo lo spirito di apostolato, usando allo scopo: santi Esercizi, giornate di ritiro, ore di adorazione, ecc.

2) L'A. C. per la sua natura medesima deve svolgersi nella diocesi alla diretta dipendenza dell'Ecc.mo Vescovo. Pertanto:

a) ogni iniziativa suggerita dagli Organi Centrali, sia sottoposta all'approvazione dell'Ecc.mo Vescovo, per seguirne le direttive;

b) si rafforzi la vita delle Associazioni cattoliche locali per mezzo dei Centri *diocesani,* sì che sia assicurata la vitalità e continuità dell'Azione Cattolica *diocesana*;

c) quando i Centri diocesani invitano in diocesi gli incaricati e i dirigenti centrali, abbiano cura di ottenere sempre previo consenso dell'Ecc.mo Vescovo.

3) Gli Organi Centrali sono necessari come organi *coordinatori e tecnici,* ed hanno il compito di dare, in conformità agli Statuti, indirizzi e orientamenti nell'attività delle Associazioni, nella formazione dei dirigenti, con la stampa e con persone opportunamente preparate. Si tenga però presente che le loro proposte nelle singole diocesi, devono essere attuate col consenso dell'Ecc.mo Vescovo.

4) Poichè l'apostolato consiste sostanzialmente nella conquista di anime, è lavoro in buona parte *individuale,* è accostamento di anime ad anime. Occorre perciò che si addestrino i soci soprattutto all'apostolato *individuale,* da esercitarsi, con l'esempio e con la parola, nella famiglia, nel proprio ambiente, e particolarmente nel proprio ceto professionale. Tanto più che, nelle

presenti condizioni, sono le virtù individuali che hanno la maggiore efficacia sociale.

5) In ordine all'attività collettiva le necessità oggi più urgenti sono:

a) dare un'adeguata istruzione a tante anime che ne scarseggiano. Si intensifichi perciò l'apostolato catechistico, la propaganda di cultura religiosa, studiando il metodo e le vie per arrivare anche ai ceti meno facilmente accessibili, quali gli intellettuali, gli artisti, gli operai, ecc.;

b) condurre alla pratica dei Sacramenti, mediante l'Apostolato religioso, specialmente nel periodo pasquale, mediante i santi Esercizi e Ritiri, anche di categoria, ecc.

6) Un apostolato sempre possibile ed efficace, ed oggi particolarmente necessario, è l'*apostolato della carità,* che può e deve assumere forme diverse secondo le circostanze. Esso presenta una grande possibilità di lavoro anche nel campo sociale, e quindi gli iscritti all'A. C. procurino di prestare con fervore le loro energie, e in particolare diano generosamente in ispirito di fede, di carità cristiana, il loro contributo alle provvide iniziative delle Pubbliche Autorità.

7) Si limitino le *manifestazioni esterne,* che si svolgono fuori dei sacri templi e della sede delle Associazioni; e si evitino tutte le forme, i motti, le nomenclature che si avvicinano troppo ai metodi di altre organizzazioni.

De Censuris in genere

(Continuazione) (*)

Lo stare *mandatis* del Superiore a cui il ricorso deve essere fatto è bene determinato, quanto a l'obbligo che porta con se, dalla cit. risp. S. O. 30 marzo 1892. Ad 1.um è detto: *Obligationem standi mandatis Ecclesiae importare onus, sive per se sive per confessarium ad S. Pontificem recurrendi* [50] *eiusque mandatis obediendi.* Nel che è contenuto un doppio dovere — *sub poena reincidentiae* — e di ricorrere e di eseguire con spirito di obbedienza i comandi ricevuti dalla S. Sede o di chi per essa [51], dovendosi

(*) Cf. *Il Monitore Ecclesiastico,* 1938, p. 186 ss.

([50]) Gasparri, o. c. 18 pag. 474.

([51]) Cocchi, o. c. 78.

(cf. can. 2248 § 3) *coniunctive* prendere le due parti della risposta [52]. Vedi *infra* della stessa al 2254 § 1.

Nel *ius Decretalium* il disposto del presente canone ha il suo precedente anche nel c. 26 X *de Sent. exc.* V, 31 « *Ceterum ab his* (absolutis in mortis articulo etc.) *in forma Sacramenti exigi consuevit ut resumptis viribus, et opportunitate concessa Romanam Ecclesiam in propria persona debeant visitare* ».

* * *

Can. 2253. *Extra mortis periculum possunt absolvere:*

1° *A censura non reservata, in foro sacramentali quilibet confessarius; extra forum sacramentale quicumque iurisdictionem in foro externo habeat in reum;*

2° *A censura* AB HOMINE, *ille cui censura reservata est ad normam can. 2245 § 2; ipse autem potest absolutionem concedere, etiamsi reus alio domicilium vel quasi-domicilium transtulerit;*

3° *A censura a* IURE RESERVATA *ille qui censuram constituit vel cui reservata est, eorumque successores aut competentes superiores aut delegati. Quare a censura reservata Episcopo vel Ordinario, quilibet Ordinarius absolvere potest suos subditos, loci vero Ordinarius etiam peregrinos; a reservatis vero* SEDI APOSTOLICAE, *haec aliique qui absolvendi potestatem ab ea impetraverint, sive generalem, si censura* SIMPLICITER RESERVATA *sit, sive specialem, si reservata* SPECIALI MODO, *sive specialissimam, si* RESERVATA SPECIALISSIMO MODO *salvo praescripto can. 2254.*

Considera il presente canone la condizione normale in cui si trovi l'assolvendo e cioè *fuori del pericolo di morte*, ed offre precisazioni che meglio determinano la norma giuridica in confronto del diritto precedente.

1° La censura non riservata nel foro sacramentale assolve qualunque confessore, fuori del foro sacramentale ognuno che abbia giurisdizione nel foro esterno sul reo. È fuori del foro sacramentale anche il foro semplicemente interno o di coscienza, come vedemmo. Compete quindi solo a chi ha giurisdizione in foro esterno assolvere nel foro interno *extrasacramentale*. I parrochi, i vicari foranei, non possono nel foro esterno assolvere dalle censure ([53]).

Nel diritto precedente il potere del semplice confessore per le non riser-

---

([52]) Vedremo al 2254 la risp. *Comm. ad interpr.* 12 nov. 1922 circa le parole *alium e facultate praemittendi* giusta can. 2252; trattandosi ivi più ampiamente la materia qui in discorso. Cfr. *Rivista del Clero*, marzo 1929. — GORLA, pag .178.

([53]) VERMEERSCH 453; BLAT 77 l. c.; COCCHI 77.

vate si estendeva anche al foro interno *extra sacramentale*. Cf. Lega o. c. 130 (54).

Per l'esatta costrizione del potere del confessore al foro sacramentale, e il necessario intervento del superiore del *foro esterno* oltre i limiti del medesimo, è assorbita la clausula che prima (arg. cit. c. 29 *de sent. or.*) si poneva « *quamdiu ad forum externum* (*censurae*) *non sint deductae* ». Resta però anche nel diritto nuovo il valore che a l'assoluzione del confessore da, pel foro esterno, e nei modi ivi previsti, il canon. 2251. Cf. S. Off. VII, 73. Suarez, 7-IV-16. Bened. XIV *de Syn. Dioec.* IV-4.

Su l'argomento del pres. n. 1 così il D'Annibale: « quamvis censura sit poena fori exterioris nihilominus omnes confessarii (et non sacerdotes tantum) absolvere possunt a censuris in iure (seu canonico seu dioecesano) latis, si non fuerint reservatae. Item (tum quia reservatio strictae interpretationis est, tum quia melior est conditio possidentis) in dubio vel facti vel censurae, vel reservationis: seu positivo seu negativo, *quia in utroque casu eadem ratio currit* ». È la dottrina, oggi, del can. 2245 § 4 che sopra abbiamo esposto e del can. 209. Epperò stante il dubbio su la riserva nel foro sacramentale, giusta il pres. canone, assolve come da una *non riservata*, qualunque confessore. « *In dubio sive iuris sive facti reservatio non urget* » § 4 cit. 2245.

È dell'antico diritto, e lo vedemmo al can. 2245, la distinzione fra le censure riservate e non riservate giusta la regola di *Innocenzo III* cit. e 29 *de sent. ex.* espressa in queste parole « *quia... conditor canonis eius absolutionem sibi specialiter non retinuit, eo ipso concessisse videtur facultatem aliis relaxandi* ».

2° Dalla censura *ab homine* (che non è sempre riservata, can. 2245 § 4, e lo era nel precedente diritto), può assolvere colui al quale è riservata, giusta il can. 2245 § 2, e cioè chi la inflisse o emanò la sentenza, il suo superiore, successore, delegato. A questi compete assolvere, anche se il reo, con dolo o meno, non importa , abbia altrove trasferito il suo domicilio o quasi domicilio. Tal censura segue il reo « *velut umbra corpus* ». Ciò che prima del codice, aprendo la via fra precedenti oscurità di dottrina (55) già insegnava il Card. Lega l. c. 130 « Certum est quoad hanc censuram, ut censuratus. etsi desit esse subditus censurantis, tamen ab eo tantum non ab alio iudice ordinario absolvi potest... quia non tantum sententia condemnationis, sed ipsum vinculum poenae repetendum est omnino ab auctoritate censurantis » il che è vero tanto per la *ab homine* da sentenza condannatoria, quanto da precetto, giusta il can. 2217 § 1, 3 (can. 1561 § 1). Vedemmo la

(54) Cappello l. c. 31; « Monitore » l. c. pag. 148; Vecchiotti II § 56.
(55) Sayrus *De S. Ex.* l. II, 20-4.

stessa norma al can. 2247 § 2 « ... *censura vero ab homine est ubique locorum reservata* (quando ciò sia in conformità del cit. 2245 § 4) *ita ut censuratus nullibi absolvi sine debitis facultatibus possit* » ([56]). Vedi quanto esponemmo al can. 2247 § 2.

3° Dalla censura riservata *a iure* assolve colui che ha costituito con legge la censura, o colui a cui dalla legge è riservata e di questi il successore, il superiore competente il delegato. Dichiarammo già sopra al can. 2245 § 2, sulla scorta del can. 2220 che tratta dell'autore della legge penale e del can. 2236 che tratta di chi può rimettere le pene, che solo la *S. Sede* e l'*Ordinario* possono imporre riserva a le censure *a iure*: aggiungiamo che perciò è dei medesimi designare ne la legge altri che, oltre se medesimi, possano tali censure rimettere e così regolare il negozio delle assoluzioni, can. 899 § 1: non è quest'ultimo che l'esercizio de lo stesso potere. Sia quindi l'autore della legge *comune* o *peculiare*, sia il designato da esso nella legge, assolve legittimamente a termini del presente n. 3 dalla censura riservata *a iure*: con esso il successore, il superiore, il delegato ([57]). I vescovi ad es. hanno nel diritto comune di assolvere chi procura l'aborto can. 2350 § 1: il vescovo può con sua legge riservare a l'Arcidiacono pro tempore l'assoluzione da una censura da sua particolare legge diocesana inflitta. Col designato dal diritto comune e dal diritto particolare, assolvono i rispettivi successori, superiori, delegati.

Dell'autore della censura e riserva si legge al *c. 40 C. XI. q. 3* « *Si Episcopus ante damnati absolutionem obitu rapiatur, correctum aut poenitentem successori licebit absolvere* » e la Reg. 46 R.I. in VI° « *Is qui in ius succedit alterius eo iure quo ille uti debet* » di qualunque chiamato da legge (generale particolare) in questo caso ad assolvere, vale la Reg. 68 ibid. « *Potest quis per alium quod potest facere per seipsum* » e la Reg. 72 « *Qui facit per alium, est perinde ac si faciat per seipsum* » ([58]).

In conseguenza del principio posto, dalla censura *a iure* riservata al Vescovo o all'Ordinario (cf. can. 198) ogni Ordinario può assolvere i suoi sudditi, e l'Ordinario del luogo anche i pellegrini (in quanto le riserve a l'Ordinario fuori di quelle del proprio territorio sono dal diritto comune, ed ha così corso il disposto del can. 14 § 1-3): dalla censura *a iure* riservata

---

([56]) VERMEERSCH-CREUSEN o. c. 600.

([57]) Cf. S. C. Concist. *Facoltà quinquennali per gli Ordinari d'Italia*, 1925, (= ex *S. C. Conc.* n. 4; ex *S. Paenit.* dal n. 1 al n. VI *inclusive*) cf. « Monitore », 1925, pp. 130-134.

([58]) Si tenga presente quanto vedemmo al can. 2247 § 1 « *Se la censura è riservata alla S. Sede, non può per lo stesso delitto decretare l'Ordinario altra censura a se medesimo riservata* ».

alla Sede Apostolica (salvo quanto pei casi occulti e le pene per essi *latae sent.* attribuisce agli Ordinari il can. 2237 § 2 come vedemmo) assolve la stessa Sede Apostolica e coloro che da lei impetrarono potestà — generale se si tratta di censura *simpliciter* riservata — speciale se di riservata *speciali modo* — specialissima se di riservata *specialissimo modo* — salvo in ogni caso quanto dispone il seguente can. 2254, pei casi di particolare urgenza (cf. Cicognani o. c. ad can. 14). — In particolare per le *specialissimo modo* riservate la *S. Penit. Apost.* 21 aprile 1921 a dimanda se dopo il codice possa ancora per le stesse valere la facoltà fatta dalla bolla *Cruciatae* per tutti i confessori rispose « *negative* » salvo il prescritto del can. 2254.

Per i delegati dagli Ordinari la cost. *Auspicantibus* dispone « *has facultates* (del giubileo) 1929) *concedimus intra limites iurisdictionis, qua ab Ordinariis instructi sunt. Minime tamen suspendimus extraordinarias facultates utcumque delegatas quibus forte iidem potiuntur* » ([59]). Sono però eccepite le *specialissimo modo* e i casi per i quali ottenuta in virtù del can. 900 l'assoluzione rimane l'obbligo di ricorrere alla S. Penitenzieria e di rimettersi a' suoi ordini (ad es. il *Decr.* della stessa *S. Pen. 16 novembre 1928* circa l'assoluzione agli aderenti della *Action Française*). È quindi da stare per le dette facoltà d'assolvere che non sono *ex iure* sempre ai termini della concessione avuta (cf. *S. Off. istr. 4 apr. 1871*).

Si tenga presente, per l'assoluzione delle censure *a iure peculiari* riservate a l'Ordinario, quanto vedemmo al § 2 del can. 2247; che cioè fuori del territorio la riserva cade anche se il censurato ne è uscito precisamente al fine di farsi assolvere. Al qual proposito, Creuzen-Vermeersch o. c. 660 « Egressus in fraudem legis cum certo iam non noceat, peregrini ubique a censuris suae dioecesis a quolibet confessario posssunt absolvi. Censuris aliarum dioecesium non subsunt, nisi legi particulari quae ordini publico consulat... additae sint » (cf. can. 14 § 1-2-3).

* * *

Can. 2254 § 1. *In casibus urgentioribus, si nempe censurae latae sententiae exterius servari nequeant sine periculo gravis scandali vel infamiae, aut si durum sit poenitenti in statu gravis peccati permanere per tempus necessarium ut superior competens provideat, tunc quilibet confessarius in foro sacramentali ab iisdem quoquo modo reservatis absolvere potest iniuncto onere recurrendi, sub poena reincidentiae, intra mensem saltem per epistolam et per confessarium, si id fieri possit sine gravi incommodo, reticito no-*

([59]) Cf. *Annotazioni* di Mons. Buttignoni in « Monitore », febbraio 29, da « Palestra del Clero ».

mine, ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum aliumve superiorem praeditum facultate et standi eius mandatis.

§ 2. *Nihil impedit quominus poenitens etiam post acceptam, ut supra, absolutionem facto quoque recursu ad superiorem, alium adeat confessarium facultate praeditum, ab eoque, repetita confessione saltem delicti cum censura consequatur absolutionem; qua obtenta, mandata ab eodem accipiat, quin teneatur postea stare aliis mandatis ex parte superioris supervenientibus.*

§ 3. *Quod si in casu aliquo extraordinario hic recursus sit moraliter impossibilis, tum ipsemet confessarius, excepto casu quo agatur de absolutione censurae de qua in can. 2367, potest absolutionem concedere sine onere de quo supra, iniunctis tamen de iure iniungendis, et imposita congrua poenitentia et satisfactione pro censura, ita ut poenitens, nisi intra congruum tempus a confessario praefiniendum poenitentiam egerit ac satisfactionem dederit, recidat in censuram.*

In questo canone di singolare importanza determina il legislatore i rimedi a favore degli assolvendi che *già non contumaci* non possono per qualche (Lega, 144) serio motivo rispettare le esteriori esigenze della censura incorsa, nè attendere che il superiore competente provveda neanche potendo personalmente presentarsi al medesimo. La nativa materna indulgenza della Chiesa ha qui prova novella, anche atteso l'antico o solo precedente diritto, sicchè mentre sono sufficientemente tutelate le imprescindibili esigenze della disciplina ecclesiastica, come nei *tre* canoni precedenti, è tolto ogni pretesto a quegli stati d'animo che possono residuare alla dannata *insordescentia in censuris*, can. 2340 ([60]).

Il caso era contemplato nello *ius Decretalium* e la regola che ne dà per gli assoluti col c. 13 il c. 58, X *de sent. ex.* V, 39 era « ... *qui temporali impedimento laborant* (exceptis pueris) *sub debito iuramenti* (quod secundum Ecclesiae formam praestare tenentur) *consuevit iniungi, ut impedimento cessante ad Apostolicam Sedem accedant, mandatum ipsius humiliter suscepturi* ». La qual regola veniva applicata per i tenuti da impedimento diuturno e non perpetuo, nonostante che per entrambi valesse l'effato « *Casus Papales si Papa adiri non possit fieri Episcopales* » ([61]).

Ed è qui subito da notare che nel canone presente, giusta la interpretazione che accettiamo ([62]) a differenza della dottrina precedente, il beneficio s'estende oltre i casi riservati al Papa, e cioè a quelli riservati per diritto peculiare agli Ordinari, quando la censura sia *latae sententiae.*

([60]) « Monitore » 1922, pag. 149.

([61]) Impedimento *perpetuo* si considera se per il periodo di 5 anni o indefinito; *diuturno* se di oltre 6 mesi, se meno di 6 mesi *breve.*

([62]) Cappello l. c. 31, III, n. 2; Cerato o. c. 25, 2; Lega l. c. 145; D'Annibale l. c.; Gury Ballerini II, 575.

È detto: § 1 *In casibus urgentioribus*: che sieno questi casi più urgenti determina subito il legislatore: se cioè, *a*) le censure latae sententiae (di diritto comune o peculiare non importa) il cui immediato effetto già vedemmo al can. 2232, non possano *esteriormente* essere osservate senza pericolo (non importa la certezza) di grave scandalo od infamia, come ad es. del sacerdote che deve celebrare la messa parrocchiale festiva o porre *hic et nunc* atti che per la censura incorsa gli son proibiti, *b*) sia *duro* per il penitente (nel decreto S. O. 16 giu. 1897 era detto « *valde durum* ») restare nello stato di grave peccato per il tempo necessario perchè provveda il superiore competente.

...*tunc quilibet confessarius* (can. 872 e non il semplice sacerdote) ogni confessore nel foro sacramentale (e non semplicemente interno *extrasacramentale*) dalle medesime censure in qualunque modo riservate (*simpliciter, specialiter, specialissimo, a iure vel ab homine,* can. 2245 § 4) *può assolvere* (direttamente S. O. 19 ag. 1891 ad 3, 30 marzo 1892 § 5-6, 16 genn. 1897-7) ([63]).

...*iniuncto onere* imposto il peso (dopo che dal penitente sia stato accettato, assolve) di ricorrere *sotto pena di ricadere* (assoluzione con condizione risolutiva can. 2239 *nella censura,* entro il mese almeno per lettera e per mezzo del confessore, se ciò può farsi senza grave incomodo, taciuto il nome, alla S. Penitenzieria o al Vescovo o ad altro superiore dotato di competente facoltà (vedi al can. 2251 della censura assolta *solo in foro sacramentale* e degli effetti che ne vengono). L'onere del ricorso il confessore è obbligato *sub qua* ad imporlo.

... *et standi eius mandatis* e di stare a di lui ordini: che importa tale dizione sopra abbiam visto al can. 2252 con le parole della risp. S. O. 30 marzo 1892 ad. 1. Vedemmo ancora al can. 2242 che l'obbligo di qualunque cauzione o giuramento nel diritto, anche solo precedente, era tolto. Cf. le citt. istr. S. O.

Qui è da notare che giudice della eccezionalità del caso previsto è il confessore come lo è di tutto ciò che appartiene a la materia del suo giudizio *nel foro sacramentale,* sia per la parte oggettiva dell'accusa, che per le disposizioni soggettive del colpevole penitente. Per la prima specie configurata nel canone: il pericolo di grave scandalo o d'infamia v. g. lo sposo e la sposa nel momento di contrarre matrimonio, le oggettive emergenze rendono il giudizio assai facile; per la seconda: se sia troppo duro per il penitente restare col grave peccato in attesa ecc. la cosa può presentare qualche difficoltà. Deve tenersi conto dei dati di fatto oggettivi: se v. g.

([63]) La *Penitenzieria Apost.* 21 aprile 1921, dichiara non eccettuate dal prescan. 2254 le censure *specialissimo modo* riservate. « Monitore », 1921, pag. 180.

molto pia, se incline a facili ansietà ecc. Non siamo del parere di alcuni che possa questo stato d'insofferenza d'attesa, se non c'è, eccitarsi da la solerte industria (64) del confessore. E infatti tale stato è dato dalla lettera e dallo spirito del canone come cosa eccezionale, se così non fosse la legge non avrebbe ragione d'essere e tutti potrebbero dal confessore venire assolti dalle censure *l. sent.* riservate (65). Così anche per il periodo di tempo non ammetteremmo mai che possa essere ad es. un giorno (66) o due (ciò che però per adire l'Ordinario nel più dei casi può bastare) ma in via ordinaria una settimana, quattro o cinque giorni almeno. Non si deve presumere l'indifferenza del credente e *contrito* davanti a tale stato di peccato grave: sarebbe allora a dubitare delle disposizioni necessarie per essere assolti; ma neanche può essere presunzione del legislatore che la legge nei termini nei quali viene data non si verifichi mai: prevede infatti un'eccezine.

Nel che è anche a tener presente la distinzione fra le censure, perchè a termini del can. 2250 se si tratta di censura che non impedisce il ricevere i Sacramenti, ad es. la sospensione, come a suo luogo vedemmo, il censurato debitamente disposto e non più contumace può essere assolto dai peccati e così liberato da l'ansietà e pena spirituale prevista al presente. « Hic ergo, ben dicono Creuzen-Vermeersch (*Summa* 661), de excommunicato aut personaliter interdicto agitur; secus enim potest a peccato rite dispositus absolvi, *firma censura* v. g. suspensionis ». Non è la concessione del legislatore applicabile *validamente* oltre il caso da lo stesso voluto.

E ancora, riguardo alle censure, si può dimandare come possa essere applicato il presente canone quando trattisi di censura *latae s.* inflitta *ministerio iudicis.* È chiaro che il *casus urgentior* non può aversi quanto alla prima specie configurata nel canone, *scandalo* od *infamia* (67), essendo già *pubblica* anzi *notoria iure,* can. 2197-2, la censura per la sentenza emanata e come tale da osservarsi anche in foro esterno; ma potrà aversi quanto alla seconda specie, e cioè perchè sia *duro* al penitente attendere? Non vediamo difficoltà in contrario, nè eccepisce il canone onninamente; è detto anzi: ... *a censuris quoquo modo inflictis.*

In ordine alle persone invece a cui a seconda dei casi e riserve dev'essere, *infra Poenitentiariam,* fatto il ricorso ottenuta l'assoluzione, è a tenere presente la risposta 12 novembre 1922 della *P. Comm. ad interpr.*

---

(64) Vermeersch l. c. 454, 2; « Monitore », l. c.

(65) Cappello l. c. 31, III, n. 1.

(66) Il Rossi in « Perfice munus » an. 1927 p. 586 ammette anche meno di una giornata. Si può chiedere: come una coscienza così delicata, ha potuto divenire quella di un delinquente? Cerato 25-2.

(67) Cocchi l. c. 79.

Cann. Si dimandava « Utrum in-canone 2252 (che richiama il presente 2254) quo statuitur obligatio recurrendi ad *S. Poenitentiariam vel ad Episcopum aliumve facultate praeditum* etc. verba illa *facultate praeditum* restringenda sint ad vocabulum *aliumve;* an etiam pertinere dicenda sint ad aliud vocabulum *Episcopum,* ita ut Episcopus qui non sit facultate praeditus, mandata dare nequeat. Fu *risposto*: Negative *ad 1.am partem* affirmative *ad 2.am,* seu Episcopum mandata dare non posse nisi facultatem habeat a iure, vel ex Sedis Apostolicae concessione ». Vedemmo infatti quali sono le facoltà che il Vescovo ha dal diritto in ordine a l'assoluzione delle censure can. 2237 § 2 oltre a quelle ne può avere dalle facoltà quinquennali sopra citate (S. C. Conc. 1925) *habitualiter,* altre altrimenti e cioè per rescritto, breve etc. « Se dunque, commenta il « Monitore » 1923 pag. 51-52, nel can. 2252 e (*2254 § 1*) si ordina che chi abbia ottenuta tale dispensa da un comune confessore o sacerdote, per caso d'urgenza o pericolo di morte debba ricorrere *sub poena reincidentiae ad S. Poenitent. vel ad Episcopum* aliumve facultate praeditum, si deve intendere che il Vescovo abbia ottenuto dalla S. Sede la facoltà di dispensare giusta il can. 2253 § 3 fin. (ivi è detto: *aliive qui facultatem ab ea* (S. Sede) *impetraverint sive generalem* etc.) a meno che nel caso sia moralmente impossibile ricorrere: nel qual caso ogni confessore, e quindi *a fortiori* il Vescovo ha pure la facoltà di dare i mandati » ([68]).

Ciò che il presente canone dispone al § 3, come tosto vedremo, è in consonanza della parte seconda del n. 2 del can. 900 da vedere nel testo.

In ordine al dovere imposto al penitente — *standi mandatis* — e la comminata *reincidenza,* si disputa se la *reincidenza* abbia luogo qualora la promessa fatta non sia adempiuta ([69]). Non v'ha dubbio: e basta ricordare le sopra citate parole del S. O. 30 marzo 1892 da cui risulta che l'obbligazione assunta ha valore risolutivo in quanto non è una promessa ma un fatto: vi è detto non solo ... *ad Pontificem recurrendi,* ma ancora ... *eiusque mandatis obediendi.* Sarebbe del resto irrisorio limitare la penale della reincidenza al solo fatto del ricorso... e troppo comodo. Vedi il cann. 2242 § 3, 2248 §§ 2 e 3.

Tale reincidenza è da intendere in *eandem specifice censuram*: è del resto il senso ovvio della parola e il termine d'arrivo dell'intento del legislatore che così garantisce l'efficacia del disposto in ordine al ricorrere e l'ubbidire. Sicchè la reincidenza riproduce automaticamente lo *stato quo ante* a la data assoluzione ([70]). E ancora in ordine alla reincidenza è a dire

---

([68]) Cf. anche « Apollinaris » 1928 pag. 102; ROBERTI, « Rivista del Clero Italiano », marzo 1929, pag. 158. CARLO GORLA penitenziere Duomo Milano.

([69]) COCCHI l. c.; ROSSI l. c.

([70]) CAPPELLO o. c. 31, II.

che a differenza di quanto s'insegnava prima del codice (Lega o. c. 151 seguendo D'Annibale la riteneva *ab homine* e *ferendae sent.*) oggi è a ritenersi come *a iure e latae sent.* essendo esplicitamente data dal canone presente in conformità col can. 2248 § 3 « *censura per absolutionem sublata non reviviscit, nisi in casu quo onus impositum impletum non fuerit* » come sanzione *ipso facto incurrenda* della inadempienza responsabile, can. 2232 § 1.

È detto nel canone che il ricorso dev'essere fatto *intra mensem.* Perchè l'assoluzione dev'essere data dopo che tal onere è accettato coincide con l'assoluzione stessa il termine *a quo* il decorso del mese incomincia. E se trascorre un giorno o due di più crediamo non sia luogo per questo alla reincidenza: tutto il negozio è a trattare coi criteri proprii del *foro interno.*

È detto anche: *saltem per epistolam et confessarium* con il che è sottinteso potere personalmente l'assoluto soddisfare a l'obbligo del ricorso. Quando è il confessore che ha assunto l'impegno, è di lui *sub gravi* soddisfarlo, salvo grave incomodo, e con questo è esonerato il penitente, sicchè venendo a mancare, colpevolmente o meno per parte del confessore il ricorso; non ha per questo luogo la *reincidenza.*

La lettera può essere scritta in qualunque lingua (71) la formola pel ricorso alla S. Penitenzieria e pel caso (ad es.) in cui sarebbe necessario ricorrere ad essa può essere la seguente:

« *Beatissime Pater* »

« Titius (72) parocus unam (duas etc.) poenitentem complicem in peccato « turpi semel (bis etc.) sacrilege absolvit: deinde quamvis excommunica- « tione scienter inibitus per 15 dies Missam celebrare et sacramenta mini- « strare perrexit. Delictorum suorum sincere poenitens, absolutus per me, « infrascriptum confessarium, fuit a peccatis et censuris ad normam « can. 2254 § 1. Nunc ad pedes S. V. humiliter provolutus, profitetur se « omnino paratum ad quaecumque mandata Sanctitati Vestrae placuerit « ei iniungere, quaeque dignetur eidem per me transmittere.

« N. N. confessarius »

(Indirizzo) . . . . . .

Spedire:

Alla S. Penitenzieria - Roma, Palazzo del S. Uffizio (73).

(*Continua*). M. Pistocchi.

---

(71) Leitner, *De Curia R.* II; Cappello, *De Curia Romana* I p. 359.

(72) Il nome non dev'essere mai posto.

(73) Lole l. c. 195.

I Paggi d'Onore del SS. Sacramento

SOMMARIO. — 1. Origine e primi sviluppi. - 2. Erezione dell'Associazione Primaria. - 3. Diffusione dell'Opera. - 4. Nuovo Statuto dell'Associazione Primaria.

1. — Con decreto dell'E.mo Card. Francesco Marchetti Selvaggiani, Vicario di S. Santità, in data 1° dicembre 1937, fu approvato ed è stato pubblicato (1) il nuovo Statuto dell'Associazione dei Paggi d'Onore del SS. Sacramento, che in ordine di tempo è la prima tra le Associazioni giovanili del genere (2). Nel renderlo noi pure di pubblica ragione per comodo del clero in cura d'anime, premettiamo alcune note intorno alla sua origine, quale piccolo contributo alla storia della provvidenziale istituzione.

La prima idea dei Paggi del SS. Sacramento, di un'Associazione cioè che raccogliesse l'infanzia come in corte d'onore intorno a Gesù Sacramentato, si deve a Mons. Giov. Battista Scalabrini, Vescovo di Piacenza. Egli la consegnò in queste parole del suo terzo Sinodo diocesano, celebrato nel 1899 e interamente dedicato alla SS. Eucaristia: « Advocentur (SS. Eucharistiam adoraturi) etiam pueri et puellae qui prima aut altera vice communicaverint, iisque locus detur non longe ab altari, ut verificetur divinum illud: *Sinite parvulos venire ad me* » (3). Ma il disegno non divenne realtà che qualche anno dopo, e per eseguirlo Mons. Scalabrini scelse il Canonico D. Carlo Molinari (4), il quale vi si accinse di buon grado, ne compose lo Statuto (5)

(1) Sul giornalino dell'Associazione, *L'Amico dei Piccoli*, marzo-aprile 1938 e seguenti.

(2) Sono di data più recente le Associazioni dei Crociatini dell'Apostolato della Preghiera e dei Paggetti di S. Antonio.

(3) *Synodus Dioecesana Placentina III Eucharistica*, P. II, C. I De perpetua Ss. Sacramenti adoratione, n. 8. Placentiae, Typis I. Tedeschi, 1900. Lo stesso concetto affiora anche nel C. IV *De processione Ss. Sacramenti in III Dominica mensis*, n. 8, dove si legge: « Pueri quoque et puellae... (processioni) frequentes adsint. Si animarum rectores cum matribus familias de hac re convenerint, ipsae, ut matres hebraeorum quae laetanter Christo filios offerebant, iucundissime, pro posse agent ut haec omnia, ut par est, adimpleantur ».

(4) D. Carlo Molinari, primogenito di cinque fratelli tutti sacerdoti, fu persona di esimia pietà e zelo pastorale. Morì Canonico Penitenziere della Cattedrale nel 1932. Attesta il suo successore, Rev. D. Enrico Tassi, Prevosto di S. Eufemia, che in occasione del Sinodo Eucaristico Mons. Scalabrini disse al Molinari: « Bisogna fondare la Società dei Paggi di Onore del SS. Sacramento » (Da lettera dello stesso in data 9 maggio 1938).

(5) Lo Statuto iniziale fu tradotto nelle varie lingue dei paesi nei quali si stabiliva l'Associazione, con modificazioni adatte alle circostanze dei luoghi e delle

ed avviò l'Associazione nella sua chiesa parrocchiale di S. Eufemia il 1° gennaio 1904 (6). Il Vescovo l'aveva già approvata e di gran cuore, l'8 dicembre 1903 (7). Da una parrocchia all'altra della città, dalla città alla campagna, dalla diocesi di Piacenza ad altre d'Italia, dall'Italia all'Estero, il pio sodalizio andò via via estendendosi in breve tempo, mostrando col fatto quanto rispondesse al progresso del culto eucaristico ed ai bisogni dell'infanzia cristiana della nostra età (8).

Nei primi tempi per diffondere la notizia dell'Associazione il Molinari si era servito dei due bollettini eucaristici *L'Aurora nel Secolo del Sacramento* di Milano e *L'Emanuele* di Torino; ma lo sviluppo sempre crescente e la necessità di comunicazione delle associazioni locali con la centrale di Piacenza lo portò alla fondazione d'un periodico che ne fosse l'organo ufficiale e l'eco stabile e certo; avuti incoraggiamenti dal suo Vescovo e dal Sommo Pontefice Pio X (9) ne cominciò la pubblicazione nel novembre del

---

persone. Molto ben fatto è quello di Roma, elaborato quanto alla sostanza su quello di Piacenza nel 1910 quand'era Cardinal Vicario l'E.mo Pietro Respighi, ritoccato e ripubblicato nel 1924 sotto il Card. Basilio Pompilj, ed ora di nuovo con altri ritocchi.

Quanto all'uniforme dei Paggi pure v'è stata sempre piena libertà secondo i luoghi, purchè si fosse fedeli al distintivo comune ed essenziale della medaglia.

(6) Sembra che a recare in atto la bella e geniale idea abbia pure contribuito una nobile signora, la contessa Amadori. Si legge infatti ne *L'Idea Cattolica* di Pesaro (2 marzo 1923): « Il primo paggetto del SS. Sacramento fu Giuseppe Amadori, per il quale la sua pia madre contessa Anna Amadori aveva *ideato* la pia Associazione. Moriva all'Accademia di Torino alla vigilia di partire per la guerra mondiale. Sopportò lieto una dolorosissima operazione e dichiarava alla mamma: « Non so d'aver mai commesso peccato mortale ». E ripeteva anche allora, come sovente in vita: « Sono stato il primo paggio del SS. Sacramento ». Quando gli fu portato il Viatico, che ardentemente bramava, esclamò festoso: « Oh sì! voglio morire col mio Signore ».

(7) Giova riportare per intero le parole dell'illustre Vescovo: « Con viva soddisfazione approviamo l'istituzione dei Paggi del SS. Sacramento, come quella che pienamente risponde al desiderio nostro espresso nel Sinodo Eucaristico (*De adoratione SS. Sacramenti*) e con particolare affetto benediciamo a quei genitori che, premurosi di educare cristianamente i loro figli e di chiamare su di essi l'abbondanza dei celesti carismi, li esorteranno a corteggiare fino dai più teneri anni Gesù benedetto, quel Gesù che disse con tenerezza infinita: *Lasciate che i fanciulli vengano a me* ». (Dallo *Statuto dei Paggi* edito nel 1906 coi tipi Solari-Tononi, Piacenza).

(8) Un anno dopo l'Istituzione contava 1000 ascritti, che nel 1906 salirono ad oltre 6000, a 15000 al principio del 1907 ed a 20000 l'anno seguente (cfr. *I Paggi del SS. Sacramento, Relazione del Can.* C. Molinari *al XIX Congresso Eucaristico Internazionale di Londra.* Piacenza, Tip. Solari-Tononi 1908).

(9) Ecco le parole di Pio X (9 settembre 1907): « Accogliamo colla massima

1907 col nome di *Giglio Eucaristico* ([10]). Seguirono a breve distanza l'Inno ([11]) e il Manuale dei Paggi ([12]).

La nascente istituzione fu fatta conoscere a più riprese anche per mezzo dei Congressi Eucaristici Internazionali. Quella di Roma (1905) l'accolse « con mirabile entusiasmo », ed emise il voto di condurre l'infanzia ai piedi di Gesù Sacramentato. Il Congresso di Tournai (1906) espresse solennemente i suoi voti « perchè l'Associazione fosse diffusa in tutto il mondo ». Finalmente quello di Londra (1908) ammise il Molinari all'onore di farne personalmente una distinta e larga relazione ([13]).

Sicura ormai di vivere d'una vita rigogliosa, l'Associazione dei Paggi a breve distanza doveva ricevere il sigillo della universalità colla erezione dell'Associazione Primaria e col trasporto del centro di direzione e diffusione da Piacenza nella capitale della Cristianità.

2. — Al tempo della erezione in Primaria l'Associazione dei Paggi d'Onore non era nuova in Roma. Alquanto dopo quella del Can. Molinari e sul

soddisfazione e benediciamo di cuore il proposito di pubblicare un Periodico che diffonda l'Associazione dei Paggi d'Onore del SS. Sacramento istituita nella Diocesi di Piacenza nella certezza che la più santa e sublime delle divozioni manterrà viva nel mondo la fede e quella santità di costume che sole possono renderci partecipi di quei tesori di grazia che derivano dalla SS. Eucaristia ». (Dallo *Statuto dei Paggi*, come sopra).

([10]) « Modesto di mole, scrive il Molinari nella citata *Relazione*, smagliante nella veste, contiene il vangelo, esortazioni, fatti, poesie, racconti atti a coltivare nei fanciulli l'amore a Gesù Sacramentato e a renderli veri suoi Paggi ». Nel 1920 fu ceduto alla S. Lega Eucaristica di Milano, che ne mutò il titolo in quello di *Il buon grano* e durò solo qualche anno.

([11]) Le parole « Inni e canti sciogliamo o fanciulli ecc. » sono di D. Mario Ercolani di Pescia, la musica del P. D. Placido Lucherini Vallombrosano, l'armonizzazione di Andrea Franzini. Nell'intenzione del Molinari l'inno doveva essere « come il simbolo dello slancio dei bambini verso Gesù Sacramentato e come il cantico di trionfo dell'amore di Gesù Eucaristico nell'innocente crociata composta di più di 20000 bambini ». (Cfr. citata *Relazione*).

([12]) È intitolato *Manuale di Pietà dei Paggi d'onore di Gesù Eucaristico*, autore il Molinari. Ebbe cinque edizioni, l'ultima nel 1919, editrice la S. Lega Eucaristica di Milano. Compilato per agevolare le tenui pratiche proprie dei Paggi, contiene il metodo breve e semplice per gli atti del cristiano, per ricevere i sacramenti, per l'adorazione e la visita a Gesù Sacramentato, e una raccolta di canti eucaristici. L'Associazione di Roma ne ha uno più semplice, dal titolo *Il mio tesoro*, e dal motto « Amore e Riparazione ». Ha raggiunto la quarta edizione e porta in fronte queste belle parole del Card. Pompilj (15 giugno 1924): « L'opera dei Paggi d'Onore di Gesù Sacramentato, indirizzando i piccoli alla adorazione e alla imitazione di Gesù in Sacramento, è destinata a preparare una giovinezza ardente di amore di Dio, di devozione alla Chiesa, di feconda attività per il bene ».

([13]) Fu pubblicata per le stampe ed è quella più volte sopra citata.

medesimo stampo venne canonicamente istituita in S. Caterina della Rota dov'era parroco Mons. Americo Bevilacqua (14). Da quella chiesa, che può ritenersi come la culla dell'Associazione in Roma, fu trasferita in S. Vitale, dove se ne occupò molto il parroco Mons. Alessandro Fontana, oggi Vescovo di Ferentino, e finalmente nella basilica dei Ss. XII Apostoli, retta dai PP. Minori Conventuali. Fu lì che Pio X con Lettera Apostolica del 1° giugno 1911 (15) erigeva la Sede Primaria, con facoltà di aggregare altri centri in tutto il mondo, a norma dello Statuto che l'E.mo Card. Vicario Pietro Respighi il 4 febbraio dell'anno precedente 1910 aveva approvato (16). Con questo atto della sua suprema autorità Pio X aggiungeva un'altra prova di benevolenza a quelle che aveva già dato all'Opera (17).

Gettate per tal maniera profonde e salde radici, l'Associazione dei Paggi continuò a diffondersi e piacque sempre più come al popolo così ai parroci (18), sia per le sue finalità, sia per la semplicità solida ed elastica insieme del suo organamento.

(14) Egli è l'autore dell'Atto di consacrazione inserito poi nello Statuto definitivo dei Paggi.

(15) Cfr. Acta Ap. Sedis 1911, p. 260. Comincia con queste parole: « Comperimus ex gravi commendatione dilecti Filii Nostri Petri S. R. E. presbyteri Card. Respighi... in Basilica Urbana Ss. XII Apostolorum iam inde a *die decimoquinto mensis iulii 1902* ab ipso Vicario piam canonice institutam fuisse societatem Puerorum a Comitatu SS. Sacramenti appellatam ». La medesima data del 15 luglio 1902 è ripetuta anche nelle varie redazioni dello Statuto ed è confermata dal fatto che nel 1927 fu celebrato il 25° dell'istituzione. Però Mons. Faberj nella relazione letta nel Congresso tenuto dal 9 al 13 settembre 1913 ai Ss. XII Apostoli disse: « Spetta al Molinari di averla (l'Opera) si può dire concepita » e *L'Amico dei Pargoli*, bollettino dell'Opera, nello *Sguardo sintetico* che sull'Opera stessa diede nel settembre-ottobre 1927, afferma che « a Piacenza sorse la prima idea dei Paggi e il R. Can. Molinari le dette la forma concreta in un primo Statuto ». Donde si inferisce che la fondazione romana non risalga più in là del 1905. Una ricerca, che non ci è stata possibile, nell'archivio dell'Associazione potrebbe mettere in chiaro la cosa.

(16) Tra i primi ad aggregarsi alla Primaria fu il Can. Molinari con una lettera che ne rivelava l'umiltà e la devozione verso il Santo Padre. Egli continuò ad occuparsi dei Paggi fino alla sua nomina a Canonico della Cattedrale (1920).

(17) Tra le altre, Pio X arricchì pure l'Associazione di Indulgenze, che vennero pubblicate nell'opuscolo dello Statuto.

(18) « Il popolo salutò con spontanea simpatia i Paggetti nei loro distintivi fiammanti e nel decorativo costume cinquecentesco; i parroci videro nell'umile Opera un seme fecondo di vita eucaristica parrocchiale, un mezzo efficace per avvicinare l'anima infantile e farvi germogliare i primi fiori della vita cristiana, della vera pietà, dell'apostolato nell'età adulta; e quindi, nel diffondersi della pia pratica della solenne esposizione del SS. Sacramento, caratteristica dei nostri tempi, ben volentieri riconobbero ai piccoli adoratori il diritto d'avere un riconosci-

Nel solo anno 1911 quattordici parrocchie di Roma chiesero il diploma di aggregazione, e il loro esempio fu seguito anche in altre regioni d'Italia. Sorsero i primi centri all'Estero, sopratutto dopo che nel 1° Congresso Internazionale dei Sacerdoti Adoratori, svoltosi in Roma nel 1912, l'Opera fu argomento di una speciale Relazione ([19]).

Intanto fin dal 1911 si era iniziata la pubblicazione d'un apposito periodico: *L'Amico dei Pargoli* ([20]), sostenuto dal contributo dei piccoli lettori e redatto da valenti scrittrici ([21]) il quale servì come mezzo di diffusione dell'Opera e come organo di efficace collegamento tra la Sede primaria e le secondarie.

Dall'anno 1919 in poi l'Opera dei Paggi in Roma e le sue varie funzioni ebbero un valido appoggio dalle Zelatrici del SS. Sacramento ([22]). E si capisce che in un'Opera come quella dei Paggi, una gran parte de' suoi frutti dipenda dalla cooperazione che le Zelatrici offrono ai Direttori, specialmente quando alle doti naturali esse uniscono una soda pietà informata al vero spirito eucaristico. Si tratta infatti della missione, così adatta

mento ufficiale ed un posto privilegiato ai piedi di Cristo Re, nella sua corte d'onore ». (Da l'articolo della Sig.na Maria Liverani: *Uno sguardo sintetico al passato e al presente dell'Opera* nel bollettino *L'Amico dei Pargoli*, settembre-ottobre 1927).

([19]) Nel medesimo anno eguale onore le era fatto nel grande Congresso Eucaristico Regionale di Modena. (Dal citato articolo *Uno sguardo sintetico* ecc.).

([20]) Tuttora sussiste, giunto al suo 28° anno di vita. Il titolo è stato leggermente mutato in quello di *L'Amico dei Piccoli.*

([21]) Va segnalata in primo luogo e in maniera tutta particolare la signorina Maria Liverani che per trent'anni, dagl'inizi dell'Opera fino a ieri, non solo diresse il Bollettino, ma al progressivo incremento dell'Associazione romana e al suo diffondersi ovunque portò il contributo della sua attività indefessa, delle sue egregie doti, del suo zelo verso Gesù in Sacramento. Merita pure una menzione particolare la signora Rosso, nota scrittrice, che sotto il nome arcadico di Alba Docilia fu per lunghi anni la principale redattrice de *L'Amico dei Pargoli.*

([22]) Le Zelatrici del SS. Sacramento sono una Congregazione di pie zitelle viventi in famiglia, istituita in Roma con decreto del Cardinal Vicario il 19 giugno 1919. Scopo dell'Associazione è quello di promuovere l'onore e la gloria di Gesù Sacramentato, riparare con la preghiera e con l'esempio alla indifferenza e dimenticanza verso l'augusto mistero eucaristico e adoprarsi alla salvezza delle anime conducendole al sacro Tabernacolo. Tutte le opere eucaristiche costituiscono il campo di lavoro delle Zelatrici. Particolarmente sono ad esse raccomandate e, si potrebbe dire, affidate, l'Opera dei Paggi di Gesù Sacramentato e l'Opera della Adorazione Universale Perpetua a Gesù Sacramentato, o visita quotidiana, che ha la sua sede nella parrocchia di S. Tommaso in Torino. Quanto all'Opera dei Paggi le ascritte hanno l'obbligo di promuoverla e dirigerla nelle singole sedi parrocchiali, affine di mantenere in tutte lo stesso metodo e il medesimo spirito. (Dallo *Statuto delle Zelatrici* stampato in Roma).

per donne veramente pie, di orientare il pensiero e il cuore infantile verso l'indefettibile divino Amico, Gesù in Sacramento.

3. — Così organata e munita di tali sussidi, sotto il patrocinio di Nostra Signora del SS. Sacramento e del santo Martire Tarcisio ([23]), l'Associazione romana dei Paggi assunse sempre maggiori incrementi.

L'anno 1927, commemorandosi il 25° anniversario dell'erezione canonica dei Paggi in Roma, fu dato un resoconto dello stato nel quale era allora in Italia e fuori, e noi lo restringiamo nelle cifre che seguono.

All'Estero erano regolarmente costituiti 107 centri, distribuiti in varie nazionalità, e cioè in Portogallo, in Ispagna, in Olanda, nel Belgio, a Malta, nelle Indie Inglesi, in quasi tutte le Repubbliche dell'America Centrale, nella Columbia, nel Cile ([24]).

In Italia l'Opera contava 490 Sezioni, senza tener conto delle moltissime non aggregate regolarmente alla Primaria o in via di formazione([25]).

In Roma finalmente, dopo il rapido sviluppo del 1911, il lavoro di penetrazione proseguì più lento ma sicuro, ricevendo l'impulso dalle iniziative della Direzione e della Presidenza, quali la pubblicazione dei canti propri dei Paggi e di manualini di preghiere, l'adunanza generale annua degli ascritti, l'adunanza generale pure annua dei Direttori e delle Zelatrici, le adunanze mensili delle Zelatrici, pellegrinaggi a turno alla chiesa di S. Claudio, giornate eucaristiche, partecipazione dei Paggi ai Congressi Eucaristici Romani. Risultato di questa attività fu questo, che nel 1927 erano 48 le parrocchie di Roma fornite di regolare diploma, oltre le sezioni non parrocchiali affidate, sempre alla dipendenza dei Direttori, a Suore dei vari Istituti.

L'azione che si svolgeva in questi centri andava dal minimo dell'adorazione mensile al massimo dell'adunanza settimanale, che era praticata con grande frutto in più parrocchie.

([23]) La signorina Liverani già menzionata fu zelante promotrice del culto al santo Martire dell'Eucaristia non solo in seno all'Associazione dei Paggi, ma anche fuori, curando l'erezione d'una Cappella intorno alla quale si raccoglie la borgata omonima di S. Tarcisio al Quarto Miglio, presso Roma. La devozione a Nostra Signora del SS. Sacramento si deve ai Religiosi del B. Eymard, fin dal principio molto benemeriti dell'Associazione dei Paggi e della sua diffusione.

([24]) Nell'isola di Cuba ve n'erano più di 50, con relative commissioni direttive e con periodico. V'era il periodico proprio anche a Santiago del Cile; di più esisteva il Delegato Generale dei Paggi. Lo stesso, quanto al Delegato Generale, in Dalmazia e Jugoslavia e nel Portogallo. Nella missione di Sardhana nelle Indie Inglesi i PP. Cappuccini ne avevano stabilito uno composto di poveri bambini orfani.

([25]) Fiorente quella di Acireale, degne di nota quelle della Calabria, di Benevento, Alghero, Lodi, Arpino, Torre del Greco, Resina, Camaiore, Castellaneta, Ganzirri.

Non sappiamo quali siano stati gli ulteriori progressi della provvidenziale Opera nell'ultimo decennio. Certamente la pubblicazione del nuovo Statuto dei Paggi vuol essere il segno di una floridezza ed espansione sempre maggiore, a gloria di Gesù in Sacramento ed in bene della infanzia cattolica.

4. — Nel riferire ora lo Statuto, richiamiamo l'attenzione dei lettori sopratutto sui seguenti articoli:

a) articoli 8° e 11° contenenti le modificazioni relative al Direttore ([56]) e al Consiglio di Direzione, sia generali che particolari;

b) articoli 2° e 9°, riguardanti le indulgenze annesse alla pia Associazione, per acquistare le quali occorre la registrazione dei Paggi e l'aggregazione delle Associazioni particolari alla Primaria di Roma.

Statuto della Primaria Associazione Universale dei Paggi d'Onore di Gesù Sacramentato.

Art. 1° — L'Associazione dei Paggi del SS.mo Sacramento, canonicamente eretta in Roma con Decreto dell'E.mo Cardinale Vicario, il 15 luglio 1902, ha lo scopo di riunire i fanciulli di ambo i sessi intorno a Gesù Sacramentato per accendere nel loro cuore l'amore alla SS.ma Eucaristia.

Art. 2° — Possono appartenere a questa Associazione tutti i fanciulli di ambo i sessi dai cinque ai quindici atti di età. I nomi di oloro che si iscrivono tra i Paggi di Onore dovranno, per l'acquisto delle Sante Indulgenze, essere notati nel registro che dovrà tenersi nella Sede dell'Associazione.

Art. 3° — Ciascuno degli ascritti, nell'atto dell'iscrizione, riceverà la medaglia dell'Associazione, da portarsi al collo, appesa ad un cordone o nastro rosso. Come complemento di questo distintivo (che è l'essenziale), i Paggi possono anche indossare nelle processioni o in altre circostanze solenni, una tracolla di stoffa rossa su cui è applicata una croce di gallone o di nastro, giallo o dorato.

Art. 4° — Le madri o le Zelatrici insegneranno ai fanciulli ascritti la giaculatoria: « Vi adoro ogni momento, o vivo Pan del Ciel, gran Sacramento », che reciteranno dopo le preghiere del mattino e della sera, ricordandosi di appartenere alla corte di onore di Gesù Sacramentato. Vi aggiungeranno altresì le invocazioni: « Nostra Signora del SS.mo Sacramento pregate per noi » e: « S. Tarcisio, nostro Patrono, pregate per noi », al fine di ottenere la grazia di conoscere ed amare sempre più la divina Eucaristia.

Art. 5° — I fanciulli si abitueranno a fare, ogni giorno, una visita al SS.mo Sacramento, in qualsiasi chiesa od oratorio; quando poi saranno ammessi alla Prima Comunione, verranno esortati ad accostarvisi con la massima frequenza possibile e con le migliori disposizioni.

([26]) Il primo Direttore dell'Associazione in Roma fu Mons. Francesco Faberj, Segretario del Vicariato; gli successe S. E. Mons. Giuseppe Palica Vicegerente. L'attuale Direttore è S. E. Mons. Francesco Pascucci, Vescovo tit. di Sion, Segretario del Vicariato.

Art. 6° — Tutti i fanciulli, che hanno dato il loro nome al pio sodalizio, saranno mensilmente invitati a qualche funzione Eucaristica, indetta appositamente per essi nella Sede dell'Opera.

Art. 7° — L'Associazione, eretta dal Cardinale Vicario nella Chiesa dei SS. XII Apostoli, fu dichiarata Primaria, con Breve del 1° giugno 1911, e quindi ha la facoltà di aggregare le altre associazioni dello stesso titolo e dello stesso fine, canonicamente erette o da erigersi in tutte le Diocesi dell'Orbe Cattolico.

Art. 8° — L'Associazione Primaria ha per Direttore Generale un Prelato, nominato dall'E.mo Cardinale Vicario. Il Direttore sarà coadiuvato da un Vicedirettore, che sarà il Parroco, pro tempore dei SS. XII Apostoli e da un Consiglio di cinque membri, scelti dal Direttore stesso, per un triennio, tra i Parroci che hanno l'Associazione nella loro Parrocchia. Tra i Consiglieri, verrà scelto un Direttore Spirituale ed un Cassiere. Vi sarà inoltre un Segretario, il quale potrà essere scelto anche fuori del Consiglio, ed in questo caso, potrà intervenire alle adunanze senza voto deliberativo.

Art. 9° — L'Associazione dei Paggi deve essere opera prevalentemente parrocchiale: tuttavia, quando l'Autorità ecclesiastica lo creda opportuno, potranno costituirsi dei centri filiali presso scuole, monasteri ecc... i quali dovranno ottenere l'aggregazione alla Primaria, per l'acquisto delle Indulgenze.

Art. 10° — Nelle Associazioni erette nelle Parrocchie, Direttore è il Parroco: nelle altre l'Autorità Diocesana nominerà un sacerdote Direttore.

Art. 11° — Il Direttore locale è coadiuvato da un numero sufficiente di Zelatrici da lui scelte, tra le quali nominerà la Direttrice, la Segretaria, la Cassiera.

Art. 12° — Sarà cura dei Direttori delle sedi filiali di inviare, ogni anno, alla Direzione Generale una particolareggiata relazione sul lavoro svolto e il numero degli aggregati.

L. Paladini, *C. M.*

LA "LUX-CERA,,

Un'utile invenzione ad uso liturgico

L'ultimo numero delle *Ephemerides Liturgicae I. P.* (1938, fasc. V-VI, p. 90-92) rende nota una recentissima invenzione assai geniale per *l'accensione e lo spegnimento delle candele di cera,* che agisce elettricamente e a distanza.

La *candela di cera* è collocata dentro un tubo di metallo verniciato a cellulosa di colore bianco-giallognolo, della lunghezza e del diametro voluti, e si adatta a qualsiasi candelabro sia in legno, che in metallo e di qualsivoglia grandezza. I candelabri sono quindi atti a collocarsi sia sugli Altari, che davanti alle nicchie dei Santi, o dovunque. Essi sono forniti di una presa di corrente per innestarvi la spina, e di fili elettrici che, passando nell'in-

terno del candelabro, portano la corrente alle candele da accendere. Premendo un ordinario bottone elettrico (collocato dietro l'Altare, o in Sacrestia, come è più comodo per la Chiesa), la corrente passa alla resistenza, che, diventando incandescente, produce una quantità di calore al cui contatto la cera forma un gas che fa accendere il lucignolo; tutto ciò avviene in cinque secondi. Più rapido, anzi istantaneo, ne è lo spegnimento, che si effettua premendo un altro bottone che aziona una pompa elettromagnetica con pistoncino fissato al tubo d'aria compressa che raggiunge l'estremità superiore della candela, spegnendola all'istante. L'accendimento e lo spegnimento possono farsi o di tutte insieme le candele, o di una parte di esse, anche ad una ad una.

Il « *congegno elettrico* » ha fatto nascere il dubbio che desso possa essere in contrasto con le leggi liturgiche, poichè è notissimo che l'uso della *luce elettrica è vietata sugli Altari.*

L'autorevole Rivista, volendo anche soddisfare alle numerose domande dei suoi lettori in proposito, ha studiato il nuovo congegno in rapporto ai Decreti della Sacra Congregazione dei Riti, circa l'uso della luce elettrica e di quelle macchinette a molla, nelle quali s'introduce la candela di cera (or-elettrica e di quelle macchinette a molla, nelle quali s'introduce la candela mai universalmente adoperate con il consenso delle Autorità ecclesiastiche).

Orbene l'Autore dello studio, il Padre G. Pizzoni, dei Sacerdoti della Missione, Consultore della Sacra Congregazione dei Riti e Censore dell'Accademia Liturgica Romana, ritiene che le candele *Lux-Cera* non appariscono contrarie ad alcuno dei Decreti fino ad oggi promulgati dalla Sacra Congregazione dei Riti.

E difatti nel nuovo congegno l'*energia è soltanto un mezzo per accendere la candela di cera, e questa, e non la luce elettrica, splende sugli altari.*

Salutiamo quindi con gioia la nuova invenzione e con quell'interesse che ogni perfezionamento derivante dal progresso scientifico arreca all'esercizio sempre più decoroso del divin culto.

Il geniale sistema infatti sostituisce il poco simpatico ed ancor meno estetico modo d'accensione fino ad oggi in uso della... canna. Con tutti i vantaggi della speditezza, della comodità ed eleganza, della pulizia — evitando lo sgocciolamento della cera sulle tovaglie, sugli altari, sui candelabri stessi — togliendo di mezzo l'aggirarsi dei Sagrestani nel presbiterio, durante le funzioni, ciò che crea non poca distrazione e disturbo al raccoglimento dei fedeli.

Ma c'è un vantaggio speciale, di cui dovranno largamente beneficiare le Cappelle e Chiese di Suore ed in genere d'Istituti femminili eliminando, cioè, l'accesso al Presbiterio alle donne — siano suore o no — sempre proi-

bito dalle leggi ecclesiastiche. Con un bottone elettrico collocato in qualsiasi punto — possiamo immaginare l'inginocchiatoio della Superiora o della Sagrestana — si accende o si spegne la candela, senza dovere ricorrere al chierichetto, molte volte assente, o, più spesso, incapace del pur modesto compito.

Un altro vantaggio viene segnalato dalle *Ephemerides*: ossia che l'apparecchio funziona tanto più perfettamente, quanto migliore è la qualità della cera usata.

A Roma il sistema è già in uso nella aristocratica Chiesa di San Marcello al Corso, dove abbiamo constatato *de visu* il perfetto funzionamento dell'apparecchio e la sua pratica utilità.

Abbiamo anche appreso che autore dell'invenzione è un italiano, il Comm. Giuseppe Tonelli di Torino, Cavaliere del lavoro, ciò che forma un motivo di compiacenza per noi. E si comprende allora perchè in Alta Italia ed a Torino specialmente, il sistema vada largamente diffondendosi con l'approvazione dei Reverendissimi Vescovi, e con gradimento dei Rettori di Chiese. Non potrà non avvenire lo stesso dove e non appena l'apparecchio venga conosciuto.

P. Gennaro Moretti *dei Minimi*
Censore dell'Accademia Liturgica Romana
ed Esaminatore apostolico del Clero

Proroga di un dispositivo del Concordato Lateranense

In merito al riconoscimento e alla regolarizzazione degli atti compiuti dagli enti ecclesiastici e religiosi in Italia prima dell'11 febbraio 1929, l'articolo 29, *f*) del Concordato Lateranense stabiliva che le pratiche relative dovevano essere espletate entro tre anni dall'entrata in vigore del Concordato stesso. Data la natura della materia, varia e complessa, si resero necessarie due proroghe triennali del termine previsto. Ad esse, per il medesimo motivo, si aggiunge ora una terza proroga, parimenti della durata di tre anni. L'accordo relativo è stato firmato il 6 agosto in Vaticano, da Sua Em.za R.ma il Card. E. Pacelli, Segretario di Stato di Sua Santità e da Sua Ecc.za il Conte B. Pignatti Morano di Custoza, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia. — (Dall'*Osservatore Romano*, 7 agosto 1938).

BREVI NOTIZIE

~ Tra le udienze concesse dal Santo Padre ricordiamo le seguenti:
Più di 100 medici cattolici di Roma, dopo un corso di spirituali esercizi;
300 pellegrini di Gorizia col Vescovo diocesano Mons. Carlo Margotti;
350 fanciulli di Azione Cattolica provenienti da 200 diocesi;
oltre 200 alunni del Collegio di Propaganda Fide;
i Rettori dei Seminari Regionali d'Italia, presentati da S. E. Mons. E. Ruffini;
Il nuovo Preposto Generale dei Chierici Regolari Teatini, P. Giovanni Llabres, coi Padri Capitolari.

~ Presso la Biblioteca Vaticana, dal 1° al 17 settembre avrà luogo un corso speciale per i bibliotecari dei Seminari d'Italia e degli Istituti Religiosi.

~ Con decreto dell'E.mo Card. Vicario è stato costituito il Comitato Romano per i pellegrinaggi con le norme relative al suo funzionamento.

~ Il Capitolo Generale degli Eremiti Camaldolesi ha riconfermato Priore Generale e Priore del sacro Eremo di Camaldoli il P. Don Pier Damiano Buffadini.

~ Il M. R. P. Stefano Cruveiller è stato riconfermato Superiore Generale dei Missionari di N. S. de la Salette.

~ L'archidiocesi di Milano ha indetto le feste ufficiali in commemorazione del IV Centenario della nascita di S. Carlo Borromeo (1538). Sarà loro parte integrante, meglio essenziale, il II Congresso Catechistico Diocesano (5, 6, 7, 8 settembre).

~ Il II Congresso Mariano Calabrese avrà luogo a Tropea dal 7 all'11 settembre.

~ A Parma è stata eretta la Casa di ricovero per il clero parmense e delle diocesi vicine.

~ È stato ufficialmente convocato il III Congresso Nazionale Italiano dei Sacerdoti Adoratori; avrà luogo in Roma nei giorni 25, 26, 27 aprile 1939.

~ L'E.mo Card. Boetto, Arcivescovo di Genova, ha presieduto alle grandi feste per la benedizione e inaugurazione della facciata della Cattedrale di Chiavari.

~ Pure feste solenni sono state celebrate ad Imperia pel I centenario da quando fu inaugurata la cattedrale di S. Maurizio.

~ A Gorizia, solennissime giornate, concluse (23 giugno, festa del S. Cuore) con l'inaugurazione del tempio votivo dedicato al S. Cuore ed eretto alla memoria dei caduti nella grande guerra.

~ In queste ultime settimane furono celebrati parecchi Congressi Eucaristici. Ricordiamo quelli di Verona, Parma, Lugano, Malta e Great Falls negli Stati Uniti.

~ Di particolare importanza e solennità è riuscito il Congresso Eucaristico Nazionale del Canada, celebrato a Montréal, presente l'E.mo Card. Villeneuve, Arcivescovo di Quebec e Legato Pontificio. Tema generale del Congresso « La santa Messa », in tre parti: « teologia, liturgia, partecipazione dei fedeli ».

~ Alle processioni del Corpus Domini, fatte con solennità grandissima nella capitale della Polonia, sono intervenute le rappresentanze del Governo e del Parlamento.

~ A Kaunas, 45.000 giovani hanno festeggiato il XXV anniversario della Gioventù Cattolica di Lituania.

~ Ad Atene si è riunito il primo Congresso Antiblasfemo ed è stata istituita anche per la Grecia la Settimana Antiblasfema.

~ Il VII Congresso della Società dei Giovani Cattolici e il I Congresso della Conferenza della Verità Cattolica, tenuti a Dublino, hanno dimostrato i progressi dell'A. C. in Irlanda nell'ultimo trentennio.

~ Avvenimento di grande importanza e significato sono le feste celebrate a Reims per il compimento dei restauri alla bellissima cattedrale ed alle quali l'E.mo Card. Suhard, Arcivescovo di Reims ha partecipato in qualità di Legato Pontificio.

~ A ricordare il III Centenario del voto col quale Luigi XIII consacrava la Francia a Maria, si sono svolte magnifiche manifestazioni religiose: il pellegrinaggio nazionale al santuario mariano di Boulogne-sur-Mer, l'esposizione mariana e sopratutto il Congresso nazionale mariano, la cui alta finalità è l'avvenire cristiano della famiglia e della patria francese. Presiedette come Legato del Santo Padre l'E.mo Card. Lienard, Arcivescovo di Lilla.

~ A Gand, il 7 agosto, è stato celebrato il 50° anniversario della fondazione dei Sindacati Cattolici.

~ A Liegi, circa 500 delegate della J. O. C. femminile si sono adunate per la III Settimana Nazionale di studi.

~ A L'Aja è stato convocato, per i giorni 19-22 del prossimo agosto, il III Congresso Internazionale Cattolico per la pace. Il primo avvenne a Londra nel 1936, il secondo l'anno scorso a Dublino.

~ A Praga, l'Unione delle Donne Cattoliche della Boemia, nel ventennio della loro fondazione si sono adunate per la prima volta a Congresso, presiedute dall'E.mo Card. Arcivescovo Kaspar. Il motto del Congresso: « Pace nelle anime, nelle famiglie, negli Stati ».

~ In seguito alle proteste di cattolici e di non cattolici è stato presentato alla Camera dei Comuni un progetto di legge contro l'ammissione di « stranieri atei e bestemmiatori », inteso ad impedire il Congresso che i « senza Dio » contavano di tenere a Londra e che ciò nonostante sembra avrà luogo.

~ Presente l'E.mo Card. Hinsley, il « St. Mary's College » di Oscott ha celebrato il centenario di sua fondazione (1838), principio di un secolo di glorie cattoliche per l'Inghilterra.

~ L'azione concorde di alti personaggi di diverse confessioni religiose ha ottenuto che il Governo del Canada prendesse energiche misure contro la stampa immorale straniera.

~ Los Angeles (Stati Uniti), che ha già un grandioso Seminario minore, sta per costruire un Seminario maggiore, composto di dieci edifici e capace di ospitare più di 200 alunni.

~ Gli Indiani degli Stati Uniti e del Canada hanno inviato a Roma una supplica per ottenere che sia beatificata la loro connazionale Caterina Tekakwitha, vissuta e morta da santa nel 1680.

Necrologio. — ~ A Roma, fin dall'*8 giugno*, il Comm. Augusto Rovigatti di Ferrara, nobile figura di cattolico, di apostolo, di educatore.

~ A Torino, il *29 luglio*, a soli 49 anni Mons. Gino Borghezio, nato a Rivoli Torinese. Era scrittore della Biblioteca Vaticana, specializzato in paleografia e diplomatica e in archeologia; pubblicista di valore, musicista, socio della deputazione Piemontese di Storia Patria. Sacerdote di vasta dottrina, di specchiata con-

dotta e di zelo pastorale instancabile, morì innanzi tempo, consumato dall'eccessivo lavoro.

~ A Rotterdam, il *4 agosto*, Padre L. H. Perquin, fondatore e presidente dell'Unione Cattolica Olandese della Radio.

~ A Rosenberg, Mons. Hlinka, già membro del Parlamento Boemo, assertore e forte difensore delle tradizioni nazionali del suo popolo.

RECENSIONI

Jus Concordatarium postbellicum conlatum cum Codice Iuris Canonici, auctore P. Alberto Blat O. P. Iuris Can. Doct. et Mag. S. Theologiae. In-8° di pagine 160. Roma, presso l'Istituto « Angelicum », Salita del Grillo, 1. - L. 14.

Per aderire al prescritto del Codice di D. C., che mette il Ius Concordatarium (ubi viget) tra le discipline ausiliari d'insegnamento della Facoltà di Diritto, il dotto P. Blat si è sobbarcato alla pazientissima fatica di raccogliere in questo volume il Diritto Concordatario di tutte le Nazioni che lo posseggono e di conferirlo col Diritto comune del Codice: e ciò affinchè se ne giovassero non solo questi o quegli studenti, ma tutti indistintamente i chierici di qualunque nazione.

Il Jus Concordatarium abbraccia i Concordati, le semplici Convenzioni ed i Modus vivendi. L'Autore, dopo un cenno storico su tutti questi generi di legislazione, in particolare si occupa dei vigenti Concordati con l'Italia, l'Austria, la Romania, la Baviera, il Baden, la Prussia, la Germania, la Polonia, la Lettonia e la Lituania, e del Modus vivendi con la Repubblica Cecoslovacca. Suo intento, come s'è detto, fu di paragonare brevemente colle diverse prescrizioni del Codice, seguendone l'ordine, gli articoli delle accennate Convenzioni tuttóra in vigore e che datano dal 1918, anno nel quale fu pubblicato il Codice ed ebbe fine la grande guerra. In questo minuto paragone intese pure notare le varianti del diritto ecclesiastico che esistono giuridicamente nei vari Stati e gli elementi comuni ai vari Concordati. Di qui si manifestano le speciali modificazioni canoniche nella Chiesa e i principi od assiomi generali che probabilmente hanno influito sulla compilazione dei Concordati. Tutto questo l'A. tratta nella seconda parte dell'opera.

Ma non si poteva eseguire questo confronto ed analisi senza prima conoscere i vari Concordati; e l'Autore se ne occupa nella prima parte, riferendo i Concordati nell'ordine nel quale devono essere studiati, affinchè coll'avere presente la posizione geografica delle Nazioni e i Concordati di ciascuna più conformi al diritto comune della Chiesa, si potesse ritenere meglio a memoria e così facilitarne il confronto. Sopra ciascun Concordato l'A. discende a tutte le particolarità sia esterne (come cenni cronologici e storici, formalità di condizioni, di lingua, di luogo, di stesura dalla iniziale alla definitiva, di clausole di firma ecc.) sia interne di rapporto dei successivi gruppi di articoli con le istituzioni canoniche.

In tal modo la trattazione è ragionata, completa e per ciò stesso utilissima ai giovani. Alla sua maggior perfezione e collegamento, l'A. ha dato una parte preponderante ai Patti Lateranensi e al Concordato con l'Italia non solo perchè vigente dov'egli insegna, ma anche perchè, com'egli dice, « ex una parte Pactum

Lateranense continet plura scitu digna omnibus catholicis, et ex altera Concordatum ipsum, etsi non undequaque perfectum, vere typicum est atque ceteris praestat multiplici ex capite »; per cui il chiaro A. ha creduto vantaggioso paragonare al Concordato italiano gli articoli degli altri Concordati.

GIUNIO D'ANTONJ.

CALCAGNO FRANCESCO, S. I., *Philosophia scholastica secundum « rationem, doctrinam et principia » S. Thomae Aquinatis ad usum Seminariorum.* Vol. I.um: Introductio generalis ad Philosophiam Scholasticam, Dialectica, Critica, Ontologia, Cosmologia; vol. II.um: Psychologia, Theologia naturalis; vol. III.um: Ethica. Neapoli, M. D'Auria, 1937-1938, pp. VIII-467, Lit. 16; 570, Lit. 19; 367, Lit. 15.

L'Autore ha scritto e dato alle stampe questo manuale di filosofia unicamente *Superiorum iussu*; in lui però alla modestia è pari la scienza e la dottrina. Il suo fine era di mettere nelle mani dei *novitii Philosophiae,* quali sono i Seminaristi, un'opera-manuale di filosofia, nella quale i giovani potessero attingere tutta la vera dottrina tradizionale, pur non trascurando le questioni moderne, senza obbligarli ad uno sforzo eccessivo. Donde la necessità, difficile ad ottenersi in tanta abbondanza di questioni, di una proporzionata e ordinata distribuzione delle parti, di chiarezza e facilità nell'esposizione. Lo scopo è stato magistralmente raggiunto.

Antico rettore dell'Università Gregoriana e addetto per anni all'insegnamento l'A. ha saputo con ordine e chiarezza condensare tutto nei tre volumi, di mole non eccessiva. La brevità qui è stata consentita dal possesso pieno della materia. Chi sa leggere trova bene spesso in una frase incidentale, in una osservazione, finezze, le quali mentre rivelano che nulla o ben poco sfugge all'A., presentano d'altra parte all'attento insegnante l'occasione di svolgere questioni il cui sviluppo, naturalmente per un manuale, è ristretto a poche pagine: ad es. la confutazione dei sistemi moderni vol. III, pp. 67 sgg. La filosofia è trattata sostanzialmente « secundum *rationem, doctrinam et principia S. Thomae Aquinatis* » (can. 1366) cioè secondo il metodo tradizionale, ma con gli aggiornamenti necessari e utili; e per questioni particolarmente agitate nei tempi odierni vengono dati i principi in modo breve, ma sufficiente, come si può vedere ad es. nel vol. III (p. 340 sgg.) nell'articolo III sull'espansione coloniale, nell'articolo IV (p. 344 sgg.) sulla guerra condotta per altre nazioni e nell'articolo V. Vi sono è vero punti sui quali si potrà anche dissentire. Ma, specie in tale materia, quando mai si potrà escludere la diversità di opinione?

A. RANCATI.

POLETTI VINCENZO, *La natura giuridica dei concordati postbellici nella dottrina canonica e nel diritto pubblico internazionale.* Roma, 1938. In-8°, pp. VIII-146, Lit. 15.

Nella prima parte, premessa una introduzione generale nella quale raggruppa storicamente i molteplici atti (concordati, convenzioni, patti, ecc.) che regolano le relazioni tra la Chiesa e lo Stato dal sec. XII al XX, si tratta in quattro brevi ca-

pitoli della natura giuridica dei concordati (p. 23-27), della forza e obbligatorietà giuridica nei concordati (p. 27-30); della convenienza e utilità dei concordati (p. 33-35). La posizione giuridica della Santa Sede nel diritto internazionale pubblico è studiata nella seconda parte, in tre capitoli: azione della Chiesa nella formazione degli Stati dopo il crollo dell'Impero (p. 36-37); la condizione della Chiesa come società pienamente sovrana di fronte alla laicizzazione del potere politico durante i secoli (p. 38-44); la personalità internazionale della Santa Sede organo supremo della Chiesa per le relazioni coi popoli e centro della potestà temporale (p. 44-74).

La terza parte (i Concordati considerati come negozi giuridici facenti parte del diritto internazionale) comprende cinque capitoli: sulla natura giuridica del Concordato secondo le opinioni dei giuristi (p. 75-89); Concordato come contratto bilaterale (p. 90-105); sull'oggetto dei concordati (le materie) (p. 105-119); su i concordati e i trattati internazionali (p. 119-134); e in fine sull'interpretazione e cessazione dei concordati (p. 134-143).

Nell'autorevole rivista *Rassegna di morale e di diritto* era già stata pubblicata, nel 1938, una parte di questa tesi. Il giovane A. conosce molto bene tutta la bibliografia sull'argomento che è sempre trattato con serenità, chiarezza, precisione di termini e diconcetti. Il lavoro è un buon contributo allo studio e cognizione del diritto concordatario.

A. Rancati.

Filippo Trucco, P. d. M., *Poesie religiose e patriottiche*. In-16° di pag. 32, IV edizione rinnovata. Sarzana, 1938.

Con vena facile e popolare l'A. in queste brevi pagine canta di vari argomenti legati insieme dall'unità del concetto patriottico e religioso. Dopo un inno a Cristo seguono tre carmi tripartiti, dei quali uno (con musica) sugli Italiani a Maria, uno sul Comunismo comparato al Cristianesimo, un terzo (musicato) sulla Eucaristia. Vengono appresso due sul tema « Sinite parvulos... » e due, in forma di canto e di preghiera, dal titolo: « Il disinganno ». È evidente nell'A. l'intento didattico educativo, a favorire il quale soltanto, e non per presunzione di poeta, sembra abbia preferito la disciplina del metro alla libertà della prosa, onde s'imprimano meglio nella memoria dei popolani lettori le verità che insegna.

S. Arata.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XI

Il divin Redentore e l'infanzia

(*da un'Allocuzione del Santo Padre*)

Il 1° settembre il Santo Padre ricevette in speciale udienza un gruppo di Assistenti Ecclesiastici e di Delegate Diocesane addetti al movimento dei fanciulli e dei bambini di Azione Cattolica. Le devote manifestazioni di affetto con le quali fn accolto ottennero che egli si degnasse rivolgere agli intervenuti la sua parola.

Ecco, diceva Sua Santità, un'udienza particolarmente imponente non tanto per il numero, pur ragguardevole, quanto per la loro qualità, in quanto appartengono a quel ramo dell'A. C. che dedica le sue sollecitudini al fanciullo, alla fanciullezza, alla prima età. Niente v'è di più importante in sè, di più squisitamente importante di questa specializzazione,; sicchè una doppia parola voleva dire Sua Santità, quella della congratulazione e del ringraziamento, per quanto vien fatto a questa prima giovinezza, a questi piccoli della grande famiglia cattolica. Essa è infatti la parte più bella, squisita, delicata, importante della sua paterna responsabilità. Egli ha perciò ragione di ripetere con Nostro Signore: quello che avete fatto a uno di questi piccoli, lo avete fatto a me stesso.

Ma il Santo Padre voleva aggiungere alcune riflessioni appositamente adatte agli intervenuti, due parole che sono la risonanza, l'eco di tutta la storia e di tutto il mondo e che risalgono a Dio.

La prima parola ci viene anzi dal vecchio mondo pagano, che pur qualche cosa aveva salvato di quanto aveva il Signore affidato allo spirito umano. Essa permane in tutto il suo valore, e così la ricordassero tutti coloro che ne hanno maggiormente bisogno. La parola pur sempre bella dopo venti secoli di Cristianesimo e rispecchiante quel superstite vero bene nella natura, come l'ha fatta Dio è questa: *Maxima debetur puero reverentia.* Parola vera e tanto più bella in quanto che viene dalla profondità di quel mondo pagano che di rispetto in genere ne sentiva così poco, ma tuttavia qualcosa ancora ne possedeva, ed era per la tenera età. L'antichità pagana dà adunque questo grande insegnamento, che è anche un grande rimpro-

vero a quelli che dopo venti secoli di Cristianesimo mostrano di avere cos poca riverenza per la fanciullezza e ne fanno sì mal governo, come può ve dere chi maggiormente avvicina la società. Il Sommo Pontefice non ha ma mancato di ricordare, offrendosene l'occasione, che questa riverenza vers l'infanzia non deve venire mai meno, anzitutto per un primo motivo u po' egoistico, se si vuole; poichè questi bambini verso i quali si manca d rispetto, finiranno per formare delle generazioni irriverenti di sè stesse perciò molto più irriverenti verso tutto e verso tutti. Il Santo Padre si preoc cupa molto di un avvenire nel quale abbiano troppa parte le irriverenze le violenze derivanti da una prima educazione alla irriverenza ed alla vio lenza. Che cosa infatti si può sperare per la famiglia da una tale educa zione? Che cosa non si può temere per la famiglia, per la società, quand sarà molto avanzata la tendenza alla irriverenza ed alla violenza? Be 65 anni fa un vecchio e savio prelato molto dotto, cieco, versando calde la crime dalle sue vuote pupille, diceva al Papa stesso: piangiamo sopra d voi, poichè vedrete tante brutte cose; io ne ho visti i prodromi, voi ne ve drete gli effetti.

Ma una seconda parola di un valore immensamente più grande, pi luminosa, più importante di quella già ricordata è la parola di Gesù: La sciate che i pargoli vengano a me; guai a chi scandalizza uno di questi pic cini. Invito e minaccia che ha un movente d'indicibile profondità e bellezza perchè essi, i piccoli, credono in me. È per questo che enorme risulta la gra vità specifica dello scandalo dato ai piccoli. Tutti coloro che hanno cur dei fanciulli hanno l'esperienza di come essi credano in Gesù, si interessin di Gesù, lo capiscano, lo sentano. È stata questa una delle più belle rivela zioni derivate dalla prima Comunione ricevuta in tenera età: i piccoli, piccolissimi ben intendono Gesù, comprendono quello che a lui piace, se n interessano, gli credono. Gesù l'aveva detto e predetto, aggiungendo po altre parole di altrettanto valore a vantaggio di questi piccoli... dei quali il regno dei Cieli, i cui angeli vedono sempre la faccia dell Padre suo. La sciateli dunque, continuava il Salvatore, venire a me, non glielo impedite ed aggiungeva a loro difesa altre terribili parole: guai a colui che li scan dalizza; meglio sarebbe per quel disgraziato il precipitare nel profondo de mare.

Questi divini concetti non solo confermano, ma rendono di inapprezzabil valore la riverenza dovuta all'infanzia. A tanto non giungeva il pensier pagano, pur nel suo proclamato rispetto verso il fanciulllo. Con la parol di Gesù questa riverenza si riveste di una luce veramente divina, di un eccezionale grandezza. Non per nulla infatti il divino Maestro arrivò fin a identificarsi con i piccoli proclamando di ritenere come fatto a sè stess quanto si farebbe a vantaggio di essi. Di qui un magnifico avvicinament

fra l'opera e l'insegnamento del Signore e l''attività di coloro che vogliono servirlo e lo servono di fatto in un così alto ministero, in una missione cotanto degna, nobile, elevata.

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *Calbayogana.* Dalla diocesi di Calbayog nelle Isole Filippine si stacca una parte di territorio, con la quale si erige la nuova diocesi Palense, suffraganea della chiesa metropolitana del Nome di Gesù, ossia di Cebu. 28 novembre 1937.

II. *De Bondo.* La Prefettura Ap. « De Bondo » è eretta in Vicariato Apostolico. 2 dicembre 1937.

III. *De Shihtsien.* La Missione « sui iuris » di Shihtsien in Cina è elevata a Prefettura Apostolica. 2 dicembre 1937.

IV. *Trentonensis.* La diocesi di Trenton è smembrata e si erige la nuova diocesi di Camden. 9 dicembre 1937.

V. *Novarcensis - Patersoniensis.* È staccata una parte di territorio dalla diocesi di Newark e se ne erige la nuova diocesi di Paterson. 9 dicembre 1937.

VI. *Ludovicopolitana - Owensburgensis.* Dalla diocesi di Louisville è staccata una parte di territorio per formarne una nuova diocesi col nome di Owensburg. 9 dicembre 1937.

VII. *Neo-Eboracensis - Novarcensis.* Dalla provincia ecclesiastica di New-York sono separate le diocesi di Newark e di Trenton ed unite alle nuove diocesi di Paterson e di Camden, per costituire una nuova provincia che avrà Newark come diocesi metropolitana e da Newark prenderà il nome. 10 dicembre 1937.

VIII. *Cincinnatensis* et *Ludovicopolitana.* Dall'archidiocesi di Cincinnati vengono staccate le diocesi di Louisville, di Covington e di Nahsville e se ne costituisce una nuova provincia ecclesiastica, formata dalla diocesi di Louisville come metropolitana e da quelle di Owensburg, di nuova erezione, di Covington e di Nahsville come suffraganee. 10 dicembre 1937.

IX. *De Broken Hill.* È staccata una parte del territorio dalla Prefettura Apostolica di Broken Hill (Rodesia settentrionale) e se ne erige la nuova Prefettura Apostolica di Ndola da consegnarsi ai Minori Conventuali; quella di Broken Hill resta, come per l'innanzi, affidata ai Padri della Compagnia di Gesù. 8 gennaio 1938.

X. *De Saigon.* Viene smembrato il Vicariato Apostolico di Saigon (Indocina) affidato alle Missioni estere di Parigi, e con una parte di questo si forma il nuovo Vicariato Apostolico di Vinh-Long e viene dato al Clero indigeno. 8 gennaio 1938.

XI. *De Kienning.* La missione « sui iuris » di Kienning (Cina) dei Padri Domenicani viene elevata al grado e dignità di Prefettura Apostolica col nome di Kienow. 8 gennaio 1938.

XII. *De Beni.* La missione « sui iuris » De Beni (Congo Belga) affidata alla Pia Società dei Preti dell'Assunzione viene elevata a Vicariato Apostolico. 9 febbraio 1938.

EPISTOLE. — *Te fauste celebrante.* A S. E. R.ma Msgr. Pietro E. Amigo Arcivesc. di Southwark, nel cinquantesimo di sacerdozio. 12 febbraio 1938.

II. *Singulari animi.* A S. Em. R.ma il Card. Rodrigo Villeneuve, Arciv. di Quebec, nell'inviarlo Legato al Congresso Eucaristico Canadense, indetto a Quebec. 31 maggio 1938.

III. *Inter Ordinis Sancti Benedicti.* L'Abbazia « sui iuris » di S. Martino di Cucujães (Portogallo) viene ridotta a Priorato e il suo titolo abbaziale è trasferito al Monastero di S. Pietro di Singeverga. 1 giugno 1938.

Sacra Congregazione del S. Offizio

I. Decreto. Il sac. Francesco Griese dell'archidiocesi di Paderborn e dimorante a Buenos Aires è dichiarato scomunicato vitando. 21 luglio 1938.

II. Decreto. Sono condannate le opere di Alfredo Loisy. 26 luglio 1938.

Sacra Congregazione Concistoriale

I. *Passaviensis - Monacensis et Frisingensis.* Sono mutati i confini delle diocesi. 9 aprile 1938.

II. *Passaviensis - Monacensis et Frisingensis.* Vengono cambiati i confini delle diocesi. 9 aprile 1938.

III. *Larinensis - Sypontinae.* Le isole Tremiti sono tolte dalla giurisdizione della diocesi di Larino e passate alla Archidiocesi di Manfredonia. 4 giugno 1938.

S. Congregazione di Propaganda Fide

Valdiviensis - Araucaniae. Decreto per cambiamento di confini. 30 marzo 1938.

Sacra Congregazione dei Riti

I. *Chicagien.* seu *Lauden.* Decreto sui miracoli presentati nella causa di beatificazione della Ven. Serva di Dio Francesca Saveria Cabrini, Fondatrice delle Suore Missionarie del S. Cuore. 31 luglio 1938.

II. *Aquen.* Decreto del « Tuto » nella causa di beatificazione della Ven.

Serva di Dio Domenica Mazzarello, Confondatrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 31 luglio 1938.

III. *Chicagien.* seu *Lauden.* Decreto del « Tuto » nella causa di beatificazione della Ven. Serva di Dio Francesca Saveria Cabrini, Fondatrice delle Suore Missionarie del S. Cuore. 6 agosto 1938.

IV.

VARIATIONES

FACIENDAE IN RUBRICIS BREVIARII ET MISSALIS ROMANI

(*Acta Ap. Sed.*, 1938, p. 292 sqq.)

Edita nuperrime a Sacra Paenitentiaria Apostolica nova Collectione precum et piorum operum, quae a Sancta Sede indulgentiis ditata sunt, ut ampliores istae largitiones suis quibusvis locis adnotarentur, abrogatis veteribus concessionibus, Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI tributarum, sequentes variationes in rubricis Breviarii et Missalis Romani faciendas esse decrevit:

I — In breviario romano

1. In initio, post verba: *Ordinarium Divini Officii iuxta Ritum Romanum persolvendi,* ponatur haec rubrica:

Clericis in sacris constitutis, qui integrum divinum Officium, quamvis in partes distributum, coram Ss.mo Sacramento, sive publicae adorationi exposito sive in tabernaculo adservato, devote recitaverint, conceditur: Indulgentia plenaria, si praeterea sacramentalem confessionem instituerint, ad eucharisticum Convivium accesserint et ad mentem Summi Pontificis oraverint. Pius Pp. XI, 23 octobris 1930.

Iis vero, qui divinum Officium coram Ss.mo Sacramento, ut supra, ex parte tantum recitaverint, conceditur: Indulgentia quingentorum dierum pro unaquaque hora canonica. Pius Pp. XI, 18 maii 1933.

Iisdem autem clericis, qui divinum Officium in alias preces commutatum rite obtinuerint, si preces eiusmodi coram Ss.mo Sacramento, uti supra, devote recitaverint, conceditur: Indulgentia plenaria, additis sacramentali confessione, sacra Communione et oratione ad mentem Summi Pontificis. Pius Pp. XI, 7 novembris 1932.

2. In eodem Ordinario, rubrica praemissa Orationi *Aperi Domine,* mutetur in aliam:

Antequam inchoëtur Officium laudabiliter dicitur, sub singulari semper numero, sequens Oratio; pro qua Summus Pontifex Pius Pp. XI sub die 17 novembris 1933 Indulgentiam trium annorum concessit.

3. Item in eodem Ordinario rubrica Orationi *Sacrosanctae* praeposita, mutetur in aliam:

Cum expletum fuerit Officium, laudabiliter dicitur sequens Oratio; pro qua Summus Pontifex Pius Papa XI sub die 1 decembris 1933 indulgentiam trium annorum concessit. Praeterea Clericis in sacris constitutis et Sacerdotibus eam devote post Officium recitantibus Summus Pontifex Leo X defectus et culpas in eo persolvendo ex humana fragilitate contractas, indulsit. Dicitur autem flexis semper genibus in privata etiam recitatione, praeter quam ab iis, qui ob certam infirmitatem vel gravioris impedimenti causam nequeant genuflectere.

II — In missali romano

Rubricae de indulgentiis appositis ad Orationes pro opportunitate dicendas ante Missae celebrationem reformentur ut sequitur:

1. Ante antiphonam *Ne reminiscaris*:

Quilibet Sacerdos, ex concessione Pii Pp. XI, sub die 3 octobris 1936, lucrari potest: Indulgentiam quinque annorum, si ante Missae celebrationem, recitet Psalmos 83, 84, 85, 115 et 129 cum adnexa antiphona, versiculis et *Oremus* ut infra; plenariam, si per integrum mensem praedictas preces quotidie recitaverit, additis confessione sacramentali et oratione ad Summi Pontificis mentem.

2. Post inscriptionem *Oratio S. Ambrosii Episcopi* et ante verba *Die Dominica* inseratur rubrica:

Indulgentia trium annorum pro qualibet ex sequentibus orationibus S. Ambrosii si in die assignata recitetur. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936.

3. Ante aliam orationem S. Ambrosii *Ad mensam* reformetur rubrica: Indulgentia trium annorum. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936.

4. Ante orationem S. Thomae *Omnipotens sempiterne Deus* sic reformetur rubrica:

Indugentia trium annorum; plenaria, dummodo quotidiana orationis recitatio in integrum mensem producta fuerit et praeterea sacramentalis confessio, alicuius ecclesiae vel publici oratorii visitatio et ad mentem Summi Pontificis preces additae fuerint. Pius Pp. XI, 10 decembris 1936.

5. Ante orationem ad B. Mariam V. *O Mater pietatis* ita mutetur rubrica:

Indulgentia trium annorum. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936.

6. Ante orationem ad S. Ioseph *O felicem virum* mutetur rubrica ut infra:

Indulgentia trium annorum. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936.

7. Ante orationem ad omnes Angelos et Sanctos *Angeli, Archangeli* sic mutetur rubrica:

Indulgentia trium annorum. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936.

8. Ante orationem ad Sanctum, *Sancte N.*, in cuius honorem Missa celebratur mutetur rubrica:

Indulgentia trium annorum. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936.

9. Ad declarationem intentionis ante Missam *Ego volo* ponatur rubrica:

Indulgentia quingentorum dierum. Pius Pp. XI, 12 iulii 1935.

Rubricae de indulgentiis appositis ad Orationes post Missae celebrationem vel recitandas iuxta *Ritum serv. in celebr. Missae* (tit. XII, n. 6) vel pro opportunitate dicendas, reformentur ut sequitur:

1. Ante antiphonam *Trium puerorum* mutetur rubrica:

Quilibet Sacerdos, ex concessione Pii Pp. XI sub die 3 octobris 1936, lucrari potest: Indulgentiam quinque annorum, si post Missam celebratam, recitet Canticum Trium puerorum et Psalmum 150 cum adnexa antiphona, versiculis et *Oremus* ut infra; plenariam, si per integrum mensem praedictas preces recitaverit, accedente sacramentali confessione et oratione ad mentem Summi Pontificis.

2. Ante orationem S. Thomae *Gratias tibi ago* inseratur rubrica:

Indulgentia trium annorum; plenaria, oratione quotidie in integrum mensem pie reiterata et additis sacramentali confessione, alicuius ecclesiae vel publici oratorii visitatione et precibus ad Summi Pontificis mentem. Pius Pp. XI, 22 novembris 1934.

3. Ante orationem S. Bonaventurae *Transfige* inseratur rubrica:

Indulgentia trium annorum. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936.

4. Ante rhythmum S. Thomae *Adoro te devote* mutetur rubrica:

Indulgentia quinque annorum; plenaria suetis conditionibus, quotidiana rhythmi recitatione in integrum mensem producta. Pius Pp. XI, 12 martii 1936.

5. Ante aspirationes *Anima Christi* reformetur rubrica:

Indulgentia septem annorum, si Sacerdos post Missam invocationes pie recitaverit; trecentorum dierum toties quoties; plenaria suetis conditionibus, dummodo quotidie per integrum mensem invocationum recitatio devote peracta fuerit. Pius Pp. IX, 9 ianuarii 1854.

6. Ad oblationem sui *Suscipe, Domine* reformetur rubrica:

Indulgentia trium annorum; plenaria suetis conditionibus, si quotidie per integrum mensem actus oblationis devote recitatus fuerit. Pius Pp. XI, 4 decembris 1932.

7. Ante orationem ad D. N. I. C. Crucifixum *En ego,* mutetur rubrica:

Indulgentia decem annorum; plenaria recitantibus post Missam et orantibus ad mentem Summi Pontificis. Pius Pp. XI, 2 februarii 1934.

8. Ad aliam orationem *Obsecro te* sic reformetur rubrica:

Indulgentia trium annorum. Pius Pp. IX, 11 decembris 1846. Insuper hanc orationem recitanti flexis genibus, nisi impediatur, conceditur remissio defectuum et culparum in celebratione Missae ex humana fragilitate contractarum. Pius Pp. X, 29 augusti 1912.

9. Ad orationem ad B. Mariam V. *O Maria, Virgo et Mater* reformetur rubrica:

Indulgentia trium annorum. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936.

10. Ante orationem ad S. Ioseph *Virginum custos* ponatur rubrica:

Indulgentia trium annorum; plenaria suetis conditionibus, oratione quotidie per integrum mensem pia mente iterata. Pius Pp. XI, 18 maii 1936.

11. Ante orationem ad Sanctum, *Sancte N.,* in cuius honorem Missa celebrata est, reformetur rubrica:

Indulgentia trium annorum. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936.

Datum Romae, ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 1 augusti 1938.

C. Card. Laurenti, *Praefectus*

L ✠ S.

A. Carinci, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

Nella nuova raccolta di preghiere indulgenziate e pie pratiche, curata e data alle stampe dalla S. Penitenzieria Apostolica [1] è stata notata una certa gerarchia tra Indulgenze e Indulgenze. Così le preghiere liturgiche

[1] Cf. *Il Monitore ecclesiastico,* an. 1938, p. 121.

hanno maggiori Indulgenze di quelle non liturgiche. In primo luogo sono state copiosamente arricchite le preghiere prescritte o consigliate, dalla santa Chiesa, ai Sacerdoti prima e dopo la recita dell'Ufficio divino e la celebrazione della S. Messa. Tutte eccetto due: *l'Anima Christi* e l'*Obsecro te*; evidentemente perchè le indulgenze annesse alla prima sono già sufficientemente copiose; e la seconda per la concessione di Pio X di s. m. è anche un *sacramentale* per cui, a chi la recita nel modo prescritto, sono rimesse le colpe e le imperfezioni commesse, per umana fragilità, nella celebrazione della S. Messa.

Conseguentemente la S. Congregazione dei Riti col presente decreto ha mutate e rinnovate tutte le rubriche che precedono dette preghiere nel Breviario e nel Messale Romano.

I. — Nel Breviario Romano.

1. La rubrica inserita in principio dell'*Ordinario* è *nuova* ed enumera le Indulgenze concesse dal S. P. Pio XI « *clericis in sacris constitutis* » che recitano l'Ufficio divino davanti al Ss.mo o solennemente esposto all'adorazione pubblica o conservato nel tabernacolo. La rubrica giustamente concerne unicamente coloro che sono obbligati all'Ufficio divino. Ma non è fuori luogo aggiungere che le Indulgenze di cui a primi due capoversi (« *clericis in sacris constitutis* » e « *Iis vero* ») sono concesse a tutti gli altri chierici « inde a prima tonsura, necnon novitiis et studentibus quorumcumque Institutorum religiosorum, sive qui forte ex proprii Instituti constitutionibus, sive etiam qui nullo adhuc titulo ad divini Officii recitationem adstringantur, si integrum memoratum Officium, etsi in partes distributum, coram Ss.mo Sacramento, seu publicae adorationi solemniter exposito seu etiam in sacro tabernaculo adservato, pie recitaverint » [2]. In tal modo viene incoraggiata la pia pratica tradizionale esistente in alcune Comunità religiose di far recitare a novizi e studenti l'Ufficio divino almeno nelle principali solennità.

2. L'Indulgenza annessa all'*Aperi, Domine* da *100 giorni* è elevata a *tre anni*.

3. Il *Sacrosanctae* conserva pei chierici « *in sacris constitutis* » il carattere di *sacramentale* (remissione delle imperfezioni e colpe commesse per umana fragilità nella recita del divino Ufficio) concesso dal S. P. Leone X; inoltre, per tutti, è arricchita di *tre anni* di Indulgenza.

---

[2] S. Pen. Ap., 31 marzo 1937; cf. la collezione *Preces et pia opera*, p. 540, n. 674.

II. — Nel Messale Romano.

A) *Preparazione alla S. Messa.*

1. Alla recita dell'Ant. *Ne reminiscaris* coi salmi 83, 84, 85, 115 e 129, versetti e *Oremus,* e di una delle preghiere di S. Ambrogio era annessa l'indulgenza di *un anno.* Nella nuova rubrica l'indulgenza è di *cinque anni* e *plenaria*; inoltre non è più richiesta la recita unita di una delle orazioni di S. Ambrogio.

2. Le quali sono state arricchite di una Indulgenza propria di *tre anni.*

3. L'altra preghiera di S. Ambrogio, *Ad mensam dulcissimi convivii* ha ora *tre anni* di Indulgenza invece di *cento giorni.*

4. L'orazione di S. Tommaso d'Aquino, *Omnipotens sempiterne Deus* ha l'Indulgenza di *tre anni* e *plenaria* ecc. invece di *cento giorni.*

5. L'orazione alla B. Maria V., *O Mater pietatis* ha l'Indulgenza di *tre anni* invece di *cento giorni.*

6. L'orazione a S. Giuseppe, *O felicem virum* ha l'indulgenza di *tre anni* invece di *cento giorni.*

7. L'orazione agli *Angeli* e *Santi* ha l'Indulgenza di *tre anni* invece di *cento giorni.*

8. L'orazione *O Sancte N.* ad Santo in onore del quale si celebra la S. Messa ha l'Indulgenza di *tre anni* invece di *cento giorni.*

9. Infine l'Indulgenza annessa alla dichiarazione dell'intenzione *Ego volo* è stata elevata da *cinquanta* a *cinquecento giorni.*

B) *Ringraziamento dopo la S. Messa.*

Quanto è stato detto nel *Monitore ecclesiastico* (anno 1938, p. 236) circa l'obbligatorietà delle preghiere di ringraziamento dopo la S. Messa, è ora confermato ufficialmente dalla S. Congregazione dei Riti. Il presente decreto nella premessa alle nuove rubriche distingue in modo chiaro le orazioni « *post Missae celebrationem recitandas* » dalle altre « *pro opportunitate dicendas* ». Le prime, precettive, cominciano dall'ant. *Trium puerorum* e finiscono coll'orazione *Da nobis, quaesumus, Domine*; le seconde, facoltative, hanno inizio dall'orazione di S. Tommaso *Gratias tibi ago* e terminano coll'ultima *Sancte N.*

1. L'Indulgenza annessa alla recita dell'ant. *Trium puerorum* etc. fino all'orazione *Da nobis, quaesumus, Domine* è stata elevata da *un anno* a *cinque* e *plenaria* ecc.

2. L'orazione di S. Tommaso *Gratias tibi ago* ha ora l'Indulgenza propria di *tre anni* e *plenaria* ecc. (prima doveva recitarsi, per l'acquisto dell'Indulgenza, subito dopo l'orazione *Da nobis*).

3. Anche la preghiera di S. Bonaventura *Transfige, dulcissime Domine,* la quale doveva recitarsi nel passato insieme al *Gratias tibi ago,* ha l'Indulgenza propria di *tre anni.*

4. L'*Adoro te devote* invece di *cento giorni* ha ora l'Indulgenza di *cinque anni* e *plenaria* ecc.

5. Le devote aspirazioni *Anima Christi* conservano immutate le proprie Indulgenze (*sette anni; 300 giorni; plenaria*); è solo mutata la forma della rubrica.

6. Per l'offerta di sè *Suscipe, Domine* l'Indulgenza è elevata da *trecento giorni* a *tre anni* e *plenaria* ecc.

7. Per l'orazione a N. S. G. C. Crocifisso all'Indulgenza *plenaria* ne è stata aggiunta un'altra di *dieci anni.*

8. L'orazione *Obsecro te* conserva il carattere di *sacramentale* (remissione delle imperfezioni e colpe incorse per umana fragilità nella celebrazione della S. Messa) concesso dal S. P. Pio X, e l'Indulgenza di *tre anni* data dal S. P. Pio IX. La nuova rubrica si limita a porre in ordine cronologico le due concessioni.

9. L'orazione alla B. Maria V. *O Maria, Virgo et Mater* ha ora l'Indulgenza di *tre anni* invece di *cento giorni.*

10. L'orazione a S. Giuseppe, *Virginum custos* ha ora l'Indulgenza di *tre anni* e *plenaria* ecc. invece di *cento giorni.*

11 L'orazione *Sancte* N... *in cuius honorem* ha ora *tre anni* d'Indulgenza invece di *cento giorni.*

Tale ricchezza d'Indulgenze la Santa Madre Chiesa ha profuso su queste belle preghiere, perchè tutti i suoi ministri si facciano praticamente un obbligo di servirsene per prepararsi degnamente alla celebrazione dei divini Misteri e per ringraziare il Signore di tanto beneficio.

V.

Il posto dei chierichetti in processione [1]

N. 806/38

Acireale, 9 agosto 1938.

Eminenza Rev.ma,

con la presente mi permetto sottomettere all'autorevole giudizio dell'E. V. Rev.ma il seguente quesito:

In molte parrocchie della mia Diocesi come nelle parrocchie di parecchie Diocesi d'Italia, è bene organizzato il « Piccolo Clero » che oltre alla preparazione liturgica dei ragazzi mira anche alla loro formazione morale e a un indiretto avviamento al Seminario.

I componenti il « Piccolo Clero » ordinariamente vengono adibiti per il servizio delle Ss. Messe e specialmente per le funzioni solenni delle Parrocchie.

In occasione delle Sacre Processioni (sia del SS.mo Sacramento come in altre) naturalmente partecipano alla cerimonia.

È sorto intanto qualche dubbio in merito al posto da dare ai detti chierichetti nelle processioni.

Come prassi sin'oggi si è usato di fare incedere insieme al Clero secolare i detti chierichetti che portano la divisa identica ai Seminaristi. e che incedono sotto unica Croce (quella del Clero secolare).

Qualcuno vorrebbe sostenere che insieme al Clero secolare possano stare soltanto del « Piccolo Clero »: il turiferario, il ceroferario e il crocifero mentre gli altri dovrebbero aver posto prima dei Religiosi, se non proprio prima delle Confraternite.

Per eliminare ogni incertezza, prego cotesta S. Congregazione di voler dare una precisa norma direttiva, che ci serva di norma.

Con profonda stima, al bacio della S. Porpora godo professarmi

dell'Em. V. Rev.ma
dev.mo

† Salvatore - *Vescovo.*

A S. E. R.ma il Card. Prefetto
della S. C. dei Riti - Roma

---

[1] Da *Bollettino diocesano di Acireale,* an. 1938, pag. 145.

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Prot. J. 21-38

Roma, 25 agosto 1938.

Eccellenza Reverendissima,

Questo Sacro Dicastero esaminata attentamente la venerata lettera dell'E. V. Rev.ma circa il posto competente al piccolo Clero nelle processioni, dato che il medesimo è vestito come i seminaristi del Seminario diocesano, si reca a premura portare a conoscenza dell'E. V. che i suddetti giovanetti essendo vestiti « clericali habitu » debbono incedere primi sotto la Croce del Clero secolare — ovvero del Capitolo cattedrale — prima degli alunni del Seminario.

Nel comunicare quanto sopra all'E. V. mi valgo dell'occasione per dichiararmi

dell'Ecc. V. Rev.ma
dev.mo servo

A. Carinci - *Segretario.*

Sacra Congregazione dei Seminari

Decreto. Il sac. Ladislao Ereminas, lituano, è ridotto allo stato laicale. 31 giugno 1938.

S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari

Antillarum. Decreto col quale viene soppressa la Delegazione Apostolica delle Antille attribuendone il territorio parte alla Nunziatura Apostolica di Cuba e parte alla Nunziatura Apostolica di Haiti e S. Domingo. 10 agosto 1938.

De Censuris in genere

(Continuazione) (*)

Molteplici sono nel diritto nuovo i precedenti di questo canone specialmente dalle istruzioni decreti o risposte del *S. Off.* e della *S. Penitenzieria,* e di alcuni dicemmo. Il documento che meglio sintetizza lo stato della disputa dottrinale al riguardo (S. Alf. VI, 561 - Ball. Palm. V, 590 - Lega 142 seg. etc.) e ne completa i risultati è il Decr. S. O. 16 giug. 1897. Cf. Gasparri, *Fontes,* IV, pag. 493. In precedenza e pel decreto S. Inq. 23 giu. 1886 era stata considerata la circostanza dello *scandalo* e dell'*infamia*; nel detto decr. 16 giu. 1897 che lo riassume la condizione di chi sente « *valde durum* » rimanere in peccato: il *valde* come già notammo fu tolto nel canone presente ([74]).

Il legislatore nel § 2 prospetta l'ipotesi del penitente assoluto che preferiva accedere, anche fatto il dovuto ricorso, ad un confessore privilegiato, anzichè attendere ordini dalla Penitenzieria, dal Vescovo o da altro superiore; e lo spirito della legge è anche qui della massima indulgenza, pigliando ulteriore sviluppo il principio già posto nel § 1.

È detto: § 2 *Nihil impedit quominus poenitens, etiam post acceptam ut supra absolutionem,* e cioè che l'assolto già da un semplice confessore che ha giudicato degli elementi sufficienti al caso *urgentior.*

...facto quoque recursu ad superiorem, fatto anche il ricorso al superiore a mezzo di lettera e per il confessore assolvente, prima che la risposta venga.

...alium adeat confessarium facultate praeditum, vada da altro confessore facoltizzato ad assolvere dalla censura (specifice) nella quale è incorso.

...absque repetita confessione saltem delicti cum censura consequatur absolutionem, e da lui abbia l'assoluzione dopo d'aver ripetuta la confessione almeno del delitto cui è annessa la censura. Basta la confessione di questo delitto perchè: dagli altri peccati è già stato col medesimo primamente assolto — un solo peccato si può riproporre, come tutti, a nuova assoluzione — perchè a l'effetto dell'assoluzione dalla censura basta la confessione di questo.

(*) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico,* an. 1938, p. 248 sqq.

([74]) Per le facoltà *abituali* agli Ordinari,, vedi « *S. O.* 5 *sett.* 1900 » Gasparri IV p. 528.

... *qua obtenta, mandata ab eodem accipiat,* ottenuta la qual assoluzione, riceva ed accetti gli ordini, di cui al precedente, con l'obbligo di eseguirli pena la reincidenza.

...*quin teneatur postea stare aliis mandatis ex parte superioris supervenientibus,* senza che sia tenuto di poi stare agli altri mandati che sopravvengono da parte del superiore. E la ragione è questa: il facoltizzato ad assolvere — *vices gerit* — del superiore come debitamente delegato.

Il caso era già previsto e risolto negativamente *S. O.* 19 dic. 1900 « In casibus urgentioribus... Quaer. 3: utrum generatim sufficiat recursus ad quemlibet sacerdotem habitualiter subdelegatum ab Ordinario ad absolvendum ab his papalibus reservatis a quibus poenitens fuerit accidentaliter, ut supra vi decreti S. O. 1886, absolutus. Resp. *Negative* ».

Premessa una esatta determinazione della forma del ricorso a questo sacerdote confessore privilegiato, e cioè come confessore e non *simpliciter* come superiore, il presente canone § 2 segna un progresso sulla via della indulgenza.

Perchè in tanto il privilegiato deve sentire di nuovo la confessione almeno del delitto cui è decretata la censura in quanto — è solo nel foro *sacramentale* — che assolvendo può far le veci del superiore e non nel *foro esterno* o anche solo di coscienza ed *extrasacramentale*-interno.

E il ricorso a questo sacerdote privilegiato può essere fatto solo entro il *mese* di cui al § 1 precedente e tal limite è parimenti *sub poena reincidentiae,* essendo una semplice sostituzione (concessa) al ricorso al superiore.

È perciò che è detto — *facto quoque recursu ad superiorem* — perchè se il ricorso non fosse fatto e trascorresse il mese, non avrebbe luogo la concessione in parola. Ciò che praticamente potrebbe avvenire quando al primo confessore il penitente avesse dichiarato di voler ricorrere al superiore personalmente.

Se poi fatto il ricorso, mentre tal penitente intenzionato a cercare altro confessore e questo autorizzato, viene la risposta-*rescritto* dalla S. Penitenzieria o da altro superiore, ciò che facilmente può darsi quando immediatamente il confessore abbia scritto, nonostante che il mese dalla assoluzione non sia trascorso, la causa è con questo finita, e non resta al penitente che eseguire, sub poena reincidentiae, i *mandati.*

Ma *quid juris* se invece il penitente, fatto il ricorso al Superiore, si serve della facoltà qui concessagli: adisce il confessore privilegiato ne riceve i *mandati* e prima di dare agli stessi esecuzione sopravvengono quelli v. g. della Penitenzieria e li trova più miti e per se più tollerabili di quelli avuti dal confessore privilegiato? Può accettare ed eseguire questi ultimi? Si sa

che la Penitenzieria caso per caso può aggravare come può alleggerire: il legislatore è sopra la legge ([75]).

A termini del canone che chiude qui una disputa precedente ([76]) chi si è servito del confessore privilegiato *pendente il ricorso* non è tenuto: *postea stare aliis mandatis* etc. Una facile esegesi mette in chiaro che non è fuori della mente del legislatore che volendo, il penitente, li *può* eseguire; e poichè eseguendoli come mandati e tali mandati del Superiore li riporta alle esigenze di legge e la legge parla di sostituzione di una procedura all'altra; ma non fa l'ipotesi che si debba ubbidire a due, ma ad uno solo, pare che la risposta affermativa non abbia ad incontrare seria difficoltà. La ragione di questo § 2 è *l'alternativa concessa fra il Superiore e il delegato,* col permesso di intercettare con l'accesso al delegato il normale svolgimento della pratica col Superiore, e *non col divieto* di ritornare alla pratica precedente che a questo fa capo. « *Quod voluit expressit* etc. ».

Si può opporre che come sopravvenendo la risposta ad es. della Penitenzieria prima dell'accesso al privilegiato la pratica ha fine, così debba essere quando il privilegiato ha dato i comandi — *mandati.* La ragione è certo appariscente, ma contro di essa sta il fatto *a*) che solo l'esecuzione dei mandati, completa in realtà quanto è operato dal confessore privilegiato; *b*) che ciò non può attendersi v. g. della pratica con la penitenzieria in rapporto a l'intervento del confessore perchè questa ne la specie fatta dal legislatore ha esito dopo l'ipotetico accesso al detto privilegiato e necessariamente. Ciò però sia detto *salvo meliori* etc.

Nel § 1 il *ricorso* qui richiamato è prescritto come da farsi *saltem per epistolam et per confessionem.* Deve intendersi in senso disgiuntivo la particella *et,* sicchè non solo il penitente può esonerare il confessore *sistendo personaliter* al Superiore, come dicemmo, ma ancora assumendosi da se l'onere dello scrivere. Risulta tuttociò dalla risp. S. O. 23 giugno 1886 ad 1 et 11: « *Quando neque confessarius neque poenitens* Epistolam ad S. Poenitentiariam mittere possunt etc... ». E così anche il Card. Lega 147.

Lo stesso ricorso se per lettera è da stendere come fu notato — *reticito nomine.* — Ripetesi la prescrizione dalla risp. della S. Penitenzieria 7 nov. 1888 ad dub. 7.um « Utrum tuta conscientia doceatur... propter periculum ne aperiantur epistolae... non requiri ut epistola ad S. Pont. dirigatur in casibus etc. ». Resp. *Negative* cum in precibus *nomina et cognomina sint supprimenda* ».

([75]) Rossi l. c., pag. 678.

([76]) Cappello l. c., n. 9; Gury-Ballerini, II, 952; Bucceroni, *De cens.* § 65-78.

« E viene il legislatore a l'ultimo stadio delle possibilità nella via delle remissioni dalla severità de l'antica disciplina ([77]). Considera la morale impossibilità del ricorso.

Già sopra al § 1 aveva per la esecuzione dello stesso ricorso eccepito il *grave incommodo*. Per quanto sia gravissimo infatti l'obbligo di ricorrere la sua forza è unicamente da la legge ecclesiastica: qui meglio determina il caso e lo configura nella *morale impossibilità*, la quale per il riporto a le fonti del diritto precedente viene precisata almeno nei casi più ovvii e analogamente a quanto per le riserve dei peccati dispone il can. 900 n. 2.

§ 3. *Quod si in casu aliquo extraordinario hic recursus sit moraliter impossibilis*... La eccezionalità del caso è la stessa morale impossibilità del ricorso. Sul che non crediamo fuor di proposito l'avvertenza dei citt. Creusen-Vermeersch, l. c. 662 « Agitur hic de casu quo statim recursus impossibilis appareat vel *prudenter praevideatur* ».

Come tale sia *in re* (o possa essere previsto) dice il decr. S. O. *9 nov. 1898* « Quando neque confessarius neque poenitens epistolam ad S. Poenitentiariam mittere possunt, et durum sit poenitenti adire alium confessarium, in hoc casu licet confessario absolvere poenitentem etiam in casibus S. Sedi reservatis absque onere mittendi epistolam ». Su questo decreto un Vescovo propone il dubbio « An ut onus epistolam mittendi cesset, scribendi impedimentum adstringere debeat confessarium simul et poenitentem; vel sufficiat, sicuti aliqui interpretati sunt, quod poenitens scribendi impar eidem confessario a quo vi decreti 1886 et 1887 absolutus fuerit, se praesentare nequeat, et ipsi durum sit alium confessarium adire, licet confessarius absolvens, pro poenitente, epistolam ad S. Sedem mittere posset ». Fu risposto il *5 settembre 1900*: Negative ad *primam partem* — Affirmative ad *secundam*. SS.mus approbavit.

Le ragioni della morale impossibilità si hanno dunque, giusta questi documenti: 1° quando nè il penitente nè il confessore possono ricorrere alla Penitenzieria (e in genere al Superiore) e al penitente sia gravoso — *durum* — accedere ad altro confessore; 2° quando il penitente non sappia scrivere, e non possa più vedere o presentarsi al confessore assolvente, che può scrivere, ma non può più dare al penitente il rescritto della risposta del Superiore. Ad es. quando il penitente è sul punto di partire per l'America e definitivamente, quando nelle missioni passa il Missionario ecc.

Con questi, la dizione generica del canone, ammette altri casi d'impossibilità morale; ad es. il pericolo della violazione del sigillo attese le circostanze ecc. pericolo d'infamia ecc. Vedi il can. 900.

([77]) Anche semplicemente per l'assoluzione dei peccati e non per le censure si sa quali erano le limitazioni su la scelta dell'assolvente.

« ... *tunc ipsemet confessarius, excepto casu quo agatur de absolutione censurae de qua in can. 2367, potest absolutionem concedere sine onere de quo supra* — il confessore, eccettuato il caso dell'assoluzione del complice *in turpi* can. 2367, può concedere l'assoluzione senza l'onere del ricorso. Su questa eccezione che esclude dal beneficio del canone il penitente sacerdote caduto nelle censure di cui il can. 2367, così scriveva già prima del codice il Card. Lega: « In rescripto 7 iunii 1899 fit exceptio de Sacerdote qui absolvit complicem in peccato turpi, et hoc ita intelligi debet, nempe sacerdotem non comprehendi in indulta exemptione a danda epistola ad S. Sedem, *quia sacerdos non est illiteratus;* sed si casus fingatur, eum morbo impediri quominus scribat, ratio non est cur excludatur ab indulto generali ». Si trova infatti tal infermo v. g. di paralisi nella *morale impossibilità* di ricorrere per iscritto, e perciò l'interpretazione ha anche oggi il suo valore ([78]).

« ... *iniunctis tamen de iure iniungendis* — sostituendo il confessore nel caso quel Superiore che non può essere interessato dal ricorso (e ben notano Creusen-Vermeersch che qui si tratta di Superiore e non di altro confessore privilegiato l. c. 662) deve ingiungere a l'assoluto quello che il superiore avrebbe giusta la legge imposto (cf. cann. 2242 § 3, 2248 § 2). In argomento così il chiar. Cappello l. c. « Confessarius ea iniungere debet quae requiruntur a iure, tum naturali tum positivo. Praecipua haec sunt, scil. quod poenitens prius, ubi opus sit scandalum reparaverit, quod parti laesae satisfecerit, vel, si nequeat, cautionem idoneam praestiterit, aut saltem se satisfacturum serio promiserit ».

« ...*et imposita congrua poenitentia et satisfactione pro censura.* Trattandosi di censura da cui non assolve ogni confessore, ma sarebbe richiesto l'intervento del Superiore, e di più dell'indulto su la necessità del ricorso, adopera il legislatore termini precettivi. Non così il cit. § 3 can. 2242, § 2 can. 2248 e specialmente quest'ultimo che dice « ... *a censura autem absolvens potest si res ferat pro patrato delicto congruam vindicativam poenam vel poenitentiam infligere* ».

« ... *ita ut poenitens nisi intra congruum tempus a confessario praefiniendum poenitentiam egerit ac satisfactionem dederit, recidat in censuram.* I mandati che in condizioni normali l'assoluto riceve dal superiore, qui li riceve dal confessore che ne tiene il luogo; e perchè su la lettera della risposta *S. O. 30 marzo 1892* dicemmo che la *inobbedienza* porta di nuovo alla censura, rileviamo la correlazione del presente § 3 col § 1 di questo canone. La reincidenza di cui qui è disposto verifica il previsto del can. 2248 § 3 « *Censura per absolutionem sublata non reviviscit, nisi in casu quo onus impositum sub poena reincidentiae impletum non fuerit* ».

([78]) Così Sole, l. c., 197; Cerato, l. c., 25; Rossi, l. c., 749; Cocchi, 79.

Perchè poi tutto il negozio della assoluzione, nel caso, viene espletato unicamente dal confessore, è di lui stabilire anche il tempo della congrua *penitenza*, che attinge il fine medicinale della censura, e della soddisfazione che attinge quello vendicativo ed esemplare unitamente alla riparazione, se del caso, anche privata, perchè la intempestività rende talora sproporzionato al fine ed incongruo, ciò che altrimenti non lo sarebbe.

Bene osserva il chiar. Rossi l. c. pag. 976 che il confessore si può trovare nel caso di dover assolvere unitamente alla censura l'irregolarità incorsa per la violazione della medesima, can. 185, ad es. il sacerdote sospeso che ha celebrato. È allora da far capo alla facoltà analoga alla presente di cui il can. 190 § 2. Vedilo. Il confessore deve intendere di servirsi della duplice facoltà: *assolvere* dalla censura giusta il presente canone, per la quale assoluzione è sufficiente l'ordinaria formola della assoluzione sacramentale, can. 2250 § 3: *dispensare* dalla irregolarità giusta il detto 990 § 2, e per questa non essendo prescritta formola, si può ad es. usare le parole « *dispenso tecum in irregularitate quam incurristi ex causa... etc. in nomine Patr. F. Sp. S.* » ([79]). Non è però necessario usar formola, e se il confessore esprime la sua intenzione dicendo ad esempio al già sospeso ed irregolare « *Vada in pace e celebri* » questo è sufficiente.

Vedi l'analogia del can. 2290.

Caput II.

De censuris in specie.

Esaurita la trattazione delle censure in genere, procede il legislatore alle censure singolarmente prese ([80]).

Can. 2255. — § 1 *Censurae sunt*:

1° *Excommunicatio*

2° *Interdictum*

3° *Suspensio.*

§ 2. — *Excommunicatio afficere potest tantum personas physicas, et ideo, si quando feratur in corpus morale, intelligitur singulos afficere qui in delictum concurrerint; interdictum et suspensio etiam communitatem ut personam moralem; excommunicatio et interdictum, etiam laicos; suspensio clericos tantum; interdictum, etiam locum; excommunicatio est semper censura; interdictum et suspensio possunt esse vel censurae vel poenae vindicativae, sed in dubio praesumuntur censurae.*

([79]) Cfr. Sebastiani, o. c., n. 627.

([80]) Rivedi il detto ai cann. 2215-2216-2241.

Superiormente ai cann. 2214, 2215, 2216 e 2241, accennammo a l'evoluzione seguita nel concetto il nome e la realtà della pena ecclesiastica e per essa della censura; il presente canone nel suo § 1 ci dà la classifica delle censure: *scomunica, interdetto, sospensione* ([81]), e per le recenti fonti del diritto precedente si collega immediatamente alla distinzione base della cost. *Apost. Sedis* 12 ott. 1869 di Pio IX: nel § 2 anticipa un raffronto fra le tre specie di censura. Vi è detto:

« *Excommunicatio afficere potest tantum personas phisicas* ». La scomunica, come la censura che non può essere inflitta come pena vendicativa, non sveste mai la sua natura di pena medicinale: aderisce quindi al colpevole di cui tende ad infrangere la contumacia e risanare la coscienza offesa dal delitto, e ad altri fuori del medesimo non si porta. È per questo che pure essendo la più grave delle pene ecclesiastiche e la più difficile ad incorrersi, è la più facile ad incontrare la remissione, bastando a questa il recesso della contumacia giusta quanto vedemmo al can. 2248 § 2.

È la dottrina del c. 5 *de sent. exc. etc.* V, 11 in VI « *In universitatem vel collegium proferri excommunicationis sententiam penitus prohibemus, volentes animarum periculum vitare, quod exinde sequi posset, cum nonnumquam contigeret innoxias hujusmodi sententia irretiri: sed in illos dumtaxat de collegio vel universitate, quos culpabiles esse constiterit, promulgentur* ».

È perciò, che se le persone morali vengono sottoposte a scomunica restano esenti dalla medesima quelli, fra i componenti le medesime, che sono immuni da qualunque partecipazione al delitto; così il canone:

« ... *et ideo si quando feratur in corpus morale, intelligitur singulos afficere qui in delictum concurrerint* ». La pena infatti segue il delitto, can. 2228, e « ubi noxa non est, ibi nec poena esse potest » l. 22, C. de *Poenis*. Invece:

« ... *interdictum et suspensio etiam communitatem ut personam moralem* ». S'intende che l'interdetto e la sospensione colpiscono anche la comunità come persona morale. Nel qual caso non sono censure, per tutti i singoli ma privazioni da cui alcuno della comunità può esimersi cessando di esserne parte: per l'innocente che vi sia soggetto non sono neanche pena, non intendendosi pena senza colpa, almeno (can. 2199) anche se manca il dolo: vi resta soggetto per quel vincolo di solidarietà che rende partecipi del bene e del male tutti i membri componenti un corpo morale. L'interdetto e la sospensione nella specie proposta, possono infliggersi anche pel delitto di uno solo ([82]), Lega l. c. 116 § 5. De Luca Adn. 43-21, nella veste di atto di società.

È detto al c. 1 *de usuris* V, 5 in VI[1] « Usurarum voraginem compe-

([81]) Cfr. Bened. XIV enc. *Inter praesentes* 3 dic. 1749 § 48.

([82]) Sole, l. c., 701; Blat, l. c., 82; D'Annibale, l. c.

scere cupientes, constitutionem Lateranensis concilii... praecipimus inviolabiliter observari... *qui contra fecerint: si... fuerint collegium, seu alia universitas interdicti sententiam ipso facto se noverint incursuros*».

Anche ne l'ipotesi che alcuno entri nel corpo morale, ad es. un capitolo, mentre questo è sotto l'interdetto o la sospensione, su di lui ha efficacia la privazione, di cui certo non può essere causa. (Sole Lect. anno accademico 1913-14).

«... *excommunicatio et interdictum etiam laicos; suspensio clericos tantum*». Perchè la scomunica, come vedremo tosto all'*Art. seg. 1,* priva di tutti i beni propri della comunione dei fedeli, può essere inflitto tanto ai chierici che ai laici: si è messi fuori dalla detta comunione: così, perchè l'interdetto priva dell'*uso passivo* (quanto è da se) dei beni spirituali, anche quando, come talora avviene, impedisce l'uso attivo, can. 2275, 1, 2, 3, è dei chierici e dei laici, gli uni e gli altri *rimovendo dalla partecipazione* di detti beni; la sospensione invece è solo dei chierici, perchè è proprio di lei impedire da l'*uso attivo* dei beni spirituali o annessi, che sono *singolari* a lo stato e agli uffici clericali, can. 2278 seq.

«... *interdictum etiam locum*» con l'interdetto personale si ha anche l'interdetto *locale* che direttamente riguarda il luogo (territorio, edificio sacro) can. 2269. L'interdetto locale può essere generale o particolare, can. 2270 seqq. Vedremo a suo luogo, come l'interdetto privi solo dell'uso di alcuni beni spirituali (cose sacre).

«... *excommunicatio est semper censura*». La scomunica è sempre censura e non può essere inflitta che come tale. Già prima del Tridentino la disputa aveva messo in discussione tal punto, ma neanche il Tridentino lo sancì. Non potendosi che dal diritto positivo (e difficilmente anche solo indirizzi sicuri si possono avere dalla stessa natura dei mezzi penali ecclesiastici) si è giunti a questo canone per la di lui autoritativa sanzione. È a dire che però il principio nella dottrina e nell'uso del Superiore ecclesiastico s'era già stabilizzato (Lega o. c. 106) e allo stato pacifico.

Come censura, la scomunica non perde mai il suo carattere di pena medicinale, e fu specialmente di lei, gravissima fra le censure, l'ordine dato dal Tridentino ai Superiori ecclesiastici di cui è proprio il potere coattivo; *Sess. XXV de ref. c. 3* (cf. can. 2242 § 1). «*Excommunicationis gladius.. sobrie... magnaque circumspectione exercendus...*».

«... *interdictum et suspensio possunt esse vel censurae vel poenae vindicativae, sed in dubio praesumuntur censurae*». L'interdetto e la sospensione possono essere o censure o pene vendicative, perchè, come già dicemmo, non privano di tutti i beni, come la scomunica. Però essendo di loro natura censure, una causa *grave* è richiesta, perchè sieno irrogate a modo di pena.

Lega l. c. ([82]). Hanno ragione di pena specialmente quando sono adoperate per delitti del tutto trascorsi e non ha più consistenza la contumacia, quando sono inflitti a termine o in perpetuo o anche a beneplacito del superiore. D'Annibale I n. 319. Tutto questo infatti contrasta con la regola propria per la censura, come dal can. 2248 § 2 « *Absolutio denegari nequit cum primum delinquens a contumacia recesserit* ».

Quando resti dubbio se sieno censure o pene, si presumono censure. È l'interesse o bene del delinquente che sopra ogni altra considerazione prevale, e poichè le censure più facilmente si rimettono, come fu detto, vale il principio « *In obscuris quod minimum est sequendum* » Reg. 30 R.I. in VI con l'altro « *In poenis benignior est interpretatio facienda* » Reg. 49 ib. (can. 2219 § 1) e la Reg. 15.

* * *

Can. 2256. — *In canonibus qui sequuntur*:

1° *Nomine divinorum officiorum intelliguntur functiones potestatis ordinis, quae de instituto Christi vel Ecclesiae ad divinum cultum ordinantur et a solis clericis fieri queunt.*

2° *Nomine autem actuum legitimorum ecclesiasticorum significantur: munus administratoris gerere bonorum ecclesiasticorum; partes agere iudicis auditoris et relatoris, defensoris vinculi, promotoris iustitiae et fidei, notarii et cancellarii, cursoris et apparitoris, advocati et procuratoris in causis ecclesiasticis; munus patroni agere in Sacramentis baptismi et confirmationis, suffragium ferre in electionibus ecclesiasticis; ius patronatus exercere.*

Molteplici sono gli effetti delle censure: in questi preliminari delle *censure in ispecie* il legislatore col canone presente ne facilita la classifica dandoci le due *nuove categorie* — degli uffici, e degli atti — perchè spesso ricorre la interdizione di essi. Anche in questo notevole contributo alla chiarezza, il Codice ha avuto presente la maniera usata dai codici moderni. Vedi ad es. *C. P. It.*, art. 19 ([84]).

E nonostante che abbiamo distinzione di uffici e di atti, la differenza è nella fonte giuridica in quanto i primi sono dal diritto positivo-divino od ecclesiastico; i secondi dal diritto ecclesiastico, salvo per certi gradi l'ufficio di giudice o amministratore, perchè nella loro sostanza anche gli atti legittimi ecclesiastici, sono degli uffici, e *per se* non adeguano se non verbalmente

([83]) Suarez, l. c., V, 5, 29.

([84]) « Monitore » 1922, pag. 205: « Gli atti giuridici (*actus legitimi*) sono quei fatti leciti dell'uomo che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti di diritto; unilaterali ad es. l'occupazione; bilaterali ad es. la tradizione, ecc. ». Serafini, o. c. 1 § 25.

il concetto Romano di *actus legitimi,* atti giuridici o *negotia iuris* (85). Cf. can. 145.

La interdizione che è per gli uni e per gli altri e che nel concetto canonico per gli effetti delle censure *genericamente* è privazione di beni spirituali o annessi, can. 2241 § 1, si riporta invece al precetto del pretore (là condizionato, qui assoluto) di astensione, ciò che meglio esporremo (interdictum prohibitorium) in rapporto analogico con l'interdetto-censura al can. 2268 seqq. (85).

« *In canonibus qui sequuntur*: 1° *Nomine divinorum officiorum intelliguntur functiones potestatis ordinis, quae de instituto Christi vel Ecclesiae ad divinum cultum ordinantur et a solis clericis fieri queunt* ».

Nei canoni che seguono: 1° col nome di *divini uffici* s'intendono: le funzioni della potestà di ordine, can. 948, che per l'istituzione di Cristo (ordini maggiori episcopato, presbiterato, diaconato) o della Chiesa (suddiaconato e ordini minori) sono ordinate al culto divino e dai soli chierici possono esser fatte, can. 118.

Entra in questo censo tutto quello che nella confezione e amministrazione dei Sacramenti e dei Sacramentali ha attinenza con l'esercizio del culto divino pubblico nella Chiesa; la sepoltura ecclesiastica il servizio corale, le processioni, le prediche fatte nel tempio. (1342 § 2: 400, 1330, 1344).

2° Col nome di *atti legittimi ecclesiastici* sono significati: l'ufficio di amministratore di beni ecclesiastici (86) Tit. XXVIII lib. III — per le parti di giudice can. 201 § 2, uditore can. 1580 seqq., relatore can. 1584, difensore del vincolo can. 1586, promotore di giustizia *ibid.,* promotore della fede can. 2011, notaio e cancelliere cann. 372 seqq. 1585 ecc., cursore e apparitore can. 1591 seqq., avvocato e procuratore nelle cause ecclesiastiche cann. 1655 seqq. 1552; di padrino nei Sacramenti del battesimo e della confermazione cann. 762 § 1 seqq. 793 seqq.; portar suffragio nelle elezioni ecclesiastiche can. 160 seqq. etc. *passim*; esercitare il giuspatronato can. 1448 seqq.

L'interdizione-esclusione dagli atti legittimi, come mezzo penale, ha un precedente nel c. 13, X, *de haereticis* V, 7, § 5 « Credentes... fautores haereticorum excommunicationi decernimus subiacere; ... talium.. notatus... *ad publica officia, seu consilia, nec ad eligendos aliquos nec ad testimonium admittatur... si forte iudex extiterit eius sententia nullam obtineat firmitatem, si advocatus, nullatenus eius patrocinium admittatur; si tabellio instrumenta confecta per ipsum nullius sint momenti etc.* ».

Il can. 2294 a la pena vendicativa della *infamia iuris* collega insieme l'allontanamento dalle sacre funzioni e l'inabilità agli atti legittimi.

---

(85) *Ibidem* § 42.

Art. 1. — *De excommunicatione.*

Can. 2257. — § 1. *Excommunicatio est censura qua quis excluditur a communione fidelium cum effectibus qui in canonibus, qui sequuntur enumerantur, quique separari nequunt.*

§ 2. *Dicitur quoque* ANATHEMA *praesertim si cum sollemnitatibus infligatur quae in Pontificali Romano describuntur.*

Richiamiamo in questo luogo quanto superiormente fu esposto ai cann. 2714, 2215, 2216, 2241.

Scomunica suona esclusione dalla comunione ecclesiastica di uno che vi fu partecipe, e vedemmo che tale pena a la foggia e maniera della classica e romana *censura* fu il primordiale mezzo penale usato nella Chiesa in conformità de l'esempio di Paolo (I Tim. I, 20): dice il Card. Lega: « Hoc modo excommunicatio habita ut veluti *genus* omnium poenarum, quae variae fuerunt in suis *speciebus* » l. c. 97: più tardi come censura si specificò e distinse dalle pene puramente vendicative, e fra le censure si contraddistinse da l'interdetto e la sospensione.

La gravità della scomunica come pena trova in Graziano termini come questi: *exitium, exterminatio*; l'utilità intesa è la stessa che a l'Apostolo faceva dire « *ut spiritus salvus fit in die Domini* » l. c.

Nei riguardi dell'ecclesiastica disciplina ne diceva S. Cipriano « hoc gladio superbi et contumaces necantur » ep. 62; e il Tridentino « *Excommunicationis gladius nervus est ecclesiasticae disciplinae, et ad continendos in officio populos valde salutaris* » Sess. XXV *de ref.* c. 3. Basta per convincersene l'atteggiamento d'opposizione accanita usato contro di essa dagli eretici. Vedi al can. 2214.

Rispettivamente a le altre censure, è la più grave in quanto priva di *tutti* i beni della comunione ecclesiastica togliendone il diritto a l'uso *attivo* e *passivo*, la sospensione invece e l'interdetto privano solo di alcuni beni; e in ispecie, come vedemmo, di questi, la sospensione l'uso attivo (can. 2255 § 2), l'interdetto il passivo.

(*continua*). M. Pistocchi.

DUBBI

14

Il Gloria Patri *e il* Requim *nella recita del Rosario di M. Vergine*

Il *Gloria Patri* è così essenziale al Rosario della B. V. M. che non si possa omettere o sostituire, per es., col *Requiem* nella recita per i defunti, senza perdere le indulgenze annesse?

Come scrive il Card. C. Gennari (1), il *Gloria Patri* non è essenziale al Rosario. Infatti Pio V, Costit. *Romani Pontifices* del 17 settembre 1567, scrive: « Spiritu Sancto, ut pie creditur, afflatus B. Dominicus, modum facilem et omnibus pervium ac admodum pium orandi et precandi Deum, Rosarium seu psalterium eiusdem B. M. V. nuncupatum, quo eadem Beatissima Virgo *Salutatione Angelica* centies et quinquagies ad numerum Davidici psalterii repetita, et *Oratione Dominica* ad quamlibet decimam, cum certis meditationibus totam eiusdem D. N. I. C. vitam demonstrantibus interposita veneratur, excogitavit ». Dunque il Rosario della B. V. è costituito essenzialmente dalle 150 *Ave Maria,* che pareggiando nel numero i salmi di Davide, ne formano quasi un salterio mariano, dai 15 *Pater noster* e dalla meditazione dei misteri della vita di N. Signore. Il *Gloria Patri* è un di più introdotto dall'uso, come lo sono altre note preghierine giaculatorie, e la sua omissione non reca pregiudizio alla sostanza del Rosario nè al conseguimento delle indulgenze, e perciò si può cambiare od anche abbinare con altra giaculatoria. Aggiunge poi lo stesso dotto autore: « Essendo però consuetudine generale la recitazione del detto *Gloria Patri,* noi consiglieremmo di aggiungere qualche altra giaculatoria, secondo la pratica di molti, dopo di esso ».

In particolare, quando si recita il Rosario per i defunti, è indifferente aggiungere il *Gloria Patri* o il *Requiem* o l'uno e l'altro insieme alla meditazione dei misteri mentre si recita la Salutazione Angelica e il *Pater noster* (4). Sembra tuttavia più conforme al sopradetto consiglio del Cardinale Gennari recitare il *Gloria Patri* e il *Requiem* insieme.

---

(1) *Quistioni Liturgiche,* Roma, Desclée, 1908, p. 403, n. 363.
(2) Cfr. *Acta Sanctae Sedis,* tom. I, n. 115 e 116, *pro Societate SS. Rosarii.*
(3) Cfr. *Bollettino dell'Archidiocesi di Firenze* 1938, p. 219.

15

Riserva di dispensa dall'astinenza

Se il Vescovo, dispensando una parrocchia dall'astinenza, ne esclude « expressis verbis » la Casa parrocchiale, può il parroco in virtù del Codice, can. 1245 § 1, dispensarsi da sè?

Negative, risponde Mons. C. Gorla [1]. Dice infatti il Gury-Tummolo nella sua *Theol. Moralis,* II, 118, 5°: « Valet dispensatio... probabiliter etiamsi, a superiore negata, ab inferiore concedatur, quia potestas inferioris non est restricta per negationem superioris, nisi hic expresse eam restringat ». Nel quesito proposto si verifica appunto la clausola di espressa restrizione, e non solo negativamente col non comprendere nella dispensa il soggetto « Casa parrocchiale », ma anche positivamente.

Si aggiunga che i Vescovi e più ancora i parroci per dispensare devono avere una causa giusta e ragionevole: « A lege ecclesiastica ne dispensetur sine iusta et rationabili causa » (can. 84). Ora se nel caso proposto il Vescovo ha negata la dispensa alla Casa del parroco, presumibilmente ne aveva un motivo o causa giusta. E allora, quale causa giusta potrà addurre il parroco per fare il contrario e dispensarsi da sè?

Finalmente, omettendo altre considerazioni, sembra possa applicarsi alle dispense quanto il can. 44 § 2 stabilisce per i rescritti: « Gratia... ab Episcopo denegata nequit valide, etiam facta denegationis mentione, a Vicario Generali non consentiente Episcopo impetrari ». Ora nel presente caso manca il consenso del Vescovo ed è il parroco stesso che applica a sè la grazia della dispensa.

16

Pronunzia romana della lingua latina

Da una diocesi del Portogallo ci viene domandato su quali documenti della S. Sede sia fondato l'obbligo della pronunzia romana della lingua latina nelle funzioni liturgiche.

Fino all'anno 1912 non esisteva nessun documento ufficiale della Santa Sede che riguardasse la pronunzia romana della lingua latina. Il 10 luglio dello stesso anno il Santo Padre Pio X indirizzò una lettera a Mons. Dubois, Arcivescovo di Bourges, esortando a usare la pronunzia romana del latino.

---

[1] Cfr. *Rivista del Clero Italiano,* Milano, giugno 1938, p. 308.

Già sotto l'impulso della restaurazione della liturgia e del canto (*Motu proprio* del 22 novembre 1903) la « pronunzia romana » era stata adottata da molti Ordini religiosi francesi (Benedettini, Cistercensi, Francescani ecc.), da *Scholae cantorum* (prima quella di Parigi), e si diffondeva anche nei grandi Seminari, nei luoghi di educazione e anche nelle parrocchie di campagna.

Nel dicembre 1910 veniva deposto ai piedi del Santo Padre il programma della *Revue Grégorienne*, di cui stava per uscire il primo numero; « Questa rivista, era scritto nel programma, e i suoi redattori promuoveranno la riforma della pronunzia latina in Francia, *questione di somma importanza sotto parecchi aspetti di natura chiesastica* (lettera di S. Em. il Cardinale Merry del Val a Mons. Couillault, 10 sett. 1910). L'unità del canto esige naturalmente l'unità di pronunzia del latino ».

Pio X si degnò incoraggiare l'impresa colla sua Benedizione.

Più tardi S. Ecc. Dubois, Arcivescovo di Bourges, umiliava ai piedi del Santo Padre un indirizzo dei gregorianisti francesi nel quale essi consideravano « la prononciation romaine comme nécessaire pour la restauration intégrale des mélodies liturgiques »; e si permettevano chiedere la manifestazione di un desiderio di S. Santità perchè « un désir par Votre Sainteté lui assurerait très promptement le succes » (cfr. *Rassegna Gregoriana*, 1912, p. 216-226; *Ami du Clergé*, 1913, p. 58-60; *Revue Grégorienne*, sett.-ott. 1912)..

Pio X indirizzò a S. Ecc. Dubois una lettera nella quale esplicitamente esprime il desiderio che la pronunzia della lingua latina si avvicini sempre più alla romana (cfr. *Acta Ap. Sed.*, 1912, p. 577).

La lettera pur non essendo nè un *Motu-proprio* nè un decreto — e per conseguenza nemmeno un ordine — rimane tuttavia un documento della più alta importanza; le espressioni del Santo Padre « Noi desideriamo... noi speriamo... » praticamente furono interpretate come obbligo religioso e il movimento incominciato prima del documento Pontificio si accentuò sempre di più, sino a che l'uso della pronunzia romana divenne comune (cfr. *Rassegna Gregoriana*, 1912, l. c., note).

Dalla Francia il movimento si estese anche altrove (cfr. tre lettere di S. Em. il Cardinal Gasparri: la prima a M. Delporte di Roubaix, 10 giugno 1920 [*Les questions liturgique et paroissiales*, 1920, p. 269] le altre due a Dom A. M. Marcet abbate-coadiutore di Montserrat del 31 luglio e 11 settembre 1919 [*Vida cristiana*, N. 51, 1920, pp. 239, 240]).

Altri documenti emanò la Santa Sede, ma riguardano lo studio della lingua latina in generale (cfr. *Acta Ap. Sed.*, 1924, p. 417; *Motu proprio* di S. S. Pio XI, 20 sett. 1924).

Scioglimento della "Pia Società dei Missionari di Cristo Re,, [1]

Al Sig. Giovanni Rametta - S. Maria La Strada (Giarre)

e per conoscenza:

al Sig. Questore e a S. Ecc. il Prefetto - Catania.

Visto il Nostro Decreto del 20 genn. 1936-XIV col quale veniva riconosciuto per un triennio e « ad experimentum » l'istituto detto « Pia Società dei Missionari di Cristo Re » (S. Maria La Strada in Giarre);

Visto il Nostro Decreto del 14 febbr. 1936-XIV con il quale anche per un triennio e « ad experimentum » venivano approvati gli statuti della medesima Pia Società;

Considerato che durante il triennio non sono state osservate le clausole e le condizioni apposte nel Decreto di Erezione e precisamente:

a) circa l'ammissione e dimissione dei membri che era esclusivamente a Noi riservata; e circa il prescritto dal can. 100 § 2 I. C.;

b) circa il permesso scritto da richiedersi presso i varii Ordinarii per le raccolte di offerte od elemosine in altre Diocesi;

c) circa il resoconto annuale per l'impiego delle offerte raccolte;

d) circa l'esistenza del Moderatore dell'Istituto:

Considerato l'andamento dell'istituto per quanto riguarda la formazione dei membri della Pia Società;

Considerato l'andamento economico, morale ed educativo della Pia Società e dei piccoli derelitti in essa accolti;

Viste le relazioni delle persone da Noi incaricate per la secreta sorveglianza dell'Istituto e per riferircene sull'andamento di esso;

Controllato anche direttamente in varie occasioni l'Istituto medesimo;

CON LE PRESENTI

Per i motivi esposti e per tutt'altre ragioni a Noi ben note:

Peractis de iure peragendis

Revochiamo il Nostro Decreto di erezione del pio Istituto « Pia Società dei Missionari di Cristo Re » e la conseguente approvazione degli statuti e dichiariamo sciolta la Pia Società in tutti i suoi membri indistintamente.

Per natural conseguenza i membri che fino ad oggi facevano parte della

[1] Dal *Bollettino diocesano di Acireale*, an. 1938, p. 149.

Pia Società non potranno più indossare l'abito religioso sino ad oggi indossato nè potranno invitare altri ad indossarlo.

Non potranno più questuare nè nella Nostra nè in altra Diocesi.

Della presente sarà data comunicazione ai Parroci della Nostra Diocesi, agli Ecc.mi Ordinarii Diocesani e alle Civili Autorità perchè si regolino in conseguenza, e per l'applicazione dell'art. 29, lett. *i*, del Concordato dell'11 febbraio 1929.

Il presente Nostro Decreto entrerà in vigore con la data della presente.

Ogni cosa contraria non obstante.

Dato in Acireale, dal Nostro Palazzo Vescovile il giorno 8 agosto 1938-XVI.

† Salvatore, Vescovo

Circa le relazioni tra l'Azione Cattolica e il Partito Nazionale Fascista

L'*Agenzia Stefani* ha diramato ai giornali la seguente informazione:

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista ha ricevuto il Presidente dell'Ufficio Centrale dell'Azione Cattolica Italiana, col quale si è intrattenuto circa i rapporti tra il Partito e l'Azione Cattolica.

A conclusione del colloquio è stato stabilito di attenersi agli accordi stipulati nel settembre del 1931.

Gli accordi a cui si riferisce il comunicato di cui sopra furono firmati il 2 settembre 1931 e consistono nei seguenti comma:

1. — L'Azione Cattolica Italiana è essenzialmente diocesana e dipende direttamente dai Vescovi i quali ne scelgono i dirigenti ecclesiastici e laici. Non potranno essere scelti a dirigenti coloro che appartennero a partiti avversi al Regime. Conformemente ai suoi fini di ordine religioso e soprannaturale l'Azione Cattolica non si occupa affatto di politica e nelle sue forme esteriori organizzative si astiene da tutto quanto è proprio e tradizionale di partiti politici. La bandiera delle associazioni locali dell'A. C. sarà la nazionale.

2. — L'Azione Cattolica non ha nel suo programma la costituzione di associazioni professionali e sindacati di mestiere; non si propone quindi compiti di ordine sindacale. Le sue sezioni interne e professionali attualmente esistenti, e contemplate dalla legge 3 aprile 1926, sono formate a fini esclusivamente spirituali e religiosi e si propongono inoltre di contribuire acchè il sindacato giuridicamente riconosciuto risponda sempre meglio ai principii

di collaborazione tra le classi e alle finalità sociali e nazionali che, in paese cattolico, lo Stato coll'attuale ordinamento si propone di raggiungere.

3. — I Circoli giovanili facenti capo all'Azione Cattolica si chiameranno « Associazioni giovanili di Azione Cattolica ». Dette Associazioni potranno avere tessere e distintivi strettamente corrispondenti alla loro finalità religiosa; nè avranno per le diverse Associazioni altra bandiera all'infuori della nazionale e dei propri stendardi religiosi.

Le Associazioni locali si asterranno dallo svolgimento di qualsiasi attività di tipo atletico e sportivo limitandosi soltanto a trattenimenti di indole ricreativa ed educativa con finalità religiose.

A questa informazione, concernente gli accordi già stabiliti fin dal settembre 1931, siamo in grado d'aggiungere che, per recentissima autorevole ed esplicita assicurazione, anche gli altri punti attualmente in esame, riguardanti le relazioni tra Azione Cattolica e Partito Nazionale fascista, hanno avuto adeguato chiarimento. In modo speciale è stato dichiarato non sussistere limitazioni e riserve di sorta alla simultanea appartenenza all'Azione Cattolica e al Partito Nazionale Fascista per i rispettivi Dirigenti dell'una e dell'altro; e che di conseguenza i recenti casi dovuti all'asserita incompatibilità di tale duplice appartenenza saranno prontamente restituiti in integrum. — (Da *L'Osservatore Romano,* 25 agosto 1938).

Diario della Curia Romana

NOMINE. — *11 luglio 1938.* L'E.mo Card. Eugenio Tisserant, *Presidente della Commissione Pontificia per gli Studi Biblici.*

21 luglio 1938. Il Rev.mo D. Gregorio Suñol, O. S. B., *Consultore della Sacr aCongregazione dei Riti (Sezione liturgica).*

31 agosto 1938. S. E. Rev.ma Mons. Pietro Pisani, *Consultore della Sacra Congregazione dei Riti per le Cause di Beatificazione e Canonizzazione.*

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI. — *2 agosto 1938.* Congregazione per discutere sul *Tuto* per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Francesca Saveria Cabrini Fondatrice delle Missionarie del S. Cuore di Gesù.

NECROLOGIO. — 5 agosto 1938. Mons. *Raffaele Edwards Salas,* Vesc. tit. di Dodona.

9 agosto 1938. Mons. *Alfonso Belloso,* Arciv. di San Salvador.

A Wiesbaden Mons. *Oscar Stoff,* già prevosto di Königsberg, zelante apostolo fra i cattolici della diaspora.

A Praga, a 38 anni, il *Dott. Jan Jiri Rückl,* grande industriale, una delle maggiori speranze dei cattolici cecoslovacchi.

A Washington, il *P. Francis Walsh,* Direttore del centro nazionale della Confraternita della Dottrina Cristiana.

4 settembre 1938. E.mo Card. *Patrizio Giuseppe Hayes,* Arcivescovo di New York.

6 settembre 1938. E.mo Card. *Camillo Laurenti,* Prefetto della S. Congregazione dei Riti e Presidente della P. Accademia di S. Tommaso d'Aquino.

7 settembre 1938. Mons. *Ernesto Neveux,* Vescovo tit. di Arsinoe di Arcadia.

8 settembre 1938. Mons. *Tito Maria Cucchi,* Vescovo di Senigallia.

10 settembre 1938. Mons. *Adolfo Vorbuchner,* Vescovo di Alba Julia.

BREVI NOTIZIE

~ Il 1° settembre, Sua Santità ricevette in *udienza speciale* una sessantina di Assistenti Ecclesiastici e 80 Delegate Diocesane addetti al movimento dei fanciulli di A. C. in Italia.

~ Il 3 settembre, il Santo Padre ricevette in *udienza speciale* 80 sacerdoti Direttori diocesani dell'Opera della Propagazione della Fede e 280 Delegate dell'Unione Zelatori e Zelatrici dell'Opera stessa: ai quali disse dell'importanza della cooperazione all'apostolato della fede nel mondo.

~ Il 16 agosto, a Lovanio fu festeggiato il 500° anniversario di fondazione del benemerito Istituto delle Suore Nere.

~ A Londra, presenti l'E.mo Arcivescovo Card. Hinsley e 20 Vescovi, fu tenuta una solenne funzione riparatrice pel Congresso degli atei militanti.

~ Durante questi mesi di ferie estive ed autunnali, dovunque si sono tenute o si terranno a breve scadenza, Congressi, Settimane, Convegni, che dimostrano la vitalità della Santa Chiesa Cattolica. Ne ricordiamo in particolare alcuni:

A Roma, il I Convegno Italiano degli Zelatori delle Opere Missionarie, e la Settimana dei Maestri di A. C., sul tema « Il valore della vita ».

A Hartford (S. U. A.), il IV Congresso Nazionale catechistico organizzato dalla Confraternita della Dottrina Cristiana in America.

A Richmond (S. U. A.) (dove nel 1908 fu istituita la Conferenza Naz. delle opere cattoliche di carità), si svolgerà il XXIV Congresso Nazionale annuale delle opere di carità. Dal 9 al 12 ottobre.

A Biloti (S. U. A.) il XVIII Congresso Nazionale delle Donne cattoliche di America. 22-26 ottobre.

A Cleveland (S. U. A.) dal 24 al 28 agosto il XIII Congresso della Federazione Internazionale degli ex studenti cattolici d'America.

A Rogastra Slatina il XVII Congresso di « Pax Romana » ceca, slovena e iugoslava.

A S. Francisco (California) il III Congresso Eucaristico Archidiocesano.

Ad Anagni (Roma) la Settimana di studi degli Assistenti Ecclesiastici di A. C.

A Camaldoli (Arezzo) la III Settimana di cultura religiosa per i Laureati

italiani di A. C.: tema « L'uomo », in relazione ai precedenti « Dio » (1936) e « Gesù Cristo » (1937).

A Milano, un corso di aggiornamento promosso dall'Università Cattolica sull'argomento « L'ora attuale del Cattolicesimo ».

A Napoli, la IV Settimana di Arte Sacra.

A Torino, la « Città del SS. Sacramento », il IX Congresso Eucaristico.

A Bologna, il XXVII Congresso della Società Italiana per il progresso delle Scienze, con la celebrazione dell'850° anniversario della fondazione dell'Università di Bologna.

A Varsavia, il Congresso del fanciullo, diretto alla protezione ed educazione della fanciullezza.

A Cracovia, per iniziativa della Società teologica e della Federazione degli Istituti teologici, il Congresso dei teologi di Polonia.

A Coise, presso Lione, il Congresso Mariano francese delle « Jocistes ».

RECENSIONI

La mia Messa. La mia Preghiera. In-32° di pp. 336-190. Editrice A.V.E., Largo Cavalleggeri, 33, Roma 1938 (Collezione « Sal terrae »). L. 5,50; 4.00.

Sono due libriccini di meditazione sopra i due soggetti, capitali pei sacerdoti, della Messa e del Breviario, scritti da un sacerdote francese durante la grande guerra e pubblicati dopo la sua morte. Il pio autore nel mostrare in qual modo egli attendeva ai due grandi doveri del sacrificio e della preghiera, penetrando ed esponendo il senso profondo del doppio rito, si fa maestro e guida de' suoi confratelli, pur tenendosi nell'ombra discreta dell'anonimo. È innegabile l'azione dolce e suggestiva che esercita sul lettore; ma sarebbe stata forse più forte se dell'autore si conoscesse il nome e la vita, e se la tenue materia non fosse divisa in due volumetti già per sè minuscoli e la materia sminuzzata in punti troppo brevi per sacerdoti, ai quali, com'è da supporsi, più che il dolce latte conviene un cibo solido e forte. I due opuscoli iniziano felicemente la nuova Collana, che lo zelo della Editrice A.V.E. della Gioventù di A. C. ha voluto dedicare ai sacerdoti, cooperando così alla loro santificazione.

S. Arata.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XI

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *De Wuchow.* Dalla Prefettura Apostolica di Wuchow (Cina) viene staccata una parte di territorio, con la quale si erige la nuova Prefettura di Kweilin. 9 febbraio 1938.

II. *De Wei-Hai-Wei.* La missione «sui iuris» di Wei-Hai-Wei (Cina) è elevata a Prefettura Apostolica. 9 febbraio 1938.

LETTERE APOSTOLICHE. — *Capituli ecclesiae.* Il tempio votivo di S. Giovanna d'Arco a Bois Chenu presso Domremy è insignito del titolo e dei privilegi di Basilica Minore. 25 giugno 1938.

EPISTOLE. — I. *Per dilectum Filium.* All'E.mo Card. Serédi, Arcivescovo di Strigonia, per l'opera prestata pel 34° Congresso Eucaristico internazionale tenuto a Budapest. 15 maggio 1938.

II. *Praeclarissimum cathedrale.* All'E.mo Card. Suhard, Arcivescovo di Reims, nel nominarlo come legato alle solenni funzioni da tenersi nella restaurata cattedrale di Reims. 29 giugno 1938.

Sacra Congregazione del S. Offizio

DECRETUM

OPERE MESSE ALL'INDICE

(*Act. Ap. Sed.* 1938, p. 318)

In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii E.mi ac Rev.mi Domini Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepositi, praehabito RR. DD. Consultorum voto, damnarunt atque in *Indicem* librorum prohibitorum inserendos mandarunt libros, qui sequuntur, ab Aloysia Piccareta conscriptos et aliorum cura variis in locis pluries editos:

1. *L'Orologio della Passione di Nostro Signor Gesù Cristo, con un Trattato sulla Divina Volontà;*

2. *Nel Regno della Divina Volontà;*

3. *La Regina del Cielo nel Regno della Divina Volontà.*

Et sequenti Feria V, die 14 eiusdem mensis et anni, Ss.mus D. N. Pius Divina Providentia Pp. XI, in solita audientia Exc.mo ac Rev.mo D. Adsessori Sancti Officii impertita, relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit et publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 31 augusti 1938.

R. Pantanetti, *Supr. S. Congr. S. Officii Notarius.*

ANNOTAZIONI. — I tre libri colpiti dal decreto del Sant'Offizio non meriterebbero per la loro piccola mole e lo scarso valore del contenuto particolare considerazione; ma sono condannati come indici di un misticismo falso e pericoloso, frequente ai nostri giorni.

Vi sono infatti oggi non poche persone, specialmente donne, le quali credendosi, sia pure in buona fede, favorite da straordinari carismi spirituali, sentono il bisogno anzi, esse dicono, il dovere di comunicare a tutta la famiglia cristiana le loro presenti visioni e rivelazioni soprannaturali che sono, invece, il prodotto della loro fantasia esaltata ed inferma.

Questo è il caso di certa Luisa Piccareta, autrice degli scritti che altri hanno raccolto e pubblicato nei tre accennati volumetti, la quale afferma di dover scrivere in seguito a numerose rivelazioni a lei fatte da Gesù Cristo e dalla Beata Vergine.

Argomento principale dei suoi scritti è la Divina Volontà, concepita in modo esagerato ed errato, ed esposta in un linguaggio e in una terminologia ridondante spesso di inesattezze e stravaganze.

Si crederebbe che simili pubblicazioni non dovrebbero incontrare gran successo. Invece la loro diffusione è grandissima, favorita anche da irresponsabili recensioni della nostra stampa; giacchè molti recensiscono i libri senza averli prima letti con la dovuta attenzione e competenza.

I volumetti in questione hanno già avuto molte edizioni e sono stati tradotti in altre lingue. Si dice che della versione tedesca del « Trattato della Divina Volontà » (Das Reich des göttlichen Willner) fatta dal P. Beda Luwig O. S. B. siano già state esitate oltre 30.000 copie. (Dall'*Osservatore Romano*).

Sacra Congregazione dei Seminari

TITOLI ACCADEMICI PER GLI ECCLESIASTICI E RELIGIOSE

Circolare della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università ai Vescovi d'Italia:

Roma, 30 aprile 1938-XVI.

Eccellenza Reverendissima,

La Sacra Congregazione desidera che un certo numero di Ecclesiastici, distinti per virtù ed ingegno, consegua titoli accademici sia nelle scienze sacre, sia nelle altre discipline, allo scopo di avere Professori idonei e debitamente preparati per i Seminari e Collegi dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica.

A tale proposito però questa S. C., oltre a richiamare le norme già stabilite dalla Santa Sede con la Istruzione della S. C. Vescovi e Regolari

« Perspicuum est » (21 luglio 1896) e col Decreto della S. C. Concistoriale « Nemo de Sacro Clero » (30 aprile 1918), fa di nuovo presente la volontà espressa dal S. Padre, felicemente regnante, che per le Facoltà esistenti nella Università Cattolica di Milano gli Ecclesiastici, secolari e regolari, e le Religiose *si iscrivano a questa e ne frequentino i Corsi, subendo a tempo debito i relativi esami.*

L'E. V. vorrà mettermi in grado di dare all'Augusto Pontefice assicurazioni al riguardo.

Con sensi di stima e di ossequio mi confermo

di Vostra Eccellenza Rev.ma
dev.mo per servirLa
(f.to) Ernesto Ruffini
Segretario

De Censuris in genere

(Continuazione) (*)

§ 1. *Excommunicatio est censura qua quis excluditur a communione fidelium*: come censura è della scomunica tutto quello che conviene alle pene medicinali, quanto alla loro irrogazione, a l'incorrente, alla riserva, alla assoluzione: ciò che vedemmo al cap. precedente; come *tale censura* le è singolare escludere dalla comunione dei fedeli alcuno che vi era incluso.

La *communio fidelium,* come fu detto al can. 2241, era laica clericale e peregrina abbracciando le due prime ciò che ai due stati di laico e chierico è singolare ne l'uso dei beni di cui dispone la Chiesa, e avendo secondo la migliore interpretazione ([87]) la terza, riferimento a lo stato degli ecclesiastici, fuori del proprio territorio e senza *patenti* per essere ammessi al beneficio della seconda: aveva cioè effetto *civile* in quanto non si negava a tali ecclesiastici — *usque dum manebant peregrini* — quel che si concedeva ai laici.

La esclusione dalla *communio* è anche oggi privazione *totale dei beni a disposizione* della Chiesa e anche di carattere temporale (cann. 2265, 2266, 2267 ad es.) perchè per essa il fedele — *eiicitur foras* — è cacciato

(*) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico,* an. 1938, p. 286 sqq.

([86]) Vedi il mio « *De bonis Ecclesiae temporalibus* », pagg. 1497-1520 segg.

([87]) Vecchiotti, l. c.

fuori dalla società che vive alle dipendenze dei legittimi pastori (*Vescovi - Papa*) che G. Cristo ha preposti al suo gregge, e in comunione con essi. E anche ([88]) oggi ne' suoi effetti tien conto de la condizione di laico o di chierico, come tosto vedremo. La ragione propria o essenza della scomunica sta in questa esclusione ([89]).

La comunione che è tolta è la *comunione ecclesiastica* che alla sua volta si distingue in *interna* ed *esterna*: la prima comprende la partecipazione ai frutti del Sacrificio Eucaristico, alle indulgenze a le preghiere pubbliche della Chiesa; la seconda la partecipazione ai Sacramenti, agli uffici, la sepultura ecclesiastica. Non è tolta per la scomunica, la *comunione dei Santi* che ha il suo fondamento nella fede, speranza, e carità per la quale si è tutti uniti a Cristo capo come membri d'un sol corpo mistico fra i quali è comunione del merito delle opere buone compiute ([90]). « Verum excommunicatio non potest nos privare — *interna communione sanctorum* — innixa baptismati quo facti sumus membra capitis Christi, unde characterem gerimus indelebilem et virtutes habemus infusas ex fonte baptismali et excommunicatus sive per sacramenta sive extra sacramenta gratiam Christi sanctificantem acquirere valet, aliaque charismata ». Lega o. c. 99 e con esso il Chiar. Wernz VI, 180. « At nequaquam est communio quae pendet ab Ecclesiae voluntate communicatio illa mere interna in gratia et caritate et fide, per quam fideles inter se et cum Christo mystice copulantur » e il Chiar. Sole o. c. 205 « potest quis habere gratiam sanctificantem quamvis censura innodetur v. g. si perfecte poeniteat suorum delictorum, antequam a censura absolvatur » ([91]).

Del che si pare, come la scomunica tolga il diritto *immediato* a l'uso dei beni della comunione ecclesiastica; ma non la capacità giuridica di riaverlo. « *Medicinalis excommunicatio* (c. 1 *de sent. exc.* V, 11 in VI°) *non mortalis, disciplinans, non eradicans* ».

« ... *cum effectibus qui in canonibus qui sequuntur enumerantur, quique separari nequeunt* » i canoni che seguono indicano gli effetti della scomunica: tali effetti sono inseparabili.

Sul precedente diritto le precisazioni attuali portano chiarezza, con la conferma del diritto già costituito per la cost. *Apostolicae Sedis*, nella soppressione della scomunica *minore*.

([88]) « Iura omnia quae sunt in Ecclesia dicuntur concessa iis qui sunt in communione, singulorum gradui et conditioni, competente ». Berardi, o. c., II, 2, III, 5.

([89]) Cappello, o. c., 32.

([90]) Lega, l. c., 99; Suarez, IX, 3, V; D'Annibale, l. c.

([91]) Reiffenstuel, l. c., 54; Devoti, l. c., 9.

Gli effetti della scomunica sono detti inseparabili. Ciò significa che il Prelato che ne è o l'autore o il ministro v. g. per la declaratoria, non può separare dalla scomunica alcuno degli effetti che porta con se, e con questo restringerli o estenderli. Con il che non è detto che di ogni scomunica gli effetti sieno gli stessi. Dipendentemente dalle stesse classifiche e distinzioni di cui ai detti canoni, si hanno effetti *comuni* a ciascuna ed ogni scomunica, effetti *proprii* di alcuna ed *esclusivi*: quello che ad es. è del vitando non è del tollerato, quello che dello scomunicato notorio non è dell'occulto ecc. ([92]) cf. cann. 2259, 2265, 2264 etc. [93]).

§ 2. *Dicitur quoque* ANATHEMA, *praesertim si cum sollemnitatibus infligatur, quae in Pontificali Romano describuntur.* È detta anche *anathema* la scomunica specialmente se inflitta con le solennità del Pontificale R. Il termine fu usato anche da S. Paolo (*1 Gal. 8, 9*) e significa totale assoluta separazione.

Così, a c. 6, C III, q. 4. « *Nullus anatimatizatorum suscipiatur, nec a quonam credantur, quae ab eis dicuntur vel conscribuntur. Eos dico anatematizatos esse quos Episcopi suis scriptis anathematizaverunt, aut eorum statuta anathematizant* ».

Si distingueva l'*anatema* dalla semplice scomunica e anche da una più grave detta *Maranatha* che secondo S. Girolamo significava, scomunicato (ep. ad *Marcel.* et in *1 Cor.* 16) *usque ad Domini adventum nisi poeniteat.* La possibilità della penitenza era ammessa anche perchè voluta, dalla Chie. sa. LEGA l. c. 159.

Dice Benedetto XIV (*De Synodo Dioec.* X, 7, 1) « Norunt omnes viri docti tres olim fuisse species excommunicationis maioris: prima dicebatur excommunicatio *simplex*; altera *anathema*; tertia *maranatha* de qua sequens mentio occurrit etc.).

Tale distinzione limitava però il suo valore alla esteriorità delle forme rituali usate (conc. *Tolet.* IV) mentre già *in se* la scomunica in confronto della stessa *deposizione* e *degradazione* era considerata la pena più grave « si depositus incorrigibilis fuerit excommunicari debet, deinde contumacia crescente *anathematis mucrone feriri... cum Ecclesia non habeat ultra quid faciat* » c. 10, *De iudiciis* 11-1.

Per la semplice scomunica, bastava pronunziarla (verbalmente o meglio per iscritto); per l'*anatema*, si usava una certa solennità; per la *maranatha* si aggiungeva che lo scomunicato era « *solius Dei iudicio* » ([94]) abbandonato dalla Chiesa. (Cf. S. THOMAS in ep. ad Gal. c. 1).

([92]) ALCIATO, o. c., 35; COCCHI, o. c., 86; CIPOLLINI, P. I, 40.
([93]) PIO VI in Const. *Auct. Fidei*, pr. 46.
([94]) BENEDETTO XIV, l. c.

La solennità dell'*anathema* esigeva la presenza di dodici preti che assistendo il Vescovo, mentre pronuncia la formola, portano in mano faci ardenti e sentita la sentenza le gettano a terra e le calpestano, pronunziando maledizioni in esecrazione dello scomunicato contumace ([95]).

Anche oggi, come appare dal presente canone, la scomunica non cambia effetti legali con le solennità del Pontificale R. *Tit. Ordo exc. et abs.* che portano il suono delle campane, l'accensione e spegnimento delle candele, con gli altri riti *ivi* da vedersi. Riproducono in parte la prescrizione del c. 1 *de poen.* V, 8 in Clem. « *per omnes illius loci... nec non civitatum et dioecesium vicinarum Ecclesias, quibuslibet diebus Dominicis et festivis, pulsatis campanis et candelis accensis, excommunicatus publice nuncietur* ».

* * *

Can. 2258. — § 1. *Excommunicati alii sunt* VITANDI, *alii* TOLERATI.

§ 2. *Nemo est vitandus, nisi fuerit nominatim a Sede Apostolica excommunicatus, excommunicatio fuerit publice denuntiata, et in decreto vel sententia expresse dicatur ipsum vitari debere, salvo praescripto can. 2343, § 1, n. 1.*

Passa il legislatore § 1 alla prima distinzione: gli scomunicati sono o *vitandi* o *tollerati*. Prima di MARTINO V (1418) tutti gli scomunicati notorii erano vitandi, e cioè per quell'intima unione che intercede nella vita fra ciò che è religione e ciò che è civiltà e comunione dei suoi beni, lo scomunicato era messo fuori anche del convitto civile. « *Si excessus.. publicus est et notorius... eos* (vulnerantes) *excommunicatos denuncies ipposque facias sicut excommunicatos cautius evitari* » c. 13 de appell. etc. II, 28.

Ciò che del resto è nella natura delle cose come s'addimostra anche dal costume degli antichi Germani e Galli, che secondo Cesare (lib. VI c. 4) *da coloro* che per disubbidienza ai decreti dei sacerdoti erano interdetti dal presenziare ai sacrifici, i cittadini... « *decedunt, additum eorum, sermonemque diffugiunt... neque iis ius redditur, neque honos ullus communicatur* ».

Gli ebrei, avevano come maledetto ed esule colui che era cacciato — *extra Synagogam* — ciò che il Vangelo più volte nota.

Ancora al tempo del Conc. di Trento (1545-63) il diritto pubblico della società cristiana, consentiva ai Padri (Sess. XXV *de ref.* c. 19) di decretare contro i duellanti la *pubblicazione dei beni patrimoniali*.

Nel concilio di Costanza (1418) che terminava lo scisma d'Occidente, il Pontefice della concordia, per evitare mali maggiori, nella costituz. « *Ad*

([95]) SANTI, o. c., l. V, *de sunt exc.* Tit. XXXIX, n. 27, 1; WERNZ, l. c., 179.

evitanda » decretò che non si fosse tenuti *aliquem vitare* se la sentenza che lo esigesse non fosse pubblicata o denunziata *specialiter et expresse*. Si ebbe così il *tolerato* e il *vitando*. « Ad evitanda scandala et multa pericula, subveniendumque conscientiis timoratis, omnibus Christi fidelibus... *indulgemus, quod nemo deinceps* a communione alicuius in Sacramentorum administratione, vel receptione, aut aliis quibuscumque divinis *vel extra*, praetextu cuiusque sententiae aut censurae ecclesiasticae teneatur abstinere, vel aliquem vitare *ac interdictum ecclesiasticum observare; nisi sententia.. fuerit a iudice publicata vel denunciata specialiter et expresse* » ([96]). Si eccettuavano i notori percussori di chierici.

In virtù di questa costituzione fu lecito comunicare — *in humanis et civilibus* — coi tolerati e in limitata misura anche — *in divinis* — ma, atteso il testo della medesima, ciò fu disposto in vantaggio dei fedeli che così non erano esposti a contrarre la *scomunica minore allora vigente* per chi comunicasse con lo scomunicato ([97]), non in vantaggio degli scomunicati che non dovevano comunicare coi fedeli: non si volle far migliore la condizione di questi ultimi.

Restò la scomunica minore per chi comunicasse col *vitando* fino alla cost. *Apost. Sedis* di Pio IX, come al can. preced. abbiamo detto; ma anche abolita per la medesima, così il S. O. 2 ag. 1893, al dubbio « Utrum ablata excommunicatione minori contra eos qui communicant cum excommunicatis nominatim a S. Pont. censeatur etiam ablata prohibitio ». Resp. *Negative*. Non si saprebbe il perchè, infatti, della dichiarazione di *vitando* se non con la proibizione di comunicare con lui. Ciò è tanto vero che anche nel diritto *attuale* del Codice, il comunicare col *vitando* è talora colpito con la scomunica *simpliciter* riservata alla S. Sede. Vedi il can. 2338 § 2. Tale scomunica ne' suoi effetti è più grave della abolita *minore* ([98]). Per la inibita comunione in *profanis* col *vitando* ci riportiamo al prossimo can. 2267.

Il presente can. 2258 conserva la distinzione introdotta da Martino V ([99]). Cf. S. C. de Prop. F. 29 apr. 1784.

§ 2. *Nemo est vitandus, nisi fuerit nominatim a Sede Apostolica excom-*

([96]) Gasparri, *Fontes*, 1, pag. 58.

([97]) C. 59, X, *de sunt exc.*, V, 39 — S. O. 5 dec. 1885. — La scomunica minore impediva solo l'accesso ai Sacramenti, non separava dalla comunione dei fedeli. Impediva anche l'elezione passiva ai benefici e dignità ecclesiastiche. Gury-Ballerini, II, 770.

([98]) « Si quem sub hac forma verborum: *illum excommunico* vel simili a judice loro excommunicari contingat, dicendum est eum non tantum *a minori quae a perceptione Sacramentorum*, sed etiam maiori excommunicatione (*quae a communione fidelium separat*) esse ligatum »; c. 48, X, *de verb Sig.*, V, 39.

([99]) Lehmkuhl, l. c., 1128; Noldin, l. c., 35.

communicatus, excommunicatio fuerit publice denuntiata et in decreto vel sententia expresse dicatur ipsub vitari debere, sslvo praescripto can. 2343 § 1, n. 1.

Unitamente all'ultimo requisito: che cioè nel decreto o sentenza di condanna espressamente sia ordinato di *evitare* lo scomunicato, il primo; che cioè il medesimo sia scomunicato *nominatim dalla Sede Apostolica,* rappresentano un *novum jus* in confronto al precedente, come dalla riferita cost. *Ad evitanda* e nell'intento di restringere il numero dei *vitandi* conformemente alle Legg. 15-14, Regg. 7. in VI°. E quindi:

1° Non si ha *vitando*: *a*) se non è scomunicato dalla *Sede Apostolica,* e cioè, a tenore del can. 7, dal Sommo Pontefice, da Tribunale o Congregazione Rom. competente: qualunque Prelato inferiore alla Curia R. non ha autorità sufficiente; *b*) se *nominatamente* ne l'atto inferente la scomunica, il colpevole non è indicato, sicchè o pel nome o cognome o equivalente designazione, da ciascuno possa essere identificato.

2° Non si ha *vitando*: se la scomunica non è *pubblicamente denunziata,* e cioè, o negli *Acta S. Sedis* (can. 9) o in qualunque modo la notizia da *luogo pubblico e ufficialmente* sia data ai fedeli: ad es. nella Chiesa *inter missarum sollemnia* o per tabella ed *valvas* etc. Sicchè mancando tale pubblicità anche lo scomunicato notorio (*notorietate facti*) non è ancora *vitando* (cfr. 2197) ([100]).

3° Non si ha *vitando*: se nel decreto o sentenza di scomunica *espressamente* non è detto che lo scomunicato è *vitando* dai fedeli. Vedi pel dritto precedente: Suarez, l. c., VIII; Pirhing, l. c., 113; Lega, l. c. segg.

È eccettuato il percussore del Sommo Pontefice, di cui il can. 2343 § 1 n. 1: è *ipso facto vitandus.* Come vedremo, ciò dalla « *Ad Evitanda* » era, prima, pei violenti contro qualunque chierico. Cfr. D'Annibale, I, 322 segg.

* * *

Can. 2259 § 1: *Excommunicatus quilibet caret jure assistendi divinis officiis, non tamen praedicationi verbi Dei.*

§ 2. *Si passive assistat toleratus, non est necesse ut expellatur; si vitandus expellendus est, aut si expelli nequeat, ab officio cessandum, dummodo id fieri possit sine gravi incommodo; ab assistentia vero activa, quae aliquam secumfert participationem in celebrandis divinis officiis, repellatur non solum vitandus, sed etiam quilibet post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam, aut alioquin notorie excommunicatus.*

Ha inizio con questo canone l'esposizione degli effetti della scomunica,

---

([100]) Sole, 210-2; Cerato, 33-2. *Cfr. ibi* i miei « *Canoni Penali* ».

promessa al can. 2237 § 1. E sono presi in considerazione tutti gli scomunicati: *tolerati vitandi.* È detto:

§ 1. *Quilibet...* qualunque scomunicato non ha diritto di assistere ai divini uffici: che sieno i divini officii fu esposto al n. 1 del can. 2256... *Non tamen...* può tuttavia assistere alla predicazione della parola di Dio. Perchè siamo *in odiosis* la predicazione dev'essere presa in lato senso e quindi qualunque forma di prediche, omelie, catechesi, lezioni di S. Scrittura ecc. dev'essere qui intesa. Ciò che è anche conforme allo spirito della Chiesa che non vuole — *la morte del peccatore, ma che si converta e viva* — e alla natura della scomunica che come censura è *medicinale* e non *mortale,* come sopra fu detto. Mentre la Chiesa inibisce e lo vedemmo allo scomunicato il predicare ([101]) non lo priva del ebneficio della parola di Dio. Così il c. 43, X *de Sent. ex.* V, 39 « Postulas doceri an cum *Ferrarien.* cives excommunicationis et interd. sententiis sint ligati liceat tibi viros ac mulieres *semel in hebdomada vel in mense apud aliquam Ecclesiam convocare, quibus praedices verbum Dei et eosdem ad correctionem inducas.* Super quo respondemus quod *sine scrupulo conscientiae hoc facere poteris,* dummodo contra formam interdicti nullum eis divinum officium celebretur » ([102]).

Con questa pratica tende la Chiesa anche a far meglio comprendere allo scomunicato la grande perdita di quei beni spirituali, il cui beneficio gli è tolto, finchè noi receda dalla contumacia.

§ 2. *Si passive assistat* (officiis) *toleratus non est necesse ut expellatur.* Distingue il legislatore l'assistenza *attiva* e *passiva* ai divini offici. L'assistenza passiva si ha nella semplice personale e attenta presenza che si usa dall'oservatore, e che nello scomunicato può anche essere accompagnata da spirito di vera pietà. L'assistenza attiva si può avere in più modi: *operando* come ministro ad es. nella S. Messa: *ricevendo* ad es. il cero benedetto, le s. ceneri, il ramo di palma ecc.

Se il tollerato assista solo passivamente ai divini uffici *non è necessario* venga espulso. È l'*aliqualis participatio in divinis* al medesimo permessa di cui sopra (can. prec.) dicemmo. Prima del codice, commentatori di primo rango (Lega 161; D'Annibale l. c.; Lehmkuhl II 891) spingevano la tolleranza ad aperta approvazione, nonchè permesso. Ci sembra che il legislatore

---

([101]) can. 2256 n. 1. Schmalzgrueber V, 39, 132.

([102]) Gury-Salsmans II, 774, 2; S. Alf. VI, 174-177; Racca 232, 1; De Siena 276; Sebastiani n. 600, 1: « Sunt autem *officia divina* quae spectant etiam *ad eos = qui foris sunt* scilicet concio, cathechismus explicatio Scripturae Sacrae, ideoque non prohibentur excommunicati etiam *Vitandi* » così Santi V, XXXIX, n. 34 = cf. et Blat l. c. 86.

insistendo sul *non è necessario,* non sia voluto uscire dai limiti di una *prudente* tolleranza, lasciando adito alla *espulsione* se giudicata opportuna.

Si vitandus, expellendus est. Se assista anche solo passivamente il vitando *devesi* espellere. A questa assistenza passiva, arg. c. 2 *de Sent. ex.* V, 10 in *Clem.* il legislatore dà apprezzamento di offesa alla Divinità, alla maestà del rito, a la coscienza dei fedeli. Vedi il testo cit.

... aut si expelli nequeat ab officio cessandum. Se non si possa espellere ad es. perchè non vuole andarsene; per la folla che riempie la chiesa ecc. è da sospendere l'ufficio sacro. Se si tratta della S. Messa è da interrompere senz'altro se il *canone* non è ancora incominciato: se è incominciato resti solo il sacerdote per continuare fino alla comunione, gli altri se ne vadano, il resto compirà il sacerdote o in sacristia o in altro conveniente luogo ([103]). Al proposito il chiar. Sole 214: « Quapropter si tempore quo divina officia celebrantur, adsit vitandus, *monendus est ut exeat, quod si noluerit discedere, vi expellendus est,* si vero expelli nequeat divina officia interrumpi debent ». Il tollerato che assista non pecca gravemente ciò che è vero del vitando se sia presente a una parte importante del divino ufficio. S. Alf. l. c. 178, Cappello l. c. 38, Noldin l. c. 40.

... dummodo id fieri possit sine gravi incommodo, purchè la cosa possa effettuarsi senza grave incomodo: e la ragione, perchè non si converta in scandalo e danno pubblico ciò che è da la legge voluto in pena del delinquente. Il caso potrebbe essere di un potente che discacciato potesse far rappresaglie in danno degli innocenti o anche se presente con satelliti armati provocasse in protesta disordini con probabilità e pericolo di vittime. Wernz VI, 191, Chelodi 38 ([104]).

Abbiamo qui certamente una attenuazione sulla disciplina dello *ius Decretalium,* come dal cit. cap. 2 in *Clem.* V, 10: « le misure di cui a questo canone erano prese contro i *nobiles et dominos temporales* — per causa dei quali quindi — ... frequenter contingit, quod non sine Dei offensa Clerique ac populi scandalo *ipsa missarum sollemnia remaneant inexpleta...* ».

... ab assistentia vero activa quae aliquam secumferat participationem in celebrandis divinis officiis, repellatur non solum vitandus, sed etiam quilibet, post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam aut alioquin notorie excommunicatus. Fin qui era detto dell'assistenza passiva: al presente dell'attiva e per questo la legge è la stessa per il tolerato e per il vitando; debbono essere espulsi da *ogni equalunque* concorso a l'azione. Nè si eccepisce come sopra, pel *grave incomodo.* Aggiunge anzi il legislatore che al *vitando*

([103]) Piscetta l. c. 343; S. Alf. VII, 17; Santi l. c.
([104]) Cipollini l. c.; Roberti Sent. 148.

è in questo equiparato chi *notoriamente* è colpito di scomunica, anche se *contro di lui* non fu pronunziata sentenza di condanna o declaratoria. Ciò in conformità a l'ultimo comma *nisi delictum sit notorium* del can. 2232 § 1, e della reg. 31 R.I. in VI « *Eum qui certus est, certiorari ulterius non oportet* ». È notorio, *di fatto,* ciò che non può scusarsi con tergiversazione alcuna o sussidio di legge. Cf. S. C. *de Prop. F.* ad V. *Ap. Sutchen* 29 apr. 1784; can. 2197 n. 3.

È detto: *S. O.* istr. *ad Ord. Imp. Bras.* 2 iul. 1878: « cum societas massonica *certo certius* accensenda sit societatibus per Ap. Const. condemnatis, nullo pacto permitti potest ut *massones in forma officiali, idest a secta deputati* S. Sacrificio Missae, aliisque officiis ecclesiasticis interveniant ».

* * *

Can. 2260 § 1. *Nec potest excommunicatus sacramenta recipere; imo post sententiam declaratoriam aut condemnatoriam nec Sacramentalia.*

§ 2. *Quod attinet ad ecclesiasticam sepulturam, tenetur praescriptum can. 1240 § 1 n. 2.*

Nei riguardi della Eucarestia questo canone richiama il can. 855 § 1.

L'uso dei sacramenti è il grande beneficio della comunione ecclesiastica, perchè è di loro produrre la grazia di cui è effetto la santificazione: l'esserne privati è incomparabile iattura: fu detto anche per questo che la scomunica *eminet* fra le pene ecclesiastiche.

L'uso dei sacramenti è attivo o passivo: al presente si dice dell'uso *passivo.*

§ 1. *Non può lo scomunicato ricevere i sacramenti*: lo scomunicato qualunque, sia tolerato, sia vitando.

Il divieto obbliga *sub gravi* lo scomunicato di non accedere ai sacramenti e rende l'eventuale ricevimento dei medesimi *illecito* non però *invalido* qualora non si tratti di Sacramenti che come la penitenza e il matrimonio possono restar invalidi per difetto di giurisdizione. « Excommunicatio est impedimentum iuris ecclesiastici, dice il Card. Lega l. c. 162, et Ecclesia non attingit valorem Sacramentorum si excipias *poenitentiam* et *matrimonium* in quae directe aut indirecte aliqua statuit pertinentia ad valorem ratione iurisdictionis ». E perchè mai ai confessori è stata tolta la giurisdizione genericamente sugli scomunicati, quando non ci sia *mala fede* che porta difetto di necessaria disposizione, validamente lo scomunicato riceve l'assoluzione (e lecitamente). S. Alf. VII, 88.

« Ecclesia excommunicatum nequit reddere inhabilem ad Sacramenta valide suscipienda » scrive il Noldin l. c. 30; e quindi per lo stesso effetto

della illiceità sono ammesse le scusanti dell'ignoranza del timore ecc. non obbligando mai la chiesa con il grave incomodo ([105]).

Quando in caso particolare la chiesa tolga la giurisdizione di assolvere è detto espressamente, come ai cann. 894, 2363 ([106]).

La S. C. S. Off. 27 giu. 1838 alla domanda: se il *non licere* dar assoluzione ai *liberi muratori,* già in precedenza dalla medesima decretato, inchiudesse *etiam invaliditatem absolutionis,* rispose: *affirmative* iuxta Constitutiones Apostolicas.

... dopo la sentenza declaratoria o condannatoria non può lo scomunicato (qualunque) *ricevere neanche i Sacramentali.*

Anche per questi l'obbligazione di astenersene, data la sentenza, è grave, salve le scusanti di cui sopra, e *proporzionalmente* alla minore importanza dei Sacramentali, rispetto ai Sacramenti.

Conveniamo, per gli effetti, nella distinzione che al proposito dà il Cappello l. c. 36: « Ad Sacramentalia quod attinet, cum haec subsint omnimodae Ecclesiae potestati, remur, ex collatis canonum praescriptis (2264-2266) invalide excommunicatum eadem qua *invocativa,* non vero qua *constitutiva,* recipere post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam; ante sententiam, e contra valide ».

Salvo però l'effetto della validità, non manca in virtù del canone, quello della illiceità.

§ 2. *Quanto alla sepultura ecclesiastica è da osservare il prescritto del can. 1240 § 1 n. 2.* Vi è detto: *Ecclesiastica sepultura privantur nisi ante mortem dederint aliqua poenitentiae signa: excommunicati vel interdicti post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam.* Tutti gli scomunicati — tolerati, vitandi — sono privati della sepultura eccles. (dopo sentenza condemnatoria o declaratoria) *se non abbiano dato qualche segno di penitenza.*

Due adunque sono le condizioni per questo effetto della scomunica: *a* la sentenza *b* la mancanza di un qualunque indizio di resipiscenza. Il giudizio sul valore di questo ultimo è del parroco, e *nel dubbio* deve sentirsi l'Ordinario (1230-1240) concedersi la sepoltura, ed evitare lo scandalo.

La sepoltura ecclesiastica consiste nel *a* trasferimento del cadavere alla chiesa ([107]), *b* nelle esequie, *c* nella deposizione in luogo sacro. can. 1204.

([105]) Cappello 36; Sole 216; Schmalzgureber l. c. 128; D'Annibale l. c. 348; Sehnkuhl 11, 410; Cerato 37.

([106]) Cf. « *I canoni Penali* » ivi, pag. 210.

([107]) Quale valore mantenga dopo il codice l'effato « *Ubi tumulus ibi funus* » vedi: Amleto Tondini « De Ecclesia funerante » 1927; Maroto in « *Apollinaris* » 1928 n.n. 1 seqq. *Romae.*

Dispone il can. 1247 che se avvenga che il cadavere di un *vitando* sia sepolto in luogo sacro, udito e avuta licenza dall'Ordinario, dev'essere esumato e riposto in luogo apposito, che non deve mancare, giusta il can. 1212.

Oltre la sepoltura ecclesiastica e gli atti di essa, come dal cit. 1204, sono da negare anche qualunque messa esequiale anche anniversaria, ed ogni altro ufficio pubblico esequiale, can. 1241.

Non è proibita la messa privata, quando sia privatamente applicata, eliminato ogni scandalo: non sono proibiti suffragi privati di preghiere od altro. can. 2262.

Nel caso che l'Ordinario, stante il dubbio, conceda a norma del cit. 1240 la sepoltura eccl. può essergli di norma quanto il Card. Gennari, dietro istruzioni autentiche anche riservate agli Ordinari, ammoniva che cioè: *si desse pubblicità* ai segni che si erano avuti di penitenza, e si funerasse *vitalis pompis.. et solemnitatibus.* (Consultazioni, *Napoli* 1893 p. 618).

Segni di penitenza, ad es. possono essere l'aver chiesto il sacerdote, baciato il Crocifisso, invocata la B. Vergine ecc. ([108]).

Il can. 1172 § 1 n. 4 stabilisce: *Ecclesia violatur... sepultura... excommunicati* (tolerato vitando) *post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam.* Vedi anche il can. 1207. Ma è da notare che nonostante abbracci la sepoltura ecclesiastica, giusta il cit. 1204, anche la deposizione in luogo sacro nel suo concetto giuridico unitario ([109]), quanto a l'effetto della violazione, vale il § 2 del cit. 1172 e cioè: *violata ecclesia non ideo cemeterium etsi contiguum violatum censetur, et viceversa.*

Precedente al qui disposto è il c. 12, X *de Sep.* III, 28: «*Sacris est canonibus institutum, ut quibus non communicavimus vivis, non communicemus defunctis: et ut careant ecclesiastica sepultura* ([110]) *qui prius erant ab Ecclesiastica unitate praecisi, nec in articulo mortis Ecclesiae reconciliati fuerint*». Vedi anche capp. 8-13 § *Credentes* De haereticis. In questi luoghi dice anche il chiar. Santi III, XXVIII *de sepulturis*: «interdicitur sepultura ecclesiastica receptoribus defensoribus et fautoribus haereticorum». Ma già prima del codice, era questione, se per l'applicarsi del cit. capo 12, dovesse tenersi calcolo della cost. di Martino V sui tolerati e vitandi: toglie ogni perplessità il presente canone col 1240 § 1 n. 2 ([111]).

([108]) Berardi Theol. Pact. Faventiae 1902, n. 315; Alberti Theol. Post. de sep. eccl. 8. Aculea 1905.

([109]) «Nomine eccl. sepulturae... in ecclesia catholica pro defunctis fieri consueta intelliguntur; propterea cui prohibitum est unum aut permissum et alterum permissum aut prohibitum esse censetur» Baruffaldo 34, 4. Cf. Rituale R. *de exeq.*

([110]) Bucceroni 106; Wernz 195.

([111]) Vecchiotti II § 63.

* * *

Can. 2261 § 1. *Prohibetur excommunicatus licite Sacramenta et Sacramentalia conficere et ministrare, salvis exceptionibus quae sequuntur.*

§ 2. *Fideles, salvo praescripto* § 3, *possunt ex qualibet iusta causa ab excommunicato Sacramenta et Sacramentalia petere, maxime si alii ministri desint, et tunc excommunicatus requisitus potest eadem ministrare, neque ulla tenetur obligatione causam a requirente percontandi.*

§ 3. *Sed ab excommunicatis vitandis, nec non ab aliis excommunicatis, postquam intercessit sententia condemnatoria aut declaratoria, fidelis in solo mortis periculo possunt petere tum absolutionem sacramentalem ad normam can. 882, 2257, tum etiam, si alii desint ministri, cetera Sacramenta et Sacramentalia.*

Si procede all'uso attivo dei Sacramenti e Sacramentali. Perchè tal uso è prevalentemente in vantaggio della comunità cristiana, il rigore della legge riguardo al soggetto attivo che delinque, cioè il ministro, è temperato dalle esigenze spirituali dei fedeli verso de' quali è sempre benevola e indulgente la Chiesa.

§ 1. *Non può lo scomunicato* (tolerato o vitando) *lecitamente fare o amministrare Sacramenti e Sacramentali salve le seguenti eccezioni.*

Come regola, è assegnato termine ed effetto della probizione la *sola liceità*, e la ragione è sempre la stessa superiormente indicata: dove non è necessaria la giurisdizione che la chiesa può negare come nella penitenza ecc. l'esercizio dell'ordine non può essere impedito di portare il suo effetto. Il ministro delinquente è nel possesso inammissibile del suo potere ([112]).

La *illiceità* è affermata fin dal c. 6 § XI q. 3. « *Si quis Episcopus etc. damnatus a Synodo* (*ausus*) *fuerit aliquid de sacro ministerio contingere... nullo modo liceat ei... restitutionis spem, aut locum habere satisfactionis..* » e dal c. 109 ivi « *de illis Presbiteris qui excommunicati sacrum ministerium contingere praesumpserunt; ipsis in se damnationis... sententiam intulerunt* ».

Illiceità che deve evitarsi *sub gravi* anche se si tratti di Sacramentali, e a maggior ragione che per l'uso solamente *passivo*, di cui al precedente canone. Non sono escluse però le attenuanti fra le quali può raggiungere il grado di discriminante la necessità di non scoprirsi — *nemo tenetur prodere semetipsum* — ciò che però, come ben nota il Card. Lega: 164 n. 1, difficilmente può concepirsi per lo scomunicato *vitando* o *iure notorio* dei quali dice il legislatore al § 3 di questo canone ([113]).

([112]) Sole n. 219.

([113]) Ballerini Palmieri o. c. 392.

§ 2. *I fedeli, salvo il prescritto del § 3 possono per qualunque giusta causa chiedere allo scomunicato* (e cioè non vitando o *iure* notorio) *Sacramenti e Sacramentali massimamente se manchino altri ministri...*

La giusta causa non è necessario sia estranea o aggiunta al bene intrinseco del Sacramento o Sacramentale, come sarebbe la necessità di soddisfare al precetto, di conformarsi ad una pia usanza ecc. può essere qualunque anche leggero motivo attinente alla vita spirituale. Ciò secondo il diritto qui costituito, e in contrasto con la dottrina di teologi de l'evo precedente (114) che precisamente richiedevano motivi estrinseci e di una certa importanza, perchè fosse lecito chiedere il ministero, di cui è discorso, da lo scomunicato *tolerato.*

È detto: *massimamente se non manchino altri ministri;* con il che il legislatore sufficientemente addimostra che la cosa non pertanto è consigliabile, e che in vantaggio qualunque dello scomunicato, ma del solo fedele è permessa. « *Hoc decernitur,* nota il chiar. Sole 221, *etiam in bonum ipsorum excommunicatorum, ut scilicet censurati rubore suffusi ob detestationem qua apud fideles notantur, citius recedant a contumacia et absolvantur* ».

... e allora lo scomunicato richiesto può amministrare Sacramenti e Sacramentali nè è tenuto in alcun modo cercare la causa della richiesta dallo stesso richiedente.

Lo scomunicato ministrante dev'essere *requisitus*: non può quindi offrirsi. Per offrirsi il Card. Lega: 164 richiedeva la necessità propria o altrui, anche propria ad es. se facendo altrimenti dovesse scoprire se medesimo come scomunicato. Rientra quest'ultimo caso nel disposto del can. 2232 § 1, ma per la necessità altrui è a ritenere che anche solo la presunta richiesta ragionevole dei fedeli può consentire a lo scomunicato di trovarsi ad es. il sabato sera, la vigilia di una grande solennità al solito luogo per amministrare Sacramenti e Sacramentali, ciò che virtualmente è *offrirsi.* Ciò è consono a lo spirito della Chiesa che non vuole altrui danno dal danno del delinquente (115).

Richiesto, esplicitamente implicitamente, può lo scomunicato ministrare senza nota di *illiceità.* Intendesi ciò nei riguardi della *censura,* restando cioè esente da irregolarità (985 n. 7, 986), perchè nei riguardi dello stato di coscienza e del *delitto* resta tenuto, come qualunque peccatore, a regolarsi a seconda dei casi o colla confessione sacramentale o con la contrizione, sia per l'opportunità che gli si offre, sia per la natura del Sacramento o Sacramentale di cui si fa ministro (116).

---

(114) Cf. Lehmkuhl l. c. 1134.
(115) Cappello 37 n. 2; Cerato 37 n. 3.
(116) Sebastiani 602 n. 4.

È detto: *non è tenuto cercar dal richiedente la causa.* La causa giuridica è per lo scomunicato nella stessa richiesta e per essa nel diritto del fedele, qui riconosciuto, ai Sacramenti e Sacramentali; la ricerca della causa morale ne lo stesso e da lo stesso fedele, metterebbe almeno lo scomunicato stesso nel pericolo di rivelarsi tale. È detto: *non è tenuto,* ma praticamente conviene sempre non richieda. Il canone lascia al petente il giudizio e la responsabilità su la *qualibet iusta causa,* della sua richiesta.

Nella cit. *Ad evitanda* di Martino V an. 1418 « ... *misericorditer indulgemus... quod nemo a comunione alicuius in sacramentorum administratione vel receptione* etc... *teneatur abstinere... nisi censura... fuerit a iudice publicata et denunciata specialiter et expresse* ».

§ 3. *Dallo scomunicato vitando e dagli altri dopo intervenuta sentenza condannatoria o declaratoria, i fedeli solo nel pericolo di morte possono chiedere tanto l'assoluzione sacramentale a norma dei cann. 882, 2252, quanto ancora, se manchino altri ministri, gli altri Sacramenti e Sacramentali.*

Nel pericolo di morte per le facoltà qui concesse gli scomunicati dopo la sentenza condennatoria o declaratoria sono equiparati ai vitandi. È quanto è sul concetto della cit. *Ad evitanda.*

Solo il pericolo di morte, si noti, è preso in considerazione e non altro caso più o meno urgente o straordinario, come al can. 2254. Non mancano dottori antichi e recenti che ([117]) stieno per l'estensione a questi ultimi; ad es. l'imminente partenza per la Americhe, il pericolo di mutilazione, depredazione di notevoli valori e beni ecc.

Si distingue nel pericolo di morte la facoltà concessa di chiedere la assoluzione sacramentale e dalle censure, 882 (884) 2252, al vitando ed equiparati, dal chiedere gli altri Sacramenti e Sacramentali. Per questi non solo occorre ci sia il pericolo di morte, ma ancora che non sieno presenti altri ministri. Appare il perchè: la penitenza è Sacramento necessario.

* * *

Can. 2262 .§ 1. *Excommunicatus non fit particeps indulgentiarum suffragiorum, publicarum Ecclesiae precum.*

§ 2. *Non prohibentur tamen:*

1° *Fideles privatim pro eo orare;*

2° *Sacerdotes missam privatim ac remoto scandalo pro eo applicare; sed si sit vitandus, pro conversione tantum.*

([117]) S. Alf. l. c. 17; Cappello 38 n. 1.

Dicemmo già al can. 2257 § 1 che la scomunica non mette fuori dalla *comunione dei Santi,* ma solo dalla *comunione ecclesiastica.* Ritorna qui la fondamentale distinzione.

§ 1. *Excommunicatus non fit particeps indulgentiarum, suffragiorum, publicarum Ecclesiae precum.* Sono le indulgenze, i suffragi e preci pubbliche beni in dominio della Chiesa: si ottiene per essi un vantaggioso effetto presso Iddio; ma per mezzo della stessa Chiesa e chi non in comunione con essa perchè — *missus foras* — non può esserne partecipe e giovato. Ma come non toglie questo che *internamente* non possa comunicare con Dio e G. Cristo suo capo, così non gli vieta di potere dagli altri membri del corpo mistico di Cristo figlioli di Dio e fratelli proprii aver beneficio di preghiere e di meriti.

La Chiesa pia madre ciò riconosce ed insegna incitando sempre a rinpiziare Iddio per i più sventurati fra i peccatori, quelli cioè che son lontani da lei.

L'esclusione di cui al presente è per qualunque scomunicato vitando o tollerato e, per quanto importi, sia pel vivo sia pel defunto. Pel vivo ha il suo effetto privativo anche se lo scomunicato è in istato di grazia ([118]). È tolto il beneficio *a* delle indulgenze. Di queste il can. 911: *Omnes magnifaciant indulgentias seu remissionem coram Deo poenae temporalis debitae pro peccatis, ad culpam quod attinet iam deletis, quam ecclesiastica auctoritas ex thesauro Ecclesiae concedit pro vivis per modum absolutionis, pro defunctis, per modum suffragii.* L'importanza della perdita che ne fa lo scomunicato è da questo canone, sia in vita esso, sia in purgatorio, giustificato v. g. per un atto di carità perfetta emesso sul punto di morte. Bene il chiar. Cerato: « inutiliter sacerdos applicaret indulgentiam altaris illi, qui est defunctus et nondum ab excommunicatione, etsi occulta, absolutus » l. c. 37 n. 6, *b.*

(*continua*).

M. Pistocchi

([118]) Sebastiani 601, 5.

CONVEGNO

dei Rettori e Vicerettori dei Seminari della Toscana presieduto da S. E. Mons. A. Torrini, Arciv. di Lucca

27-28 Settembre 1938

Pubblichiamo la relazione succinta, ma completa, del *Convegno* — crediamo, primo del genere — *dei Rettori e Vicerettori dei Seminari della Toscana*. La formazione del Clero è la ragione del convegno, ed ha costituito altresì, com'è naturale, il tema di tutte le meditazioni e relazioni. L'argomento fu in ogni tempo oggetto delle cure materne e speciali della S. Chiesa. Tuttavia può sempre essere approfondito nelle sue parti (p. es. la *vocazione* o *vocabilità* e quindi *i segni di vocazione* o di *vocabilità?*) alcune almeno delle quali si possono ritenere materia di controversia e la cui soluzione teorica apporterà certo benefiche conseguenze pratiche nella direzione dei giovani chierici. E per contribuire da parte nostra a un fine tanto importante siamo disposti ad accogliere sul *Monitore* articoli su tale argomento purchè seri, concisi, meditati.

(D.)

Al primo convegno dei Rettori e Vicerettori dei Seminari della Toscana sono intervenuti: il Rev.mo Rettore e Vicerettore del Seminario Maggiore e Minore di Firenze, di Pisa, di Lucca, di Fiesole, di Livorno, di S. Miniato, di S. Sepolcro, di Cortona, di Pienza, di Colle d'Elsa, di Massa Carrara, di Pontremoli. Il Rettore di Arezzo, di Grosseto, di Montalcino, di Montepulciano, di Pitigliano, di Modigliana, di Prato, di Volterra, di Pescia. Hanno inviato la loro adesione il Rev.mo Rettore di Pistoia, S. E. Mons. Ireneo Chelucci, Vescovo eletto di Montalcino, e il Rettore di Massa Marittima, assenti perchè impediti.

Primo giorno - 27 settembre.

Il Convegno si apre con la meditazione predicata da S. E. Mons. Torrini, sul tema evangelico: « Sine me nihil potestis facere » e l'altro: « Petite et accipietis ». L'Ecc.mo Presule insisteva sulla necessità dello spirito di preghiera in colui che è chiamato al difficile compito della formazione dei giovani allo stato ecclesiastico. Dinanzi alle molteplici difficoltà del suo lavoro il Rettore deve spesso ricorrere a Colui che ha preparato i primi Sacerdoti e deve abituare i giovani suoi alunni a vivere questo spirito di preghiera.

Ore 10. — Prima Relazione tenuta dal Rev.mo E. Barbieri, Rettore del Seminario di Pisa sul tema: « Ammissione in seminario: indagine ed esame: varie categorie; piccoli e adulti: ex seminaristi ed ex religiosi ». Il relatore dopo avere sottolineato l'importanza di queste giornate di preghiera e di studio, volute dagli Ecc.mi Vescovi della Toscana, accenna al vasto pro-

gramma di lavoro e addita nelle sapienti disposizioni che la Chiesa ha dato in tutti i tempi sui problemi dei Seminari, la linea sicura per ogni Rettore. Primo problema che si impone nella vita del Seminario è *il reclutamento*. Norme precise su questo punto vengono date dal Codice di Diritto Canonico, can. 1363. Il Relatore lumeggia la portata di questo canone facendo vedere come i vizi congeniti e le malattie ereditarie sono contrari alla buona indole richiesta dal canone.

Per fare questo reclutamento è necessario conoscere le doti del giovane postulante e il Rettore ha bisogno di fonti sicure per gli elementi della sua indagine. Prima fonte è il parroco che ha visto spuntare il tenero germoglio della vocazione nel cuore del giovanetto, l'ha forse difesa dai primi pericoli, l'ha sviluppata con tenere e sollecite cure. Dopo questo lavorio il parroco accompagna il postulante alla soglia del Seminario con tutti i certificati richiesti. Il parroco è quindi la persona che meglio conosce il giovane e può dare le più sicure informazioni al Rettore. Talvolta però il parroco non è esatto nè esauriente nelle sue deposizioni. Il Relatore consiglia come mezzo molto pratico che venga presentato da parte del Vescovo un questionario molto dettagliato perchè venga riempito con coscenziosa esattezza. Passando ad esaminare le doti intellettuali da esigersi nel postulante il Relatore richiede almeno la licenza elementare. Intorno alle doti fisiche il Rettore non si può contentare del certificato di qualsiasi medico, ma di un certificato del medico del Seminario. L'età del postulante non si può fissare in un modo assoluto, ma è da consigliarsi l'età che corre dai 10 ai 14 anni. Per le vocazioni tardive sarebbe desiderabile un Istituto, come si ha in alcune Diocesi, fatto per questa categoria di postulanti, ma quando non si può disporre di tanto, il Vescovo provvederà caso per caso. Per questa classe di vocazioni il Rettore deve usare una diligenza ancora maggiore nella sua indagine assicurandosi che non si tratta di giovani falliti su altre vie che cerchino scampo in Seminario.

Gli ex Seminaristi richiedono un serio e minuzioso esame per accertarsi dei veri motivi che li hanno allontanati dal primo Seminario. Degli espulsi non si accolga affatto la domanda.

Terminata l'ampia ed esauriente relazione, S. E. Mons. Torrini apre la discussione. Vari dei presenti prendono la parola per chiedere dilucidazioni e spiegazioni. Fra l'altro viene consigliato di indirizzare per tempo i giovanetti al Seminario, piuttosto che lasciarli presso il parroco ove generalmente non hanno buona formazione intellettuale e mancano talvolta di sufficiente assistenza morale.

Ore 11. — Seconda Relazione, tenuta dal Rev.mo Mons. Severi, Rettore del Seminario di Arezzo sul tema: « Ammissione ai S. Ordini: pietà, costumi, disciplina, carattere, scienza ».

Il Relatore osserva che l'indagine compiuta intorno al postulante prima che questi entri in Seminario, va ripetuta con molto maggior diligenza prima che il giovane entri nei S. Ordini. A questo punto sorge per il Rettore la triplice domanda: Ammetterli? indugiare? licenziarli? Il Rettore deve avere la certezza morale della idoneità del postulante. Non si può contentare della sola probabilità; la ragione è ovvia: è in gioco la salvezza eterna non solo di un'anima, ma di molte anime. Idoneo è colui che è chiamato. In ultima analisi è necessario essere certi della vocazione. Questa certezza si ottiene attraverso vari segni. Il Relatore li distingue in *segni positivi e segni negativi. I segni negativi* sono i difetti della mente — quando il giovane non può acquistare la scienza adeguata — vizi del cuore; sensualità, ecc. — vizi del corpo: deformità, malattie ereditarie, ecc.

Segni positivi — sono quelli che dicono positivamente che la vocazione c'è. Il Relatore ne enumera due: la retta intenzione e la idoneità, che include quel complesso di doti fisiche, intellettuali e morali che sono indispensabili: una sincera pietà, costumi integri, spirito di disciplina, carattere adatto e correggibile, scienza sufficiente.

Terminata la relazione S. E. si compiace col relatore dell'ampio e completo svolgimento, sottolinea l'importanza del tema ed apre senz'altro la discussione, alla quale molti prendono parte. Generalmente si insiste sulla necessità della selezione tempestiva prima che il giovane giunga all'Ordinazione.

Ore 15. — Terza Relazione. È tenuta dal Rev.mo Mons. Mario Tirapani, Rettore del Seminario Maggiore di Firenze, sul tema: «Licenziamento dei non chiamati: perchè, quando, come». Il Relatore richiama il principio fondamentale: fra i Seminaristi dobbiamo scegliere con ogni attenzione, con serio criterio. Quando siamo certi che un giovane non è chiamato, è necessario licenziarlo. A questo atto doveroso del Rettore molti ostacoli si oppongono. Prima di tutto l'alunno non si sente i coraggio di uscire dal Seminario. In certi casi è da usarsi ogni persuasione e quando questa non è sufficiente si proceda con autorità. I parenti talvolta vanno sulle furie appena sanno che il loro figliolo, oramai ritenuto già sacerdote, lascia il Seminario. Non mancano minacce e talvolta il giovane è abbandonato da tutti: anche dai genitori. Il Rettore deve assistere questo giovane allontanato dal Seminario in questo, che è fra i momenti più terribili della sua vita.

Anche il parroco non raramente crea imbarazzi al Rettore suscitando il malumore, la critica, la maldicenza per un licenziamento avvenuto. Il Rettore deve tener fermo e mai mettere in piazza i motivi che hanno determinato la sua decisione.

Talvolta anche il Vescovo supplicato e importunato in favore di un giovane licenziato potrebbe inclinare verso una decisione diversa da quella del

Rettore, ma anche in questo caso il Rettore dica la sua parola coscenziosa, memore del suo dovere.

Il Relatore passa ad esaminare le cause del licenziamento e ne assegna tre: *incorreggibilità, pigrizia, immoralità.* Le prime due richiedono un lungo esame e un paziente lavoro perchè solo quando tutto è stato tentato, si ricorre al licenziamento; mentre nel caso dell'immoralità è necessario essere più rapidi. In caso di dubbio, è preferibile il rigore all'indulgenza, quando poi siamo certi che il giovane non è idoneo, venga senz'altro licenziato. Il Rettore cercherà in tal caso di persuadere il giovane della necessità di questa decisione e prometterà a lui ogni assistenza morale, civile ed anche economica.

Alla magistrale relazione segue una vivace discussione e il Relatore rispondendo ai vari interpellanti ha occasione di precisare che anche la mancanza di salute è causa di licenziamento, specialmente quando si tratta di un giovane di Liceo, mentre si deve cercare di portare al Sacerdozio il giovane che è colpito dal male quando è già in Teologia.

Secondo giorno - 28 settembre.

La seconda giornata del Convegno si inizia alle ore 8, colla meditazione dettata da S. E. Mons. Torrini sul testo: « Haec est vita aeterna ut cognoscant te solum Deum verum et quem misisti Jesum Christum ». L'Ecc.mo Oratore intrattiene i convenuti sulla necessità di questa conoscenza di Gesù Cristo, Divino modello di ogni cristiano, molto più di ogni sacerdote, in modo speciale di colui che è chiamato a formare i sacerdoti futuri. Solo da un'intima e profonda cognizione di Gesù Cristo sorgerà ardente l'amore — fiamma che deve illuminare e riscaldare il Seminario — e si tradurrà in imitazione vera, sicchè i giovani siano edificati dal buon esempio del Rettore.

Si passa quindi allo studio dei nuovi temi. Mons. Giuntini, Rettore del Seminario Vescovile di S. Miniato, svolge la sua relazione: « Esigenze e comprensioni nell'attuale formazione ecclesiastica dei seminaristi ».

Il Relatore tratteggia magistralmente le mutate condizioni dei tempi per concludere che il sacerdote oggi deve essere armato di tutto punto per le nuove ed aspre battaglie. Il lavoro che attende l'apostolato oggi è molteplice e vasto: è necessaria quindi una cultura sana e vasta, una virtù ben temprata, uno zelo ardente. Solo così il sacerdote domani potrà avvicinare tutte le classi, potrà essere angelo in mezzo alla corruzione e porterà Gesù Cristo in tutti i campi ov'è chiamato a lavorare.

In questa formazione è necessario studiare bene il giovane, vedere le sue tendenze, le possibilità di bene che in sè racchiude. L'opera di formazione sarà allora più rapida, più facile, più spontanea.

La bella relazione è seguita da un'ampia discussione, che tocca punti di alta attualità: giuochi e ginnastica indispensabili in un Seminario, ove il giovane si deve sviluppare sano e forte; cultura e preparazione politica da ottenersi attraverso riviste scientifiche e pubblicazioni varie, anche se sono esclusi dal Seminario tutti i Quotidiani, compresi quelli cattolici.

Si esprime il voto di una uniformità negli orari e nei programmi dei Seminari.

L'ultimo tema è svolto dal Rev.mo M. Tirapani: «Il Rettore nei suoi rapporti con gli altri Superiori e con gli Alunni».

Il Relatore traccia magistralmente il quadro di queste molteplici forze che lavorano insieme la mistica aiuola del Seminario. Fra il Rettore e il Direttore Spirituale devono intercedere rapporti delicati, ma non si possono ammettere mutue ingerenze. Qualsiasi deviazione su questo punto deve essere corretta con ogni delicatezza e carità. Il Vicerettore è l'*alter ego* del Rettore, a lui perciò il Rettore deve dare appoggio, fiducia, consiglio. L'Economo deve pensare insieme al Rettore a rendere sempre migliore il trattamento dei giovani, senza gravare il bilancio. Il necessario non deve mai mancare. Agli Insegnanti il Rettore cercherà di fare amare la scuola e il Seminario, correggendo con carità quei difetti che potrebbero rendere meno efficace la loro missione. Quando un maestro non va, lo faccia liquidare dal Vescovo.

Con gli alunni il Rettore deve comportarsi come Gesù Cristo con gli Apostoli. Il Divino Maestro formò questi all'apostolato con tre mezzi: *preghiera, esempio, direzione*. La preghiera è il mezzo talvolta unico, sempre efficace. Il Rettore deve essere primo in tutto, ultimo soltanto nel riposo; mai abbattersi, mai risparmiarsi. Il Superiore cercherà di arrivare alle menti degli alunni, scendere nei loro cuori con la dolcezza del padre e la fortezza del maestro. Solo quando le anime saranno plasmate da queste forze misteriose, potremo esigere, potremo domandare trasformazioni.

Nella discussione animata che segue si sottolinea sempre più la necessità che tutto sia subordinato al Rettore e che tuttavia questi eviti di accentrare, senza disinteressarsi di nulla. È bene che il Rettore raduni i propri collaboratori per interessarli sempre più al bene del Seminario e avere da loro luce sull'andamento generale della Comunità.

S. Ecc. Mons. Torrini chiudeva le relazioni e le discussioni elevando un pensiero di ringraziamento a Dio per le molteplici grazie concesse, al Pontefice al quale erano stati umiliati i sentimenti di devozione filiale di tutti i presenti per telegramma, a S. Em. il Card. Arcivescovo per l'interessamento dato al Convegno e a tutti i presenti per la partecipazione attiva alle Adunanze.

Passati in Cappella S. Eccellenza ha tenuto il discorso di chiusura richiamando in sintesi il vasto e difficile lavoro del Rettore, incitando i presenti ad assistere il giovane sacerdote uscito dal Seminario nei primi passi del suo lavoro, difendendolo dai pericoli che minacciano e potrebbero distruggere i tesori accumulati in lunghi anni. S. Ecc. inculcava l'iscrizione all'Unione Apostolica che si propone di far vivere ai sacerdoti tutta la vita spirituale del Seminario.

Col *Te Deum* e la Benedizione Eucaristica si è chiuso il Convegno, che sarà certamente fecondo di bene.

LEGISLAZIONE CIVILE

(Dal *Contenzioso ecclesiastico*, 1938, p. 137 sqq.).

I

Beneficio - Vacanza - Riparto frutti - Usufrutto - Rendite annue Maturazioni in più anni - Conseguenze.

Tribunale di Napoli, I^{a} Sezione, 11-18 luglio 1938, Coppola (Avv. O. Graziani) contro Arcivescovo di Amalfi (Avv. G. di Ruocco).

Gli eredi di un beneficiato possono richiedere le rendite spettanti al loro autore, indipendentemente dall'esame della eventuale loro devoluzione alla Chiesa e ad opere di carità, costituendo questo un precetto morale non esigibile civilmente.

Nel riparto dei frutti per l'annata del promiscuo godimento tra gli eredi di precedente investito e il nuovo, dopo il concordato, non sarebbe applicabile l'art. 103 del Regolamento Economale 2 marzo 1918, per cui le rendite si intendevano acquisite giorno per giorno, con speciale riparto per le rendite pluriennali, essendo stato abolito per la legislazione concordataria.

Però non sarebbe neppure applicabile l'art. 480 Cod., Civ., riguardante i frutti naturali, circa l'usufrutto, e la regola che ne fa dipendere il diritto dalla loro percezione, dovendosi tener conto invece del titolo regolante l'usufrutto beneficiario, ossia del diritto canonico e del Can. 1480 Cod. Can., e perciò anche i frutti naturali devono ritenersi acquisiti giorno per giorno, con maturazione progressiva indipendentemente dalla separazione e percezione.

Pertanto, in caso di rendite biennali o pluriennali, olearie e boschive, si dovrà tener conto anche del reddito maturato nell'anno, circa detti cespiti, sebbene percepito posteriormente (1).

Omissis. — Innanzi tutto, ammessa l'esistenza del diritto al crescimonio è da respingersi l'eccezione con la quale si cerca sollevare dubbi circa la sua trasmissibilità agli eredi. La limitazione fondata sul principio di diritto canonico che i redditi superflui o eccedenti i bisogni dell'investito debbano andare a beneficio dell'Ente senza che il beneficiario li possa devolvere in favore proprio o dei propri eredi, se non fosse esplicitamente contradetta dalla particolare disposizione di legge consacrata nel Testo Unico 31 gennaio 1931 n. 227 (posteriore, quindi, alla legislazione concordataria — e dove, appunto, è fatto salvo agli eredi di chiedere gli assegni concessi al loro autore e da questi non incassati al momento del decesso) — non potrebbe giammai costituire un obbligo giuridico e tanto meno dello stesso si potrebbe chiedere l'applicazione, perchè contrario alle leggi civili.

In secondo luogo, se non può seriamente disconoscersi che con la soppressione degli economati generale e dei sub-economati dei benefici vacanti sia rimasta abrogata la legislazione relativa e quindi anche l'art. 102 del Regolamento 2 marzo 1918 n. 978 contenente l'esplicita disposizione, secondo la quale le rendite beneficiarie si intendono acquistate giorno per giorno, senza distinzione fra frutti naturali e frutti civili, e se, inoltre, il Coppola non può invocare l'applicazione di tale norma per il solo fatto che egli fu investito del beneficio allorchè era in vigore altra legislazione, deve

---

(1) Dopo la conclusione del Concordato, si era da alcuni Uffici Amm.vi Diocesani lasciato da parte la regola dell'art. 103 Regol. Econ. 2 marzo 1918, applicando invece la regola del Cod. Civ. per l'usufrutto (art. 480) che fa dipendere dalla percezione l'acquisto dei frutti. Tale principio era discutibile. Vediamo ora che il Tribunale di Napoli in questa elaborata sentenza ne rifiuta l'applicazione, giudicando contrariamente, non per l'applicazione diretta dell'art. 103 del Regol. Economale, ma in base al Cod. Can. (can. 1480) per cui i frutti dell'anno del promiscuo godimento si devono calcolare per il tempo del rispettivo possesso, e così giorno per giorno senza distinzione tra frutti naturali e civili, perciò indipendentemente dalla separazione o percezione.

Si deve quindi aver riguardo alla maturazione delle rendite, e se si tratta di rendite che per loro natura maturano in più anni, come avviene per quella dell'olivo e per i boschi cedui a tagli periodici, se ne dovrà tener conto a suo tempo per un riparto rateale.

Il principio pare corrisponda a ragioni di giustizia e ad una retta applicazione della norma canonica, sebbene porti necessariamente ad una complicazione nei conti di riparto, e prolungamento delle liquidazioni.

Cfr. per analogia e richiamo alle regole canoniche la sent. del Pretore di Otranto, 20 maggio 1937 (*Contenzioso ecclesiastico* 1937, p. 138).

parimenti escludersi l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile, riflettenti l'usufrutto.

Sarebbe, certo, arbitrario distinguere, così come fa il Coppola, tra disposizioni che concernono le funzioni degli economati e quelle attinenti al patrimonio prebendale per ritenere rimaste abrogate solo le prime e non pure le altre, da cui ricevono regolarmente i diritti e i doveri dell'investito, in relazione al patrimonio suddetto. Tale distinzione non è nella legge, nè sarebbe dato all'interprete di farla, specie di fronte all'art. 45 del Concordato 11 febbraio 1929 stipulato tra lo Stato Italiano e la Santa Sede (per il quale rimasero abrogati le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato Italiano in quanto in contrasto con le norme del concordato), all'art. 26 del concordato medesimo, (secondo il quale l'amministrazione e il godimento delle rendite durante la vacanza del beneficiario e il godimento delle rendite durante la vacanza del beneficiario devono essere disciplinate dalle norme del diritto canonico). Mai potrebbe, poi, il Coppola chiedere l'applicazione delle norme abrogate, perchè se il rapporto giuridico si costituì sotto l'impero della vecchia legge esso si compì e perfezionò sotto la legge nuova e quindi anche le conseguenze di quel fatto anteriore non possono che essere regolate dalla legge nuova per il rapporto di causa ad effetto esistente tra la prima e il secondo.

L'Arcivescovo, quale rappresentante del beneficio vacante, non potrebbe, a sua volta, parificare il diritto dell'investito all'usufrutto ordinario e chiedere l'applicazione dell'art. 480 Cod. Civ., perchè tra l'uno e l'altro esistono sostanziali divergenze per le quali — se è dato ritenere che la configurazione giuridica dell'usufrutto è quella che più si avvicina al diritto che l'investito del beneficio ha sui beni che ne costituiscono la dotazione, — deve, d'altro canto, ammettersi pure che, per il suo contenuto, il diritto del beneficiario assume nel suo esercizio e godimento particolarità tali da farne una figura sui generis, con conseguente inapplicabilità di alcune delle regole dell'usufrutto.

A tale effetto basterà accennare soltanto che nel beneficio l'usufrutto non si consolida mai nella proprietà e che, mentre l'investito rappresenta il beneficiario nei rapporti interni ed esterni, l'usufruttuario non ha mai la rappresentanza del nudo proprietario. Il beneficiario, inoltre, non ha a chi rivolgersi per le riparazioni straordinarie. D'altronde: — per la contradizione che non lo consente — non si potrebbe da parte dell'Arcivescovo invocare l'applicabilità dell'art. 480 Cod. Civ. e sostenere, in pari tempo, che, con l'entrata in vigore della legislazione concordataria, l'amministrazione ed il godimento delle rendite del beneficio debbano essere regolate esclusivamente dalla norma del diritto canonico. Infine, se è certo che con la stessa disposizione dell'art. 476 Cod. Civ. il diritto di usufrutto deve essere regolato

dal titolo da cui deriva, — perchè la legge non supplisce che a quanto non provvede il titolo — l'applicabilità dell'invocato art. 480 Cod. Civ. urterebbe in tale norma di diritto, in quanto — parificato il diritto del beneficiario all'usufrutto ordinario — esso dovrebbe, in ogni caso, essere regolato dalla legge canonica che è appunto, il suo titolo. E se è così, da ciò stesso deriva che le norme destinate a regolare la ripartizione dei frutti non potrebbero essere che quelle e quelle soltanto stabilite dal diritto canonico.

Al riguardo non potrebbero sorgere dubbi, perchè, abolita la regalia, logicamente la ripartizione dei frutti durante la vacanza non avrebbe potuto trovare disciplina che solo nelle norme del diritto suindicato; ed in effetti con l'art. 26 del concordato fu espressamente detto che « l'amministrazione ed il godimento delle rendite beneficiarie durante la vacanza sono disciplinate dalle norme del diritto canonico ». È questo uno dei casi in cui si riconosce alla Chiesa di poter spiegare attività legislativa, pur trattandosi di materia disciplinata dalle norme statuali. Il rinvio, però, riflette unicamente l'Amministrazione dei beni ed il godimento delle rendite e non pure la materia degli acquisti e delle autorizzazioni.

L'obbiezione che qui non è in contestazione la disponibilità delle rendite durante la vacanza, ma il diritto del Parroco sui beni durante il tempo in cui ne era beneficiario, non ha consistenza, perchè è, appunto, il passaggio di godimento per la verificatasi vacanza che fa sorgere il diritto alla distribuzione dei frutti e delle rendite del beneficio nell'anno promiscuo.

Ora, ciò posto, non può che farsi capo al can. 1480 per regolare la ripartizione dei frutti. Esso stabilisce: « Annui reditus beneficii inter successorem et antecessorem eiusve heredes, in casu obitus, pro rata temporis quo beneficio uterque deservierit, distribuantur, omnibus proventibus et oneribus currentis anni computatis, nisi legitima consuetudo aut peculiaria statuta rite approbata alium iustae compositionis modum induxerint », epperò, stando a tale canone, è obbligatorio un conto di riparto ad ogni passaggio di godimento e la ripartizione dei redditi promiscui tra l'antecessore — o i suoi eredi — e il successore, deve di regola aver luogo « *pro rata* temporis quo beneficio uterque deservierit », ossia *pro rata* del tempo, durante il quale ciascuno di essi è rimasto in possesso del beneficio. Dal che deriva che l'acquisto dei frutti non avviene definitivamente con la separazione o con la percezione, ma *pro rata temporis* servitù ed oneri.

La norma canonica non contiene — è vero, l'espressa e diretta statuizione che i frutti sia civili che naturali, si intendono acquistati, giorno per giorno, nè fa espressa e diretta menzione delle rendite biennali o pluriennali, come era chiaramente fatto nell'art. 103 del vecchio regolamento economale, ora abolito, ma è pur da riflettere che, fra i frutti naturali, ve ne sono alcuni che raggiungono la loro maturazione attraverso un determinato numero di

anni, come le rendite olearie e le rendite dei boschi cedui — e quindi l'interpretazione di detta norma canonica non potrebbe essere diversa dallo spirito cui si informava la disposizione del regolamento economale ora cessato di aver vigore. L'interpretazione tanto più deve essere identica, in quanto, secondo la concezione della Chiesa, questa è considerata come la sposa del suo ministro, e, quindi, quanto alla ripartizione dei frutti si potrebbe trovare un'analogia con la disposizione dell'articolo 1416 Cod. Civ. che, per il riparto dei frutti dotali, prescrive appunto, doversi esso farsi in proporzione del matrimonio, all'ultimo anno.

Il sistema di tener conto dal momento in cui le rendite hanno cominciato a maturare appare, inoltre, anche più giusto, perchè non sarebbe possibile, senza evidente ingiustizia, negare all'investito — e per esso ai suoi eredi — il godimento dell'usufrutto pel tempo nel quale ne era beneficiario e tuttavia non ne riscosse le rendite per il fatto che queste non erano ancora scadute.

D'altronde, se si parla di rendite maturate, non sarebbe possibile seguire una interpretazione diversa della norma canonica senza sostituire alla espressione « rendite maturate » l'altra « rendite scadute » il che costituirebbe una manifesta violazione della norma.

Nella specie, è incontestato che il Coppola non tagliò mai per sfruttamento le selve, durante il tempo in cui fu investito del beneficio parrocchiale, e, stimando più convenientemente di tenerle in economia, non le dette neppure in fitto e ne curò direttamente la sorveglianza, senza punto rinunziare al diritto di usufruttuario sulle stesse.

Non v'ha dubbio, quindi, che il Coppola Gregorio, quale legatario dello zio defunto, abbia ora diritto di veder riconosciute le annate di crescimonio su dette selve, alla stregua dei principi sopra indicati ed esaminati.

II

Matrimonio concordatario - False dichiarazioni al parroco Atto pubblico - Reato.

Trib. di Roma, 10 aprile 1937, Imp. Diano.

Il Parroco che redige l'atto di matrimonio destinato alla trascrizione compie una funzione di pubblico ufficiale e conseguentemente colui che lo induce in errore con false dichiarazioni, sotto il nome di altra persona, risponde di falso in atto pubblico a sensi dell'art. 476 Cod. Pen. (1).

(1) È sempre contestata la qualità che assume il parroco nella celebrazione del matrimonio dopo il Concordato agli effetti civili. Vedi in proposito le osser-

Omissis. — Per la sussistenza o meno di tal reato, è necessario per altro stabilire, se il Parroco che procede a matrimonio religioso, poscia trascritto nei registri dello Stato civile, debba considerarsi pubblico ufficiale.

Sulla *vexata quaestio* tre teorie si sono formulate: l'una del tutto negativa, l'altra affermativa e la terza intermedia, che riconosce nel Parroco tale qualità solo quando redige l'atto di matrimonio e lo trasmette al Comune per la trascrizione. Il Collegio accede alla teoria totalmente affermativa, che appare come costruzione più omogenea ed integrale, giacchè sembrerebbe contraddittorio affermare che taluno possa certificare, come pubblico ufficiale, cosa da lui compiuta all'infuori di tale sua qualità. Essa ritiene infatti che il Parroco sia sempre pubblico ufficiale, in quanto celebra il matrimonio religioso destinato, nella intenzione degli sposi, a essere poi trascritto, e anche indipendentemente dal fatto susseguente della trasmissione dell'atto al Comune. E ciò perchè anche nell'atto della celebrazione del matrimonio religioso si introducono elementi propri del matrimonio civile, onde trattasi sostanzialmente di un atto inscindibile nelle sue parti, e che ha elementi caratteristici di ordine civile prima ancora del momento della trasmissione per la trascrizione. Tali elementi, oltre quello dell'obbligo delle pubblicazioni, si ravvisano nel disposto dell'art. 8 della legge 27 maggio 1929, che con riferimento all'art. 34 del Concordato stabilisce testualmente che il Ministro di Culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio e dar lettura degli articoli 130, 131, 132 Cod. civile.

È fondamentale poi ricordare che la suddetta legge e la *Instructio ad Ordinarios* del 1° luglio 1929, emanata dalla S. Congregazione dei Sacramenti, perseguono lo stesso fine del riavvicinamento dei due diritti.

Leggesi infatti nella relazione ministeriale al disegno di legge tradotto nella legge 27 maggio 1929: « La competenza dei Tribunali ecclesiastici appare necessaria data la dignità di Sacramento riconosciuta al matrimonio e l'unificazione anche nella celebrazione religiosa del rito civile ». E nella istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti divenuta esecutiva per

---

vàzioni di L. M. De Bernardis nello studio pubblicato nel *Contenzioso* 1933, pag. 162 e del Badii in *Dir. Eccl.* 1933, pagg. 229, 235, 251, dove si sostiene che il parroco non assume tale qualità ma compie una funzione dipendente dall'ordinamento ecclesiastico della quale lo Stato non fa che prendere atto e accordare effetti civili.

La Cassazione di Roma nella sua sentenza 6 dicembre 1932 in c. Della Penna ha ammesso soltanto che il parroco adempia ad una funzione pubblica amministrativa nella trasmissione dell'atto al Comune per la trascrizione.

Vedi in proposito lo studio di G. Rosso in commento della presente decisione, nel *Foro Italiano* corr. anno, pag. 122, dove si riassume la dottrina e giurisprudenza sopra tale controversia.

ordine del Sommo Pontefice, sono fissate le norme per l'applicazione dell'art. 34 del Concordato, ed è sottratta all'arbitrio delle parti la possibilità al matrimonio di produrre effetti civili. Sia pure con mezzi diversi Stato e Chiesa, concorrono all'armonizzazione dei principii di questo importantissimo istituto, al quale del resto anche lo stesso diritto canonico riconosce la doppia qualità di contratto e di Sacramento (can. 1012).

Diario della Curia Romana

NOMINE. — *14 luglio 1938.* S. E. R.ma Mons. Ildebrando Antoniutti, *Delegato Apostolico nel Canada e Terranova.*

18 agosto 1398. S. E. R.ma Mons. Leone Giovanni Battista Nigris, Arcivescovo tit. di Filippi, *Delegato Apostolico in Albania.*

30 agosto 1938. S. E. R.ma Mons. Aldo Laghi, *Nunzio Apostolico del Cile.*

14 settembre 1938. L'E.mo Card. Carlo Salotti, *Prefetto della Sacra Congregazione dei Riti.*

NECROLOGIO. — 8 luglio 1938. *Mons. Francesco Person,* Vesc. tit. di Paretonio.

23 settembre 1938. Mons. *Tommaso Henshaw,* Vescovo di Salford.

30 settembre 1938. Mons. *Adalberto Stanislao Owczarek,* Vescovo tit. di Ascalone.

A Poznan, Mons. Giuseppe Klos, insigne scrittore, oratore sacro e pubblicista.

A Coblenza-Haffendorff, l'architetto cattolico Federico Gerlach.

A Roma, il P. Pietro Vidal, S. I., professore di Diritto Canonico nella P. Università Gregoriana.

A Forte dei Marmi, il Conte Paolo Manassei di Collestatte, Ministro e Inviato Straordinario della Rep. di S. Marino presso la S. Sede.

ASSISTENTI AL SOGLIO PONTIFICIO. — *15 luglio 1937.* S. E. R.ma Mons. Corrado Von Preysing, Vesc. di Berlino.

24 giugno 1938. S.E. R.ma Mons. Felice Agostino Addeo, Vesc. di Nicosia.

7 luglio 1938. S. E. R.ma Mons. Giuseppe Nogara, Arcivesc. di Udine.

8 luglio 1938. S. E. R.ma Mons. Paolino Giovanni Tribbioli, Vesc. di Imola.

8 luglio 1938. S. E. R.ma Mons. Giovanni Alessio Chambon, Arcivesc. Vesc. di Yokohama.

15 agosto 1938. S. E. R.ma Mons. Lorenzo Del Ponte, Vesc. di Acqui.

15 agosto 1938. S. E. R.ma Mons. Timoteo Corbett, Vesc. tit. di Vita.

BREVI NOTIZIE

Udienze Pontificie. ~ Un numero imponente di pellegrini della Confederazione francese dei Sindacati Operai Cristiani.
~ Il Pellegrinaggio della Gioventù Cattolica del Belgio.
~ La Missione d'amicizia inviata in Italia dall'Imperatore del Mancicuo.
~ I Direttori dell'Apostolato della Preghiera e gli Assistenti Diocesani della Gioventù Maschile e femminile italiana di A. C.
~ I partecipanti al IV Congresso di Archeologia Sacra.

Congressi, Convegni, Settimane. ~ A Roma, il III Convegno dei Terziari Francescani d'Italia.
~ A Roma, in Campidoglio, l'VIII Convegno « Volta » dedicato allo studio dei problemi civili e religiosi sull'Africa.
~ A Roma, il Congresso di Criminologia.
~ A Roma, dal 16 al 23 ottobre, il IV Congresso Internazionale di Archeologia Sacra, sul tema degli edifici di culto.
~ A Roma, Settimana di preghiera e di studio per gli Assistenti Diocesani della Gioventù italiana di A. C.
~ A Roma, un Corso di Biblioteconomia.
~ A Bethlehem (S. U. A.), l'LXXXIII Congresso Nazionale tedesco dell'Associazione Centrale Cattolica e il XXII Congresso dell'Unione Nazionale tedesca delle Donne Cattoliche.
~ A Vincennes (S. U. A.), il XVI Congresso Nazionale della Vita Cattolica Rurale.
~ A Hartford (S. U. A.) il IV Congresso della Confraternita della Dottrina Cristiana e il Congresso annuale della « Catholic Biblical Association ».
~ A Richmond (S. U. A.), il XXIV Congresso Nazionale Americano delle Opere di carità.
~ A Nuova Orleans (S. U. A.), l'VIII Congresso Eucaristico degli Stati Uniti, onorato da un messaggio del Sommo Pontefice.
~ A Quebec, la XVI Settimana Sociale dei Cattolici canadesi.
~ A Sherbrooke (Canada), la XVI Sessione delle Settimane Sociali, sul tema « La salvezza della società ».
~ A Buenos Aires, il I Congresso Eucaristico Archidiocesano.
~ A Torino, il XXIII Congresso dell'Istituto per la Storia del Risorgimento.
~ A Bologna, il XIII Congresso della Società Italiana di Filosofia.
~ In varie città d'Italia, Convegni dell'Unione Apostolica dei Sacerdoti.
~ A Milano (Università Cattolica) un Corso di aggiornamento per i Professori dei Seminari.
~ A Sassari, il Congresso Nazionale di Diritto Agrario.
~ A Palermo, il III Congresso Calabro-Siculo del Terz'Ordine Domenicano.
~ A Casale Monferrato, il Congresso Sacerdotale Mariano.
~ A Padova, il Congresso Catechistico Diocesano nel centenario di S. Carlo Borromeo.
~ A Parigi, il XXXVII Congresso de « La Croix » e della « Bonne Presse ».
~ A Clermont Ferrand, il Congresso Nazionale Francese del Terz'Ordine Francescano.

~ A Lione, il Congresso delle Associazioni degli Amici dell'Insegnamento.
~ A Londra, il II Congresso della J. O. O. (Gioventù Operaia Cattolica) inglese.
~ A Brighton, il Congresso Nazionale della Società della Verità Cattolica.
~ A Dublino, il Congresso dei Terziari Francescani irlandesi.
~ A Glasgow, il Congresso Internazionale annuale dell'Apostolato del Mare.
~ A Katowice, inaugurazione del IV Studio organizzato dalla A. C. polacca.

Notizie varie. ~ Nell'Esposizione Universale che si prepara a Roma per il 1942 figurerà, tra le altre, la Mostra delle Opere cattoliche.
~ In luogo del R. P. Prat, è stato nominato Superiore Generale dei Missionari di Picpus il R. P. Giovanni d'Elbée.
~ Il R. P. Cristiano Ianssen è stato riconfermato Superiore Generale dei Missionari del S. Cuore.
~ A Roma, a Londra e un po' dappertutto nelle nazioni cattoliche si sono compiute funzioni religiose di riparazione per il Congresso dei « senza Dio ».
~ Molte funzioni e preghiere per la pace del mondo furono promosse, prima tra tutte l'Ora d'Adorazione in tutte le chiese dell'Urbe, ordinata dal Santo Padre.
~ A Dublino, fu celebrato il centenario della Sezione irlandese della « Propagazione della Fede ».
~ A Riga, fu inaugurata la Facoltà di Teologia cattolica presso l'Università statale lettone.
~ Al santuario della Madonna di Czestochowa convenne un pellegrinaggio di 100.000 giovani polacchi.
~ A Beyrut, l'inaugurazione della nuova sede dell'Arcivescovado melchita cattolico.

LIBRI RICEVUTI

ANDREANI, P. MARIRO, dei Camillini, *Maggio fiorito*. Vicenza, Soc. An. Tip., 1937. In-16°, 350 pp. — L. 10.

BELTRAME QUATTROCCHI MARIO, *Il libro della Giovane*. Vicenza, Soc. An. Tip., 1938. In-24°, 740 pp. — Legato tela, fogli rossi e busta. — L. 8.

BEYLARD HUGUES, S. I., *La vie et la mort héroique de Saint André Bobola*. Paris, ed. Spes (rue Soufflot, 7), 1938. In-16°, 116 pp.

BENEDETTI IVO, *Ordo iudicialis processus canonici super nullitate matrimonii instruendi* iuxta instructionem a S. Congr. de Sacram. editam. Novissima editio. Torino, Marietti (Via Legnano 23), 1938. In-8°, 220 pp. — L. 12.

BESTE ULDARICUS, O. S. B., *Introductio in Codicem*. Collegeville, St. Iohn's Abbey (Minn. U. S. A.), 1938. In-8°, 1000 pp. — $ 5.00.

BUETTI Sac. GUGLIELMO, *L'adorazione alla SS. Eucaristia*. Raccolta di oltre mille esempi eucaristici. Vol. I. Esempi tratti dalle vite di uomini e donne illustri, santi, sante ecc. Vol. II. Racconti, Aneddoti, Episodi. II Ed., Torino, Marietti (via Legnano, 233, 1938. In-16°, VIII-638, 914 pp. — 12, 14.

CARBONE CAESAR, *Cursus philosophicus seu obiectionum cumulata collectio* iuxta methodum scholasticam. Vol. IV. Psychologia. V. Theodicea. Torino, Marietti (via Legnano, 23), 1938. Due voll. in-8°, VIII-890, VIII-663 pp. — L. 30, 25.

DELFINO SESSA PIERA, *Lourdes il sole sul mondo*. Torino, Marietti (via Legnano, 23), 1938. In-8°, 226 pp. — L. 8.

DEL GIUDICE VINCENZO, *La validità civile del matrimonio religioso nelle legislazioni degli stati italiani dopo la restaurazione.* Milano, Dott. A. Giuffrè, editore (Corso Italia, 1) 1938. In-8°, 35 pp. — (In vendita presso l'A., via Benedetto Marcello, 89).

FLICHE A. e MARTINI V., *Storia della Chiesa* in 24 voll. - Vol. I, *La Chiesa primitiva* di G. Lebreton e G. Zeiller. Torino, L.I.C.E. (via S. Dalmazzo, 24), 1936. In-8°, 480 pp. — L. 37

GABRIELE DE VARCENO O. M. Cap., *Institutiones theologiae moralis* ad normam Iuris Canonici. Vol. III. Theologia specialis. Torino, Marietti (via Legnano, 23), 1937. In-8°, 1004 pp. — Lit. 40.

GAMBONI P. GENNARO, S. I., *L'Enciclica « Ad Catholici Sacerdotii »*, commentata al Clero ed agli alunni dei Seminari theologici. P. I Sublimità e ministero del Sacerdozio cattolico. Torino, Marietti (via Legnano, 23), 1938. In-8°, VIII-245 pp. — L. 8.

IANSSENS-MORANDI, *Introductio biblica seu Hermeneutica sacra* in omnes libros V. ac N. Testamenti. Ed. VII. Torino, Marietti (via Legnano, 23), 1937. In-8°, 430 pp. — Lit. 14.

JANVIER P. E., O. P. *Esposizione della Morale cattolica.* V-VI. La Carità. VII. La prudenza cristiana. VIII. La giustizia e il diritto. IX. La giustizia verso Dio. X. La virtù della fortezza. XIII. La perfezione nella vita cristiana. Torino, Marietti (v. Legnano, 23), 1936-1938. Volume in-8° di circa 300 pp. — L. 10 l'uno.

La preghiera dei defunti. Vicenza, Soc. An. Tip., 1937. In-16°, 190 pp. — L. 2. Legato L. 3,50.

MATTHAEUS CONTE A CORONATA, O. M. C., *Manuale practicum Iuris disciplinaris et criminalis regularium.* Torino, Marietti (via Legnano, 23), 1938. In-8°, 274 pp. — L. 18.

MORETTI Sac. ALOISIUS, *Caeremoniale iuxta ritum romanum seu de sacris functionibus episcopo celebrante - assistente - absente.* Vol. III. Torino, Marietti (via Legnano, 23), 1938. In-8°, XVI--586 pp. — Lit. 30.

PASSALACQUA Sac. PIETRO, *Incontro alle anime.* Trattato di teologia pastorale. Vicenza, Soc. An. Tip., 1937. In-8°, 727 pp. — L. 10. Legato: 19.

PERARDI Mons. GIUSEPPE, *La dottrina cattolica.* Il culto. Parte I, Liturgia. Torino, L.I.C.E. (via S. Dalmazzo, 24), 1938. Due voll. in-8°, 415, 456 pp. L. 32.

PILKINGTON Sac. Dott. RINALDO, *La Chiesa e il suo arredamento.* Torino, L.I.C.E. (via S. Dalmazzo, 24), 1937. In-8°, 142 pp. con 81 ill. — L. 5.

PISZTER P. Dr. EMERICO, S. O. Cist., *Chrestomathia Bernardina* et operibus S. Bernardi, Abbatis Claravallensis doctoris melliflui collecta. II Ed. Torino, Marietti (via Legnano, 23), 1938. In-8°, VII-391 pp. — L. 10.

PLUS R., S. I., *Perchè ritrovi Dio entro di te.* Torino, Marietti (via Legnano, 23), 1938. In-16°, 221 pp. — L. 10.

TESTOLIN Sac. ATTILIO, *Il sagrestano istruito.* Vicenza, Soc. An. Tip., 1938. In-16°, 142 pp. — L. 3.

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

Il decennale della Conciliazione e l'Azione Cattolica

NEL DISCORSO NATALIZIO DEL SANTO PADRE

Nel discorso rivolto al Sacro Collegio in occasione degli Auguri Natalizi il Santo Padre, parlando delle sue sollecitudini afflizioni e speranze, si trattenne a lungo sulla prossima ricorrenza del decennale della Conciliazione e sulle attuali condizioni dell'Azione Cattolica in Italia. Considerata la gravità ed importanza sia dell'argomento come delle circostanze nelle quali fu toccato, riferiamo il tratto del discorso di Sua Santità che vi si riferisce.

Premesso che da parecchie parti Egli era stato pregato « di dedicare un pensiero ed un cenno, che sembrano necessari », alla vigilia del decennale della Conciliazione, Sua Santità così prosegue:

Ci affrettiamo a dire, anzi a proclamare da quest'alto luogo che la Nostra celebrazione del detto decennale vuol essere un inno di vivissimo ringraziamento — il Nostro Magnificat, *il Nostro* Nunc dimittis, *il Nostro e vostro* Te Deum — *a quella divina Bontà, che fin dalla Nostra prima Enciclica Ci chiamava alla memoria e sulla penna la bella parola:* Ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis, *e Ci faceva quasi presago il cuore di quell'ora, che la Divina Provvidenza avrebbe presto fatto suonare, e che sarebbe toccato a Noi di non lasciare suonare invano.*

Occorre appena dire, ma pur diciamo altamente, che dopo che a Dio, la Nostra riconoscenza e i Nostri ringraziamenti vanno alle altissime persone — diciamo il nobilissimo Sovrano ed il suo incomparabile Ministro — ai quali si deve se l'opera tanto importante e tanto benefica ha potuto essere coronata da buon fine e felice successo. Diciamo anche le egregie persone — il Cardinale Pietro Gasparri ed il Marchese Francesco Pacelli — che Ci assistettero con l'eroica assiduità di un lavoro, che forse affrettò la loro morte, ed è per questo che con grato animo ne ricordiamo i nomi onorati e cari.

Ma fatta la parte dovuta, troppo dovuta, alla Nostra riconoscenza verso Dio e verso gli uomini, fatta anche la debita parte alle Nostre cordiali congratulazioni all'Italia tutta, a Noi, come di dovere, particolarmente cara fra le parti tutte care della grande Famiglia Cattolica, dobbiamo purtroppo dire, per debito di apostolica sincerità e verità, come per la edificazione, di cui, anche per la Nostra età, siamo a tutti debitori, dobbiamo purtroppo dire che l'auspicato decennale, così come a Noi viene od è fatto venire, non può portare la serena letizia, alla quale sola vorremmo far luogo, ma piuttosto arreca vere e gravi preoccupazioni e amare tristezze. Tristezze amare

davvero, quando si tratta di vere e molteplici vessazioni — non diciamo proprio generali — ma certo molto numerose e in luoghi parecchi, contro l'Azione Cattolica, questa risaputa pupilla degli occhi Nostri, la quale — lo si è dovuto riconoscere e confessare anche dalla manomissione delle diverse sedi e dei loro archivi — la quale Azione Cattolica non fa nè politica nè non desiderate concorrenze, ma unicamente intende a fare dei buoni cristiani viventi il loro cristianesimo, e perciò stesso elementi di primo ordine per il bene pubblico, massime in un paese cattolico come l'Italia, e come anche i fatti hanno mostrato.

Osservando lo zelo negli strati inferiori, appare troppo chiaro che, quantunque la Azione Cattolica sia distintamente contemplata nel Nostro Patto di Conciliazione, dall'alto devono partire larghi — o piuttosto occulti — gesti di permissione e di incoraggiamento perchè quelle vessazioni non cessino nei diversi luoghi da un capo all'altro della Penisola. E non soltanto in piccoli luoghi o poco importanti. Ieri Ci si segnalavano Venezia, Torino e Bergamo; oggi è Milano e proprio nella persona del suo Cardinale Arcivescovo, reo di un discorso e di un insegnamento, che rientra esattamente ne' suoi doveri pastorali, e che Noi non possiamo che approvare.

Ma se siamo Noi a richiamare sempre a tutti quanti che non è veramente e pienamente umano se non ciò che è cristiano, e che è inumano ciò che è anticristiano; o riguardi la comune dignità dell'uman genere, o riguardi e tocchi la dignità, la libertà, l'integrità dell'individuo, al quale, salve le debite coordinazioni e cooperazioni, è destinata la Società, come all'individuo uomo è ordinata l'opera stessa di Dio Creatore e Salvatore, al quale ogni uomo deve dire: Deus meus es Tu *ed anche* Dilexit me et tradidit semetipsum pro me!

Non soltanto amare tristezze al cuore del vecchio Padre per i maltrattamenti della sua beniamina Azione Cattolica, ma vere e gravi preoccupazioni al Capo del Cattolicesimo e Custode della moralità e della verità ha inevitabilmente procurato l'offesa, la ferita inferta al Nostro Concordato, e proprio in ciò che va a toccare il santo matrimonio, che per ogni cattolico è tutto dire. Non abbiamo bisogno di aggiungere parola a questa semplice enunciazione per dire che quella ferita è andata dritta dritta al Nostro cuore, dritta e dolorosissima. Sappiamo essersi detto che il Concordato non è stato punto vulnerato, ma è rimasto illeso. È lontano quanto può essere da Noi il pensiero di entrare in una discussione del genere: crediamo invece di dover fare una osservazione di elementare evidenza, se nulla vediamo; e l'osservazione è questa: che se per ogni patto bilaterale e per la sua osservanza o non osservanza, l'interpretazione non può usurparsi da una parte sola, molto più deve questo valere per una interpretazione così risolutiva e liberativa da ogni impegno.

Ed un'altra osservazione vogliamo pure fare, e questa è un richiamo alla grande e gloriosa memoria di Leone XIII. Ripensando alla recente apoteosi in questa stessa Roma preparata ad una croce nemica della Croce di Cristo, a questa vulnerazione del Concordato ed alle altre cose sopra accennate, non sembrava soverchio neanche a Noi lo sperare un riguardo almeno alla Nostra canizie; si volle invece andar oltre ruvidamente (Leone XIII P. M. Acta XV, pag. 369). *E questo richiamo facciamo sia per onorare la memoria veramente onoranda di quel grande Pontefice, sia per metterci davanti allo spirito di quel magnanimo perdono, ed imitarne, come di tutto cuore facciamo, il nobilissimo esempio, pregando altresì il buon Dio che si degni illuminare le intelligenze e muovere i cuori nel senso della verità e della giustizia, che sono anche le sole vere e solide basi del benessere degli individui e dei popoli ancora, mentre sta scritto nel libro divino*: miseros facit populos peccatum.

Rapporti tra gl'iscritti all'Azione Cattolica e al Partito Fascista in un'autorevole dichiarazione

Si legge nella « Rivista Diocesana milanese » (dicembre 1938) che « nei passati giorni un Prelato milanese si è recato a conferire con S. E. il Ministro Segretario del Partito, On. Starace, intorno alle condizioni giuridiche e di fatto dell'Azione Cattolica nell'Archidiocesi Ambrosiana e nella sua Provincia Ecclesiastica », e che risultato della conferenza è stata la lettera che, essendo d'interesse comune, qui sotto riportiamo.

Roma, novembre, 11, sera.

« *Eminenza Reverendissima,*

Appena giunto a Roma, ho chiesto una udienza a S. E. Starace, che mi ha subito ricevuto. Nel cordialissimo colloquio svoltosi a Palazzo Littorio S. E. ha tenuto dapprima a darmi l'incarico di porgere gli ossequi all'Em. Vostra mostrando la sua piena soddisfazione perchè nella Provincia di Milano tutto si svolge in piena armonia. Avendo poi dichiarato a S. E. il Segretario del Partito che in certi paesi di altre provincie vicine alla nostra si affermi da alcuni elementi l'incompatibilità tra gli inscritti alle organizzazioni del Partto e gli inscritti all'A. C., S. E. Starace nel modo più reciso mi autorizza a scrivere all'Em. V. che non esiste, nel modo più assoluto, alcuna incompatibilità tra gl'inscritti al Partito Fascista e gli appartenenti all'A. C. Questa autorevole dichiarazione, che l'Em. V. può comunicare ai Vescovi ed ai Parroci interessati, elimina in modo inequivocabile ogni arbitraria interpretazione in proposito. Nel mentre sono oltremodo lieto di dare all'Em. V. questa comunicazione, mi creda... ».

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XI

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *De Yungchowfu.* È staccata una porzione dalla Prefettura Apost. di Yungchowfu e se ne erige una nuova da denominarsi di Paoking ed affidarsi all'Ordine dei Frati Minori. 9 febbraio 1938.

II. *Detroitensis et Grandormensis.* Vengono smembrate le diocesi di Detroit e Grandorme e della porzione staccata se ne forma una nuova diocesi da nominarsi Saginavense, suffraganea di Detroit. 26 febbraio 1938.

III. *De Calabar.* La prefettura Apost. di Calabar viene smembrata e se ne erige la nuova di Ogoja. 13 marzo 1938.

IV. *Papuasia atque Victoriensis et Palmerstonensis.* Il Vicariato Apost. di Papuasia è smembrato e il territorio viene annesso alla diocesi di Victoria e Palmerston, mutandone il nome in quello di diocesi di Darwin. 29 marzo 1938.

V. *De Tukuyu.* La Missione « sui iuris » di Tukuyu è innalzata a Prefettura Apostolica sotto lo stesso nome. 29 marzo 1938.

VI. *Fortalexiensis.* Dall'archidiocesi Fortalexiense viene staccata una porzione di territorio e se ne forma la diocesi Limolirense. 7 maggio 1938.

VII. *De Saowu.* La Missione « sui iuris » di Saowu in Cina è elevata al grado e dignità di Prefettura Apostolica, conservando lo stesso nome. 21 maggio 1938.

VIII. *De Karafuto.* La Missione « sui iuris » di Karafuto nel Giappone è elevata al grado e dignità di Prefettura Apostolica. 21 maggio 1938.

IX. *Borneae Hollandicae.* Dal Vicariato Apostol. di Borneo Olandese si stacca una parte e si erige in Prefettura Apostol. da nominarsi di Bandjermasin. 21 maggio 1938.

X. *De Vientiane et Luang-Prabang.* Il Vicariato Apostol. di Laos viene smembrato e se ne forma la nuova Prefettura Apostol. di Vientiane e Luang-Prabang. 14 giugno 1938.

LETTERE APOSTOLICHE. — I. *Collensi in dioecesi.* La chiesa di S. Francesco a Poggio Bonizio in diocesi di Colle è elevata a basilica minore. 18 agosto 1938.

II. *Honoris sacrarum rerum.* La chiesa di S. Carlo in Milano è annoverata fra le basiliche minori. 27 agosto 1938.

LETTERE DECRETALI. — I. *Ex aperto Christi latere.* Il B. Andrea Bobóla, Sacerdote Martire, S. I., è innalzato agli onori dei Santi. 17 aprile 1938.

II. *Sanctorum Mater Ecclesia.* Vengono decretati gli onori dei Santi al B. Giovanni Leonardi, Fondatore dei Chierici Regolari della Madre di Dio. 17 aprile 1938.

III. *Immania inter bella.* Il B. Salvatore da Horta, laico professo O. F. M., è elevato agli onori dei Santi. 17 aprile 1938.

EPISTOLA. *Sollemnia iubilaria.* Agli E.mi Cardinali O' Connel, Dougherty, Mundelein ed agli altri Arcivescovi degli Stati Uniti dell'America Settentrionale, per le feste da celebrarsi nella ricorrenza del cinquantennio dell'Università di Washington. 21 settembre 1938.

MESSAGGIO RADIOFONICO. Messaggio inviato dal Santo Padre il 18 ottobre 1938 alla città di Nuova Orleans all'aprirsi dell'VIII Congresso Eucaristico degli Stati Uniti dell'America Settentrionale.

MOTU PROPRIO

DE ORDINANDIS TRIBUNALIBUS ECCLESIASTICIS ITALIAE PRO CAUSIS NULLITATIS MATRIMONII DECIDENDIS.

PIUS PP. XI

Qua cura quave diligentia Sancta Mater Ecclesia decurrentibus saeculis iura et firmitatem Sacramenti Magni tutaverit, universa testatur historia, ut recenter in Litteris Encyclicis « Casti connubii » breviter adumbravimus.

Et merito quidem, cum matrimonium christianum non modo ad coniugum spirituale itemque temporale bonum tendat, sed praecipue ad prolis generationem sit divinitus ordinatum, ut genus humanum, iuxta Dei praeceptum, « crescat repleatque terram », sitque proinde matrimonium simul et Ecclesiae et Reipublicae verum et unicum seminarium.

Cum vero matrimonium ipsum in contractu ad Sacramenti dignitatem evecto consistat, nonnumquam evenire potest, contractum ipsum, et consequenter Sacramentum, nullitate laborare, eo quod coniuges contrahendi incapaces exstiterint, vel aliquo canonico impedimento dirimente praepediti fuerint, aut quia coactum attulerint consensum, vel eundem consensum non valida expresserint forma, et ita porro.

Hisce in casibus iudicium ferre de validitate aut nullitate matrimonii

ad Ecclesiam exclusive pertinet, quae ad rem adhibet tribunalia ecclesiastica ad tramitem canonum constituta, quaeque iuxta normas ad hoc latas procedere in tam gravi negotio tenentur, prouti vel recentissime salubriter et conspicue provisum est per Instructionem S. C. de Disciplina Sacramentorum die xv mensis Augusti a. MDCCCCXXXVI datam, quam hisce Apostolicis Litteris Motu Proprio datis confirmatam volumus, pro omnibus tribunalibus valituram, salvis, pro Tribunalibus Apostolicis, eorundem peculiaribus normis.

Quam autem arduum sit munus definiendi utrum in casu concreto Sacramentum matrimonii validum exstiterit necne, quisquis facile percipiet, si prae oculis ponat naturam controversiae a tribunali dirimendae. Ita pariter superfluum videtur pericula et damna declarare quae, ex fortuito errore vel in iure vel in facto a iudice admisso, et partibus et matrimoniali instituto et bonis sive familiarum sive civilis societatis ipsius obvenire possint.

Quod si sapientissimus ille Rex Salomon ad Dominum humiliter clamare cogebatur: « Quis poterit iudicare populum istum, populum tuum hunc multum? » (III, Reg. I, 9) cum tamen de iudiciis temporalibus non autem de spiritualibus ageretur, quamnam excellentiam sive virtutum moralium, sive scientiae, sive prudentiae, sive ingenii necessariam putabimus pro iudicibus ecclesiasticis, ut suo muneri ipsi pares inveniantur?

Merito, proinde, praelaudata Instructio ait: « Attenta harum causarum gravitate necnon difficultate, tum quoad leges procedurales servandas, tum quoad intrinsecum causae meritum, Episcoporum est, *graviter onerata eorum conscientia,* caute et diligenter seligere sacerdotes, quorum prudentia et probitas sit omni exceptione maior, quique *laurea* vel saltem licentia in iure canonico sint praediti, sin minus scientia et experientia iudirica *vere* polleant » (art. 21).

Facili prorsus negotio, igitur, quisquis percipit cur in Italia, ubi, ob magnum dioecesium numerum, permultae parvo territorio exiguoque clero constant, gravi immo quandoque insuperabili difficultate afficiantur Ordinarii in officialibus et iudicibus vere peritis suo tribunali praeponendis. Quae proinde difficultas si prae oculis ponatur, manifesta apparet necessitas assignandi pro tractatione causarum matrimonialium quaedam tribunalia, numero pauciora, quae, omnibus numeris absoluta, rite et laudabiliter proprio munere fungi queant.

Postquam, ergo, Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum, plurium annorum labore, accurate notitias circa tribunalia causasque matrimoniales ab Ordinariis Italiae conquisierit eorumque vota postulaverit, rem totam in suis Plenariis Comitiis diei XXII mensis iulii currentis anni, intervenientibus quoque Eminentissimis Patribus S. C. Consistorialis, Nobis decernendam proposuit.

Quapropter, Eminentissimorum Patrum votis mature perpensis, Motu Proprio, certa scientia ac Apostolicae plenitudine potestatis, haec omnia, quae sequuntur, statuenda decrevimus ac decernimus:

I. Singula quaeque Regio Conciliaris seu Ecclesiastica Italiae constituet circumscriptionem unicam unumque habebit regionale tribunal quoad tractationem et decisionem causarum de nullitate matrimoniorum. Ideoque in prima instantia tractabuntur causae Regionis Conciliaris 1) Pedemontanae apud tribunal *Taurinense;* 2) Longobardicae, apud *Mediolanense;* 3) Liguriae, apud *Ianuense;* 4) Aemiliae, apud *Mutinense;* 5) Venetae, apud *Venetiarum;* 6) Romandiolae, apud *Bononiense;* 7) Aetruriae, apud *Florentinum;* 8) Umbriae, apud *Perusinum;* 9) Picenae, apud *Firmanum;* 10) Latii, apud Tribunal *Vicariatus Urbis;* 11) Aprutinae, apud *Teatinum;* 12) Beneventanae, apud *Beneventanum;* 13) Lucanae et Salernitanae, apud *Salernitanum;* 14) Campanae, apud *Neapolitanum;* 15) Apuliae, apud *Barense;* 16) Calabriae, apud *Rheginense;* 17) Siculae, apud *Panormitanum;* 18) Sardiniae, apud *Calaritanum.*

II. Pro tractatione praedictarum causarum in gradu appellationis, incolumi semper facultate directe provocandi ad Sacram Romanam Rotam iuxta can. 1599, § 1, n. 1 Codicis I. C., ad quam Vicariatus Urbis semper appellabit, ita procedetur:

Ad tribunal Taurinense deferentur causae in prima instantia tractatae apud tribunal *Ianuense;* ad tribunal Ianuense, quae apud tribunal *Mediolanense;* ad tribunal Mediolanense, quae apud tribunalia *Taurinense* et *Venetiarum;* ad tribunal Venetiarum, quae apud tribunal *Bononiense;* ad tribunal Bononiense, quae apud tribunalia *Florentinum* et *Mutinense;* ad tribunal Florentinum, quae apud tribunalia *Perusinum* et *Firmanum;* ad tribunal Vicariatus Urbis, quae apud tribunalia *Neapolitanum* et *Calaritanum;* ad tribunal Neapolitanum, quae apud tribunalia *Panormitanum, Rheginense, Salernitanum* et *Beneventanum;* ad tribunal Beneventanum, quae apud tribunalia *Barense* et *Teatinum.*

III. Officiales, iudices, promotores iustitiae, defensores vinculi aliique administri horum tribunalium — excepto tribunali Vicariatus Urbis, cuius Officialis, iudices, etc. ab ipso Summo Pontifice, proponente Eminentissimo Cardinali Urbis Vicario, nominabuntur — deligendi sunt et constituendi, ad definitum tempus, ab Exc.mis Ordinariis in Coetibus Regionalibus.

IV. Horum tribunalium iura et officia necnon practicam agendi rationem Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum definiet, etiam circa tempus quo quae supra statuimus exsecutioni demandanda sint, necnon circa normas temporarias relate ad causas pendentes.

V. Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum vigilem sedulamque, pro suo munere, det operam, ut tum Officiales, tum iudices, tum, praesertim,

promotores iustitiae et vinculi defensores muneribus suis rite naviterque perfungantur iuxta normas ab eadem S. C. editas vel edendas.

Haec statuimus, non obstantibus quibuslibet in contrarium facientibus, licet speciali mentione dignis.

Datum Romae, apud S. Petrum, die VIII Decembris, in Festo Conceptionis Immaculatae B. Mariae V., anno MCMXXXVIII, Pontificatus Nostri decimo septimo.

PIUS PP. XI.

ANNOTAZIONI. — Anche questo importante atto è una prova della cura che la S. Sede pone a tutelare il sacramento del matrimonio; e tanto più che in questo caso si tratta dell'Italia, dove in materia, oltre il grande numero delle diocesi e la piccolezza di molte di esse, vale la circostanza speciale che, in seguito del Concordato le sentenze matrimoniali dei tribunali ecclesiastici hanno pieno vigore civile. Grazie a tale disposizione concordataria, è garantita in Italia la saldezza e santità dell'istituto matrimoniale. Ed anche il I libro del nuovo Codice Civile ne è valida conferma.

Nel documento pontificio vi sono punti di particolare importanza. Tra questi, la conferma dell'Istruzione 15 agosto 1936 della S. C. dei Sacramenti, la quale pei tribunali diocesani è una guida autorevole nelle cause matrimoniali. Le norme dell'Istruzione sono qui estese anche ai tribunali Apostolici, rimuovendo così ogni dubbio circa l'estensione ed il valore dell'Istruzione stessa.

È pure degno di nota il modo col quale vengono regolati gli appelli. Salva sempre la facoltà di appellare alla Sacra Rota, si esclude l'incrocio o lo scambio per cui due tribunali funzionavano alternativamente tra loro, una volta da tribunali di primo grado e un'altra da tribunali d'appello, con pericolo di possibili inconvenienti.

Il contributo che ogni regione darà alla scelta del personale da adibirsi in ciascuno dei diciotto tribunali, farà sì che si possano avere elementi veramente scelti. E il numero così ridotto dei tribunali renderà più facile la vigilanza ed assistenza dell'Autorità suprema, con evidente vantaggio del funzionamento e del raggiungimento degli alti scopi.

L'inconveniente che le cause matrimoniali abbiano a costare troppo per la lontananza delle parti dalla sede del tribunale, sarà eliminata dal fatto che molte deposizioni, interrogatorii ecc. potranno farsi presso i tribunali delle singole diocesi, i quali non vengono soppressi, ma solo (meno i diciotto accennati) non daranno sentenze di nullità matrimoniale, continuando a funzionare per le restanti eventuali controversie.

Sacra Congregazione del S. Offizio

NOTIFICAZIONE. — La Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio rende noto che le asserite apparizioni della Vergine ad alcune fanciulle di Voltago nella diocesi di Belluno, sulle quali è stata fatta accurata inchiesta, non presentano alcun carattere soprannaturale. — Da « L'Osservatore Romano » del 1° gennaio 1939.

Sacra Congregazione Concistoriale

I. *Beneventana* et *Abellinensis*. I. Decreto di separazione e di unione. 30 luglio 1938.

II. *Biturgensis - Civitatis Castelli*. Decreto di mutazione dei confini delle Diocesi. 22 ottobre 1938.

S. Congregazione di Propaganda Fide

DECRETI. —I. Il Vicariato Togonense d'ora in poi sarà chiamato « Lomensis ». 14 giugno 1938.

II. La Prefettura Apostolica delle Isole Mayotta, Nossibea e Camora, d'ora in poi verrà chiamata « de Ambanaj ». 14 giugno 1938.

III. Dal Vicariato Apostol. di Eshowe e dalla Prefettura Apostol. di Lydenburg è separata una porzione di territorio ed annessa alla Prefettura Apostol. di Swaziland. 13 luglio 1938.

Sacra Congregazione dei Riti

DECRETI. — I. *Albanen, seu Senogallien.* Introduzione della causa di beatificazione o dichiarazione di martirio della Serva di Dio Maria Goretti, vergine secolare. 1 giugno 1938.

II. *Leodien. seu Anicien.* Introduzione della causa di beatificazione della Serva di Dio Eugenia Joubert, Suora della S. Famiglia del S. Cuore. 1 giugno 1938.

III. *Vicen.* Riassunzione della causa di canonizzazione del B. Antonio Maria Claret, Confessore Pontefice, fondatore dei Missionari Figli dell'Imm. Cuore di Maria.

Pontificia Commissione Biblica

INDIZIONE DI CONCORSO. — La P. Commissione Biblica ha indetto (in data 31 ottobre 1938) per l'anno 1939 un doppio concorso a premio (100 dollari ciascuno) per due dissertazioni:

1° *S. Ignatius Antiochenus novitne quartum Evangelium?* (I testi del IV Vangelo e di S. Ignazio si devono riferire in lingua greca).

2° *De charitate erga proximum in Veteri Testamento.*

Al primo possono concorrere solamente gli iscritti come uditori del corso teologico in qualche Seminario Maggiore. Al secondo solamente i frequentatori delle scuole di qualche Facoltà teologica od Ateneo atto a conferire i gradi accademici..

Le dissertazioni si possono stendere in una di queste lingue: latina, inglese, francese, tedesca, spagnuola, e devono essere scritte a macchina.

L'autore non dovrà indicare il suo nome nella dissertazione, ma in foglio separato insieme col Seminario, Facoltà od Ateneo al quale appartiene e coll'attestazione del Rettore o del Professore di S. Scrittura. Questo foglio, sigillato, sarà contraddistinto al di fuori con un motto, che verrà ripetuto a capo della dissertazione e insieme colla stessa dissertazione verrà spedito, entro il 31 di ottobre 1939 al Segretario della P. Commissione Biblica: Rev. P. Giov. Battista Frey, via S. Chiara, 42 - Roma (117).

Del conferimento dei premî giudicheranno gli E.mi Cardinali della P. Commissione Biblica, secondo la votazione dei Consultori della stessa. I premi stabiliti potranno essere divisi ed assegnati in parti eguali o proporzionate a due candidati. Il risultato del concorso sarà pubblicato negli « Acta Apostolicae Sedis ».

DICHIARAZIONE

Il Monitore ecclesiastico *nel fascicolo di luglio del c. a., p. 218-232, pubblicò un articolo intorno a* « L'Ufficio amministrativo diocesano e il 2 % sui benefici ». *L'articolo portava chiaramente la firma dell'autore, e nostro ch. collaboratore, Can. Dott. Luigi Cozza. Tuttavia la dottrina contenuta è stata interpretata puramente e semplicemente come opinione del* Monitore.

La Direzione, ad evitare equivoci, ci tiene a dichiarare — una volta per tutte — che non ha mai inteso e non intende, per il fatto stesso della pubblicazione, far proprie le dottrine oppure opinioni contenute in articoli aventi la firma *dei propri collaboratori, e pur esprimendo loro la propria gratitudine, non ritiene, unicamente per la ospitalità concessa, condividerne le opinioni.*

D.

De Censuris in genere

(Continuazione) (*)

Da notare che tutte le indulgenze concesse dal R. Pontefice sono applicabili ai defunti « *nisi aliud constet* » in virtù del can 930 (119).

b) È tolto il beneficio dei suffragi, intendesi, *pubblici* della Chiesa. Risultano questi da qualunque opera buona destinata ufficialmente a sollievo delle anime purganti, dai frutti del divin Sacrificio Eucaristico, dagli uffici funebri, preci dei Sacerdoti, da partecipanza al tesoro della Chiesa, pel merito di G. Cristo, della B. V. Maria, dei Santi indipendentemente ed oltre le S. Indulgenze (120).

c) È tolto il beneficio delle pubbliche preci, intendansi, *liturgiche* che il Sacerdote da solo o unitamente al popolo cristiano, in chiesa o fuori, per necessità privata o pubblica in nome della Chiesa eleva a l'Altissimo. Sono tali il divino ufficio, le litanie, le funzioni sacre: tridui, scoprimenti di iconi venerate ecc. processione ecc. (121).

Perchè poi lo scomunicato non è fuori della comunione dei Santi che ha il suo fondamento ed *alimento* nella Fede, Speranza e Carità, pure non essendo dal canone asserito positivamente un diritto a suo pro è dichiarato ciò che al riguardo non è vietato ai semplici fedeli e ai Sacerdoti.

§ 2. *Non prohibentur tamen*: 1. *Fideles privatim pro eo orare.* S'intende sempre preghiera privata quella che è fatta da uno o più, in secreto o in pubblico, quando non intervenga il Sacerdote e non assuma carattere di preghiera liturgica ufficiale. È privata anche se così fatta in chiesa, nel cimitero, in luogo comunque sacro (122).

2. *Sacerdotes missam privatim ac remoto scandalo pro eo applicare; sed si fit vitandus pro eius conversione tantum.*

I Sacerdoti possono applicare per lo scomunicato la messa privata e cioè non cantata, non solenne, ma *semplicemente letta*; a due condizioni però: 1° che comunque ciò sia fatto senza scandalo; 2° che se si tratti di scomunicato *vitando,* tal messa sia — *esplicitamente* — offerta al solo fine

---

(*) Cfr. *Il Monitore Ecclesiostico,* an. 1938, p. 306.

(119) VERMEERSCH, *Epit.* II n. 200 seqq.

(120) *Hylarius texten* l. c. 58; COCCHI, l. c. 87-3 s.

(121) ICARD. 769. Il re o imperatore scomunicato anche se non vitando non partecipa delle preghiere liturgiche dette per lui. CERATO, l. c. d.

(122) LEGA, l. c. n. 1: « At in Feria VI Parasceve Ecclesia se continere non valet quin divinam Redemptionis pietatem exoret etiam pro excomm. vitandis ».

della sua conversione. Quest'ultima condizione ha un precedente nella risposta del *S. O.* 19 Apr. 1837. Si chiedeva « utrum *possit* aut *debeat celebrari* missa, ac percipi eleemosyna pro graeco schismatico, qui enixe oret atque instet ut Missa applicetur pro ipso sive in Ecclesia adstante, sive extra Ecclesiam manente » e fu risposto: « Iuxta exposita non licere, *nisi constet expresse eleemosynam a schismatico praeberi ad impetrandam conversionem ad veram fidem* ». In quel che tal responso concede, per il canone presente, ha oggi estensione a tutti i *vitandi*. Vedi per la limitata disputa al proposito, durante il diritto precedente al codice, il Card. Lega, o. c. 161. Vedi anche: can. 2314 e *S. O.* 12 luglio 1865.

Vale però per tutti gli scomunicati e loro si applica, *quando non vi sia ostacolo a l'infuori della censura,* il frutto essenziale delle Messe che si celebrano nella Chiesa cattolica: su questo la Chiesa non ha potere. Le limitazioni qui determinate sono relative alle solennità della Messa e al frutto particolare che dipende dalla intenzione del celebrante. Cerato, l. c. f. Ciò rientra nel beneficio della comunione dei Santi, di cui fu detto. Vedi: Sebastiani, o. c. nn. 450-452 ([123]).

* * *

Can. 2263. — *Removetur excommunicatus ab actibus legitimis ecclesiasticis intra fines suis in locis iure definitos; nequit in causis ecclesiasticis agere nisi ad normam can. 1564; prohibetur ecclesiasticis officiis seu muneribus fungi, concessisque antea ab Ecclesia privilegiis frui.*

Quattro sono le privazioni contenute in questo canone inflitte allo scomunicato sia esso tollerato sia vitando: il legislatore non distingue. E *per se* il quì disposto attinge il solo fine della *liceità* essendo anche estremamente generico, salvo l'effetto di invalidità nelle determinazioni che la legge stessa ad ogni luogo esplicitamente determina.

È detto: *Removetur excommunicatus ab actibus legitimis ecclesiasticis.* Che sieno gli atti legittimi ecclesiastici dicemmo sopra al can. 2256 n. 2, dove per ciascuno indicammo il canone di sede propria. Vedilo. La esclusione da tali atti è perciò da limitarsi — *intra fines suis in locis iure definitos.* — Serva ad es. il can. 1460 § 4 per l'esercizio del giuspatronato ([124]).

« ... *nequit in causis ecclesiasticis agere nisi ad normam can. 1654* ». Gli è vietata l'*azione* in giudizio (1667 seqq.) a l'infuori di quanto è ammesso dal can. 1654 che così dispone, § 1: « Agli scomunicati vitandi o tollerati dopo la sentenza declaratoria o condannatoria è permesso di agire *per se mede-*

([123]) Bucceroni, II, 157; S. Alf., VI, 322; De Siena, pagg. 175-177.
([124]) Cf. il mio *De re beneficiali*, pag. 335 seqq. *Torino* 1928 ed. *Marietti*.

simi solo per impugnare la giustizia o legittimità della stessa scomunica; *per procuratore* al fine di evitare qualunque altro pregiudizio a l'anima propria: in tutte le altre cose sono respinti da l'agire. § 2. Gli altri scomunicati generalmente possono stare in giudizio». Perciò *rispondere* come reo in giudizio, come *agire* in giudizio. Lega, *de Ind.* 67 seqq. Vedi anche il can. 1757 dove, § 2 n. 1, fra i *sospetti* sono respinti *dal testimoniare* «gli scomunicati dopo sentenza declaratoria o condannatoria» e ciò per l'analogia al can. 1654, e come esempio fra i molti.

Per la distinzione e separazione oggi vigente fra i due fori, si estende alle cause civili il divieto qui fatto? Certamente se la causa civile *iure praeventionis, connexionis* etc. è trattata dal giudice ecclesiastico: se invece è trattata dal giudice civile, tal divieto può *avere influenza* solo nei limiti della riprovata *communio in profanis* con lo scomunicato, come dal can. 2267, che con le eccezioni singole, ammette la generica a favore del diritto naturale «*nisi rationabilis causa excuset*» ([125]).

«*... prohibetur ecclesiasticis officiis seu muneribus fungi...*». È qui vietato l'esercizio degli uffici o incarichi ecclesiastici, non ne è tolta l'assegnazione o investitura, che è quanto dire: è impedito l'uso, non perduto il diritto. Il can. 145 dà il concetto dell'ufficio ecclesiastico in senso stretto e in senso lato. E perchè il legislatore non distingua dobbiamo intendere che l'inibizione di cui al presente, si estende anche a l'ufficio *lato sensu* preso. Ciò che del resto è omogeneo anche al divieto che segue, relativo ai privilegi ottenuti: qualunque privilegio è un *quid minus* in confronto al più umile degli uffici ecclesiastici. La ragione del disposto è nella sconvenienza che uno scomunicato eserciti comunque potere ecclesiastico ([126]). È detto al c. 10 *de off. iud. del.* I, 14 in VI°: «*si delegatum... excommunicari contingat... impedimento tali durante... ad Sedem* (Ap.) *volumus appellari*». Questo comma del presente canone ha il suo complemento nei seguenti 2264-2265-2266.

«*... concessisque antea ab Ecclesia privilegiis frui*». Dice il can. 70: «*il privilegio, se altro non consti, è da ritenersi perpetuo*». La perpetuità è quindi insita al privilegio, salve eccezioni di cui si deve aver prova. Qui non è la sostanza del privilegio che è in discorso perchè si tratta solo del suo godimento — *frui* — dice il canone. E perciò gli atti fatti dallo scomunicato in virtù del privilegio sono sempre validi *per se* per quanto *illeciti*, e ciò dal momento che ha incorso la scomunica sia esso, come dicemmo, tollerato o vitando, senza che occorra sentenza condannatoria o declaratoria della cui esigenza qui non è cenno. C'è una eccezione dal diritto costituito pel can. 1470 § 4 in forza del quale a l'effetto della sospensione de l'esercizio

([125]) Cappello, l. c. 42.
([126]) Schmalzgrueber, l. c. 147; Engel, l. c. 60; Wernz, l. c. 123.

del patronato e suoi privilegi richiedesi pel censurato la sentenza condannatoria o declaratoria. Già il patronato per sua natura è « *summa privilegiorum...* » can. 1448.

Quanto è qui esposto si è detto insistendo sul puro concetto di privilegio, sul quale è data la norma: nella pratica applicazione della medesima, è da cercare diligentemente i raccordi ch'essa può avere negli effetti con le determinazioni dei seqq. 2264-2265-2266-2267. E vedi al proposito ([127]) il can. 66 § 1 § 3.

È poi detto nel canone dei privilegi — *concessis antea* — perchè i futuri non esistono ancora, e in ispecie perchè quelli che potessero venire di poi, se *dal Pontefice*, debbono a l'effetto loro essere preceduti dalla menzione di cui al can. 2265 § 2.

* * *

Can. 2264. — *Actus iurisdictionis tam fori externi quam fori interni positus ab excommunicato est illicitus; et si lata fuerit sententia condemnatoria vel declaratoria, etiam invalidus, salvo praescripto can. 2261 § 3; secus est validus, imo etiam licitus, si a fidelibus petitus sit ad normam mem. can. 2261 § 2.*

Anche qui salve le particolari determinazioni è genericamente considerato qualunque affetto da scomunica e perciò sia il tollerato sia il vitando.

È detto: *Actus iurisdictionis tam fori externi quam fori interni petitus ab excommunicato est illicitus.*

L'atto di giurisdizione si ha tanto per la giurisdizione ordinaria che per la delegata (cann. 196-197): entrambe sono qui sottintese, sia pel foro esterno che per l'interno.

Ed è decretata e dichiarata genericamente la *illiceità*. Ricorrono però anche qui (vedi il detto al 2260) le scusanti generiche della forza maggiore, grave incomodo ecc. con le specifiche di cui lo stesso presente canone. Da esse può anche essere semplicemente *graduata* la responsabilità che è certamente da evitarsi *sub gravi* anche in questo luogo: vedi al 2161 § 1.

« *... et si lata fuerit sententia condemnatoria vel declaratoria etiam invalidus* »: se tali scomunicati furono come tali oggetto di sentenza condannatoria o declaratoria gli atti di giurisdizione, come sopra, da essi posti sono oltrechè *illeciti* anche *invalidi*. Invalidamente quindi ad es. conferiscono benefici, pronunciano sentenze, concedono dispense, assolvono da censure o peccati ecc. Nè per la stessa ragione della invalidità che vizia i loro atti

([127]) CICOGNANI, o. c. pag. 287 seqq. ad can. 66. Cf. *S. C. de Prop. F.* 26 sept. 1821.

possono altrui delegare lecitamente e validamente il loro potere, quando *iure* sarebbe loro consentito fuori del caso della scomunica che li ha colpiti.

Il can. 1628 § 3 analogamente a questo 2264 consente che gli scomunicati vitandi o tollerati dopo sentenza condannatoria o declaratoria sieno d'ufficio rifiutati in giudizio: i loro atti inficiati quindi di nullità per l'eccezione di scomunica. È detto al c. 1 *de exc.* II, 12 in VI°: « *Pia consideratione statuit mater Ecclesia quod maioris excommunicationis exceptio... repellat agentes, ut* etc. » ([128]). Per l'errore comune o dubbio, vedi il can. 209 ([129]).

« ... *Salvo praescripto can. 2261 § 3* ». Vedemmo a questo luogo che da *tali scomunicati* nel *solo* pericolo di morte possono chiedere la sacramentale assoluzione per i peccati e le censure, e, se manchino altri ministri, anche gli altri Sacramenti e i Sacramentali. L'assoluzione non ha questa ulteriore richiesta de l'assenza di altri.

Quanto concede detto can. 2261 § 3 è salvaguardato dal presente canone.

« ... *secus ut validus, imo etiam licitus si a fidelibus petitus ad normam mem. can. 2261 § 2* ». Resta invece, e valido e lecito, l'atto di tali scomunicati, se ai medesimi è richiesto a norma del ricordato can. 2261 § 2 che esige sempre per gli scomunicati di cui al presente, il *pericolo di morte* e le altre circostanze di cui il § 3.

Da notare che la liceità e validità di atti di giurisdizione a termini di questi ultimi due comma, è sempre ed esclusivamente relativa a Sacramenti o Sacramentali e al pericolo di morte.

* * *

Can. 2265 § 1. *Quilibet excommunicatus*:

1° *Prohibetur iure eligendi, praesentandi, nominandi;*

2° *Nequit consequi dignitates, officia, beneficia, pensiones ecclesiasticas aliudve munus in Ecclesia;*

3° *Promoveri ad ordines.*

§ 2. *Actus tamen positus contra praescriptum § 1, nn. 1, 2, non est nullus, nisi positus fuerit ab excommunicato vitando vel ab alio excommunicato post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam; quod si haec sententia lata fuerit, excommunicatus nequit praeterea gratiam ullam pontificiam valide consequi, nisi in pontificio rescripto mentio de excommunicatione fiat.*

([128]) Paolo IV, Cost. « *Cum ex apostolatus* » 15 febr. 1559 § 5: « ... *sent. excommunicationis incurrant ... nec ad testimonium perhibendum admittantur... nullus praeterea cogatur eis super aliquo negotio respondere* ».

([129]) Can. 209: In errore communi aut dubio positivo et probabili sive iuris sive facti iurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno ». Cf. et Lega, 163.

Le privazioni di cui il legislatore in questo canone sono *prevalentemente* attinenti il foro esterno, e riguardano qualunque scomunicato salve le precisazioni del § 2. È detto:

§ 1. *Quilibet excommunicatus.* Qualunque scomunicato:

1° *Prohibetur iure eligendi, praesentandi, nominandi.* Discende la proibizione di eleggere, presentare, nominare di cui al presente dal già disposto al can. 2263, in virtù del quale è inibito ogni scomunicato da l'esercitare ufficio ecclesiastico. E anche qui si tratta di esercizio del diritto che resta sospeso, non di spogliazione o perdita del diritto *in se.* Esplicitamente del diritto di patronato dice il 1470 § 4 « *Censura innodati* etc. *usque dum censura perdurat nequeunt iuspatronatus exercere* etc. » e per le elezioni il can. 167 § 1 *Nequeunt suffragium ferre* n. 3 *Censura affecti.* In entrambi questi canoni è però richiesta sentenza declaratoria o condannatoria: vedi il testo.

2° *Nequit consequi dignitates, officia, beneficia, pensiones ecclesiasticas aliudve munus in Ecclesia.* L'effetto di *illiceità* per il conseguimento di dignità ([130]) offici, benefici, pensioni ([131]) o ([132]) incarichi nella Chiesa è decretato dal presente n. 2: come possa accoppiarsi alla invalidità dice il § 2.

3° *Promoveri ad ordines.* Lo scomunicato non può *lecitamente* essere promosso agli *ordini sacri.* La ragione è molteplice essendo *a* l'ordine sacro il massimo onore che può essere fatto a un fedele *b* conferendo la massima partecipanza ai poteri della Chiesa; poteri di diritto divino e politico ecclesiastico *c* essendo lo scomunicato impedito da l'uso attivo e passivo dei Sacramenti. Vedi l'analogia che con questo canone hanno i cann. 973 § 3, 2338 § 2.

L'ordine è qui da prendersi ne l'ampiezza dei cann. 949-950 sicchè comprenda anche la tonsura. La legge tiene, s'intende *non per la validità,* l'ordinante e l'ordinato ([133]).

§ 2. *Actus tamen positus contra praescriptum § 1, nn. 1, 2 non est nullus, nisi positus fuerit ab excommunicato vitando, vel ab alio excommunicato post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam.*

Però l'atto che sia posto contro il prescritto del § 1 nn. 1, 2, eleggere, essere eletto, nominare essere nominato ecc., non è nullo, se non sia stato fatto da scomunicato vitando o da altro scomunicato e cioè tolerato; ma dopo sentenza declaratoria o condannatoria. Combina il qui disposto per

---

([130]) Cf. 396. La dignità genericamente sarebbe *beneficio* con giurisdizione propria, onore e amministrazione.

([131]) Cf. can. 1409, can. 1412 n. 4.

([132]) Cf. can. 145.

([133]) l. c. 5°.

gli atti descritti al § 1 nn. 1, 2 con quanto ha il precedente canone per gli atti di giurisdizione. Sia per l'esercizio *attivo* § 1 n. 1 che pel *passivo* n. 2, due cose sono qui da osservare: *a* che al vitando è qui equiparato il tollerato a cui carico sta una sentenza declaratoria o condannatoria *b* che agli effetti della *validità* è differente quindi la condizione del tollerato *simpliciter* che può fare benchè illeciti (e *sub gravi*), validi gli atti qui indicati, dalla condizione del tollerato con sentenza a carico che non li può più fare nè lecitamente nè validamente. « Collatio beneficii dignitatis etc. facta vitando vel tolerato post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam est nulla, collatio vero beneficii facta tolerato simpliciter, quamvis lethali non careat, id est quamvis illicita est tamen valida ». Sole, l. c. 228 ([134]) considerando l'esercizio passivo giusta § 1 n. 2. E così, secondo:

La rubr. del c. 7 X *de cler. exc. dep.* V, 27 dice « *Collatio beneficii excommunicato facta non tenet, et scienter talibus conferens a beneficiorum collatione suspenditur* ». Non si dà ufficio a chi non lo può esercitare ([135]).

E il c. 1 *de rescrip.* I, 3 in VI° « *Ipso iure rescriptum vel processus per ipsum habitus non valeat, si ab excommunicato... fuerit impetratum* » e la ragione è sempre la stessa: in tanto non è ammessa la richiesta, in quanto non può avere successo.

Per gli atti di cui il § 1 n. 1 vedi il citato can. 1470 § 4, e il cit. can. 167. « ... *quod si haec sententia lata fuerit, excommunicatus nequit praeterea ullam gratiam pontificiam valide consequi, nisi in pontificio rescripto mentio de excommunicatione fiat* ».

Che se la sentenza declaratoria o condannatoria fu emanata, lo scomunicato tolerato come il vitando non può validamente conseguire nessuna grazia pontificia se non è menzione della scomunica ne lo stesso rescritto pontificio. Questa disposizione è esplicitamente richiamata per i personalmente interdetti dal can. 2275 3°, per i sospesi dal can. 2283.

È grazia pontificia quella che viene o personalmente dal Papa o dalla Curia Romana. Perchè poi si tratta di tal grazia, l'inabilità, di cui al presente, non è per le grazie che possano venire dai Prelati inferiori al Papa. La formola con la quale si ha la richiesta menzione è la seguente o altra simile: « absolutio a *vinculo excomm.* a *censuris* ad effectum praesentium » etc.

La privazione di cui è discorso è eccepita dal can. 36 § 2 « *Gratiae et dispensationes omne genus a Sede Apostolica concessae etiam censura irretitis validae sunt, salvo praescripto can.* 2265 § 2, 2275 n. 3, 2283 », *e ciò, quindi,* per la qualifica di vitando o la sentenza a carico pel tollerato. Le grazie son

([134]) Wernz, 193.

([135]) Lega, 163: « Irrita esset beneficii vel officii collatio facta excommunicato vitando quia huic muneri in Ecclesia inhabilis prorsus evadit ».

valide pel semplice scomunicato, e come *validamente* nomina e nominato ecc. giusta il sopra esposto.

Ed è anche da osservare la differenza portata dal diritto attuale. Prima del codice questa inabilità era sancita per tutti i rescritti, vedi il riferito *c. 1 de rescr.* I, 3, in VI°, per il presente canone è solo per i rescritti *di grazia* e non per quelli di *giustizia*. E i rescritti di grazia sono da intendere nella ampiezza del cit. can. 63. Analogamente le « *Normae peculiares* » ad const. *Sapienti consilio* di Pio X 29 sept. 1908 c. III art. 1 n. 6. « Gratiae ac dispensationes *omne genus* a S. Sede concessae etiam censurae irretitis ratae sunt, nisi de eis agatur qui nominatim excommunicati sunt etc. ».

Da questo canone è riassunta e corretta la disposizione nel senso esposto pei vitandi gravati di sentenza, e in quanto richiede di nuovo, ciò che *Pio X* ivi aveva abolito, la *mentio de excommunicatione* ([136]). Vedi anche il c. 26 (*Dilectus*) X *de rescr.* I, 3.

Già sopra, al can. 2263, vedemmo quanto importa sapere circa il godimento delle grazie-privilegio ottenute prima della scomunica.

* * *

Can. 2266. — *Post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam, excommunicatus manet privatus fructibus dignitatis, officii, beneficii, pensionis, si quod habeat in Ecclesia; et vitandus ipsamet dignitate, officio beneficio, pensione, munere.*

Completa il presente canone il disposto del precedente al § 1 n. 2 § 2 circa le dignità, offici etc. Ivi è decretata l'illiceità o invalidità dell'acquisto e del *conseguente uso* di detta dignità ecc. come effetto della scomunica, qui la perdita dei frutti o dello stesso titolo se sopravviene al medesimo. È detto: « *Post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam excommunicatus manet privatus fructibus dignitatis* etc. ».

Dopo la sentenza lo scomunicato è privato dei frutti, sentenza condannatoria o declaratoria al medesimo valore per lo stesso effetto, quando non sia *vitando*.

Il tollerato quindi che non ha ancora gravame di sentenza, fa suoi i frutti e lecitamente. Deve però farsi sostituire per gli oneri.

Dice di questa privazione il c. 53, X *de appell.* II, 28 « *Respondemus quod cum executionem excommunicatio secum trahat... illi proventus Ecclesiastici merito subtrahuntur, cui Ecclesiae communio denegatur* ».

Dicemmo che la sentenza declaratoria e condannatoria hanno lo stesso valore agli effetti della privazione dei frutti secondo il canone: così non era

([136]) Vedi: LEITNER, « *de Curia Romana* », pagg. 55-56; *Acta Ap. Sed.* I, 64.

prima del codice. Secondo il Card. LEGA che ne tratta al n. 163 « declaratoria non sufficit pro auferendis fructibus beneficii » oggi la declaratoria basta, e non solo pei frutti, ma anche per la privazione del titolo se lo scomunicato è *vitando*: segue infatti il canone, « ... *et vitandus ipsamet dignitate, officio* etc. » quindi intervenuta anche solo la declaratoria, prima occorreva la condannatoria, il vitando è spogliato.

Tanto per i frutti, quanto per il titolo, avveratasi la condizione de l'una e de l'altra sentenza, *ipso facto* la censura ha corso essendo *latae sententiae*, nè altro occorre, e cioè senza ulteriore intervento del giudice ([137]).

* * *

Can. 2267. — *Communionem in profanis cum excommunicato vitando fideles vitare debent, nisi agatur de coniuge, parentibus, liberis, famulis, subditis, et generatim nisi rationabilis causa excuset.*

È qui imperato l'atteggiamento che nelle cose profane debbono tenere con lo scomunicato vitando i fedeli sudditi della Chiesa, e perchè si afferma in tal maniera l'efficacia del diritto ecclesiastico in tutto ciò che è vita, per ovviare ad esagerazioni è bene tenere presente ciò che dicemmo al can. 2258 § 2 su le condizioni richieste perchè debba essere riconosciuto lo scomunicato come vitando.

È detto: *Communionem in profanis cum excommunicato vitando fideles vitare debent.*. Debbono evitare i fedeli ciò che è compreso nel verso « *Os — orare — vale — communio — mensa* negatur » e cioè il parlare — il pregare — il saluto — la società — la tavola comune. È invece permesso quanto ne l'altro verso « *Utile — lex — humile — res ignorata — necesse* » e cioè quanto importa ([138]) una grande utilità, esigenza di legge, condizione di servitù, l'ignoranza della censura, la necessità.

Esplicitamente il legislatore eccepisce:

« *nisi agatur de coniuge, parentibus, liberis, famulis, subditis* » se non si tratti del coniuge, dei genitori, figli, servi, sudditi.

Implicitamente: riguardo a persone, cose, circostanze:

« ... *et generatim nisi rationabilis causa excuset* » e generalmente se non scusi ragionevole causa.

È questo l'estremo d'attualità cui si è giunti dalla sopra riferita cost. *Ad evitanda* di Martino V, che distingueva i tollerati dai vitandi la prima volta; dalla cost. *Ap. Sedis* che sopprimeva la sopravissuta scomunica mi-

([137]) CAPPELLO, 40; AICHNER, § 218.
([138]) DE SIENA, p. 277.

nore per i comunicanti col *vitando*: resta oggi la proibizione, ma nei termini di questo canone.

Così già il c. 103, C, XI, q. 3 « *Apostolica auctoritate ab anathematis vinculo... subtrahimus.. uxores, liberos, servos, ancillas, seu mancipia, nec non rusticos servientes, et omnes alios qui non adeo curiales sunt ut eorum consilio scelera perpetrentur, et eos qui ignoranter excommunicatis communicant* ».

Della superstite e vigente proibizione nei limiti del pres. canone: il *S. Off.* 2 agosto 1893 « Utrum, ablata excommunicatione minori contra eos, qui communicant cum excommunicatis nominatim a Summo Pontifice, censeatur etiam ablata prohibitio. R. *Negative.* SSmus approbavit ([139]).

La molteplice ragione di tal divieto già altrove con questa risposta accennata: (cit. 2258, *passim*) perchè più si tema la censura, sia meno facile comunicare in *divinis*, meno facile il pericolo di perversione dei buoni, più sentita la vergogna del censurato, la vittoria sulla contumacia per la umiliazione più facile, e così più facile il ritorno. È del resto di qualunque società togliere dalla circolazione i membri infetti.

Ma quale il grado de l'obbligazione che tiene ad evitare il vitando?

Salvo il pericolo di perversione o di scandalo e lo sfregio della legge ecclesiastica, l'obbligazione non è *sub gravi*: lo si deduce dalle parole del canone « *nisi rationabilis causa excuset* » ([140]). Ciò non toglie che la causa debba essere di una qualche entità dovendosi — *cum effectu* — prendere il dettato del legislatore e non siamo di quelli che per qualunque lieve causa esimono da qualunque colpa. È facile l'immunità per le quotidiane occorrenze del commercio.

La *communio* in *profanis* richiama quella in *divinis* correspettiva ai divieti fatti a lo scomunicato dai cann. 2259-2260-2261. In cosa *grave* questa è certamente grave.

Richiama ancora il comunicare in *crimine criminoso*. Il caso è considerato al can. 2338 § 2, e per esso è inflitta la scomunica *simpliciter* riservata alla Sede Apostolica.

Art. II. — *De Interdicto.*

Can. 2268. — § 1. *Interdictum est censura qua fideles, in communione Ecclesiae permanentes, prohibentur sacris quae in canonibus, qui sequuntur, enumerantur.*

§ 2. *Prohibitio fit vel directe per interdictum personale, cum personis*

([139]) Gasparri, *Fontes*, IV, pag. 482.

([140]) S. Thomas, Suppl. q. 23 art. 3. Antichi autori insegnavano che la proibizione era *sub gravi* e che da essa non scusava che *grave* causa. S. Alf., l. c. 198.

ipsis usus eorundem bonorum interdicitur; vel indirecte per interdictum locale, cum certis in locis eorundem dispensatio vel perceptio vetatur.

È qui da richiamare quanto fu esposto al can. 2255 § 2. Perchè come la scomunica anche l'interdetto può toccare chierici e laici a differenza della sospensione che è solamente dei chierici, è più da vicino alla scomunica, e subito dopo di essa se ne fa discorso (141).

Nei riguardi e confronti con la sospensione con essa l'interdetto ha di comune che può essere anche pena vendicativa, giusta lo stesso 2255 e i canoni che particolarmente ne trattano, e che nel dubbio è da presumere censura. (Benedetto XIV enc. *Inter praeteritos* 3 dic. 1749 § 48).

La storia dell'interdetto è singolare. Un canone del concilio Romano (*anno 863*) pare lo sottintenda già in vigore « Si quis dogmata mandata *interdicta* sanctiones vel decreta etc... salubriter promulgata *contempserit* anathema sit » e la prima origine da alcuni si fa risalire al sec. VI da altri al secolo IV (concilio Illiberitano an. 300-306 — conc. Venetic. 465). Non manca chi crede di aver trovato vestigia dell'interdetto generale negli stessi canoni apostolici (142): ma più facilmente per quell'evo altri crede trattarsi di quell'informe esclusione dalle cose sacre di cui altrove (2216-2241-2255) abbiamo detto e che più spesso è personale che collettiva (143). Per il VI secolo è portato l'esempio della cattedrale e delle altre chiese di *Romege* nella Normandia che (*anno 586*) furono chiuse finchè non si trovasse il reo dell'uccisione avvenuta nella stessa Cattedrale di S. Pretestato vescovo della città. E il chiar. Berardi lo crede « *in tota antiquitate... exemplum vetustius...* quod profert Gregorius Turonensis etc. » o. c. IV, 268 (144). Per questi tempi e per tutto l'evo medio oltrechè per ragioni strettamente ecclesiastiche l'interdetto fu usato nella forma di interdetto *generale o locale* anche e di frequente al fine di vincere la contumace resistenza dei principi e re che disprezzavano il *personale* loro inflitto ma doveano piegare quando tutto il popolo li conosceva e deplorava causa della propria sventura (145). Vedi: conc. *Lemovic.* 1631. Epist. *Ivonis Carnut.* Per l'interdetto *locale*: Decret. Greg. IX c. 11 de *Spons.*; c. 3 de *priv.*; c. 1 de *post. Praelat.* etc.

La dottrina e il rito lugubre dell'interdetto erano precisati al sec. X; ma i Pontefici a temperarne il rigore introdussero molte eccezioni per le persone e pei luoghi che vedremo nei canoni seguenti. Così Innocenzo III,

---

(141) Lega, 168.

(142) Gagliardi, *Inst. I. C.* 4, 18 § 8.

(143) Devoti, *Inst.* IV, 19 § 3 n. 23.

(144) Vecchiotti, II § 55.

(145) Van Espen, o. c. III, XI, 16 seqq.; Lega, 173; Cocchi, o. c. 91; Chelodi, 39.

Gregorio IX, Martino V ([146]). Il Tridentino non mutò la disciplina antecedente: la confermò e indusse nuovi interdetti; la Cost. *Apost. Sedis* abrogò l'*interdetto locale latae sent.* ma ne indusse cinque *personali.* Il Codice rimise in vigore l'*interdetto locale latae sent.* con qualche limitazione, come vedremo.

Affine a l'interdetto, ma solo negli effetti, sembra la *cessatio a divinis* per la quale è sospesa la celebrazione dei divini uffici nella chiesa violata finchè debitamente non è riconciliata. Cann. 1172-1173 (Vecchiotti, l. c.).

§ 1. *Interdictum est censura qua fideles, in communione Ecclesiae permanentes...*

In quanto è *censura* l'interdetto ([147]) gli conviene *a* tutto ciò che è proprio della censura pena *medicinale,* can. 2241 seqq. *b* Si differenzia dalle altre pene ecclesiastiche can. 2216 *c* da lo stesso interdetto inflitto come *pena vindicativa* can. 2255 § 2. (cit. c. 20, X de *verb. signif.* V, 40).

In quanto non toglie dalla comunione della Chiesa si distingue dalla censura - *scomunica* can. 2257. — *... prohibentur sacris quae in canonibus qui sequuntur enumerantur* — La proibizione delle cose sacre che porta con se, come dai canoni seguenti, l'interdetto, è solo proibizione dell'*uso.* In una maniera particolare perciò l'interdetto porta i suoi effetti, in quanto non solo non tocca la comunione de' Santi, ciò che vedemmo comune alla stessa scomunica, ma neanche la comunione ecclesiastica, e anzi impedisce l'uso di quelle cose sacre alle quali i fedeli, come aventi comunione e vigente con la Chiesa, hanno e mantengono il diritto, sieno essi laici sieno chierici.

Il divieto, come vedremo, talora è dell'uso *passivo,* talora dell'*attivo.*

In antico, l'ambito effettivo de l'interdetto, e la significazione della parola in conseguenza, fu vario e molteplice ([148]), sicchè, come già fu detto della scomunica, ne l'arcaica disciplina potè abbracciare « quamcumque speciem censurarum et poenarum quae in Ecclesia potissime obtinentur per prohibitum rerum sacrarum usum » Lega 169.

Nel già citato e trascritto c. 20, X *de verbor. signif.* V, 40 si legge « *Quaerenti quid per censuram Eccl. debeat intelligi... respondemus quod per eam non solum interdicti, sed suspensionis et excommunicationis sententia valeat intelligi* » ma siamo già a l'anno 1214, e, nonostante, l'interdetto è messo per primo. *Le cose sacre* dal cui uso, spettante al *fedele in comunione colla*

([146]) Cf. specialmente il c. 24, *de sent. excomm.* V, 11 in VI° dove il Pontefice decreta opportuni temperamenti « *ne infinita pericula animarum insurgant* ».

([147]) Mentre alle origini (Serafini I § 42) l'interdetto Romano era un rimedio per evitare una *decisione in merito* (fra due contendenti) l'interdetto penale canonico sottintende una *decisione* o per disposto di legge o per sentenza o per precetto, ed ha ragione di pena. L'interdetto classico Romano è mantenuto dal diritto nostro nelle azioni a tutela della proprietà e del possesso. Cann. 1168 § 4, 1633, 1695, ecc.

([148]) Berardi II, 3, 8; Suarez XXXII, 2.

Chiesa come tale, l'interdetto rimuove chierici e laici, singoli e comunità, sono i *divini uffici* (2256 n. 1) *alcuni sacramenti, la sepoltura Eccles.*

§ 2. *Prohibitio fit vel directe per interdictum personale, cum personis ipsis usus eorum bonorum interdicitur, vel indirecte per interdictum locale cum certis in locis dispensatio vel perceptio vetatur.*

Il termine o soggetto de l'interdetto è sempre *la persona* perchè da essa la colpa che giustifica la pena (2228) ma l'interdetto talora solo indirettamente raggiunge la persona e cioè quando s'interdice il luogo dove è proibita la dispensa dei beni spirituali (*uso attivo*) o il ricevimento dei medesimi (*uso passivo*). Si ha così l'interdetto *personale* e l'interdetto *locale.* Insegnava il Card. Lega l. c. 169 « ... advertatur interdicti esse proprium prohibere usum rerum divinarum, at diversimode, sive *directe* interdicendo personas, sive *directe* loca sacra et hinc *indirecte* personas ». Cf. c. 16-17 *de sent. excomm.* etc. V, 11, in VI°.

Si distingueva prima del codice anche l'interdetto *misto* di personale cioè e locale: si avrebbe nel luogo dove entra l'interdetto personalmente. Era chiamato quindi *ambulatorio.* (Ballerini Palm. l. c. 350) ([149]).

* * *

Can. 2269. — § 1. *Generale interdictum tum locale in territorium dioecesis, tum personale in populum dioecesis, reipublicae, ferri tantum potest a Sede Apostolica vel de eius mandato; interdictum vero generale in paroeciam vel paroeciae populum, etiam Episcopus ferre potest.*

§ 2. *Interdictum personale sequitur personas ubique; locale non urget extra locum interdictum, sed in loco interdicto omnes etiam exteri aut exempti, excluso speciali privilegio, illud servare debent.*

Il canone prospetta una suddivisione all'interdetto, sia *personale* che *locale.* Si ha per entrambi la divisione in *generale* e *particolare.* L'interdetto locale generale abbraccia un intero territorio (*nazione, provincia*) e quindi tutti i luoghi sacri e profani ivi compresi, anche se esenti, salve espresse eccezioni, sicchè neanche nelle case o luoghi profani è lecito celebrare o compiere sacrificio, funzioni ecc. L'interdetto personale generale comprende una comunità o collettività di persone: il popolo di una repubblica, di una diocesi, di una parrocchia etc. di un collegio, capitolo ecc.

Il particolare *locale* riguarda una chiesa o un luogo singolo v. g. un oratorio: il particolare *personale,* se una o più persone come singoli individui (Santi V, 39, 34).

Prevale in ogni specie la gravità de l'interdetto generale sul particolare: ma su tutti il *generale locale* per il quale si richiede, come causa, una

([149]) Argum. c. 11 *de sponsis* X.

gravissima colpa, (D'Annibale I, 336 seqq., Lega 174) che può essere però non solo di una parte della collettività, e la migliore, ma anche di uno solo: ad es. il Principe, ciò che abbondantemente attesta la storia.

Tanto per l'interdetto locale che personale e loro suddivisioni, si può da parte de l'*oggetto* o bene proibito avere una ulteriore sottodistinzione in interdetto *totale e parziale,* in quanto la tendenza o precetto comprende tutti gli effetti che l'interdetto secondo i canoni può portare, o solo una parte di essi ([150]).

E inoltre come per le altre censure e pene si ha l'interdetto *a iure* oppure *ab homine,* l'interdetto *riservato* e *non riservato,* relativamente a la fonte onde promana (2217, 2245, 2236).

§ 1. *Generale interdictum tam locale in territorium dioecesis, reipublicae, quam personale in populum dioecesis reipublicae, ferri tantum potest a Sede Apostolica vel de eius mandato.*

È solo della Sede Apostolica o di chi ne ha mandato di essa (Legati, delegati etc.) infliggere l'interdetto generale sia *locale* pel territorio di una diocesi di uno stato, sia *personale* per il popolo dei medesimi.

L'interdetto è pena gravissima, dicemmo specialmente il *generale locale*: qui il legislatore si riporta ed applica l'ammonimento già dato per le censure ai cann. 2241-2242. Ma non sempre la grande *circospezione* ivi raccomandata fu norma a l'esercizio del potere coattivo anche a questo riguardo Già fino dal 1300 *Bonifacio VIII* (c. 2 *de sent. exc.* V, 10 in Extrav. comm.) «*Provide attendentes quod ut frequentius, quamvis non sine causa, sine culpa tamen multorum interdicti sententiae proferuntur, quodque... nonnulli iudices... plus ex cupiditatis quam caritatis radice... procedere arguuntur... praes. constitutionis providemus edicto, ut nulla provincia civitas etc... supponatur Ecclesiastico interdicto pro pecuniario debito* etc.»

La riserva di cui al presente § 1, e nei termini descritti, rende più che difficile quasi fuori di ogni possibilità, il deplorato abuso. Si sa con quale cautela e ponderazione proceda la Sede Ap. Vedi il can. 7 ([151]) — ... *interdictum vero generalem in paroeciam vel paroeciae populum, et particulare sive locale sive personale, etiam Episcopus ferre potest.*

Il Vescovo può infliggere interdetto *generale* nei limiti di una parrocchia e del popolo di una parrocchia, e cioè interdetto locale e personale: può infliggere interdetto *particolare* sia locale che personale nei limiti della sua giurisdizione. Con questa ultima disposizione cade il dubbio che prima del codice si aveva, se cioè il Vescovo potesse infliggere l'interdetto locale

([150]) Noldin 115.
([151]) Cicognani, pag. 51 segg.

in tutta la sua diocesi ([152]). Come causa maggiore, ciò è oggi espressamente riservato alla S. Sede unitamente a l'interdetto personale su tutto il popolo della diocesi, perchè entrambi interdetti generali riservati, in virtù di questo canone.

Quello che qui si dice del Vescovo non s'estende al Vicario Generale, ciò è escluso dal can. 2220 § 2: bensì al Vicario Capitolare (198). S'estende per lo stesso can. all'Amministratore Ap. al Vicario e Prefetto Ap. all'Abate o Prelato *nullius*.

I Superiori maggiori delle religioni clericali esenti infliggono solo interdetto personale terminando alle persone la loro giurisdizione e non al luogo. E lo possono come personale particolare; come generale lo può, in una parte della sua provincia il Superiore *simpliciter maggiore*, in una parte della sua religione se *Supremo* ([153]).

Il divieto ai medesimi di infliggere interdetto locale nelle loro chiese data dal 21 giu. 1679 per una dichiar. della S. C. EE. RR. in *Neapolit.* Censurar. « nequeunt apponere (i Prelati regolari) interdictum in ecclesiis sibi subiectis, *quia eorum iurisdictio est personalis non autem localis*, et etiam quia actus iste percutit exercitium iurisdictionis in clerum et populum illos privando ne in ea celebrare et respective audire possint divina, et sic cum non subditis ».

In quanto era qui dichiarato che la giurisdizione loro è solo *personale* sembra che neanche, i detti, potessero interdire le cappelle interne delle loro case. Per consuetudine, invece, prima del codice lanciavano interdetto anche nelle chiese al pubblico, loro soggette ([154]).

§ 2. *Interdictum personale sequitur personas ubique...* — L'interdetto personale segue *dovunque* le persone. È la norma. Quanto a l'applicazione è da distinguere: Se si tratta d'interdetto particolare in qualunque luogo si porti il personalmente interdetto è soggetto agli effetti della pena (*haeret ossibus*): se invece si tratta d'interdetto generale le persone vi restano soggette finchè partecipano della collettività che è colpita. In due modi si può a questa appartenere *o come parte* di un collegio, persona morale ecc. e allora cessando l'appartenenza, cessa per la persona l'interdetto; o *come avente domicilio in un luogo*, la nazione, la regione ecc. e cambiando domicilio cessa ancora per la persona l'interdetto. Anche senza cambiare domicilio, se alcuno si porta al *quasi domicilio* che abbia altrove, con la migliore sen-

([152]) La migliore sentenza ciò negava anche ai Vescovi adunati in *Concilio Provinciale*.

([153]) Piscetta l. c. 145.

([154]) Wernz l. c. 229; Vermeersch 473.

tenza, teniamo sia per quel tempo esente dagli effetti dell'interdetto, (Suarez, 38, 1, 16; Bucceroni l. c. 136; Cappello 147, 4).

Al proposito il Card. D'Annibale I, 337 « Personale interdictum est quod fertur in personas... Generali tenentur non quidem universitas aut ordo, sed singuli ex ordine vel universitate, *quotquot nunc sunt*, vel subinde fiunt eius universitatis vel ordinis partes » e della condizione dell'interdetto nei riguardi del quasi-domicilio, come dicemmo, lo stesso (n. 30) « perdurum et a mente interdicentis, imo et a iure alienum videtur (che vi si restasse soggetti) nam *interim* (chi si trova nel quasi-domicilio) *subditus esse intelligitur eius loci in quo moratur* » cf. cann. 92, 8, 19, 2219.

La stretta interpretazione favorevole che questi canoni citati consentono, autorizza anche di ritenere che a l'interdetto personale generale non soggiace alcuno in forza del quasi-domicilio, non essendo nella maniera perfetta parte del popolo, ad es. gli alunni di un convitto ([155]) (cfr. can. 15. Cicognani pag. 107 (6.) Sono infatti a sensi del can. 91 *non incolae*, ma semplicemente *advernae*.

A l'interdetto personale generale sono soggetti anche i *non colpevoli* (vedi però il can. 2276), ma non i *pellegrini* (can. 14) e i *vagabondi*, se non in quanto dalle condizioni a tutti fatte sieno *indirettamente* impediti, dal contenersi come immuni, in qualche cosa.

Interdetto il *clero*, non per questo lo sono i *laici*. col clero certamente i *religiosi* che abbiano *beneficio* secolare, probabilmente non gli altri perchè siamo *in odiosis* ([156]). Per i Cardinali e i Vescovi si tenga presente il can. 2227 § 2. Interdetto il *popolo* non è per questo interdetto il *clero*. È in ogni caso da stare alle parole della legge, della sentenza, o del precetto penale e alle comuni leggi d'interpretazione. E perchè una generica divisione obbiettiva dei beni qui *privati* genericamente in materia non riesce, la legge stessa si attiene a negative indicazioni: con queste per gli interdetti *ex iure*. *latae sententiae* sono da tener presenti le regole di cui ai cann. seguenti e più specialmente dei cann. 2275-2276 ([157]).

... locale non urget extra locum interdictum, sed in loco interdicto omnes etiam exteri aut exempti, excluso speciali privilegio, illud servare debent.

L'interdetto locale, sia generale che particolare, sia dalla S. Sede che

([155]) Cocchi 95; Piscetta 472.

([156]) March II, 1307. Difficilmente oggi ammetteremmo la sentenza di antichi, per quanto autorevoli, dottori: essere cioè esente dall'*interdetto personale generale sul clero*, quelli fra i chierici secolari che non hanno benefici. Anche senza beneficio, oggi tutti in qualche modo prendono parte attiva al ministero sacro. Vedi per tal sentenza: Devoti l. c.

([157]) *Monitore* 1922, pagg. 206-07.

da l'Ordinario, non ha efficacia fuori del luogo interdetto perchè *direttamente* come dicemmo riguarda il luogo, e solo *indirettamente* le persone.

È qui da osservare però che al fine di evitare elusioni irrispettose e dispregio della pena, fu disposto che i luoghi vicini al luogo interdetto restassero sotto il medesimo, impedendo così che in essi dagli abitanti del luogo interdetto si potesse aver parte ai beni spirituali sotto divieto. È così che anche il Vescovo che interdice parte del suo territorio al confine della Diocesi, può indicare nominativamente i luoghi della Diocesi limitrofa denunciati a questo fine, *che in essi* ha efficacia l'interdetto. È del c. XVII *de sent. exc.* V, 11 in VI° la disposizione « *Si civitas, castrum* etc. *subiiciantur Ecclesiastico interdicto... eorum suburbia et continentia aedificia volumus interdicta... nam, ne vilipendi valeat sententia interdicti... quod fieret si posset in ipsorum suburbiis etc. licite celebrare, ut prius, expedit interpretationem fieri latiorem* ». Cf. Lega 169. Tale disposizione è riassunta, come si vedrà, al can. 2273.

Nel luogo però, tutti, ed anche gli stranieri e gli esenti, escluso privilegio speciale, osservar debbono l'interdetto.

Al c. 11 *de privilegiis* V, 7 in VI° è detto: « *Licet vobis concessum existat, ut interdicti tempore, ianuis clausis etc. divina celebrare possitis... ad ea tamen..., nisi privilegiati existant,.. aliquos.. recipere.. nulla ratione debetis* ».

Fuori di questa eccezione del *privilegio speciale,* l'osservanza dell'interdetto s'impone a tutti, anche agli stranieri « *etiamsi aliunde venerint* » di essi al *cit. luogo* si dice.

Per il privilegiato è concesso però aver con se (*ibid.*) « *familiares domestici ad audiendum... vel celebrandum divinum officium* ».

Con gli *stranieri,* cioè i non aventi il domicilio del luogo (*i vagi-peregrini-advernae* cit. can. 91) sono tenuti all'osservanza anche gli *esenti,* e cioè coloro che sono fuori della giurisdizione di chi decreta l'interdetto, come i *regolari esenti,* sia dalla Sede Ap. sia dal Vescovo l'interdetto. In questo senso il *Trid.* Sess. XXV *de Reg.* c. 12 « Censurae, *interdicta,* nedum a Sede Ap. emanata, sed etiam ab Ordinariis promulgata... a regularibus in eorum ecclesiis *publicentur* atque *serventur* » ([158]).

Fuori del luogo interdetto gli aventi domicilio in esso possono aver beneficio degli atti o beni vietati, anche se *de industria* vi si portino. È detto per questo: *locale non urget extra locum interdictum* nel pres. § 2. Salva però resta l'eccezione del can. 2338 § 4 per quelli che diedero causa a l'interdetto locale medesimo: essi sono *ipso facto personaliter interdicti.*

Dicemmo doversi i termini dell'atto con cui si decreta o infligge l'in-

([158]) Benedetto XIV cost. *Ad Militantis* 30 marzo 1742 § 7.

terdetto far oggetto di attenta considerazione: ciò perchè gli effetti de l'interdetto locale non tutti sono *da la legge* stabiliti e precisati. Anche in questo molto è lasciato a l'arbitrio del Superiore: l'addimostra il can. 2271 colle parole « *si interdicti decreto aliud non caveatur expresse* ». È del Superiore provvedere ad un tempo e alle esigenze della disciplina, conservata la figura de l'interdetto, e alla salute delle anime giusta le risultanze di fatto ([159]).

* * *

Can. 2270. — § 1. *Interdictum locale sive generale sive particulare non vetat morientibus Sacramenta et Sacramentalia, servatis servandis, ministrare; sed prohibet in loco quodlibet divinum officium vel sacrum ritum, salvis exceptionibus de quibus in § 2 huius canonis et in can.* 2271, 2272.

§ 2. *In die Nativitatis Domini, Paschatis, Pentecostes, Sanctissimi Corporis Christi, et Beatae Mariae Virginis in caelum assumptae interdictum locale suspenditur, et prohibetur tantum collatio ordinum et sollemnis nuptiarum benedictio.*

Data nei precedenti canoni la natura e la estensione generica de l'interdetto, qui per l'interdetto locale s'inizia la determinazione concreta dei beni che per il medesimo vengono tolti.

§ 1. *L'interdetto locale sia generale che particolare non vieta che sieno dati* — servatis servandis — *i Sacramenti e Sacramentali ai moribondi.*

Vedemmo già come gli effetti ordinari dell'interdetto sieno stati da i Pontefici temperati in vista di gravi circostanze od abusi: qui col pericolo o articolo di morte si è in presenza del più grave dato di fatto, che tacita ogni severità della legge penale Ecclesiastica. Già *Alessandro III* c. 11, X, *de sponsalibus et matr.* IV, 1 « Si iuxta commonitionem vestram (Rex Anglorum)... filiis tuis uxores tuas... non restituerit... in *quacumque provinciarum detinentur.. donec ibi fuerint* nulla divina officia ,praeter Baptismum parvulorum et *poenitentias morientium*) celebretis nec permittatis... celebrari ».

Prima del Codice la concessione dei Sacramenti ai moribondi era strettamente intesa giusta la necessità della riconciliazione con Dio, e la Estrema unzione non si conferiva altro che a colui che era nella impossibilità di fare la confessione sacramentale ([160]). Il canone attuale non distingue: basta al beneficio dei Sacramenti e Sacramentali il pericolo o articolo di morte ([161]).

È però detto: *servatis servandis*. Il seguente 2271 n. 2 contiene la norma

([159]) Cappello 148 n. 5.
([160]) Lehmkuhl II, 908.
([161]) Sole, 237.

qui accennata: è fatto divieto di ogni pompa e solennità ed è prescritto che lo stesso Viatico sia privatamente portato agli infermi.

... *ma* (l'interdetto come sopra) *proibisce nel luogo qualunque divino ufficio o sacro rito, salve le eccezioni di cui al § 2 di questo canone e nei cann.* 2271, 2272.

Al can. 2256 n. 1 vedemmo che importi la proibizione dei divini uffici, esclusivi dei ministri della Chiesa, e pel rito ordinato al culto divino.

Le eccezioni si sono venute introducendo a poco a poco, e in conformità di questo ininterrotto progresso nella remissiva benignità della Chiesa, come tosto sarà accennato, *Pio X* avviò le ulteriori concessioni di cui il Codice negli interdetti di *Adria* 30 sept. 1909 di *Galata* e suburbio 10 dic. 1913 ([162]).

Fuori di queste eccezioni, sta la regola: che *qualunque divino ufficio o sacro rito* nel luogo interdetto è vietato. Ne l'antico diritto, fuori dell'articolo di morte, neanche poteasi ricevere la S. Eucarestia da coloro che *non avevano dato causa* a l'interdetto (SCHMALZGRUEBER 355): per questi oggi, in virtù del can. 2276 che vedremo, non solo è ammesso di ricevere la S. Eucarestia, ma anche gli altri Sacramenti pure restando nella condizione di soggetti a l'interdetto locale ([163]). Cf *Missale Rom.* « De defect. in cel. » VIII.

§ 2. *In die Nativitatis Domini, Paschatis, Pentecostes, Sacratissimi Corporis Christi, et Beatae Mariae Virginis in coelum assumptae, interdictum locale suspenditur, et prohibetur tantum collatio ordinum et sollemnis nuptiarum benedictio.*

L'interdetto resta sospeso e si proibisce solo il conferimento degli Ordini, e la benedizione *solenne* nuziale nel Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus D.ni, e l'Assunta. Nei detti giorni ad eccezione, del Corpus D.ni, la concessione è di *Bonifacio VIII* c. 24 *de sent. exc.* V, 11 in VI° « *in festivitatibus vero Natalis D.ni, Paschae, et Pentecostes, et assumptionis Virginis gloriosae campanae pulsentur et ianuis apertis, alta voce divina officia solemniter celebrentur, excommunicatis prorsus exclusis sed interdictis admissis etc. sic tamen, quod illi propter quorum excessum interdictum huiusmodi est prolatum, altari nullatenus appropinquent* ».

A questi giorni, fu aggiunto il *Corpus D.ni* da *Martino V,* nella Cost. *Ineffabile* 26 marzo 1429 § 3, che riproducendo le parole e le riserve di *Bonifacio VIII,* concede quanto il medesimo *in festo* (Corporis Christi) *et diebus octavarum in terris et locis Ecclesiastico, quavis auctoritate, suppositis* » ciò che venne confermato da *Eugenio IV.* Per la Spagna *Leone X*

([162]) *Acta Ap. Sedis,* Vol. I ,pag. 765 segg.; Vol. V, pag. 517.
([163]) SEBASTIANI 604, V.

aggiunse il giorno dell'Immacolata ([164]). Incomincia coi primi vespri di dette solennità il beneficio concesso.

È da notare per non confondere la portata di questo § 2 con le concessioni del seguente can. 2271 n. 2 limitate a *particolari chiese,* che la sospensione dell'interdetto di cui al presente, *pei giorni indicati,* è per tutte le chiese del luogo interdetto e per tutti gli atti di culto, eccettuati gli ordini e la benedizione nuziale *solenne*: per questa l'origine è dal c. 4 *de feriis* X (II, 9). Sono permesse le nozze, ma senza benedizione solenne. Se ne dirà al seg. can. 2271 n. 2.

Per gli ordini, vedi l'estensione del divieto al già citato can. 950.

Si ammette lecita l'ordinazione quando fosse strettamente necessaria al bisogno dei fedeli: questo caso che poteva agli antichi canonisti sembrare probabile, nei luoghi dove la Chiesa è organizzata, come da noi, è puramente ipotetico ([165]).

* * *

Can. 2271. — *Si interdictum fuerit locale generale, et interdicti decreto aliud non caveatur expresse*: 1° *Permittitur clericis, dummodo non sint ipsi personaliter interdicti, omnia divina officia et sacros ritus in quacumque ecclesia aut oratorio privatim obire, ianuis clausis, voce submissa et campanis non pulsatis.*

2° *In ecclesia vero cathedrali, ecclesiis paroecialibus vel in ecclesia quae unica sit in oppido, in iisque solis, permittitur unius Missae celebratio, asservatio sanctissimi Sacramenti, administratio baptismatis, Eucaristiae, poenitentiae, assistentia matrimoniis, exclusa benedictione nuptiali, mortuorum exequiae, vetita tamen quavis sollemnitate, benedictio aquae baptismalis et sacrorum oleorum, praedicatio verbi Dei. In his tamen sacris functionibus prohibetur cantus et pompa in sacra supellectili et sonitus campanarum, aliorumve instrumentorum musicalium; sacrum autem Viaticum ad infirmos privatim deferatur.*

A differenza del precedente canone che era de l'interdetto locale sia generale che particolare, il presente considera solo l'interdetto locale *generale.*

Si interdictum fuerit locale generale et interdicti decreto aliud non

---

([164]) Sole 228.

([165]) Suarez 44; Cappello 148 n. 10, nota 2. Per la storia, vedi: « Risposta del *Beato Card. Bellarmino* al trattato dei 7 Teologi su l'interdetto di *Paolo V* e la opposizione di *Fra P. Sarpi* » Roma 1607; Benzoni « De Potestate Pontificis, in interdicto ». Per la descrizione dei riti lugubri analoghi, Hunter in « Vita d'*Innocenzo III* ».

caveatur expresse: Chi pronunzia l'interdetto quando questo sia *ab homine* lo può circoscrivere e determinare giusta quanto più opportuno gli sembri a l'effetto che vuole ottenere salva la figura giuridica de l'istituto: can. 2220 § 1: chi applica interdetti *a iure* per molti casi esercita poteri discrezionali giusta il can. 2223.

È poi della natura dell'interdetto locale che venga data pubblicità congrua a l'inflizione della pena e a maggior ragione del locale-generale, can. 2223 § 4.

È adunque da attendere ai termini coi quali l'interdetto venne fulminato: *se espressamente d'altro non si fece cauzione o riserva,*

1° Si permette ai chierici, purchè non personalmente interdetti, in qualunque chiesa od oratorio del luogo interdetto di celebrare *privatamente* tutti i divini uffici e riti sacri a *porte chiuse - sotto voce - senza il suono di campane.*

È detto dei chierici « purchè non sieno personalmente interdetti ». Nel caso sarebbero da applicare le regole dei personalmente interdetti di cui il can. 2275 ([166]).

La condizione delle *porte chiuse* esclude dai sacri riti qualunque laico, giusta l'antica disciplina ([167]), ma non i chierici, che, come tali, possono sempre aver parte attiva ai divini uffici e riti. Coloro che hanno beneficio dal can. 2276, per non aver dato causa a l'interdetto, possono ricevere i Sacramenti, ma nelle chiese di cui al n. 2 di questo canone.

Quanto alle campane e la voce sommessa, così il c. 5, X *de consuet.* I, 4 « Procurator (canonicorum) proposuit .. *de consuetudine* (quod) in generali.. interdicto licitum erat.. *pulsatis campanis, alta voce divina.. celebrare.* Nos cognito, quod.. disrumperetur nervus Eccles. disciplinae.. ipsam (consuet.) duximus irritandam ». Cf. *Rituale Rom.* II c 1.

Qui si applica quanto sopra fu notato non essere cioè il *clero* compreso ne l'interdetto per il popolo se di esso non vien fatta esplicita menzione.

Segue quanto la Chiesa pia madre, pure nella necessità di usare i mezzi coercitivi più severi ha sempre presenti le necessità spirituali de' suoi figli perchè non si converta in danno dei medesimi ciò che per la comune salute ha stabilito e decretato.

2° *In ecclesia vero cathedrali, ecclesiis paroecialibus, vel in Ecclesia quae unica sit in oppido* sono nominate queste: la cattedrale, la parrocchia e così nelle città possono, per la moltitudine dei fedeli essere sufficienti — l'unica chiesa *anche non parrocchiale* nei paesi; la sola cioè che ordinariamente soddisfa ai bisogni del popolo.

([166]) *Monitore*, 1922, pag. 207 n. 2.
([167]) BLAT, 99, 1.

« *in iisque solis* » perchè resti il senso della disciplina nella chiusura delle altre. *Sono permessi a* la celebrazione di una sola messa quotidiana *b* la conservazione del SS.mo Sacramento. Nella cit. *Alma Mater* di Bonifacio VIII c. 24, X *de sent. exc.* V, 11 in VI° è detto « Adiicimus praeterea quod *singulis diebus* in Ecclesiis et monasteriis *Missae celebrentur* et alia dicantur divina officia etc. » *c* l'amministrazione del Battesimo, l'Eucarestia, e la Penitenza. Nella medesima Cost. così il Pontefice « tempore interdicti ab homine vel a iure prolati, non tantummodo morientes, sed *etiam viventes tam sani etiam quam infimi, ad poenitentiam... licite admittantur* [168].. *d* l'assistenza ai matrimonii, esclusa la benedizione nuziale. La benedizione nuziale è regolarmente vietata quando non sono permesse solennità di sorta, ad es. tutto il tempo feriato, e quindi nel tempo de l'interdetto in cui, giusta questo canone, tutto ispira severità e penitenza giustamente è proibita [169]. *e* le esequie funebri esclusa però ogni solennità. Il divieto della sepultura ecclesiastica ha nel diritto nostro carattere di pena e pel can. 1240 § 1 n. 2 è decretato ai personalmente interdetti dopo sentenza condannatoria o declaratoria, ciò che riproduce il seg. can. 2275 n. 4. Ne l'interdetto locale, fatta l'eccezione del can. cit. 2338 § 4 per chi ne diede causa e perciò fu *ipso facto* personalmente interdetto, le esequie sono per gli altri ammesse compatibilmente alle esigenze della circostanza e quindi solo nelle chiese designate e senza alcuna solennità [170]. *f* La benedizione dell'acqua del battesimo e degli olii sacri. Nel sopra trascritto c. 11, X *de spons.* IV, 1 il Pontefice eccepiva pel Sacramento di prima necessità il Battesimo: l'acqua e gli olii di cui al presente sono relativi ad esso, ma esplicitamente anche per la Cresima e il *crisma Innocenzo III* al c. 43 X *de sent. exc.* V, 39 « respondemus... *Sicut baptizari possunt pueri, sic et baptizati.. ad confirmationem in frontibus, a te possunt sacro Chrismate deliniri* » [171]. *g* La predicazione della parola di Dio. Vedemmo già al can. 2259 § 1 che questo beneficio il legislatore preserva *anche* allo scomunicato *vitando* col prevalente scopo della sua conversione. È anche in occasione delle prediche, che i sacri Ministri possono ammonire sul modo di rispettare l'interdetto, e prepararne con merito la dispensa, *se del caso* (can. 2289).

« *In his tamen sacris functionibus* ». In queste sacre funzioni, però, è proi-

---

[168] CAPPELLO, *De Matrimonio*, 710, 5.

[169] c. 57, X *de sent. exc.* V, 39: « Permittimus Ecclesiarum ministris *tempore interdicti* semel in hebdomada... Missarum sollemnia celebrare causa conficiendi *Corpus D.ni* quod decedentibus in poenitentia non negatur ».

[170] *Rituale R.* VI c. 2: « Quibus non licet dare eccl. sepult. ». DE SIENA, pag. 283-84.

[171] La Cresima può essere conferita senza necessità, D'ANNIBALE I, 340 e del resto il canone mai la richiede.

bito il canto e ogni pompa di sacre supellettili, suono di campane, d'organi e di altri strumenti musicali. Tutto questo, infatti, non è strettamente necessario alla salute delle anime, come l'amministrazione dei Sacramenti sopra indicati e i suffragi ai defunti: *lo stesso sacro Viatico* privatamente, per la medesima ragione, dev'essere portato agli infermi, che dal riceverlo semplicemente hanno gli aiuti necessari e soddisfano al precetto divino (cann. 864-850). Non si dimentichi il § 2 del 2270.

Come appare, il legislatore autorizza in questo canone e specialmente nel n. 2, quanto è richiesto ad un sufficiente servizio religioso, non ricorrendo particolarmente a caso di urgenti necessità, ma per soddisfare ai comuni bisogni spirituali del popolo ed ovviare a danni che già *Bonifacio VIII* riscontrava da una contraria disciplina « *excrescit indevotio populi, pullulant haereses et infinita pericula animarum insurgunt, ac Ecclesiis sine culpa earum debita obsequia subtrahuntur* » danni che il rigore « *districtio huiusmodi statutorum* » produce in tutti i tempi, in tutti luoghi e in tutte le circostanze di persone e di cose. c. 24, X *de sent. exc.* V, 11 in VI°.

* * *

Can. 2272. — § 1. *In interdicto locali particulari si interdictum fuerit altare vel sacellum alicuius ecclesiae, nullum sacrum officium seu sacer ritus in eisdem celebretur.*

§ 2. *Si interdictum fuerit coemeterium, fidelium quidem cadavera sepeliri ibidem possunt, sed sine ullo ecclesiastico ritu.*

§ 3. *Si latum fuerit in certam ecclesiam vel oratorium*

1° *Si ecclesia fuerit capitularis nec interdictum sit capitulum, valet praescriptum can. 2271 n. 1, nisi interdicti decretum praecipiat Missam conventualem celebrari et horas canonicas recitari in alia ecclesia aut oratorio;*

2° *Si fuerit paroecialis servetur praescriptum cit. can. 2271 n. 2, nisi interdicti decretum aliam ecclesiam pro interdicti tempore eidem substituat.*

Dopo gli effetti de l'interdetto locale generale, quelli del locale particolare:

§ 1. Se fu interdetto un altare o cappella di una chiesa in cui non si permette ufficio divino o rito.

§ 2. Se il cimitero, si possono seppellirvi i cadaveri dei fedeli (*non personalmente interdetti e dopo sentenza condannatoria o declaratoria*) ma senza rito ecclesiastico. Non è quindi solo la esclusione di solennità che per le esequie decretava il precedente canone n. 2 è la proibizione assoluta di qualunque prece rituale o sul tumulo o sul cadavere che è vietata nel cimitero. Le esequie possono essere state celebrate in precedenza nella chiesa funerante.

Per gli interdetti personalmente si veda il can. 1240 § 2 e il can. 1242.

§ 3. Se l'interdetto fu lanciato su determinata chiesa od oratorio:

1. Se la chiesa è semplicemente capitolare, e non interdetto il capitolo (can. 2274) vale il disposto del can. 2271 n. 1 e cioè i chierici che vi appartengono, quando non sieno personalmente interdetti (c. 2275) possono celebrare uffici e riti; ma privatamente, a porte chiuse, sotto voce, e senza suono di campane. Questo perchè nel decreto inferente l'interdetto non sia disposto che si celebri la messa conventuale e si recitino le ore canoniche in altra chiesa od oratorio.

Se è capitolare-cattedrale si applicano inoltre le norme di cui a lo stesso can. 2271 n. 2.

2. Se la chiesa è parrocchiale si applicano le stesse norme del can. 2271 n. 2 quando il decreto non abbia pel tempo dell'interdetto sostituita ad essa un'altra chiesa.

Come notammo già per l'interdetto locale generale di cui al precedente canone, anche per il locale particolare diciamo si tenga presente che gli effetti dell'interdetto sono sospesi nei giorni di cui al § 2 del can. 2270 salva la collazione degli Ordini e la solenne benedizione nuziale.

* * *

Can. 2273. — *Interdicta civitate, interdicta quoque manent loca accessoria etiam exempta et ipsa ecclesia cathedralis; interdicta ecclesia interdicta sunt sacella contigua, non vero coemeterium; interdicto sacello, non est interdicta integra ecclesoa, nec, interdicto coemeterio, interdicta est ecclesia ipsi contigua, sed interdicta sunt omnia oratoria in coemeterio erecta.*

È determinata la *estensione locale* dell'interdetto locale particolare.

Interdetta la città sono interdetti anche i luoghi accessori anche se esenti dalla giurisdizione de l'inferente l'interdetto. Sopra, al can. 2269, riportammo la ragione di tal disposto: perchè non sia fatto luogo a facili elusioni da la pena, e discreditata la medesima: riportammo anche il c. 17 *de sent. exc.* V. 11 in VI° in forza del quale, anche se tali luoghi accessori sieno di altra giurisdizione ivi, una volta nominati, ha vigore l'interdetto. Crediamo che si debba dare anche — *iure quo utimur* — lo stesso valore al canone, giusta il principio «*ubi eadem ratio ibi eadem iuris dispositio currit*». Luoghi accessori alla città sono i suburbi, i piccoli borghi e paesi contermini alla medesima città. Esplicitamente poi il canone aggiunge: anche la stessa cattedrale.

È nell'efficacia dell'interdetto su questa principale chiesa, già privilegiata con le parrocchiali nell'interdetto locale generale (2271-2) che si ri-

scontra la gravità della pena inflitta alla città. E così delle chiese e luoghi *esenti*, come le chiese e tenimenti di Regolari.

Interdetta la chiesa sono interdette anche le cappelle contigue ([172]); ma non il cimitero: l'une e l'altro possono fare un *quid unum de iure* ad es. pel cimitero parrocchiale, un *quid unum* di fatto se ad es. le cappelle contigue, che pure essendo distaccate dal corpo della chiesa sono nel Sacrato della medesima. Il legislatore abbina alla chiesa le cappelle, non il cimitero. Le cappelle sono considerate come un annesso od accessorio che segue la sorte del principale ([173]). Ricorre lo stesso concetto del can. 1172 § 2.

« *Violata ecclesia, non ideo coemeterium, etsi contiguum violatum censetur et viceversa* ».

Interdetta la cappella non è interdetta la chiesa intera. Si suppone la cappella parte della Chiesa e ne la stessa continenza o fabbricato: la parte non comprende il tutto, ma viceversa. E perciò l'interdetto non s'estende al tutto.

Nè, interdetto il cimitero, è interdetta la chiesa contigua, che ha ragione di *principale* rispetto ad esso.

Sono però, interdetto il cimitero, interdette tutte le cappelle od oratori in esso eretti, e compresi, perchè considerati parte di esso secondo la reg. 80 R.I. in VI°: « *In toto partem non est dubium contineri* » e anche un *quid minus* in confronto del cimitero, giusta la reg. 35 R.I. in VI°: « *Plus semper in se continet quod est minus* ».

* * *

Can. 2274. — § 1. *Si communitas seu collegium delictum perpetraverit, interdictum ferri potest vel in singulas personas delinquentes, vel in communitatem uti talem, vel in personas delinquentes et in communitatem.*

§ 2. *Si primum servetur praescriptum can. 2275.*

§ 3. *Si alterum communitas seu collegium nequit ius ullum spirituale exercere quod ei competat.*

§ 4. *Si tertium effectus cumulantur.*

Procede il legislatore a l'interdetto personale. In questo canone tratta de l'interdetto personale *generale* nei riguardi di una comunità o collegio. Vedi quanto fu esposto al can. 2269, e specialmente al § 2 dello stesso.

§ 1. *Se la comunità o il collegio commise il delitto* come comunità o collegio: ad es. una elezione riprovata, una indebita alienazione di beni

([172]) Vedi il sopra citato c. 2 *de sent. exc.* V, 10 in Clem.

([173]) Reg. 42 R.I. in VI° « *Accessorium naturam sequi congruit principalis* ».

ecclesiastici, ciò che si può avere o col concorso di tutti i membri *de iure* responsabili, o colla maggioranza solo di essi, o con la colpa solo di alcuni, che però nel negozio hanno rappresentanza dell'ente, *l'interdetto può essere dato o alle singole persone delinquenti o alla comunità come tale o alle persone delinquenti e alla comunità insieme.*

§ 2. *Se è dato alle persone delinquenti, si applica a loro il disposto del can. 2275* che è dei personalmente interdetti. Vedilo.

§ 3. *Se è dato alla comunità come tale: la comunità o collegio non può esercitare diritto alcuno spirituale che le spetti*: ad es. di patronato, di precedenza ecc. (c. 16, X, *de elect.* I, 6).

§ 4. *Se è dato ai delinquenti e la comunità insieme*: i due precedenti effetti si cumulano, e nelle persone e nella comunità, come e in quanto possano stare insieme.

Il legislatore considera delinquenti agli effetti di questo interdetto gli appartenenti alla comunità o collegio, anche se *formalmente* non lo sono. È la responsabilità giuridica e non la morale che qui ha valore. Per quelli, però, che non diedero causa a l'interdetto, decreta il beneficio del canone 2276 ([174]).

Di questo lo SUAREZ: « Nec vero necesse est, ut omnes de universitate *formaliter,* ut sic dicam, conveniant in illam congregationem, ex cuius consensu proxime fit delictum, sed satis est quod talis congregatio totam universitatem repraesentet » (disp. 36, 3, 5).

* * *

Can. 2275. — *Personaliter interdicti*

1° *Nequeunt divina officia celebrare eisque, excepta praedicatione Verbi Dei, assistere; passive assistentes non est necesse ut expellantur; sed ab assistentia activa, quae aliquam secumferet participationem in divinis officiis celebrandis, repellantur interdicti post latam sententiam condemnatoriam vel declaratoriam, aut alioquin notorie interdicti.*

2° *Prohibentur Sacramenta et Sacramentalia ministrare conficere et recipere ad normam can.* 2260 § 1, 2261.

3° *Praescripto can. 2265 etiam ipsi adstringuntur;*

4° *Carent sepultura ecclesiastica ad normam can. 1240 § 1, n. 2.*

È discorso dell'interdetto personale particolare. È anche qui da tener presente che giusta il can. 2269 § 2 « *interdictum personale sequitur personas ubique* » e quanto per l'applicazione di tal norma a quel luogo dicemmo. Al can. 2259, invece, si veda che importi la presenza attiva e passiva ai divini

([174]) SCHMALZGRUEBER, i. c., 345.

uffizi, e come la notorietà della pena sia equiparata agli effetti del canone alla sentenza di condanna o solo declaratoria. Su questo punto è da vedere la analogia dei cann. 167 § 1 n. 3 § 2, 855 §1, 1470 § 4.

La somiglianza poi che per molti casi rivelano gli effetti di questo interdetto con la scomunica, appare e dai canoni in questo esplicitamente richiamati e dagli altri relativi a detto istituto.

1° *I personalmente interdetti non possono celebrare i divini uffici, ed eccettuata* (per le ragioni più volte spiegate) *la divina predicazione, assistere ad essi.* È detto al. c. 31, X, *de praeb. et dign.* III, 5: « ... excommunicatos vel *nominatim interdictos* (ne) *admittant* (quilibet) *aliquatenus ad divina* ».

Se assistano *passivamente* non è necessario sieno espulsi, ma gli interdetti dopo sentenza di condanna o declaratoria o notoriamente tali, siano espulsi da quella assistenza *attiva* che ai detti divini uffici importa una qualche partecipazione. Non è qui prescritta però come al 2259 § 2 la *cessatio ab officio* che ivi è imposta per la presenza del *vitando.* E crediamo, d'altra parte, che qui, come a quel luogo, sia da tener calcolo anche per la semplice espulsione, dell'avvertenza e scusante, *dummodo id fieri possit sine gravi incommodo.*

2° Possono però amministrare, fare e ricevere i Sacramenti e Sacramentali (e quindi [175]) amministrare anche gli Ordini) giusta quanto per lo scomunicato è concesso dai cann. 2260 § 1, 2261 *e in quei limiti,* intervenendo le stesse ragioni di bene comune ivi da noi esposte.

3° Sono come lo scomunicato sotto il disposto del can. 2265. Vedilo.

4° Sono privati della sepoltura ecclesiastica giusta il can. 1240 § 1-2 dopo sentenza.

* * *

Can. 2276. — *Qui interdicto locali vel interdicto in communitatem vel collegium subest, quin eidem causam dederit, nec alia censura prohibeatur, potest si sit rite dispositus, Sacramenta recipere ad normam canonum praecedentium, sine absolutione ab interdicto aliave satisfactione.*

Chi non ha dato causa a l'interdetto locale non è personalmente interdetto (2338 § 4) chi non ha dato causa a l'interdetto contro la comunità è equiparato ad esso, da questo canone, a l'effetto *esclusivo* del ricevere i Sacramenti, e non per gli altri (2275).

Possono e l'uno e l'altro ricevere i Sacramenti. La disposizione è della cit. *Alma Mater* c. 24 *de sent. exc.* V, 11 in VI°. Papa *Bonifacio VIII* descritte le concessioni sopra ricordate a moderazione degli effetti interdittali aggiunge: v *Sic tamen quod illi propter quorum excessum interdictum huiusmodi est probatum altari nullatenus appropinquent* ».

([175]) *riceverli no* pel seg. n. 3 che richiama il can. 2265.

È richiesto che non sieno *tenuti da altra censura.* Intendesi da censura che a termini del can. 2250 § 1 impedisca di ricevere i Sacramenti. Il chierico ad es. che sia semplicemente *sospeso* da l'ufficio corale è censurato, ma può ricevere i Sacramenti (2279 § 2-7).

Che, di più, non manchino delle dovute disposizioni: ciò che è della natura del Sacramento, e previsto ancora dal citato 2250 § 1.

Non occorre, per accedere ai Sacramenti, *assoluzione da l'interdetto,* perchè l'interdetto *resta* e per tutti gli altri effetti che non sieno la recezione dei Sacramenti: 2250 § 1.

Non occorre *altra soddisfazione*, perchè questa è richiesta solo nel caso che sia tolto l'interdetto, giusta il prescritto, per la remissione di esso, dei cann. 2242 § 3, 2248 § 2, 2288. Vedi il detto al can. 2236 § 1, ai cann. 2220-2221.

L'accesso ai Sacramenti, è regolato, nel caso, dai canoni precedenti; e cioè per l'interdetto locale dai cann. 2270, 71, 72, 73; per il personale dal can. 2274, nel caso previsto al § 4.

* * *

Can. 2277. — *Interdictum ab ingressu Ecclesiae secumfert prohibitionem ne quis in ecclesia divina officia celebret vel eisdem assistat aut ecclesiasticam sepulturam habeat; si autem assistat, non est necesse ut expellatur, nec, si sepeliatur, oportet ut cadaver amoveatur.*

Riveste ([176]) questo interdetto la natura di interdetto personale particolare avendo precisamente la persona come soggetto della proibizione che porta con se, *l'ingresso nella chiesa.* Può essere censura ([177]) e pena vendicativa can. 2291, 2.

È detto al c. 12, X *de poenit. et rem.* V, 38 di colui che non si confessa e fa Pasqua « *alioquin vivens ab ingressu ecclesiae arceatur et moriens Christiana careat sepultura* ».

Nel dubbio si presume censura a sensi del can. 2255 § 2. S'incorre per delitti di cui i cann. 2339-2338 § 3, 2329.

Le privazioni che seco porta sono limitate sicchè può ben dirsi un interdetto diminuito. Sono: *a* il divieto di celebrare in chiesa i divini offici (2256, 1) *b* di assistere ai medesimi *c* di avere l'ecclesiastica sepultura.

Il chierico colpito da questa pena può fuori della chiesa esercitare atti del s. Ministero, così pure il laico assistere ai medesimi fuori della Chiesa. Agli

---

([176]) « *I canoni penali* », p. 122; c. 20 *de sent. exc.* V, 11 in VI°.

([177]) *Monitore* 1920, pagg. 15-155. Vedi anche la conclusione della critica che al principio dell'antica scuola « *Ubi tumulus ibi funus* » fa il Prof. Maroto nel fasc. 3 di *Apollinaris*, anno I. Vedi *Civiltà Cattolica* 16 nov. 1927 sul progetto Rocco per la riforma del Cod. Pen. Italiano.

effetti del canone la Chiesa si intende qualunque sacro edificio cui convenga la descrizione che ne dà il can. 1161 e quindi non gli *oratori semipubblici e privati* can. 1188 § 2, 2, 3. I *pubblici,* li crediamo compresi, ricorrendo di essi la stessa ragione che pel sacro edificio di cui il cit. 1161, cioè la destinazione a l'uso di *tutti* i fedeli.

L'interdetto che assiste in Chiesa ai divini uffici non è necessario sia espulso; nè il legislatore usa la distinzione di cui su questo punto il can. 2275 n. 1 di cui sopra.

Quanto alla ecclesiastica sepoltura (1240 § 1-2) qui col nome di Chiesa è da intendere qualunque luogo dove possa secondo il rito essere sepolto un fedele. La sepoltura ecclesiastica dev'essere intesa nel senso complesso ed unitario del can. 1204. Vedilo. Sole 247.

Al proposito di Chiesa edificio sacro (1161) la *Comm. ad interp. cann.* 16 ott. 1919 al quesito (14) « An sepultura fidelium quae locum obtinet in ecclesia subterranea, censenda sit facta in Ecclesia in sensu canonis 1205 § 2 ». Rispose *Affirmative* si agatur de ecclesia subterranea quae sit vere et proprie ecclesia, divino cultui addicta. E così la *S. C. Conc.* 12 dic. 1919.

Coloro inoltre che intendono *chiesa* nel senso stretto del can. 1161, e consentono la sepoltura de l'interdetto negli oratori *semipubblici* e *privati* (e alcuni anche nei *pubblici*) pare dimenticano che qui si tratta di interdetto personale e che alla persona precisamente è tolto il diritto di essere sepolto secondo quanto importa la sepoltura ecclesiastica. Per qualunque luogo che per seppellire in questo modo, possa essere legittimamente deputato (1204-1205), ha valore il divieto. Vedi per detta opinione. Cappello 149, Cocchi 96.

Se chi è colpito di questo interdetto fu sepolto *in luogo sacro,* non è necessario venga disseppellito. È il temperamento che già in virtù del can. 1242 rende migliore la condizione di qualunque interdetto della condizione dello scomunicato *vitando.*

È qui in fine da chiedersi quale colpa o delitto si richieda perchè legittimamente possa essere fulminato l'interdetto.

Per l'interdetto locale generale che diviene come una pubblica sventura occorre una colpa o delitto non solo gravissimo, ma in qualche modo di carattere pubblico per l'universalità che ne viene a sostenere il peso. La storia dell'istituto ci parla di Re od Imperatori ribelli alle leggi divine o ecclesiastiche, di popoli in via di perversione totale.

Per l'interdetto locale particolare, il carattere del delitto è lo stesso, ma di minore entità.

Per l'interdetto personale generale, la colpa o responsabilità ha questo di proprio che è considerata di tutti i partecipanti alla comunità nel senso *giuridico,* anche se non lo sia nella realtà morale. Perchè la pena è grave in se

ed è sostenuta anche da *innocenti* almeno in parte (2276) finchè sono della comunità o universalità, la ribellione alla legge deve avere una certa *oggettiva* gravità.

Per l'interdetto personale speciale, che il più delle volte è decretato e inflitto a modo di censura, la colpa dev'essere della persona, e certamente grave. Sarebbe altrimenti da ricorrere semplicemente a rimedi penali o penitenze (*Tit.* X). Cf. ad es. can. 2356.

La pena decretata ai chierici dal can. 985-7 comprende anche il delitto della violazione de l'interdetto. È tolta dal c. 20 *de sent. exc.* V, 11, in VI°: « *Is cui est ecclesiae interdictus ingressus irregularis efficitur, si contra interdictum huiusmodi divinis in ea se ingerat, in suo agens officio sicut prius* ».

L'interdetto che s'incorre in virtù del sopra cit. can. 2338 § 4 è *a iure*, ma non *riservato* se non quando sia anche inflitto *nominatim*, e così *tanquam ab homine* ([178]).

Per le forme oggi vigenti, o solennità, tanto nella irrogazione quanto nella remissione de l'interdetto, vedansi il Rituale e Pontificale R. ([179]).

Art. III. — *De Suspensione.*

Can. 2278. — § 1. *Suspensio est censura qua clericus officio vel beneficio vel utroque prohibetur.*

§ 2. *Etiam suspensionis effectus separari queunt; sed nisi aliud constet in* SUSPENSIONE *generaliter lata comprehenduntur omnes effectus qui in canonibus huius articuli enumerantur; contra, in suspensione* AB OFFICIO *vel* A BENEFICIO *omnes tantum effectus alterutrius speciei.*

Vedemmo al can. 2255 § 2 *a* che la sospensione classificata *terza* fra le censure può essere, come l'interdetto, inflitta quale pena vendicativa e che nel dubbio si presume *censura*: *b* che può essere inflitta anche a comunità come persona morale: *c* che è esclusiva per i chierici. Perchè non mette fuori nè dal chiericato, e neanche priva del titolo prossimo ai diritti o beni che temporaneamente sottrae, la sua efficacia si limita a toglier *l'uso* dei medesimi. Lega 182.

§ 1. *Suspensio est censura qua clericus officio vel beneficio vel utroque prohibetur.*

Come censura la sospensione ha carattere medicinale, ma questo non toglie che le sia intrinseca la finalità di preservativo dell'ordine giuridico su cui la chiesa si regge, in ciò che ha di più delicato, e cioè il ministero sacro.

([178]) Cappello 152-5. Vedi i cann. 2332, 2328, 2356, 2339, 2338 § 3, 2329.

([179]) Vedi: Piscetta e Gennaro 485; Chelodi 42.

È per questo che fino da l'evo dei martiri la si trova usata, benchè promiscuamente, sotto i nomi di *astensione, interdizione, proibizione* di esercitare il sacro potere. Vecchiotti § 54. In questo usò la Chiesa quel mezzo di difesa che la società ebraica e romana ebbero in uso, e con maggiore severità ([180]).

La storia però dell'istituto si confonde alle origini con quella delle altre censure, come sopra vedemmo, e solo tardi si differenziano dalla scomunica. Vedi: c. 20 X *de Verb. Sign.* V, 40; *Bened. XIV inter Praeteritos* 3 dic. 1749, testimonianze già da noi trascritte. Berardi II 2, III.

Dopo il sec. XI si specificò la sospensione nelle 3 forme *ab ordine, ab officio, a beneficio*; per i regolari fu introdotta la sospensione *ex informata conscientia* ([181]), che poi dal Tridentino ([182]), fu estesa al clero anche secolare. Cocchi 99, Cappello 159 n. 2.

Come censura, la sospensione si differenzia (oltrechè dalle altre, giusta il citato can. 2255) dalla sospensione *pena vendicativa* (vedi ad es. can. 2188 n. 2) *a* dalla *irregolarità* che anche quando è da delitto, can. 283, ha ragione *d'impedimento*; *b* dalla *deposizione* che importa *inabilità* e *privazione* ed è pena vendicativa, can. 2303; *c* dalla *degradazione,* pena vendicativa, che priva *in perpetuo* dall'abito eccles. e riduce allo stato laicale, can. 2305. Si differenzia, inoltre, dalla sospensione *ad cautelam,* di cui il can. 2222 § 2, e che *non habet rationem poenae.*

Al proposito, il Card. Lega 182 (3 « pro natura censurae requiritur ut infligatur in tempus indeterminatum ad frangendam contumaciam: imposita enim ad certum tempus ob aliquod crimen iam praeteritum, est potius poena vindicativa ». E ciò, giusta la dottrina di *S. Alfonso*: VI, 314.

Il *chierico* (per la sospensione) *è proibito dall'ufficio, dal beneficio o da entrambi.* Dal ([183]) che si pare essere proprio della sospensione togliere, non già l'uso di cose sacre direttamente, ma bensì l'esercizio della potestà inerente al chierico, come tale, o di diritti analoghi.

L'ambito oggettivo-generico della detta proibizione è dato dai cann. 118 e 145 § 1 § 2. Vedi il testo.

Se la sospensione è dal solo ufficio o dal solo beneficio è *parziale,* se da entrambi è *totale*; e anche per questo la sospensione si distingue dalla scomu-

---

([180]) Agli art. 11, 25, 234 ha qualche cosa di analogo il Cod. Pen. It. ma per l'abuso de l'arte o professione; e agli artt. 180-185 pei pubblici ufficiali che violano docum. inerenti a l'ufficio.

([181]) Vedi il mio « *De suspensione ex informata conscientia* », Torino, Marietti, 1932.

([182]) « Qui.. ex quamcumque causa a suo Praelato.. *etiam extraiudicialiter* fuerit *suspensus*.. nulla contra voluntatem traoaol concessa licentia ». Resp. XIV de ret. c. 1.

([183]) *Monitore* 1922, pag. 208.

nica di cui è proprio togliere l'uso di tutti i beni spirituali, attivamente e passivamente: al sospeso è proibito l'esercizio de l'ecclesiastico potere e diritti inerenti e così l'uso attivo solamente ([184]).

L'ambito oggettivo-specifico è dato oltrechè dalla specie o figura che ne dà la legge, dal precetto o sentenza che l'infligge, can. 2217 § 1-3, e § 2 del presente. E ciò perchè può essere la sospensione, come le altre pene, *a iure vel ab homine, latae vel ferendae sententiae,* ed ha effetti separabili. Cf. cann. 2220-2223 ([185]).

§ 2. *Etiam suspensionis effectus separari queunt.* Come de l'interdetto (can. 2271) gli effetti della sospensione possono essere separati. Il come, nel modo testè indicato: o dalla legge, o dal decreto, o dalla sentenza. Nel che ancora la sospensione discrepa dalla scomunica, i cui effetti, can. 2257 § 1, sono inseparabili.

Sed, nisi aliud constet, ma se altrimenti non sia voluto da l'inferente la sospensione e debitamente ne risulti,

... in suspensione generaliter lata comprehenduntur omnes effectus qui in canonibus huius articuli enumerantur. Nella sospensione semplicemente inflitta e senza aggiunti sono compresi tutti gli effetti di cui i canoni di questo art. III *de suspensione.* Insegnava già il Card. D'Annibale I, 356: « Verum si quis suspensus fuerit simpliciter (id est detracta mentione officii et beneficii) ab utroque suspensum esse, communissima sententia est; quippe hoc uno *suspensionis* vocabulo utraque in iure et continetur et irrogatur » e aggiungeva (*nota 35*) « Nec audiendi sunt pauci illi, et fere omnes obscuriores, Theologi qui contra putant » ([186]). Vedi il can. 2284.

... contra in suspensione ab officio vel a beneficio omnes tantum effectus alterutrius speciei. Invece nella sospensione inflitta o solo *ab officio* e solo *a beneficio* sono esclusivamente compresi tutti gli effetti o dell'una o dell'altra specie, come dai canoni immediatamente seguenti.

Abbiamo configurata nelle due ipotesi la sospensione *totale* e *parziale.* L'una e l'altra può aver ragione di vera censura o di pena vendicativa come fu detto.

Quando s'infligge come pena vendicativa entra nel censo delle pene che a sensi del canone 2286 « *directe ad delicti expiationem tendunt ita ut earum remissio e cessatione contumaciae delinquentis non pendeat* » e la sua irrogazione rientra ne l'esercizio del potere competente al Superiore in forza del can. 2222 § 1. Vedilo. Quando invece s'infligge come censura è da osservare il can. 2233 § 2 secondo il quale « *si agatur de infligenda censura, reus*

([184]) Sole 250.
([185]) *S. C. de Prop. F.* Instr. 20 ottobre 1884 § 1.
([186]) Scavini, E. M. § 1015.

reprehendatur ac moneatur ut a contumacia recedat etc. » sicchè la sospensione-censura riguarda il delitto o almeno un atto di esso (vedi al 2228) come futuro; la sospensione-pena come passato.

S. Alfonso al luogo cit. (VI, 314) « Si suspensio fuerit lata per modum statuti aut praecepti ob crimen futurum vel etiam praeteritum, sed habens factum successivum, tunc transgrediens verius incurrit irregularitatem ([187]) uti patet ex textu praefato (*c. 1 de sent. et re iudice in VI*). Secus si suspensio sit lata ab homine per sententiam *ob meram punitionem criminis omnino praeteriti, quia talis suspensio habet rationem mere poenae non censurae. Censura enim, cum sit poena medicinalis, nequit ferri ob delictum omnino praeteritum* » ([188]).

Per la sospensione *ex informata conscientia,* che per costituto di legge può essere inflitta e come censura e come pena vendicativa, vedi il Tit. XXXIII del libro IV, can. 2186 segg.

* * *

Can. 2279. — § 1. *Suspensio ab officio simpliciter, nulla adiecta limitatione, vetat omnem actum tum potestatis ordinis et iurisdictionis, tum etiam merae administrationis ex officio competentis, excepta administratione bonorum proprii beneficii.*

§ 2. *Suspensio*:

1° *A* IURISDICTIONE *generatim, vetat omnem actum potestatis iurisdictionis pro utroque foro tam ordinariae quam delegatae;*

2° *A* DIVINIS *omnem actum potestatis ordinis quam quis sive per sacram ordinationem sive per privilegium obtinet;*

3° *Ab* ORDINIBUS *omnem actum potestatis ordinis receptae per ordinationem;*

4° *A* SACRIS ORDINIBUS *omnem actum potestatis ordinis receptae per ordinationem in sacris;*

5° *A* CERTO ET DEFINITO ORDINE EXERCENDO, *omnem actum ordinis designati; suspensus autem prohibetur insuper eundem ordinem conferre et superiorem recipere receptumque post suspensionem exercere;*

6° *A* CERTO ET DEFINITO ORDINE CONFERENDO, *ipsum ordinem conferre, non vero inferiorem nec superiorem;*

7° *A* CERTO ET DEFINITO MINISTERIO *ex. gr. audiendi confessione, vel* OFFICIO *ex. gr. cum cura animarum omnem actum eiusdem ministerii vel officii;*

8° *Ab* ORDINE PONTIFICALI *omnem actum potestatis ordinis episcopalis;*

([187]) Vedi il cit. can. 985-7.

([188]) LEGA 182, nota 1.

9° *A* PONTIFICALIBUS, *exercitium actuum pontificalium, ad normam can. 337 § 2.*

Sono tolte col presente canone oscurità molteplici del diritto e la dottrina precedente (189), analogamente a le precisazioni o innovazioni che nelle proprie sedi hanno nel codice i concetti fondamentali o i principi che disciplinano la materia dell'officio e beneficio ecclesiastico.

§ 1. *Suspensio ab officio simpliciter nulla adiecta limitatione vetat omnem actum tum potestatis ordinis et iurisdictionis.*

Quando la sospensione sia inflitta *ab officio* senza restrizioni interdice il chierico semplicemente in ciò che come tale gli compete quanto a l'esercizio del potere dell'ordine e della giurisdizione. Il citato can. 950 dice la ampiezza con cui deve essere preso l'ordine; il can. 196 e segg. quella che è propria della giurisdizione. Entrambi, nei riguardi dell'*officio* qui oggetto cardine della sospensione, sono compresi in ciò che dell'ufficio ecclesiastico dice il cit. can. 145, da applicarsi secondo i casi e limiti previsti.

... *tum etiam merae administrationis ex officio comprehensis,* e anche solo della parte amministrativa che in virtù dell'ufficio il sospeso sarebbe chiamato a sostenere ad es. il Vescovo circa l'amministrazione del Seminario, can. 1537 § 1.

... *excepta administratione bonorum proprii beneficii.* Il beneficiario è il rappresentante legale del beneficio e l'amministratore nato della dote del medesimo. Vedi i cann. 1528, 1521, 1476 (190). Vuole il legislatore che in virtù di quella generica e comprensiva sospensione *ab officio,* il beneficio mantenga chi è titolare del medesimo come proprio amministratore, anche per la temporanea di lui sospensione. Dicemmo della dote, can. 1410, perchè se di altri beni ad es. di un'opera pia, can. 1489, appoggiata alla parrocchia o beneficio, fosse discorso, l'amministrazione entrerebbe per questi nel diritto di cui al precedente comma.

Il can. 2280 seg. che è della sospensione *a beneficio* anch'esso eccepisce a favore della dote beneficiale, salvo espressa disposizione in contrario.

In quanto il tenore del canone presente toglie al sospeso l'uso di diritti a cose temporali, riproduce il c. 13, X, *de vita et hon. cler.* III, 1: « ... *quos divinus timor a malo non revocat temporalis saltem poena cohibeat a peccato* (incontinentiae) » ivi è detto.

Nei confronti poi del diritto precedente, qui si ha una innovazione, essendo prima del codice dottrina ammessa che l'amministrazione dei beni beneficiali veniva compresa nel divieto di cui al presente. Scriveva già limpi-

---

(189) D'ANNIBALE I, 352 segg.; LEGA 182 segg.; GASPARRI, *De sacra Ordinatione,* I, 151 segg.

(190) Cf. il mio *De re beneficiali,* pag. 432 segg.

damente lo SUAREZ XXVI, 1, 3. « Suspensio ab officio absolute prolata privat omni usu *ordinis et iurisdictionis ac muneris ecclesiastici, quantum persona capax est* » e dell'amministrare il Card. LEGA l. c. 184: « Beneficium prout distinguitur ab adnexo officio... comprehendit fructuum perceptionem et *bonorum administrationem* ».

§ 2. *Suspensio*: 1° *A* IURISDICTIONE GENERATIM *vetat omnem actum potestatis iurisdictionis pro utroque foro, tam ordinariae quam delegatae.*

La giurisdizione, potere di diritto pubblico concesso per governare, ha questo di proprio che la sua mancanza produce immediato effetto di invalidità, quando per legge sia richiesta *ad validitatem* in certi atti. Ora si domanda se il divieto, di cui al presente, si estenda solo a questi atti che senza giurisdizione sono *nulli*, o anche a quelli che senza giurisdizione sono validi, ma *illeciti*; ad es. amministrare il Viatico, l'estrema unzione ecc. perchè da farsi da chi la giurisdizione possiede. Perchè, contrariamente a quanto si insegnava prima del codice, ciò che appartiene solo a ufficio d'amministrare, è distinto dal can. precedente da ciò che ha validità dalla giurisdizione in se, deve tenersi sentenza negativa. Vedi *infra* al n. 7.

In virtù quindi del pres. canone il sospeso resta impedito solo dagli atti che la giurisdizione richiedono ad *validitatem.*

È detto ogni atto di giurisdizione per entrambi i fori « *alia est fori externi* (dice il can. 196) *alia fori interni seu conscientiae, sive Sacramentalis sive extrasacramentalis* » è detto giurisdizione ordinaria e delegata « *Potestas... ordinaria est... quae adnexa officio: delegata quae commissa personae...: ordinaria... sive propria sive vicaria* » così il can. 197.

È violata la sospensione *a iurisdictione generatim* con gli effetti che ne sorgono, can. 985-7, quando di queste specie di giurisdizione si pongano atti, per i quali la giurisdizione è richiesta ad *validitatem* ([191]). È per questo che il parroco sospeso dalla *giurisdizione* ([192]) assiste validamente e lecitamente al matrimonio (can. 1095 § 1-1) essendo per la validità di esso solo *testis qualificatus,* il che non è esercitare giurisdizione ([193]). Vedi *sotto* al n. 7 e il can. 2284.

2° A DIVINIS, *omnem actum potestatis ordinis quam quis sive per sacram ordinationem, sive per privilegium obtinet*; la sospensione, *a divinis,* vieta ogni atto della potestà d'ordine (109, 948, 950) che alcuno abbia dalla sacra ordinazione o anche per privilegio. Ben s'intende dai *citati tre canoni* il potere che viene dalla sacra *ordinazione* e il suo ambito. Per *privilegio,* hanno potere limitato proprio del consecrato vescovo: i cardinali 239 (22-23) gli abbati i

---

([191]) CAPPELLO 162, 4 n. 1.

([192]) Come *ab officio.*

([193]) GASPARRI, *De Matrimonio,* II, 906.

missionari quando ad es. cresimano, consacrano calici ecc. cann. 294-323. La sospensione *a divinis* interdice il primo e il secondo potere. Quanto al primo, il potere cioè ottenuto per la sacra ordinazione, è qui ben da notare, che sono compresi anche i poteri degli ordini *minori*, come dai can. 949, 950.

È detto al c. 4, X *de temp. ord.* I, 11 « *Quoniam.. peccatum.. occultum dixisti.., mandamus.., ut* (reus) *parte poenitentiae peracta, ordine suscepto utatur* etc. ».

3° Ab ordinibus, *omnem actum potestatis receptae per ordinationem.* A differenza del precedente n. 2 la sospensione « ab ordinibus » vieta solo ogni atto del potere ricevuto, non per privilegio, ma per la sola sacra ordinazione. Sono per questo interdetti gli atti di *tutti gli ordini* che il sospeso abbia ricevuti: i maggiori e i minori. Non può quindi più tenersi la dottrina del *D'Annibale* che (I, 352) insegnava « Ceterum cum quis suspenditur *ab ordine* simpliciter *omnium maiorum ordinum* exercitio prohibetur ». La specificazione come il legislatore la vuole è del resto consecrata nei numeri seguenti.

4° A sacris ordinibus, *omnem actum potestatis ordinis receptae per ordinationem in sacris.* La sospensione *a sacris ordinibus* distingue i maggiori dai minori ordini come dicemmo e vieta solo gli atti, e tutti, che sono proprii della potestà dell'ordine *ricevuta* per l'ordinazione. Sono compresi tutti gli atti di tutti gli ordini sacri ricevuti; e se fra questi è l'Episcopato, comprende come atto de l'ordine anche l'ordinare. Non sono compresi gli atti degli ordini minori ricevuti, non i diritti beneficiali di cui sopra, nè l'esercizio della giurisdizione che non importi, come l'assolvere sacramentalmente, esercizio dell'ordine sacro ([194]), v. g. il parroco che può assolvere dovunque il parrocchiano can. 873 § 1.

Quasi con le stesse parole del canone il Card. Gasparri: « Suspensio ab ordinibus sacris est ab omni officio potestatis ordinis receptae per ordines sacros » (*De Sacr. Ordinatione* I, 149).

5° A certo et definito ordine exercendo, *omnem actum ordinis designati; suspensus autem prohibetur insuper eundem ordinem conferre, et superiorem recipere, receptumque post suspensionem exercere.*

Questa sospensione si distingue in primo luogo dalla precedente, in quanto è un ordine solo che ha per termine od oggetto *principale* e di esso l'esercizio. Questo ordine è determinato e definito dal decreto, sentenza, o legge che irroga la sospensione. Come conseguenza o effetto giuridico della inibizione da *l'esercizio di certo e definito ordine* si ha: 1° il divieto di ogni atto di tal ordine, 2° il divieto di conferire, se del caso, lo stesso ordine, 3° di riceverne un superiore, 4° se ricevuto dopo la sospensione (e durante essa) di esercitarlo.

([194]) Suarez XXVI, 4, 9; Bonacina, p. II, n. 5.

È il medesimo punto di vista o concetto, che domina l'insieme di queste disposizioni. Inibito l'esercizio di un ordine determinato, se questo è ordine sacro non solo, ma *Episcopato,* è fatto divieto di conferire lo stesso ordine, perchè tal conferimento sarebbe esercizio già vietato dalla sospensione: è fatto divieto di riceverne *un superiore* ad es. il semplice sacerdote sospeso da l'esercizio del presbiterato, che si volesse promosso a l'Episcopato. Come sospeso: *a* sarebbe soggetto *attualmente* indegno nella considerazione giuridica ([195]), *b* inabilitato già virtualmente *almeno* al pieno esercizio dello stesso Episcopato, che è solo un grado superiore del medesimo sacerdozio e complemento di esso: è fatto divieto di esercitare l'ordine superiore ricevuto dopo l'inibizione da l'esercizio de l'inferiore sul quale è caduta la sospensione per la stessa ragione ([196]); così il diacono sospeso, ordinato sacerdote non esercita nè il diaconato nè il presbiterato, mentre può bene esercitare il suddiaconato e gli ordini minori.

Può dirsi la stessa cosa del Vescovo che a tenore di questo canone sia impedito dal conferire — *eundem ordinem* — l'Episcopato nei riguardi agli ordini inferiori ad esso? No, ma per altro motivo. Costui non può conferire, neanche ordini inferiori a l'Episcopato, perchè è nell'ambito d'esercizio de l'Episcopato in lui impedito — *omnem actum ordinis designati* — qualunque conferimento di ordini, anche minori, e la stessa cerimonia della S. Tonsura, can. 950.

Con questo canone è dato fine ad una vecchia disputa del periodo precedente il codice che può avere per esponente l'opinione, oggi più non ammissibile, del Card. *D'Annibale,* espressa in questi termini (o. c. I, 352 n. 4): « Quia versamur in odiosis 1° Suspensus ab uno ordine tantum, licite nedum inferiores (c. c. 4, 17 de Temp. Ord.) *sed probabilius etiam superiores exercet* (*Salm.* 10, 5, 32). 2° Suspensus ab omnibus *ab eorum quos non habet susceptione non prohiberi verius puto* (*Bonac.* P. 2 n. 5) ». Vedi anche Lega 186, Bucceroni 116.

6° A certo et definito ordine conferendo, *ipsum ordinem conferre, non vero inferiorem seu superiorem*; la sospensione dal conferire un certo e definito ordine vieta il conferire quell'ordine, non altri e cioè altro ordine inferiore o superiore. Ci può essere una ragione speciale per colpire in questa maniera un colpevole: l'offesa ad esempio fatta a la legge ne l'abuso de l'or-

---

([195]) Così il Card. Gasparri, o. c. 151: « Rationem auctores varie et obscure reddunt; sed vera ratio est, quia decet profecto ut a gradu superiori recipiendo arceatur ille qui non est dignus minorem... exercere ».

([196]) Lo stesso Card. Gasparri (ibidem): « In genere vix non foret absurdum prohibere receptionem ordinis, ac deinde permittere eiusdem functiones ordinatis reservatas ».

dine che si vieta di conferire. E in questo differisce la presente dalla precedente (n. 5) sospensione. Ivi interdetto qualunque esercizio dell'ordine per il Vescovo, non poteva la sospensione non estendersi al conferimento di qualunque ordine perchè in ciascun atto c'è l'ordinazione e con ciò l'esercizio dell'ordine interdetto, qui impedito il conferimento di un ordine solo in individuo è lasciato libero il diritto di ordinare altrimenti e cioè conferire ordini inferiori o superiori. Può quindi un Vescovo sospeso dal conferire il presbiterato ordinare dei diaconi, dei minoristi, come può consacrare dei Vescovi.

Cade in questa disposizione il principio adoperato nella *subiecta materia* dallo Suarez XXVI, 4, 7, « in per se subordinatis *ablato eo quod est quasi principium et fundamentum* alterius reliquum etiam auferre necesse est » principio certamente giusto *speculative loquendo* e per altre applicazioni [197].

7° A certo et definito ministerio *ex gr. audiendi confessiones, vel* officio *ex. gr. cum cura animarum, omnem actum eiusdem ministerii vel officii*; la sospensione da un certo e definito ministero od ufficio vieta ogni atto dei medesimi. E così ad es. chi gode del privilegio di assolvere dai riservati *in foro sacramentali* non se ne può servire se è sospeso dalle confessioni, il parroco sospeso dalla cura delle anime ha interdetto ogni atto di tal ufficio, come la catechesi, l'assistenza (can. 1095 § 1 *quoad liceitatem* fino a la sentenza, dopo, *quoad validitatem*) alla celebrazione del matrimonio ecc. e neanche può servirsi della facoltà di dispensare di cui il 1245 § 1. Ricorre però qui la distinzione sopra accennata al n. 1 fra ufficio e amministrazione: può quindi amministrare i beni beneficiali parrocchiali (vedi anche il seg. 2281 § 1) e, quando si faccia sostituire da altro chierico per le occorrenze della cura, godere anche dei frutti (cf. can. 2189 § 1).

Un esempio di sospensione da certo e determinato *officio* offre la cit. *Ambitiosae* l. III T. XIII « Si per sex menses (male alienans) immediate sequentes sub interdicto huiusmodi... animo perseveraverit indurato, lapsis mensibus eisdem *e regimine* et administratione *suae Ecclesiae* vel monosterii cui praesidet, *in spiritualibus* et temporalibus sit eo ipso suspensus » [198].

8° Ab ordine pontificali, *omnem actum potestatis ordinis episcopalis.* La sospensione da l'*ordine pontificale* vieta ogni atto del medesimo. E quindi ogni potestà che è da questo sacro è interdetta; come il conferire gli ordini e la tonsura, consecrar calici, altari, cresimare ecc. Perchè sono gli atti dell'ordine i vietati può il Vescovo colpito di questa sospensione fare quello che

---

[197] Bucceroni, *de Censuris*, 116. Scriveva il Card. Gasparri, l. c.: « Episcopus suspensus a conferendo uno ordine ex. g. subdiaconatu certe potest conferre gradus inferiore; sed probabilius potest quoque conferre gradus superiores ex. g. diaconatum presbyteratum » in ciò d'accordo col Card. D'Annibale, l. c. seq.

[198] Santi, *Decr. Greg. IX*, l. III, 13 passim.

è proprio degli ordini inferiori, e così anche con la Mitra, il Pastorale ([199]) ecc. celebrare messe piane, impartir benedizioni ecc. Perchè solo l'ordine è impedito esercita liberamente quello che appartiene alla giurisdizione ad es. benedir nozze, conferire benefici ecc. amministrar beni ecc. infliggere censure ecc.

Insegnava il Card. Lega 188: « Species *partialis suspensionis* pro pollentibus ordine Episcopali... Suspensio ab *ordine pontificali*... Episcopus suspenditur ab iis quae *tantum* propria sunt ordinis episcopalis, non sacerdotalis ».

Può anche il sospeso celebrare messa, semplici funzioni ecc. col *Pallio*: è detto al c. 1, X *de elect.* I, 6: « in missarum celebrationibus.. diebus sollemnibus usum *Pallii*... poterit Archiepiscopus liberius exercere ». Vedi il can. 277. Vedi anche i capp. 2, 4, 5 del cit. Tit. *de elect.*

9° A Pontificalibus *exercitium actuum pontificalium, ad normam can. 337 § 2.* Vieta questa sospensione dai Pontificali ogni atto che richieda liturgicamente il pastorale e la mitra giusta il disposto del can. 337 § 2. « *Exercere pontificalia,* ivi è detto, *in iure est sacras functiones peragere quae ex legibus liturgicis requirunt insignia pontificalia, idest baculum et mitram* ».

Mentre differisce questa dalla precedente sospensione che ha per oggetto proprio *l'ordine,* è chiaro che quando l'ordine pontificale non può esercitarsi senza l'uso del bastone e della mitra, il meno preoccupa il più e l'ordine stesso resta impedito, come ad es. negli olii santi, la consacrazione di campane, chiese etc. dalla presente sospensione. Vedere gli atti che richiedono pastorale e mitra nel *Coeremoniale Ep.orum,* I, 127, 5 ([200]). Cfr. Bened. XIV cons. *Ad audientiam,* 16 febr. 1753, § 8, dove il Pontefice determina gli atti compresi ne l'esercizio dei Pontificali: cf. c. un. X de *Sacra Unctione,* I, 15 = e de lo stesso Bened. XIV De *Syn. Dioec.* II, 11 n. 1 seg.

Questa sospensione non è solo di coloro che sono insigniti del carattere episcopale, ma portandosi direttamente a l'*uso dei Pontificali,* riguarda anche quelli che senza esser Vescovi, per legge o privilegio, adoperano l'apparato Pontificale almeno in alcune delle cerimonie sacre, come gli Abati *nullius,* can. 319, § 1, gli Abati *de regimine,* can. 625, e anche gli Abati *mere titulares* dei quali già il can. 6 *De Prvilegiis,* V, 7 in VI°. « Ut Apostolicae Sedis benignitas quae nonnullis Abbatibus aliisque praelatis, *quibus non competit de propria dignitate, concessit in Ecclesiarum tuarum glo-*

([199]) Blat, II, pag. 250.
([200]) Cf. can. 1008.

riam et honorem, quod mitra et aliis pontificalibus uti possint, provideat ne scandala oriantur » etc. ([201]). Cf. SEBASTIANI, 606.

Esattamente decifrava di questa sospensione l'effetto il Card. D'ANNIBALE, I, 352, n. 4: « Suspensus a Pontificalibus ab his *tantum* prohibetur quae sine mitra, baculo, vel pallio *licite* fieri non possunt ».

La differenza fra questa sospensione e la precedente risulta da l'effetto giuridico degli atti ancora che entrambi le violano. Chi viola, ponendo atti de l'ordine episcopale, la sospensione ab *Ordine Pontificali* diventa irregolare a termini del can. 985-7 e cioè tanto se detta sospensione siagli inflitta come censura, can. 2242 § 1, sia come pena vendicativa, can. 2286: chi sospeso a *Pontificalibus* pontifica, non è irregolare, potendosi anche pel diritto *attuale* dire ciò che del precedente scriveva il Card. LEGA, l. c. 188, « id enim nullo jure statuitur » SOLE, 256 ([202]).

(*continua*).

M. PISTOCCHI.

([201]) Vedi il mio *De Synodo diocesano*, pag. 36-37. Marietti, Torino, 1922. — BLAT, II, p. 278 segg. — VERMEERSCH, 487.

([202]) SAYRUS, IV, 4, 14.

Diario della Curia Romana

UDIENZA SOLENNE. — *15 dicembre 1938.* Il Santo Padre ha ricevuto in solenne udienza S. E. il Sig. Dott. SANTOS DOMINICI, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario del Venezuela, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI. — *25 ottobre 1938.* Congregazione *preparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù esercitate dalla Serva di Dio Placida Viel, seconda Superiora Generale dell'Istit. delle Scuole Cristiane della Misericordia.

8 novembre 1938. Congregazione *antepreparatoria* per discutere su due miracoli presentati per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Anna Maria Javouhey, fondatrice delle Suore di S. Giuseppe di Cluny.

15 novembre 1938. Congregazione *preparatoria* per discutere sui due miracoli proposti per la canonizzazione della B. Gemma Galgani, vergine lucchese.

22 novembre 1938. Congregazione *generale* per il voto sopra due miracoli presentati per la beatificazione della Ven.Serva di Dio Emilia de Vialar, fondatrice delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione.

6 dicembre 1938. Congregazione *antepreparatoria* per la discussione di due miracoli proposti per la canonizzazione della B. Maria da S. Eufrasia Pelletier, fondatrice delle Suore del Buon Pastore.

13 dicembre 1938. Congregazione *antepreparatoria* per discutere su due miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Maria Crocifissa di Rosa, fondatrice delle Ancelle della Carità.

20 dicembre 1938. Congregazione per discutere sulla introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio:

Luigi Guanella, sacerdote e fondatore dei Servi della Carità e delle Figlie di S. Maria della Provvidenza;

Clelia Barbieri, fondatrice delle Suore Minime dell'Addolorata.

NOMINE. — *5 ottobre 1938.* I Rev.mi: Abate Don Giuseppe Ricciotti, Can. Regol. Lateran. del SS. Salvatore; P. Agatangelo da Langasco, O. Min. Capp.; R. Samuele Vanni, Carmelit. della Antica Osservanza, *Consultori della S. Congr. dei Religiosi.*

17 ottobre 1938. S. E. R.ma Mons. Giorgio de Jonghe d'Ardoye, Arcivesc. tit. di Mistia, *Delegato Apost. nell'Iraq.*

26 ottobre 1938. I Rev.mi Monsignori Vittorio Bartoccetti e Angelo dell'Acqua, *Consultori della S. Congr. per la Chiesa Orientale.*

31 ottobre 1938. S. E. R.ma Mons. Federico Lunardi, Arcivesc. tit. di Side, *Nunzio Apostol. nell'Honduras.*

1 novembre 1938. Il R.mo P. Cristoforo Bigazzi, O. P., *Primo Compagno del Commissario della S. C. del Santo Offizio e Consultore della stessa S. Congregazione.*

10 novembre 1938. L'E.mo Card. Domenico Jorio, *Membro della S. Congregazione del S. Offizio.*

21 novembre 1938. S. E. R.ma Mons. Guglielmo Godfrey, Arcivesc. di Cio, *Delegato Apostol. di Gran Bretagna.*

24 novembre 1938. L'E.mo Card. Giuseppe Pizzardo, *membro della S. Congr. di Propaganda Fide.*

3 dicembre 1938. S. E. R.ma Mons. Francesco Morano, *Consultore della S. Congr. del S. Offizio.*

Cardinali Protettori. — *20 ottobre 1938.* L'E.mo Card. Pietro Boetto, *Protettore delle Suore di S. Giuseppe di Cuneo.*

25 ottobre 1938. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma. *Protettore delle Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario* (Roma).

25 ottobre 1938. L'E.mo Card. Carlo Salotti, *Protettore delle Suore di S. Anna della Provvidenza di Torino.*

8 novembre 1939. L'E.mo Card. Federico Tedeschini, *Protettore delle Suore Pie Operaie dell'Immacolata Concezione, di Ascoli Piceno.*

8 novembre 1938. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore delle Suore Maestre di S. Dorotea, Figlie dei Sacri Cuori, di Vicenza.*

9 novembre 1938. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore delle Suore Serve dei Poveri del « Boccone del Povero ».*

10 novembre 1938. L'E.mo Card. Eugenio Pacelli, *Protettore delle Suore dell'Assunzione.*

12 novembre 1938. L'E.mo Card. Domenico Jorio, *Protettore delle Adoratrici perpetue del SS. Sacramento* (Roma).

14 novembre 1938. L'E.mo Card. Carlo Salotti, *Protettore della Congr. dei Servi della Carità* (Como) e *delle Figlie di S. Maria della Provvidenza* (Como).

23 novembre 1938. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore delle Suore Compassioniste Serve di Maria* (Castellamare di Stabia).

28 novembre 1938. L'E.mo Card. Federico Tedeschini, *Protettore delle Maestre Pie Venerini* (Roma).

30 novembre 1938. L'E.mo Card. Carlo Salotti, *Protettore delle Suore Trinitarie di Valence* (Francia).

3 dicembre 1938. L'E.mo Card. Raffaello Carlo Rossi, *Protettore delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento di Rivolta d'Adda* (Cremona).

3 dicembre 1938. L'E.mo Card. Luigi Maglione, *Protettore delle Suore delle Poverelle* (Bergamo).

5 dicembre 1938. L'E.mo Card. Carlo Salotti, *Protettore dei Missionari d'Africa o Padri Bianchi.*

5 dicembre 1938. L'E.mo Card. Luigi Maglione, *Protettore delle Ausiliatrici del Purgatorio.*

9 dicembre 1938. L'E.mo Card. Federico Tedeschini, *Protettore delle Figlie di S. Francesco di Sales di Lugo di Romagna* (Imola).

14 dicembre 1938. L'E.mo Card. Pietro Fumasoni Biondi, *Protettore delle Pie Madri della Nigrizia* (Verona).

16 dicembre 1938. L'E.mo Card. Luigi Maglione, *Protettore dei Fratelli di N. S. di Lourdes* (Oostaker, Gand).

20 dicembre 1938. L'E.mo Card. Nicola Canali, *Protettore dell'Ordine dei Servi di Maria e dell'Istituto delle Suore Mantellate Serve di Maria* (Pistoia).

Assistenti al Soglio Pontificio. — *22 agosto 1938.* S. E. R.ma Mons. Audomaro Plante, Vesc. tit. di Dobero, Ausiliare di Québec.

6 settembre 1938. S. E. R.ma Mons. Michele Giuseppo O'Brien, Arcivesc. di Kingston.

22 ottobre 1938. S. E. R.ma Mons. Edoardo Mulhern, Vesc. di Dromore.

Necrologio. — 8 ottobre 1938. Mons. *Augusto Leopoldo Huys,* Vesc. tit. di Rusicade.

28 ottobre 1938. Mons. *Francesco O' Rourke,* Vesc. tit. di Ostracine.

28 ottobre 1938. Mons. *Bartolomeo Stanislao Wilson,* Vesc. tit. di Acmonia.

3 novembre 1938. Mons. *Paolo Bergen Meisner, Congr. Miss.,* Vesc. tit. di Mirica.

14 novembre 1938. Mons. *Camillo van Ronslè,* Vesc. tit. di Timbriade.

26 novembre 1938. Mons. *Antonio Bahaban,* Vescovo di Cesarea di Cappadocia degli Armeni.

26 novembre 1938. In Roma, a 68 anni, il P. *Enrico Rosa, S. I.,* fecondissimo scrittore e giornalista cattolico tra i più valorosi ed illustri, direttore per più anni e collaboratore, fino alla morte, della « Civiltà Cattolica », religioso pio, sapiente, esemplare. La sua scomparsa è un lutto doloroso e una gravissima perdita per la causa della Chiesa cattolica.

4 dicembre 1938. Mons. *Giuseppe Teodorowicz,* Arcivesc. di Leopoli degli Armeni.

4 dicembre 1938. Mons. *Alfonso Archi,* Arcivesc. Vesc. di Cesena.

6 dicembre 1938. Mons. *Donaldo Martini,* Vesc. di Argyl e Isole.

7 dicembre 1938. Mons. *Goffredo Zaccherini,* Vesc. tit. di Memfi.

12 dicembre 1938. L'abbé *Victor Gregoire,* membro dell'Accademia Pontificia delle Scienze.

19 dicembre 1938. A Friburgo (Baden) a 83 anni, *Heinrich Finke,* celebre storico, autore di importantissime opere di storia ecclesiastica e politica del Medio Evo.

6 gennaio 1939. A Roma, a 85 anni, il lorenese *P. Giuseppe Kaas, C. SS. R.,* pio religioso e studioso di scienze naturali di grande valore, membro dell'antica P. Accademia dei Lincei.

7 gennaio 1939. A Cremona, a 62 anni, il Prof. *D. Illemo Camelli,* di socialista militante convertito e fatto sacerdote, si distinse nel culto dell'arte ed onorò l'abito sacerdotale.

BREVI NOTIZIE

∼ Tra le udienze pontificie, va ricordata quella concessa il 27 novembre all'imponente pellegrinaggio ungherese, avente a capo l'E.mo Card. Giustiniano Serédi, Arcivescovo di Strigonia.

∼ È stata eretta dal Santo Padre la Delegazione Apostolica nella Gran Bretagna, con sede a Londra. Primo Delegato Apostolico fu nominato il R.mo Mons. Guglielmo Godfrey, Rettore del Venerabile Collegio Inglese in Roma.

∼ Rispettivamente nei giorni 6, 13 e 20 novembre, furono resi gli onori dei Beati a tre fondatrici di benemeriti istituti femminili, la B. Maria Giuseppa Rossello, fondatrice delle Figlie di N. S. della Misericordia di Savona, la B. Francesca Saverio Cabrini, fondatrice delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Codogno, e la B. Mara Domenica Mazzarello, confondatrice insieme a S. Giovanni Bosco delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

~ Il giorno di Natale, a Como fu inaugurata la cupola completamente ricostruita della chiesa cattedrale.

~ Si sono chiuse le celebrazioni pel quarto centenario della nascita di S. Carlo Borromeo, avvenute in varie forme e in molti luoghi che ebbero attinenza col grande Arcivescovo, ma più specialmente in Milano. E terminate le feste, prolungatesi per un anno intero, il periodico « Echi di S. Carlo Borromeo », sorto per illustrare la multiforme figura ed attività del Santo e per prepararne ed accompagnarne la centenaria commemorazione, ha cessato dalle pubbblicazioni, dopo avere egregiamente assolto il suo compito sotto la direzione e con la dotta collaborazione di Mons. G. Galbiati, Prefetto dell'Ambrosiana.

~ Si è pure conclusa un'altra celebrazione secolare, cioè il secondo centenario della canonizzazione di S. Vincenzo de' Paoli (1737), celebrata specialmente dagli istituti che riconoscono il grande Santo della carità per fondatore od ispiratore, quali la Congregazione della Missione, le Figlie della Carità, le Dame della Carità e le Conferenze di Federico Ozanam.

~ Si è invece aperto da poco — il 30 ottobre scorso — il quarto centenario della nascita d'un altro grande e santo uomo, il Ven. Card. Cesare Baronio, che il mondo intero riconosce come il Padre della Storia Ecclesiastica e fu uno dei più illustri discepoli di S. Filippo Neri e certo una gloria immortale dell'Oratorio. L'Istituto di Studi Romani ha già dedicato un ciclo di conferenze per illustrare quel cenacolo filippino che ebbe il Baronio fra i suoi astri maggiori e che dal punto di vista culturale ed artistico esercitò un'influenza fondamentale in tutta Europa nei secoli XVII e XVIII. La natale città di Sora attenderà a solennizzare l'avvenimento con grandi festeggiamenti ed opere durature. Più ancora la Congregazione dell'Oratorio di Roma mentre ha apprestato e sta già svolgendo un largo e vario programma di festeggiamenti ed iniziative (tra le quali la mostra del Baronio), invita le persone e gl'Istituti competenti ed esperti a partecipare alla celebrazione, facendo conoscere l'insigne storico e ricordandolo nei giornali, nelle riviste, nella scuola.

~ In un cerchio più ristretto s'è aperta il 16 luglio scorso e si prolungherà fino alla medesima data del 1939 la celebrazione del primo centenario della Congregazione dei Padri Cavanis, dal quale si spera ne verrà un incremento alla stessa benemerita Congregazione e una luce che illustrando i meriti dei venerati Fondatori li tolga dall'immeritato oblio.

~ A Biloxi (Stati Uniti) s'è adunato il XVIII Congresso Nazionale delle Donne Cattoliche alla presenza di tre Arcivescovi e quindici Vescovi americani.

~ Da una relazione del Presidente del Comitato Milanese dell'*Opera della Regalità di Cristo* ci viene dato l'attivo bilancio liturgico popolare della provvida Opera nel suo primo decennio di vita. Si ebbe dapprima l'opuscolo « La S. Messa per il popolo italiano » diffuso largamente nelle due edizioni di rito romano ed ambrosiano; trasformatosi poi nell'opuscolo settimanale « Vivi con la Chiesa », che dura da nove anni. Vi si aggiunsero opuscoli illustranti i santi Sacramenti, raggiungendo le seguenti cifre: opuscolo sul Battesimo, 40.000 copie; sulla Cresima, 150.000; sulla sacra Ordinazione, 30.000; sull'Estrema Unzione, 15,00; sul Matrimonio, 110.000, dei quali 80.000 donati al S. Padre per gli sposi novelli. Furono inoltre diffuse 500.000 copie del « Vangelo del Soldato », 100.000 copie del « Vangelo per la famiglia » ed oltre 500.000 copie annue di opuscoli straordinari di varia indole, liturgica ascetica agiografica.

INDICE SISTEMATICO DEL VOLUME L

(X DELLA QUINTA SERIE)

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

PAG.

SACRO CONCISTORO: (Segreto, 17 marzo 1938, pubblico, 31 marzo 1938) . 97

COSTITUZIONI APOSTOLICHE: *Urbis* (erezione giuridica del Collegio Romeno in Roma) 33

— *De Hanchow* (smembramento ed erez. in Prefett. Ap.) 33

— *Osakahens* (smembramento ed erezione in Prefett. Ap.) 33

— *De Changsha* (smembramento ed erez. in Prefett. Ap.) 33

— *De Loangwa* (erezione in Vicariato Ap.) 33

— *De Tsingtao* (smembramento ed erez. in Vicariato Ap.) 33

— *De Loangwa* (distacco di territorio) 66

— *De Nyassa et de Loangwa* (smembramento ed erezione di Prefett. Ap.) . 66

— *Taubaten* (divisione di territorio ed erez. di diocesi) 66

— *Quilonen* (smembramento ed erez. di nuova diocesi) 98

— *Luxemburgen.* (smembramento ed erez. di Abbazia « nullius ») . . 98

— *Cryptoferraten.* Erez. del cenobio di Grottaferrata in abbazia « nullius » 162

— *Tokien.* Divisione di territorio con erez. di nuova diocesi 163

— *De Oubangui-Chari.* Prefettura elevata a Vicariato Ap. 163

— *Urbis.* Titolo cardinalizio S. Tommaso in Parione trasportato in S. Maria in Vallicella 163

— *Trichinopolitana.* Smembramento ed erez. nuova diocesi. 163

— *Planen. Graecorum.* Erezione dell'eparchia di Piana dei Greci . . . 211

— *Urmien. et Sehnaen.* Mutazione di confini 211

— *De Wuchow.* Smembramento di territorio ed erez. di nuova Prefett. Ap. 305

— *De Wei-Hoi-Wei.* Elevazione a Prefett. Apostolica 305

LETTERE APOSTOLICHE: *Romanorum Pontificum.* Chiesa di S. Antonio in Milano eretta in Basilica minore 33

— *Romanum Pontificem.* S. Patrizio, Patrono di Bathurst 33

— *Historicis constat.* Cattedrale di Baltimora er. in Basilica minore . . 34

— La chiesa di S. Giov. Batt. in Laren elevata in Basilica minore . . 163

— La chiesa del S. Cuore e della B. V. del Carmine in Santiago del Cile eretta in Basilica minore 211

— La chiesa di S. Teresa di G. Bambino di Tombetta (Verona) eretta a Basilica minore 211

Capituli ecclesiae. La chiesa votiva di S. Giovanna d'Arco a Domvremy elevata a Basilica minore 305

MOTU PROPRIO: *De pensionibus ordinandis* (ordinamento pensioni Città del Vaticano) 65

De iurisdictione S. C. pro Ecclesia Orientali (si determina ed estende la giurisdizione della S. C. per la Ch. orientale) 129

PAG.

De ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis 341
EPISTOLE: *Laetanti animo.* E.mo Card. Verdier, Legato al Congresso Mariano Nazionale Francese 34
— *Iucundus profecto.* Ecc.mo Mgr. Trocchi, cinquantesimo ordin. sacerdotale 34
— *Quadringentos feliciter.* Pel IV Centenario dell'Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Dio 66
— *Suavi semper.* E.mo Card. Dolci, Legato al Congr. Eucaristico di Tripoli 66
— *Pergratus profecto.* Pel XXV di Episcopato dell'E.mo Card. Tappouni 66
— *Singulari animi.* Ecc.mo Mons. Kirkels, Legato al Congr. Eucar. di Madras 99
— *Ineunte anno.* Ecc.mo Mons. Felici, Legato al VII Congr. Eucaristico Nazionale Cileno 99
— *Clarissima in urbe.* Ecc.mo Mons. Glesso, circa il Congr. Eucaristico Mariano d'Australia 99
— All'Ecc.mo Card. Verde, nel 50° dell'ordinaz. sacerd. 211
— All'E.mo Card. Pacelli, Legato al XXXIV Congr. Nazion. del Canada . 211
— *Te fauste celebrante.* All'Ecc.mo Mons. Amigo, Arciv. di Southwark nel 50° di sacerdozio 276
— *Singulari animi.* All'E.mo Card. Villeneuve, inviandolo Legato al Congresso Eucaristico di Québec 276
— *Inter Ordinis S. Benedicti.* Trasferimento d'Abbazia da S. Martino di Cucujaës a S. Pietro di Singeverga (Portogallo) 276
— *Per dilectum filium.* All'E.mo Card. Serédi pel XXXIV Congr. Eucar. di Budapest 305
— *Praeclarissimum cathedrale.* All'E.mo Card. Suhard, Legato all'inauguraz. della cattedr. di Reims 305
ALLOCUZIONI: Rigore nell'accettazione e nella disciplina delle Case religiose . 162
— Missioni, Nazionalsocialismo, Vita cattolica 209
— Vita e Azione cattolica 241
— Il divin Redentore e l'infanzia 273
— Il decennale della Conciliazione e l'Azione Cattolica nel Discorso Natalizio del S. Padre 337
MESSAGGI: Al Congresso Univers. Eucar. di Budapest 161
— Al Congresso Nazion. Eucar. di Québec 211
— Messaggio Natalizio (Concordato, Azione Catt., Matrimonio ecc.) . . 337

S. CONGREGAZIONE DEL S. OFFIZIO

Dubbio: Validità dell'ordinazione con calice non consacrato 4
Decreto: Condanna d'un libro di Gustav Mensching 34
Decreto: Idem di V. Burghard Assmus 66
Decreto: Idem di Ernst Bergmann 66
Decreto: Idem di Pietro Martinetti 66
Decreto: Idem di Raoul France 66
Dubbio: Estensione del senso della parola « acattolici » 67
Dubbio: Sepoltura di cattolico in cimitero acattolico 67
Decreto: La speciale devozione al S. Capo di N. S. G. C. vietata . . . 211

PAG.

Decreto: Condanna d'un libro di C. Lemarié 345
Decreto: Idem delle opere di Alfredo Loisy 215
Decreto: Il sac. Francesco Griese scomunicato vitando 276
Decreto: Condanna di alcuni opuscoli di Luigi Piccareta 305
Notificazione 345

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

— *Ceneten. et Concordien.* Cambiamento di confini 67
— *Colonien.-Monasterien.* Mutazione di confini 67
— *Nelsonen.-Vancuverien.* Determinazione di confini 99
— *Decreto*: Circa i suffragi nelle presenti cause di canonizzazione . . 99
— *Tridentin.* Mutazione di confini 99
— *Feretran. et Sarsinaten.* Cambiamento di confine 163
— *Chatamen.* Titolo e sede di diocesi traslati 215
— *Augustan.-Monacen. et Frisingen.* Confini mutati 215
— *Circolare*: Vigilanza sulle pubblicazioni 242
— *Passavien.-Monacen. et Frisingen.* Confini cambiati 276
— *Larinen.-Sypontin.* Trasferimento di giurisdizione 276
— Nuovi confini di diocesi 345

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Indulto: Circa la soddisfazione del precetto pasquale 69
Dubbio: Elemosina delle Messe binate 99
Dubbio: Astinenza e digiuno 137
Dubbio: Cauzione beneficiaria 174
Lettera: Circa il Comitato Naz. Ital. pro Palestina, Lourdes e Loreto . . 243

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Dubbio: Riforma Costituzioni di Suore Torriere 243
Dubbio: Facoltà d'entrare in clausura per Suore esterne 245

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Dubbio: Autorità dell'Ordinario su le Suore di Missione 68
De Jehol et Mukden: Mutazione di confine 141
De Suifu et de Yachow: Mutazione di confine 141
Dubbi: Battesimo e Matrimonio in paesi di Missione 175
Valdivien.-Araucan. Cambiamento di confini 276
Determinazione di confini 346

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

— *Chicagien. seu Lauden.* Eroicità delle virtù della Ven. Francesca S. Cabrini 101
— *Ianuen.* Eroicità delle virtù del Ven. Carlo Giacinto di S. Maria, Agostin. Scalzo 101

PAG.

— *Romana seu Lucana.* Miracoli del B. Giovanni Leonardi 102
— *Romana seu Lucana.* Decreto del « Tuto » pel B. Giovanni Leonardi . 102
— *Ariminen.* Introduz. della causa del S. d. Dio Pio da S. Luigi . . . 142
— *Matriten.* Virtù eroiche della Ven. Desolata Torres Acosta . . . 142
— *Savonen.* Approvaz. miracoli e Decreto del « Tuto » per la Ven. Giuseppa Rossello 217
— *Aquen.* Approvaz. miracoli per la Ven. Domenica Mazzarello . . . 217
— *Chicagien.* seu *Lauden.* Decreto sui miracoli e del « Tuto » per la Ven. Francesca S. Cabrini 276, 277
Decreto: Variazioni nelle rubriche del Breviario e del Messale . . . 277
Dubbi: Il posto dei chierichetti in processione 284
Decreti in cause di beatificazione 346

S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Lettera Circolare: Circa l'adempiere rettamente l'ufficio di difensore del vincolo 4
Quesito: Senso della parola « impedimento » nelle facoltà quinquennali . 5
Dubbio: Circa una singolare forma di matrimonio 68
Dubbio: Messa binata nei giorni non festivi 136
Istruzione: Sulla diligente custodia della SS. Eucaristia 164
Dubbi: Cause di nullità dei matrimoni 216

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI

Tesi sul Razzismo 175
Comunicato: Imposta di soggiorno 245
Decreto: Il sac. Ladislao Ereminas laicizzato 285
Circolare: Titoli accademici per Ecclesiastici e Religiose 306

S. C. DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Antillarum. Soppressione della Delegaz. Apost. delle Antille . . . 285

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Dubbi: Circa le Indulgenze per la recita del divino Ufficio . . . 7
— Circa le Indulgenze annesse alle feste trasferite 7
Decreto: Condizioni per la valida erezione della « Via Crucis » . . . 102

P. COMMISSIONE PER L'AUTENTICA INTERPRETAZIONE DEL CODICE

Dubbi: Circa la comunicazione dei privilegi 103

PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA

Indizione di concorso 347

UFFICIO CENTRALE PER L'AZIONE CATTOLICA.

PAG.
Lettera: Norme sull'Azione Cattolica 246
Dichiarazione 346

COMMENTARIO AL CODICE DI D. C. « DE CENSURIS » (Can. 2241-2285)
(*M. Pistocchi*)

Canone 2245 104
» 2246 . . . . . 109, 186
» 2247 . . . . . 187, 232
» 2248 233
» 2249 190
» 2250 192
» 2251 195
» 2252 . . . . . 197, 248
» 2253 249
» 2254 . . . . . 252, 286
» 2255 291
» 2256 294
» 2257 . . . . . 296, 307
» 2258 310
» 2259 312
» 2260 315
» 2261 318
» 2262 . . . . . 320, 347
» 2263 348
» 2264 350
» 2265 351
» 2266 354
» 2267 355
» 2268 356
» 2269 359
» 2270 364
» 2271 366
» 2272 369
» 2273 370
» 2274 371
» 2275 372
» 2276 373
» 2277 374
» 2278 376
» 2279 380

STUDI - NOTE - COMMENTI

Doveri parrocchiali (*L. Cozza*) 8, 35
La nomina del Vicario sostituto (*L. Colombo*) 17
Il Concordato nelle Colonie Italiane (*G. Checconi*) 41

PAG.

Il Comune dei Confessori Sacerdoti (*L. Paladini*) 78
La Messa votiva di G. C. Sacerdote e la « Giornata sacerdotale » . . 143
Vero e falso « Cattolicismo politico » 151
Tesi della S. C. dei Seminari sul Razzismo)*E. Rosa*) 177
Rapporti tra gl'iscritti all'Azione Cattolica e al Partito Fascista . . . 339
L'Ufficio amministrativo diocesano e il 2 % sui benefici (*L. Cozza*) (Vedi *Dichiarazione* in fine annata) 218
I Paggi d'Onore del SS. Sacramento (*L. Paladini*) 258
La *Lux-Cera* (*G. Moretti*) 265

QUESTIONI CANONICHE MORALI E LITURGICHE

Elemosina della Messa binata 20
Incompatibilità di ritenere due benefici 52
L'assistenza dei Vicari Cooperatori ai matrimoni 55
La correzione fraterna (*G. Moretti*) 71
Miglioramento del beneficio 87
Concorso al fitto di fondi di beneficio 89
Affitto di beneficio 89
Soppressoine civile e canonica del Capitolo 112
Proprietà dei beni costituenti le prebende canonicali 114
Amministrazione dei beni delle prebende canonicali durante la vacanza . 114
Legittimazione di prole 199
Ordinazione di legittimati 200
Indulgenza della Porziuncola 235
Ringraziamento dopo la Messa 236
Il *Gloria Patri* e il *Requiem* nella recita del Rosario 297
Riserva di dispensa dall'astinenza 298
Pronunzia romana della lingua latina 298

LEGISLAZIONE CIVILE

L'esenzione dei Seminari dall'imposta sui materiali da costruzione . . 56
Imposta straordinaria sul capitale delle Società per azioni (*G. Merlini*) . 90
Liquidazione pensioni agli ecclesiastici assistenti spirituali presso le forze armate 117
Il suono delle campane nelle feste civili 118
Ingerenza nelle feste religiose 119
Per gli Asili Infantili eretti in ente morale 201
Feste Patronali 237
Valore locativo 238
Beneficio; vacanza; riparto frutti; usufrutti; rendite annue; maturazioni; conseguenze 327
Matrimonio concordatario; false dichiarazioni al parroco; atto pubblico; reato 331

RECENSIONI

Mersch (28) — Lattanzi (25) — Da Coronata (23) — Fenu (63) — Grimaud (64) — Misciattelli (95) — Honnay (95) — Cairè (96) — Dalla Costa (126) — Fellette (127) — Mulcahy (128) — Baisi (128) — Gar-

PAG.

rigou-Lagrange (156) — *Annali Lateranensi* (157) — Rosiello (157) — Zitarosa (158) — Ciprotti (208) — *Repertorium Jurid. Eccles.* (208) — Blat (270) — Calcagno (271) — Poletti (271) — Trucco (272) — *La mia Messa. La mia preghiera* (304).

Collezione autentica di preghiere e pie opere indulgenziate 121
Indice dei libri proibiti 122
Enchiridion clericorum 123
Nuovi periodici 124
Libri ricevuti 335

NOTIZIE DI CRONACA

NOTIZIE VARIE. — Canonizzazione dei Santi Salvatore da Horta, Giovanni Leonardi e Andrea Bobola 97
— Assemblea della P. Opera « La Propagazione della Fede » . . . 141
— Assemblea della P. Opera « La Santa Infanzia » 202
— Il Congresso Internaz. Eucar. di Budapest 203
— Proroga di un dispositivo del Concordato Lateranense 267
— Scioglimento della « Pia Società dei Miss. di Cristo Re » . . . 300
— Circa le relazioni tra l'Azione Cattolica e il Partito Nazionale Fascista . 301
— Atti del Convegno dei Rettori e Vicerettori dei Seminari di Toscana . 322
BREVI NOTIZIE 62, 94, 126, 154, 205, 268, 303, 334, 389

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

Benedizione dell'Ateneo Lateranense 26
Udienze solenni 26, 60, 92, 124, 239, 387
S. C. Concistoriale: Comunicato 27
S. C. di Propaganda Fide 60, 92, 124, 239
S. C. dei Riti 27, 60, 92, 154, 205, 239, 303, 387
Nomine 29, 60, 125, 154, 239, 333, 387
Assistenti al Soglio Pontificio . . . 61, 92, 125, 154, 240, 333, 388
Cardinali Protettori 29, 61, 92, 125, 240, 388
NECROLOGIO 62, 92, 154, 155, 240, 269, 303, 333, 389

INDICE SISTEMATICO 391
INDICE ALFABETICO 398

Indice alfabetico delle persone e delle cose

A

Acattolico, estensione del termine in causa matrimoniale, 67.

« Annali Lateranensi », 157.

Asili infantili, eretti in ente morale, 201.

Astinenza, riserva di dispensa, 298.

Atti legittimi, in rapporto alle censure, 294.

Azione Cattolica, appartiene al ministero parrocchiale, 14; Ufficio Centrale, 120; nel pensiero e nella parola del Papa, 209, 241, 339; norme funzionamento, 246; relazioni col Partito Nazionale Fascista, 301, 339.

B

Baisi C., 128.

Battesimo, in paesi di missione, 175.

Benedizione, della gola, 6.

Beneficio, incompatibilità di ritenerne due, 52; miglioramenti, 87; concorso al fitto di fondi, 89; affitto, 89; imposta 2%, 218; vacanza, riparto frutti, usufrutto, rendite annue, maturazione, 327.

Blat A., 271.

C

Calcagno F., 271.

Campane, suono, 118.

Canonizzazione dei tre Beati Salvatore da Horta, Giovanni Leonardi, Andrea Bobóla, 97.

Capitolo, soppressione, 112; proprietà e amministrazione dei beni, 114.

Capo (sacro) di N. S. G., divieto di speciale devozione, 209.

Cattolicismo, politico vero e falso, 151.

Cauzione beneficiaria, 174.

Cayré F., 96.

Censure, in genere, 104, 109, 186, 249, 286.

Chierichetti, posto in processione, 284.

Cimitero, acattolico quanto a sepoltura di cattolico, 67.

Clero indigeno, nelle Colonie Italiane, 51.

Checconi G., 41.

Comune Confessori Sacerdoti, se convenga introdurlo nella Liturgia, ragioni pro, 78; ragioni contro, 83; riepilogo, 86.

Collegio Rumeno, giuridicamente eretto, 33.

Collezione autentica, di preghiere e pie opere indulgenziate, 121.

Colombo L., 17.

Colonie Italiane, in rapporto al Concordato, 41.

Concistoro, segreto, pubblico, semipubblico, 97.

Concordato Lateranense, nelle Colonie Italiane, 41; proroga di dispositivo, 267; in rapporto al matrimonio e all'Azione Cattolica, 337.

Concorso, dissertazioni bibliche, 346.

Congregazione (S.) per la Chiesa Orientale, nuova giurisdizione, 129.

Congregazioni religiose, rigore nell'accettazione, disciplina interna, 162.

Congressi Eucaristici Internazionali, elenco e carattere, 203; di Budapest, 204.

Convegno, Rettori dei Seminari di Toscana, 322.

Correzione fraterna, che cos'è, 71; condizioni, 72; ordine, 75; fattispecie, 76.

Culto, speciale al sacro Capo di N. S. G. C. vietato, 209.

D

Dalla Costa E., 126.

Difensore del vincolo, retto adempimento dell'ufficio, 4.

Digiuno e astinenza, nella Vigilia di Natale, 137.

E

Elemosina, Messe binate, 20, 99.
Eucaristia, norme ufficiali per una accurata custodia, 164.
« Enchiridion clericorum », 123.

F

Felette H., 127.
Fenu E., 63.
Feste, ingerenza civile, 118; rapporti fra Autorità ecclesiastiche e dirigenti Dopolavoro circa organizzazione, 237.

G

Garrigou-Lagrange R., 156.
« Giornata sacerdotale », e la Messa votiva di G. C. Sacerdote, 143.
Grimaud C., 64.
Grottaferrata, cenobio eretto in abbazia, 161.

H

Honnay V., 95.

I

Impedimento, senso della parola nelle facoltà quinquennali, 5.
Imposta, immobiliare e prestito redimibile, 21; di soggiorno e sui materiali da costruzione non colpisce i Seminari, 56, 245; straordinaria e Società per azioni, 90.
Indice dei libri proibiti, 122.
Indulgenza, per la recita d. Ufficio, 7; per feste trasferite, 7; della Porziuncola, 235.
Infanzia, Assemblea dell'Opera della Santa Infanzia, 202; infanzia e divin Redentore, 273.
Interdetto, 356, 366, 372.

L

« La mia Messa - La mia Preghiera », 304.
Lattanzi U., 25.
Legittimazione, di prole, 199.
Lingua latina, pronunzia romana, 298.
Lux-Cera, sistema d'accensione, 265.

M

Matrimonio, caso di forma straordinaria, 68; in paese di Missione, 175; cause di nullità, 216; false dichiarazioni al parroco, atto pubblico, reato, 331; nuovo ordinamento Tribunali eccles. d'Italia, 341.
Merlini G., 21, 90.
Mersch E., 23.
Messa, binata quanto all'elemosina, 20, 99; e la Radio, 70; binata nei giorni non festivi, 136; votiva di G. C. Sacerdote e la « Giornata sacerdotale », 143; ringraziamento alla Messa, 237.
Messaggi Pontifici, 161.
Misciattelli P., 95.
Missionari di Cristo Re, disciolti, 300.
Missioni, 209; giurisdizione sulle Suore, 68.
Moretti G., 71, 265.
Mulcahy G., 128.

N

Nazionalismo, 209.

O

Offici divini, quanto alle censure, 294.
Ordinazione, valida con calice non consacrato, 4; di prole legittimata, 200; ammissione, 323.

P

Paggi d'Onore del SS. SSacramento, origine e primi sviluppi, 258; Associazione Primaria, 260; diffusione, 263; Statuto della Primaria, 264.
Partito Nazionale Fascista, in relazione all'Azione Cattolica, 301, 000.
Pellegrinaggi, giurisdizione sul Comitato, 243.
Pene canoniche, passibili dal parroco quanto alla predicazione, 35; latae sententiae, se il timore grave ne scusa, 103.
Pensioni, ordinate nello Stato della Città del Vaticano, 65; liquidazione ai cappellani militari, 117.

Pistocchi M., 104, 186, 232, 248, 286, 306, 347.
Poletti V., 271.
Porziuncola, indulgenza, 235.
Precetto pasquale, in tempo di Missione, 69, 70.
Predicazione, dovere del parroco, 11.
Prestito redimibile, e imposta immobiliare, 21.
Privilegi, comunicazione tra religiosi, 103.
Prole, legittimazione, 199; ordinazione di legittimata, 200.
« Propagazione della Fede », Assemblea dell'Opera, 141.
Pubblicazioni, vigilanza su di esse, 242,

R

Radio, e santa Messa, 70.
Razzismo, tesi, 175; confutazione, 179.
Residenza, del parroco, 9.
Rosa E., 179, 389.
Rosario della B. V., se è essenziale recitare il « Gloria » o il « Requiem » per le indulgenze, 297.
Rosiello A., 157.
Rubriche, variazioni nel Breviario e nel Messale, 277.

S

Sacramenti e Sacramentali, in rapporto alla scomunica, 315, 318.
Scomunica, 291, 306, 348.
Scomunicato, vitando e tollerato, 310, 315.
Seminari, esenti dall'imposta sui materiali di costruzione, 56; esenti dall'imposta di soggiorno, 245; ammissione, 322; licenziamneto, 324; rapporti del personale dirigente, 326.
Sepoltura, di cattolico in cimitero acattolico, 67; in rapporto alla scomunica, 316.
Sospensione, 376.
Suore, missionarie quanto all'autorità del Vescovo, 68; questuanti, 120; torriere, riforma di costituzioni, 243; facoltà d'entrare in clausura, 245; titoli accademici, 306.

T

Titoli accademici, ad ecclesiastici e religiose, 306.
Tribunali, eccles. d'Italia, nuovo ordinamento, 341.

U

Ufficio amministrativo diocesano e imposta 2% sui Benefici, 218.

V

Valore locativo, 238.
Variazioni, nelle rubriche del Breviario e del Messale, 277.
« Via Crucis », nuove condizioni per l'erezione, 102.
Vicario Sostituto, la nomina appartiene al parroco, non al Vescovo, 17; cooperatore ai matrimoni, 55.
Vigilia di Natale, astinenza e digiuno, 137.

Z

Zitarosa G. R., 158.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19